1907

BIBLIOTECA DELLA R. CASA
IN NAPOLI

N.° d'inventario ~~1312~~ 1604
Sala Grande
Scansia 21 Palchetto 3
N.° d'ord. 22

Digitized by Google

Digitized by Google

Palat. XXI 19

Digitized by Google

OPERE

DI

PIETRO GIANNONE

VOL. I.

Google

580939

ISTORIA CIVILE
DEL
REGNO DI NAPOLI
DI
PIETRO GIANNONE

VOLUME PRIMO

IN CUI CONTIENSI LA POLIZIA DEL REGNO SOTTO ROMANI, GOTI, GRECI E LONGOBARDI.

Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III Napoli Fondo Palatino

MILANO
DALLA SOCIETÀ TIPOG. DE' CLASSICI ITALIANI
MDCCCXXIII

Digitized by Google

AVVERTIMENTO

DEGLI

EDITORI

L'Istoria Civile del Regno di Napoli del Giannone, che imprendiamo a ristampare per la nostra edizione de' Classici, ha ottenuta tanta fama sì in Italia, come presso gli stranieri, che sarebbe opera perduta adoperare parole per accrescerla. Nè terremo discorso delle varie opinioni che furono portate su i pregi e i difetti di questa Storia, dacchè vi premettiamo la Vita dell' Autore, scritta dal dottissimo Lionardo Panzini, nella quale sono prese ad esame tutte le controversie che vennero promosse dalla pubblicazione dell' opera medesima. Ci ristringeremo pertanto ad indicare quello che si è fatto da noi onde offerire ai nostri Associati ed agli Italiani tutti una buona ristampa di cotesta celebrata Istoria.

La nostra edizione ha per fondamento quella fattasi in Ginevra colla data dell'Aia dall' anno 1750 al 1755, in cinque volumi in 4.to,

nella quale contengonsi le giunte postume dell' autore. Sono esse i brani che nel corpo dell' opera si riscontrano rinchiusi tra parentesi. Per maggior sicurezza della lezione tenemmo di continuo sott' occhio l' originale edizione pubblicata a Napoli nel 1723 *in quattro volumi in* 4.to. *Credemmo poi di aggiungere merito particolare alla nostra ristampa col giovarci della rara edizione data fuori parimenti in Napoli nel* 1770 *al* 1777, *in* 21 *volumi in* 8.°, *per cura del prefato Lionardo Panzini, che accortamente corresse moltissimi errori trascorsi nelle stampe precedenti.* Ad istruzione del Pubblico *(così egli si esprime nella prefazione alla citata ristampa*, § *XI)* non si può qui lasciar d' avvertire che alcuni piccioli cambiamenti, aggiunzioni ed emendazioni che s' incontrano nel testo dell' opera, sono della mano dell' autore stesso; dacchè io ebbi la sorte di ritrovar fra le molte sue carte, capitate qui da Ginevra dopo la di lui morte, le quali mi aiutarono non poco a distendere la Vita del Giannone, un foglio di correzioni, scritto di propria mano dell' autore, e lavorato forse dopo ch' ebbe somministrato al traduttor francese della sua opera quell' emendazioni ed addizioni che comparvero la prima volta al pubblico nella traduzion francese della Storia civile; e 'l quale io congetturo che sia quello stesso ch' entrò a parte della vendita di alcuni manoscritti del Gian-

none, che fece il signor Isacco Vernet ad un libraio olandese, i quali per la morte poco dopo accaduta del suddetto libraio andarono a male. A tenore di questo foglio ho io emendato que' luoghi che sono in quello notati, ed alcuni di essi colle proprie parole dell' autore ivi scritte. Molti falli di cronologia, di nomi, di paesi, e di minute circostanze de' fatti sono stati da me corretti nel testo, dove l' occasione l' ha richiesto, senza essere obbligato ad ingrossare i tomi con spesse ed oziose note.

Dacchè l' edizione procurata dal Panzini si merita tutta la fede, sarebbe stata mancanza indegna di scusa non farne il dovuto conto. Per questa ragione fummo sommamente meravigliati in vedere che nelle due recentissime ristampe della Storia del Giannone non si è posta mente alle frequentissime emendazioni che si ravvisano nell' edizione Panziniana. Ove questa fosse stata consultata, nelle menzionate due moderne edizioni non si rinverrebbero parecchi errori ricopiati dalle prime stampe, dei quali alcuni per altro sono tali da ravvisarsi a prima vista da chiunque facciasi anche senz' altro confronto a leggere l' Istoria Civile del Regno di Napoli.

Rispetto all' ortografia seguimmo generalmente quella del testo. Molto maggiore libertà ci siamo presa nell' interpunzione, essendoci

studiati di rendere ognora più chiaro e limpido il dettato.

Onde poi conservare l' integrità della Storia civile del Giannone, comprenderemo eziandio nella presente edizione le Opere postume, le quali in gran parte vennero scritte dall' autore a difesa della Storia medesima.

Digitized by Google

VITA

DI

PIETRO GIANNONE

SCRITTA

DA

LIONARDO PANZINI

Pietro Giannone nacque a' 7 di maggio dell' anno 1676 in Ischitella villaggio del monte Gargano posto in Capitanata, provincia del regno di Napoli. Scipione ebbe nome suo padre, di professione speziale, uomo di mediocri sostanze, sì bene d' onesti costumi. Lucrezia Migaglia fu sua madre. Pretendesi che il padre traesse sua origine dalla nobile famiglia de' Giannoni-Alitto, oggidì anco risedente nella città di Bitonto. Ma non cercò giammai il nostro autore sì ridicoli vanti e sì sciocchi appoggi di animi deboli e leggieri, comechè pronti fossero i signori Giannoni-Alitto a dichiararlo per sanguinità lor congiunto. Sortì egli nascendo un ingegno ben aggiustato, uno spirito fervido e risvegliato e ad ogni maniera di scienze opportunamente disposto. Non vo' fermarmi, per non tenere a bada i miei lettori, su 'l vano racconto delle sue prime azioni e de' puerili fatti, onde sogliono altri trarre portentosi presagi del futuro riuscimento de' loro eroi. Piacemi dunque d' incominciar le presenti memorie da tal punto, che il lettore possa restarne insieme dilettato ed istrutto. Un prete nominato D. Matteo Migaglia, suo zio materno, il disciplinò negli elementari studi sino all' anno

diciottesimo dell' età sua nella casa paterna, secondo che meglio comportavano e 'l mezzano saper di lui e la condizione del suo natio paese. Giunto a quell' età che nello studio delle più sublimi scienze impiegar si suole, mandato fu in Napoli con tenue mensuale assegnamento, destinatogli, per le deboli forze del padre, dal lodato suo zio; e raccomandato venne nella casa del signor Giambatista Comparelli dottor di leggi, ch' esercitava nel foro il mestier di proccuratore. Capitò il Giannone quivi verso la fine del passato secolo, allora che per buona sorte le scienze e l' arti vi venivano tratto tratto disnebbiandosi, quella rozzezza e quell' orror deponendo che tenute l' avean sì lungamente ingombrate. Molti valentuomini s' adoperavano in quel tempo con esquisita cura e sollecitudine a sì degna impresa; ma quegli che sopra ogni altro vi si erano segnalati, furono Francesco d'Andrea, Tommaso Cornelio e Lionardo di Capua, giureconsulto l' uno ed avvocato di rinomata eloquenza, filosofi gli altri due ed eccellentissimi medici. Tra le nobili piante formate dall' industria, ovvero dall' emulazione di sì fatti valentuomini, dee senza fallo darsi il primo luogo al famoso Domenico Aulisio, l' ornamento più splendido della Università napoletana. Era questi in ogni ragion di scienza profondamente versato, nella medicina, nella filosofia, nelle lingue dotte ed orientali, e nella erudizion romana, greca ed ebrea perfettamente istruito, e soprattutto nella giurisprudenza sommo e singolar maestro. Sotto la disciplina d' un tant' uomo il Giannone ebbe la sorte di venire, come fu in Napoli arrivato; il quale scorgendo la felicità del suo intelletto, recossi a spezial cura il ben coltivarlo, e nelle moderne filosofie e nella vera e germana giurisprudenza erudirlo. Mi affaticherei inutilmente a descrivere per minuto i suoi solleciti avanzamenti nello studio di cotali scienze così bene, come di quelle che vagliono loro di lume e d' ornamento. Non abbisogna il pubblico d' un sì lungo racconto, dove ancor abbia nelle sue opere luminose pruove de' suoi gran progressi. E mi basta solo di qui soggiungere, che per l' assidua e fruttuosa applicazione de' suoi talenti egli venne nell' intima grazia del suo maestro, di cui fu l' ultimo vanto quello dell' averci

prodotto un sì degno allievo, di che solea ancor esso seco stesso pregiarsi.

Poichè il Giannone formato si ebbe lo spirito ne' privati studi delle scienze, cercò di provarlo nelle pubbliche esercitazioni. Soleano in quel tempo, cioè verso il principio del corrente secolo diversi sollevati ingegni radunarsi di tanto in tanto in accademici congressi nella casa del dottissimo Gaetano Argento avvocato allora d'insigne rinomata e di gran fortuna, e poscia per i suoi rari meriti innalzato dall' imperador Carlo VI a consigliere di S. Chiara, quindi a presidente del sagro Consiglio. Il Giannone fece opera di esser messo nel novero di sì fatti valentuomini, e vi fu senza contrasto annoverato; e poichè era costume di quell' adunanza il lasciare in piacer di ognuno di scegliere di qual scienza ch' egli volesse il tema de' suoi ragionamenti, egli, cui era principalmente a cuore lo studio della erudita giurisprudenza, tolse di tessere i suoi discorsi sulla *l.* 2. § *de orig. Juris:* ampio e malagevole argomento, intorno a cui sono stati da lunga stagione tenuti in opera più grand' uomini. Era in quel tempo dalle più persone ignorato in Napoli tutto quell' apparato di varia erudizione ch' è mestieri alla retta intelligenza delle romane leggi: i migliori interpreti di quelle o erano sconosciuti del tutto, o da troppo pochi solamente avuti in istima; nè gli sforzi d' alcuni dotti avvocati erano ancora sufficienti a discacciar dal foro quella rozzezza ed ignoranza ch' aveano colà messa lor propria sede; di sorte che qual miracolo compariva agli occhi di que' pochi valentuomini, i quali allora fiorivano, che un giovine s' allontanasse dal volgar sentiero, e prendesse piacere di quelle cose che sembravano inutili e dispregevoli alla vista della moltitudine. Questo è ciò ch' avvenne al Giannone nel primo comparire che fece in quella dotta adunanza. Furono presi que' valentuomini da maraviglia, come udirongli pronunziare il suo primo discorso di molta erudizion fornito e d' esatto giudizio; fu egli quindi rincorato a proseguire collo stesso impegno quell' opera che incominciato avea con sì gran lode; e seguitolla di fatto per più altre volte. Questa fu l' occasione onde se gli svegliò nell' animo il pensiero di comporre una *Storia*

Civile delle leggi e delle vicende della civile polizia del regno di Napoli, non altrimenti che il giureconsulto Pomponio fatto avea per la città e l'imperio di Roma. Ed invero cotesta principal parte della Storia Napoletana troppo era stata trasandata, e dal poco accorgimento de' nazionali scrittori presso che messa in obblio pel solo ozioso fine di badare a' più minuti e meno rilevanti racconti; però ella avea mestieri di una mano industre che dalle tenebre la traesse e l'allogasse in sereno lustro. Tanto appunto il nostro autore divisò di fornire nel concetto che formò di essa; nè mal rispose al pensier l'effetto. Egli incominciò a darvi mano intorno all'anno 1703: nel qual tempo parimente pria sotto la scorta d'un famoso proccuratore di que' tempi, nominato Giovanni Musto, e quindi sotto la direzione dell'Argento, di cui s'avea nella sua accademia guadagnata la stima e 'l favore, prese a frequentare e studiare praticamente il foro, profonda voragine che assorbisce in Napoli i migliori ingegni sotto non vana speranza di avanzare ricchezze ed onori. Dotato siccom' egli era di non volgari talenti e delle vere cognizioni legali, sì fattamente apprese la ragione e lo stile forense, che se dell'arte oratoria e della maniera di ben aringare fosse stato dal ciel donato, si avrebbe di gran lunga indietro lasciato i più famosi avvocati dell'età sua. Ma comecchè per questo conto il Giannone fosse da meno degli altri, gli sorpassò nondimeno nell'arte di bene e dottamente scrivere nelle cause; di sorta che se egli non ebbe nome del più facondo oratore del tempo suo, l'ebbe sì bene, per confession d'ognuno, del più erudito e giudizioso scrittore. Prima che nondimeno egli salisse in estimazione di valente avvocato, lungo tempo passò; nè per la sua infelice maniera di dire ebbe nel foro per parecchi anni, salvo che piccolo nome e troppo mezzana fortuna. Il mestier ch'esercitò da prima, fu quello di proccuratore; ed assidue e penose fatiche sostenne non già tanto per affari confidati al suo patrocinio, quanto per altre più rilevanti cause ad alcuno celebre avvocato commesse, a cui egli forniva le scritture forensi per certo convenuto prezzo, mercè di che solamente potè provvedere a' suoi bisogni, altro fondo non avendo onde potersi

in Napoli mantenere, fuorchè quello della sua penna e della sua industria. Così scarsa era la ragione del suo guadagno, ch' egli non avendo potere di comprar que' libri ch' erangli mestieri per coltivare il suo squisito gusto nello studio delle scienze e della storia spezialmente, era costretto a cercargli nella pubblica libreria di S. Angelo a Nido, e nelle private biblioteche del sig. Gaetano Argento e del sig. Giuseppe Valletta, di quelle ch' erano in quel tempo in Napoli le meglio guernite d' ottimi libri. Raccontasi parimente ch' egli non potendo altrimenti acquistare, siccome bramava, le opere del Cuiacio, che allora troppo valeano, perchè egli potesse comprarle, si mise con indicibile travaglio a trascrivere di sua propria mano i comenti di quel famoso giureconsulto a' Libri ed alle Consuetudini feudali; le quali cose egli avvisò potergli essere di più istruzione e di maggior uso. Crebbe il Giannone dappoi in fortune, siccome di giorno in giorno egli avanzava in fama. La difesa della causa delle decime del feudo di S. Pietro in Lama contro al vescovo di Lecce fu la fortunata epoca de' suoi avanzamenti, ed all' anno 1716 assegnar si può il principio della sua luminosa comparsa nel foro, e del miglioramento nelle sue familiari ragioni.

Io debbo confessare di aver letto con singolare compiacimento diverse sue forensi scritture, e tra queste, quelle che furono composte per l' anzinominata causa delle decime, tutte dettate con tant' ordine e maestria, e con sì soda ed opportuna dottrina, che e' non sarebbe se non vantaggio del pubblico, che insieme raccolte alla luce si dessero, perchè d' esemplare valessero agli avvocati di oggidì di chiarezza e sobrietà nello scrivere, due principalissime qualità che il miglior pregio costituiscono d' ogni scrittura, e che non s' incontrano fuorchè di rado. Io ne ricorderò qui soltanto, giusta l' ordine del tempo, le principali, e per erudizione più rinomate. La prima è in favore del vescovo di Capaccio contro l' abate della real badia e cappella di S. Egidio, in cui egli esamina il vario dritto de' vescovi sulle reali cappelle, e quello spezialmente del vescovo di Capaccio sopra la suddetta badia di S. Egidio. Non ho potuto giammai avere nelle mani sì fatta

scrittura, ancorchè con esquisita diligenza l'avessi ricercata: sì bene me n'è stato somministrato l'argomento dal dottor Vitagliani in una sua scrittura (1) e da alcune note critiche del Giannone appiccate al margine d'un altro scritto dello stesso dottor Vitagliani.

Il secondo scritto fu composto nell'anno 1717, e porta questo titolo: *Ragioni per l'illustre principe d'Ischitella contro Ciro Gioserani*, nel quale sottilmente, ma con opportuna brevità egli discorre sulla ragion civile e canonica degli *alimenti*, ed in quali casi si debbano per l'un dritto e per l'altro a' figliuoli non nati di legittimo matrimonio. Darò del terzo, ch'è quello delle decime, un più distinto ragguaglio; siccome di quello che tra tutti gli altri menò seco più gran rumore, e che, secondo è innanzi detto, sollevò il nostro autore ad un grado più alto e luminoso. Sappiasi adunque che nel villaggio di S. Pietro in Lama i possessori degli uliveti erano da lunga stagione stati in lite col vescovo di Lecce lor barone per conto della decima dell'ulive che egli pretendea di riscuotere da' suoi vassalli, non altrimenti che tutti universalmente i baroni di quella provincia o sono nel dritto d'esigerla, o almeno pretendono di dovervi essere. Questa causa, forte intrigata per la multiplicità degli articoli di malagevole esame, ricevuto avea in diversi tempi varia sorte e successo; quando essendo presidente del sagro Consiglio il famoso Gaetano Argento, ambedue le parti litiganti risolverono di condurla al fine. Tolsero perciò in avvocato i cittadini di S. Pietro in Lama il Giannone, e il vescovo di Lecce Niccolò di Afflitto, uno de' principali avvocati del tempo suo. Produsse primieramente l'Afflitto le ragioni del vescovo in una scrittura di mezzano pregio, pubblicata in data de' 20 giugno 1715 (2). Il Giannone risposegli con gran forza nello stesso anno, mettendo a chiaro lume e con

(1) Questa scrittura è intitolata: *L'antico dritto de' regii cappellani d'onore della real cappella di Napoli dimostrato e sostenuto contro le nuove pretensioni de' regii cappellani stipendiati della medesima. Napoli a' 25 del mese di marzo dell'anno 1738.*

(2) Questo n'è il titolo: *Ragioni della mensa vescovile di Lecce intorno all'esazione della decima co' posseditori di oliveti nel feudo di S. Pietro in Lama.*

giust' ordine accoppiando que' fatti e quelle pruove ond' egli tesse la difesa dell' immunità e franchigia del suolo del feudo di S. Pietro, e validamente ribatte le ragioni che addotte si erano per dimostrarne la servitù (1); e poichè gli fu d' uopo d' entrar in esame d' alcuni articoli di storia naturale intorno alla vita ed al frutto degli ulivi, sì il fece egli con somma perizia ed erudizione, giovandosi in qualche parte de' lumi che somministrati gli furono dal signor Niccolò Cirillo (2), insigne medico di que' tempi e suo intimo amico. Tennesi oltraggiato il suo contraddittore dalla maniera con cui il Giannone esposto avea la falsità de' suoi argomenti, l'insufficienza delle sue ragioni, e 'l mal adattamento delle sue dottrine. Dette però al pubblico nell' anno 1716 una molt' ampia confutazione (3) della scrittura del Giannone; le stesse cose che anzi detto avea, ridicendo e confermandole a suo modo con alcuni altri leggieri argomenti, ma con istile sempre aspro ed istizzito. Il Giannone non volle impegnarsi a rendergli risposta capo per capo; si contentò solo di cacciar in luce una brevissima replica (4), nella quale ridotto in poche parole lo stato della controversia, e narrate in brieve le ragioni ch' erano dalla sua parte, trapassa con gran maestria e con istile schernevole a scuoprir la debolezza e la vanità delle contrarie, facendo in ultimo osservare ad arte al lettore i grossi sbagli ed i madornali errori in cui incorso era il suo avversario. Fu questa corta scrittura con gran plauso

(1) Questo è il titolo della sua scrittura: *Per gli passessori degli oliveti nel feudo di S. Pietro in Lama contro monsig. vescovo di Lecce barone di quel feudo, intorno all' esazione della decima dell' ulive. Commissario il Reg. Cons, sig. D. Costantino Grimaldi.*

(2) Tra i consulti medici del sig. Cirillo, stampati in Napoli nell'anno 1738, vi sono due picciole memorie distese dal medesimo nel 1715, a ricerca del Giannone, l' una sopra la lunga età dell' albero dell' olivo e l' altra sulla quistion botanica, qual sia il natural frutto di cotesto albero, se l' oliva, ovvero l' olio che da quelle si cava. La prima può leggersi alla seconda centuria del tom. I. n. 21 e la seconda al n. 23 della stessa centuria. Dell' una e dell' altra si valse il Giannone nella sua scrittura.

(3) Eccone il titolo: *Confutazione della nuova scrittura composta a pro de' possessori di S. Pietro in Lama contra il vescovo di Lecce.*

(4) Il Giannone la intitolò: *Ristretto delle ragioni de' possessori degli oliveti nel feudo di S. Pietro in Lama, contro monsig. vescovo di Lecce barone di quel feudo, dove brevemente si risponde alla lunga confutazione della nuova scrittura composta a pro de' possessori suddetti. E' compresa questa scrittura in 12 carte in 4to.*

ricevuta dal pubblico, ed operò sì fattamente, ch' egli guadagnasse la lite, la quale essendo negli anni addietro risvegliata di nuovo, fu finalmente nell' anno 1745 terminata d' accordo con un' amichevole transazione, molto vantaggiosa a' cittadini di S. Pietro in Lama (1).

Non vo' qui tralasciare di far menzione d' un' altra erudita scrittura che il Giannone compose a pro del marchese di Rofrano corrier maggiore del regno di Napoli, la quale comechè non fosse allora che dettata, fu messa alle stampe, e l' abbiam ora degna riputata della pubblica luce sì per l' importanza del suggetto, sì per la scelta erudizione di che è fornita. Ella è una ragionata memoria (2) diretta in forma di supplica all' imperatore Carlo VI, in cui egli mostra l' origine e la successione dell' uffizio del Corrier maggiore negli stati soggetti alla casa d' Austria e specialmente nel regno di Napoli: spiega la natura, gli obblighi e l' importanza di quella ragguardevole carica: s' ingegna di pruovar valida e legittima per le private e per le pubbliche ragioni dello Stato la concession di quell' impiego fatta al marchese di Rofrano per gli suoi meriti dall' imperatore Carlo VI, adducendo insieme le cagioni onde restato era legittimamente privo di quell' uffizio il conte d' Ognatte signore spagnuolo, a cui si sarebbe altrimenti appartenuto in vigore delle concessioni fattene da' monarchi di Spagna a' conti della Torre, a' quali succeduti erano i conti d' Ognatte. Conchiude finalmente con supplicar S. M. Imperiale a voler dare speciale istruzione a' suoi ministri plenipotenziari nominati per la pace, non saprei dire, se d'Utrecht (a), ovvero di Vienna, affinchè a simiglianza d' altri uffizi di simile importanza, verso de' quali si è praticato in più trattati di pace lo stesso riguardo, eccettuato fosse dalla generale restituzione de' beni e reintegrazione

(1) *Acta Transactionis inter Episcop. Lyciensem et Naturales S. Petri in Lama.* Questi Atti sono nel tribunale del S. Consiglio in banca di . . . .

(2) Porta questo titolo: *Ragioni per le quali si dimostra l' uffizio del Corrier maggiore del regno di Napoli non dover esser compreso nella reciproca restituzione de' beni da stabilirsi negli articoli della futura pace.*

(a) Se è vera la data di questa scrittura, e ciò che fassene congetturare alla pag. 4 e 6, non è verisimile ch' ella sia stata destinata per la pace di Utrecht. *N. dell' edit.*

de' dritti e privilegi de' rispettivi sudditi, che suole reciprocamente convenirsi tra' principi ne' loro trattati, l'uffizio del Corriero maggiore del regno di Napoli, siccome quello ch' egli dimostra mal potersi esercitare, e non senza pericolo della pubblica sicurezza dello Stato, da uno straniero negli altrui dominii dimorante.

Come il Giannone si fu con alcun decoro in Napoli stabilito per queste ed altre somiglianti cause, ordinò che 'l padre suo, il quale esercitava ancora nel suo paese la professione di speziale, questa lasciata, e gli arredi tutti della sua bottega venduti, presso di sè in Napoli si ritirasse, siccome poco innanzi ritirato s' era il suo minor fratello Carlo. Mi sono alquanto dilungato in sì fatti racconti, per fare a grado a grado osservare al lettore i mezzi e le occasioni onde il Giannone si produsse nel foro, e montò sull' ale del proprio valore ad un distinto posto nell' ordine degli avvocati.

Tra le incessanti cure ed i rumori del foro egli non lasciò nondimeno di proseguire l' incominciato lavoro della sua *Storia Civile*. Sottraevasi peroiò agli strepiti della città ne' giorni festivi, che a ristoramento dell' animo sogliono gli altri impiegare, e nella riviera di Posilipo nel casino del principe d' Ischitella ritirato, quivi a null' altro badando, a così fatta opera volgea interamente il pensiero. Il sig. D. Onofrio Scassa suo amico solea quivi tenergli compagnia, per rilevarlo d' una picciola parte della sua fatica, quanto si era quella dello scrivere e del riscontrare i luoghi degli autori che faceangli bisogno. Con tutto ciò quest' opera fu vicina, non che a soffrire qualche interrompimento, sì bene ad essere abbandonata del tutto dal suo autore, sì per le gravi difficultà ch' egl' incontrava, tanto più ardue e malagevoli, come più innanzi procedea; sì per le molte e necessarie occupazioni che impacciato il teneano ne' raggiri del foro. Ma la ragion potissima che lo scoraggiava di continuarla, si fu, secondo egli stesso racconta (*), che il P. Partenio Giannettasio Gesuita essendo applicato da lungo tempo e con grandi aiuti a scrivere la Storia Napoletana, e però aggirandosi con esso lui intorno allo stesso suggetto; egli

(*) Introduzione alla Storia Civile.

temette non quegli in breve il dovesse prevenire ed anche avanzare nella scoverta e novità di molte cose ch' egli notate avea intorno a quella. Tuttavolta i conforti ed i pungenti stimoli de' suoi amici nol lasciaron cedere a sì fatti intoppi. Si dispose pertanto a continuar l' opera, e continuandola prese via maggior coraggio; poichè ebbe letta la desiderata Storia Napoletana del P. Giannettasio, venuta in luce nell' anno 1713, ed ebbe scorto che tutt' altro dal suo era stato l' intendimento di quel valentuomo, il quale niun' altra cosa operò, che *in grazia di coloro che non hanno della nostra italiana favella perfetta contezza, trasportare in buon latino l'Istoria del Summonte.* (1)

Mentre il Giannone era già tutto inteso in su 'l fatto di quest' opera, non lasciavano i suoi amici, che del suo senno tenevano spezial conto, d' invitarlo ad altre letterarie pruove. Nell' anno 1718 fu richiesto dal soprallodato medico Niccolò Cirillo a proporre pubblicamente il suo sentimento intorno alla cagione onde avviene che nelle due cime del Vesuvio la neve si conservi più lungamente in quella ch' è più bassa e manda fiamme, che nell' altra ch' è alquanto alta e non vomitante fuoco. In questa occasione il Giannone dette alle stampe una breve lettera (2) sotto 'l nome di *Giano Perentino*, pretto anagramma del suo nome e cognome, nella quale maestrevolmente scioglie il problema proposto, mostrando con semplici e naturali argomenti che la ragion della differenza nelle due sommità del Vesuvio vien prodotta dalla sopravvesta d' arena e di zolfo che ha dintorno all' orlo della bocca quella cima che getta fiamme, laddove l' altra sommità non è coverta che di terreno sodo e duro sasso; di sorta che la neve caduta in sulla prima, ancorchè men alta, truova facile scolo, com' ella si vien liquefacendo, per i pori e meati del sabbione su cui si posa, senza che le resti luogo a disfar l' altra, che rimane

(1) Stor. Civile loc. cit.

(2) Eccone il titolo: *Lettera scritta da Giano Perentino ad un suo amico, che lo richiedea onde avvenisse che nelle due cime del Vesuvio, in quella che butta fiamme ed è più bassa, la neve lungamente si conservi, e nell' altra ch' è alquanto più alta ed intera, non vi duri che per pochi giorni. In Napoli, li 26 febbraio 1718.*

perciò intera ed incorrotta. Tutto il rovescio dee di necessità accadere nell'altra cima, comechè più alta, nella quale la neve poggiata su 'l sasso e su 'l terren sodo cominciando a poco a poco a stemperarsi, nè trovando al di sotto niun esito, prestamente si disfà tutta; dacchè non v' è cosa più atta a disciogherla, siccome l' esperienza il manifesta, che l' esser tocca, ovvero, quel ch' è più, il riposarsi sull' acqua.

Intanto fino da' 29 gennaio del 1717 avea finito di vivere l' inclito maestro del nostro autore, Domenico Aulisio con non leggiero sospetto di esserci stato tolto da veleno, che somministrato gli avesse suo nipote Niccolò Ferrara-Aulisio, per godersi innanzi tempo l' eredità del zio. Fu quindi il Ferrara processato criminalmente, e dal presidente Argento, ch' era prefetto del tribunal delegato contro a' veneficii, che in Napoli s' appella *Giunta de' veleni*, messo in istretta prigione per vendicar la crudel morte d' un tant' uomo e suo grande amico. Egli vi stette rinchiuso intorno a due anni, e non veggendo in fine alcuno scampo alla sua salvezza, impetrò dal Giannone il suo patrocinio, il quale trovando incerte e difettose le pruove del delitto, s' adoperò talmente col presidente Argento e co' ministri suoi colleghi, che il fe' porre fuor di prigione. Il Ferrara appena messo in libertà donò al Giannone in merito della ricuperata salvezza alquanti scelti libri ch' erano dell' Aulisio, e diverse opere manoscritte ch' avea questo valentuomo dettate, sopra vari argomenti, delle quali ne dà il catalogo il signor Biagio Troise nella picciola Vita dell'Aulisio preposta al libro della *Scuole sagre* di cotesto autore, e ne fa parimenti menzione il Giannone in alcune lettere scritte a suo fratello (*). Non vennero cotesti manoscritti nelle mani del Giannone prima dell' anno 1719; e tosto ch' e' gli ebbe, per rendere alla venerata memoria del suo precettore alcun segno di riconoscenza, e per giovare insieme alla studiosa gioventù, stimò di dover dare alle stampe i dotti comenti del medesimo ad alcuni titoli delle Pandette, e le sue Istituzioni canoniche, valendosi

(*) Lettera scritta da Vienna a Carlo suo fratello in data de' 6 e 13 novembre 1723, e de' 24 febbrajo 1724.

il Giannone a tal uopo dell' opera del dottor Ottavio Ignazio Vitagliano per trascrivergli fedelmente dagli oscuri originali e di difficile intelletto. (*)

Dall' acquisto che il Giannone fece de' manoscritti dell'Aulisio, ebbe origine la voce messa fuori da' suoi malevoli ed invidiosi, la quale pur ora resta fissa nell' animo di parecchi, ch' egli s' avesse tratto buona parte e la migliore della sua *Storia Civile*, ch' indi pubblicò, da uno di quegli originali in cui il suo laborioso autore radunato avea molte rare notizie appartenenti alla storia della polizia civile ed ecclesiastica del regno di Napoli. Ma io apporterò in più opportuno luogo, per non intralasciar al presente il filo della narrazione, le pruove della falsità di cotesta mal tessuta novella.

Il Giannone adunque, non ostante le forensi ed altre letterarie cure, era già nell' anno 1720 presso che al termine della sua opera; ed avendosi nel seguente anno 1721 acquistato, in premio d' una lite guadagnata ad alcuni suoi paesani, un picciolo casino situato nel contorno di Napoli nella deliziosa villa detta volgarmente di *Due-Porte*, quivi egli attese in quell' anno e nel susseguente 1722 a darle sollecito compimento. La cagione perchè il Giannone s' affrettò sull' ultimo, si fu, ch' egli avendo fermato il contratto dell' impressione de' suoi libri col dottor Vitagliano, il quale soprastava in quel tempo ad una buona stamperia, e questi cominciando a ridurre in istampa i tre primi tomi dell' opera già forniti, comechè fuori della città il facesse, e propriamente nella villa di *Due-Porte*, in un' abitazione poco discosta da quella del Giannone, pur tuttavia avutosene in città alcun sentore, si sparse la voce per tutto, forse anche oltre a quello ch' era in effetto, ch' egli non favorisse di sorta alcuna le pretensioni degli ecclesiastici, e che con infinito dispregio calpestasse i loro dritti e ragioni. Temette quindi il Giannone fortemente, che costoro mossi da tale fama col loro credito e potere si adoperassero in guisa che in fine gliela facessero rimaner soppressa; si diè pertanto in fretta a compiere e mandar alle stampe gli

(*) Vedi il sig. Vitagliano nella dedicatoria al presidente Argento preposta a' suddetti comenti dell'Aulisio stampati nel 1719 in Napoli.

ultimi libri della medesima, affine di pubblicarla il più sollecitamente che si potesse; e quinci è che il quarto tomo della *Storia Civile* che contiene cotesti libri non corrisponde del tutto in diligenza e squisitezza a' tre precedenti.

Com' ebbe il Giannone terminata l'opera, domandò espressamente al vicerè cardinal d'Althan ed al suo Consiglio Collaterale, giusta le leggi del regno, la facoltà di pubblicarla. Il Collaterale ne commise la revisione al sig. Niccolò Capasso primario professor di leggi nell'Università napoletana, il quale, siccom' era in istretta amicizia congiunto all' autore, una gloriosa approvazion gli fece in iscritto, la quale viene rapportata dal Giannone nella sua Apologia (1), e da me si conserva originalmente. In vista di questa egli fu autorizzato dal Consiglio Collaterale a poter esporre la sua opera alla pubblica luce, siccome fece nel mese di marzo dell' anno 1723., dopo lo spazio di 20 anni che vi si era applicato.

Non credo che il lettore da me qui richiegga un pieno e distinto estratto d'una sì voluminosa opera, conciossiacosachè non v' abbia uomo di mezzana intelligenza od in Italia, o fra le altre culte nazioni d'Europa che hanno in lor proprio linguaggio trasportata questa Storia, il quale non si sia recato ad onore di leggerla ed ancor di studiarla; senzachè mal si può una storia tal come questa ridurre in esatto compendio, senza oltrapassare i convenevoli termini della brevità. Nel rimanente chi avesse il piacer d'averla sotto gli occhi in alquanto disteso epilogo, può soddisfarsi in alcuno degli atti e de' giornali universali ch' io dinoterò in piè di questa carta (2). Contuttociò per adempire alle obbligazioni che mi sono imposto, quale scrittore storico della vita del Giannone, non vo' qui

(1) Opere postume part. I, cap. 8.

(2) Bibliothèque raisonnée, ann. 1743. L'estratto del primo tomo trovasi a' mesi di gennaio e marzo, artic. 3. L'estratto del secondo tomo trovasi a' mesi d'aprile, maggio e giugno, articolo 5. L'estratto del terzo tomo a' mesi di luglio, agosto e settembre, artic. 9. L'estratto del quarto tomo a' mesi di aprile, maggio e giugno 1744. Veggasi anche il Giornale universale cominciato a stampare all'Aia nel 1743 al mese di febbraio dello stesso anno all'articolo della Storia Letterar. pag. 248. Può vedersi l'estratto del primo tomo particolarmente nel supplemento degli Atti di Lipsia.

ommettere di narrare in brieve l'idea e 'l piano generale dell' opera, le parti di che ella è composta, la norma e 'l metodo che ha l'autor tenuto in compilarla.

A me pare di non poterne somministrare un' idea più precisa ed adeguata di quella ch' egli stesso ne dà nella sua introduzione. In questa l' autor ci rende ragione della qualità e natura dell' opera, della sua necessità ed utilità, e delle parti ch' entrano principalmente a comporla. Egli si dichiara in sul bel principio di non aver intendimento di tessere un minuto racconto di tutti i fatti ed azioni particolari avvenute in tempo di guerra, ovvero di pace, ciò che più tosto sarebbe il suggetto d'una storia generale politica e militare del regno di Napoli.

« Sarà, egli dice (1), questa Istoria tutta *Civile*, e « perciò, se io non sono errato, tutta nuova, ove « della *polizia* di sì nobil reame, delle sue *leggi* e « *costumi* partitamente tratterassi; parte, la quale ve- « niva desiderata per intero ornamento di questa sì « illustre e preclara region d' Italia. Conterrà nel corso « poco men di quindici secoli i vari stati ed i cam- « biamenti del suo governo civile sotto tanti principi « che lo dominarono, e per quanti gradi giugnesse in « fine a quello stato in cui oggi il veggiamo: come « variossi per la *polizia ecclesiastica* in esso introdotta « e per gli suoi regolamenti: qual uso ed autorità « ebbonvi le leggi romane, durante l'imperio, e come « poi dichinassero; le loro obblivioni e ristoramenti, e « la varia fortuna delle tante altre leggi introdotte da « poi da varie nazioni: l' *accademie*, i *tribunali*, i « *magistrati*, i *giureconsulti*, le *signorie*, gli *uffici*, « gli *ordini*: in brieve, tutto ciò che alla forma del « suo governo *così politico e temporale*, come *eccle-* « *siastico e spiritual s' appartiene.* »

E siccome egli chiama a parte della *Storia Civile* la storia della polizia ecclesiastica, ci manifesta le ragioni per cui l' una dee di necessità entrare nella cognizion dell' altra. « *L'Istoria Civile*, egli siegue (2), « secondo il presente sistema del mondo cattolico, non

(1) Introduzione alla Storia Civile.
(2) Ivi.

« può certamente andar disgiunta dall'istoria ecclesia-
« stica. Lo stato ecclesiastico, gareggiando il politico e
« temporale de' principi, si è per mezzo de' suoi re-
« golamenti così forte stabilito nell'imperio, e cotanto
« in quello radicato e congiunto, che ora non possono
« perfettamente ravvisarsi li cambiamenti dell'uno senza
« la cognizione dell'altro. Quindi era necessario ve-
« dere come e quando si fosse l'ecclesiastico introdotto
« nell'imperio, e che di nuovo arrecasse in questo
« reame: il che di vero fu una delle più grandi oc-
« casioni del cambiamento del suo stato politico e
« temporale; e quindi non senza stupore scorgerassi
« come, contro a tutte le leggi del governo, abbia
« potuto un imperio nell'altro stabilirsi, e come so-
« vente il sacerdozio, abusando la divozion de' popoli
« e 'l suo potere spirituale, intraprendesse sopra il
« governo temporale di questo reame: che fu ram-
« pollo delle tante controversie giurisdizionali, delle
« quali sarà sempre piena la repubblica cristiana, e
« questo nostro regno più che ogni altro.

Quindi procede a dimostrarne il gran vantaggio che ciascuno trarrebbe da una *Storia Civile* del regno di di Napoli, tal che la sua, e per la piena notizia del suo vario governo, e per l'esatta informazione dello stato, della potenza e delle prerogative di ognuno de' suoi ordini, e per l'esquisita cognizione delle patrie leggi e costumi; le quali cose tutti non poteano, secondo l'additato piano, non ricevervi luce e rischiarimento. Dopo di avere in simile guisa preparato l'animo del leggitore, trapassa all'esecuzion dell'opera. Egli divide tutta la sua Storia in 4 tomi ed in 40 libri. Nel primo libro, quasi come in un apparato alla *Storia Civile del regno*, ch'egli intende d'incominciar dal tempo del Gran Costantino, ci premette in sommario la notizia della diversa forma e costituzione del romano imperio anzi di quel tempo: ci descrive le varie condizioni delle città d'Italia, e delle provincie dell'imperio: la sua disposizione ne' tempi d'Augusto e d'Adriano: la particolar polizia ch'ebbe luogo in quella stagione nelle provincie che ora compongono il regno di Napoli; quindi ci somministra un breve ragguaglio delle romane leggi con che si governavano

quelle provincie, de' giureconsulti e de' loro libri, delle costituzioni de' principi e delle loro raccolte contenute ne' Codici Gregoriano ed Ermogeniano, dell'accademie d'Oriente e d'Occidente. In fine ci vien partitamente divisando quale accidental parte ancora dello stato politico dell'imperio romano, la religion cristiana surta nel mezzo di esso, la sua economia interiore e la sua esterior polizia pel corso de' tre primi secoli, il suo governo e disciplina nelle regioni d'Occidente, e spezialmente in quelle di cui egli tesse la storia, la gerarchia ecclesiastica, l'elezione de' ministri, il dritto e le cagioni delle convocazioni de' concilii, i regolamenti ed i canoni in essi stabiliti. Inoltre storicamente esamina i dritti e l'autorità conceduta dal nostro divino Redentore alla sua chiesa ed a' cherici, interamente distinta e separata dalla potestà e giurisdizione temporale de' principi, che col novello stabilimento della sua spirituale religione Gesù Cristo in niuna parte diminuita volle, ovvero ristretta. Ultimamente non tralascia nella fine di questo libro di cominciar la storia, ch' egli con esquisita diligenza a mano a mano prosiegue per l'intero corso dell'opera, de' beni temporali e delle immense ricchezze acquistate dagli ecclesiastici del regno con diverse arti e con singolari mezzi.

Dopo di avere con convenevole brevità toccati quegli argomenti, onde ben si comprende lo stato e la polizia del romano imperio, anteriore a' tempi di Costantino, e ciò affine che il lettore potesse entrare in migliore e più intera intelligenza delle seguenti narrazioni; egli dà principio nel secondo libro all'ordinato corso della sua Storia colla descrizione della nuova forma e polizia introdotta da Costantino nell'imperio, della nuova distribuzione degli uffiziali di quello, e de' loro diversi gradi e dignità; dello stato e del governo di queste provincie; della Campagna, e de' consolari che la reggevano; della Puglia e Calabria; della Lucania e de' Bruzii, e de' loro correttori; del Sannio, e de' suoi presidi. Quindi ci mette in veduta l'alterazion sofferta dalla giurisprudenza romana per la nuova disposizione dell'imperio, per esservi fortunatamente ricevuta, qual dominante, la sagrosanta religion

cristiana, e per le novelle massime e costumi introdottivi. Da questo egli passa a ragionare de' giureconsulti, e de' loro libri ed autorità: dell' accademie, e della loro fortuna nel quarto e porzione del quinto secolo: delle costituzioni de' principi cristiani raccolte in un codice dall' imperator Teodosio il giovane, del suo uso ed autorità, così nell' Oriente come nell' Occidente, e singolarmente in queste provincie. Finalmente egli entra a narrarci della polizia ecclesiastica del quarto e del quinto secolo; della esteriore, in quanto ella s' apparteneva alla cognizione degl' imperadori, ed era parte della polizia civile; dell' interiore, per quanto ci è di mestieri a far giusto concetto della disciplina e dell' intrinseco governo dell' ordine ecclesiastico, ch' era pur allora uno de' principali membri dello Stato: dell' aggrandimento di cotest' ordine derivato dall' istituzione de' monaci, e da' grandi acquisti de' beni temporali; delle sue particolari prerogative e della sua legittima giurisdizione: della giudiziale cognizione delle cause de' chierici, che cominciò in questo secolo tratto tratto a concedersi dagl' imperatori a' vescovi, e ad altri superiori ecclesiastici: della legittima autorità, e della sovrana economica podestà ciò non ostante ritenuta ed esercitata dagl' imperadori e dagli altri principi cristiani sull' ordine ecclesiastico pel mantenimento della vera disciplina e per l' osservanza de' sagri canoni, e per la difesa e custodia della purità della religione. Questo articolo è per tutta l' opera con ispeziale riguardo e diligenza maneggiato, siccome sono generalmente tutti quegli che la giustizia e la legittima osservanza ne dimostrano de' regali dritti e delle sovrane preminenze.

In questa forma, e sempre con eguale maturità di giudizio, egli vien di mano in mano adempiendo ne' seguenti libri il piano della sua opera, secondo che disposto lo avea su 'l bel principio. Così s' introduce nel terzo libro a raccontar de' Goti, dell' acquisto da lor fatto dell' Italia, dell' antica polizia da essi quivi mantenuta, e della sovrana economica podestà de' re di questa nazione esercitata su' beni e sulle persone de' chierici. Quindi passa a ragionare della rovina e discacciamento de' Goti dall' Italia, seguito per opera dell' imperatore

Giustiniano, e pel valore de' suoi generali Belisario e Narsete: della nuova forma data alle romane leggi da cotesto imperadore, delle sue compilazioni e dell' autorità loro in Oriente ed in Occidente: dell' accrescimento dell' ordine e della potestà ecclesiastica, parte cagionato dall' esenzioni e parte dalla giurisdizione concessagli dall' anzinominato principe. Dal quarto fino all' ottavo libro ci tesse la storia del regno de' Longobardi: della sua civile economia e disposizion politica: de' nuovi costumi e delle nuove leggi per essi apportate in Italia: de' feudi e delle usanze feudali da essoloro quivi introdotte e fermate: della varia natura e condizione de' feudi secondo le diverse qualità loro attribuite ovvero per consuetudine, ovvero per legge scritta de' novelli titoli, dignità ed uffizi stabiliti nel loro regnare in Italia. Si distende particolarmente sulla speziale polizia ch' ebbe luogo in queste provincie componenti il ducato Beneventano, mentre era in piedi il regno longobardo, a cui quello era in certa forma subordinato; e poichè si fu questo spento nel re Desiderio, egli vien divisando la nuova forma che presero sotto a' principi di Benevento, e quindi sotto ancor quei di Capua e di Salerno, che dismembrando il Beneventano, costituirono nuovi principati. Non tralascia insieme di ragionare dell' impero ed autorità che gl' imperadori d' Oriente ritennero in Roma, ed in una considerabile porzion d' Italia, poichè la si fu occupata da' Longobardi: della varia estensione, polizia e fortuna di cotesto lor dominio mal regolato, e peggio difeso dalle lontane loro forze: della grande alterazione che sofferse nel principio dell' ottavo secolo dall' ostinato impegno e da' violenti modi adoperati dall' imperador Lione Isaurico per abolire nell' Italia, siccome negli altri suoi Stati, il culto delle immagini: de' tumulti e delle sedizioni quindi eccitate tra' popoli, ed in qualche modo pur fomentate da' romani pontefici, che in aperta ribellione finalmente terminando, dettero all' imperio greco in Italia l' ultimo crollo, e 'l cominciamento al dominio temporale de' romani pontefici; i quali entrati in briga per conto delle immagini cogl' imperadori dell' Oriente e co' re longobardi per la gelosia della loro crescente potenza, invitarono al

loro aiuto i re di Francia Pippino e Carlo Magno, i quali colla forza delle loro armi togliendo agli uni l'autorità insieme colla miglior parte dello Stato che possedevano, e mettendo fine al regno degli altri, fecero d'alquanta porzione delle loro spoglie liberal dono a' romani pontefici: prima e principal epoca del genio brigante di costoro, e della possanza del loro favore, o disfavore, non meno che del loro temporale ingrandimento. Qui egli esamina, dietro la sicura scorta de' più assennati critici, il vero senso ed intendimento delle donazioni di Pippino, di Carlo Magno e di Lodovico Pio, oltre al dovere ampliate da' partegiani della corte di Roma: le città ed i luoghi che questi principi ebbero pensiero in quelle di comprendere: le ragioni che ci dimostrano come le provincie ora componenti il regno napoletano non vi furono giammai contenute.

La storia delle leggi e delle loro compilazioni, del loro uso ed osservanza, e delle varie vicende a cui furon soggette nelle provincie spezialmente di questo regno (ciò ch'è uno de' principali argomenti della sua opera) non è perduta di mira nelle disordinate rivoluzioni, e nel buio e rozzezza di questi secoli. E poichè l'autorità delle leggi romane si fu in buona parte adombrata dalle longobarde, il Giannone s'occupa principalmente a mettere in veduta l'ordinata serie e successione di coteste: le cagioni e la maniera di stabilirle: la loro giustizia, saviezza ed opportuna economia: le varie raccolte che ne furono fatte: il loro uso ed osservanza, mentre fiorì il principato e la potenza de' Longobardi: l'autorità che in queste provincie ritennero, e per lunga stagione si conservarono, ancor dappoi che si fu estinto il dominio longobardo. Dopo di queste egli non obblia, per quanto s'appartiene alla parte marittima del nostro regno, ch'era pur allora sottoposta all'imperio ed alle leggi romano-greche, di render conto a' suoi lettori del vario stato delle leggi romane dopo il tempo di Giustiniano: del loro decadimento nel settimo e nell'ottavo secolo, non solo in Occidente a cagione delle leggi longobarde che vi prevalsero, anzi pure in Oriente per la dappocaggine de' principi e la rilassatezza de' popoli, e per le continue turbolenze

e confusioni in cui fu miseramente involto quell'imperio: del loro ristabilimento procurato dagl' imperadori Basilio il Macedone, Lione il Filosofo e Costantino Porfirogenito nel nono e decimo secolo, colle compilazioni da essi fatte de' Basilici: dell'uso ed autorità che questi ottennero in Oriente, ed in alcuna parte di queste provincie, picciolo avanzo del greco imperio in Occidente.

Egli procede per ultimo a divisarci colla stessa diligenza lo stato e le vicende della polizia ecclesiastica in questi secoli; l'alterazione ch' ella sofferse nella interiore economia e nella esteriore: lo scadimento della disciplina cagionato e per lunga pezza fecondato da' pessimi costumi degli ecclesiastici; come ciò non ostante parte per concessione, parte ancora per condiscendenza de' principi, s' accrebbe al sommo in questi tempi la loro cognizione giudiziaria e l'ordinaria loro giurisdizione: le cure e le sollecitudini che, trasandate quelle del loro mestiero, presero quindi i prelati ed i pontefici romani soprattutto delle cose temporali e secolaresche, per modo che guastando la pura disciplina e l'antica polizia, una essi ne vennero formando a tutt'altro fine diretta, fuorchè a quello che a' chierici si conveniva, e la quale si fu ad essoloro ispirata dall' interesse e dall' ambizione, ed in tutti i cristiani dominii stabilita coll' occasion favorevole della supina ignoranza e delle fonte tenebre in cui si giaceano i secolari. Quindi egli viene notando con quali regole e per quali modi erano maneggiati i maggiori affari della Chiesa: come la podestà ordinaria de' vescovi rovinò in questi secoli a gran passi, fino a che restò finalmente rovesciata e depressa: qual arbitrio e signoria s' attribuirono i romani pontefici nel governo ed amministrazione delle chiese tutte dell' orbe cristiano: quali erano le favorite massime che cominciarono allora tratto tratto a prevalere intorno alla potestà e alla giurisdizione de' papi: come e per quali ragioni i monaci divenuti già ricchi e potenti, e per conseguente meno curanti delle cose spirituali che de' negozi temporali, divennero il maggior sostegno e 'l più forte appoggio de' dritti e delle pretensioni de' pontefici, e della legittima autorità loro non meno che dell' arbitraria. Non tralascia

finalmente, quanto gli è possibile, di porci in chiaro lume la varia e disordinata polizia ecclesiastica di queste provincie in que' tempi che ardendo più che mai le scisme e le discordie tra il romano pontefice e 'l patriarca di Costantinopoli, ciascuno d'essi non trascurava occasione di spogliar l'altro, e di reintegrare alla sua sede, ciò che riputava d'esserne stato ingiustamente tolto: e poichè il romano pontefice conservò tutta l'autorità sua ne' dominii longobardi, siccome dall'altra parte ne' Greci il patriarca di Costantinopoli, a misura che queste nazioni, tra quali v'era di continuo viva guerra, restavano a vicenda di sopra, ovvero di sotto; così s'ampliava, ovvero si ristringeva la giurisdizione spirituale dell'un patriarca e dell'altro; di che derivarono in queste chiese tanti sconvolgimenti e sì strane trasformazioni, ch'ogni certa norma di disciplina difformarono del tutto, e presso che spensero; il che egli va passo passo ne' seguenti libri della sua storia più chiaramente dimostrando. Qui il Giannone mette fine al primo tomo ed all'ottavo libro della sua storia; e qui ancor noi ci restiamo dal proseguir più oltra la compendiosa narrazione delle parti e del generale contenuto di quella, parendomi essere bastevole l'immagine già formata del primo tomo a dare conveniente idea de' tre altri rimanenti, dappoichè egli procede in sullo stesso tenore con ordine sempre eguale, e colla medesima direzione continua verso il suo fine a narrarci nel secondo tomo la storia della polizia civile ed ecclesiastica sotto a' Normanni e Svevi, nel terzo quello de' re Angioini ed Aragonesi, e nel quarto finalmente quella degli Austriaci.

Il metodo che l'autore ha costantemente seguito in tutta la sua opera, è uno de' principali pregi di essa. Egli suole in ciaschedun libro raccontar da prima tanta porzione della storia generale, politica, o militare che ella sia, quanta ve n'ha precisamente bisogno a derivarne ed a mettere in chiaro la *Storia Civile*. Quindi ne viene a parte a parte mostrando, secondo che richiede l'occorrenza di que' tempi ch'egli ha per le mani, la storia delle leggi, de' magistrati, de' tribunali, de' grandi ufficiali della corona, de' ministri della casa reale, de' diversi ordini del regno, e de' loro

dritti e prerogative, delle supreme regalie dello Stato, e delle continue ed aspre quistioni a loro cagione mosse da potenze straniere, e da' sovrani di questo regno con vario evento sostenute; in somma tutto ciò che viene compreso sotto l'appellazione di *Storia Civile*. La storia della polizia ecclesiastica abbraccia l'ultimo luogo in ciascheduno libro; e poichè ella comprende più capi, ch' entrano tutti a parte della *Storia Civile*, egli, a procedere con ordine, la dispone in più paragrafi, ne' quali ragiona in prima della polizia interiore ed esteriore della Chiesa accomodata all' usanza ed all' economia delle chiese del regno di Napoli, ed indi de' regolamenti ecclesiastici, delle compilazioni de' canoni, della giurisdizione e della cognizione giudiziaria acquistata a grado a grado da' chierici; de' monaci e de' beni temporali da loro procacciati.

Tanto mi è semlirato di dover dire per dare a' lettori una convenevole idea della *Storia Civile*, delle parti tutte ch' entrano a comporla, dell' ordine in che ella è disposta. Ciò facendo non è già stato il mio intendimento di ridurla sotto gli occhi altrui in intero compendio; sì bene di porla in tal lume, che ciascheduno alla prima ne scorga i pregi e ne comprenda i singolari vantaggi; per ragion di che è stata nelle più culte lingue trasportata, ed è da' forestieri non meno che da' cittadini consultata nelle più rilevanti occassoni. (*)

Io non sono nondimeno sì abbagliato dalla vista di tante qualità che adornano quest' opera, che ardisca negare d' esser ella macchiata d' alcuni difetti, da cui vanno di rado esenti l' opere più illustri e compiute. Mi contenterò solo di accennarne qui i principali, che il lettore potrà agevolmente verificare alla prima lettura di essa, trasandando di fare osservazione su di quegli altri nei che sono troppo piccioli per dover essere ricercati in un grosso libro come si è questo. Il primo difetto che vi s' incontra, e forse il maggiore, è il continuo mancamento d' una esatta cronologia, la

(*) Veggansi le *Rimostranze* del Parlamento di Parigi fatte al Re a' 9 d' aprile dell' anno 1753, pag. 29, ed un' opera impressa dietro le suddette *Rimostranze* intitolata: *Tradition des faits qui manifestent le sistème d'indépendance que les Evêques ont opposé dans les différens siècles aux principes invariables de la justice souveraine du Roi*, p. 270.

quale poche volte vi s'incontrerà retta, e le più falsa e poco corrispondente a' particolari avvenimenti ch'egli descrive; il che ciascuno ben vede quanto grande sconcio sia in una storia. So che la scarsezza che il Giannone ebbe di molti aiuti dopo la pubblicazione della sua opera somministrati al pubblico dalle immense fatiche del sig. Muratori e d'altri valentuomini, può in alcun modo rendere escusato il nostro autore del notato difetto, ed egli stesso cerca in qualche luogo d'addurre ragioni (*) onde potersi probabilmente difendere da somiglianti accuse, le quali egli ben prevedea che sarebbongli apposte nel rigido tribunale de' critici. Ma se queste pur sono ragioni legittime a giustificar l'autore, non saranno egualmente valevoli a torre dalla sua opera quella macchia di che ella è realmente contaminata. In secondo luogo io non saprei non riputare per difetto in una storia il trattar, siccom'ella fa del continuo, quegli ordini di persone che sono il bersaglio del suo libro, con durezza ed acrimonia estrema, qualche volta inutile, e per lo più nocevole alla sua causa. Vi si nota per terzo una troppo frequente ripetizione di alcune principali cose e d'alquante sue favorite massime, le quali comechè gravi siano e giudiziose, non lasciano però, così spesso replicate, d'esser alcun poco a noia a' leggitori. Io non istarò, fuor di questi che mi sembrano in una sì fatta opera reali difetti, ad annoverare que' molti altri che l'occhio livido de' suoi nimici, o 'l troppo sottile guardamento de' critici intemperanti v'incontra ad ogni passo; dacchè egli si sa bene che sì fatte genti veggono d'ordinario ciò che altri non saprebbono scorgere per niuna guisa, e che le loro riflessioni sono anzi prodotte da forza di passione e da certa vanità di censurare, che da una ingenua e ragionevole ricerca del vero e del falso. Per la qual cosa mettendo da parte il fare di ciò più parola, io mi volgerò a difendere il Giannone d'un'altra imputazione fattagli da'

(*) Così parla nell'Introduzione alla *Storia Civile*: " Anzi alcune cose " avrebbono per avventura richiesto più pesato e sottile esaminamento; ma " non potendomi molto giovar del tempo, sarebbe stato lo stesso che non " venirne a capo. „ Veggasi parimenti il principio della sua Risposta alle Annotazioni critiche del P. Paoli.

suoi malevoli. Fu da costoro divolgato, allora che venne in luce la sua opera, ed è tuttavia creduto da molti, ch'egli ricavata avesse la miglior parte della sua *Storia Civile* da uno di quegli originali manoscritti dell'Aulisio che per l'occasione da noi di sopra narrata gli pervennero nelle mani. Io credo che non v'abbia mestieri di troppo lunga dimostrazione per far pruova della vanità d'una tal credenza; dappoichè gli uomini del miglior senno, che lo spirito riguardano e 'l diverso stile di questi due valentuomini, trovano troppo sensibile differenza tra la vivacità e la fervida maniera di scrivere del nostro autore, e quella dell'Aulisio umile più tosto ed abietta. In oltre si sa troppo bene che l'Aulisio era uomo intendentissimo delle romane e delle greche antichità, siccome dall'altra parte poco o nulla versato nella storia del mezzo tempo, ed in quelle civili ed ecclesiastiche cognizioni che sono più necessarie a ben intendere e via più a formare una ragionata storia delle controversie politiche e giurisdizionali. Per contrario il Giannone avea preso fin da' suoi più giovanili anni particolar diletto a rintracciare le più oscure memorie de' secoli bassi, perchè si era più volte portato in Monte Casino e nella Trinità della Cava a visitare i ricchi archivi di que' monasteri; nè fuor di questo e' s'applicò giammai ad altro studio con tanta assiduità, con quanta intese a rendersi informato delle antichità ecclesiastiche, de' sovrani dritti di questo regno, e delle contese che furono agitate, o de' trattati che furon tenuti intorno ad essi. Di vantaggio è da riflettere, che non essendovi ragione veruna da dubitare che 'l Giannone sia il vero e solo autore della Risposta alle Annotazioni critiche del Padre Paoli, della Professione di Fede contro il P. Sanfelice, del Trattato del Concubinato e della Lettera intorno al dominio del mare Adriatico, ed a' trattati seguiti in Venezia tra papa Alessandro III e l'imperador Federico Barbarossa (tutte le quali cose egli ebbe occasione di comporre dopo la morte dell'Aulisio); non dee potere alcuno dopo di ciò stimar probabile ch'egli non sia parimente il solo autore della *Storia Civile*, dacchè troppo bene ravvisasi dagli occhi ancora meno raffinati la stretta analogia che v'ha tra questa e l'altre sue

opere poco fa nominate, non meno in riguardo dello spirito che in tutte egualmente regna lo stesso, che di certa estensione di notizie, nella sfera delle quali tutte ancor del pari s' aggirano. Ma io aggiugnerò di più alle ragioni di congruenza finora addotte, positive pruove di fatto. Tra le memorie ch' ancor serba del padre il sig. Giovanni suo figliuolo, v' è uno zibaldone di propria mano scritto dal nostro autore, in cui egli veniva a mano a mano notando varie storiche e critiche notizie ed i giù squisiti materiali onde dapoi compilò la sua Storia; nè chi il riguarda, può altrimenti crederlo che per opera della varia lettura e della continuata industria del Giannone. In oltre posso testimoniare al pubblico quello che uniformemente mi hanno attestato i suoi più intrinseci e familiari, della onoratezza e lealtà de' quali io qui mi rendo risponditore. Essi affermano che la *Storia Civile* sia così fattamente opera del Giannone, siccom' è ciaschedun libro del suo vero autore, del quale porti il nome nella fronte: alcuno di loro gli servì solo d'aiuto a scrivere mentr' egli dittava, e qualche altro il rilevò alcuna volta delle più materiali fatiche, quali si erano il confrontare i luoghi degli autori, e 'l tradurne in italiano qualcheduno che gli facea mestieri. Vi è ancora di più per fede di costoro, i quali narrano che la *Storia Civile* non solamente era presso che condotta al suo termine nell' anno 1719 in cui il Giannone ebbe gli originali dell' Aulisio, che anzi prima dell' anno 1717 in cui trapassò quel valentuomo, il Giannone gli diè da leggere, per intenderne il di lui giudizio, buona parte già tessuta della sua opera, quanta si comprende in tutto il primo e secondo tomo, ed in alcuni libri ancora del terzo; ed approvandola quell' insigne letterato, il Giannone s' animò vie più a darle sollecito compimento, promettendosi di sicuro la stima e l' applauso del pubblico, dacchè un sì fatt' uomo l' avea riputata degna di lode. Queste pruove medesime, che ho finora addotte per difendere il Giannone rispetto all' Aulisio, vagliono egualmente a dimostrar vana l' opinione di alcuni altri, i quali pretendono che nella composizione della *Storia Civile* il presidente Argento avuta ci avesse la più gran mano. Io dietro le attestazioni de' più

intimi familiari del nostro autore ardisco di affermar franeamente che niuna cosa è men vera di questa, non avendo il presidente Argento avuta giammai contezza delle cose che in quest'opera si contenevano, se non poichè ella fu terminata; ed a questo proposito ho sentito raccontare a qualcheduno, che dopo che gli fu presentata dal Giannone, ed egli l'ebbe letta, n'espresse al medesimo il suo parere in tali parole: *Sig. Pietro, voi vi sete posto nel capo una corona, ma di spine.*

Ho creduto di far bene, facendo qui l'apologia del Giannone, la quale se trasferita avessi altrove, niun luogo avrei saputo trovare, per non tralasciarla, più opportuno e più convenevole di questo. Tornando or di bel nuovo là dove intralasciai il filo della narrazione, dico, che pubblicata che fu la *Storia Civile* nel mese di marzo dell'anno 1723, fu incontanente da tutti gli uomini savi e sinceri ammirata ed applaudita. Le persone più intelligenti, singolarmente tra quegli ch'erano per professione applicati al foro, non poterono non accogliere favorevolmente una sì fatta opera, siccome quella ch'era di gran pro e di continuo uso nel loro mestiere per ben intendere le pubbliche e le private leggi e le varie usanze del regno. Per la qual cosa gli eccellentissimi Deputati all'interior governo della città di Napoli avendo bene considerato, per avviso del loro avvocato il sig. Vincenzo d'Ippolito, uomo savio ed erudito ed insieme grande amico del Giannone, quanto e qual profitto sarebbe per tornare al regno intero dal diligente esame fatto in cotest'opera de' suoi dritti e ragioni, ordinarono con pari deliberazione d'eleggere l'autore in avvocato ordinario della città, ed oltracciò di fargli alcun presente, per testimoniargli l'universale stima e compiacimento con cui il suo libro era stato da quel Comune ricevuto. Il tenore del loro appuntamento può leggersi qui sotto (*).

(*) A dì 17 marzo 1723 " Si è appuntato d'eleggersi per avvocato ordi-
" nario di questa fedelissima città il Mag. D. Pietro Giannone; ed il Mag.
" segretario ne stenda la conclusione. — Si è appuntato che il Mag. Ra-
" zionale spedisca il mandato di ducati centotrentacinque a beneficio del
" Mag. Matteo Tassone, per dovergli impiegare in compra di una galanteria
" d'argento per regalarsi in nome di questa fedelissima città al dottor Pietro

Ma quanto era più questa opera commendata dagli ordini secolari, e più distinto onore reso al suo autore, tanto si sollevarono maggiormente gli animi de' preti e de' frati; e da forte rabbia accesi pel vedere posto in credito un libro che dipingeagli al pubblico con troppo neri colori, e che de' loro artifizi e raggiri scovria le fonti e gli effetti, si dettero a tutto potere, ma con calunnie ed imposture, ad avvilirne il pregio, ed a spacciarne il demerito e l' empietà presso gli sciocchi, l' infinito numero de' quali è sempre a loro divozione; nè ad altra cosa volsero tutti quasi gli sforzi loro, e nelle private conversazioni e ne' segreti tribunali di penitenza e pubblicamente d'insù i pergami stessi, che di far credere al volgo che in sì fatto libro si ragionava male de' Santi e de' loro miracoli, si metteano in ridicolo le indulgenze, le ordinazioni de' vescovi e le particolari divozioni degli ordini mendicanti, s' appellavano superstiziosi i pellegrinaggi, ed apertamente si negava il miracoloso annuale scioglimento del sangue di S. Gennaro speziale protettore de' Napoletani. Essi non miravano a nulla meno con accreditare presso al popolo minuto sì fatte imposture, e singolarmente l' ultima troppo per sè sola efficace a metterlo in furia, che a sollevare contro l'autore la cieca e furiosa ira di questo, e così perderlo e subbissarlo, e vendicarsi insieme de' torti e delle ingiurie ch' essi credevano fatte colla sua opera a tutti gli ordini ecclesiastici. Un Gesuita tra gli altri, che a sorte dava ne' primi giorni della pubblicazione di quest' opera gli esercizi spirituali al popolo basso nella sua chiesa del Mercato, dov' è questo più che in altro luogo della città in folla radunato, più non curando d' ispirare a quella gente que' santi e religiosi sentimenti che i ministri evangelici sogliono risvegliare in que' giorni di pietà negli animi cristiani, avvisò meglio di scagliarsi nelle sue declamazioni contro la *Storia Civile*, e d' aggrandire con parole l' empietà e la scelleratezza del suo autore, cercando a questo modo di concitare quella vile turba

" Giannone in segno di gratitudine per il libro composto dell' Istoria Civile di Napoli, che può ridondare in tanto beneficio di questo pubblico, " Marchese Costanzo, Pignone, Serra, Pignatelli, De Maria. " *A libro IV Appuntamentorum, fol.* 39. *J. Vetti Secret.*

alla rovina del Giannone; e di fatto accesi gli animi del popolaccio da cieco zelo di religione, cominciavano già a fare di quel susurro e mormorio che scoppiato sarebbe senza dubbio in qualche popolare insulto, se ad uopo riparato non avesse il vicerè cardinale d' Althan, a cui pervenne a tempo l' avviso di tanta insolenza. Il vicerè adunque ordinò di presente che il Gesuita tosto dovesse uscire dalla città, ed allo stesso tempo impose a tutti i superiori delle case religiose che sono in Napoli, ch' espressamente dovessero vietare a' Regolari loro suggetti d' avere l' ardire di più ricordare nelle prediche od in altre sagre funzioni il nome del Giannone e della sua opera, sotto pena d' essere immantinente cacciati fuor del regno. (*)

Ma un sì savio ed opportuno ordinamento non potè spegnere i semi di quel fermento ch' alterati avea di già gli animi del popolo intero, di sorta che il nome del Giannone spesse volte tra loro membrato, e più ancora la vista di lui trattener non gli potea, ed in privato ed in pubblico, dallo accendersi d' ira e di mal talento. Ed in vero egli fu più d' una volta in gran pericolo di pruovare i tristi effetti della rabbia popolare. Un dì spezialmente che il Giannone traversava in carrozza la piazza volgarmente detta la *Carità*, appena che egli venne veduto da quella moltitudine di popolo che ivi sempre suol essere in calca, che tantosto da un repentino furore questa commossa, sarebbegli corsa addosso per farne scempio, s' egli accortosi del soprastante periglio non se le fosse sottratto in fretta col tramutar via. Un somigliante disastro fu per intervenire nella contrada del real palazzo ad un professore di leggi simile al Giannone della persona, e però tolto in suo cambio, se nello avventarsegli che fece la vile plebaglia, co' grida e co' strepiti non l'avesse fatta accorta dell' error preso. Mi ha in oltre narrato un amico del nostro autore, ch' essendo uno di que' giorni entrato insieme col Giannone nella chiesa dello Spirito-santo, dove per essere tempo di quaresima molta gente era occupata ad ascoltar la predica, non sì tosto fu il Giannone

(*) Memoria di propria mano del Giannone, in cui sono registrate alcune delle notizie appartenenti alla pubblicazione della *Storia Civile*.

nella chiesa, che il popolo tutto verso di lui rivolto, un sì forte bisbiglio eccitò in quella, che obbligato fu e l'orator d'intralasciare il suo ragionamento, e il Giannone di partirsi senza indugio.

Veggendo intanto il vicerè cardinal d'Althan un sì generale commovimento nel popolo, e dubitando non sì fatta alterazione degli animi producesse al fine qualche sinistro accidente, stimò di proporre nel suo Consiglio Collaterale tutte le pericolose circostanze che accompagnavano questo fatto, perchè quivi deliberato si fosse di togliere il partito migliore da recarvi compenso. V'ebbe d'alcuni reggenti in quel Consiglio, i quali furono d'avviso che per tranquillare il popolo in istante, s'avesse il Giannone a porre in arresto e tener custodito per alcun tempo (*). Ma comechè questo parere piaciuto fosse a molti di que' reggenti, non fu tuttavia messo ad esecuzione, quali che mai fossero le ragioni che io non saprei qui determinare. Si attennero in fine, per appagare la moltitudine in qualche modo, e senza recare al Giannone danno veruno, ad un più discreto consiglio, qual si fu quello che il vicerè pose in opera. Egli spedì un ordine per segreteria di guerra al tribunale della Vicaria, perchè facesse inchiesta nelle botteghe de' librai e de' ligatori de' libri, ed in ciascheduno altro luogo, ove vi avesse sospetto che i corpi della *Storia Civile* stessero riposti, e senz'altro presigli, gli trasmettesse nella reale Cancelleria, cioè nel Consiglio Collaterale, affine di esaminarvisi quanto conveniva d'esaminare in quelle circostanze: ordinò al tempo stesso che il tribunale facesse intanto divieto a' librai di poter vendere questo libro, fino a che altra sovrana risoluzione non fosse presa. Era in quel tempo caporuota della gran corte della Vicaria il consigliere don Francesco Ventura nipote del presidente Argento, e però amico del Giannone, il quale sapendo bene che il fine di questo sovrano comando richiedeva solo che si eseguisse in apparenza, ne diè subito avviso al Giannone, perchè proccurasse di mettere in salvo i suoi libri,

(*) Costa questo fatto da' libri de' notamenti del Consiglio Collaterale dell'anno 1729, fol. 518, mentre era segretario del regno il sig. marchese Fraggianni, e che s'ebbe a trattare nel Collaterale, secondo che diremo in appresso, della proibizione del libro del P. Sanfelice.

siccom'egli fece, trasportandoli di sua casa in quella di un suo vicino amico, e ripigliandosi in fretta da' librai e da' ligatori quegli esemplari ch'essi aveano nelle mani; per modo che mandato dal tribunale uno de' suoi giudici ad eseguire l'ordinata inquisizione, costui non rinvenne più che alcuni sciolti fogli avvisatamente lasciati per le botteghe de' librai, i quali messi insieme furono trasportati nella reale Cancelleria.

Sarebbe per avventura questo spediente stato bastevole ad ammorzare cotesto fuoco ne' suoi principii, se non vi si fossero attraversati i preti ed i frati, i quali con nuovi raggiri si studiavano di via più fomentarlo. La corte arcivescovile di Napoli volle ancor ella far la sua parte in questa scena; e non veggendo impetrata, secondo il costume e giusta le pretensioni che la si aveva, la sua espressa licenza per l'impressione di questo libro, riputò cotesto un grave attentato fatto a' suoi dritti ed alla sua giurisdizione. Ella adunque volendo far vendetta del torto che le parea in ciò d'avere ricevuto, cominciò dallo stampatore, che nominavasi Niccolò Naso, il quale per aver avuto l'ardire di stampare un libro senza ottenerne pria la facoltà dall'arcivescovo, fu dal costui vicario generale solennemente scomunicato qual manifesto trasgressore, a quello che egli credeva, de' canoni contenuti nel Concilio di Laterano sotto Lione X e nel Concilio di Trento. Veggendosi quel pover uomo colpito da un tal fulmine, tanto più sensibile, quanto meno aspettato, tuttochè potuto avesse, richiamandosi di sì ingiusta censura nel Consiglio Collaterale, quivi mostrarne l'abuso e la nullità; nondimeno temendone i temporali effetti, per cui ella è dal volgo singolarmente riverita, si contentò anzi di riconoscersi per iscomunicato, e di domandare umilmente di esserne assoluto, siccome fu, dopo varie istanze e replicati prieghi, dal cardinal arcivescovo Pignatelli (*).

Reso più ardito per sì felice riuscita il vescovo di Castellaneta, che qual vicario generale del cardinal Pignatelli reggeva allora la corte arcivescovile di

(*) Giannone, Trattato de' Rimedii contro le scomuniche invalide, contenuto nella prima parte delle sue Opere postume, su 'l principio.

Napoli, pensò di procedere più oltra, e d' attaccarla a dirittura coll' autore dell' opera. Ma poichè egli volea prendere del Giannone, siccome del principale offensore de' dritti ecclesiastici, più acerba vendetta che fatto non avea dello stampatore, s' avvisò d' indugiare insino alla fine di aprile, nel qual tempo e' fece conto che il suo disegno sortir potrebbe un miglior effetto negli animi della moltitudine, più che d' ordinario commossi ed infervorati per la prossima festa di S. Gennaro, che in quell' anno 1723 ricadeva nel primo di maggio. Intanto e' convien di sapere come dopo che gli ecclesiastici ebbero veduto che i rumori da prima eccitati da loro non aveano prodotto sulla persona del Giannone quell' effetto ch' essi bramavano, riputarono miglior consiglio di togliere l' opportuna occasione della festa di S. Gennaro, per ispargere a bello studio tra la volgar gente, siccome i frati fecero singolarmente, che San Gennaro era forte adirato co' Napoletani, perchè soffrivano che tanta empietà, quanta ne accagionavano al Giannone, andasse tra di loro franca ed impunita; che di ciò ne mostrerebbe loro aperti segni nella vicina solennità del primo di maggio, nella quale non si sarebbe degnato di far seguire il miracoloso scioglimento del suo sangue; e che rinunzierebbe perciò alla speziale protezione fin allora presa della città di Napoli. Ciascuno ben vede quanto fuoco si proccurava d' accendere con sì fatte voci, ed a qual furioso termine si cercava di far giugnere il cieco zelo popolare. Di che il Giannone fortemente temendo, risolvette, per consiglio del presidente Argento, di aver ricorso al padre Roberto de Cillis de' Pii Operarii, direttore di coscienza del cardinal Pignatelli, perchè si fosse adoperato col cardinale a trovar mezzo e maniera da poter calmare colla sua autorità sì rea procella, e di raffrenare insieme i dubbiosi ed agitati petti della moltitudine. Ma andò presto a vôto la concepita speranza; poichè com' egli si portò al monistero di S. Niccolò della Carità per favellare a quel Padre, il quale ivi risedeva, costui no 'l volle ricevere, nè anche vedere a patto veruno, via cacciandolo da sè, non pure qual uomo malvagio e scellerato, a' quali non si dinega alla fin fine l' udienza, ma qual mostro esecrabile

d'empietà, che gli animi altrui offendesse colla sola veduta e col semplice favellare.

Disperando il Giannone pertanto di potere per questa via trovar riparo a' soprastanti mali, si determinò per ultimo ad implorar l'aiuto e la protezione del governo. S'indirizzò per questo al barone di Fleischman cavaliere tedesco, allora dimorante in Napoli, in somma grazia e favore del vicerè cardinal d'Althan. Tocco questo degno cavaliere dal vivo ritratto che il Giannone gli fece della sua dura condizione, e delle pericolose circostanze in cui egli si ritrovava per niente altro che pel merito di avere colla sua opera ben servito la patria e 'l principe; s'addossò volentieri il carico d'interporsi a suo favore col vicerè, e di disporre il costui animo a ben riceverlo ed a benignamente ascoltarlo in una privata udienza, ch'egli procurò che il Giannone s'avesse Prima però che il lettore senta l'esito di questo privato congresso, è mestieri ch'egli sia informato del carattere del cardinal d'Althan. Era questi uomo di dubbio consiglio, soggetto a vani scrupoli e sospetti, e d'animo all'eseguire irresoluto e tardo: amava la pace non già per forza di ragione ovvero di prudenza civile, sì bene per naturale temperamento ed imbecillità: poco esercitato nel governo, e meno pratico ancora di sapere a' mali trovare opportuni rimedii; ed oltre a tutto ciò, assai prevenuto in favore degli ecclesiastici, tra' quali egli stesso risplendeva per una delle maggiori dignità della Chiesa. Pertanto troppo difficile cosa era ad un uomo di sì fatta tempra il prendere da sè in simile occorrenza que' pronti ed efficaci espedienti che richiedeva la gravezza dell'affare. La mediazione adunque del barone di Fleischman a nulla valse più presso di lui, se non che ad ammettere il Giannone a segreto colloquio. Ma poichè questi, sperandone presti aiuti e ripari, si fu affaticato a mettergli dinanzi gli occhi tutte le macchine e gli artifizi ch'usavano i preti ed i frati per sollevare la plebe contro la sua persona, ebbe il dispiacere di scorgere il vicerè posto in maggiore apprensione ch'egli stesso non era, e dichiararsegli apertamente che gli rincresceano sì bene cotesti suoi travagli, ma ch'egli non sapea dal canto suo a qual

partito appigliarsi; quindi il consigliò amichevolmente e per la privata sua sicurezza e per la tranquillità pubblica a torsi via da Napoli il più sollecitamente ch' e' si potesse, e condursi in Vienna, affine di rappresentare all' imperatore Carlo VI i gravi torti e le sediziose contrarietà che provate avea dagli ecclesiastici, per avere colla sua opera sostenute le sue sovrane preminenze e regalie: infine quasi che il pregò che durante que' popolari rumori proccurasse d' usare maggior riguardo verso la propria persona, non facendosi così volentieri vedere per le strade e nelle piazze.

Alle insinuazioni del vicerè aggiugnendosi in oltre i consigli degli amici, il Giannone si deliberò finalmente di partire; perchè egli supplicò S. Eminenza, affine che spedito se gli fosse di nascosto il passaporto, in maniera che penetrare non si potesse da' suoi nimici, i quali, ciò sapendo, n' avrebbono senza dubbio menato maggiori grida e rumori. In fatti il cardinal vicerè ordinò al cavaliere D. Antonio Diaz y Guemes suo segretario di guerra, che senz' aiuto di veruno de' suoi ufficiali spedito glielo avesse di propria mano, siccome egli fece in data de' 20 aprile del 1723. In questo mentre il Giannone si teneva, quanto potea meglio, nascosto agli occhi della moltitudine, non lasciandosi vedere al giorno ne' luoghi pubblici e frequenti, e non comparendo di notte se non per poco in casa il presidente Argento; la quale avvertenza egli praticò fino al dì 29 d' aprile di quello stesso anno, giorno nel quale s' uscì di Napoli con isperanza sì bene di ritornarvi, ma sempre vôta d' effetto, siccome noi anderemo a mano a mano divisando.

Intanto in quegli ultimi giorni d' aprile la curia arcivescovile di Napoli colse il tempo di metter mano alle sue armi contro al Giannone. Il dì 22 di quel mese andò a casa di costui un cursore di quella corte, per fargli d' ordine del vicario generale intimazione d' una scrittura che recava in mano; ed avendo il cursore, per eseguire a dovere gli ordini ricevuti, domandato della persona del Giannone, gli fu risposto dalle genti della casa, ch' egli era già in viaggio fino dal dì

precedente; conciossiachè tenendosi egli celato, secondo l'avviso del vicerè, per togliersi a que' pericoli che sono di sopra narrati, non poteva far rispondere in altra guisa, se sottrarre si volea alla notizia de' suoi nimici. Io so che nel suo *Trattato de' Rimedi contro le scomuniche invalide*, fatto espressamente in occasion di questa sua, siccome noi diremo in appresso, tra le molte e sode ragioni ond' egli si studia di pruovare chiaramente la nullità di essa, vi annovera anco quest' altra, cioè che si era ordinato contra di lui il processo, ed in oltre proceduto alla final sentenza, mentre il preteso reo era già assente, ed in conseguenza non giuridicamente citato, e molto meno inteso nelle sue discolpe. Ma dopo una diligente ricerca da me fatta co' più stretti amici del Giannone per que' particolari spezialmente che intervennero in questo affare della scomunica, io oso assicurare francamente i miei lettori che il Giannone in quel trattato volle unicamente servire alla sua causa; e poichè quello fu formato per fare di questa una giudiziale difesa, e' gli convenne di ragionare non altrimenti di quello che appariva d'essere, e non di ciò che in realtà era; il che in avanti si manifesterà più chiaramente coll' intero racconto di molti accidenti che sopravvennero nel corso di questa faccenda, e che non sono finora stati alla notizia del pubblico.

Tornando adunque al primiero racconto, il cursore com' ebbe sentito che il Giannone non vi era, fattosi chiamare il fratello di lui nominato Carlo, a costui lasciò nelle mani la suddetta scrittura, e subitamente se n' andò via. Questa non conteneva altro che la citazione, la quale si faceva al Giannone, perchè tra lo spazio di 24 ore si dovesse presentare personalmente nella curia arcivescovile, e quivi addurre le ragioni per cui non dovea essere dichiarato *notoriamente* scomunicato, per aver data alle stampe la sua opera senza espressa licenza del cardinal arcivescovo, ovvero del suo vicario generale, contro al divieto dei canoni stabiliti ne' Concilii di Laterano e di Trento, e confermati in più Concilii diocesani di Napoli. Lettosi quindi il tenore di essa, e postosi mente alla maniera tenuta dal cursore per fare ad ogni modo rimanere quella

carta in potere di qualcheduno della famiglia del Giannone, dacchè non avea potuto nelle proprie mani di costui, e' v' ebbe luogo a sospettare che vi si ascondesse in quell' andamento o qualche furberia del cursore, ovvero alcuna sottil malizia del vicario. Per la qual cosa si portarono incontanente nella corte arcivescovile Carlo Giannone insieme col dottor D. Francesco Cailò, giovine allora di grande aspettazione, e però assai caro al nostro autore, ed oggi uomo ragguardevole per la sua dottrina e per la integrità de' suoi costumi (*); i quali fecero avvertito il vicario di quanto era accaduto, acciocchè non restasse peravventura ingannato dalla relazione che il cursore potè aver fatta di aver *personalmente* citato il Giannone. Trovaron essi monsignor vicario non altrimenti informato di quel successo, che secondo ch' era in fatti seguito; contuttociò protestò loro che punto non rilevava se il Giannone fosse stato *personalmente* citato, ovvero no; conciossiachè egli procedendo *in vim notorii*, come i giuristi dicono, non v' era mestieri in così fatto giudizio di citazione alcuna; e che se gliel' avea spedita fino a casa, ciò fatto avea non per altro che per cortesia ed indulgenza; il che impedire non dovea ch' egli non proseguisse in quell' affare a procedere più oltra. A sì strana proposta del vicario replicò Carlo a voce ed in iscritto, che Pietro suo fratello essendo assente, e l' ordinata citazione personale; non si potea senza manifesta nota di nullità passare innanzi a verun altro atto, non essendo stato il reo citato di persona. Più altre cose fece il Giannone dire ed operare da suo fratello per trattenere il precipitoso corso di questo giudizio. Ma io non estimo d' aver qui a raccontar per minuto tutti gli atti e l' eccezioni che il Giannone fe' in quello proporre per sua difesa, ed insieme le arti ed i cavilli usati dal vicario e dal fiscale della corte arcivescovile per eluderle e renderle vane. Si può tutto ciò leggere distintamente da chi ne abbia voglia su 'l principio del sopraddetto Trattato delle scomuniche

(*) Io sono qui obbligato di testimoniare al pubblico che molti di que' fatti che sono in questa Vita narrati, mi sono stati cortesemente somministrati dal sig. conte . . . . . sulla intera fede del quale può ognuno pienamente riposare.

invalide. Mi pare solamente da dover dire quello che il Giannone non dice e che a notizia non è del pubblico.

Considerando adunque il vicario che colle gagliarde opposizioni che il Giannone faceva in quel giudizio, egli non sarebbe giammai venuto legittimamente a capo del suo disegno, si volse ad altro partito, il quale fu quello di dichiarare il Giannone, come i giuristi dicono, *latitante*, ed in tal forma senza bisogno di personale citazione procedere contro di lui, siccome contumace, alla fulminazione della scomunica. Non usava per verità il Giannone nella custodia di sè tutto quel riguardo che convenevol era in sì fatta occorrenza, per dare a credere a' nemici l'addotta sua partita. Costoro, che aveano gli occhi da per tutto, seppero bene, che mentre Carlo Giannone compariva in giudizio ad allegare l'assenza del suo fratello, costui si stava di giorno nascosto in casa, e di notte si faceva a qualche ora vedere in quella del presidente Argento, pochi passi discosto dalla sua. Acceso adunque il vicario della voglia di lanciargli contro la scomunica o a dritto od a traverso, si deliberò finalmente, per meglio colorare il suo disegno, di togliere una sollecita e sommaria informazione di cotesto ritiramento del Giannone, con dare a quello nel tempo stesso il titolo ed il sembiante di dolosa e frodolente *latitazione*. A questo effetto si trasportò segretamente, accompagnato solo da tali persone che servire gli doveano di testimoni, nel monistero de' Padri Conventuali di S. Francesco, detto volgarmente di S. Antonello di Tarsia, rimpetto al quale era posta l'abitazione del Giannone; e da un picciolo sporto di quel convento, che rispondeva giusto al balcone della camera del suo studio, egli osservò il nostro autore, che senz'alcun sospetto vi si stava tutto intento a scrivere, e così parimente il fe' osservare agli altri ch'erano seco. Assicurato che fu il vicario con questa ed altrettali diligenze che il Giannone non era altrimenti partito, gli parve di non avere mestieri d'altra pruova per dichiararlo incontanente scomunicato, qual contumace agli ordini suoi. Di fatto nel dì 29 d'aprile si trovarono ne' pubblici e soliti luoghi della città affissi i cartelli della scomunica, chiamati

volgarmente *cedoloni*, ch' erano concepiti nella forma che può vedersi qui di sotto (*).

Intanto nel mattino di questo stesso giorno, dopo d' aver posto alla famiglia ed alle cose sue il convenevol ordine, e nulla consapevole di ciò che in quel dì era il vicario per operare, il Giannone si mise in viaggio verso Manfredonia con isperanza di trovar ivi pronto imbarco per Trieste, ovvero per Fiumi. Arrivato ch' egli fu in Manfredonia, passò pericolo di soggiacere ad una delle più curiose avventure che siano giammai intervenute. Monsignor di Lerma arcivescovo di Manfredonia, uomo veramente di merito e di savio accorgimento, ed oltracciò amico e clientolo del Giannone, trovavasi per sorte a diporto fuori della città insieme col suo vicario generale. Nella loro assenza il canonico Peruzzi aveva in quella il governo e la soprantendenza delle cose spirituali in vece del vicario. Ora avvenne che il Giannone non fu tosto arrivato in Manfredonia, che a costui ne fu dato l'avviso, il quale sapendo i rumori ch' egli avea colla sua opera in Napoli sollevato, e da vero credendo che d'eresia infetto fosse, e che disegno avesse con ispargere empii

(*) *Hinc auctoritate nostra ordinaria, qua in his fungimur, excommunicamus, et excommunicatum declaramus, et ipso facto incursum in* excommunicationem majorem *latam et contentam in Concilio Lateranensi Sess. 10, necnon in Constitutione Eminentissimorum et Reverendissimorum Dominorum Cardinalium Archiepiscoporum Neapolitanorum praedecessorum, praesertim Synodo Dioeces. Eminentissimi et Reverendissimi Card. Contelmi, tit. de Editione et usu librorum cap. 5, num. 2, et tandem latam, et confirmatam ob hodierno Eminentissimo et Reverendissimo Card. Pignatello Archiepiscopo, in Edicto ad hunc effectum lato et publicato die 3 mensis Augusti 1707, U. J. D.* Petrum Giannone *relatum, et non comparentem, et contumacem effectum, notorium transgressorem ordinationum contentarum in praedictis sacris Conciliis, Constitutionibus et Edictis, ex eo quio temere nusus fuit absque ullo examine, approbatione et licentia dicti Eminentissimi Domini Card. Pignatelli Archiepiscopi, sive nostra, hic Neapoli propriis sumtibus imprimi facere, seu typis edere, et publicare opus quoddam ab ipso compositum in quatuor tomos divisum, cui titulus est:* Istoria Civile, *etc. Qua quidem excommunicatione tamdiu manent irretitus, donec ob eodem Eminentissimo et Reverendissimo Domino Card. Archiepiscopo, cui illam reservamus, absolutionis beneficium meruerit obtinere. Careat interim consortio, et communione Christifidelium, et sepultura Ecclesiastica, quatenus excommunicatus decesserit. Ita instante, et petente Domino Fisco Curiae Archiepiscopalis Neapolis. Antonius Bottone pro Curia Actorum Magister. Ciavarelli Notarius.*

sentimenti e proposizioni ereticali di contaminare altrui, s' avvisò di doverlo ad ogni modo arrestare, stimandolo fuggiasco; al qual uopo egli si riputava fornito d' ogni opportuna qualità sì dal suo carattere di provicario, sì anche dall' essere, com' ei si spacciava, ministro segreto del tribunale del S. Ufficio: e sicuramente avrebbe ciò recato ad effetto; ove alcuni preti più prudenti e certi distinti gentiluomini di quel paese non lo avessero e con prieghi e con ragioni indotto ad indugiare fino a tanto che si desse a monsignor l' arcivescovo espressa contezza del fatto, e da questo venissero gli ordini dell' arresto. Quindi fu incontanente spedito un corriere dal canonico Peruzzi, dal quale si recasse a monsignor l' arcivescovo la notizia dell' arrivo del Giannone in Manfredonia, e la facoltà insieme s' impetrasse a poterlo arrestare qual fuggitivo. Giunse questo messo a monsignor di Lerma in tempo che gli era già capitata una lettera scrittagli dal Giannone di Napoli nel punto ch' era di là per partire, nella quale gli dava avviso del suo andare verso Manfredonia, per indi passare più oltra. Gli fu pertanto cagione di grandi risa la dabbennaggine del Peruzzi, e più l' espressa spedizione d' un corriero per sì fatto accidente. Intanto perchè non avvenisse veruno sconcio, e 'l giusto onore al Giannone si rendesse, tosto ne rimandò in città il vicario, acciocchè da sua parte cortese accoglienza gli facesse, il proprio ascivescovile palagio gli offerisse in albergo, e di quanto gli facea bisogno il provedesse senza indugio. Eseguì interamente il vicario la sua commissione; ma il Giannone rese a lui ed a monsignor l' arcivescovo le dovute grazie di somiglianti profferte, dacchè avendo gran premura di torsi via dal regno, nè ritrovando in Manfredonia pronto imbarco, risoluto era di girsene in Barletta, ove avea saputo d' esservi più spedita occasione d' imbarcare. Di fatto il dì appresso si condusse in Barletta; ma non trovando il padrone della nave, ch' era più vicina a sciogliere dal lido, ancor disbrigato de' suoi affari, gli fu forza ad indugiare quivi alquanti giorni nascosto sotto altro nome, poichè udito avea che male vi si favellava ancora pubblicamente de' suoi libri. Se non che la *fede*

della salute (a) negli ultimi dì spedita al padrone della nave rendendo altrui manifesto il suo vero nome, mise in curiosità di conoscerlo parecchie delle principali persone della città, che a questo fine vennero nell' albergo a visitarlo. Di che egli temendo non gli avvenisse alcun sinistro, tanto maggiormente quanto e' vedea alcuni preti porsi di proposito alla spia per vederlo e denotarlo agli altri, stimò cauto consiglio l' uscire tosto della città dopo otto giorni che vi si era trattenuto, e andarsene ivi presso alle *Saline*, con impazienza aspettando che il bastimento fosse in istato di far vela. In questo mezzo non mancarono persone che affettando zelo per la salvezza del padron della nave, sufularono a costui negli orecchi, ch' egli non potea riuscir bene di questo suo viaggio, dappoichè si contentava di tragittare nel suo legno un uomo sì scellerato e sì al ciel nimico, qual si era il Giannone. Buono fu per lui che l' animo del padrone della nave da cupidigia di guadagno vinto più tosto, che da timor di religione, non si lasciò travolgere a sì maligne insinuazioni; ond' egli affrettandosi di salire su di quella per mettersi al coperto delle insidie che gli erano tese per tutti i modi da' suoi nimici, nel dì 11 maggio dell' anno 1723 sciolse dal patrio lido, il quale nel corso della sua travagliata vita e' non rivide mai, nè dopo d' alcuna pezza sperò di più rivedere

A capo d' un noioso ed infelice viaggio il Giannone approdò finalmente in Trieste nel dì 25 dello stesso mese; ed essendo con calde lettere raccomandato agli anziani della città, che mi pare vi si chiamino *giudici*, costoro il ricevettero con somma gentilezza ed onore, siccome quegli a' quali era pur giunta la notizia de' libri, e de' gran rumori per questi sollevati in Napoli. Egli non istette in Trieste più d' un giorno; dopo di che di buoni cavalli fornito da que' signori del magistrato, prese la via di Lubiana capitale della Carniola, dove arrivò il dì 27 di maggio. Quivi ebbe nell' albergo

(a) Il passaporto, o attestato che si dà al padrone del bastimento per poter far vela, in cui si testifica che le genti componenti l' equipaggio o i passeggieri non sieno infermicci, nè attaccati da qualche morbo contagioso, si chiama nel regno di Napoli *fede della salute*, e il magistrato destinato a questo fine si chiama *Tribunale della salute*. N. dell' edit.

l' incontro d' un erudito ed onorato gentiluomo di Fiumi, il quale mostrò non ordinario piacere d' aver conosciuto il Giannone, poichè era in qualche maniera ragguagliato de' pregi e dell' avventure della sua *Storia Civile*, di cui ne aspettava da Napoli una copia con somma premura. Seguitando oltre il suo viaggio il nostro autore, indi a pochi giorni arrivò in Vienna, per farvi pruova d' una migliore sorte che non era già stata quella che incontrato avea nella propria patria.

Dispensiamci intanto di seguitarlo ne' primi dì del suo arrivo in quella città, e facciamci a raccontare ciò che di mano in mano succedette in Napoli in ordine a lui ed alle sue cose. Fulminata che fu dalla corte arcivescovile di Napoli la scomunica contro il Giannone, e' non si saprebbe ridire quanto ed in quali varie guise il suo nome lacerato fosse dalla volgar gente sì ne' pubblici luoghi, sì nelle private ragunanze. Ella non servì a' suoi nimici, se non per iscovrirsi con un più colorato pretesto apertamente tali appo il volgo; e giunsero a tanto le trasportate voci popolari e le macchinazioni di costoro, che secondo che egli ci narra in una lettera scritta molti anni appresso dal castello di Ceva al sig. D. Francesco Mela suo particolare amico, facendo egli per mezzo di suo fratello obbligare in giudizio una università del regno (*a*), perchè il soddisfacesse dell' opera sua impiegata in difesa di essa, vi fu uno de' giudici il quale ebbe difficoltà ad accordargli

(*a*) Qui per *università* non devesi intendere un' università di studi, tal come ve n' ha in molte città cospicue dell' Europa, ma solamente una *comunità* sia di città, terra o villaggio nel regno di Napoli, detto altrimenti casale. Queste *comunità* sono ordinariamente governate da due sorti di *magistrati*. All' uno appartiene l' amministrazione della giustizia tanto civile che criminale, o che ella si ristringa alla bassa ed *infima giurisdizione*, o ch' ella si dilati al *mero e misto impero*, e ad altrettali diritti dalla *ragion di stato inalienabilmente* deferiti al *sovrano*. L' esercizio di sì fatte giurisdizioni secondo le consuetudini, usi ed abusi più o meno influenti sulla costituzione politica delle comunità, può ritrovarsi unito in una sola persona, o diviso fra molte. L' elezione di un tal magistrato dipende ora dal consiglio de' ministri del re, se le comunità hanno tuttavia la felicità di trovarsi in *dominio*: ma se colla perdita di questo civile vantaggio si trovano aver subito il duro giogo del *vassallaggio*, sotto di cui con grave detrimento della corona gemono da lunga stagione la maggior parte di esse, la scelta di un tal magistrato compete allora tutta al voler de' baroni. Egli porta nell' uno e nell' altro caso il nome di *giudice* o *governatore*.

L' altro magistrato è incaricato della ripartizione della tasse, dell' esazione

la sua dimanda; conciossiachè diceva che il Giannone, quale scomunicato, avea un legittimo e canonico impedimento che gli toglieva il potere comparire in giudizio, e 'l rappresentare que' dritti e quelle ragioni che bene se gli appartenevano innanzi della censura. A sì fatti ed a somiglianti inconvenienti che venivansi

delle gabelle, della imposizione de' tributi dovuti al sovrano, dell' amministrazione del danaro pubblico, della manutenzione de' diritti e della conservazione de' beni e privilegi della comunità: egli ha ispezione sull' annona, sulle strade, vie, boschi ed altri luoghi pubblici, e generalmente su tutto ciò che potrebbe passare sotto il nome di *polizia*, o, come essi il chiamano, *buongoverno*. L' elezione n' è per lo più riserbata libera ai comizi degli abitanti, che a questo solo riguardo meriterebbono chiamarsi *cittadini*; e dipende principalmente, oltre all' osservanza di alcune poche formalità, dalla pluralità de' loro suffragi. Ordinariamente sono appellati *sindici*; ma il loro nome può variare secondo la varietà de' luoghi; non altrimenti che il loro numero si proporziona all' estensione della comunità ed al numero de' ceti che la compongono. Questo magistrato rappresenta dunque il *popolo*, o sia il numero degli abitanti presi *collettivamente*: ed in tal qualità di rappresentante assume il decoroso titolo di *Università*. Con una di queste università aveva a fare il Giannone.

Dopo di aver fissato il genuino senso della parola *università*, il lettore non isdegnerà forse di trovarsi invitato a riflettere che da tutto ciò che si è finora rapportato, e da quel che la brevità di questa nota non permette inoltre di rapportare, e' sarebbe facile il vedere che de' suddetti due magistrati l' un sia *reale* e *baronale*, l' altro *municipale* e *popolare*: che le loro funzioni, quantunque di natura e di origine differenti, possono esser compatibili coll' amministrazione interiore dello Stato: che l' alleanza della *monarchia* e della *democrazia*, qualunque vantaggio ne attenda la felicità de' popoli, non sia un sistema affatto chimerico: che abbia anzi un tal sistema realmente da più secoli sussistito, e sussista tuttavia in un' ampia region d' Italia: e che, a qualche picciol divario presso, questo piano non differisca nel fondo da quello che un profondo filosofo de' nostri giorni ha nelle sue opere commendato, e che un savio ministro di Stato si è non ha guari adoperato di fare, ed ha in parte fatto adottare alla corte di Francia. Questo politico perde, egli è vero, il merito della novità del suo piano; ma egli acquista in iscambio quello di averlo proposto come il miglior mezzo da alleggerire i mali politici onde è afflitta la sua patria, d' averlo adattato ai lumi del secolo, ed esteso al bene dell' umanità in generale, purgandolo da quei difetti che nel regno di Napoli aveanvi introdotti o impedito di correggervi per lo spazio di più secoli la barbarie de' tempi, l' assenza del principe, le depredazioni de' suoi luogotenenti, e lo spirito usurpatore de' cherici; tutte cause potentissime ad istupidire l' animo de' sudditi, e 'l di cui maligno influsso può rendergli suscettibili di errori, di superstizione, di petulanza, e di una depravazione totale di costumi la più fatale delle malattie morali.

A queste riflessioni si può di più aggiungere, senza forse correr un evidente pericolo di errare, che l' Italia sia il solo paese in Europa il quale offre alla considerazione umana una maggiore e più utile varietà d' oggetti tanto della natura che dell' arte. Che l' ingegno umano non vi abbia soltanto prodotto de' capi d' opera nelle belle arti, ma ch' egli abbia eziandio impiegato le sue facoltà a combinare e praticare le differenti forme di governo, a dare con ciò molti bei modelli in *politica*, la massima ma la più perigliosa scienza dell' uomo. *Nota dell' ed.*

di giorno in giorno multiplicando, avendo riguardo Carlo suo fratello ed i suoi più stretti amici, deliberarono seco di togliere quai mezzi riuscissero col trattare migliori a porgere loro alcun riparo, ed a prevenire i maggiori mali che la mortale rabbia de' suoi avversari, e l' apparenza d' una scomunica già pubblicata avrebbono peravventura prodotto co' meno accorti, ch' è quanto dire, colla massima parte della gente. Essi ponderarono medesimamente che il Giannone essendo ricoverato in Vienna, ed avendo ivi bisogno della protezione di ciaschedunno cortigiano per tenersi al coperto degli altrui assalti e raggiri, non era da stimare lodevole cosa il comparirvi in guisa che le persone della corte, chi per l' un fine e chi per l' altro, potessero agevolmente trovare pretesti di non riceverlo sotto al loro patrocinio. Si rivolse adunque Carlo per comune consiglio al presidente Argento, siccome a colui che fino allora mostrato avea singolare sollecitudine pel Giannone, ed il pregò che colla grande autorità sua e più colla sua sopraffina prudenza cercasse alcun modo da togliere onorevolmente di mezzo questa censura. Poteva per verità il presidente ciò fare di leggieri, non tanto per quella podestà che gli prestava la sua dignità di presidente del sagro Consiglio e di reggente della Cancelleria, quanto per la particolare cognizione che gli competeva, siccome a *Delegato*, e però vindice della regale giurisdizione, sull' abuso che i cherici fanno dell' autorità loro, e sopra i danni e i pregiudizi che non cessano d' arrecare, come meglio ne viene loro destro, ai dritti ed alle preminenze regali, le quali erano con cotesta censura sensibilmente offese. Ma troppo rare volte avviene, secondo esperienza, che uomo per altri s' interessi da vero. Dopo la partenza del Giannone, l' animo del presidente Argento s' era verso di lui alcun poco rallentato; e quindi alle preghiere ed alle calde istanze del fratello non volle, quale che la cagion se ne fosse, adoperare que' mezzi e quegli spedienti che somministrati gli erano dall' alto suo credito, e dalla immensa autorità che avea fra le mani. Egli fece sembiante di credere che il Giannone farebbe miglior senno a comporre amichevolmente quella faccenda col cardinal arcivescovo;

per la qual cosa di bel nuovo indirizzò Carlo al P. Roberto de' Cillis suo confessore, egualmente che del cardinal Pignatelli. A nulla valse non pertanto in tal affare l'autorevole interposizione del presidente presso costesto Padre, il quale tornò a mettersi in tal sopracciglio, e seppe sì ben fare il difficile e 'l ritroso, ch' e' non vi abbisognava di più per fare altrui intendere com' egli non avea voglia d'impacciarsene nè puoto nè poco.

Veggendo adunque Carlo Giannone che le strade fin allora tentate non riuscivano bene, ricorse al consiglio di Francesco Santoro in quel tempo segretario del regno, e dipoi innalzato al supremo grado di reggente del Collaterale Consiglio. Era questi uomo di gran talento e di singolare abilità nel maneggio e nella pratica degli affari, perchè godea la somma grazia del vicerè cardinal d'Althan, il quale soleva bene spesso seguire i consigli di lui. A quest' uomo Carlo Giannone rappresentò l'imbarazzo in cui egli e Pietro suo fratello si ritrovavano in occasione della già nota scomunica, i mezzi che avea tenuti per procacciare di togliere cotesta larva dalle adombrate menti degli uomini, il particolare contegno ed albagia di che i preti e i frati facevano allora mostra più che mai; dopo di che addimandò il suo parere od intorno ad un miglior modo da recare costoro a ragionevole partito, ovvero a trovare misure più efficaci e risolute che ve gli costrignessero loro malgrado. Santoro avendo dinanzi agli occhi tutti i particolari riguardi che occorrevano in quell' affare, per migliore condotta il consultò particolarmente col presidente Argento, il quale con accorte ragioni egli trasse al suo parere; e quindi con pieno avviso ed accordo avuto col presidente, siccome amico del Giannone, tale consiglio dette al fratello di lui, che all' esecuzione di esso egli servire dovesse di necessario e tanto più opportuno istrumento. Insinuò adunque a Carlo ch' avesse ricorso al vicerè con un ben ragionato memoriale esprimente non meno i gravi torti che da quella sì ingiusta censura erano cagionati alla particolar persona e fama del Giannone, che ancora le rilevanti offese ed i gran pregiudizi che quindi ritornavano a' supremi dritti dell' autorità regale. Così fece

Carlo, commettendo il rimanente dell' opra alla fedel cura ed industria del Santoro. Di fatto costui mettendo in vista le gravi e pregiudiziali conseguenze che gli ecclesiastici saprebbono in avvenire trarre di questa censura, valse sì fattamente nell' animo pria del vicerè e dipoi de' reggenti del Consiglio Collaterale, che fu risoluto di formarsi una straordinaria *Giunta di Giurisdizione*, cioè un ampio congresso de' principali ministri di ciascheduno tribunale da ragunarsi nel Collateral Consiglio collo speziale intervento del delegato della reale Giurisdizione, e d' ambedue gli avvocati fiscali, l'uno del reale Patrimonio, e l'altro della gran corte della Vicaria (*); ed a tale assemblea fu commosso l' esaminare, se la sovrana autorità del principe rimaneva oltraggiata, ovvero no, da cotesta scomunica; e quali spedienti più propri si dovevano pigliare a togliere sì fatto aggravio, se mai ve ne avesse, non meno per allora, che per esempio de' tempi avvenire.

Trattanto il Giannone appena giunto in Vienna, sul primo trattare che fece, trovò, per la notizia che vi era già corsa della sua scomunica, forte prevenuto contro di sè qualche signore della corte ed alcuno reggente ancora del supremo Consiglio di Spagna, ed in ispezialità il reggente Positano, che nel Consiglio tenea quel posto per lo regno di Napoli. Fu a costoro dato a credere che il Giannone avendo meritato una sì solenne scomunica, troppo più ardito avesse di fare nella sua opera, che 'l sostenere solamente con gagliardia i dritti e le preminenze del suo principe. I nimici di lui s' accorsero tuttavia che cotesta non era già la strada da preoccupare tutte le persone contro al Giannone; quindi ne venne loro pensata un' altra che assai bene rispose al loro disegno. Essi cacciarono fuora una voce che il Giannone non che impressa avea la sua opera senza licenza del suo arcivescovo, anzi senza neppure averne ottenuto la dovuta facoltà

(*) I ministri che furono invitati a questo congresso, oltre a tutti i reggenti del Collaterale Consiglio, e 'l delegato della reale Giurisdizione, sono i quattro caporuota del sagro Consiglio, il consultore della curia del cappellano maggiore, e i due avvocati fiscali del real Patrimonio e della Vicaria. Libro de' notamenti del Consiglio Collaterale all' anno 1723 sotto al segretariato di D. Francesco Santoro.

in iscritto, siccome richiedono le leggi del regno di Napoli, dal Collateral Consiglio; e trovarono modo da porre in credito una sì nera calunnia non pure tra le persone della corte ed i reggenti del Consiglio di Spagna, a cui la cognizione degli affari di quel reame immediatamente s' apparteneva, ma presso anche la M. dell' imperador Carlo VI ed i suoi segretari di Stato (1).

Il Giannone non ebbe a durare picciola fatica per isgombrare le occupate menti di costoro; nè gli bastò di fare osservare a ciascheduno di loro in particolare l' originale della licenza dal Collaterale Consiglio concedutagli in piè d' un suo memoriale, ed in vista dell' approvazione fatta della sua opera dal regio revisore il sig. Niccolò Capasso. E' vi bisognò, oltre a questo, che il presidente Argento scrivendo al marchese di Rialp segretario di Stato, ed a qualcheduno de' reggenti del Consiglio di Spagna, spezialmente all' arcivescovo di Valenza ch' era di quello presidente e con cui egli teneva più particolare corrispondenza, certi gli rendesse della verità di questo fatto. Il Giannone fu in questo, siccome per lo avvenire, in ciascun' altra cosa e ben consigliato e validamente assistito dal cavaliere Pio Niccolò Garelli bolognese, insigne professore di medicina e famoso letterato (2), il quale era in quella corte onorato per munificenza dell' imperadore Carlo VI delle cariche di suo principal medico e di bibliotecario della imperiale libreria. Questo gentiluomo avea volentieri presa protezione del nostro autore, dacchè avendoglielo premurosamente raccomandato il soprallodato sig. Niccolò Cirillo, ebbe occasione ben tosto di conoscerne il merito e la singolare dottrina. Quindi pose in opera il suo maggior credito presso la persona di Carlo VI per disingannare la sua sovrana mente delle maligne informazioni di che l' aveano pregna gli avversari del Giannone, e per fare di mano in mano comprendere a quel principe ch' egli avea nella persona del Giannone uno de' più illuminati e meritevoli soggetti de' regni suoi, e nell' opera di lui una nuova e

(1) Lettere del Giannone scritte a suo fratello in data de' . . . maggio 1723.
(2) Vedansi le lettere del sig. Apostolo Zeno. tom. 2, num. 43, 136 ed altri num. appresso.

vigorosa difesa delle sue alte preminenze e regalie. Riuscì il Garelli felicemente in questo maneggio; e mettendo l'imperadore in curiosità di leggere la *Storia Civile*, con gran prestezza mandò ad esecuzione l'ordine da S. I. M. ricevuto di far cambiare all'esemplare dell'opera da lui presentatogli la ricca coperta di che era vestito, perchè il potesse più comodamente leggere nel suo soggiorno di Praga, pel qual viaggio la corte era già in su le mosse nella fine di giugno del 1723 (1).

Non giovò poco parimente a questo effetto il consiglio dato al Giannone dallo stesso cavaliere Garelli di offerire in dono a monsig. Giovanbenedetto Gentilotti un corpo de' suoi libri, e di rassegnarlo alla sua censura; conciossiacosachè costui essendo uomo savissimo e letterato di gran polso (2), fuori di più altre insigni qualità ch'adornavano la sua persona, s'avea nell'animo dell'imperadore acquistato il massimo concetto e la più intima confidenza, per modo che lo avea poco innanzi di per sè nominato, da bibliotecario della imperiale libreria, nel qual posto gli era succeduto il Garelli, ad auditore della Rota romana, e quindi in appresso all'arcivescovato di Trento sua patria. In sì fatta occasione il Giannone contrasse amicizia con quel degno prelato, e tanto più facilmente, quanto dopo la prima contezza che l'uno prese dell'altro, s'incontravano bene spesso a casa il reggente Riccardi napoletano fiscale del Consiglio di Spagna e valentuomo ancor egli di gran conto (3). Quivi il Giannone gli fece palese, mostrandogli l'originale licenza del Collaterale Consiglio, quanto infame calunnia si era quella ch'aveano i suoi malevoli fatta credere alla M. del sovrano ed a' suoi ministri. Avvenne opportunamente dopo questo, che monsig. Gentilotti essendo un dì a privata udienza dell'imperadore, affine di toglierne congedo e partirsi per Roma, S. M. I. il mise in ragionamento sull'opera del Giannone; al che egli non

(1) Lettere del Giannone scritte a suo fratello ne' mesi di maggio e di giugno dell'anno 1723.

(2) Veggansi intorno a questo dotto uomo le lettere del sig. Apostolo Zeno, tom. 2, num. 75, 84, 204 e 205.

(3) Si parla molto vantaggiosamente del reggente Riccardi dal sig. Apostolo Zeno nel tom. 2 delle sue lett. num. 15, 43, 84, 136, 207, 210.

cessò di dirne assai lode, ed esaltarne l'erudizione e l'utilità. Indi domandato dall'imperadore, s'era vero che la si fosse stampata senza prima impetrarne la facoltà del Consiglio Collaterale, e' replicò che non v'era falsità maggiore di questa; poichè avea co' suoi propri occhi osservata quella licenza ottenuta in iscritto. Di tutto ciò, secondo ch'era succeduto, monsignor Gentilotti ne dette sollecita notizia al Giannone, perchè cominciasse pure a sperar bene del favor dell'imperadore (1).

A questo modo e con sì fatti aiuti il nome e 'l valore del Giannone veniva presso la corte tratto tratto messo in giusto grado di stima e d'onore, e l'iniqua macchina de' suoi malevoli sventata restò nella mente del sovrano e de' suoi ministri. Chè anzi costoro mostrarono in prima d'essere forte scandalizzati della scomunica fulminata dalla corte arcivescovile contro il Giannone per non aver dimandata nella stampa de' suoi libri l'arcivescovile licenza: fu quella riguardata da' più illuminati reggenti del Consiglio di Spagna siccome un nuovo e grave attentato contro a' regii dritti, che ragione nè prudenza non voleva che andasse esente da opportuno e memorabile provvedimento. Ed alcuno peravventura sarebbesi preso da quel supremo Consiglio, o almeno in efficace modo rappresentato a S. M. I., ove trattenuto non lo avesse la notizia e dal Giannone comunicata a ciascheduno reggente, e dal presidente Argento scritta a qualcuno di loro, che il regio Collaterale di Napoli entrato nello stesso riguardo avea determinato a radunare una straordinaria *Giunta di Giurisdizione* per esaminarvi di proposito quello affare medesimo (2). Il Giannone prese quindi cagione di trattare familiarmente que' reggenti, e scorgere di ciascheduno l'indole ed i sentimenti, affine di potersene avvalere secondo il bisogno, quando mai avvenisse che nel loro Consiglio si avesse a prendere verun partito sulla sua censura, per difetto della suddetta

(1) Lettera del Giannone al fratello in data de' 2 giugno 1723.
(2) Lettera del Giannone scritta a suo fratello in data de' 9 ottobre 1723. Lettere scritte dal Giannone al presidente Argento in data de' 15 settembre e 13 novembre 1723.

Giunta di Giurisdizione, della quale que' reggenti s'aspettavano l'esito. Egli trovò quasi in ognuno de' reggenti togati e de' consiglieri militari di quel Consiglio ben inclinata volontà verso di lui, ed acceso zelo per gli dritti del loro sovrano. Infra i militari il conte di Cervellon spezialmente, e tra i togati i reggenti Perlongo ed Almarz (*a*) usarongli singolar cortesia e lo ebbero in grande onore, siccome quelli ch'erano forniti di sufficienti lumi per sapere distinguere il merito del nostro autore e della sua opera. Più ancor particolarmente egli stimato fu ed onorato dall'arcivescovo di Valenza, presidente di quel Consiglio, il quale poichè era de' valentuomini bravo conoscitore insieme ed amico, di spessa conversazione richiedeva il Giannone e d'intima familiarità. Troppo mi distenderei nel dire, s'io narrare volessi qual favore egli ricevette, e quante particolari dimostrazioni di stima dal reggente fiscale Alessandro Riccardi, uomo, siccom'è noto, di pregevoli talenti e di sperimentato valore in più maniere d'erudizione nell'ecclesiastica spezialmente, sì bene di difficile contentamento nel guardare il merito e le fatiche altrui, e d'assai facile prevenzione verso le sue (1). Egli avea, anzi che il Giannone capitasse in Vienna, ricevuto la *Storia Civile* incontanente ch'ella fu in Napoli pubblicata, e lettane qualche porzione, sì ne scrisse a suo modo il proprio parere al sig. Annibale marchese gentiluomo napoletano (2): « Del libro « di Giannone ho già qui letto intero il primo volume « e parte del secondo: v'ho scontro più falli in isto- « ria ed altro, come dire (lib. I, c. 5) che l'Italia fusse « distinta in provincie da Adriano: (lib. II, c. 1) che al « tempo di Costantino lo stato dello impero fusse quale « lo rappresenta la notizia: (lib. III, c. 6) che Teodorico « re d'Italia reggesse come signore, non come tutore « del fanciullo re di Spagna, le terre ch'e' resse della « Gallia: (lib. IV, c. 12) che Gregorio Magno depo- « neva i vescovi di Napoli: (lib. VI, c. 5) che Carlo

(*a*) Forse piuttosto Almarez.

(1) Lettera del Giannone a suo fratello de' 25 novembre 1724. Lettere del Zeno, vol. 2, num. 207 e 210.

(2) In una lettera in data de' 13 maggio 1723.

« Magno colla corona imperiale non acquistò che un « titolo; e molte sì fatte frasche. Ma error niuno con- « tr' alla religione, o a buon costume o alla modestia « e discrezione, non vi scontro, se error non vogliam « dire l'attribuire tropp' autorità al pontefice romano, « com' e' sovente fa. Nè ci ho scontro parola veruna « tracotata, nè considerazion alcuna contr' a' chierici « o a' monaci che buon fusse stato di tacere. Solo alla « fine del lib. V sono parole, che quando le lessi non « mi fèr noia, ma poi ripensando vidi che potevano « soggiacere a calogna, quasi nomasse superstizione « l'orare pe' defonti; ma per tutto il resto si com- « prende apertamente ch' e' danna solo gli abusi e 'l « fine avaro de' monaci in tali opere; senzachè altrove « e' danna l'error de' Greci contr' al Purgatorio (ben- « chè falsamente s'attribuisce tal errore a' Greci), e « quel di Lutero contr' all'orar pe' morti. Ma gene- « ralmente l'opera è verso di sè buona ed utilissima, « ed io vado poi gridando che bramerei la studiassero « ben bene questi signori del mio Consiglio, acciocchè « intendessero le materie donde sì sovente hanno a « deliberare senz'averne contezza alcuna; e già da uno « di loro ho impetrato che con cura e diletto la legga. « Non posso dunque giugnere a comprendere la scioc- « chezza o viltà così universalmente dimostrata abban- « donando alla rabbia di colesti ghiottoni un libro sì « utile. »

Io non so, se poichè il reggente Riccardi trattò dappresso l'autore della *Storia Civile*, ed ebbe con lui intorno a quella diverse conferenze, si rimanesse ancora nell'opinione d'aver per *falli d'istoria* alcuni di quelli ch' e' chiama tali. So bene ch'egli trovando nel Giannone conformi sentimenti a quegli ch' e' nudriva, con piacere lo accolse nella sua amicizia e nella più intrinseca dimestichezza, pigliando di lui non meno che della sua opera una valida e fervorosa difesa ne' fatti e nelle parole (*). Queste sono le persone nel ragguardevole ministero impiegate del supremo Consiglio di

(*) Lettere del Giannone a suo fratello in data de' 9 ottobre 1723, e de' 26 novembre 1724.

Spagna, di cui il Giannone si procacciò in Vienna l'amicizia e la stima. È notabile che tra tutti i ministri di cotesto Consiglio, quegli ch'ebbe per lui minor riguardo, fu il reggente Positano napoletano, uomo povero d'ingegno, e però superstizioso.

Accennerò ora que' tali che in su 'l suo primo arrivo in quella città spinti da certa naturale vaghezza di conoscere personalmente quegli uomini che sono il più per fama rinomati, fecero opera a prendere seco conoscenza. Tra i Napoletani, che non ne soggiornavano pochi in Vienna, udendo ciascuno che v'era nel loro paese un uomo che avea avuto il coraggio, secondo alcuni, o l'ardimento, secondo altri, di spandere nel pubblico tali massime e sentimenti che non v'erano stati giammai prima se non che da pochi privatamente coltivati, quasi ognuno di loro ebbe curiosità di praticarlo poichè egli si fu colà arrivato. Quegli non per tanto a' quali il Giannone si strinse in amicizia, si furono D. Pietro Condegna, D. Carlo Barone, e l'abate Torques dotti preti napoletani, il sig. Giuseppe Procuranto, il sig. D. Ferdinando Porciuari e 'l sig. Gabriele Longobardo uno de' primi e più valenti medici della corte (*), il quale vi era onorato col titolo di Protomedico del regno di Napoli. De' forestieri che vennergli a prima giunta a far visità, e che a mano a mano, com'essi capitavano in Vienna, no 'l lasciavano inconosciuto, io non potrei tenerne esatto conto, dappoichè essi non furon pochi; e dalle sue lettere si scorge che non v'era persona di qualità che o in quella città dimorasse, o per essa facesse passaggio, la quale non fosse presa dal piacere di aver secolui una o più conversazioni. Mi giova di ricordare qui solamente il famoso generale conte di Bonneval, ch'era in quel tempo al servigio della casa d'Austria, e che pochi anni appresso si rese in Europa ancor più rinomato sotto il novello nome e dignità di Osman Pascià. Quest'uomo, di cui la viva e portentosa memoria si fu uno de' molti doni dalla natura sortiti, avea forte inclinazione alle scienze, e si dilettava grandemente della compagnia

(*) Vedasi l'elogio che fa del sig. Longobardi Apostolo Zeno nel t. 2 delle sue lettere, num. 138.

degli uomini scienziati. Egli avea letta la *Storia Civile*, ed ammiratala; non volle trasandare l'occasione di conoscerne l'autore, col quale avutò più lunghi ed amichevoli abboccamenti, restò di tal fatta impegnato negl' interessi di lui, che ben si può dire d'esserne stato in quella corte, per quanto altro tempo vi fu in grazia, uno de' pochi e veraci protettori. E soggiugnerò in questo luogo, per non tornarne a ragionar di bel nuovo, quello che mi fu riferito da un degno personaggio da avernegli indubitata fede, il qual essendo in Costantinopoli in continua conversazione col conte di Bonneval, già allora in qualità di Pascià impiegato ne' servigi della Porta Ottomana, osservò il medesimo nel suo ritiro di Pera spesse volte occupato a rileggere con sommo diletto la *Storia Civile*, ed informatolo dello infelice stato in cui il Giannone si ritrovava a quel tempo nella cittadella di Torino: il Bonneval commosso da viva compassione gl' impose che come sarebbe per tornare in Italia, proccurasse d'indagare e fargli sapere le vie ed i mezzi più opportuni da indurre il re di Sardegna a rilasciarlo di quella prigionia, poichè egli di là vi si sarebbe, quanto più poteva, efficacemente maneggiato. Ma non v'ebbe luogo a questo trattato, conciossiachè il conte di Bonneval poco dappoi che costui pervenne in Italia, si morì, e il Giannone il seguitò di breve.

Mentre il Giannone s'affaticava ed in Napoli ed in Vienna co' suoi maneggi a toglier via dagli occhi del volgo il velo della sua scomunica, la corte di Roma s'avvisò di dare di questa un nuovo e più fermo appoggio per mezzo della solenne proibizione che la congregazione del S. Uffizio fece della sua opera il dì 1 di luglio dell'anno 1723; il tenor della quale può vedersi qui sotto (*). Non furono con tutto ciò i suoi malevoli

(*) *Decretum. Feria 5. die 1 Julii anni 1723. In Congregatione generali S. Romanae, et universalis Inquisitionis habita in Palatio Apostolico coram SSmo. Domino nostro Innocentio Divina Providentia Papa XIII, ac Eminentiss. et Reverendiss. Dominis Cardinalibus in tota Republica Christiana contra haereticam pravitatem generalibus Inquisitoribus a S. Sede Apostolica specialiter deputatis, SSmus. Dominus noster Innocentius XIII habitis prius pluriumque insignium in S. Theologia Magistrorum, ac Professorum, nec non memoratae Congregationis S. R. E. in tota Republica Christiana Generalium Inquisitorum votis, libros typis editos,*

interamente contenti di cotesta censura: essi avrebbono desiderato che la congregazione del S. Uffizio fosse più oltra andata a dannare fin anche qual eretiche alcune proposizioni contenute nella *Storia Civile* (1); laddove que' teologi e qualificatori, dopo lungo e maturo esame impiegato sopra di un libro ch' attacca di fronte le pretensioni e gl' interessi della corte di Roma, non vi avea saputo incontrare verun motto che d' esser dichiarato ereticale meritasse. Il Giannone intanto siccome per consiglio del cavaliere Garelli e d' altri suoi amici si era applicato a comporre una scrittura, nella quale con giuridiche e teologiche ragioni proccurava di difendersi dagl' ingiusti ed irregolari fulmini contro alla sua persona vibrati dalla curia arcivescovile di Napoli (2); così volle valersi di questa occasione per fare insieme in una seconda parte di quella l' apologia della sua opera, dagli errori volgarmente appostigli rivendicandola, e dalle ingiuriose qualità di che notata l' avea il tribunale del S. Uffizio nella sua censura; dimostrando al tempo medesimo di quanto poco conto ed autorità esser quella dovea nell' animo di ognuno, e

et in quatuor tomos divisos, quibus titulus est: Dell' Istoria Civile del regno di Napoli libri 40, scritti da Pietro Giannone giureconsulto ed avvocato napoletano. In Napoli, 1723, per lo stampatore Niccolò Naso, *prohibendos, atque damnandos censuit, prout praesenti decreto auctoritate Apostolica omnino prohibet, et damnat, uti continentes doctrinas, et propositiones quamplurimas falsas, temerarias, scandalosas, seditiosas, per summam calumniam injuriosas omnibus Ecclesiae Ordinibus, et toti Ecclesiasticae Hierarchiae, praesertim S. Sedi Apostolicae, erroneas, schismaticas, atque impias, et haereses ut minimum sapientes. Hos igitur libros sic prohibitos, et damnatos Sanctitas sua vetat, ne quis cujuscumque sit status et conditionis; ullo modo et sub quocumque praetextu iterum imprimere, vel imprimi facere, neque jam quocumque loco, et quocumque idiomate impressos apud se retinere, et legere audeat, sed eos Ordinariis locorum, aut haereticae pravitatis Inquisitoribus statim, et cum effectu tradere et consignare teneatur, sub poenis in Indice librorum prohibitorum contentis, aliisque poenis arbitrio Sanctitatis suae infligendis.*

Antonius Lancionus S. Romanae, et universalis Inquisitionis Notarius — L. S. etc.

Die 6 Julii supradictum decretum affixum, et publicatum fuit ad valvas Basilicae Principis Apostolorum, Palatii S. Officii, in Acie Campi Floriae, et aliis locis solitis, et consuetis Urbis per me Petrum Romolatium supremae Inquisitionis Cursorem.

(1) Lettera del Giannone al presidente Argento de' 7 agosto 1723. Trattato de' Rimedi, P. III, nel principio.

(2) Lettere del Giannone al fratello de' 31 luglio e de' 7 agosto 1723. Lettera al presidente Argento de' 15 settembre 1723.

nel regno di Napoli singolarmente, dove nè il tribunale del S. Uffizio di Roma, nè la congregazione dell' Indice non sono in alcun modo riconosciuti. Fu questa scrittura dettata a doppio fine: l' uno era di trasmetterla in Napoli per istruzione di que' ministri che convenir doveano nella *Giunta di Giurisdizione* (1), e l'altro d' informare esattamente quegli del Consiglio di Spagna di tutti i fatti e ragioni onde quella scomunica s' avea a riputar nulla ed a' regali dritti pregiudiziale; perchè costoro si disponessero, qualora la sopraddetta *Giunta di Giurisdizione* indugiasse a trovarvi riparo, a pigliar da loro que' rimedi che l' importanza dell' affare richiedeva. Non è qui da tacere ciò ch' egli scrive in una lettera a suo fratello (2), che questa sua difesa sembrò a' migliori e più illuminati uomini che erano in Vienna tra' suoi amici tessuta su' principii tanto discreti e temperati, ch' e' si credette di far bene, non facendola passare nelle mani de' più dotti e risvegliati reggenti di quel Consiglio, riserbandola solo ad uso di tali altri, cui bene si convenisse, per la mediocrità de' loro sentimenti, di leggerla. Egli ebbe pensiero, poichè la si fu compiuta ed approvata dal cavalier Garelli e dal reggente Riccardi, di mandarla alle stampe; e conciossiachè difficilmente ciò si sarebbe potuto eseguire in Vienna per diversi riguardi, egli s' avea già trovata persona che volea addossarsi il carico di farlo nel miglior modo riuscire in Tirnaw città dell' Ungheria (3). Ma fu opportunamente sconsigliato da quegli stessi ch' erano per altro approvatori della privata sua scrittura, di renderla pubblica colle stampe, per non dare nuova cagione a' suoi nimici d' inferocire via più, e così guastare del tutto i fatti suoi (4). Corse non però scritta a mano in Vienna, in Napoli ed in altre città d' Italia per le mani degli intendenti e de' curiosi, infino a che fu la prima volta insieme con altre opere del nostro autore cacciata in

(1) Lettera di Carlo Giannone a Pietro suo fratello in data de' 13 agosto 1723.
(2) In data de' 31 luglio 1723.
(3) Lettera del Giannone scritta a suo fratello a' 2 di settembre 1723.
(4) Lettera al fratello de' 9 ottobre 1723. Lettera del Giannone al presidente Argento in data de' 15 settembre 1723.

luce in Ginevra nell'anno 1752, sotto il titolo di *Opere postume di Pietro Giannone*.

Non è qui mestieri di dare a' leggitori un distinto ragguaglio di tutto ciò che si ragiona in questa scrittura, dacchè ella essendo più volte impressa, possono essi di leggieri averla nelle mani. Mi giova di notar solamente quello che vi si contiene di più particolare. Tra' vari argomenti, su' quali egli discorre nella seconda parte spezialmente di essa, la quale con più particolar nome appellar gli piacque *Apologia*, v' è un *Trattato storico-critico* intorno al *concubinato* (*), nel quale s' ingegna di dimostrare, in difesa di ciò ch' avea scritto nella *Storia Civile*, che il concubinato era congiunzion legittima ed onesta presso i Romani al modo stesso che lo fu medesimamente appo i Greci e gli Ebrei: ch' avea sua particolar natura, forma ed effetti civili: che fu in quella repubblica istituito e praticato per giusti e savi fini, come un matrimonio imperfetto e meno solenne, con pubbliche leggi non però stabilito ed ordinato. Quindi procede a ragionare che l'ebraica disciplina toccante simile congiunzione non fu giammai riprovata nè da Cristo, nè dagli Apostoli; e molto meno il fu la romana, la quale s' avea più convenienza colle leggi naturali e positive: che perciò non fu da' Cristiani biasimata quale illegittima, anzi tra di loro e pria di Costantino e di poi praticata e confermata in appresso dal Concilio I di Toledo e dall' autorità di S. Isidoro e di S. Agostino: quale intelligenza s' abbiano e qual fine le continue declamazioni di S. Ambrogio, di S. Giangrisostomo e d' altri Padri contro al concubinato: che non ostante le loro calde prediche e fervorose esortazioni fu in Oriente legittimamente continuato, fino a che non venne abolito nel nono e decimo secolo per le costituzioni di Basilio il Macedone e Lione il Filosofo: che più lunga durata ancor ebbe in Occidente, laddovè veniva autorizzato e con frequenti esempi d' illustri personaggi, e con ispesse leggi de' principi temporali: che dipoi a poco a poco essendo questa congiunzione presa a riguardare siccome meno onesta da più canoni de' Concilii e decretali di

(*) Opere Postume del Giannone part. 2 del capit. 6 fino al 14.

sommi pontefici, si cominciò tratto tratto nel decimo e undecimo secolo e negli altri a questi conseguenti a vietare prima a' chierici la pratica delle concubine, e quindi a dannarla ancora ne' laici, fino a che ne fu finalmente interdetto ad ognuno il legittimo uso dal Concilio di Laterano sotto Lione X, e dipoi dal Concilio di Trento. Questo è l' intero ragguaglio di ciò che il Giannone ci dimostra nel suo *Trattato del concubinato*, in cui non saprei qual più mi lodare, se la esquisita erudizione di che è fornito, o la giudiziosa critica ed accuratezza con cui è dettato.

Intanto gli affari del Giannone cominciavano a prendere favorevole aspetto in Napoli così bene che in Vienna. Gli uomini più savi ed accreditati in ragione d' ingegno e di scienza ch' erano in Napoli si scossero finalmente, mostrandosi in aperto difensori della *Storia Civile*, ed opponendosi a tutta forza al torrente de' volgari schiamazzi e delle maligne voci de' suoi detrattori. L' abate Biagio Garofolo, uomo notissimo nella repubblica delle lettere per diverse sue insigni opere e per gli pubblici elogi che n' ha meritato da' più gran valentuomini (1), si segnalò in questa occorrenza più di ogni altro. Egli non potea soffrire per niuna guisa che il Giannone soggiacesse a sì ingiusta oppressione; quindi adoperò tutto ciò ch' era in lui per risvegliare nel petto del presidente Argento e degli altri supremi ministri a favore del Giannone il zelo dell' interesse pubblico, ch' era in loro quasi del tutto spento (2). Il P. abate di Miro napoletano, uno de' più grandi e profondi uomini che s' abbiano avuto i monaci Cassinesi, s' impegnò egualmente a difendere il libro del Giannone dalle sciocche accuse che gli erano volgarmente accagionate, facendo ne' suoi privati ragionamenti vedere altrui, quanto bene e veracemente questo autore ragionato avesse (3). Laonde i ministri della *Giunta*

(1) Vedasi l' elogio che ne fa il sig. Giovanni Clerico nella sua Biblioteca scelta, tom. 20, pag. 169, ed il sig. Apostolo Zeno nel vol. 1 delle sue lettere.

(2) Lettera di Carlo Giannone a suo fratello in data degli 11 maggio 1725.

(3) Lettera di Carlo al sud. degli 11 giugno 1723. « L' abate di Miro « non potete credere quanto sia impegnato a difendere il vostro libro, men« tre cogli amici ogni giorno che gli fanno opposizioni, si serra nella sua « cella con loro, e poi gl' illumina e lor fa lezioni veramente apostoliche « ed erudite ».

dall' autorità di cotesti valentuomini incoraggiati, e dalla considerazione d'altri più rilevanti riguardi erano già assai bene disposti in favore del Giannone e contro la curia arcivescovile di Napoli, non meno ch' erano in Vienna i reggenti del Consiglio di Spagna. Di che il nostro autore e i suoi amici presero speranza che prima che terminato fosse quell' anno 1723, con solenni e vigorosi modi rimanessero disfatti i disegni de' suoi avversari e rotte le loro reti (*). Ma costoro che hanno vanto di non mancar giammai d'accortezza, sapevano bene vegghiare a più occhi sopra ogni particolare di quella faccenda; e mirando nella scomunica d'un uomo privato impegnata da vero l'autorità pubblica e la potestà del sovrano, s'avvisarono, più tosto che restarne al di sotto con iscorno, prevenirne destramente i colpi; e laddove prima il cardinal arcivescovo Pignatelli, comechè da replicate istanze del Giannone sollecitato, non volle mai dare orecchio a veruna composizione, or ch' egli guardò da vicino il tempo meno propizio e stabilito nel Consiglio Collaterale il dì 26 ottobre per dovervisi tenere la *Giunta di Giurisdizione*, non indugiò a mettere il primo in mezzo proposizioni d' accordo. Queste furono destramente comunicate per via del P. Cillis al presidente Argento ne' primi dì di ottobre; e costui che non estimava, ovvero, per meglio dire, non volea far rumore in quella bisogna, accoltele graziosamente, fece sì che Carlo Giannone s' andasse dal nominato Padre a trattare secolui del più atto e convenevole modo da mettere le cose d'accordo. Io non saprei bene descrivere quanto da quello ch' era cangiato trovò Carlo cotesto scaltrito Padre; dirò solamente che in più abboccamenti che il Giannone ebbe con lui, egli non vestì che l'abito di cortesia e di gentilezza, non favellò che in molli e melate parole, nè verun suo partito fu mai rigettato ch' e' pronto non fosse e destro a proporne degli altri: infino a che fu tra di loro convenuto col parere ed approvazione del presidente Ar-

(*) Lettera del Giannone a Carlo suo fratello de' 9 ottobre, 6 e 13 novembre 1723.

gento, che il Giannone scrivesse una privata lettera al cardinal Pignatelli, nella quale cercandogli scusa del non aver dimandata l'arcivescovile licenza per l'impressione de' suoi libri, poichè credeva che l'impetrazione di questa s'andasse a carico dello stampatore ovvero del padrone dalla stampa, il pregasse quindi a volerlo assolvere dalla censura per questa cagione contro di sè fulminata dalla sua arcivescovile corte; in vista della qual lettera il cardinale gli avrebbe accordata l'assoluzione richiesta su d'un privato foglio. E conciossiachè il cardinal Pignatelli ad altro non mirava col dare al Giannone in sì fatta guisa l'assoluzione, se non che ad ammorzare il suscitato fuoco e rattenere in qualche modo le gagliarde risoluzioni che i ministri della *Giunta* minacciavano di dover prendere tra pochi giorni, fu presto il P. Cillis a proporre per espediente, che poichè non v'era bastante tempo ad attendere di Vienna l'original lettera del Giannone, la si scrivesse da chicchessia a nome di costui; ed anzi che giugnesse il dì stabilito in Collaterale per la *Giunta*, si presentasse al cardinal arcivescovo. Di fatto la lettera fu concepita e distesa nella stanza del P. Cillis colla data de' 2 di ottobre del 1723, e 'l tenore può leggersi nella nota (*). In vista di questa lettera, fatto trascorrere, per dare all'affare qualche color verisimile, un discreto termine, dal cardinal Pignatelli ne fu

(*) *Copia.* « Eminentissimo signore. Mi viene scritto da Napoli d'essersi « dalla Curia di V. E. proceduto contro di me a censure, per aver io fatto « stampare la mia opera della Storia Civile del regno di Napoli senza licenza « della medesima arcivescovile Curia, la qual opera sottopongo alla censura « della S. Madre Chiesa, se mai in quella vi fosse errore involontariamento « trascorso. Mi dichiaro esser ciò succeduto per ignoranza, supponendo che « detta licenza avesse dovuto andare a carico dell'impressore o del padrone « della stampa; onde pentito ne chiedo perdono, supplicandola umilmente « a voler dare gli ordini per la mia assoluzione, come lo spero dalla somma « sua benignità e clemenza; riverentemente mi sottoscrivo »

Di V. E.

Umilissimo e Divotissimo Servitore
Pietro Giannone.

Vienna, 2 ottobre 1723.

dettata l'assoluzione sotto l'esemplare di essa (1) nel dì 22 d'ottobre dello stesso anno 1723.

Fu questa privata lettera d'assoluzione trasmessa incontanente in Vienna nelle mani del Giannone, il quale come l'ebbe partecipata a' reggenti del Consiglio di Spagna, costoro si mostrarono poco soddisfatti del modo che s'era in Napoli tenuto per menar quell'affare a tale conchiusione, che ben rispondeva da una parte alle mire del cardinal arcivescovo, ma loro non sembrava dall'altra atta e proporzionata a saldare i pregiudizi ed i gravi oltraggi ch'avea quella censura apportati alle supreme regalie dello Stato, le quali non altramente che in solenne ed esemplar guisa estimavano que' signori ch'esser doveano vendicate, dappoichè in violento e pubblico modo erano state offese (2). Essi consideravano la causa, perchè quella era stata fulminata, siccome una scandalosa usurpazione che gli ecclesiastici tentavano di fare su 'l dritto temporale de' principi, qual si è quello della stampa e revisione de' libri, che alla sovrana ordinazione ed economia compete del tutto, senza che i chierici abbiano alcun titolo legittimo a prenderne conoscenza. Questa considerazione e i dilicati effetti di essa aveano messa spezialmente nell'animo di Carlo VI l'arcivescovo di Valenza, il reggente Perlongo e 'l reggente fiscale Riccardi; cosicchè nulla meno ch'era ad essoloro sem-

(1) *Attenta supradicta copia epistolae U. J. Doctoris Petri Giannone transcriptae a suo originali cum quo concordat, ejusdemque tenore involuntarii erroris, benigne procedendo secundum regulam, et viscera S. Matris Ecclesiae erga poenitentes, delegamus et committimus facultatem absolvendi praedictum Oratorem cuicumque Confessario ab eo eligendo, approbato tamen ab Ordinario loci; conditione adjecta ut in futurum abstineat similia perpetrare, et poenitentiam imponendam a Confessario adimpleat et satisfaciat, etc. alias etc.*

Datum Neapoli in nostro Archiepiscopali Palatio die 22 octobris 1723.

Franciscus Cardinalis Pignatellus Archiepiscopus. De mandato Eminentissimi et Reverendissimi Domini mei Archiepiscopi Jacobus Colles Secretarius.

Adest Sigillum.

La soprascritta assoluzione da me si conserva originalmente.

(2) Lettere del Giannone a suo fratello de' 6 e de' 13 novembre 1723. Lettera del Giannone al presidente Argento de' 13 novembre 1723.

brato, parve ancora all'imperadore un rimedio pregiudiziale a' suoi dritti quello dell'assoluzione conceduta al Giannone. Costui ci narra nelle sue lettere (1) quanta fatica egli ebbe a durare per persuader costoro che sì fatta assoluzione, da lui non ricevuta che privatamente ed in segreto, niun danno dovea arrecare a' regali dritti, i quali non resterebbono contuttociò di non essere in pubblica e solenne guisa riparati per opera del presidente Argento dalla *Giunta di Giurisdizione*. A questo patto essi al fine s'acchetarono, fuori del solo reggente Riccardi, il quale volea in ciò, siccome in ogni altra cosa, adempiere esattamente al suo dover di fiscale (2).

Mentre sì fatte cose s'agitavano in Vienna, e mezzi e ragioni si proponevano da cavare di cotal fatto franca ed illesa la regale Giurisdizione, non si trascurava in Napoli, quanto le narrate circostanze il soffrivano, d'averla sotto alcun riguardo e considerazione. In fatti comechè ciascuno de' ministri della *Giunta* fosse informato della privata assoluzione mandata al Giannone dal cardinal Pignatelli, non si lasciò tuttavia di ragunare nel Consiglio Collaterale al dì stabilito de' 26 ottobre la *Giunta di Giurisdizione*.

Intervennero in questa il vicerè cardinal d'Althan, siccome capo, i reggenti Mauleon, Mazzaccara, Ulloa, Alvarez, Giovene e Pisacane, il presidente del sagro Consiglio Argento in qualità di delegato della reale Giurisdizione, i quattro capi delle Ruote del sagro Consiglio D. Francesco Solanes, D. Benedetto Valdetaro, D. Agnello Cappellari e D. Carlo Carmignano, il consultore del Cappellano maggiore D. Bartolomeo Positano, l'avvocato fiscale del real Patrimonio D. Lodovico Paternò, e 'l fiscal criminale D. Cesare Buonvicino (3) Il presidente Argento, siccome commessario di questo affare, propose in prima largamente tutte le ragioni onde la fulminazione di quella scomunica si

(1) Lettera del Giannone a suo fratello de' 13 novembre 1723. Lettera al presidente Argento nella stessa data.
(2) Lettera al presidente Argento de' 13 novembre 1723.
(3) Libro de' notamenti del Consiglio Collaterale all'anno 1723 sotto al segretariato di Francesco Santoro.

convinceva nulla ed irragionevole; si distese con varie pruove e con abbondante erudizione a far manifesto il forte pregiudizio che quindi ridondava alla sovrana autorità del principe, ch' egli dimostrò d' essere doppiamente offesa, e pel nuovo e strano dritto del rivedere i libri che vanno alla stampa, il quale ad onta della potestà secolare pretendea d' usurpare la corte arcivescovile, e per le ragioni ed autorità onde questa si valea a confermare cotesta sua pretensione, le quali tutte altronde non nascevano che da Bolle di pontefici, da stabilimenti di Concilii e da editti d' arcivescovi non accettati giammai nel regno, anzi più e più volte rigettati espressamente, com' era la Costituzione di Lion X *de Impressione librorum* letta nel Concilio di Laterano nell' anno 1715 (*a*), la Regola 10 dell' Indice romano, il Sinodo Diocesano tenuto in Napoli dal cardinal Cantelmi, e l' Editto del 1707 del cardinal Pignatelli suo successore. Non lasciò ancora il presidente di corroborare i suoi detti ed argomenti con vari esempi di simile natura succeduti nel regno stesso di Napoli, e coll' uso e colla pratica di più altri principati cattolici di Europa. In somma dopo d' aver raccolto ed in alcuna parte ancora migliorato nel lungo suo e dotto voto quanto dal Giannone s' era scritto a difesa di sè e della real Giurisdizione dal capitolo sesto fino al decimo del *Trattato de' Rimedi contro alle scomuniche invalide*, egli concluse finalmente così: « Che questa materia, sebbene minima, dovea però « sommamente riguardarsi, perchè può portare molti « inconvenienti, non potendosi dubitare che porta con « sè inevitabili pregiudizi alla (reale) Giurisdizione, « spezialmente che la proibizione non si fa per qualche

(*a*) 1515. Gli anacronismi non essendo del gusto della storia, l' autore di questa Vita non ci saprà malgrado se col torre due secoli da questo calcolo cronologico noi facciamo ritornare alla tomba Leone X che il nostro copista s' era ingegnato di far revivere a' nostri giorni. Il pubblico resterà certamente soddisfatto della nostra maniera di contare gli anni; ma egli lo sarebbe ancora stato di vantaggio della risurrezione di quel pontefice, il quale solo unendo a' lumi del secolo il suo nobile gusto per le muse, avrebbe potuto tirare dal letargo in cui piacciousi di giacere in Italia l' architettura, la pittura, la scoltura, la poesia e l' eloquenza, e restituire all' antica patria degl' ingegni tutto il lustro che hanno cominciato a richiamarvi la buona politica e la sana filosofia fattevi risorgere dal gran Benedetto XIV. *N. dell' ed.*

« errore, ma per rispetto della difesa delle regalie.....
« E che perciò dovea pigliarsi ogni più forte espediente
« per risarcire la reale Giurisdizione. Soggiunse però
« d' aver inteso che il cardinale avea scritto per l' as-
« soluzione del Giannone da farsi *a quolibet confessa-*
« *rio*, e che avea fatte levar le censure; ma siccome
« ciò era stato profittevole per la persona di Gianno-
« ne, non sanava la ferita fatta alla real Giurisdizione,
« la quale avea bisogno di rimedio forte; e perciò
« dovea esattamente risolversi qual espediente avesse
« da prendersi per decoro del governo e di detta reale
« Giurisdizione. » (*)

Proposto in questa maniera l' affare dal presidente Argento, gli avvocati fiscali produssero le loro istanze; e prima il fiscale criminale ripigliando in breve le cose dette dal presidente, ed alcune altre riflessioni aggiugnendovi sul vero sentimento ed autorità della Bolla di Lione X, rivolto agli altri ministri, propose loro « che
« essendo questa la prima volta che accade questo
« caso, l' istanza sua era che si mandasse ambasciata
« al cardinale, acciocchè dichiarasse nulle le censure,
« e nel caso contrario si passasse al sequestro de' beni
« temporali, alla carcerazione de' parenti del cardi-
« nale (*a*), ed agli altri espedienti economici soliti a
« pigliarsi in simili materie dalla regale Giurisdizione. »

(*) Citato libro de' notamenti, una copia de' quali per quanto si appartiene a questo affare si è trovata tra le memorie del Giannone.

(*a*) Quantunque non si possa senza ingiuria astener di commendare la bontà delle intenzioni del sig. di Buonvicino, non si può nemmeno senza stupore vedere in lui quanto un errore imbevuto nella fanciullezza ci faccia talvolta trascorrere al di là de' termini. Il suo zelo per gl' interessi del suo sovrano è degno di tutti gli elogi, il suo voto è pieno di fervore contro l' ingiustizia e l' ambizione: ma e 'l zelo e 'l suo voto dovrebbono essere stati esposti al riflesso di maggiori lumi e di più di moderazione. Se il cardinale di Napoli si era giustamente attirato il braccio irato dello *Stato*, dovea questo perciò colpire ingiustamente i parenti del cardinale? Non bisogna solamente punire il delitto, ma punirlo ne' termini dell' equità o della ragione. Un consiglier che incolpa l' innocenza, divien così irragionevole, quanto un giudice che assolve il delinquente; e la giustizia deve dettare le sentenze, come l' imparzialità dare i suffragi. Ma quante volte si è veduto che l' influenza d' un' *opinione popolare* o ricevuta *senza criterio* abbia involontariamente fatto deviar l' uomo dal dritto sentiere, in cui egli credeva non pertanto di trovarsi in cammino? Tale appunto è il caso del sig. di Buonvicino. Fascinato dall' ignoranza e dagli errori più comuni e più folti a' suoi tempi, egli era buonamente persuaso che i *cherici* non debbano qual medesimo grado di *obbedienza* al *Principe*, di *sommessione* alle sue

Il fiscale del real Patrimonio venne distintamente osservando che la censura contr' al Giannone fulminata era per più capi ingiusta ed abusiva, e per più altri

leggi, di *aiuto* ne' suoi bisogni politici e di *zelo* pe' suoi interessi temporali; in somma che essi non siano *sudditi dello Stato* colle medesime *obbligazioni* e sotto gli medesimi *gastighi* che le altre classi componenti la *jerarchia civile*. La giusta idea che fossero i cherici ministri del regno del cielo gli avea esentati da tutti i pesi del regno della terra; e la cura destinata loro delle anime e dell'osservanza del CULTO *divino* gli ha oltre misura arricchiti di beni e privilegi in questo mondo. Non è già nostra intenzione di entrare qui in discussioni teologiche o giurisdizionali, e molto meno di diminuire in nulla la vantaggiosa opinione del *clero* presso al popolo: quai *ministri* della *religione* gli rispettiamo nel fondo del cuore, e quai depositari de' sacri misteri appena prostrati ostiamo venerare le sublimi verità che vi si ascondono. La religione è una delle *prime leggi fondamentali* dello *Stato*; e 'l senso di tali leggi non dee mai fare l'oggetto delle discussioni del semplice cittadino. In questo la sua curiosità arresta i passi, e la sua lingua non dee nemmeno parlarne con indifferenza. Al consiglio del *Sovrano* appartiene il decidere delle loro inutilità o vantaggi; siccome la sola sua suprema potestà ne erea o depone i ministri, ne fissa o sospende l'esercizio, i riti, le funzioni, ne spiega o vela le dottrine, o le vendica, altera ed abroga conformemente ai lumi che su di ciò la *Divinità*, di cui egli è il rappresentante, gl' ispira. Dico la *Divinità*, perchè altrimenti che significherebbe quel DEI GRATIA REX? Ascoltare ed obbedire, ecco dunque in questo caso il dovere del suddito.

Ciò che noi ci proponiamo di far qui brevemente osservare, sono alcuni pochi rapporti ch'e' v' ha tra i ministri della religione e gli altri ordini della società o dello Stato, gli obblighi che vicendevolmente gli legano, i mali che dall'ignoranza e molto più dall'inosservanza di questi possono risultare a' cittadini in particolare ed al *buongoverno* della nazione in generale, siccome i beni che ad entrambi la lor conoscenza ed uso procura. Ad un ordine di cittadini che adempie il suo dovere è permesso l'esame de' doveri e della condotta degli ordini suoi colleghi; e la diffidenza su questo articolo lungi di esser un'offesa dovrebbe anzi esser riguardata come il più sicuro mezzo da prevenire le sorprese e le insidie a' propri diritti. La negligenza di questo esame e l'essersi ordinariamente riposta più buona fede in un ordine di cittadini che in un altro, è forse la vera cagione dell'estrema longuaglianza di fortune e di credito che fra di essi quasi in tutti i paesi si osserva; cosicchè mentre, per esempio, l'*ordine ecclesiastico* giace oppresso dal peso de' suoi sterminati onori e ricchezze, il *militare*, pel disprezzo e miseria in cui si vede depresso, è sovente obbligato a divenir fellone, e 'l *magistrato* venale. Tali disordini seguiti, addio costumi, addio leggi, addio Stato! A prevenire dunque tanta ruina e' sarebbe d'uopo proporzionare all'indole della nazione, ed alla temperatura del suolo e del clima non solo il numero di cotali ordini, ma con una precisione inviolabile determinare di ciascuno le funzioni, l'autorità, le pene e le ricompense; non già a capriccio, ma sulla bilancia dell'imparzialità e della ragione. Il più di favore verso l'uno di questi ordini genera tra di loro l'invidia e la gelosia, e per conseguenza gli rende poco d'accordo; il proteggerli all'incontro egualmente sarebbe largli tutti a gara armonicamente concorrere al sublime ed unico scopo della loro istituzione, la *felicità dello Stato*. SALVS POPVLI.

Il *clero* suole per sua istituzione esser destinato ad ispirar la *virtù*, il magistrato ad estirpare il *vizio*, e 'l militare prende per oggetto delle sue mire la *vera gloria* e 'l *valore*: il primo previene i peccati più coll'esempio

irregolare e nulla; ond' egli si conchiudeva ch' appartenendo al principe il prenderne cognizione, faceva istanza « che si ammonisca la corte arcivescovile,

abe co' precetti, l'altro punisce i delitti senza aver umani riguardi, e il terzo combatte intrepido i nemici dello Stato al di fuori e ne mantiene la legittima autorità al di dentro: l'uno fa i cittadini *buoni*, il secondo *giusti*, e l'altro stima lieve sacrificio la vita alla salvezza della patria. Ecco presso a poco a che si riduce fra tutti i popoli associati il numero di sì fatti ordini e l'oggetto delle loro cariche. Il confidarle a più persone sarebbe veramente obbligare ciascuno di loro a divenire eccellente nel suo dipartimento: mille monumenti però attestano esserni con felicità trovati uniti in un solo uomo. Giulio Cesare fu *prete*, *giudice* e *generale*, e Giulio pontefice maneggiò con pari destrezza il codice, la spada e l'incensiere. La *geaesi* non addurre altri esempi.

Il prevenire i peccati, e sopra tutto que' che la prudenza umana deve nè può altrimenti non involare alla vigilanza del magistrato, la purità delle coscienze, in somma, è propriamente l'oggetto delle sollecitudini del *sacerdozio*. Grande oggetto al certo! e di un maneggio ancor più delicato! Ma dispensa egli il ministro d'aver la coscienza così pura quanto ogni altro cittadino? E può il *sacerdote* averla pura, se egli ricusa di compire i suoi doveri a questo riguardo? No certamente. « La religione, e soprattutto la « vera religione ordina agli uomini di amarsi, vuole che ciascheduno popolo « abbia le migliori leggi *politiche*, le migliori leggi *civili*, affinchè elle « siano dopo di essa il maggior bene che gli uomini possano dare e ricevere » Ella impone dunque a' suoi ministri l'osservanza di queste leggi con più rassegnazione ed amore che agli altri cittadini. Essi devono dare l'esempio: la loro condotta è la base della purità delle coscienze de' popoli.

Ma parlando a cuore aperto, hanno eglino da più secoli mai dato, o danno tuttora un tale esempio? Le loro *immunità personali*, l'esenzioni de' loro beni da' tributi, le giurisdizioni usurpate, gl'immensi acquisti sorpresi, la maniera rigogliosa con cui hanno sempre sostenuto tali giurisdizioni ed acquisti, le dottrine bizzarre da loro insegnate a tal fine, e tanti altri loro pretesi privilegi, diritti e riguardi non sono eglino nel fondo tante manifeste infrazioni delle leggi *politiche* e *civili*? Essi sono troppo ragionevoli, onde volere sottrarsi all'evidenza di questo argomento. Noi non parliamo a' sacerdoti di Cibele o di Bacco, a' bonzi o agl'immani, e molto meno a' preti di Hume o di Rousseau (*Moral and political essays*, *ess.* 24. *Contrat social l.* 6, c. 8): noi ci lusinghiamo di ragionare co' ministri della vera religione, e fra questi sopra tutto con que' d'Italia, li quali si son quasi sempre distinti per l'affabilità e dolcezza del loro carattere, non meno che per l'abborrimento pel bigottismo e l'intolleranza. In quella bella regione d'Europa essi non han mai fatto scannare i loro concittadini per una *virgola* o *paragrafo*: contenti di annunciare la pura fede, essi han deplorato un sì strano furore ne' Francesi, Inglesi, Fiamminghi ed Alemanni. Perseguitarono, egli è vero, il Galilei, ed arsero vivo Giordano Bruno: ma il sistema del Galilei è ora insegnato nelle pubbliche scuole di Roma, e Giordano Bruno era, a ciò che si pretende, un ateo: tali ribelli della divinità devono esser puniti con maggior rigore che i ribelli dei principi che la rappresentano; egli fu d'altronde punito, dove le funzioni del sacerdote non usurpano nulla dell'autorità del principe.

Gli ecclesiastici d'Italia, perchè con esso loro vogliamo nel presente ragionamento restringerci, godono un po' a torto d'esorbitante vantaggi, dalli quali i militari ed i magistrati si vedono forse con ingiustizia intieramente esclusi. Non vi ha non contea, baronia o altro simile feudo, non v'ha una rendita stabile e fissa, un'abitazione comoda e decorosa destinata

« acciocchè dichiarasse nulle le dette censure, e si « rinnovassero le prammatiche, colle quali sta deter- « minato che non si stampassero libri, se non colla « licenza del vicerè e del Consiglio Collaterale. »

a compensare i sudori d' un *ministro di Stato*, d' un *presidente*, d' un *consigliere* o d' un *generale*; una semplice gratificazione accordata loro dal sovrano *amovibile*, a meno estesa per lo più pe' loro indispensabili bisogni, è l' unico guiderdone di cui devono contentarsi: dovechè tanti *guardiani*, *priori*, *vescovi* ed *abati* possedono sotto questo titolo de' pingui feudi e rendite fisse intatte da' pesi de' sovrani ed intangibili, e le loro abitazioni fanno scorno a quelle de' principi. I frati, comechè *giurino solennemente* di osservare una maggiore povertà del clero secolare, sono nondimeno andati più oltre nell' accumulare ciò che dovrebbe fare l' oggetto della loro avversione: tanto egli è vero di noi altri mortali che

Nitimur in vetitum semper, cupimusque negata!

Essi han tolto a' povori secolari i mezzi da potere sussistere. In coscienza potrebbono essi occupare nelle università le cattedre, nelle corti le cariche, nelle parrocchie i pulpiti e fino nelle case l' intendenza degli affari domestici? Potrebbono senza arrossire far da speziale, da mercante da vino e da banchiere? Può senza rimorso un *definitore*, un *exprovinciale* possedere centinaia di paia di calzette, mentre centinaia di migliaia de' suoi concittadini non hanno nè calzette nè scarpe?

Inquanto al loro numero, egli è divenuto così eccessivo, che se i principi non vi mettono presto rimedio, il loro vortice assorbirà fra poco tutti gli altri ordini della società e con essoloro inghiottirà l' intiero Stato. Non si potrebbe veramente qui dire se sì fatto numero sia necessario al fine a cui da prima furono essi instituiti; ma se la pratica della Biscaia e della Ollanda può servire di norma agli altri paesi, egli deve essere eccessivamente superfluo. In Biscaia non v' ha che 6 conventi in tutto, cinque di frati ed uno di suore, e gli abitanti non sono meno zelanti della loro religione, passano anzi per essere i più industriosi o i più fedeli sudditi della monarchia delle Spagne: negli Stati della repubblica d' Ollanda gli abitanti ed i preti vi sono in una ragione maggiore di mille ad uno; e con tutto ciò quello Stato può passare per uno de' più mansueti ovili che il genere umano abbia. Donde viene dunque che il minimo villaggio d' Italia debba esser retto da 50 o sessanta preti senza contare gl' iniziati di altro rango? Evvi il cuore umano così corrotto? O il clero idropico per gli agi divenuto incapace ad istruire? Contro l' uno o l' altro deve deporre il dilemma. Le città vi pullulano di campanili, ed i conventi fanno ombra al sole. V' ha in qualcheduna di esse 25 conventi di frati o suore di S. Domenico, 7 collegi di Gesuiti, altrettante case di Teatini, una ventina o trentina di monasteri di frati francescani, forse cinquanta altri di diversi ordini religiosi di ambi i sessi, e più di quattro o cinquecento altre chiese e cappelle di minor conto: ma non vi sono all' incontro che 36 similze parrocchie, veruno osservatorio astronomico, verun' accademia di pittura, di scoltura, d' architettura, di chirurgia, di agricoltura e di altre arti e scienze, veruna buona fabbrica di panni o di tele, veruna buona manifattura di seta o di cotona, veruna biblioteca appartenente al pubblico, verun orto botanico o gabinetto di curiosità naturali, o teatro anatomico, veruna scuola regolare di navigazione, o dell' arte militare, o della fabbrica de' vascelli; verun *rasphius o spinhuis* (*Epitres diverses t.* 1, *epit. VI dans le not.*), veruna cura per rendere i porti netti e sicuri, le strade comode ed agiate, gli alberghi propri e le città illuminate, il commercio più vivo. Ecco la somma de' vantaggi de' cherici in Italia, ed una parte degli svantaggi del

Non si procedette più oltra di questo in quel dì, poichè, *essendo l'ora tarda* (1), il cardinal vicerè ordinò che in altro giorno si radunassero i ministri della *Giunta*, affine di dare i voti loro. Vera cosa è che il cardinal Pignatelli seppe sì accortamente maneggiarsi col cardinal d'Althan e per sè stesso e per mezzo del cardinal Cienfuegos (*a*) gesuita e ministro cesareo in Roma (2), che non fece arrivar mai più quel giorno che pigliar si dovea nella *Giunta* la finale risoluzione. Ma questo non sembrerà strano a chi voglia riflettere a' fatti narrati di sopra, onde ben si ravvisa che il rumore per occasione di così fatte censure, e la prima sessione di essa con tanta solennità tenuta nel Consiglio Collaterale, non ebbero altro fine che d'appagare in qualche modo la curiosità e 'l desiderio del pubblico, che il romoreggiante zelo d'alcuni reggenti del Consiglio di Spagna, e di qualch' altro ministro della corte imperiale, i quali siccome si mostrarono da prima mal disposti verso la curia arcivescovile di Napoli, così in appresso si dette loro a credere con pratiche ed artifizi ch' egli era sufficiente compenso de' torti ricevuti dalla real Giurisdizione il trovarsi per futuro ricordo e per certa norma de' casi avvenire registrato ne' libri de' notamenti del Collaterale lo stabilimento d'una così fatta Giunta, ed i voti di tre principali ministri di essa.

Il Giannone intanto, pria col mezzo del cavalier Garelli, ed indi coll' essere spesse volte ammesso a'

resto de' cittadini. Pensano i primi di dover sempre sentire i comodi della società senza mai sentirne alcun peso? Che la bilancia penderà sempre a lor favore? Che non vi sarà mai da sperar l'equilibrio per gli ultimi? I popoli s'illuminano, il magistrato riprende i suoi diritti, il militare rivendica i suoi onori, l'amor della patria e del sovrano cresce, il sovrano aspira alla felicità de' sudditi, i Buonvicini sen muoiono, e la ragione e la filosofia divenute adulte non faran più decretare per un ecclesiastico colpevole l'arresto de' secolari innocenti. *N. dell' edit.*

(1) Libro de' notamenti del Consiglio Collaterale all'anno e luogo citato.

(*a*) Il manoscritto porta *Cinfuegos*, ma la credenza quasi certa in cui si è dell'imperizia del copista in trascriver male questo come altri cognomi, fa che contro all'uso finora nell'edizione di quest'opera tenuto si sostituisca nel testo *Cienfuegos*. L'autore scuserà questa libertà. *N. dell' edit.*

(2) Lettera di Carlo Giannone a Pietro suo fratello in data del 1 di settembre 1724.

loro privati ragionamenti, avea saputo interessar fortemente a suo favore ed in questo affare, ed in tutti gli altri che toccavano la sua persona, il principe Eugenio di Savoia e 'l gran cancelliere Zinzendorf, i più interi e ragguardevoli personaggi che s' avesse Carlo VI nella sua corte. Costoro insieme con qualche altro de' principali ministri tedeschi non si lasciarono in questa occorrenza travolgere così di leggieri da' segreti maneggi degli ecclesiastici. Essi volevano, e sopra fermi principii appoggiavano il lor parere presso l'imperadore « che la *Giunta di Giurisdizione* non do-
« vesse arrestarsi nel mezzo, senza prendere veruna
« risoluzione proporzionata a riparare i danni sofferti
« dall' autorità regale; ch' altrimenti la nuova e straor-
« dinaria convocazione di quella, ch' avea mossa la cu-
« riosità e l' aspettazione di tutti, e donde ognuno si
« prometteva una strepitosa riuscita, non sarebbe si-
« curamente per divenire se non che il soggetto dello
« scherno e delle risa non meno de' paesani e de' fo-
« restieri, che degli ecclesiastici stessi e della corte di
« Roma; il che per conseguenza ridonderebbe in mag-
« giore e più grave discapito della podestà sovrana.
« Soggiungevano in oltre che i chierici coll' assoluzione
« d' una invalida censura conceduta al Giannone, co-
« mechè in privato, s' avevano certo appoggio e fon-
« damento, qualunque e' si fosse, onde si saprebbono
« ben valere in appresso per difendere i nuovi loro at-
« tentati, e mantenersi nel possesso de' pretesi loro
« dritti avverso della regale Giurisdizione, la quale niun
« atto espresso, od autorevole esempio del passato ad-
« durre giammai potrebbe a suo favore per rintuzzargli
« con fermezza ». Per queste ragioni ed altre simiglianti avvisavano il principe Eugenio di Savoia e 'l cancelliere Zinzendorf « che la *Giunta* avesse a seguitare le
« sue sessioni, e dopo maturo esame risolvere su i mezzi
« più propri e regolari da fare quella volta per sem-
« pre ripentire la corte arcivescovile di Napoli del suo
« soverchio ardire » (*). Confermava tuttociò il reggente fiscale Riccardi col suo sapere e colla sua auto-

(*) Lettere del Giannone a Carlo suo fratello scritte ne' mesi di novembre e di dicembre 1723, e di gennaio e febbraio 1724.

rità appresso gli altri principali ministri della corte imperiale (1). Ma prevalse questa volta nell' animo di Carlo VI, siccome per lo più solea, il contrario avviso del sig. Perlas marchese di Rialp e degli altri ministri spagnuoli, lontano da ogni strepito e rumore. Io non vo' entrare nel minuto racconto delle ragioni onde costoro si mossèro a così fattamente consigliare. Dirò solo la principale, la quale si fu che il marchese Perlas volle serbare in questa occasione, siccome in molte altre, alcun riguardo cogli ecclesiatici, per fare miglior servigio alla corte di Roma, da cui egli non potea che sperarne ricompensa nella persona di suo figlio ch' era prelato in quella corte, e di suo fratello già arcivescovo di Salerno (2). Questa fu la cagione potissima da cui egli fu spinto a fare sotto altro sembiante aggradire all' imperador Carlo VI il suo sentimento, perchè fu imposto all' affar presente perpetuo silenzio ed in Vienna ed in Napoli. Nè io credo che altro impegno fuor di questo lo strignesse a tener sempre il Giannone lontano da ogni carica, di cui la corte di Vienna provvedeva giornalmente le persone d' assai minor merito del suo (*a*).

Siamo già all' anno 1724, nel quale terminato che fu l' affare della scomunica nel modo poc' anzi riferito,

(1) Citata lettera.

(2) Citata lettera, e spezialmente quella de' 25 novembre 1724.

(*a*) Il corto ragionamento qui sopra tenuto dal principe Eugenio mostra la saviezza che questo eroe fece sempre spiccare non meno nelle sue militari imprese che nel maneggio degli affari politici: siccome all' incontro nulla degrada più la dignità e 'l dovere d' un ministro di Stato, quanto la condotta tenuta sul proposito del Giannone dal marchese Perlas. L' un impiega l' amore della verità e i sentimenti d' un' anima grande per reprimere le *pietose invasioni de' preti*, e sostenere con disinteresse i diritti del *principato* e della *ragion civile*: il secondo fa valere i pregiudizi e le basse frodi per servire il suo proprio interesse a vantaggio d' un ingiusto e sordo invasore, e a' danni della legittima autorità del sovrano. Chi non vede anche in questa picciola congiuntura la magnanimità dell' uno, e lo spirito allucinato e meschino dell' altro? . . . . . .

Un generale che facesse proditoriamente entrare il nemico in una piazza o provincia del suo principe, sarebbe egli più reo d' un ministro che gli facesse perdere un diritto della corona? La condotta del marchese Perlas fe' che la *potestà laicale* nel regno di Napoli soffrì tuttavia neghittosa nelle mani del *potere ecclesiastico* la metà del diritto della revisione de' libri a lei unicamente spettante; ed una simile condotta ha dato luogo in tutti i paesi ed in tutti i tempi alle mostruose usurpazioni del clero. *Nota dell' edit.*

il Giannone pensò coll'avviso e coll'efficace assistenza del cavalier Garelli di supplicare ed a voce ed in iscritto la M. dell'imperadore, perchè compiacendosi del tributo offertogli nell'opera delle sue forze e della sua persona, sotto la imperiale protezione il ricevesse, e ne' suoi servigi l'impiegasse. Il Garelli per quanto valea appresso l'imperadore, ch'era molto, avea antecedentemente piegato il costui animo inverso il Giannone; nè ciò gli riuscì malagevole, poichè spezialmente S. M. I. s'ebbe letto nel suo soggiorno di Praga la *Storia Civile*, e quindi compreso di quanto vantaggio era quest' opera a' suoi sovrani dritti, e di qual merito fosse adorno il suo autore. Confermarono via più l'animo dell' imperadore in questa favorevole disposizione il gran cancelliere Zinzendorf e 'l principe Eugenio di Savoia, ottimo conoscitore quanto mai alcun altro del valore del Giannone, ma sopra tutti il protettore più impegnato che questi s'avesse nella corte di Vienna. Dopo di aver disposto somiglianti apparecchi, il Giannone ottenne una privata udienza dall' imperadore, proccuratagli dallo stesso gran cancelliere di corte. In questa e' gli fece presenti i servigi prestati alla corona colla sua opera; lo sdegno perciò incorso e 'l furore de' frati e della corte romana: i disagi e le persecuzioni sofferte: i pericoli a' quali egli era stato esposto insieme colla sua famiglia: le circostanze della sua fuggita e del sollecito allontanamento suo dalla patria: e finalmente il suo ricovero in Vienna; quindi domandò a S. M. I. vigorosa protezione e sostegno contro a' potenti suoi nimici, ed alcun sovrano compenso alle sue fatiche ed a' suoi travagli. Egli fu ascoltato dall' imperadore in questa volta, ed in più altre che vi fu ammesso a particolare ragionamento, con molta piacevolezza e con sì fatti segni di gradimento, ch'e' concepì quasi che certa speranza di dover essere dalla imperiale munificenza onorato di qualche carica o ne' tribunali di Napoli, ove tendeano spezialmente le sue mire, ovvero in alcun altro degli Stati soggetti alla casa d'Austria (*). Per agevolare ancor più la via al sovrano favore, egli cercò di rendersi benevolo

(*) Lettere del Giannone a suo fratello scritte in vari mesi dell'anno 1724.

il marchese Perlas, ch' era lo strumento principale e l' assoluto dispensatore di quella mercede che chiedeva. Non l' udì questo ministro di mala voglia, siccome colui che non era interiormente mal disposto contro il nostro autore; ma le narrate circostanze, in cui allor si trovava colla corte di Roma, gli fecero tenere un discorso pieno di riguardo e di circospezione inverso gli ecclesiastici, dando al Giannone una tacita riprensione delle maniere con costoro tenute nella sua *Storia Civile*. Il Giannone non volle a questo partirsi senza giusta replica, e perciò gli soggiunse ch' egli era stato male informato da' suoi avversari de' modi e de' termini in che si conteneva la sua opera, così in ordine alle cose che alla ragione d' esprimerle; in oltre disse che per dimostrar vane le dicerie di costoro e' si contentava di mettere al confronto della sua opera le prediche del cardinal Casini recitate in corte di Roma alla presenza del papa e de' cardinali, e più volte stampate in Roma ed in Milano, sempre con licenza ed approvazione degli ecclesiastici; poichè egli si rendea certo che a chiunque volesse aver la pena di fare tal paragone, apparirebbe senz' altro ch' e' non narrava degli abusi e delle corruttele degli ordini ecclesiastici, se non picciola parte di quello che un cardinale sì dotto e pio rinfacciava loro a voce ed in iscritto. Il marchese di Rialp dimostrò in qualche modo d' essere persuaso a tali detti del Giannone, e con dolci e cortesi maniere congedandolo, lo assicurò di sperar bene della imperiale beneficenza e della sua opera e favore (1).

Comechè il favellare del marchese Perlas dovesse far entrare il Giannone in forte sospetto degl' impegni e de' segreti maneggi già operati dalla corte di Roma, e perciò in diffidenza dell' animo e della buona volontà di questo ministro; egli si lusingò tuttavia che nè quella positivamente insisterebbe contra di sè appo la corte di Vienna, nè costui si opporrebbe direttamente a' suoi avanzamenti, contendandosi solo di non fargli dal canto suo veruno favorevole uffizio per gli riguardi che serbar volea colla corte romana (2). Ma tutt' altro da

(1) Lettere del Giannone a suo fratello dell' anno 1724.
(2) Lettere del Giannone a suo fratello de' 30 settembre e de' 25 novembre 1724.

quello ch' egli avvisato avea andò la bisogna, e l' evento dette a divedere dopo alcun corso di tempo a lui così bene che agli altri, ch' e' s' era ingannato di gran lunga; poichè nè la corte di Roma non si restò mai per via del cardinale Cienfuegos, e per altri mezzi non meno valevoli, d' adoperare contra di lui forti e vigorosi uffizi, nè la corte di Vienna, o, per meglio dire, il marchese di Rialp riputò sano consiglio il non soddisfarla in sì leggiero impegno ad un tempo in cui questo ministro sperava di ritrarre da quella corte cose di gran momento e di sommo vantaggio pel suo sovrano e per sè egualmente. Di fatto il Giannone ebbe a replicar più volte le sue istanze e far continue sollecitazioni, perchè in fine conseguisse dalla generosità di Carlo VI una pensione di 1000 fiorini l' anno, la quale a sua elezione gli fu assegnata sulle regali entrate della segreteria di Sicilia; e forsechè nemmeno questa egli avrebbe ottenuto, ove il cavalier Garelli presso il marchese Perlas ed il principe Eugenio di Savoia appo l' imperadore adoperati non si fossero con ogni sforzo ad impetrarcela (*). Vera cosa è che l' imperial decreto de' 31 di ottobre 1724, per cui gli venne fermato cotal assegnamento, espresso era ne' termini più onorevoli e decorosi ed insieme atti ad eccitare più elevati ed ambiziosi pensieri; tuttavolta non erano quelle che belle e magnifiche promesse da mantenerlo in isperanza ed in parole. Ecco l' intiero tenore di questo decreto in italiano, nel quale idioma il Giannone stesso trasportollo dallo spagnuolo... « Avendo S. M. « C. e C. presenti gl' importanti servigi fatti dall' av- « vocato D. Pietro Giannone alla sua real corona, per « aver sostenuto con tanto vigore ne' suoi libri le sue « regalie ed alte preminenze, avea risoluto S. M. che « fosse impiegato in posto conveniente alla sua dot- « trina e merito; e perchè presentemente non vi è oc- « casione di vacanza, ha stimato ordinare che intanto « la servisse in questa corte presso la sua imperial « persona, somministrandogli per suo sostentamento « fiorini 1000 l' anno, da pagarsegli mese per mese. E « perchè la sua precisa volontà è che con effetto gli

(*) Lettera degli 11 novembre 1724 del Giannone al fratello.

« fossero pagati, comanda a' suoi uffiziali che dalla « cassa segreta de' Spagnuoli mese per mese se gli pa- « gasse il contingente di fiorini 80, ovvero a sua pro- « pria elezione questo pagamento si assegnasse sopra « i diritti della segreteria di Sicilia incorporati a S. M.; « colla precisa destinazione non però che ciò dovesse « eseguirsi insino a tanto che non sarà il medesimo « proveduto di posto onorevole e conveniente a' suoi « meriti ed eminente dottrina. Vienna, li 31 otto- « bre 1724. — Il marchese di Rialp. Al presidente del « supremo Consiglio di Spagna » (1). Si congratularono seco lui gli amici, meno per la pensione ricevuta che per l' ampie speranze da cui veniva in così fatto decreto accompagnata. Que' che ne restarono sopra ogni altro rallegrati, fu il principe Eugenio (*a*) e 'l cavalier Garelli (2), alla vigorosa protezione de' quali egli era tenuto di ciò che impetrato avea, ed era insieme appoggiato per quel che più sperava. Nè questa nondimeno, nè quello sì magnifico imperiale decreto, nè altri somiglianti che a questo conseguirono (3) durante il tempo che il Giannone dimorò in Vienna che fu fino all' anno 1734, gli apportarono fuor di questa verun' altra o maggiore o miglior mercede.

(1) Registrata in Vienna nella segreteria del reale suggello de' dritti regali del regno di Sicilia, a' 24 novembre 1724.

(*a*) La storia dell' arte della guerra conterà sempre questo principe fra i più gran maestri in tal arte che vi sieno mai stati nel mondo; ma non si potrebbe determinare se gli annali delle lettere e del sapere debbano fare meno onorevole e grata memoria di lui, che i fasti militari. La generosa protezione accordata da lui al Giannone, allo sfortunato poeta Rousseau, e quel che fece inverso l' insigne Leibnitz, basterebbono a farlo annoverare fra i più benefici mecenati che abbia mai incontrato la repubblica delle scienze. Egli avrebbe esteso ancor più oltre i suoi beneficii a questo riguardo, se egli avesse potuto ispirare sentimenti più grandi all' animo del principe di cui sostenne la monarchia, come egli ne rese più dilatato e più fermo l' impero; e se quel buon sovrano avesse saputo al nome accoppiare il genio d'Augusto. Ma egli non appartiene che a' veri eroi il favorire il merito in ogni genere. *Nota dell' edit.*

(2) Lettere scritte dal Giannone a suo fratello nel mese di novembre 1724.

(3) Insorsero negli anni 1729 e 1730 vari intoppi nella segreteria del real suggello, per cui venne impedita al Giannone l' esazione del suo mensuale assegnamento. Questi ricorse alla Maestà di Carlo VI, ed ottenne, giusta le sue dimande, più dispacci che tolsero di mezzo quegl' impedimenti. Quegli spezialmente che furono spediti in data de' 14 di gennaio e de' 17 di marzo del 1730, sono quasi concepiti ne' stessi termini che il primo imperial decreto qui sopra rapportato.

Proccurato che il Giannone si ebbe a questo modo un onorevole sostentamento in Vienna, egli a null' altro badò dal 1725 in avanti, fuorchè a godersi all' aura della corte ed in compagnia di pochi scelti amici quella tranquillità d' animo che perdut' avea fino dal primo istante della pubblicazione della sua opera, ed ora in qualche maniera ricuperata. Il suo tenore di vita non fu diverso da quello d' un savio uomo e letterato. Egli impiegava il suo tempo parte nello studio della erudizione profana ed ecclesiastica, in che avea pensiero di migliorarsi, parte nella considerazione degli affari e degli avvenimenti che di mano in mano intervenivano in quella corte, e parte ancora alla condotta ed al maneggio di quelle cause o di tali altre particolari faccende che in qualità di giureconsulto e d' avvocato gli erano commesse da Napoli, ovvero d' altronde. Egli si valse opportunamente, per avanzare via più le sue cognizioni nella storia civile ed ecclesiastica, dell' ampia imperial libreria a cui libero avea l' ingresso, mercè il favore del bibliotecario ch' era il cavalier Garelli il maggiore tra' suoi amici, e del custode il quale s' appellava il sig. Niccolò Forlosia, assai erudito gentiluomo napoletano. Il frutto di queste applicazioni fu il *Triregno*, opera di cui ragioneremo in appresso, la quale il Giannone disegnò in Vienna, ed ivi in buona parte distese, e che dipoi terminò in Ginevra.

La corte ed i tratti e gli andamenti di lei non furono meno vasto oggetto per le sue osservazioni e discorsi; e colla propria esperienza e colla guida del cavalier Garelli da lunga stagione avvezzo a conoscerne gl' intrighi, egli potè rendersene informato a dovere. I Napoletani siccome non erano da gran pezza usi a guardar da vicino un proprio principe e sua particolar corte, così secondo ch' essi capitavano in Vienna, niuna maggior curiosità recavano seco, che di rimirare sottilmente la corte imperiale, ammirarne l' esterna magnificenza, ed iscorgerne con attento viso le massime e l' interna economia. V' erano singolarmente in questa corte, su' primi anni che il Giannone giunse in Vienna, maneggi di molta considerazione e di gran conseguenza. Il Congresso di Cambrai, il trattato di

pace che vi si conchiuse colla Spagna nel 1725 (*a*): il trattato della restituzione di Comacchio fermato già prima col pontefice Innocenzio XIII, indi sospeso colla sua morte e poi di nuovo ricominciato con Benedetto XIII suo successore: l'accomodamento delle differenze insorte per la monarchia di Sicilia colla corte di Roma proccurato dallo stesso papa Benedetto XIII, erano, ciascheduno per sè, suggetti di molto rilievo ed espettazione, e per conseguente di continuo e vario esame per gli spettatori. Senzachè non mancano giammai in corte di que' particolari casi e straordinari accidenti che occupati tengono di continuo i curiosi occhi de' riguardanti. Il Giannone, siccome uno di costoro, non gli lasciava fuori della sua considerazione, secondochè a mano a mano succedevano; e quindi è che le sue lettere sono ripiene di così fatti racconti, e di quelle più acconcie riflessioni che nascevano dalla qualità degli avvenimenti e dalle circostanze de' tempi. Io riferirò a suo luogo, per non isturbare l'ordine degli anni, il lungo e curioso carteggio ch' egli ebbe col signor

(*a*) I forestieri che non avessero una piena conoscenza della lingua italiana, tratti d'altronde dalla rapidità ordinaria nel leggere, potrebbono credere che l'autore voglia qui indicare che la pace, di cui e' fa motto, sia stata conchiusa in Cambrai piuttosto che altrove. Il lettore si compiacerà dunque d'avvertire che l'autore versato nella storia del *diritto civile* egualmente che in quella della *giurisprudenza politica*, non avrebbe potuto prendere un simile abbaglio, essendo noto a tutta l'Europa l'esito del lungo ed infruttuoso Congresso di Cambrai, e che i plenipotenziari che lo componevano, vi passarono quattro anni non ad altro occupati *si no in banquetes y festines*, come dice il marchese di S. Filippo.

Dopo l'adesione di Filippo V re delle Spagne al trattato della *quadruplice alleanza*, colla quale dopo la morte del famoso Carlo XII ricevettero l'ultimo crollo i giganteschi progetti del cardinal Alberoni, la pace tra l'imperatore e Filippo V fu conchiusa a Vienna, e per parte della corte di Spagna ella fu negoziata dal duca di Ripperda, in cui i cortigiani hanno un esempio memorabile della rapida incostanza della fortuna, e con quanta ragione un divino poeta le abbia fatto cantare:

Lieve, sono al par del vento:
Vario ho il volto, il piè fugace:
Or mi adiro, e in un momento
Or mi torno a serenar.
Sollevar le moli oppresse
Pria m'alletta; e poi mi piace
D'atterrar le moli stesse
Che ho sudato a sollevar.

N. dell' edit.

Niccolò Cirillo intorno all' avventura di un cotal medico Nigris, volgarmente detto il *Medico Impregnatore*, il quale fu a bella posta mandato in Vienna perchè si adoperasse colla sua arte ed industria di render feconda a maschio l' imperatrice Elisabetta allora regnante. Mi piace solo qui di rapportare qualcheduno de' più singolari avvenimenti ch' egli scriveva a suo fratello, e quello spezialmente che accadde nell' anno 1724 in occasione del partorire della imperatrice, e della curiosa gara tra le genti di corte perciò suscitata. Queste sono le sue proprie parole (*): « Mercordì la sera del 5 del cor-
« rente mese ad ore otto, secondo l' usanza di qui, si
« sgravò la nostra imperatrice, e per le superstiziose
« e fanatiche predizioni pose in lutto la corte e la
« città, quando contro il pazzo presagio intesero aver
« partorita una principessa, non un principe. Non pos-
« siamo uscire da visioni e fantasme, le quali ancor-
« chè non abbiano corpo, producono effetti sensibili e
« perniziosi, perchè infinita è la schiera degli stolti.
« Le povere donne sono da compatire, perchè sono
« più acconcie a ricevere sì fatte imposture. Esse qui
« idolatrano S. Giovanni Nepomuceno, e lo hanno per
« Dio del segreto, ch' è quello che loro più deve pre-
« mere, perchè questo buono prete di Praga ch' era
« confessore della regina di Boemia moglie del re
« Wincislao, il quale fu figliuolo di Carlo IV impe-
« ratore, costantemente negò al re di rivelar la con-
« fessione della moglie, della quale avea sospetto non
« adulterasse: ed il re barbaro e crudele lo fece pre-
« cipitare nel fiume, ove affogò. Non è credibile quante
« apparizioni si narravano di questo Santo che assicurava
« un principe; e le dame della corte ne avevano già
« persuasa l' imperatrice. A questo s' aggiunse la pre-
« dizione d' un frate di S. Francesco, che ancorchè
« del Finale, si trova ora costà nel Cilento, il quale
« avea scritto al referendario delle poste Loccello, che
« siccome avea indovinata la gravidanza, così stesse
« certo che l' imperadrice avrebbe partorito il dì di
« S. Vincenzo Ferreri un maschio. Queste lettere il
« Loccello le mostrò al marchese Perlas, a tutti della

(*) Lettera del Giannone al fratello degli 8 aprile 1725.

« corte ed a molti suoi amici, ed arrivarono alle
« orecchie de' regnanti. La casualità operò che appunto
« in cotesto giorno vennero i dolori alla imperatrice,
« tanto che in palazzo e per tutta la città sentivano
« voci di giubilo. Il savio Garelli fortemente ripren-
« deva le dame di corte, acciocchè non infrascassero
« di queste fole la credula madre, perchè temeva non
» succedendo il caso contro la sua espettazione, le so-
« praggiugnesse qualche accidente. Ma questa princi-
« pessa, siccome molto savia, soffrì il colpo con in-
« trepidezza, e con molto maggiore il magnanimo
« marito. Si spera da' prudenti che apertasi la strada
« abbia a continuare in fecondità, e ciò che ora la
« Providenza divina ci ha tolto, abbiacelo a concedere
« appresso, essendo i regii sposi validi e giovani. »
Soggiugne in un' altra (*): « Non bisogna sgomentarsi
« per non averci Iddio voluto dare questa consolazione
« di vedere alla luce un maschio: perchè se ciò fosse
« seguíto, chi avrebbe potuto soffrire l' alterigia e
« l'ambizione de' Catalani e degli altri Spagnuoli, qui
« rifuggiti, i quali già avevano fatto fra di loro con-
« certo che questo sarebbe stato dono di S. Vincenzo
« Ferreri spagnuolo, e dato per restituire un succes-
« sore a Carlo II nella monarchia di Spagna; e giu-
« sta i loro calcoli lo facevano già re di que' regni e
« tutto Spagnuolo d' affezione; tanto che non è man-
« cato chi ponderasse, che se ciò avveniva, le cose
« di Cambrai si sarebbero per nostra parte assai più
» rallentate. Si era giunto dalle fanatiche presunzioni
« di costoro sino a fare stampare un officio nuovo per
« detto Santo, e fatti intagliare molti rami per uso
« d' immagini e ritratti del Santo in seta ed in carta;
« quando l' imperatrice si pose sulla sedia per parto-
« rire si vide tutta ingombra e fasciata di queste im-
« magini e di reliquie ancora di questo Santo, che
« non so come (diavolo!) s' erano fatte venire di
» Spagna. I Tedeschi videro posto in pericolo il loro
« Santo Nepomuceno, perchè la contessa Caraffa Car-
« dona dama spagnuola, che sostiene con vigore in
« corte la nazione, in tutti i conti voleva che il nuovo

(*) Scritta al fratello in data de' 15 aprile 1724.

« re di Spagna, ch' era per nascere, si dovesse al « Ferreri, non già al Nepomuceno. Iddio ha voluto « confondere la costoro troppa fidanza e presunzione. »

La città di Vienna, più che ogni altra città capitale, è il centro degli affari e de' negozianti di tutti gli Stati sottoposti al dominio della serenissima casa d'Austria, per ciascheduno de' quali v' è stabilito un Consiglio, ovvero un tribunal supremo cui commesso è il governo e l' amministrazione economica di quelli. La cura e 'l regolamento delle faccende di Napoli e di Sicilia s'apparteneva, allora che questi due regni erano soggetti all' imperador Carlo VI, al supremo Consiglio di Spagna, il quale non per altro avea quel nome se non perchè soprantendeva a quegli Stati ch' erano già prima provincie della monarchia di Spagna, di cui si teneva quel principe il successore, e perciò ne serbava il titolo. S' agitavano sempre in questo Consiglio gravi affari e cause di gran momento di Napoletani e di forestieri, molti de' quali raccomandavano la cura e la buona condotta di esse al Giannone, nel suo valor riposando e nella stretta amicizia ch' egli s' avea conciliata d' alcuni reggenti di quel Consiglio, e spezialmente del presidente l' arcivescovo di Valenza, del suo successore il conte di Montesanto, del reggente conte Almarz, del reggente fiscale Riccardi e del reggente Perlongo. Tra le molte sue lettere, e di coloro che si corrispondevano con essolui, non ve n' ha poche appartenenti ad affari e controversie delle quali la direzione ed il maneggio gli era commesso, siccome ad avvocato, o in corte o ancor più frequentemente nel Consiglio di Spagna. Egli vi patrocinò spezialmente il principe di Montemiletto, il duca di Maddaloni, il principe della Riccia, il duca Provenzale, l'*Arrendamento* delle sete di Calabria, i conservatorii della città di Capua contro le sorprese di quell' arcivescovo, le città di Gaeta e d'Ostuni, ed altre somiglianti; e tenne per queste e simili faccende particolar carteggio col consiglier Grimaldi, col reggente Ventura, col consiglier Carmignano, col consiglier Maggiocco, col sig. Niccolò Capasso, col sig. Vincenzo d' Ippolito, coll' abate Garofalo, col procuratore fiscale Arriani, coll' avvocato. D. Carlo Franchi, col sig. Stefano de' Baldinotti, ed altri che

non accade ora d'annoverare. Egli vi sostenne con molto calore, insieme col cavalier Garelli, così presso i reggenti di quel Consiglio che presso il marchese di Rialp, il consiglier Grimaldi suo stretto amico, e forte travagliato dal vicerè cardinal d'Althan ad istigazione de' Gesuiti e del nunzio apostolico di Napoli, per aver proccurato nell'anno 1725 di far nuova e piena ristampa delle sue *Discussioni Istoriche* e *Teologiche* contro le *Lettere Apologetiche* del P. de' Benedictis o sia P. Aletino gesuita (1). Quest' opera era di già stata in Roma sotto terribili censure proibita ed annoverata tra' libri dannati *di prima classe*, siccome quella che combatteva di proposito la filosofia e la teologia scolastica, e che nella persona d'un avversario gesuita poco risparmiava i sentimenti e l'onore della compagnia. Al rumore di una nuova ristampa, questa corse alle sue usate arti e raggiri: gliene fecero far divieto al consiglier Grimaldi dal cardinal vicerè, il cui animo era a loro intera divozione; dipoi sotto sembiante che costui avesse con espresso disprezzo contravvenuto a' supremi comandi ristampando due tomi dell' opera dopo l' inibizione fattagli, i quali in effetto erano stati impressi prima, sollicitarono il vicerè a sopprimerla e farla dal Consiglio Collaterale (2) proscrivere, prendendo insieme dell' autore un esemplar gastigo (3). Il vicerè, secondo le istanze di costoro avvalorate dal nunzio pontificio, di fatto soppresse la nuova edizione di quell' opera, usando a quel degno ministro più altre violenze che lungo sarebbe il qui narrarle. Il consigliere Grimaldi si richiamò a S. M. I. di sì violenta ed ingiusta maniera di procedere, e coll' aiuto del Giannone e colla interposizione del cavalier Garelli egli ottenne la giustizia che dimandava, ed intera riparazione del suo onore e della sua condotta.

(1) Lettera del consiglier Grimaldi al Giannone de' 14 marzo 1727. Lettere del Giannone al consiglier Grimaldi de' 7 e 29 dicembre 1726.

(2) Una porzione della difesa che il consiglier Grimaldi fece di sè stesso appresso il Consiglio Collaterale trovasi inserita, non saprei come, nelle Opere postume del Giannone, part. 2. cap. 20.

(3) Citata lettera del consiglier Grimaldi al Giannone: citate lettere del Giannone al Grimaldi. Lettera del Giannone al medesimo de' 9 febbraio 1727, de' 18 gennaio 1727.

Le cause di maggior rilievo e di più rumore che il Giannone difese in Vienna, si furono l'una della città e regno di Napoli per l'arcivescovado di Benevento, il quale pretendeva la corte di Roma, che siccome stabilito in una città soggetta al suo dominio temporale non dovesse essere compreso nella grazia dall'imperador Carlo VI conceduta a' nazionali del regno, la quale vietava che tutti i benefizi ecclesiastici in questo situati si potessero conferire a' forestieri, ammettendo solamente al godimento di quelli i regnicoli. Avverso di questa ed altre somiglianti pretensioni il Giannone compose una dotta e famosa scrittura, di cui ci toccherà a ragionare più distesamente in appresso. L'altra causa che agitò, fu intorno alla successione della casa Barberini, quistionata in Vienna innanzi a quattro reggenti del Consiglio di Spagna per quella parte che comprendeva i feudi di detta casa nel regno di Napoli tra D. Cornelia Barberini figlia legittima dell'ultimo possessore di que' beni, e D. Maffeo Barberini marchese di Corese figliuolo naturale dello stesso. Il Giannone scrisse a favore di D. Maffeo Barberini con molta maturità ed energia, e s'ingegnò di mostrar chiaramente che costui in vigore delle disposizioni di Urbano VIII sommo pontefice, istitutore della grandezza e signoria di questa famiglia, avea per sè manifesto dritto, comechè sol naturale, d'escludere dalla successione di quella D. Cornelia ancorchè legittima e naturale; e che quindi S. M. I. non avrebbe fatto cosa che regolare non fosse, e giusta la mente del primo regolatore di questa successione, ad investire di que' feudi il marchese di Corese, spogliandone D. Cornelia, dacchè costei incorsa era nell'imperial indignazione per aversi tolto marito contro al sovrano comando di non torlo senz'espresso reale assenso. Le ragioni del marchese di Corese poste dal Giannone in sì fatto lume avrebbono peravventura sortito il desiderato effetto appresso l'imperador Carlo VI, ove il cardinal Francesco Barberini adoperato non si fosse co' suoi maneggi a placar l'irato animo di quel sovrano in favore di D. Cornelia sua nipote.

Fuor di queste il Giannone dettò in Vienna più altre scritture, delle quali non essendoci in mano

pervenute, ne abbiamo sol notizia nelle sue lettere (1). Una ne compose spezialmente sulla ragione d'un fedecommesso che a sè credea d'appartenere la duchessa di Nivers (*a*) in Francia, ov' ella mandata fu e bene accolta (2). Si lamenta egli però al tempo stesso (3) che il mestier di avvocato poco pregiato era in Vienna e scarso, ovvero niun frutto gli rendeva.

Intanto il rumore de' suoi libri e le comuni voci d'applauso che suonavan d'essi per ogni parte, destarono voglia ne' primi personaggi e letterati ch' erano nella corte, o che per Vienna passavano oltre (4), di conoscerlo e praticarlo. Gl' inviati ed i ministri delle Potenze straniere che risedevano in Vienna mostrarono a gara particolar premura d'averlo nella loro amicizia e conversazione, ed infra questi più si distinsero il marchese Breglia ministro della corte di Torino, il marchese Doria della repubblica di Genova, e gl' inviati di Danimarca, di Svezia e di Prussia, i quali ebbero impegno di fornire i loro paesi di molti esemplari della sua opera (5), per cui il Giannone avea d'ogni luogo continue e premurose ricerche. Il marchese Doria singolarmente, fuori dell' ordinarie pruove di stima che al nostro autore rendette, s' interessò con raro zelo, in quanto valea la stretta sua amicizia col marchese Perfas, a promuovere vigorosamente i vantaggi e gli avanzamenti di lui (6). A richiesta di questo signore fu che il Giannone compose la scrittura di sopra detta a pro della duchessa di Nivers dama franzese, la quale incaricato avea il marchese Doria a fare ragionatamente difendere il suo dritto da uno de' migliori giureconsulti d'Italia (7). Il general Marulli similmente nazionale del Giannone e suo amico, preso dalla novità e

(1) Lettera del Giannone a suo fratello degli 11 novembre 1724.
(*a*) Forse Nevers.
(2) Citata lettera degli 11 novembre 1724, dalla quale si ha similmente ch'egli colà fece una legale scrittura per gli creditori di Dubei e Regazzi contro i sigg. Bolza, ed un' altra per lo marchese Spinola genovese.
(3) Citata lettera degli 11 novembre 1724.
(4) Lettera del Giannone al fratello de' 4 ottobre 1727. Lettera del medesimo al sig. Cirillo de' 6 settembre 1723.
(5) Lettera del Giannone al fratello de' 24 giugno 1724.
(6) Lettera del Giannone al fratello degli 11 novembre 1724.
(7) Citata lettera degli 11 novembre 1724.

dall' importanza delle cose ch' erano contenute nella *Storia Civile*, fece opera di spanderla in Ungheria, ov' egli si trovava col suo quartiere, tra le persone che vi professavano lettere e s' intendevano dell' idioma italiano (1).

Queste ed altrettali dimostrazioni d' onore che tanti illustri personaggi rendevano al merito ed alla dottrina del nostro autore, ed insieme l' attenta lezione de' suoi libri fecero discredere di quella cattiva opinione che ne aveano da prima per opera de' suoi malevoli concepita molti cavalieri spezialmente suoi nazionali dimoranti in Vienna. Il marchese Westerlò signor fiammingo, il duca della Castelluccia, il principe di Chiusano, D. Marzio Caraffa, ed altri cavalieri napoletani, dopo di aver letta la sua opera, cercarongli scusa di que' discorsi che mal prevenuti contra di lui tenuti aveano in suo disvantaggio (2).

Il signor Apostolo Zeno insigne storico e poeta cesareo e letterato di quella immensa e varia erudizione ch' è conto ad ognuno, comechè da principio ancor egli fosse trasportato dalle voci de' suoi avversari a credere della persona e dell' opera del Giannone tutto il male che costoro ne sparsero, siccome appare da una lettera ch' egli scrive a suo fratello in data de' 22 maggio 1623 (3), non cessò tuttavia al leggere della *Storia Civile*, ed al conoscere dappresso il suo autore, di torsi in buona parte dalle prime mal ricevute impressioni. Credo bene che poi ch' era il Zeno in ciascun altro, ma spezialmente nel fatto di religione più che discreto e temperato, gl' increscesse alcun poco quella soverchia asprezza e quel continuo rigore con cui il Giannone tratta la corte di Roma e l' intiero ordine ecclesiastico; nè dovè parimente, siccome zelante cittadino, poter approvare que' tratti e quelle pruove che contro alle stabilite massime ed a' pretesi dritti della repubblica di Venezia s' incontrano nella *Storia Civile* (4). Contuttociò essendo egli uomo che ben

(1) Lettera del Giannone a suo fratello de' 24 giugno 1724.
(2) Lettere del Giannone a suo fratello scritte in varie date dell'anno 1724.
(3) Lettere di Apostolo Zeno, vol. 2, num. 138.
(4) Veggasi nel tom. 2. delle Lettere del Zeno quella del 1 febbraio 1727 scritta a suo fratello il P. Pier Caterino Zeno, num. 235.

discerneva l'una cosa dall'altra, tra i veri nèi di quest'opera, o que' falsamente appresi per tali, dovette meglio che altri distinguerne i pregi, e giusta il suo ingenuo costume liberamente esaltargli. In fatti il Giannone assai si loda del Zeno per questo conto in una lettera a suo fratello (*). « Io debbo molto, egli dice, « a questo letterato, il quale oltre aver fatti pubblici « elogi de' miei libri in corte presso i suoi amici, per « gratitudine di avergli io donato un corpo della mia « opera m' ha egli fatto presente delle opere di Fra « Paolo ultimamente impresse in Venezia in due tomi « in 4. grande, colle note d'Amelot, che io tanto de- « siderava. Mi ha ancora estremamente consolato per « avermi mandato l'istoria delle *Pandette del Brenc- « mann* colle due dissertazioni aggiunte della città di « Amalfi: dove con indicibile mio contento, ancorchè « questo autore non avesse veduto nè il mio secondo « tomo, perchè ancora non era impresso, nè l'opera « del nostro Donatantonio d'Asti, conferma con mag- « giori autorità e più copiose quanto io scrissi del ri- « trovamento delle Pandette in Amalfi, e non sapen- « dolo, manda a terra tutte le vani speculazioni e « que' ridicoli argomenti dell'Asti ».

Tali fatti e sì distinti segni di stima resi al nostro autore dagli uomini più insigni e riputati ch'erano allora nella corte, siccome addivenivano pubblici, così riempivano i suoi malevoli d'ira e di dispetto. V'eran taluni in quella che mal volentieri soffrivano pe' loro particolari disegni che il Giannone ricevesse quelle lodi e quegli applausi che gli erano dati d'ogni parte. Rincresceva a tali altri partigiani perduti della corte di Roma, e superstiziosi adoratori fin anche de' vizi degli ecclesiastici, ch'egli ottenut'avesse la narrata pensione, quegli ostacoli superando ch'essi con molto artifizio frammessi v'aveano. Poichè dunque ingannati si videro del loro avviso, risolvettero gli uni e gli altri a vegliare accortamente su i suoi passi e sulle sue parole, per cogliere quindi nuove occasioni di metterlo male

(*) Lettera del nostro autore a Carlo suo fratello in data degli 8 aprile 1724.

agli occhi del sovrano e de' suoi ministri; e non è da dubitare che, oltre le cagioni di sopra dette, le arti di costoro e le loro diverse macchinazioni e raggiri non contribuissero di poco a tenerlo sempre lontano da quegli accrescimenti di fortuna a' quali egli aspirava. Vero è che alcuna volta a' guardi del marchese Perlas e del sovrano stesso chiaro appariva la malvagità e l' impostura delle loro trame (*); ma v' erano de' rincontri sì malagevoli e sì destramente combinati, che l' animo di questo ministro côlto vi restava e soverchiato. Ho qui riferito in uno le cure e le traversie che il Giannone ebbe a soffrire in Vienna dalla gelosia degli emoli e dal mal talento degli avversari, perchè io non sia obbligato a rompere quasi ad ogni momento il filo della narrazione, per dar luogo a certi minuti accidenti e maneggi, de' quali il sapere soltanto il fine a cui furono adoperati, giova senza più al lettore.

Fin qui ragionato abbiamo di coloro che occultamente sì bene, ma con modi tanto più rei e maligni macchinarono contro al Giannone. L' ordine del tempo ora richiede che si narri di quegli altri che se gli dichiararono contro alla scoperta. Il primo di costoro fu monsignor Filippo degli Anastagi arcivescovo di Sorrento. Questo prelato era uomo di molta erudizione, ma di spirito sì altiero ed ambizioso, che non fu sol pago d' aver nell' anno 1702 fulminata sua scomunica contro agli economi laici d' alcune chiese della sua diocesi che a lui non intendevano di render ragione dell' amministrazion loro, ed avean perciò ottenuto decreti dal delegato della real Giurisdizione, i quali vietavano all' arcivescovo di richieder lor di tali conti; ma passò ancor oltra a scommicare il vicerè, il Consiglio Collaterale, il delegato della real Giurisdizione, ed un giudice di Vicaria, il quale mandato fu dal Collaterale ad intimargli l' uscita del regno, siccome a contumace ed orgoglioso violatore de' suoi ordini. Ciò fatto, e' si partì per Roma, e nel partire sottopose a generale interdetto l' intera sua diocesi, il che avvenne nell' anno 1703. Giunto ch' egli fu in Roma, proccurò

(*) Lettera del Giannone a suo fratello de' 27 gennaio e de' 29 settembre 1725.

accortamente questa corte di concordare nella miglior maniera l'affare col vicerè di Napoli; e per mezzo di tale accordo restarono disciolti dalle censure tutti coloro contro cui si erano fulminate. Tornò quindi nel regno monsignor Anastagi con animo nulla meno che pria borioso ed irrequieto; e dopo alcun tempo cercò nuove cagioni da torre briga colla podestà laicale, negando ostinatamente di volersi ricevere la nomina che i popoli d'alcune parrocchie della sua diocesi avevano dritto di fare de' propri pastori, sotto colore che i loro economi, co' quali egli avea sostenuta l'anzidetta contesa, adempito non avessero interamente all'accordo fatto. Incominciò però l'arcivescovo a soffrir di nuovo contrarietà ed opposizioni dal delegato della real Giurisdizione, per modo che si risolvette finalmente d'andarsene in Roma, dove arrivato nel 1724, dette alle stampe una sua scrittura intitolata *Apologia dell'arcivescovo di Sorrento* (1).

In questa pretende di giustificare così per la prima che per la seconda controversia il suo dritto e la sua condotta; e da troppo alti e rimoti principii, parte stranii e mal confacenti al suggetto, e parte falsi ed erronei, traendo sue conseguenze, s'impegna a voler dimostrare come l'esenzione la quale i chierici godono sì per le persone, sì per gli beni loro, e la giurisdizione contenziosa ch'esercitano i vescovi ed altri prelati sia stata a costoro immediatamente conceduta da Cristo, non già dall'indulgenza e liberalità de' principi temporali. Di ciò prende occasione in più capitoli della sua scrittura (2) d'attaccar contesa col Giannone, e di ribattere le pruove e le dottrine che dietro la scorta de' migliori teologi e canonisti costui avea apportate in più luoghi della *Storia Civile*, per dimostrare che non d'altronde s'abbiano gli ecclesiastici la giurisdizione e la podestà loro punitiva, che da mera concessione de' principi. Si briga in un intero capitolo a sostener per vera e legittima la legge di Costantino

(1) « Apologia di quanto l'arcivescovo di Sorrento ha praticato cogli economi de' beni ecclesiastici di sua diocesi, consegrata alla Santità di N. S. papa « Benedetto XIII. Roma, 1725. »

(2) Che sono l'XI e 'l XII e 'l XIII dalla pag. 130 sino alla pag. 200.

accordante agli ecclesiastici la giurisdizione contenziosa, e registrata nel titolo del Codice Teodosiano *de Episcopali judicio*, la quale da Iacopo Gotofredo e da più altri valentuomini s'era con molti argomenti mostrata falsa ed apocrifa, e come tale rigettata dal Giannone. Promette in oltre di cacciar in luce una dissertazione *istorico-teologica* divisa in quattro capitoli e con ordine geometrico distesa, per ritrarre il Giannone dalla falsa dottrina e dalle temerarie opinioni che, secondo egli dice, avea questi attinta da torbide fonti (1). Ma non è giammai, ch'io sappia, venuta fuori al pubblico sì fatta dissertazione.

Sì ampio scopo si propose l'arcivescovo di Sorrento nella sua scrittura. Com'egli v'abbia colpito, ciascuno il può per sè stesso immaginare, il quale sappia che da più tempo gli ecclesiastici rincalzano intorno al medesimo argomento e adducono sempre le stesse autorità e ragioni, senza che però gli uomini del miglior senno e più ben intesi delle origini e della storia ecclesiastica si sieno giammai lasciati strignere, ovvero persuadere. La maniera ch'egli tenne nello scrivere, fu assai ardita e temeraria, e si studiò particolarmente di trattare il nostro autore con molti dispregi, e via più di lui Fra Paolo, Pietro di Marca, il Du-Pino, il Richerio, il Grozio, il Salmasio e 'l Gotofredo. Questo forse non era per lo Giannone leggier motivo a risolversi di rispondere a monsignor de gli Anastagi, siccome avrebbe fatto in aspra e pungente forma, ove il marchese di Rialp (a cui egli comunicò, per essere abilitato a rispondervi, e 'l tenor della scrittura e 'l disegno del suo autore troppo pregiudiziale a' dritti di S. M. I.) non gli avesse ordinato di soprassedere dal rendere all'audacia di quel prelato la convenevole risposta, fino a che su gli rapporti del vicerè cardinal d'Althan non si pigliassero nell'imperial Consiglio le deliberazioni più opportune e convenienti a tal affare (2). Ma veggendo dipoi il Giannone in quanto vil conto sì fatta scrittura s'avea da' dotti, non pure in Napoli

(1) Apolog. cap. II, pag. 134.
(2) Lettera del Giannone a suo fratello de' 21 luglio 1723.

che in Vienna (1), non volle più pigliar la briga di replicarvi, e fece opera col marchese di Rialp di schivarne il carico.

Nell'anno 1725 il Giannone fu provocato a nuova contesa. Il dottor Ottavio Ignazio Vitagliani, quello stesso ch'ebbe la cura di bene stampare la *Storia Civile*, dando alla luce una sua lunga scrittura in difesa de' supremi dritti che ha il re di Napoli sulla chiesa della *Cattolica* di Reggio in Calabria (2), s' avvisò di censurare alcuni luoghi della *Storia Civile* riguardanti all' origine e all' esercizio della giurisdizione che ne' tempi de' Normanni e Svevi avea il gran cancelliere di Sicilia sopra i chierici e cappellani del real palazzo (3), il tempo e 'l modo in cui gli venne quest' autorità tolta e trasferita nel regio cappellano maggiore (4), l' estensione ed i termini della podestà e dell' ufizio (5) di che era adorno il gran cancelliere di Francia, a forma del quale i re normanni istituirono nel lor regno in gran cancelliero di Sicilia. Finalmente cercò di mostrare che il Giannone si fosse ingannato nella intelligenza d' un capitolo della investitura data nell' anno 1198 da papa Innocenzio III a Costanza imperatrice ed al suo figliuolo Federico II (6). Il Giannone, che tra le sue virtù avea, siccome uomo, suoi gravi difetti, mal soffriva d' essere contraddetto e molto meno biasimato spezialmente da coloro ch'egli

(1) Si legge lo svantaggioso giudizio che fecero di questa scrittura l'abate Acampora e 'l dotto abate Garofalo, in una lettera a lui diretta da suo fratello in data degli 11 maggio 1725, e nella sua risposta da' 2 di giugno dello stesso anno. Da cotesta lettere e da un' altra de' 23 giugno 1725 scritta dal Giannone a suo fratello, si rileva che l' abate Garofalo volea prendersi volentieri il carico di rispondere a monsignor Anastagi; ed il Giannone si duola che pensando costui di tornare in Roma, sarebbesi distolto da quest' opera, ch' egli si promettea non dover essere che felicemente maneggiata da sì dotte e perite mani. Anche il dottor Ottavio Ignazio Vitagliani procacciò di mescolarsi nel fare risposta alla suddetta scrittura. Ma il Giannone si ride nelle sue lettere della impresa di costui. Lettera da' 23 giugno e de' 28 luglio 1725.

(2) Eccone il titolo: *Difesa della real Giurisdizione intorno a' regii dritti su la chiesa collegiata, appellata di S. Maria della Cattolica, della città di Reggio*, 1727.

(3) Pag. 51 e 60 della scrittura del Vitagliani. Lettere appartenenti a questo soggetto del Giannone a suo fratello da' 23 giugno e da' 28 luglio 1725.

(4) Pag. 65 della suddetta scrittura.

(5) Pag. 61 a 62.

(6) Pag. 194.

non tenea in conto di potergli far fronte. Vi si aggiunse ancora, che il dottor Vitagliani, non so per qual vile adulazione, dopo di avere in alcun luogo della scrittura detto ch'egli *venerava la dottrina dello Storico Civile*, e *l'incomparabile esattezza in tutta l'opera usata* (1), in sulla fine di essa si protesta alla Chiesa Romana di non approvare per sì fatte parole tutte le proposizioni ed i sentimenti di questo autore, e di rigettar quelli che erano dalla Chiesa riprovati. Questo fece sì che il Giannone esaminando la scrittura con occhio di più fina critica, vi scovrì più grossolani errori ed abbagli, ch'egli ebbe cura di notar nel margine di quella in alquante note, le quali sono impresse nel presente volume.

In quello stesso anno tra' non pochi esemplari della *Storia Civile*, che que' Fiaminghi che soggiornavano in Vienna, avevano trasmessi in Olanda ed in Fiandra, ne pervenne uno al sig Zegero-Bernardo van Espen famoso professore di canoni in Lovanio, del nome e dell'autorità del quale si vale il Giannone spesse volte nella sua opera. Costui si fece trasportare nel natío linguaggio il capitolo della proibizione de' libri ch'è il cap. IV, § I e II del lib. 27, ove il Giannone fa speziale onorata ricordanza della dottrina e de' sentimenti di sì celebre canonista; di che questi fu talmente soddisfatto, che avendo in questo anno 1725 dato alle stampe il suo Trattato *de Recursu ad Principem*, il mandò espressamente al Giannone in Vienna in merito dell'onore da costui resogli (2); e nella briga e furiosa tempesta che gli venne mossa dall'internunzio e dipoi cardinal Spinelli a cagione di questo trattato e d'un suo consulto scritto per la validità della consecrazione di Cornelio Steenhoven eletto arcivescovo d'Utrecht, fatta da un sol vescovo, il van Espen si prevalse di molto dell'autorità del Giannone a difendere la rettitudine de' suoi sentimenti e la verità della sua dottrina (3);

(1) Pag. 84.
(2) Lettera del Giannone a suo fratello de' 29 giugno 1725.
(3) Ciò apparisce da un memoriale presentato sotto il dì 10 settembre 1725 in nome del van Espen al conte di Daun governator di Fiandra, del quale se n'è ritrovata copia tra le scritture del Giannone, siccome parimente di una lettera scritta a suo favore non saprei da chi, e diretta al sig. Puvelier grande audenziere, in cui si leggono queste parole: « Son Excellence (il

e sappiamo in oltre da alcune lettere del nostro autore che il sig. van Espen gl' inviò tutti gli atti e le scritture ch' eransi pubblicate in Fiandra per sostegno della sua causa, invitandolo a volere prender parte nella sua difesa, per sottrarlo, se fosse possibile, all' ingiusta e violenta persecuzione che i suoi potenti nimici faceangli presso il conte di Daun governatore di Fiandra (1). Il Giannone non lasciò di cooperarsi in quanto poteva a suo favore ed in iscritto e ne' fatti, e mandò in Napoli al sig. Niccolò Capasso qualcheduna di quelle scritture che avea ricevute di fuori, pregando sì lui che gli altri dotti amici napoletani a voler adoperare le loro forze e la loro dottrina per la salvezza e l' aiuto del più ben costumato uomo di sua regione e del maggior canonista d' Europa (2). Io non so se il Capasso abbia corrisposto dal canto suo a sì fatto invito (3). So bene che il turbine impetuoso, il quale sopraffece il misero van Espen, non lasciò nè alla ragione nè a' maneggi luogo veruno, così che egli fu costretto a fuggire dalla patria, e ricoverarsi pria in Mastricht, poi in Amersfort, dove indi a pochi mesi terminò in esiglio i giorni suoi nell' anno 1728 (4).

In questo stesso tempo un preposito di Brusselles, del quale non ci viene dal Giannone additato il nome, credendo costui fosse chierico, si offerse a rinunziargli, stante la sua vecchiaia, la prepositura ch' e' godeva nella chiesa di Brusselles. Il Giannone gli rispose, ch' egli, siccome laico, non era in grado di poter ricevere la sua offerta, rendendogli senza fine le grazie

« conte di Daun) e tres-louablement suivi cette bonne politique à Naples, « comme il paroit dans *l'Istoria Civile di Napoli*, composée par le cé« lèbre avocat Giannoni qui est présentement à Vienne, fort allarmé, aussi « bien que ses amis, au tort que l'on voudroit faire à Mr. van Espen, etc. « qui réjailliroit sur son historie de Naples, dont toutes les marges sont « farcies du nom et des ouvrages de Mr. van Espen, qui sont cités par« tout. »

(1) Lettere del Giannone a suo fratello de' 29 settembre e de' 6 ottobre 1725.

(2) Citata lettera de' 6 ottobre 1725.

(3) In una lettera del Giannone a suo fratello de' 13 aprile 1726 si parla in generale di certa scrittura del sig. Capasso, che il Giannone attendeva con gran ansia. Ho probabili argomenti di credere che sia qualche scrittura ch' avea questo professore dettata a pro del van Espen.

(4) Moreri nel gran Dizionario, dell' edizione d'Olanda del 1740, all' articolo *Espen*.

di tanta cortesia e della singolare stima ch' avea per sè dimostrata (1).

Circa questo tempo il nostro autore, confortato dal cavalier Garelli, concepì disegno di dare al pubblico una nuova e più ampia raccolta delle Lettere di Pietro delle Vigne, cancelliere dell' imperador Federigo II, di cui rare erano divenute l' edizioni (2). Egli avea opportunità in Vienna di confrontare tutti gli esemplari di quelle già impressi, e oltra a questi due antichi testi a penna che si serbavano nella imperiale biblioteca, ed uno copioso e raro ch' era nella ricca libreria del principe Eugenio di Savoia, nel quale sopra alle Lettere già pubblicate di Pietro delle Vigne vi si trovavano registrate intorno a venti altre dello stesso scrittore non ancora impresse (3). Oltre di ciò, v' era parimente nella biblioteca cesarea un manoscritto che comprendeva alcune lettere di un arcivescovo di Capua contemporaneo dell' imperadore Federigo II, le quali dandosi alle stampe giovavano non poco all' intelligenza della storia di que' tempi (4). Il Giannone partecipò questo pensiero all' abate Acampora napoletano, uomo di sufficiente erudizione ed esattissimo nella correzione delle stampe, perchè costui volesse prendersi la cura di far bene e correttamente seguire in Napoli sì fatta edizione, della quale si sarebbono da lui mandati i materiali (5). Accettò prontamente il partito l' abate Acampora; e tanto più volentieri, quanto ancor egli avea da più tempo nudrito lo stesso disegno. Si applicò quindi il Giannone (6) a collazionare esattamente pria tutte l' edizioni delle opere di Pietro delle Vigne, e dipoi gli esemplari scritti a penna; e secondo ch' egli veniva notando alcun errore di coloro che l' impressero la prima volta, o altra osservazione di rilievo, così ne dava avviso all' abate Acampora, siccome fa spezialmente in una lettera (7) in cui il

(1) Lettera del Giannone a suo fratello de' 29 giugno 1725.
(2) Lettera del nostro autore allo stesso de' 23 giugno 1725.
(3) Citata lettera de' 23 giugno 1725.
(4) Lettera al medesimo de' 19 giugno 1728.
(5) Citate lettere.
(6) Lettere del Giannone a suo fratello de' 29 settembre, 24 novembre e 22 dicembre 1725.
(7) Citata lettera de' 22 dicembre 1725.

ragguaglia d'uno sbaglio preso da Marquardo Freero, il quale credute avea dell'imperador Federigo II alcune lettere ch'erano di Federigo I Barbarossa. Non venne contuttociò a compimento sì fatta edizione, non saprei per quale preciso intoppo. Potrebbesi peravventura sospettare non ciò sia avvenuto per cagione dell'abate Acampora, il quale si fosse rimosso dall'impresa, udendo dal Giannone (1) che preparavasi similmente in Germania una nuova e più compiuta ristampa di quelle Lettere, al qual fine s'andavano da certuni riscontrando con gran diligenza gli esemplari a penna delle più famose biblioteche d'Allemagna e particolarmente di Vienna. Ma nemmeno questa sì aspettata edizione ha, per quello ch'io sappia, veduta mai la luce; dappoichè quella ch'è non ha guari venuta fuori in Basilea nel 1740 per opera di Giovan-Rodolfo Isselio, non è stata confrontata che sopra le antiche stampe ed un solo manoscritto di non molta autorità della pubblica libreria di Berna (2).

Morì nell'anno 1726 sventuratamente in Verona, mentre di Napoli facea ritorno in Vienna, il reggente Alessandro Riccardi fiscale del supremo Consiglio di Spagna ed uno de' prefetti della imperiale biblioteca. Era questi uomo assai dotto ed erudito (3); e comechè singolare ne' suoi sentimenti e stratto alquanto nel suo civile portamento (4), si era tuttavia d'ottimo cuore e d'intera lealtà; per guisa che il Giannone perdette in lui un vero e per sè forte interessato amico, e quegli solo che insieme col cavalier Garelli fece fronte a' primi rumori contra di lui e della sua opera sparsi in Vienna (5), e scosse e risvegliò in suo aiuto gli animi timidi e troppo cauti di coloro che non voleano se non di lontano guardare gli altrui perigli (6). Mostra egli perciò nelle sue lettere una grata sollecitudine intorno

(1) Lettera del Giannone al medesimo de' 19 giugno 1728.
(2) Vedi la lettera dedicatoria di Giovan-Rodolfo Isselio al sig. Arrigo Cristiano Senckenberg preposta all'edizione di Pietro delle Vigne del 1740.
(3) Veggansi le Lettere del Zeno, tom. 2, num. 15, 43, 84, 136.
(4) Lettera del Giannone a suo fratello de' 25 novembre 1724. Lettere del Zeno, tom. 2, num. 207 e 210.
(5) Citata lettera de' 25 novembre 1724.
(6) Citata lettera de' 25 novembre 1724.

alla persona ed alla salvezza di lui (1), ed in alcune particolarmente ne compiagne la perdita (2), facendo insieme i dovuti encomii al zelo del marchese Maffei per l'onore fattogli rendere in Verona con pubblica orazione (3), e con via maggior lode celebrando le pompe funerali fattegli in Vienna dal cavalier Garelli intimo amico e collega del Riccardi, guernite d'una iscrizione composta dal medesimo a lode del defunto (4), la quale scolpita in marmo fu situata nella imperiale biblioteca (5).

Furono quest'anno per via di composizione terminate le famose differenze che da lungo tempo sosteneva la corte di Vienna con quella di Roma intorno al tribunale della monarchia di Sicilia, il quale tentato avea Clemente XI d'abolire con sua bolla del 1715. Non s'erano queste potute accordare nè nel lungo pontificato di costui, nè in quello assai corto d'Innocenzio XIII suo successore. Papa Benedetto XIII, che occupò nel 1724 la sede apostolica vacante per la morte

(1) Lettere del Giannone a suo fratello de' 28 luglio e da' 22 dicembre 1725.
(2) Lettera allo stesso de' 13 aprile 1726.
(3) Lettere al medesimo de' 4 ed 11 maggio 1726.
(4) Ecco l'iscrizione rapportata dal Giannone nella lettera citata degli 11 maggio 1726.

ALEXANDRO RICCARDO
NOBILI NEAPOLITANO
IMP. CAROLO D. LEOPOLDI F. AVG. A CONSILIIS
IN SVPR. HISPAN. CONS. REGENTI
ET FISCI PATRONO VIGILANTISSIMO
AVG. BIBLIOTHECAE PRAEFECTO
SINCERO CHRISTIANAE PIETATIS CVLTORI
ERGA PRINCIPEM FIDE
ERGA PATRIAM CARITATE
DIVINI HVMANIQVE IVRIS SCIENTIA
MVLTIPLICI ERVDITIONE MORIBVS ANTIQVIS
EXIMIO VIRO
QVI NEAPOLI VINDOBONAM REDIENS
VERONAE OBIIT IV. KAL. APRIL.
CIↃIↃCCXXVI
P. N. GARELLIVS
AMICO OPTIMO ET COLLEGAE BENEMERENTI
H. M. P.

(5) Citata lettera del Giannone degli 11 maggio 1726. Circa l'iscrizione, quella de' 25 maggio dello stesso anno. Veggansi a questo proposito alcune curiose notizie nel 2 volume delle Lettere di Apostolo Zeno, n. 217 e 218.

d' Innocenzio, ne' primi anni del suo regnare in luogo di dar mano a racconciarle, cercò anzi di darvi maggior fomento con alcuni suoi Brevi diretti a' vescovi di Sicilia, per mezzo de' quali pretendea di far ottenere quell' osservanza della bolla di Clemente, che non avea giammai ricevuta negli anni addietro per le vigorose opposizioni fattevi. Fu quindi aperta la via a' ministri dell' imperador Carlo VI di deliberare circa al partito migliore da prendere per rintuzzare sì gli antichi che i nuovi attentati della romana corte. Si proposero pertanto nel Consiglio di Spagna vari progetti; e da taluni che acquistar voleansi merito, furono composte alcune scitture, nelle quali s' ingegnavano di manifestare i gravi torti che si facevano con que' Brevi alle alte preminenze di S. M. I., ed i rimedi da lor divisati per ripararli. Dimandarono in tal occasione i ministri di quel Consiglio il parere del Giannone, il quale scovrì loro la debolezza e la falsità di qualcheduno de' progetti messi loro davanti, che ad altro non erano appoggiati che a quegli argomenti ed a quelle generali massime scritte e più volte replicate da vari scrittori: quindi mostrò loro i veri principii su' quali proceder si dovea in affare sì delicato, e le ragioni ed i più convenevoli termini co' quali difendere un dritto sì luminoso che s' appartiene a' re di Sicilia, senza dar luogo alla corte di Roma di poter entrare in verun trattato, dacchè egli solea dire, che i *Preti vogliono tempo e tavolino per aggirar tutti* (1). Fu il Giannone obbligato da que' reggenti a ridurre questo suo parere in una ragionata scrittura, la quale egli compose in forma di rappresentazione a S. M. I. (2); e su 'l tenor di essa si proposero dal Consiglio di Spagna all' imperador Carlo VI vigorose risoluzioni e partiti circa questo affare (3). Ma la corte di Roma, cogliendo destramente il vantaggio de' suoi maneggi, ne distolse col

(1) Lettera del Giannone a suo fratello de' 27 marzo 1726.

(2) Tutto questo racconto, secondo che qui è scritto, mi è stato riferito dal sig. D. Giovanni Giannone figlio del nostro autore, a cui fu narrato dal padre; ed è in oltre autorizzato da ciò che dice l' autore della *informazione intorno alla vita ed all' opere di Pietro Giannone*, preposta all' edizione dell' Aia della *Storia Civile* dell' anno 1753, pag. 9 e 10.

(3) Lettera del cavalier Garelli scritta da Grata al nostro autore agli 8 agosto 1728.

suo trattar l'effetto, e per mezzo del cardinal Cienfuegos e di due altri ministri imperiali fece accettar di nuovo in Vienna le sue proposizioni d'accordo, le quali non tornarono ad intero suo svantaggio, siccom'è da vedere nella finale bolla che in conseguenza del trattato già conchiuso dette fuora in quest'anno Benedetto XIII. Fu quindi il Giannone impedito di pubblicar allora la sua scrittura; ed ancorchè negli anni appresso ridotta l'avesse in forma di trattato per doverla dare alle stampe in Lipsia, con avervi aggiunto in fine alcune osservazioni sulla bolla di Benedetto XIII, siccom'egli ne scrive al sig. Friderico Ottone Menckenio (1); tuttavia non ebbe effetto cotesto suo disegno, dacchè i pubblici revisori di Lipsia, secondo che diremo in avanti, non vollero accordargli la licenza di poter prima stampare cert'altra sua operetta. N'è però il pubblico restato privo, nè noi possiamo ragguagliarlo della sorte a cui questo manoscritto sia stato soggetto, non avendone, fuori delle qui narrate, incontrata nelle carte del nostro autore verun'altra notizia.

Capitò in quest'anno in Vienna un abate italiano, del quale il Giannone ci tace il nome, ma che io stimo, dal confronto delle date tra le sue lettere e quelle di Apostolo Zeno, che sia quell'abate Pellegrini fiorentino già lettor di leggi in Pisa e dipoi gran viaggiatore, di cui parla il Zeno in una lettera al P. Pier Caterino suo fratello (2). Costui avea fatto il viaggio di gran parte d'Europa, ed attestò al Giannone, il quale volle conoscere famigliarmente, siccome gli altri letterati che erano alla corte imperiale, la generale riputazione che avea conseguita la sua opera spezialmente in Francia, donde se ne facevano in Italia continue ricerche. Gli dette ancor novella che un avvocato del Parlamento di Parigi impiegavasi attualmente a trasportarla in franzese. Al che il Giannone il pregò scrivesse a questo avvocato di non cacciar in luce la sua traduzione, prima che da lui mandato non gli fosse un foglio di varie correzioni e di alcune osservazioni ommesse nella

(1) Sbozzi di lettere del Giannone al sig. Friderico Ottone Menckenio colle date de' 24 giugno e de' 12 agosto 1733.
(2) Lettere del Zeno, tom. 2, num. 219.

edizione italiana, e necessarie a soggiugnersi nella franzese (1), il quale glielo trasmise in appresso (2). Ma non è giammai venuta fuori nè sì fatta versione in Francia, nè la latina, la quale nell'istesso tempo si preparava in Germania (3); sì bene un'altra traduzione franzese ed una inglese, di cui faremo parola in appresso. Non saprei dire pur anche se sia ora alle stampe la traduzione tedesca della sua opera, della quale gli scrisse il sig. Menckenio nel 1732 (4) ch'era per veder ben tosto la luce.

Nell'anno 1728 cominciò il Giannone ad avere letterario carteggio col sig. Friderico Ottone Menckenio di Lipsia, il quale egli continuò per più anni non meno con esso sig. Ottone che con Giovanni-Burcardo suo padre. Gli scrisse primieramente il Menckenio una lunga ed officiosa lettera sotto il dì 21 d'aprile 1728, e con essa richiese il Giannone, siccome italiano, ad aiutarlo nella Vita che impreso avea a compilare d'Angelo Poliziano, ed a somministrargli que' lumi e quelle notizie che o il Giannone raccolte avesse intorno a quel valentuomo, o che trar potesse d'altri letterati d'Italia. Risposegli il Giannone con altrettanta umanità e cortesia, che sendo egli napoletano, non potea fornirlo di sì rare e peregrine novelle circa al Poliziano che fu toscano, siccome bene il poteano fare i Fiorentini; che tuttavia per coadiuvarlo a sì degna impresa avrebbe procacciato co' letterati napoletani che intesi fossero della storia letteraria, o che avessero corrispondenza co' Toscani, di scovrir tutte le notizie ed i monumenti

(1) Lettera del Giannone a suo fratello de' 7 di settembre 1726.

(2) Lettera dal Giannone al sig. Capasso de' 26 febbraio 1729. Questo foglio d'emendazioni fu parte riempito dal Giannone, in rileggendo la sua opera, a parte dal reggente Riccardi, dal sig. Niccolò Capasso, dal sig. Vincenzo d'Ippolito, e da qualchedun altro de' suoi dotti amici, i quali egli prega espressamente a volersi prendere la pena di correggere la sua opera in quello ch'essi riputavanla degna di emenda. Lettere del Giannone a suo fratello de' 22 luglio e de' 25 novembre 1724, e de' 25 maggio e de' 6 ottobre 1725.

(3) Lettera del Giannone a suo fratello de' 28 settembre 1728.

(4) Lettera del Menckenio al Giannone de' 22 novembre 1732. Risposta del Giannone al medesimo degli 11 gennaio 1733. Lettera del Giannone al sig. Capasso de' 26 febbraio 1729. Lettera dello stesso al sig. Cirillo de' 21 febbraio 1733.

più singolari che toccassero la vita e le opere del Poliziano. Di fatto il Giannone ne richiese il sig. Capasso, l'abate Garofalo, e con ispezieltà l'abate Acampora (1), e per mezzo di costui, e del sig. Bartolomeo Intieri gentiluomo fiorentino dimorante in Napoli, l'eruditissimo sig. abate Giovanni Bottari or degno prelato in corte di Roma (2). Egli stesso il Giannone non risparmiò veruna ricerca, così nella vasta e numerosa biblioteca imperiale, che nel ricco museo altresì, nel quale coll'aiuto dell'abate Giovambatista Panagía suo nazionale ed antiquario cesareo egli trovò due singolari medaglie del Poliziano, che furono dipoi impresse nel fronte della sua opera dal Menckenio, a cui le trasmise effigiate in esattissimo rame, insieme colle più rare notizie che d'ogni parte raccolte avea intorno a quel valentuomo. Il Menckenio di ciò gli rese particolari grazie nelle sue private lettere (3); e nella prefazione che mise davanti alla Vita del suo Poliziano, non tralasciò con pubblica ed onorevole testimonianza di chiamare a parte della composizione della sua opera il Giannone, il Panagía, il Bottari e l'Acampora (4). Durò il carteggio che il Giannone ebbe co' Menckenii sino all'anno 1735, ch'egli si partì di Venezia. Le lettere di costoro ci fanno fede dell'alta stima in cui tenevano il Giannone, e del vantaggioso concetto che facevano delle sue opere. Quelle del Giannone, i cui abbozzi da me si serbano, ci manifestano qual venerazione costui avesse del Menckenio padre, e qual conto facesse della dottrina di Ottone suo figlio. Siccome le prime sono degne della pubblica luce per l'eleganza dello stile, così nol meritano le seconde assai male scritte in latino, dacchè il Giannone occupato sempre in istudi più serii e rilevanti non si era giammai esercitato a scrivere in cotesto linguaggio.

(1) Lettera del Giannone a suo fratello de' 26 giugno 1728.

(2) Lettere del Giannone a suo fratello de' 7 agosto 1728 e de' 25 febbraio 1730. Lettera di Carlo Giannone al nostro autore de' 13 agosto 1728. Lettera dell'abate Bottari all'abate Acampora de' 13 agosto 1728. Altra lettera del medesimo al sig. Bartolomeo Intieri de' . . . . 1729.

(3) Lettera del Menckenio al Giannone de' 26 settembre 1728. Lettera del Menckenio al medesimo de' 12 ottobre 1729, de' 15 luglio 1730 e degli 8 gennaio 1732.

(4) *Friderici Ottonis Menckenii Historia Vitae, et in litteras meritorum Angeli Politiani. Lipsiae*, 1736. Veggasene la prefazione.

In quest' anno 1728 fu mossa al Giannone una novella ed aspra guerra dal P. Sanfelice gesuita. Questi era figliuolo bastardo di D. Alfonso Sanfelice cavaliere napoletano; ed entrato nella Compagnia, ricca sempremai di bravi ingegni e di dotti uomini, non vi ottenne gran fatto nome per conto di scienza e d'erudizione. Venne a costui nell'animo di farsi applauso particolarmente in corte di Roma col prendere a confutare la *Storia Civile* del regno di Napoli; ma avendo verso l'anno 1725 presentato gli scritti di cotesta sua confutazione a quella corte per impetrarne la licenza di stampargli, questa si guardò bene d'accordarcela, veggendo il debole e sciocco modo con cui egli pretendea di ribattere una storia la quale e gran rumore cagionato avea e sommo credito acquistato. Senza che ebbe riguardo allora la corte di Roma, la quale meglio d'altri discerneva il poco valor dell'opera, che lasciandola pubblicar per le stampe sarebbesi dato al Giannone largo campo di malmenar di nuovo l'onore e le pretensioni di essa corte con armi più vantaggiose e con ardire più franco e risoluto, siccome costui s'era dichiarato con più persone in Vienna, allora ch'ebbe il primo sentore dell'impresa del P. Sanfelice (1). Non s'arrestò tuttavia il Gesuita a' primi intoppi: egli tanto disse e s'adoprò tanto, che tutte le difficoltà vincendo, ebbe finalmente indi a due anni il permesso di cacciar in luce la sua opera, il che egli fece in quest'anno 1728, stampandola in Roma col finto nome di *Eusebio Filopatro*, e colla falsa data di Colonia. Eccone il titolo: *Riflessioni morali e teologiche sopra l'Istoria Civile del regno di Napoli, esposte al pubblico in più lettere familiari di due amici da Eusebio Filopatro, e divise in due tomi. In Colonia*, 1728. Il primo tomo contiene 19 lettere, e 16 il secondo; e fuori delle tre ultime, son tutte dirette, quali da un Campano ad un Vestino, e quali dal Vestino al Campano, finti nomi usati ad arbitrio. L'autore si dichiara su 'l principio (2) « ch'egli non intende di mostrar falso ciò che si dice

(1) Lettere del Giannone a suo fratello in data dei 24 novembre 1725 e de' 4 ottobre 1727.
(2) Avviso a' lettori, pag. v.

« nella *Storia Civile*; sì bene di mettere in buona « luce quanto vi si dice, e renderlo a chiunque legge « così chiaro, che comprenda, senza lasciarsi luogo a « verun dubbio, qual sia la vera idea di una tanto « famosa storia. Quindi soggiugne (1) che a seguire « (l'autore della *Storia Civile*) di passo in passo per « tutti que' suoi grossi volumi, era un perdere opera « e tempo col lungo rispondere a ben 40 libri di stuc- « chevolissime dicerie. Conveniva rispondere a' soli « empii sentimenti, agli errori e a' detti or temerari « or avvelenati, li quali si trovano dispersi di tratto « in tratto in luoghi vari e di diverso argomento. » Di fatto egli altro non fa nelle sue lettere che mettere insieme ed in veduta, senza pigliarsi la menoma briga di confutare i fatti e le pruove, onde sorgono tutti i motti e le proposizioni riguardanti gli ordini ecclesiastici ed i frati spezialmente, che sono qua e là sparse nella *Storia Civile*, dove non intendendole, e dove troncandole, ed a diverso proposito di quello del Giannone riducendole; e tutto ciò sempre accompagnato da un forte biasimo e strapazzo non meno della persona e del nome del Giannone (2), che di tutti gli altri letterati napoletani. Forma perciò di queste proposizioni sette classi (3), e prima di entrare a ragionare distesamente ne compone un lungo catalogo, che presta il soggetto ad ogni lettera. In fine dell' opera vi sono tre lettere da Eusebio Filopatro dirette al Giannone, nelle quali s' adducono varie ragioni ed argomenti per rimovere costui da' sentimenti della filosofia epicurea, in cui egli crede che il Giannone sia caduto; del quale avviso non entrò mai in testa a veruno o il più strano o il più sciocco. Questo è tutto quello che contengono i due volumi delle *Riflessioni morali e teologiche* pubblicati in Roma in risposta dell' opera

(1) Avviso a' lettori, pag. XV.

(2) Osservazioni critiche dell' abate Garofalo sulle Lettere di Eusebio Filopatro, su 'l principio.

(3) Ecco come sono disposte queste classi. I. Proposizioni empie. II. Proposizioni eretiche, o che sentono d' eresia. III. Proposizioni temerarie. IV. Proposizioni scandalose. V. Proposizioni offensive delle orecchie pie. VI. Proposizioni sediziose. VII. Proposizioni ingiuriose. Euseb. Filopat. tom. I a pag. II ad pag. XVII.

del Giannone. Essi sortirono nondimeno tutt'altro effetto che quello che il P. Sanfelice ne sperava, dacchè appena posti in luce, furono dal pubblico ricevuti con risa e con disprezzo, siccome quegli che accrescevano anzi che no credito ed autorità alla *Storia Civile*. La corte di Roma fu in questa occasione tacciata dagli uomini savi di poco accorgimento e di sconsigliata condotta (1); e quel ch'è più, da alcuni ancora de' più assennati cardinali e prelati che in quella corte risedevano, i quali non seppero nascondere al marchese d'Almenara, mentre dal governo di Sicilia faceva per Roma ritorno in Vienna, il loro rincrescimento d'essersi lasciata così sconsigliatamente uscire in luce l'opera del Sanfelice (2). Giunto che fu in Napoli il libro delle *Riflessioni morali e teologiche*, fu dagli amici del Giannone avidamente letto, e da ogni uomo di senno ben tosto disprezzato. Il sig. Niccolò Capasso, di cui apprezzava il Giannone sopra ogni altro la cordiale amicizia e l'esatto giudizio, gli scrisse una bella e grave lettera (3), nella quale resegli conto di ciò che si conteneva nell'opera del suo avversario, e del maligno fine a che era stata dall'autor diretta, il quale niente era meno che metterlo in discredito de' suoi nazionali ed in disgrazia della corte: gli dà in oltre alcun saggio sì dello sciocco modo col quale il P. Sanfelice avea preso a confutare la *Storia Civile*, sì de' gravi e sconci errori che risaltano d'ogni parte del costui libro; perchè egli consigliò al Giannone di non volersi pigliar l'impaccio di rispondervi, lasciandolo più tosto negletto e dispregiato agli scherni ed alle beffe del pubblico. Il Giannone il ringraziò di sì amichevoli avvisi (4), a' quali, veduta ch'egli ebbe l'opera del Sanfelice, se non interamente, almeno in parte stimò di conformarsi, siccome diremo di qui a poco.

(1) Lettere del sig. Niccolò Capasso al Giannone in data de' 4 febbraio 1729.
(2) Risposta del Giannone alla citata lettera del Capasso scritta a' 26 febbraio 1729.
(3) In data de' 4 febbraio 1729.
(4) Lettera del Giannone al sig. Capasso de' 26 febbraio 1729.

Il nostro autore non restò meno obbligato all' abate Garofalo, il quale in leggendo l' opera del P. Sanfelice notò sopra 18 delle sue lettere alquante *osservazioni critiche* in difesa del Giannone, le quali trovatesi tra manoscritti di costui, ora per la prima volta si mandano in luce.

Intanto nel generale disprezzo che di cotesto libro facevano le persone del miglior senno, non mancavano i pochi partigiani del P. Sanfelice, ed in ispezieltà i Gesuiti, che quasi recansi a dovere d' entrare in tutti gl' impegni d' ogni loro confratello, di andarne esaltando il merito e la dottrina in Napoli, in Vienna ed in ogni altro luogo, ov' era più tenuta in pregio la *Storia Civile*. Essi tentarono vie più e tennero tutti i modi per fare che il loro Eusebio Filopatro riuscisse in effetto a quel disegno a che avea drizzata la sua opera, ch' è quanto dire a rendere sospetti appo le persone di credito e d' autorità i sentimenti ed i costumi del Giannone, e per sì fatto mezzo perderlo e rovinarlo (1). Venne nondimeno questa volta fallito il colpo ad essoloro in Vienna, e meglio ancora in Napoli, dacchè ivi furono scorti di leggiere e 'l malizioso intento del Sanfelice, e l' arti prave ed insidiose de' suoi ministri e fautori (2); e quivi niente altro riportarono da' loro raggiri, che pubblico scorno ed onta; conciossiachè avendo egli fatto entrar nel regno di soppiatto più esemplari di quest' opera, senza pria sottoporla, com' è il costume, alla revisione di un regio uffiziale spezialmente deputato in Napoli sulla introduzione de' libri esteri, e quegli segretamente vendendo in su 'l principio alla porta del collegio de' Gesuiti, e dipoi palesemente nelle botteghe di due librai; tanto rumore si sparse di loro nella città tra' dotti e tra gl' ignoranti, che agli orecchi pervenne del conte di Harrach, il quale succeduto era al cardinal d' Althan nel governo del regno di Napoli. Fu dagli uomini più onesti e spassionati fatto avvertire questo vicerè, che troppo reo e pernizioso libro si era quello delle *Riflessioni morali e teologiche*, nel quale niun' altra cosa

(1) Lettere poc' anzi citate del Capasso e del Giannone.
(2) Citata lettera del Giannone al Capasso de' 26 febbraio 1729.

quasi si conteneva che una continua e velenosa satira non meno del Giannone e d'altre particolari persone, che degli ordini più cospicui delle più illustri Comunità e de' magistrati più ragguardevoli del regno, oltra lo scandaloso oltraggio che vi si faceva da per tutto alle supreme regalie dello Stato ed a' sovrani dritti di S. M. I. Gli vennero parimenti forti sollicitazioni da Vienna, ove le stesse informazioni produssero lo stesso effetto, perchè mandasse cotesto libro ad esame ed a censura, attendendo l'imperadore le risoluzioni che il Consiglio Collaterale sarebbe per prendere in questo affare (1). Rimise perciò il conte di Harrach ambo i tomi delle *Riflessioni morali e teologiche* al presidente Argento, siccome al delegato della real Giurisdizione, affinchè diligentemente gli esaminasse, ed il suo parere ne gli proponesse o in una particolar consulta, o nel Collaterale Consiglio. Gli esaminò in fatti il presidente, e nel dì 4 aprile 1729 ne fece rapporto in Collaterale, dove al vicerè ed agli altri reggenti (2) mise prima in prospetto colla maggior distinzione e colle parole stesse dell'autore i motti più pungenti e mordaci lanciati dal P. Sanfelice contro all'onore ed alla religione del Giannone e di altri cospicui personaggi della città e del regno: annoverò molte delle costui massime e sentimenti temerari per la più parte e sediziosi, e non ad altro fine diretti che a distruggere da' suoi principii la legittima potestà de' sovrani, e spogliargli delle più alte e sublimi prerogative di cui gli adorna la ragione dell'impero. Quindi soggiunse che questo libro avrebbe ben meritato di essere con solenne decreto del Collaterale proscritto e pubblicamente bruciato per mano del carnefice, nella maniera appunto la quale si tenne dal Collaterale medesimo sotto il regno di Filippo III coll'undecimo tomo degli Annali del Baronio, e che avea similmente praticato in Toscana il Granduca Cosimo III verso di un

(1) Voto del vicerè conte di Harrach nella giornata de' 4 aprile 1729, registrato ne' libri de' notamenti del Collaterale, f. 518.

(2) I ministri che intervennero in quel giorno nel Collaterale, furono, oltra del vicerè, il reggente Ulloa, il reggente Mazzaccara, il reggente Castelli ed il presidente del sagro Consiglio Argento, cit. fol. 518 de' notamenti.

tomo della *Scansia volante* del Cirelli, e dell' opera del P. Capassi contro il P. Laderchi, intitolata *Nugae Laderchianae*: ma ch' egli facendo miglior considerazione, era d' avviso di non doversi pigliare questo spediente in quella occasione, sì per non dar dote a sì dispregevole libro, sì per porgere altrui cagione di credere che si volesse far vendetta sopra il libro del Sanfelice di ciò ch' aveva oprato la corte di Roma con quello del Giannone; ovvero che il Collaterale ordinasse sì fatta proscrizione per solo fine di favorire costui, laddove in casi somiglianti ed ancora maggiori nè questa, nè altra risoluzione preso avea giammai: ch' era sua opinione di mostrare sott' altro colore alcun risentimento della pubblicazione di sì fatto libro col carcerare e punire que' librai ch' aveano ardito, contra l' ordinazione delle *prammatiche* 5 e 7 *de impressione librorum*, d' introdurlo nel regno, e senza licenza del suo Collaterale Consiglio farne liberamente mercato; col sequestrarne ancora tutti gli esemplari che si trovassero appresso di loro, e col rinnovare nel tempo stesso il tenore e l' osservanza di quelle *prammatiche* per poca avvertenza del passato andate in disuso.

Non convennero in questo parere del presidente il reggente Ulloa e 'l reggente Castelli, co' quali si unì il reggente Mazzaccara, comechè da prima egli più inclinasse alla opinione del presidente. Si accordarono costoro in ordinare che oltra alla carcerazione de' librai, al sequestro degli esemplari ed al rinnovamento delle *prammatiche*, si dannasse il libro e si sopprimesse quale ingiurioso alla sovrana podestà de' principi, e detrattore della fama e della religione del pubblico e de' privati: si rendesse in oltre a tutti noto questo decreto in forma di bando, prescrivendosi sotto alcune pene che fra certo spazio tutti i corpi di questo libro si depositassero da chi gli avesse nella regal cancelleria, e si usassero in avvenire nelle dogane le più esatte diligenze per impedire l' occulta introduzione de' libri forestieri: si vietasse che 'l P. Sanfelice potesse giammai ritornare nel regno, e però si avvertisse il cardinal Cienfuegos ministro imperiale in Roma a non dargli passaporto per venirno degli Stati di S. M. I., siccome da questi bandito, ed a farne forti doglianze

col generale de' Gesuiti, insinuandogli al tempo stesso di astenersi di dar licenza al suddetto Padre di venir nel regno: si facesse ordine al provinciale de' Gesuiti di Napoli, che qualora nascostamente egli vi capitasse, no 'l dovesse ricevere e ne desse subito avviso al vicerè: e finalmente si mandasse in Vienna relazione di tutto ciò alla Maestà dell' imperadore. Il vicerè si uniformò a sì fatte risoluzioni (1); onde ne fu formato il decreto di quel tenore che può leggersi qui sotto (2).

In vigore di questo decreto il conte di Harrach promulgò nel dì 16 d' aprile di quello stesso anno il bando contenente la censura e la proibizione del libro delle *Riflessioni morali e teologiche;* e nel giorno medesimo ristabilì con una nuova *prammatica* l' esatta osservanza de' precedenti sovrani ordini intorno all' impressione de' nuovi libri, ed alla introduzione nel regno de' libri stranieri, i quali sono registrati in più *prammatiche* sotto il titolo *de Impressione librorum* (3). Sì

(1) Libro de' notamenti dell' anno 1729, fol. 518 e seguenti.

(2) *In Causa prohibitionis libri infrascripti . . . Die 4 aprilis 1729. Neapoli . . . . Facta de contentis in libro praedicto relatione coram Excellentissimo Domino in Regio Collaterali Consilio per Illustrem Ducem Spectabilem Regentem D. Cajetanum Argento Praesidem Sacri Regii Consilii ac Regalis Jurisdictionis Delegatam, visisque videndis, ac consideratis considerandis . . Illustrissimus et Excellentissimus Dominus Vicerex Locum tenens et Capitaneus Generalis providet, decernit atque mandat, damnari, ac proscribi, prout praesenti decreto proscribit et damnat librum italico sermone impressum, in duos tomos bipartitum, sub titulo:* Riflessioni Morali e Teologiche sopra la Storia Civile del regno di Napoli, esposte al pubblico in più lettere familiari di due amici da Eusebio Filopatro. In Colonia, 1728. Con licenza de' Superiori, *tamquam contra bonos mores, laicae potestati injuriosum, conviciis et contameliis refertum, et satyram perpetuam contra privatos et publicam agentem. Jubetque ne quis in posterum cujuscumque gradus et conditionis librum praedictam, vel quocumque idiomate et inscriptione imprimat, vel sic, aut aliter ubicumque impressum legat, vel retineat, vel quoquo modo distrahat sub poenis relegationis per tres annos contra nobiles, et triremium contra ignobiles. Habentibus autem modo et retinentibus praecepit sub eisdem poenis, eum in Regiam Cancellariam deferre. Mandat insuper praesens decretum ad formam bandi redactum, per loca solita publicari; lapsoque triduo post ejusdem promulgationem, Magnam Curiam Vicariae, Regiasque Provinciales Audientias contra secus facientes ad poenarum exsequationem procedere. Hoc suum etc. Mazzaccara Regens ... Ulloa Regens ... Castelli Regens ... Caeteri Illustres Regentes non interfuerunt. ... Mastellonus Regius a Mandatis Scriba.*

(3) *Pragmat. Regni Neapolit.* tom. 2, tit. 67. Veggansi specialmente le *prammatiche* del vicerè conte di Benavente dell' anno 1603, del conte di Villamediana del 1648, e del cardinal d'Althan del 1725.

il bando che la *prammatica* furono dettati dal signor Niccolò Fragianni amico del Giannone, allora segretario del regno, e dipoi per l'eminente dottrina e per i rari talenti e virtù innalzato dalla saviezza del re Carlo Borbone, ora cattolico re delle Spagne, a' supremi gradi del magistrato, ed al geloso carico di delegato della reale Giurisdizione. Scrisse questo ministro al Giannone, siccom' egli soleva non di rado, dandogli conto di ciò che si era operato e dal Collaterale e dal vicerè in suo favore; e trasmettendogli le copie sì del decreto che del bando, si rallegrò con essolui del giusto impegno che preso avea il vicerè e 'l suo Consiglio in far vendetta della persona e dell' opera sua contro le indegne ingiurie e le inique imposture del P. Sanfelice. Gli altri suoi amici fecero lo stesso, ed in ispezieltà il signor Vincenzo d' Ippolito (1) e 'l reggente Castelli, (2), il quale si era nel Collaterale adoperato più d' ogni altro pel felice riuscimento di questo affare (3). Il vicerè fece rapporto di tutto ciò alla corte di Vienna, ove mandò un esemplare delle *Riflessioni morali e teologiche*, per giustificare quanto si era in Napoli e risoluto ed eseguito. Fu dall' imperadore e da' suoi ministri commendato il zelo e l' opportuno provvedimento del vicerè e del Consiglio Collaterale. Il principe Eugenio di Savoia sopra ogni altro con ispeziali lettere dette al conte di Harrach quella lode ch' aveasi la sua condotta meritata in questa bisogna (4).

La deputazione del S. Uffizio altresì costituita nel reggimento della città di Napoli ad invigilare che quell' *orribile tribunale* non metta piede nel regno, ragunata il dì 7 di maggio di questo stesso anno, deliberò di portarsi in corpo dal vicerè a rendergli le dovute grazie per la proibizione sì solennemente ordinata del libro delle *Riflessioni morali e teologiche*, siccome ingiurioso all' onore de' privati e del pubblico della città di Napoli (5). In effetto ella si condusse nel

(1) Lettera del sig. Ippolito al Giannone degli 8 aprile 1729.
(2) Lettera del reggente Castelli al Giannone degli 8 aprile 1729.
(3) Citata lettera del sig. Vincenzo d' Ippolito.
(4) Lettera del Giannone a suo fratello de' 7 maggio 1729.
(5) Registro del libro dell' anno 1729 della deputazione del S. Uffizio, che si conserva nella segreteria della Deputazioni ordinarie e straordinarie della città di Napoli.

dì 27 di giugno nel palazzo del vicerè a compiere questo dovere, e vi favellò in nome degli altri il principe di Valle Piccolomini. Ecco qual vergognosa riuscita ebbero le *Riflessioni morali e teologiche*; libro o che niuna considerazione valeva, o se pure alcuna, nessun' altra per vero se non quella che in Napoli conseguì; dappoichè fuori di una sciocca maldicenza e d'una malignità patente, altro quasi non conteneva. Pensò il Giannone, per rendere più universalmente conta la storia e lo sfortunato evento di questo libro, di farne inserire il racconto dal sig. Menckenio negli Atti di Lipsia. Quindi pregò il sig. Capasso di comporre in latino, ch' assai bene si scriveva da questo valentuomo, una novella letteraria di tutto ciò ch' era avvenuto in occasione del libro del Sanfelice, per farla stampare in Lipsia tra le novelle letterarie d' Italia. Il Capasso la distese con molta eleganza e giusta il suo costume condita di vario sale; ed avendola il Giannone trasmessa in Lipsia, fu dal sig. Menckenio quasi colle stesse parole epilogata negli Atti del mese di settembre del 1729 (1).

Tutto ciò nondimeno non fece argine alla presuntuosa arroganza del frate: egli era di cotal tempra dura e resistente, come la più parte di sì fatti uomini sono, che non si smarrì così di leggieri a cotesto mal incontro. Stimò di difendersi dalla censura fatta dal Collaterale del suo libro, e ciò fece in una scrittura di quattro fogli di stampa, nella quale vi maltrattò oltre ogni misura, giusta suo stile, quel supremo magistrato, perchè avea condannata la sua opera siccome spezialmente contraria a' buoni costumi (2). Egli la mandò in Vienna tra le mani de' suoi parziali per farne colà mostra e rumore. Ma avutone avviso il nunzio apostolico, proccurò di sopprimerla, per toglier forse da nuovi impacci la sua corte, e per risparmiare a questa altri affronti ed oltraggi a cui potea dar cagione la temeraria imprudenza del Sanfelice (3). Contuttociò un esemplare ne venne in mano del Giannone, la lettura del quale

(1) *Acta Erudit. Lipsiens. mens. semptembr. anni* 1729, pag. 423.
(2) Lettera del Giannone a suo fratello de' 9 luglio 1729.
(3) Citata lettera de' 9 luglio 1729.

fece a costui sorgere nell' animo il pensiero di comporre qualche scrittura di nuova specie ardita insieme, spiritosa e mordente, la quale in alcun modo valesse a frenar l' orgoglio del frate. Di fatto egli la fece, e la intitolò *Professione di fede*, togliendone l' idea e qualcheduna delle cose che in essa si leggono, da un libro franzese impresso in Parigi nell' anno 1676 sotto questo titolo: *Les nuovelles lumières politiques pour le gouvernement de l'Eglise, ou l'Evangile nouveau du Cardinal Pallavicin, révélé par lui dans son histoire du Concile de Trente* (1), e dalla *Confessione Cattolica* di Mr. de Sancy (2), libro pieno di satira e di maldicenza pubblicato in Francia a' tempi di Arrigo IV, e diretto al cardinal du Perron vescovo d' Evreux dal sig. d'Aubignè ugonotto, per porre in beffe quel cardinale ed altri insigni personaggi della comunione cattolica, tra' quali spezialmente il sig. Niccolò d' Harlay sig. di Sancy, consigliere di Stato del re Arrigo IV, ch' avea più volte cambiato di religione secondo i suoi interessi, e 'l quale finalmente per opera del card. du Perron si rese cattolico nel tempo stesso che vi si fece il re Arrigo il Grande (3). Il Giannone dirige la sua Profession di fede, a forma della *Confessione cattolica* di Mr. de Sancy, al P. Sanfelice, pel cui ardente zelo ed alto sapere egli simulando d' essere rimosso dagli empii e scandalosi sentimenti pria manifestati e sostenuti nella sua *Storia Civile*, e d' essere convertito a quella credenza che il detto Padre avea proposta ed inculcata nelle *Riflessioni morali e teologiche*, gl' invia in segno del suo ravvedimento una solenne *Protesta di fede*, distribuita in vari articoli ed in diverse classi, in cui il Giannone gli promette di credere di allora in avanti, quali cattolici dogmi di fede, le più stravaganti e smoderate proposizioni, ed i racconti più

(1) *Professione di fede* del Giannone, artic. primar. num. 12.

(2) Veggansi i tre primi capitoli della *Confession Cattolica*, ove si ragiona dell' autorità della Chiesa, e del suo Capo, cap. 1. Della tradizione, cap. 2. Dell' intercessione de' Santi, cap. 3.

(3) *Confession Catholique du Sieur de Sancy, et Declaration des causes tant d'état, que de religion, qui l'ont me à se remettre au giron de l'Eglise Romaine.* Ouvrage inséré dans le Recueil de diverses Pièces servant à l'Histoire de Henry III Roi de France. A Cologne, chez Pierre Marteau, 1693.

popolari e favolosi che molti teologi e canonisti ed altri scrittori ecclesiastici affermati avevano intorno alla illimitata podestà del papa sì nello spirituale che nel temporale, alla eminente e reale dignità de' cardinali e della lor corte, alla santità ed eccellenza di tutti gli ordini religiosi e de' loro particolari istituti e divozioni, ed alla singolarità de' miracoli da coteste operati. Dietro a questa *Professione di fede* e' vi aggiugne alcuni dubbi diretti pur anche al P. Sanfelice sopra la morale da essolui praticata nel suo libro; ed in essi viene scovrendo con maestria e con frizzante dicitura l'animo maligno e l'iniquo fine a cui quel Gesuita ordinato avea la pubblicazione della sua opera, le gravi calunnie e contumelie addossategli, e finalmente gli spessi e maliziosi stravolgimenti adoperati su 'l senso e sulle parole della *Storia Civile*. Questo è tutto quello che contengono e la *Professione di fede*, e i *dubbi intorno alla morale del P. Sanfelice*: opera composta dal Giannone in istile schernevole, ed asperso quanto mai alcun altro di molto sale, anzi d'amaro fiele, ed in cui è spezialmente notabile la ricercata affettazione de' termini più ampollosi e de' più metaforici epiteti, de' quali egli si vale per far eco, e sì mettere in burla la gonfia dettatura del suo avversario. Il Giannone la mandò in Napoli a' suoi amici e particolarmente al sig. Capasso, il quale in una giudiziosa lettera (*) gliene dà approvazione, esortando però nel tempo stesso a non darla alle stampe, siccome quella che trafiggendo nel vivo e la corte di Roma e la Compagnia e gli ordini tutti de' frati, avrebbegli potuto suscitar nuovi imbarazzi e più perigliosa tempesta. Il Giannone seguì il consiglio del più savio e sincero tra' suoi amici, e si contentò di farla girare per le mani de' curiosi scritta a penna, fino a che capitata in Venezia vi fu, non saprei da chi, stampata in un piccolo volume in 8, senza data nè d'anno nè di luogo, e dipoi venne inserita nelle sue Opere postume pubblicate in Ginevra la prima volta nell'anno 1753.

(*) Lettera del Capasso al Giannone senza data, che comincia: *Ho letto i vostri figli.*

In quest' anno 1729 uscì alla luce il primo tomo della traduzione inglese della *Storia Civile*, fatta dal capitano Jacopo Ogilvie, e stampata in Londra in due tomi in fol. (1). Fu questa traduzione mandata d' Inghilterra in Lipsia al sig. Burcardo Menckenio, il quale non intendendo l' idioma inglese, cambiolla volentieri col Giannone per alcuni esemplari italiani dell' opera medesima; dappoichè sebbene non avesse neppure il Giannone contezza alcuna di quel linguaggio, contuttociò dovea interessare assai più costui che il sig. Menckenio l' avere d' una propria opera la versione inglese; la quale egli studiosamente confrontando col suo originale, venne acquistando tratto tratto alcuna perizia di quella lingua, ch' egli scrive al sig. Cirillo (2) d' aver già cominciato ad intendere meglio della tedesca. Per mezzo d' un tal confronto egli osservò che il traduttore inglese avea fedelmente seguito i sensi e le parole della sua opera (3). Dispiacque al Giannone di non esserne stato avvertito dal traduttore innanzi che pubblicata si fosse cotesta versione, poichè e' gli avrebbe fatto capitare lo stesso foglio d' emendazioni ch' avea alcuni anni addietro mandato al traduttor fran-

(1) Eccone il titolo in inglese: *The Civil History of the Kingdom of Naples in two volumes-vol. I. wherein is contain'd the History of that Kingdom (comprinsing also the general affairs of Europe) under the Romans, Goths, Grecks, Longobards, Northmans, and the Princes af the House of Svevia, till the death of the Emperor Frederic II in the year 1250. With the History of the Civil, Canon, and Feodal Laws: the Ecclesiastical Policy: the succession of the Popes, and by what subtile arts the Pontificate gain'dupon the Regale.*

Where the Author clearly demostrates that the temporal dominian, and power exercis'd by the Popes, has been altogether owing to the ignorance, and connivance of concessions extorted from secular princes duringt the darck nges etc.

Written in italian by Pietro Giannone Civilian and Advocate in Naples, and publish'd in the year 1723. Translated into english by Captain James Ogilvie. London, 1729. Printed for W. Innys etc: and sold by the Booksellers of London and Westminster: and at Edimburg by A. Symmer.

Vol. II.

The second volume of this work contains the histor of the Kingdom of Naples; I may say of all Italy, and even of all Europe, so far as the Princes thereof found themselves oblig'd to be concern'd in the many wars, and revolutions of that Kingdom, during the reigns of the Houses of Anjou, Aragon, and Austria, down to the year 1722.

(2) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 10 giugno 1730.

(3) Lettera citata de' 10 giugno 1730.

zese in Parigi. Scrisse perciò al sig. Burcardo Menckenio, inviandogli cotesto foglio, ch'avesse la cura di farlo pervenire in Londra in mano del capitan Ogilvie, acciocchè costui lo stampasse in fondo almeno del secondo tomo (1).

Il Giannone dette a' suoi amici di Napoli l'avviso di questa traduzione (2), e spezialmente al sig. Niccolò Cirillo, all'abate Garofalo ed al reggente Ventura, i quali s'intendevano dell'idioma inglese. Il Cirillo più d'ogni altro ebbe di ciò piacere, siccome colui che sentiva bene di quanta gloria fosse al suo amico l'essere in così singolar riputazione di quella illuminata nazione, presso di cui era egli stesso in tanto pregio e stima (3). Quindi gli venne volontà d'avere un esemplare di cotesta versione, ed avendola significata al Giannone (4), costui ne pregò espressamente i sigg. Menckenii, perchè glielo facessero venire d'Inghilterra. Con questa occasione, o con altra ch'io non saprei additar di certo, non facendosene parola alcuna nel carteggio de' Menckenii e del Giannone, avvenne che il suo traduttore gli scrisse una cortese lettera, nella quale lo informava de' motivi dell'opera da lui intrapresa di trasportare nel natío linguaggio la Storia Civile del regno di Napoli, la quale egli vedeva d'essere tenuta in grande stima dagli uomini più dotti e rinomati non meno dell'altre nazioni che della sua propria: ch'egli perciò vi si era applicato con molt'assiduità nell'ozio di un viaggio che in qualità di capitano di vascello aveva fatto alla *Nuova Zembla:* che avendola dipoi, tornato in Inghilterra, compita ed emendata, la dette alle stampe preceduta da un grandissimo numero di soscrizioni, che gliene fecero acquistare singolare applauso e straordinario smaltimento; per la qual cosa avea cercata l'opportunità di fargli capitare questa sua lettera in cui gli dava di tutto ciò distinto ragguaglio, ed insieme gli rimetteva in contrassegno della sua os-

(1) Lettera del Giannone a Burcardo Menckenio da' 23 febbraio 1730.
(2) Lettere del Giannone a suo fratello da' 25 febbraio e de' 22 aprile 1730.
(3) Il sig. Cirillo fu aggregato alla Società reale di Londra.
(4) Lettera del Giannone al Cirillo de' 10 giugno 1730.

servanza 10 esemplari della sua traduzione, per comodo di lui e de' suoi amici, ed una cambiale di 500, o 600 fiorini di Germania, da torsene qualche singolar cosa in sua memoria. Io ho prestato volentieri credenza a questo racconto, tuttochè in niuna delle sue lettere se ne facci menzione, essendomi attestato da persona degna di fede, la quale ritrovavasi allora in Vienna nella maggior confidenza del Giannone, quando la narrata lettera venne a costui dal suo traduttore inglese.

In questo stesso anno cominciò a mettersi in campo la novella del *Medico Impregnatore*, che fece tanto rumore nelle gazzette, spezialmente in quelle di Alemagna e di Olanda. Io credo che non sarà discaro a' leggitori di averne qui narrata la storia alquanto per disteso, sì perchè in essa il Giannone vi fu in certa maniera mescolato per mezzo del cavalier Garelli, sì ancora perchè ella occupa gran parte delle sue lettere scritte al sig. Niccolò Cirillo, in cui quest' avventura è descritta colla più minuta ed esquisita diligenza. Sappiasi adunque com' era da più anni che la sterilità dell' imperatrice Elisabetta spigneva al cielo i voti non meno de' più ben affetti alla signoria della casa d'Austria che di tutta l' Europa, perche donato avesse all' imperador Carlo VI un maschio, il quale seco apportasse l' universal quiete, e 'l pacifico erede addivenisse de' suoi vasti Stati. Non si trascurava però nell' imperial corte dalla perizia de' primarii medici alcuna umana industria per fare che i comuni desiderii sortito avessero l' effetto. S' avvisarono i Gesuiti di cogliere una occasione sì propizia per vantaggiare via più i loro interessi e l' autorità loro in corte (*). Essi avevano in quel tempo due cause di gran rilievo, nelle quali con non molta ragione dal canto loro comparivano rei: l' una trattavasi in Napoli, e l' altra in Roma sull' eredità del fu loro cardinal Salerno col costui fratello ed erede. Avea nell' istesso tempo fama di medico curatore della sterilità nelle donne un tal sacerdote, nominato Giuseppe Domenico de Nigris, il quale avendo per più anni esercitato il suo mestiere in Barletta ed in altri luoghi della provincia di Bari, era di colà stato chiamato in

(*) Lettera del Giannone scritta a suo fratello de' 10 dicembre 1729.

Napoli dal reggente Crivelli per aver la cura e la direzione del corpo suo mal sano ed infermiccio. Di fatto il Nigris adoperando sua ragione di medicare, comechè da prima condotto avesse il reggente presso a morte, nondimeno o per l' efficacia de' rimedi o per naturale risoluzione del male indi riavutosi, ebbe il contento di vedere incinta sua moglie (1). Fu questo effetto attribuito dal volgo alla virtù ed alla savia condotta del Nigris; e questi ne acquistò per la città sì gran nome, che oltre ch' egli era tenuto per l' oracolo de' rimedi da fecondar le donne, non vi ebbe in que' primi tempi alcun infermo che no 'l richiedesse al suo governo, nè medica malagevole cura ove adoperato non fosse il suo consiglio. Preso dalla virtù di costui un colonnello tedesco dimorante in Napoli, appellato Urges (2), non saprei dire, se di per sè, ovvero a spinta de' Gesuiti, i quali, secondo si vedrà di qui a poco, entrarono dipoi palesemente in questa scena, scrisse in Vienna ad una dama principale di corte, che in Napoli v' era un prete medico di sì fino discernimento che sapeva distinguere nelle donne le cause ed i difetti onde in loro s' impedisce il concepire: che conosciutigli vi adoperava tali rimedi, che toglievangli del tutto e rendevanle feconde: che avea di questa sua virtù fatto vari esperimenti con felice successo in più dame napoletane; e ch' egli, il colonnello, se la Maestà dell' imperadrice gliene avesse dato permesso, lo avrebbe spedito in Vienna a sue spese per tentare in lei que' rimedi ch' eransi in altre sperimentati sì efficaci (3). Questa lettera del colonnello Urges fu da quella dama, a cui era scritta, mostrata alla maggiordoma delle imperiali arciduchesse, e da costei presentata alla imperadrice (4). L' imperadrice richiese in ciò il parere del cavalier Garelli, il quale ancorchè prendesse a riso la millantata virtù di cotesto medico, tuttavia diè per consiglio agli augusti suoi sovrani, che trattandosi di cosa sì rilevante e sì vivamente da ognuno sospirata, non era bene di

(1) Lettera del sig. Cirillo al Giannone de' 12 agosto 1729.
(2) Citata lettera del sig. Cirillo de' 12 agosto 1729.
(3) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 16 luglio 1729.
(4) Lettera del Giannone allo stesso de' 3 settembre 1729.

trasandare, e per soddisfare se stessi e per appagare la voglia del pubblico, ogni umana opera e diligenza, e spezialmente quegli argomenti ch' erano più pubblici e popolari. L'imperadore Carlo VI si lasciò piegare a sì fatto ragionamento, tutto che ancor egli fosse persuaso della vanità di tali rimedi e della impostura, che più che altra cosa regnar vi doveva in questo affare. Pertanto seguendo l' avviso del cavalier Garelli, per non esporre a cimento ed a derisione il decoro della corte, stimò miglior partito, anzi che per l' ordinario mezzo de' segretari di Stato, di far più tosto condurre privatamente questo maneggio dalla maggiordoma delle imperiali arciduchesse in Vienna, ed in Napoli dalla contessa di Harrach moglie del vicerè. Si aprì quindi un particolar carteggio tra queste due dame, affinchè la viceregina tenesse modo di sapere dal medico Nigris (1) i vantati suoi rimedi, e ne desse distinto avviso alla maggiordoma. Fu però il Nigris chiamato a corte dal vicerè e dalla viceregina, e domandato de' suoi specifici più efficaci a quel mestiere, replicò di non averne affatto; sì bene, ch' egli era più volte riuscito a togliere la sterilità dalle donne, con istudiare attentamente i temperamenti e le disposizioni naturali d' essoloro, ed i mali a' quali erano più soggette; con iscovrire le immediate cagioni onde in loro s' impediva il concepire, e con ordinare tali regole di vitto e tali altri rimedi, secondo la qualità e natura di esse, che avevano forza di levar quegli impedimenti, e così render atte le donne a potere agevolmente restare incinte. Questa sì generale risposta, mandata in Vienna dalla contessa di Harrach, fu non meno da' più sensati medici, che da' sovrani stessi udita insieme e disprezzata, per modo che non s' ebbe più avanti pensiero di far venire in corte il Nigris (2). Entrarono in questo mezzo i Gesuiti in iscena, e mettendo grandi speranze sul valore di quest' uomo agl' interessi della Compagnia interamente divoto, e sul buon successo che aver potrebbe peravventura in Vienna la spedizion di lui,

(1) Citata lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 3 settembre 1729.
(2) Lettera del Giannone al Cirillo de' 3 settembre e de' 3 dicembre 1729.

tolsero di farla a conto loro, e sì accortamente si seppero adoperare, che tirarono pure il vicerè e la viceregina nella lor rete, i quali, comechè niuna commessione ne avessero dalla corte, il lasciarono nondimeno partire per quella con grandi raccomandazioni. Furono direttori di questo maneggio due uomini consumatissimi negli affari della lor Compagnia, cioè il P. Cesare de Bernardis in Napoli, ed il P. Castellana in Roma, il quale non ebbe a durar molto per farvi entrare ancora il cardinal Cienfuegos. Il P. Bernardis volle di persona menar in trionfo sino a Vienna il medico Nigris nello assunto carattere di suo direttore di coscienza, e passando per Roma il fece ricevere dal cardinal Cienfuegos con un trattamento miglior di quello che sarebbesi fatto ad un attuale ministro dell' imperadore (*): oltracciò gli proccurò molte lettere di raccomandazione a' più distinti personaggi della corte imperiale, ripiene di onorevoli e magnifiche testimonianze rese alla virtù ed alla persona di lui. Giunsero finalmente in Vienna sulla fine dell' anno 1729, aspettati colà con grand' ansia da' loro partigiani. Il P. Bernardis vi fece tosto partito col P. Cito e col P. Cavaniglia suoi confratelli, per promuovere non meno nella città che nella corte la singolar virtù del nuovo medico. Io non istarò a raccontare per minuto tutti i curiosi avvenimenti che seguirono a quel tempo in Vienna, e che dettero per più d'un anno cagione da ridere e da novellare all' assemblee di quella città e delle altre di Germania. Troppo lungo e tedioso sarebbe un sì fatto racconto, s'io qui narrar volessi tutto ciò che il nostro autore viene scrivendo di settimana in settimana al sig. Cirillo per lo spazio di due anni: oltracchè ciò facendo, non potrei non uscire dal mio istituto, che altro non è che di raccontare quanto s'appartiene al Giannone, ed alle occupazioni da costui avute in Vienna. Per non lasciare nondimeno dimezzata questa storia, soggiungo in breve che i Gesuiti posero in pratica varie macchine e raggiri per far aggradire sì alla corte che a' più insigni personaggi di quella l'opera del Nigris: che i loro artifizi v' ebbero infelice

(*) Lettera del Giannone al Cirillo de' 10 dicembre 1729.

evento, e per conseguente le lor mire ed i loro disegni andarono a vôto: che il Nigris non v'incontrò che un generale disprezzo, e spezialmente dagli augusti sovrani e da tutta la corte; e perciò il meschino ridotto in istato di dolore e di disperazione cadde in manifesta pazzia, per guisa che fu d'uopo agli autori della sua venuta in Vienna di tenergli guida e compagnia alla tornata, non senza grave lor biasimo e vergogna; la quale crebbe ancora più, allora che il Nigris acceso di rabbia e di furore contro a' Gesuiti, siccome cagione delle sue sciagure, non volle più per istrada aver l'accompagnamento loro, e molto meno il lor promesso favore, e via da sè cacciandogli, prese altro cammino per tornare in Napoli, ed in diversa compagnia si mise (*).

Nell'anno 1730 morì il famoso Gaetano Argento presidente del sagro real Consiglio, reggente del Consiglio Collaterale e delegato della real Giurisdizione. Era questi uomo di vasta lettura ed erudizione, di pronta e strabocchevole memoria, e di molta intelligenza nella ragion civile e ne' suoi migliori interpreti; quindi è che assai prevaleva la sua autorità in Napoli in que' tribunali di cui era membro, ed in Vienna presso i reggenti del Consiglio di Spagna e 'l marchese di Rialp segretario di Stato. Abbiamo di sopra narrato che all'erudita ragunanza, la quale costui manteneva in sua propria casa, siamo noi e 'l pubblico debitori del disegno dal Giannone formato di comporre la *Storia Civile*, con tanta felicità dipoi eseguito. Increbbe sì fatta morte a più ordini di persone e singolarmente al Giannone, il quale stimava sopra modo la dottrina e l'amicizia dell'Argento, nè sì ingrato era e sconoscente, che non serbasse la memoria d'essergli colui stato maestro e direttore nella disciplina e nella pratica del foro, e d'aver sè più che ogni altro e distinto e favorito. Pertanto egli proccurò per mezzo di suo fratello e del sig. Cirillo d'aggiugnere stimoli al buon volere del reggente Ventura suo nipote, acciochè innalzato avesse alla gloriosa memoria di suo zio un magnifico monumento ornato del simulacro di lui, e

(*) Lettere del Giannone al sig. Cirillo scritte nel 1730.

d'una inscrizione che le sue virtù ed i meritati onori descrivesse (1); il che fu con molta sontuosità messo ad effetto dal reggente Ventura nella chiesa di S. Giovanni a Carbonara, dove il presidente era stato seppellito. Il Giannone si adoperò di vantaggio in ciò che egli potette appo la corte di Vienna, per promuovere e spalleggiare le domande di D. Costanza Mirelli moglie del presidente, la quale chiedeva dalla imperiale munificenza d'essere compensata con qualche assegnamento della perdita fatta di suo marito (2).

In quest' anno 1730 il reggente del Collaterale Castelli, uomo fornito d'assai buone cognizioni e forte sostenitore de' sovrani dritti e della real Giurisdizione, e però amico del Giannone, richiese il nostro autore perchè avuta s' avesse la pena di dargli un distinto ragguaglio del numero, dell' autorità e dell' economia de' tanti e sì diversi tribunali e consigli ch' erano allora stabiliti nella città di Vienna. La moltiplicità di essi, la loro varia costituzione e i differenti loro oggetti facevano spesso difficoltà a' ministri ed agli avvocati napoletani nel dirigere ed ordinare il corso degli affari che colà riportare si dovevano. Essi aveano però mestieri d'una somigliante informazione che valer potesse loro al bisogno di certa e sicura norma. Condiscese volentieri il Giannone alle richieste del reggente Castelli; e fatte le convenevoli ricerche sopra di que' tribunali, e riscontrati anche di ciascheduno di essi i scrittori pratici e gli storici, egli ne acquistò la notizia migliore che potette, la quale mettendo in giusto ordine secondo i suoi principii, ne compose un' operetta a cui diè questo titolo: *Breve Relazione de' Consigli e Dicasteri della città di Vienna*. Fu questa terminata nel dì 19 di gennaio del 1731 (3), e poco dopo trasmessa in Napoli al reggente Castelli. Il Giannone la divide in quattro parti ed in più capitoli. Nella prima

(1) Lettera del Giannone a suo fratello de' 24 giugno 1730. Lettera dello stesso al sig. Cirillo del 1 luglio 1730.
(2) Lettera di D. Costanza Mirelli al Giannone de' 20 ottobre 1730.
(3) Secondo apparisce dal suo originale, in piè di cui vi sta notato il suddetto giorno.

egli ragiona di quelle corti e di que' supremi imperiali Consigli che sono tenuti nella città di Vienna, come attuale luogo di residenza dell' imperadore. Nella seconda favella di que' tribunali che ricevono autorità e giurisdizione da quel sovrano, in quanto egli è re di Boemia, d' Ungheria, di Croazia, di Schiavonia, e di Servia, e principe di Transilvania. Nella terza trattasi delle corti e de' giudizi che s' appartengono, in quanto quella città è sede degli arciduchi d'Austria, al governo dell' Austria superiore ed inferiore, della Stiria, della Carintia, della Carniola, del Tirolo, del Littorale Austriaco, e di tutti quegli Stati e provincie che sono ereditari della casa d'Austria. Nella quarta finalmente si discorre di que' consigli e tribunali che ivi sono eretti a correggimento ed amministrazione di quegli Stati d' Italia e di Fiandra ch' erano prima compresi nella vasta monarchia di Spagna, e ch' essendone dipoi smembrati per lo trattato di Utrecht, furono ceduti all' imperador Carlo VI. Nel fine di quest' ultima parte vi è soggiunto un paragrafo in cui si dà una breve contezza degli avvocati di Vienna, della loro mediocre fortuna ed universale ignoranza, della poca stima ed onore con cui vi sono essi riguardati, e de' modi e trattamenti che serbano con essoloro sì i clientoli ed i giudici, sì ancora i nobili ed i baroni. Questo è tutto quello che contiene la Relazione fatta dal Giannone de' consigli e dicasteri della città di Vienna; la quale dopo ch' egli ebbe mandata in Napoli al reggente Castelli; essendo letta parimente e lodata da alcuni de' suoi amici ch' eraugli dappresso, fu egli indotto dagli stimoli di costoro a renderla pubblica per le stampe; ed affinchè ella tornasse meglio ad uso de' Tedeschi, a' quali più che ad altri s' appartiene l' argomento in essa trattato, e' la fece trasportare in un latino di mezzana eleganza (*); e siccome io avviso per non improbabili congetture, ciò fu eseguito dal sig. Niccolò Forlosia custode della biblioteca imperiale, uomo assai versato nelle belle lettere e nella erudizione greca, latina ed italiana, sotto la disciplina del

(*) Lettera del Giannone al sig. Menckenio de' 3 giugno 1733.

reggente Riccardi (1). Egli mandò scritta a penna questa versione latina del suo libro al signor Ottone Menckenio (2), acciocchè costui, che se gli era profferto di mandarla in istampa a sue spese (3), avesse il pensiero di farne riuscire in Lipsia una bella ed accurata edizione in 12. Nel tempo stesso fece avvertito il signor Menckenio a non preporre al suo libro il vero nome dell'autore, nè altrimenti palesarlo o a voce od in istampa; conciossiachè avendo a spiacere necessariamente a quegli Spagnuoli e Catalani ch'erano esuli in Vienna, e ch'avevano nelle loro mani il cuor dell'imperador Carlo VI, alcuni luoghi di quel libro ove parlasi spezialmente de' Consigli ivi eretti pel governo di quegli Stati i quali prima s'appartenevano alla monarchia di Spagna, egli sarebbe di leggieri esposto al loro sdegno, ed a' vendicativi fulmini di quel sovrano potere ch'essi maneggiavano a loro arbitrio.

Ricevette il Menckenio di buona voglia le commessioni del Giannone, ed ordinò quanto si conveniva pel buon esito della stampa. Ma e' sopravvenne tale accidente che impedì del tutto che la si recasse ad effetto in Lipsia. Il pubblico revisore di que' libri che ivi sono destinati alle stampe, credette di notare in questo alcune proposizioni pregiudiziali alla religion protestante ed all'Elettore di Sassonia, all'onore de' Spagnuoli che dimoravano in Vienna, ed a' dritti dell'imperio e dell'imperadore; e non lasciandosi piegare nè da ragioni, nè da prieghi, negò ostinatamente al sig. Menckenio la facoltà di poterlo pubblicare, se non se tolti pria e risecati del tutto i luoghi da lui segnati, che formavano una considerabile parte e forse la migliore dell'opera. Avvisato di tutto ciò il Giannone (4), si deliberò, seguendo i consigli del Menckenio, di procurar altrove l'edizione del suo libro. Di fatto e' lo fece stampare nell'anno 1734 o in su' principii del 1735 da Francesco Pitteri in Venezia, mentre egli dimorò quivi, colla

(1) Il sig. Apostolo Zeno ne fa onorata menzione in qualcheduna delle sue Lettere. Veggasi al tom. 2, num. 172 e 212.

(2) Lettere del Giannone al sig. Menckenio de' 3 e 24 giugno, de' 12 agosto e de' 16 settembre 1733.

(3) Lettere del Menckenio al Giannone de' 9 giugno e de' 22 agosto 1733.

(4) Lettera del sig. Ottone Menckenio al Giannone de' 3 ottobre 1733.

data del 1732 (1), e sotto il nome di *Giano Perontino* anagramma altra volta da lui usato (2). Il Giannone ebbe però sempre l'accortezza, ancora dappoi che fu partito di Vienna, di nascondere altrui ch'egli ne fosse l'autore, o almeno ch'avesse contribuito alla traduzione ed all'impressione di questo libro. Leggasi la sua *Abbiura* fatta nell'anno 1738 nella cittadella di Torino (3), la lettera a lui diretta dal sig. Niccolò Forlosia in data de' 9 aprile 1735, e quella da lui scritta di Venezia a' 15 di marzo dello stesso anno 1735 al conte Ferdinando di Harrach figliuolo del vicerè di Napoli, cavaliere versato nelle belle lettere e nelle migliori discipline, colla quale gl'indirizza a Vienna alcuni esemplari di questo suo libro per servigio di lui e de' suoi amici. Si ravviserà da esse quanta cura si adoperava in Vienna per non palesarne l'autore (4); ed a quelli che il sapevano, altro non si diceva, se non che capitato in mano d'alcuni Tedeschi il suo manoscritto italiano, aveanlo costoro fatto trasportare in latino, e dato alle stampe (5). Dispiacque la pubblicazione di questo libro a' Tedeschi, e molto più agli Spagnuoli dimoranti in Vienna. I Tedeschi comechè bene s'avvedessero che la si era opera d'un uomo di polso, desideravano tuttavia nell'autore maggior esattezza e più intera notizia de' tribunali del paese, sì perchè non fosse incorso in verun fallo nella descrizione di essi, sì ancora perchè non avrebbe tralasciato di annoverarne qualcheduno altro che non era stato a sua conoscenza (6).

(1) Da una lettera del Giannone al sig. Menckenio in data de' 12 agosto 1733, si ricava ch'egli quantunque avesse fatto stampare questo libro nel 1734 o nel 1735, tuttavia volle mettervi in fronte l'anno 1732, per non trovarsi errato colle persone che sono in quello nominate, intorno alle quali erano dopo quell'anno succeduti in Vienna vari cambiamenti.

(2) Eccone l'intero titolo: *Jani Perontini Jurisconsulti de Consiliis, ac Dicasteriis, quae in Urbe Vindobona habentur, liber singularis. Halae Magdeburgicae*, 1732, in 12.

(3) Num. 3 dell'*Abbiura*.

(4) Citata lettera del sig. Niccolò Forlosia al Giannone de' 9 aprile 1735.

(5) Citata lettera del Giannone al conte Ferdinando di Harrach de' 15 marzo 1735. *Abbiura* del Giannone, num. 3.

(6) Gli sbagli che i Tedeschi notavano in questo libro, riguardavano spezialmente il Consiglio imperiale Aulico, il tribunale della Conferenza e il tribunale della Reggenza. Tra le cose che vi si osservavano manchevoli, vi era particolarmente un tribunale chiamato lo *Statrichter*. Vedi la citata lettera del Forlosia.

In oltre essi non seppero, non meno che gli Spagnuoli, dissimulare il dispiacere d'essere in più luoghi di quel libro biasimati, per guisa che in su 'l primo comparir di esso il cardinal arcivescovo di Vienna e 'l nunzio apostolico, i quali credevano d'essere più d'ogni altro offesi ne' loro dritti e nella loro giurisdizione, voleano domandarne all'imperadore la proibizione (1), la quale io non saprei dire se avessero dipoi ottenuta (2).

Il Giannone intanto godeva verso l'anno 1730 in Vienna il maggior riposo e tranquillità d'animo che meglio poteva tra' suoi nimici. Costoro poichè ebbero conseguito il loro intento di non farlo impiegare presso la corte di Vienna in posti di onore, non si brigarono allora più oltra di molestarlo. Egli dopo di aver tentate tutte le vie e adoperati tutti i mezzi, erasi in fine persuaso che ozioso pensiero ed opera vana sarebbe stata il nutrir di vantaggio speranze di miglior fortuna, e 'l disporre più i mezzi da conseguirla (3). Le passate traversie, le contraddizioni sofferte; e quel ch'è più, la pratica della corte, e le vantaggiose circostanze in cui si trovava allora la corte di Roma con quella di Vienna per riguardo de' suoi ministri, lo aveano finalmente reso accorto che nulla più vi era per lui da sperare, sì bene da temere la continua prepotenza de' suoi nimici. Vera cosa è ch'egli ebbe motivo ancora di lusingarsi per essere stato mandato in qualità di vicerè al governo del regno di Napoli il conte di Harrach. Ma ebbe tosto occasione di deporre dal suo animo ogni lusinga. Questo vicerè avea avuto, innanzi di partire di Vienna, le più premurose sollecitazioni dal principe Eugenio di Savoia, cui deferiva non poco, perchè adoperato si fosse a collocare il Giannone in qualche carica conveniente alla sua dottrina ed al suo merito (4). Non v'era quasi persona nella corte che mostrasse verso di lui animo più ben disposto e meglio intenzionato

(1) Citata lettera del Forlosia al Giannone.

(2) Essendosi trovato tra' manoscritti del Giannone il suo originale italiano de' *Consigli e Dicasteriti*, si è stimato bene di cacciarlo in luce, come può vedersi dietro alla presente Vita.

(3) Lettere del Giannone a suo fratello del 1730 e 1731.

(4) Lettera del vicerè conte di Harrach al Giannone in data de' 15 di settembre 1730.

del conte di Harrach; e ciò non tanto per le raccomandazioni del principe Eugenio, quanto pel grande ed alto concetto che gliene avea formato suo figliuolo il conte Ferdinando, giovine; siccom' è detto di sopra, di rara erudizione e d' esatto discernimento (1). Erasi ancora, giunto in Napoli, via più confermato in sì alta opinione da' discorsi tenuti sopra la persona e 'l valor del Giannone col consiglier Grimaldi (2), coll' abate Garofalo (3) e col segretario del regno dipoi sig. marchese Fraggianni. Tutte coteste favorevoli disposizioni furono nondimeno attraversate da' suoi malevoli, i quali non so per quali vie seppero artifiziosamente rappresentare al vicerè, che dopo i rumori ed i tumulti che avea il libro della *Storia Civile* eccitati fra 'l popolo, pericolosa cosa sarebbe il promuoverne a qualche dignità l'autore, del quale non era il pubblico se non se malcontento. Queste maligne considerazioni operarono nell' animo del vicerè tanto più agevolmente il designato colpo, quanto che eransi sapute ben covrire sotto l' pretesto della civile prudenza e del pubblico contentamento. Perciò alle istanze del Giannone ed alle raccomandazioni che per essolui facevano i suoi amici sì appo il vicerè che presso il suo segretario, altro non fu dato per risposta, se non che il vicerè era ben pronto a porlo in nomina nel provvedere le cariche e dignità convenienti al suo merito, sol che gliene dessero anticipatamente l' approvazione o il marchese di Rialp segretario di Stato, o il marchese di Villasor Montesanto presidente del Consiglio di Spagna, per lo qual mezzo egli potesse essere sicuro del gradimento di S. M. I. (4). Ma nè questi, tuttochè si dimostrasse amico del Giannone, volle mettere in cimento il suo nome e la sua autorità; nè quegli volea perciò guastare i fatti suoi colla corte di Roma, alla quale, secondochè si è narrato di sopra, avea per privati interessi gran deferenza. Pertanto il Giannone veggendo

(1) Lettere dell' abate Garofalo al Giannone de' 4 gennaio e de' 22 febbraio 1732.
(2) Lettera del consiglier Grimaldi al Giannone de' 27 ottobre 1730.
(3) Lettera dell' abate Garofalo al Giannone de' 3 novembre 1730.
(4) Citata lettera del conte di Harrach al Giannone de' 15 dicembre 1732. Citata lettera del consiglier Grimaldi de' 27 ottobre 1730.

rotte per ogni verso le sue misure, e sempre più prevalere l'opera e gli artifizi de' suoi avversari, si risolvè a cacciar dell' animo interamente ogni speranza di miglior fortuna, a null' altro in avvenire badando ch' a serbare in privato la sua pace e tranquillità, tutto da vicino spettatore de' mali e de' disordini che allora più che mai regnavano nella corte di Vienna (1).

Erano già scorsi ben due anni dacchè egli non era stato con pubbliche scritture provocato da' suoi avversari. Nell' anno 1731, mentr' egli già persuaso della sua avversa sorte cominciava a pruovare i piaceri del suo privato stato, uscì fuori in campo un nuovo avversario, il quale e' non si sarebbe giammai avvisato che tale si fosse in pubblico manifestato. Questi fu il P. Sebastiano Paoli lucchese della Congregazione della Madre di Dio, famoso oratore del suo tempo, e cesareo predicatore ed istoriografo; uomo mezzanamente perito nella erudizione sagra e profana, ed amico più tosto del Giannone, nella compagnia del quale volentieri si tratteneva, siccom' egli capitar solea in Vienna (2). Or costui essendo venuto nel 1730 in cotesta città per predicarvi in corte la quaresima, disse al Giannone d' avergli a dare alcune osservazioni critiche da lui fatte sulla storia de' Normanni, secondo ch' è rapportata nel nono libro della *Storia Civile*. Il Giannone che con istanti preghiere invitati avea alla revisione ed alla emendazione del suo libro i migliori e i più dotti tra' suoi amici, ringraziò vivamente il P. Paoli del travaglio ch' egli s'era compiaciuto di sostener volontariamente per fargli un amichevole servigio. Aspettava adunque il Giannone con ansia che il Padre Paoli, terminato il suo uffizio quaresimale e ritornato in Napoli, quinci gli facesse pervenire scritte a penna coteste osservazioni critiche colla stessa amistà con cui glielne avea comunicata la notizia. Ma il P. Paoli stimando di non trovare il suo conto ad inviargliele così amichevolmente, giunto in Italia le pubblicò in istampa, credendo di trarne perciò dalla corte di Roma, in cui molti

(1) Lettera del Giannone a suo fratello del 1730.
(2) Lettera del Giannone al consigliere Grimaldi de' 29 dicembre 1726.

esemplari ne sparse, lode e profitto (1). Egli le intitolò così: *Annotazioni critiche sopra il IX libro del tomo II della Storia Civile di Napoli del sig. Pietro Giannone*, senza data nè di tempo nè di luogo; ed in 47 pagine, in quant'è compreso tutto il suo libro, egli crede di avere scoverti intorno alla storia ed alla cronologia de' primi Normanni 68 grossolani sbagli ed errori tolti dal Giannone nel nono libro della sua *Storia Civile*, in cui descrive la venuta nel regno e le prime imprese degli uomini di quella nazione. Il Giannone, uomo per natura poco indulgente cogli amici, ed aspro e risentito con quegli che cercavano di farsi gloria dichiarandosegli nimici, mosso da sì villano tratto a ragionevole sdegno, si risolvette, col parere de' suoi amici e spezialmente del cavalier Garelli (2), di dare al P. Paoli ancor per le stampe una così fatta risposta su quelle annotazioni critiche, che 'l fratesco artifizio di lui e la somma imperizia di ciò ch' eràsi a trattar messo, chiaramente svelasse, e così biasimo anzi che onor gli ritornasse dalla sua vana impresa. Compose pertanto in istile schernevole, ma aspro insieme ed oltremisura frizzante, una *risposta* diretta allo stesso P. Paoli (3), in cui viene difendendosi uno per uno dagli abbagli che cotesto Padre notati gli avea, ed al tempo stesso colla più tersa e mordace italiana locuzione viene tratto tratto palesando i madornali errori e le imperite e sciocche osservazioni che il suo avversario s' avea dato il vanto di pubblicare. E in questa scrittura spesse volte nominato e malamente concio sotto il nome del *comune amico* qualcheduno che il Giannone credette avesse tutte o almeno parte di quelle critiche annotazioni fornite al Padre Paoli. Egli ebbe qualche sospetto che il sig. Apostolo Zeno, il più intrinseco amico che s' avea il Padre Paoli, prestata gli avesse in questo l' opera sua (4). Ma troppo illuminato uomo ed onesto era il sig. Apostolo, perchè fare se

(1) Risposta alle Annotaz. crit. pag. 2.
(2) Lettere del Giannone al sig. Cirillo de' 15 dicembre 1731., de' 26 gennaio, de' 22 marzo e de' 3 maggio 1732.
(3) Eccone il titolo: *Risposta alle Annotazioni critiche sul nono libro della Storia Civile del regno di Napoli*, 1731.
(4) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 17 maggio 1732.

gli potesse ancora in opinione un così fatto torto. Più tosto egli sospettò con maggiore probabilità che il P. Paoli sia stato assistito dal sig. Matteo Egizio letterato napoletano (1), del quale avea il Giannone fatto inserire negli Atti di Lipsia il comento su 'l famoso senatusconsulto de' Baccanali (2). Ma questi e col signor Vincenzo d'Ippolito (4) e col cavalier Garelli (3) se ne scusò sempre, assicurando loro che quelle annotazioni erano opera di nessun altro se non che del solo P. Paoli, il quale allora scrivendo la storia di Malta, e però riandando la storia de' Normanni, avea creduto di notar nel Giannone quegli errori co' quali riputò di farsi gloria esponendogli al pubblico. Che che se ne fosse di ciò, non potendosi sopra di questo affermar cosa veruna di certo, altro non so dire se non che nè il Giannone nè i suoi amici poteronsi giammai torre dal capo che il signor Egizio vi avesse almeno avuta alcuna parte (5).

Formata ch'egli ebbe così fatta risposta, mandolla in Napoli a suo fratello, perchè facessela esaminare e correggere, ove uopo ve ne fosse, dal sig. Capasso e dal sig. Cirillo (6), ed indi senz'altro proccurasse di metterla segretamente in istampa. Così fu fatto: la rividero questi due valentuomini ed approvaronla. Il sig. Capasso sì bene ne tolse alcuni pochi versi che troppo acuti sembraronsi e pungenti (7), ed in fine della scrittura dopo un motto di S. Girolamo, col quale il Giannone terminata l'avea, egli v'aggiunse per conchiusione poche altre cose ben adatte al suggetto, e sullo stesso stile su 'l quale drizzata era la

(1) Lettera del Giannone al sig. Cirillo degli 8 settembre 1731.

(2) Lettera del sig. Burcardo Menckenio al Giannone del 1 di settembre 1730. Lettera del Giannone al signor Burcardo Menckenio de' 13 di settembre 1730.

(3) Lettera del sig. Vincenzo d'Ippolito al Giannone de' 26 ottobre 1731.

(4) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 26 gennaio 1732.

(5) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 7 e 14 giugno e de' 26 luglio 1732.

(6) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 15 dicembre 1731. Lettera del Giannone a suo fratello de' 19 gennaio 1732. Lettera di Carlo Giannone al nostro autore de' 4 gennaio 1732.

(7) Lettera del sig. Cirillo al Giannone de' 29 febbraio 1732. Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 22 marzo 1732. Lettera di Carlo Giannone a suo fratello de' 7 marzo 1732.

scrittura (1). Fu indi colla maggiore segretezza mandata in Napoli alle stampe nel 1731 da Niccolò Naso, quello stesso stampatore che impresso aveva la *Storia Civile* (2). Appena che ella fu pubblicata, venne dagli uomini dotti volentieri letta e lodata (3); e siccome il cavalier Garelli preso avea grand' impegno alla pubblicazione di essa, e perciò adoperato si era di spanderla per Italia e per altri luoghi (4), così il Giannone ricevette d'ogni parte universale applauso (5), e non poco biasimo e scorno il P. Paoli. Increbbe così fatta risposta alcun poco al signor Lodovicantonio Muratori (6), non perchè nella più parte delle cose non stesse la ragione così come il Giannone dimostrato l'avea; sì bene per avervici veduto aspramente trattato il P. Paoli, col quale egli era congiunto in amicizia: del resto seppe bene quel valentuomo in essa riconoscere l'uomo di polso che l'avea formata. Odasi la sua lettera sopra ciò scritta al consiglier Grimaldi:

Illustriss. Sig. mio e Padrone Colendiss.

« La risposta al Padre Paoli di cui mi ha favorito V. S. Illma, mi è felicemente giunta. Mi son posto « immediatamente a leggerla, e non me la ho potuto « staccar dagli occhi, se non dopo aver letto l'ultime « parole. L'autore ha adoperato non il pettine, ma « la striglia; e probabilmente il povero religioso non « tornerà al secondo assalto. Vero è ch' egli con ter- « mini civili aveva fatta la sua critica, e pareva che « meritasse miglior trattamento; ma quel benedetto « Vesuvio mette un gran fuoco in voi altri signori. « Mi scrive ella che il signor Giannone n'è l'autore.

(1) Lettere di Carlo Giannone a suo fratello de' 7 marzo e de' 9 maggio 1732.

(2) Lettera del Giannone a suo fratello de' 19 gennaio 1732. Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 3 maggio 1732.

(3) Lettera del sig. Ippolito al Giannone del 9 maggio 1732. Il vantaggioso giudizio che ne dette il sig. Contegna, leggesi in una lettera di Carlo Giannone a suo fratello de' 9 maggio 1732.

(4) Lettere del Giannone al sig. Cirillo de' 22 marzo e de' 3 maggio 1732. Lettera dello stesso al sig. Cirillo de' 17 maggio 1732.

(5) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 17 giugno 1732.

(6) Lettera del Giannone al sig. Cirillo del 1 di novembre 1732.

« Non l' avrei creduto, chè lo stile mi pare assai di-
« verso. Forse la collera l'avrà mutato. Certo è che
« chiunque ne sia il campione, uomo è di polso e che
« sa maneggiar l'erudizione. Però quantunque si tratti
« d'un amico mio, il quale m' incresce che sia stato
« sì ruvidamente accolto, tuttavia la prego di ringra-
« ziar il sig. D. Carlo (1) e l'autore, perchè m'ab-
« biano voluto spettatore di questa zuffa; ec.

Modena, 7 settembre 1732.

Devotiss. Obbligatiss. Servid.
Lodovico Ant. Muratori.

Il Giannone fu sollecitato da' suoi amici, e spezialmente dal sig. Cirillo (2), a farla trasportare in franzese dal suo traduttore di Losanna, di cui farem parola di qui a poco, per rendere più conto ed universale il biasimo e l'imperizia del P. Paoli. Ma egli non istimò d'impegnarsi a sì fatta traduzione, dacchè ella avrebbe senza dubbio assai perduto dell'originale spirito e vigore (3). Si contentò solamente di farne inserire un ragguaglio dal sig. Menckenio (4) tra gli Atti di Lipsia, siccome costui fece nelle novelle letterarie de' mesi di giugno e di ottobre dell'anno 1732; ed in questa maniera, senza più oltra procedersi, fu terminata sì fatta briga.

Intorno a questo tempo il nostro autore ricevette varie e singolari attestazioni di stima da parecchi dotti ed illuminati uomini della sua nazione, e delle straniere parimente. Comechè costoro da lui rimoti fossero e lontani dalla sua erudita conversazione, lo aveano tuttora presente nella *Storia Civile*, la quale se incorsa era nell'odio e nell'abominazione del volgo sciocco ed ignorante, aveasi per contraccambio acquistata la più distinta lode e la più alta ammirazione di coloro che erano esenti da' volgari pregiudizi. Io non saprei ben

(1) Forse intende di Carlo Giannone.
(2) Lettere del sig. Cirillo al Giannone de' 29 agosto e de' 5 settembre 1732.
(3) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 20 settembre 1732.
(4) Lettera di Ottone Menckenio al Giannone de' 23 luglio 1732. Lettere del Giannone al Menckenio de' 13 agosto e de' 26 novembre 1732.

qui ridire in quanto pregio fosse perciò avuto il suo nome da' letterati napoletani, ed in quanta considerazione il suo giudizio. Non vi fu in questo tempo presso che alcuno di loro che desse qualche opera in luce, il quale non ebbe particolar premura ad inviargliele in Vienna, soggettandola alla sua censura ed all' autorevole suo giudizio. Il cavaliere D. Francesco Vargas Macciuca giovine avvocato allora di rara erudizione e di grande aspettativa, ora uno de' più savi ed eminenti personaggi che S. M. Siciliana abbia preposto al governo de' più gelosi affari del suo regno, dando alla luce certa sua dotta scrittura, la mandò espressamente al Giannone in Vienna accompagnata da una elegante ed officiosa lettera (1) la quale sarà d' un perpetuo ornamento alla memoria del Giannone, così come la costui risposta ci varrà, trà le molte altre, qual indubitata prova della singolare abilità e dottrina del cavalier Vargas Macciuca. Il sig. D. Giuseppe Aurelio di Gennaro, uno de' più vaghi ed ameni ingegni napoletani, sublimato dal suo merito e virtù agli onori del magistrato, impressa ch' ebbe la sua applaudita opera della *Repubblica de' Giureconsulti*, usò col Giannone lo stesso riguardo (2) che usato avea il cavalier Vargas Macciuca. Piacque sopra modo al Giannone la nuova e bella idea e 'l leggiadro stile di quest' opera, e ne lodò lo squisito gusto dell' autore sì nel fatto della giurisprudenza, sì in quello della storia, della poesia e delle altre vaghe discipline. Egli la mandò in Lipsia al signor Menckenio, siccome mandar vi solea ogni nuovo libro che gli capitasse d' Italia, per rendere a costui sempre più grata e pregevole la letteratura napoletana. Questo valentuomo fu ancor egli sì fattamente preso dalle singolari qualità che concorrono ad adornare quell' opera del consigliere di Gennaro, che a' conforti del Giannone ne proccurò in Lipsia una ristampa, la quale per lo costui mezzo fece capitare in Na-

(1) In data de' 23 marzo 1732.
(2) Lettera del signor Giuseppe Aurelio di Gennaro al Giannone de' 12 dicembre 1732. Lettera del Giannone al signor Ottone Menckenio de' 20 gennaio 1734.

poli in mano dell' autore (1). Simile maniera tenne ancora col Giannone il signor Stefano di Stefano nel dare, siccome egli fece, alla luce la sua *Ragion Pastorale* (2). Lo stesso operò il principe della Scalea, il quale presentò in Vienna al Giannone una sua opera filosofica contro il sig. Paolo Mattia Doria (3), di cui procurò il Giannone che si facesse onorata menzione negli Atti di Lipsia (4). Il signor Gregorio Grimaldi figliuolo del consiglier Grimaldi, giovine nutrito ne' buoni studi sotto la direzione di suo padre e la guida del Giannone, stampato avendo nell' anno 1732 il primo tomo della sua *Storia delle leggi e magistrati del regno di Napoli*, il mandò in Vienna al giudizio ed alla correzione del nostro autore (5). Il Giannone gliene scrisse liberamente il suo parere, il qual si fu ch' egli non approvava del tutto la sua opera, sì perchè v' avea incontrati più grossolani falli in istoria, sì parimente perchè esso il Grimaldi vi avea senza discernimento alcuno seguite nella storia delle leggi de' Normanni le correzioni sulla *Storia Civile* di recente pubblicate dal P. Paoli (6).

Il Giannone prese in questo tempo molta parte in una controversia ch' ebbe il signor Niccolò Cirillo co' compilatori degli Atti di Lipsia. Avea il signor Cirillo nell' anno 1728 ristampate in Napoli con sue note ed osservazioni critiche le opere mediche dell' Ettmullero, ed aveale intitolate al cavalier Garelli, da cui il Giannone gliene ottenne il beneplacito (7). Nel dare al pubblico l' estratto di questa nuova edizione i compilatori degli Atti di Lipsia, ed in particolare il sig. Michele Ernesto Ettmullero figliuolo dell' autore, il quale nella

(1) Lettera del Giannone al sig. Ottone Menckenio de' 20 gennaio 1734. Lettere del consigliere di Gennaro al Giannone de' 12 febbraio e de' 29 marzo 1734.

(2) Lettera del signor Stefano di Stefano al Giannone de' 25 aprile 1732.

(3) Lettera del Giannone al sig. Cirillo degli 8 agosto 1733.

(4) Lettere del Giannone al signor Ottone Menckenio de' 20 gennaio e de' 7 luglio 1734.

(5) Lettere del signor Gregorio Grimaldi al Giannone de' 28 marzo e de' 7 novembre 1732.

(6) Lettera del Giannone al sig. Gregorio Grimaldi senza data. Lettere dell' abate Garofalo al Giannone de' 18 e 25 gennaio e de' 22 febbraio 1732.

(7) Lettere del Giannone al signor Cirillo degli anni 1727 e 1732.

compilazione di quegli Atti era preposto alla revisione de' libri medici, lanciarono contro al sig. Cirillo ed all' opera da lui impiegata aspri tratti d' una severa e risentita critica (1). Il Giannone fu il primo che desse di ciò l' avviso al signor Cirillo, siccome colui ch' avea la cura di provvedersi di cotali Atti per trasmettergli in Napoli al medesimo sig. Cirillo, uomo per la curiosità delle novelle letterarie vago quanto mai alcun altro di quasi tutti i giornali ed effemeridi d' Europa (2). Osservata ch' ebbe costui la sua censura e scortala di leggier momento, si volse alla propria difesa per consiglio del cavalier Garelli e del Giannone (3), stampando nell' anno 1732 la sua apologia diretta a' collettori degli Atti di Lipsia. Egli ne mandò più esemplari in Vienna al cavalier Garelli ed al nostro autore, sì perchè, impegnati com' erano costoro alla sua difesa, quell' uso ne facessero che sarebbe per riuscir migliore in pro della sua causa (4); sì ancora perchè il Giannone adoperato si fosse col signor Menckenio di farla inserire per intero in quegli stessi Atti, per mezzo de' quali s' era resa pubblica la censura (5). Di fatto il Giannone fece ogni opera col sig. Ottone Menckenio perchè la si fosse inserita negli Atti di Lipsia (6); ed ancorchè costui glielo avesse da prima promesso (7), veduto ch' ebbe dipoi il tenore dell' apologia inviatagli dal Giannone, egli non volle a patto veruno inserirvela (8). Per la qual cosa il Cirillo, volgendosi ad altro partito, la fece tradurre in franzese e stampare in Ginevra nel tomo 18 della Biblioteca Italica (9).

(1) *Acta Eruditor. Lipsiens. mens. maii anni* 1731.

(2) Lettera del Giannone al signor Cirillo de' 15 dicembre 1731. Lettera del signor Cirillo al Giannone de' 4 gennaio 1732.

(3) Lettere del Giannone al sig. Cirillo de' 26 gennaio, de' 22 marzo e de' 3 maggio 1732.

(4) Lettere del signor Cirillo al Giannone de' 29 agosto e de' 5 settembre 1732.

(5) Lettere testè citate.

(6) Lettere del Giannone al signor Menckenio de' 26 novembre 1732 e degli 11 gennaio 1733. Lettera del Menckenio al Giannone de' 9 giugno 1733.

(7) Lettere del sig. Cirillo al Giannone de' 5 settembre e de' 12 dicembre 1732. Lettera del Giannone a suo fratello de' 10 maggio 1732.

(8) Lettera del sig. Ottone Menckenio al Giannone de' 9 giugno 1733.

(9) Veggasi per tutta questa controversia la Vita del signor Cirillo elegantemente scritta dal signor D. Francesco Serao suo discepolo, e preposta a' *Consulti Medici* del Cirillo.

Molti dotti uomini di diverse nazioni non resero al Giannone minor onore di quello che gli facessero i suoi paesani. Senza ricordar di nuovo l' espressioni di stima che con lui usarono il dottor van Espen, il traduttore inglese della *Storia Civile* ed i sigg. Burcardo ed Ottone Menckenio, e da quest' ultimo ancor pubblicate in istampa nella prefazione alla Vita del Poliziano, lo soggiugnerò in questo luogo, per non avere a tornare un' altra volta sullo stesso argomento, che il signor Giovanni Erardo Kappio da Lipsia, amico del sig. Ottone Menckenio, uomo dotto ed assai parziale del merito e della dottrina del Giannone, avendo impreso intorno all' anno 1729 a scrivere la Storia dell' ultimo Concilio di Laterano tenuto nel 1726 da papa Benedetto XIII, ed insieme con essa un' ampia descrizione dello stato presente dell' Italia in ordine alla polizia ed alla disciplina ecclesiastica, e' si rivolse al Giannone, siccome a colui il cui particolare conoscimento in così fatte materie era in Lipsia più che in altro luogo della Germania ben conto ed apprezzato; e facendogli parte del suo disegno e del piano dell' opera (1), richiese al nostro autore, prima per mezzo del sig. Ottone Menckenio, indi credo ancora a dirittura (2), d' essere istruito di varie cose e di esatte notizie concernenti a quel suggetto; al che il Giannone volentieri si offerse, ed in ciò che potette soddisfece (3). Si faceva in quest' opera, ad istanza del sig. Menckenio, onorevole menzione della persona e dell' opere del Giannone, siccome disonorevole e vergognosa del P. Sanfelice e de' costui vani sforzi adoperati contro alla *Storia Civile* (4). Io non so se sia giammai uscito alla pubblica luce questo libro del sig. Kappio, non essendomi riuscito di poterlo vedere almeno citato. So però bene che ad aprile dell' anno 1732 era quello vicino ad essere pubblicato, secondo che il sig. Menckenio ne avvisò il Giannone (5).

(1) Lettera del sig. Ottone Menckenio al Giannone de' 12 ottobre 1729. Lettera del Giannone al Menckenio de' 23 febbraio 1730.
(2) Lettera del Menckenio al Giannone de' 15 luglio 1730.
(3) Lettera del Giannone ad Ottone Menckenio de' 23 febbraio 1730.
(4) Citata lettera del sig. Menckenio de' 12 ottobre 1729.
(5) Lettera del Menckenio al Giannone de' 18 aprile 1732.

Il signor Antonio Bencvoli fiorentino avendo messo alle stampe una scrittura in forma di manifesto per sua giustificazione contro il sig. Pietro Paoli cerusico in Lucca, ebbe particolar cura di farla capitare in Vienna nelle mani del Giannone (1). Il sig. Samuele Buckley avendo impreso a fare in Londra una nuova ed accurata edizione della Storia del presidente Tuano, e raccogliervi nell' ultimo tomo tutto ciò che potava servire a rischiararla o ad emendarla; richiese il sentimento del Giannone (il cui nome era ben noto in Inghilterra dopo pubblicata spezialmente la versione inglese della sua *Storia Civile*) intorno alla spiegazione fatta dal P. Arduino d' una medaglia d' oro del re Lodovico XII di Francia, la quale avea nel suo rovescio questa iscrizione: *Perdam Babilonis Nomen*. Il Giannone compose sopra ciò una dotta dissertazione in volgare italiano, la quale fece dipoi trasportare d' altra mano nel latino linguaggio (2); ed in essa con varie storiche e critiche ragioni s'impegna a dimostrar vera e salda l' interpretazione data a quelle parole del profeta Isaia adoperate dal re Lodovico XII nella sua medaglia, dal Tuano, dall' Ottomanno, dal Pitèo e da tutti i più dotti scrittori franzesi, i quali sopra non leggieri fondamenti aveano affermato che quella medaglia coniata fosse in Francia, e quel motto riguardasse papa Giulio II, col quale ebbe Lodovico XII aspra e lunga guerra. Pruovò in oltre vana e ripugnante alla storia di quel tempo la nuova spiegazione di quelle parole immaginata dal P. Arduino, il quale per evitare la prima da' scrittori franzesi comunemente ricevuta, pretese che quella medaglia era stata coniata in Napoli dopo che Lodovico XII acquistò quel regno, e che però l' additato motto fosse stato da quel principe diretto contra il Soidano di Egitto possessore allora di Gerusalemme e della Palastina, sopra la quale i re di Napoli ritengono da Federico II imperadore i dritti del principato. Fu questa dissertazione approvata dal signor

(1) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 23 gennaio 1734.
(2) Vedi l' addizione del Giannone al lib. XXX, tom. 3, pag. 534, della nuova edizione della *Storia Civile*.

Buckley, e con attestazione di lode (1) inserita nel VII tomo del Tuano stampato in Londra nel 1733 (2).

Circa lo stesso tempo scrisse al Giannone da Losanna il nuovo traduttor franzese della *Storia Civile*, dandogli ragguaglio delle cagioni ond' egli fin dall' anno 1730 si era occupato a così fatta traduzione. Il Giannone ne avea già prima avuta notizia tra le novelle letterarie stampate in Ginevra dal sig. Bousquet nella Biblioteca Italica, e senza indugio avea fatto sentire a costui, che prima che il suo traduttore mandato avesse alla luce la sua traduzione, il pregava a trattener tanto ch'egli potesse fargli capitare alcune giunte e correzioni che volea s'inserissero nella edizione franzese. Di fatto poco dappoi gli mandò quella parte delle addizioni che veniva collocata nel primo e nel secondo tomo; ed indugiando a mandar l'altra che cadeva nel terzo e quarto tomo, il suo traduttore, ch'avea nome Bochat, gli scrisse una lettera in data de' 22 luglio 1732, facendogli un distinto racconto del modo col quale pervenuta era in suo potere la *Storia Civile*, e delle occasioni ond' egli fu spinto a darsi al travaglio della traduzione di essa, non ostante che fosse in una età molto avanzata, e dovesse per ciò fare solamente apprendere l'italiano, ch' egli prima non intendeva; al che fare si risolse per i conforti d'un abate franzese giansenista di sentimenti, e ricoverato negli Svizzeri per isfuggire la persecuzione che i Molinisti aveangli mossa in Francia. Quindi prende cagione d'informare il Giannone chi egli si fosse, e qual mestiere esercitato avesse. Egli era il nipote della sorella di Claudio Salmasio, ed era stato per 45 anni impiegato in uno de' primi posti del magistrato di Losanna, al quale avendo per un male sopravvenutogli rinunziato, erasi consegrato

(1) Queste sono le parole del signor Buckley preposte alla dissertazione del Giannone: *Haec sequens refutatio nunc primum ex m. s. vulgata, Joannis Harduini S. I. explicationis nummi sub Ludovico XII Francorum Rege cusi inscriptique* Perdam Babilonis Nomen, *perbenigne nobis transmissa fuit a viro nobili extero; quam minime dubitamus quin omnes melioris notae eruditi, lecto hoc ejus scripto, multijuga doctrina ornatum et exquisito judicio feliciter esse praeditum, facile pronunciatari sint.*

(2) *Tom. VII in Sylloge Scriptorum sect. VIII, pag.* 33, 84.

nel suo gabinetto allo studio ed alla lettura, ed in quegli ultimi anni dell' età sua alla traduzione della *Storia Civile*. Conchiude con rendergli conto della disposizione da lui fatta nel primo e nel secondo tomo delle giunte inviategli, e dell' aspettazione in cui era di ricever tosto le altre che venivano messe ne' due tomi, nella versione de' quali nel punto che scriveva era tant' oltre proceduto, che toccava presso che alla fine (1). Il Giannone non durò molto ad inviargli queste ultime giunte; ma il sig. Bochat pochi mesi dopo ch' ebbe terminata la traduzione dell' opera, anzi che far potesse la convenevole distribuzione di coteste giunte, se ne morì (2), lasciando al figlio nominato pure Luigi Bochat, e pubblico professore di storia e di leggi nell' Accademia di Losanna, il carico e la cura di rivedere la sua traduzione e di emendarla sull' originale, acciocchè non comparisse al pubblico in menoma parte manchevole, e da' sentimenti dell' autore discordante. Questo insigne professor di Losanna non potè adempire al preso impegno sì sollecitamente che il Giannone bramava; vari accidenti in una sua lettera al nostro autore narrati (3) glie lo fecero menare in lungo, fino a che il Giannone ricoverato, come diremo in appresso, in Ginevra, tolse sopra di sè il pensiero di far succedere in Ginevra sotto a' suoi occhi l' impressione di questa traduzione, dopo ch' ella spedita fu e ricorretta dal professor Bochat. Il Giannone avea disegno d' accrescerla d' un altro tomo, nel quale raccolto avrebbe, fattigli prima trasportare in franzese, tutti que' trattati ch' egli compose in Vienna ed in Venezia per giustificazione di sè e rischiaramento della sua opera, i quali furono dipoi molti anni appresso pubblicati in italiano, siccome erano scritti, sotto il nome di *Opere postume* di Pietro Giannone. Io rilevo da una lettera del signor professore Bochat (4) che il Giannone incontrò qualche difficoltà col libraio Bousquet per l' impressione di

(1) Lettera del sig. Bochat padre scritta da Losanna al Giannone in data de' 22 luglio 1732.
(2) Lettera del sig. Bochat figlio al Giannone de' 21 marzo 1734.
(3) Citata lettera del sig. Bochat figlio.
(4) Lettera del professor Bochat al Giannone de' 26 febbraio 1736.

cotesta traduzione della sua opera, non sapendovi più costui, siccome prima, trovare il suo conto e 'l gran vantaggio che gliene sarebbe per venire dall' intraprenderla. S' impegnarono a persuadere sopra ciò il libraio due cospicui ed accreditati valentuomini di Ginevra, quali erano il signor Giovanni Alfonso Turretino e 'l signor Isacco Vernet. Il sig. Bochat favoriva ancor di Losanna gli sforzi di costoro, co' quali tutti il Giannone comunicò un piano di pubblica soscrizione, in caso che il libraio non volesse di per sè solo intraprendere quest' opera (1). Ma non v' ebbe luogo a porre in pratica l' uno o l' altro partito, per far veder la luce a questa versione franzese, conciossiachè pochi giorni dopo che egli ricevè risposta dal signor Bochat (2) intorno alla condotta di questo affare, sortì presso a Ginevra lo sventurato caso della sua prigionia. Dopo più anni, non so per quali vie, venne finalmente in luce questa versione franzese in 4 tomi in-4, colla data dell' Aia del 1743, mancante però del quinto tomo che dovea comprendere le Opere postume. Precede a questa edizione un ben disegnato ritratto del Giannone fatto fare da lui medesimo in Vienna per commessione del signor Bousquet (3), allora che costui avea pensiero di prendere a suo carico l' impressione di cotesta traduzione. Questo ritratto fu delineato in Vienna ed inciso in rame dal sig. Sedelmayr, un di coloro che intendevano meglio a quel tempo così fatto mestiere (4). Vi è di sotto espresso un bell' emblema fornitogli dal sig. Capasso, il quale assai bene allude alla materia ed al disegno della *Storia Civile*. Esso ci rappresenta una spada ed un pastorale co' manichi in giù e colle punte in su, l' una rasente l' altra; di sopra vi è una mano che sostiene un archipenzolo, il quale scende perpendicolarmente per mezzo delle due punte; ed intorno vi è il seguente motto: *Tentat in angustis medium*

(1) Citata lettera del professor Bochat de' 26 febbraio 1736.
(2) Citata lettera de' 26 febbraio 1736.
(3) Lettera del Giannone al sig. Cirillo degli 8 settembre 1731.
(4) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 3 novembre 1731. Il signor Sedelmayr fecesi pagare questo ritratto dal signor Bousquet 200 fiorini di Germania. Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 7 giugno 1732.

prudentia callem (1). Poi che questo ritratto fu intagliato in rame, pria d' inviarlo in Ginevra al signor Bousquet, egli ne fece ritrarre in carta più esemplari, i quali mandò in diverse parti a' suoi amici, e spezialmente in Napoli a' signori Cirillo e Capasso (2), ed in Lipsia al signor Menckenio (3), il quale fatto ridurre in più picciola forma la sua effigie, volle prefiggerla ad un tomo degli Atti di Lipsia, di quegli cioè che, fuori de' latini, si stampavano colà ciaschedun anno in volgare tedesco, in-8 (4), che credo si fosse quello dell' anno 1732, o 1733.

Io mi sono in questa narrazione alquanto uscito dall' ordine de' tempi, per non avere a tornar di nuovo sullo stesso argomento, ed affine di non interrompere, volendo strettamente seguire l' annual corso della vita del nostro autore, un medesimo racconto. Tornando ora a que' fatti ed avvenimenti che riempirono gli anni 1732 e 1733 della vita di costui, narrerò le occupazioni che il Giannone ebbe in Vienna per la famosa causa dell' arcivescovado di Benevento. Godeva il regno di Napoli per munificenza dell' imperador Carlo VI, siccome oggi gode per beneficenza del re Ferdinando IV, il privilegio del non doversi conferire benefizi ed ogni sorta d'offizi ecclesiastici in altre persone di qual luogo e condizione ch' elleno mai si fossero, fuorchè nelle naturali del regno stesso, alle quali invero si debbono per ragione naturale e canonica; ed ancorchè dalla corte di Roma in dispregio di questa *grazia* conferiti quelli si fossero agli stranieri, di non doversi ammettere una collazione sì ingiusta ed irregolare. S' era ancora nella custodia e difesa de' dritti del regno avuta sempre da' sovrani e da' loro ministri spezial cura, acciocchè non entrassero, nè si eseguissero nel regno senza real placito le carte e gli ordini di potenze straniere, e spezialmente le bolle, i brevi, le

(1) Vedi la lettera del sig. Capasso al Giannone senza data che comincia: *Ho letto i vostri fogli.*

(2) Lettere del Giannone al signor Cirillo de' 7 giugno 1732 e de' 21 febbraio 1733.

(3) Lettere del Giannone al Menckenio de' 13 agosto e de' 26 novembre 1732.

(4) Lettera del Menckenio al Giannone de' 9 giugno 1733.

collazioni de' beneficii ed altri atti giurisdizionali che venissero dalla corte di Roma. La gelosia con cui questo dritto è sempre stato nel regno di Napoli mantenuto, e la fresca confermazione che ricevuto avea da più reali carte dell' imperador Carlo VI, fecero sì che non indugiasse a risentirsi vigorosamente la città di Napoli ed i suoi deputati particolarmente eletti ad invigilar sull' osservanza di cotesti dritti, in occasione della elezione fatta da Clemente XII nel 1731 di monsignor Doria genovese in arcivescovo di Benevento, dopo la rinunzia la quale fu obbligato di farne il cardinal Coscia. Credeva la corte di Roma, la quale malvolentieri e non senza gravi contrasti era stata finalmente costretta d' uniformarsi all' osservanza di cotesti privilegi, ch' essere non dovessero in essoloro comprese nè la collazione nè le bolle dell' arcivescovado di Benevento, la quale città trovasi immediatamente soggetta al dominio temporale del papa. Per tanto spedite che queste furono a monsignor Doria, costui se n' entrò di soppiatto nel regno, e senza domandare sopra di esse il regio *exsequatur*, prese possesso in Benevento del suo arcivescovado, e tosto incominciò ad esercitare la sua autorità e giurisdizione non meno nella sua arcivescovil sede, che sopra le chiese ed i chierici della vasta sua diocesi, la quale non è altrimenti nel dominio del papa, sì bene constituisce una considerabile porzione del regno di Napoli. Restò con ciò delusa l' accortezza e vigilanza de' deputati della città di Napoli, i quali com' ebbero avviso di sì fatta elezione, a prevenire le sorprese che si sarebbono potute fare dalla corte di Roma, ricorsero al vicerè ed al suo Consiglio Collaterale, ed ottennero che nella spedizione dell' *exsequatur*, il quale sarebbe per cercare sulle sue bolle d' istituzione il nuovo arcivescovo di Benevento, si accordasse loro la facoltà di proporre contra di esse le ragioni del regno procedenti dall' accennata grazia dell' imperador Carlo VI. Ma la corte di Roma non istimò di porre i suoi dritti a sì pericolosa pruova nel Collaterale di Napoli, e però fece sì che monsignor Doria si trovasse nel possesso dell' arcivescovado di Benevento anzi che altri s' accorgesse di essere nel regno entrato. Veggendo i deputati con

qual modo e per quali fini avea così operato il nuovo arcivescovo di Benevento, ricorsero in Vienna all' imperador Carlo VI, un particolar agente a quest' uopo deputandovi, acciocchè con sua sovrana risoluzione facesse emendare dal suo Consiglio di Spagna, ovvero dal Consiglio Collaterale di Napoli, il pernizioso attentato commesso contro le leggi del regno da monsignor Doria, mentre non avea domandato, siccom' era il suo dovere, il regio placito sulle bolle della sua istituzione, e messo si era illegittimamente in possesso di quella cattedra, di cui era incapace per disposizione delle sovrane leggi di S. M. I. I deputati, ad insinuazione del sig. Vincenzo d' Ippolito, invitarono il Giannone con loro lettera de' 7 settembre 1731, perchè avesse patrocinato presso la corte di Vienna non già le lor private ragioni, sì bene i dritti ed i privilegi della città e del regno di Napoli. Il Giannone tenne l' invito, ed in prima formò una ragionata supplica all' imperador Carlo VI in nome de' deputati per la collazione de' benefizi, nella quale chiaramente espose i gravi oltraggi e pregiudizi che alle sue sovrane preminenze ed alla bene stabilita polizia del regno s' erano apportati dalla corte di Roma, col non aversi verun conto nella elezione fatta dell' arcivescovo di Benevento, nè della *grazia* del 1714, nè dell' antico ed inviolabile dritto del regio *exsequatur*. Indi per comando del marchese di Rialp segretario di Stato (*) corroborò questo memoriale con una breve e giudiziosa scrittura, la quale intitolò: *Ragioni, per le quali si dimostra che l' arcivescovo beneventano, non ostante che il dominio temporale della città di Benevento fosse passato a' romani pontefici, sia compreso nella grazia conceduta da S. M. C. C. a' nazionali, e sottoposta al regio* exsequatur, *come tutti gli altri arcivescovadi del regno.*

Egli mostra nel primo capitolo di questa scrittura che la collazione dell' arcivescovado di Benevento, in quanto alla sua vasta diocesi, la quale abbraccia non meno l' immediata diocesi di Benevento che l' estensione di tre altri vescovadi già da lungo tempo soppressi ed uniti alla sede beneventana, non può non

(*) Lettera del Giannone alla Deputazione de' benefizi de' 31 maggio 1732.

essere compresa nel tenore della *grazia* conceduta nel 1714 da Carlo VI a' regnicoli, dappoichè l'arcivescovo di Benevento è ancor vescovo di tutte coteste diocesi situate interamente nel regno di Napoli; e perciò giusta l'ordinazione di quella *grazia*, sendo egli forestiero, è legittimamente incapace d'esercitare giurisdizione alcuna o ordinaria o straordinaria fuori le mura della città di Benevento, oltre le quali non si estende il dominio temporale che ha il pontefice romano nel regno di Napoli. Quindi s'ingegna di pruovare che comechè la città di Benevento or sia in altrui signoria, è nondimeno nel territorio del regno di Napoli, del quale, passando in istraniere mani, non ne ha cambiata la civile polizia e molto meno l'ecclesiastica. Soggiugne finalmente, che ove questo arcivescovado non si voglia compreso nel tenore della *grazia* del 1714, sì ne segue per forza che inutile e vano si renderebbe il fine e 'l provvedimento di essa, almeno per lo terzo di tutta quant'è l'estensione del regno, in cui un forestiero dovrebbe esercitare quella giurisdizione, ch'è per sì fatta legge inabilitato a poter esercitare, ed oltracciò potrebbe agevolmente promuovere ancora stranieri alle cariche ed alle dignità ecclesiastiche di sua collazione. Queste sono le ragioni con cui egli cerca di pruovare il primo punto della sua scrittura. Passa dipoi nel secondo capitolo a dimostrare colle stesse e con altre somiglianti ragioni, che le bolle della corte di Roma, di qual natura ch'esse si siano, non possono nè debbono aver giammai esecuzione veruna nel regno, senza che, precedente esame de' ministri regii, conceduto sia loro il regio *exsequatur*, il quale ne autorizzi l'esecuzione; che però illegittimo ed invalido riputar si deve qualunque atto o possesso che si faccia, ovvero si tenga in vigore delle carte spedite solo in corte di Roma, e dalla reale autorità non corroborate; anzi egli soggiugne che degni ancora si rendono di gastigo coloro che su questo fondamentale articolo rompono e trasgrediscono la ragion pubblica del regno, siccome avea fatto monsignor Doria, il quale di nascosto entrato se n'era nel regno e di fatto messosi in possesso dell'arcivescovado di Benevento. Siegue il Giannone a giustificare le ulteriori domande

della città di Napoli, la quale cercava che s' impedisse a monsig. Doria il libero esercizio della sua giurisdizione illecitamente spiegata: che sequestrati gli fossero i frutti e le rendite che la mensa arcivescovile di Benevento ritrae dalla sua diocesi, e che destinate fossero a miglior uso, fuorchè a quello dell' essere da un forestiero riscosse ed amministrate. Conchiude finalmente col proporre a S. M. Cesarea un miglior modo da tenere in freno ed in perpetua soggezione il nuovo arcivescovo, ove presentar non volesse in Collaterale le sue bolle d' istituzione per lo regio *exsequatur*. Il modo è questo che si rilasci a monsignor l'arcivescovo l' esercizio della sua giurisdizione: sì bene che ciascheduna collazione di beneficio, ogni ordine o decreto della sua curia e qualunque altro ordinario o straordinario atto che spiegar dovesse fuori le mura di Benevento, non possa sortire esecuzione veruna, senza domandarne espressamente la licenza dal Consiglio Collaterale, e senza che i provveduti presentino in questo tribunale, per ottenerne l' *exsequatur*, le lor bolle d' istituzione, ancorchè spedite lor fossero dall' arcivescovil curia di Benevento. Questo è ciò che contiene la scrittura composta dal Giannone in favore della città e del regno di Napoli per l' arcivescovado di Benevento, la quale mandata da lui in istampa, fu in Vienna (1) ed in Napoli molto lodata ed applaudita. Il Giannone avvalorò con assidue pratiche e con efficaci maneggi presso il marchese di Rialp segretario di Stato, il conte di Montesanto presidente del Consiglio di Spagna e tutti i reggenti di questo Consiglio, le ragioni medesime che avea di lor ordine messe in iscritto (2). Ma dalla insuperabile tiepidezza e tardità con cui gli affari d' Italia spedivansi nella corte di Vienna, non potè ottenersi altro fuorchè un nuovo e lungo ordine espresso in un dispaccio (3) al vicerè conte di Harrach, col quale l' imperadore cercava d' essere pienamente informato dal Consiglio Collaterale della giustizia e ragione di

(1) Lettera del Giannone alla Deputazione de' benefizi de' 31 maggio 1732.
(2) Citata lettera del Giannone alla Deputazione de' benefizi de' 31 maggio 1732.
(3) In data del primo di marzo 1732.

que' capi su' quali fondato aveano il dritto e la prerogativa del regno di Napoli sì il Giannone, di cui si fa nel dispaccio onorata menzione, nella sua supplica e scrittura, sì il reggente Smandia avvocato fiscale del Consiglio di Spagna in una particolar memoria o sia voto fiscale per questo affare formata colla direzione del nostro autore (1). Non si trattò più in appresso, ch' io sappia, questa causa, e suppongo verisimilmente per i maneggi adoprati dalla corte di Roma. Rimase pertanto senza effetto la scrittura del Giannone; ed egli non ebbe a durar poca fatica per essere dalla città di Napoli soddisfatto dell' opera d' avvocato a lei prestata a voce ed in iscritto (2).

In quest' anno 1732 il Giannone si adoperò molto insieme col cavalier Garelli e coll' abate Lama per spalleggiare presso la corte di Vienna un progetto di riforma della università degli studi di Napoli, con gran senno ed avvedimento formato da monsignor Galiani cappellano maggiore e prefetto di quella università. Questi era uomo chiarissimo e rinomato in Italia per la intelligenza ch' avea delle scienze filosofiche e matematiche; ed essendo prima per le sue virtù innalzato dall' imperador Carlo VI all' arcivescovado di Taranto, fu dipoi con più avveduta scelta promosso alla dignità di cappellano maggiore del regno di Napoli, la quale con seco insieme porta quella di prefetto e soprantendente de' regii studi. Non poteasi in vero scegliere miglior uomo nè più atto a reggere sì fatta carica; dacchè entrato appena nell' esercizio del suo impiego si occupò quasi sempre a trovar de' mezzi da promuovere e far via più fiorire in Napoli le scienze e le bell' arti: egli istituì insieme col sig. Cirillo ed altri valentuomini un' accademia delle scienze (3) a forma di quelle che più risplendono nelle principali città di Europa: proccurò ad essa stabilimenti e fautori, e col mezzo del Giannone e del cavalier Garelli, non meno impegnati di quello ch' egli si fosse all' avanzamento delle scienze,

(1) Citata lettera del Giannone alla Deputazione.
(2) Lettere del signor Vincenzo d' Ippolito al Giannone de' 2 e 9 maggio, de' 18 luglio e de' 3 ottobre 1732. Citata lettera del Giannone alla Deputazione de' benefizi de' 31 maggio 1732.
(3) Lettere del Giannone al sig. Cirillo del 1 di novembre 1732.

ottenne dall'imperador Carlo VI un imperiale diploma (1) il quale ne autorizzava l'istituzione ed i regolamenti. Veggendo similmente monsignor Galiani che i pubblici studi aveano mestieri d'essere riordinati ed in nuova e miglior forma ridotti, egli ne formò un piano di riforma col consiglio de' signori Capasso e Cirillo, e lo mandò in Vienna per mezzo dell'abate Garofalo al marchese di Rialp, perchè questo ministro, il quale fortunatamente era ben intenzionato per questo affare, il facesse aggradire al sovrano, e quindi ne impetrasse gli ordini da mandarlo puntualmente in esecuzione. Il cappellano maggiore e 'l sig. Cirillo raccomandarono al cavalier Garelli ed al Giannone (2) il prospero successo di cotesto progetto appo quella corte; e per conciliargli particolarmente il favore del marchese di Rialp, monsignor Galiani ne scrisse al signor abate Lama (3), il quale era molto innanzi nella grazia di questo ministro. Era cotesto abate gentiluomo napoletano, e fino da' suoi più giovanili anni sendo dimorato in Francia sotto la disciplina del P. Malebranche e d'altri grand'uomini, nutrito fu ed esercitato nelle più sublimi scienze e nello scrivere più terso ed elegante; cosicchè per la fama della sua abilità e dottrina invitato pria dal re Giovanni V di Portogallo, ritornò a migliore stato per ordine di questo principe l'università di Coimbra; indi chiamato a Torino dal re di Sardegna, fu in quella università eletto dal medesimo professor di storia e di eloquenza, e per ordine di quel savio principe ritornò in essa a migliore stato gli studi e le discipline e 'l metodo d'insegnarle; indi dopo più viaggi e decorosi impieghi in varie parti sostenuti, capitato in Vienna, ebbe il merito di entrar nella grazia del marchese di Rialp (4), per mezzo del quale conseguì dalla imperiale munificenza larghe pensioni ed assegnamenti. Egli fece appena giunto in Vienna stretta amicizia col Giannone (5); e costui nelle sue lettere

(1) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 2 maggio 1732.
(2) Lettera del sig. Cirillo al Giannone de' 5 settembre 1732. Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 27 settembre 1732.
(3) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 20 settembre 1732.
(4) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 13 dicembre 1732.
(5) Citata lettera del Giannone de' 13 dicembre 1732, ed altre lettere susseguenti.

scritte al signor Cirillo non lascia di rendere spesso la dovuta lode alla virtù e dottrina di lui (1).

Fatte adunque ed al cavalier Garelli ed all' abate Lama sollecite istanze da monsignor Galiani, perchè adoperati si fossero col loro mezzo ed autorità a promuovere un' opera sì utile e gloriosa, quale si era la riformazione degli studi nell' università di Napoli, costoro ne assunsero volentieri l' impegno, e l' uno presso al sovrano, e l' altro presso il ministro efficacemente sostennero il progetto che inviato n' avea monsignor cappellano maggiore; anzi fecero sì che il decisivo esame di cotesto progetto commesso fosse dall' imperadore ad essoloro, perchè guasto non restasse e difformato dagli strani pareri e risoluzioni d' alcuni de' reggenti del Consiglio di Spagna (2), la consulta del quale sopra questo soggetto rimessa fu di sovrano ordine alla considerazione del cavalier Garelli (3). Il Garelli invitò a queste sessioni oltre l'abate Lama anche il Giannone, perchè tra loro tre solamente si ponderasse co' dovuti riguardi non meno ciascuno de' capi del progetto di monsignor Galiani, che il voto ovvero la consulta del Consiglio di Spagna (4). Essi trovarono assai giudiziosamente formati tutti gli articoli della riforma proposta dal cappellano maggiore; e siccome il primo articolo conteneva che i regii studi sloggiar dovessero dal convento di S. Domenico maggiore ove si reggevano, ed al proprio loro albergo si trasportassero, fabbricato dal viceré conte di Lemos con larga spesa e con esquisito disegno; così prima di togliere risoluzione veruna sopra gli articoli, il cavalier Garelli e l'abate Lama operarono sì fattamente che dati fossero dall' imperadore ordini precisi e premurosi al nuovo vicerè Visconti, che nel 1733 fu destinato al governo del regno di Napoli in luogo del conte di Harrach, acciocchè prontamente facesse eseguire, rotti tutti gli

(1) Lettera del Giannone al sig. Cirillo del 1 di novembre 1732. Lettera del Giannone a suo fratello de' 25 aprile 1733.
(2) Lettere del Giannone al sig. Cirillo de' 3 gennaio e de' 4 luglio 1733.
(3) Lettera del Giannone al sig. Cirillo del 1 di novembre 1732.
(4) Citata lettera del 1 di novembre 1732.

ostacoli, questo sì vantaggioso e desiderato passaggio (1). Il vicerè incontrò nell' esecuzione aperte contrarietà ed intoppi (2), li quali avrebbe pur tuttavia superati, se la guerra indi a poco sopravvenuta rivolti non avesse a più interessanti oggetti le sue cure ed i suoi provvedimenti. Quello nondimeno che le assidue istanze e premure di monsignor Galiani non potettero conseguire a vantaggio della università degli studi negli ultimi anni del governo alemanno, fu agevolmente da lui ottenuto in su i primi anni del saggio e glorioso regno del re Carlo Borbone oggi invitto monarca delle Spagne, il quale nel secondo anno di quella guerra, cioè nel 1734, discacciò gli Austriaci da' regni di Napoli e di Sicilia, rendendogli conquiste delle sue vincitrici armi.

Eccoci già arrivati all' anno 1734, epoca senza dubbio quanto funesta e sventurata per la persona del Giannone, altrettanto fortunata e memorabile per lo regno di Napoli, dacchè questo lasciando la dura condizione di provincia, alla quale per più secoli era infelicemente soggiaciuto, ebbe di nuovo la sorte di aver proprio e particolar principe, e di godere i vantaggi di una monarchia divisa ed indipendente da ogni altra. Il Giannone comperò tuttavia a troppo caro costo il mirare a' dì suoi adempiti i voti e i desiderii che insieme co' migliori de' suoi cittadini avea sempre nudrito nell' animo di veder la sua patria libera da straniero giogo, e da proprio sovrano dominata e retta (3). L' armi spagnuole, alla testa delle quali era l' Infante D. Carlo, essendosi con incredibile rapidità impadronite dei regni di Napoli e di Sicilia, il Giannone restò privo della sua pensione assegnatagli dalla corte di Vienna sulli dritti e sulla tesoreria di Sicilia. Gli mancò pertanto l' ordinario sostentamento in quella corte, col quale fatto avea conto di menar tranquillamente il resto de' giorni suoi, dappoichè egli fu disperato per la prepotenza de' suoi nimici di montare a più alto stato.

(1) Lettera del Giannone a suo fratello de' 18 aprile 1733. Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 2 maggio 1733.
(2) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 4 luglio 1733.
(3) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 26 giugno 1734.

Trovandosi egli adunque per sì gran cambiamento a stretto partito, e veggendo l'imperador Carlo VI intrigato in una grave e dispendiosa guerra, e, quel ch'è più, tutti i cortegiani e favoriti, tra' quali erano distribuite le rendite de' due perduti regni, domandar pensioni ed assegnamenti su gli Stati ereditari di casa d'Austria, risolvette seco stesso col parere del cavalier Garelli (1) di abbandonar Vienna, dove insino allora sperimentato avea avversa sorte, per tentarne una migliore o almeno più tranquilla appo la nuova corte stabilita in Napoli dal re Carlo Borbone. Il Giannone s'indusse tanto più volentieri ad abbracciar cotesto partito, quanto che fatte le dovute diligenze difficilmente potea trovare tra le imperiali rendite al sostentamento d'un gran numero di cortegiani quasi che tutte obbligate, alcun vôto ove impetrar potesse di far situare la sua pensione (2). Vi si aggiunse che il signor Vincenzo d'Ippolito suo grande amico, godendo il favore della corte di Napoli, da cui fu innalzato prima a consigliere di S. Chiara, indi a presidente del sagro Consiglio, lo invitò con pressanti lettere a far ritorno nella patria, sperando di potergli far ottenere qualche ragguardevole posto. Il Giannone da ciò si dispose a partirsi di Vienna; e com'egli ebbe presa questa risoluzione, ne dette incontanente l'avviso a suo fratello, al signor Ippolito ed al sig. Cirillo (3), perchè cooperati si fossero con coloro che tenevano le redini del nuovo governo, a toglierc di mezzo tutti gli ostacoli che frapporre si potessero al suo ritorno. Egli intanto disposte le sue cose per lo viaggio, partì di Vienna il dì 29 d'agosto dell'anno 1734, e giunse in Trieste a' 10 di settembre; e qui fermatosi per due giorni, indi s'imbarcò per Venezia, dove arrivò a' 14 dello stesso mese (4). In Venezia dopo di essersi per alcuni giorni trattenuto in una locanda, egli fu in sul principio di ottobre albergato nella casa del sig. Antonio Mazzoleni

(1) Lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 26 giugno 1734. Lettera del sig. Niccolò Forlosia al Giannone de' 21 gennaio 1734.
(2) Citata lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 26 giugno 1734.
(3) Citata lettera de' 26 giugno 1734.
(4) Itinerario di propria mano del Giannone.

al ponte di S. Angelo, e nel mese di marzo del seguente anno 1735 si trasportò ad abitare in casa Pisani al campo di S. Angelo, avendovelo con sopraffina gentilezza invitato il senatore Angelo Pisani (1).

Appena che il Giannone fu partito di Vienna, s'avvisarono i suoi nimici di tessergli tale impostura che destasse contra di lui lo sdegno dell'imperador Carlo VI e di tutta la sua corte. Un tale abate Ruelin ch'era in Roma, scrisse in Vienna d'aver saputo da persona di conto che il Giannone involato avesse dalla biblioteca cesarea un manoscritto che conteneva le lettere dell'imperador Federigo II, e che portandolo seco in Venezia lo avea quivi mostrato a qualcheduno (2). Avuto di ciò avviso il cavalier Garelli prefetto di quella biblioteca, tuttochè fosse ben persuaso della onestà ed integrità del Giannone, non lasciò di adoperare tutte le diligenze per renderè manifesta agli occhi del sovrano e del pubblico la malvagità d'una sì fatta calunnia. Egli ne fece fare la ricerca nella biblioteca, in cui non si trovò che mancasse nulla. Non contento di ciò, ne scrisse in Venezia ad un tale sig. Ratgeb ed al sig. Apostolo Zeno, perchè costoro gli dessero notizia se aveano giammai veduto cotesto manoscritto nelle mani del Giannone, ovvero se gliene aveano udito far parola (3). Questi due onesti uomini risposero con ingenuità che il Giannone nè con essi nè con altre persone avéa mai tenuto discorso d'un tale manoscritto (4); e 'l sig Zeno attesta in oltre nella sua lettera scritta al cavalier Garelli (5) di non essere quello stato da alcuno veduto nè trovato tra le carte ed i libri dal Giannone lasciati in Venezia, siccome trovare vi si dovea per l'improvvisa disgrazia qui accadutagli, che dare non gli potè luogo a trafugarlo altrove. Con sì fatte ricerche e con tali testimonianze il cavalier Garelli mise in chiaro quest'impostura presso di chi dovea,

(1) Citato Itinerario.
(2) Lettera del sig. Niccolò Forlosia al Giannone de' 26 novembre 1735.
(3) Citata lettera del sig. Forlosia.
(4) Ivi.
(5) Lettere del Zeno, vol. 3, num. 53.

e per mezzo del sig. Niccolò Forlosia ne dette l'avviso al Giannone per sua quiete e conforto (1).

Il Giannone intanto arrivato a Venezia vi fece tosto le sue pratiche col conte di Fuenclara ambasciadore di Spagna, perchè agevolato gli avesse presso la corte del re Carlo il suo ritorno in Napoli (2). Egli fu a grande onore ricevuto non meno dall' ambasciadore di Spagna che da quello di Francia, i quali si erano presto resi informati del suo merito e della cagione delle sue traversie. E' si dichiara nelle sue lettere (3) assai tenuto alla cordialità e cortesia del marchese Valignani suo nazionale dimorante in quel tempo in Venezia, il quale tolse non solo la cura d' introdurlo presso i suddetti ambasciadori e di caldamente raccomandarvelo, ma il fece ancora conoscere a molti di que' nobili e letterati, da cui egli ricevette singolari testimonianze di stima e di benevolenza. In questo mentre il conte di Fuenclara scrisse in Napoli al conte di S. Stefano aio e direttore del re D. Carlo, notiziandolo dell' arrivo del Giannone in Venezia, e del pensiero ch' avea di ripatriare. S' adoperarono vigorosamente appo il conte di S. Stefano gli amici del Giannone, ed in ispeziclità il sig. Vincenzo d'Ippolito, il sig. Niccolò Cirillo, il sig. D. Francesco Buonocore primo medico del re, monsignor Galiani cappellano maggiore e 'l sig. D. Carlo Mauri, affine di ottenere una favorevole condiscendenza a' desiderii di lui. Ma la prudenza del conte di S. Stefano ed i riguardi di Stato che usare gli conveniva in su' principii di quel governo colla corte di Roma e con tutto l' ordine ecclesiastico, il quale troppo malvolentieri sofferto avrebbe nel regno il ritorno del Giannone, fecero sì ch' e' non istimasse di accordare a costui quella facoltà ch' egli era per altro ben disposto a concedergli. Si aggiunse in oltre che la corte di Roma informata dal suo nunzio risedente in Vienna della partenza del Giannone di colà,

(1) Citata lettera del Forlosia de' 26 novembre 1735 scritta al Giannone a nome del cavalier Garelli.

(2) Lettera del Giannone a suo fratello de' 18 settembre 1734.

(3) Citata lettera de' 18 settembre 1734. Lettera del Giannone al signor Cirillo de' 23 ottobre 1734.

e del disegno con cui s'era messo in viaggio di far de' maneggi per tornare in Napoli, avea per mezzo di monsig. Ratto vescovo di Cordova, ministro in Roma del re di Spagna, fatte positive parti colla corte di Napoli per impedirlo (1). Per le quali cose fu risposto dal conte di S. Stefano all'ambasciadore di Spagna in Venezia, che non ispedisse al Giannone il passaporto per Napoli, e che costui si dispensasse per allora di entrare nel regno; e comechè l'ambasciador di Francia, il quale più di ogni altro avea in gran pregio l'abilità e 'l merito del Giannone, scritto avesse in suo favore a monsieur di Bissy ministro pure del Cristianissimo appo il re di Napoli, e fatto avessegli ancora scrivere dalla sua corte (2); la corte di Napoli ebbe nondimeno tali e sì efficaci ragioni da non deferire in questo alle altrui istanze, che ancor colle premure della corte di Francia non fu conceduta al Giannone la libertà di tornar nel regno. Il Giannone fece ancora le sue pratiche colla corte di Spagna per consiglio e per mezzo dello stesso conte di Fuenclara, affinchè quella interposta si fosse a suo favore colla corte di Napoli (3). Ma le stesse ragioni di Stato e di quiete che sono di sopra dette non permisero al conte di S. Stefano di poter condiscendere alle replicate domande di lui. Stimò il Giannone pertanto di trattenersi in Venezia, siccome in luogo più opportuno a cogliere pel suo disegno que' mezzi e quelle favorevoli occasioni che il tempo e 'l vario corso delle umane cose offrir gli potessero, ed insieme più sicuro per essere al coperto delle insidie de' suoi nimici (4). Dette quindi ordine che il venisse a trovare in Venezia suo figliuolo Giovanni, il quale, egli partendo di Napoli, era quivi restato fanciullo sotto la cura e l'educazione del suo fratello Carlo; siccome questo giovine v'andò, e tennegli compagnia nelle sue seguenti disavventure.

Intanto i signori Veneziani avendo da vicino scorto

(1) Lettere del Giannone al sig. Cirillo de' 13 e de' 30 ottobre 1734.
(2) Citata lettera del Giannone al sig. Cirillo.
(3) Lettere del Giannone a suo fratello scritte nel mese di ottobre 1734.
(4) Lettera del Giannone al signor Cirillo de' 30 ottobre 1734. Lettera del Giannone a suo fratello de' 6 novembre 1734.

il valore del Giannone, non lasciarono di colmarlo di grandi cortesie e di più singolari segni di stima. Essi vollero tirarlo a' servigi della serenissima repubblica, e perciò gli offrirono la primaria cattedra delle Pandette nella università di Padova, e 'l futuro posto di consultore della repubblica nel caso venisse a mancare l'ordinario possessore di quell'impiego (1). Ma egli ch'avea la mira dopo tanti anni di lontananza di rivedere la patria, e credeva che i maneggi da lui adoperati non dovessero sortire contrario esito, rifiutò co' convenevoli termini di ringraziamento sì larga offerta. I Veneziani non si ritrassero dal loro impegno al suo primo rifiuto. Tornarono di bel nuovo a fargli la medesima proposizione, poichè egli uscito fu di speranza di potere ritornare nella patria (2). Ma il Giannone tuttavia stimò di non dover accettare sì onorevoli profferte, sì perchè il titolo di onorario consultore della repubblica, e la rimota speranza di doverne in avvenire conseguire il posto, valer non gli potevan di sostentamento in quella città; sì perchè non era il suo mestiere quello dello spiegare in cattedra le leggi, siccom'egli non ebbe difficoltà di rispondere a' Riformatori

(1) Lettere al signor Cirillo da' 2 e de' 30 ottobre 1734. Lettera del Giannone a suo fratello de' 6 novembre 1734.

(2) Citata lettera del Giannone al sig. Cirillo de' 2 ottobre 1734. Leggasi il seguente biglietto scritto al Giannone dal sig. Domenico Pasqualigo:

Illustriss. Signor mio Signor Colendiss.

« Quando i Riformatori dello Studio di Padova mi avevano incaricato « con pieno godere del grato uffizio di persuadere V. S. Illustriss. ad ac- « cettare la Lettura delle Pandette, io già sin da' primi momenti ebbi a « cuore l'onorifico di V. S. Illustriss., e ad essa confidai gli emergenti. « Se avessi a consigliare un tal suggetto dotto al pari che sperimentato, « direi chè fosse di suo decoro provenire le operazioni col dichiararmi in « iscritto subito il suo animo alieno da leggere in cattedra, come altre volte « me ne ha comandato, per sincerare la volontà di que' signori che lo « desiderano. Nel mentre col suo senno risolve, aggradirà la mia ingenuità « a gl' interessi mi prendo in servirla, che sempre saranmi, come gli ebbi, « a cuore. Di V. S. Illustriss.

Casa or ora.

Divotiss. ed Obbligatiss. Servit.
Domenico Pasqualigo.

dello Studio di Padova (1); e tanto ancor meno quanto ch' era costume di quella università di farvi le spiegazioni in latino: linguaggio, il quale comechè egli avesse coltivato negli anni della sua giovanezza, distratto dipoi in occupazioni più gravi ed in istudi più seri, non vi si era giammai esercitato nello scriverlo bene ed assai meno in favellarlo.

Il Giannone acquistò in Venezia l' amicizia di più persone per nascita e per dignità ragguardevoli, ovvero per iscienza. Tra' primi sono d' annoverarsi l' ambasciador di Francia, il principe Trivulzi milanese, il quale mentre era lo Stato di Milano travagliato da quella guerra trattenevasi in Venezia, i senatori Angelo Pisani ed Antonio Cornaro, ed altri somiglianti. Tra' secondi vi sono il marchese Valignani, il signor Domenico Lalli napoletano poeta drammatico (2), il sig. Giuseppe Smith console d' Inghilterra, il conte Giuseppe Terzi avvocato di gran fama e di egual merito, D. Maria Riva monaca in S. Lorenzo Giustiniano, donna di molto spirito ed ornata d' una erudizione non volgare, perchè s' attirava al giorno nel suo monistero la conversazione de' migliori uomini e de' più distinti personaggi ch' erano in Venezia. Soprattutto egli fu onorato ed in grande stima avuto dall' abate Conti nobile veneto, filosofo di sublimi talenti e di saper profondo, e però di rispettabile autorità nella repubblica letteraria.

Mentr' egli credeva di poter col favore del saggio veneziano governo tenere da sè lontani gli acuti guardi e le maligne macchinazioni degli ecclesiastici, eccolo provocato per le loro segrete pratiche a nuove brighe ed a pericolosi impegni. I Gesuiti erano fortemente contro di lui adirati pel poco cortese trattamento da esso fatto al Padre Sanfelice ed a tutta la Compagnia nella *Profession di fede*, e via più montarono in isdegno poichè ebbero veduto che il Giannone volentieri spargendola manoscritta per Venezia, e dando ancor

(1) Veggasi il qui sopra rapportato biglietto del sig. Pasqualigo. Lettere del Giannone al signor Cirillo de' 2 e de' 30 ottobre 1734. Lettera del Giannone a suo fratello de' 24 novembre 1734.

(2) Il Lalli compose quattro capitoli burleschi che presso di me si conservano, e gl' indirizzò al Giannone.

altrui la facoltà di ricavarne copia, tirata ella s' avea prima la curiosità e dipoi l' approvazione de' più accorti ed intelligenti suoi lettori. Gli altri ordini de' frati, che in qual luogo che il Giannone mai si trovasse, il riguardavano qual lor nimico, e credevansi però interessati a traversarlo in ogni cosa, troppo male soffrivano che il Giannone fosse in Venezia dalle più ragguardevoli persone riverito ed onorato; e perciò da via maggior dispetto commossi e spinti unironsi a suo danno insieme co' Gesuiti, e tali mezzi adoprarono e tali insidie tesero, ch' essi alfine restarono paghi del loro maltalento. Cominciarono da prima dal divolgare tra la gente sciocca ed idiota, che il Giannone fosse un empio, e ch' egli altro procacciato non avesse di fare sì nella *Storia Civile*, sì nella *Professione di fede*, che di mettere il sagro ministero, anzi l' intera religione nella vista la più svantaggiosa e nell' universale discredito (1). Ma siccome in Venezia poco ovvero nulla influiscono su gli affari di Stato le voci popolari ed i sentimenti del volgo, essi rivolsero le loro reti verso i nobili ed i senatori, che hanno nelle mani l' intero governo di quella repubblica. Poco potevano far essi colpo negli animi di costoro con quelle voci ch' erano dirette a sorprendere solo la credenza e 'l falso zelo degl' ignoranti. S' avvisarono però di susurrare negli orecchi di que' nobili tali detti e sì fatti sentimenti, che in apparenza almeno coperti fossero dal manto della ragion di Stato e dell' interesse della repubblica. Dissero adunque che non era bene nè decoro della repubblica il dare albergo, non che far grata accoglienza ad un uomo che risparmiato non avea ne' suoi libri l' onore e l' interesse di quella, anzi impiegato avea di proposito un capitolo della sua opera (2) a dimostrar vana ed insussistente l' antica ragion di dominio de' Veneziani sull' Adriatico. Soggiugnevano inoltre, che uno ch' avea reso all' imperador Carlo VI importanti servigi, come il Giannone avea fatto colla sua opera e nel corso di più anni che trattenuto si era

(1) Lettera del senator Angelo Pisani al Giannone de' 21 settembre 1735.
(2) Storia Civile, tom. 2, lib. XIII, cap. 1.

nella corte imperiale, ottenuto non avea dalla liberalità di quel sovrano un premio corrispondente al suo merito, doveva ad ogni ragione credersi che fosse uomo di troppo mal talento e di sì perverso costume, che meritato non s' avesse la grazia e la benevolenza di Carlo VI e de' suoi ministri. Con queste ed altrettali apparenze di ragioni i nimici del Giannone pensarono di mettere negli animi de' nobili veneziani tali sospetti e riguardi, che costoro si risolvessero in fine a rimovere da lui la loro stima e protezione. Infatti il Giannone vedendo che presso alcuni prevaleva il primo capo, per così dire, della loro accusa, stimò di comporre in sua difesa una picciola scrittura e farla girare manoscritta in Venezia per le mani del pubblico. Egli la intitolò: *Risposta di Pietro Giannone giureconsulto ed avvocato napoletano ad una lettera scrittagli da un suo amico, nella quale gli avvisava la poca soddisfazione d' alcuni in leggendo nel libro XIII della di lui Storia Civile del regno di Napoli al cap. 1 la pretensione de' Napoletani intorno al dominio del mare Adriatico: e l' istoria de' trattati seguiti in Venezia con Federico I imperadore e l' atto di papa Alessandro III.*

Nella prima parte di questa lettera propone in prima in sua scusa la qualità ch' egli vestiva di cittadino e di storico del regno di Napoli e di suddito dell' imperador Carlo VI, padrone non meno di quel regno che del littorale Austriaco; le quali circostanze non doveano potergli permettere di scrivere intorno al dominio del mare Adriatico altrimenti di quello ch' avea scritto. Indi s' ingegna a far vedere che nè i fatti da esso narrati, nè i principii stabiliti in quel capitolo siano opposti e ripugnanti alle ragioni della serenissima repubblica sul mare Adriatico, dappoichè prendendovisi per regola di cotesto dominio l' antica e continua possessione di quel mare, e la moltiplicità degli atti possessivi in quel golfo esercitati, i Veneziani potevano più che ogni altra nazione adiacente meglio e più sicuramente confermare il loro dritto secondo così fatti principii. Nella seconda parte egli mette a minuto esame la storia dell' aggiustamento e de' trattati seguiti in Venezia tra il pontefice Alessandro III e l' imperador

Federigo I Barbarossa; e poichè alcuni troppo tenacemente addetti alle loro antiche e favolose memorie s'erano di leggieri adombrati che il Giannone trattati avesse per favolosi tutti que' racconti ond' era stata ornata ne' secoli appresso quella storia, e spezialmente la concessione del dominio del mare Adriatico che vuolsi per tradizione da' Veneziani che in quella occasione fosse stata lor fatta da papa Alessandro, egli imprende con ragioni storiche e con invincibili autorità a giustificare il suo sentimento, ed a mostrar loro che i più saggi ed accorti scrittori veneziani e singolarmente Fra Paolo, disprezzando ancora coteste fole nella oscurità degli andati secoli inventate a capriccio, hanno giudicato di fare miglior senno col dedurre da più limpide fonti il dritto della repubblica, ed a più saldi fondamenti appoggiarlo. Fu questa lettera del Giannone lodata dagli uomini di senno, e valse presso i più per sufficiente difesa di lui. Fu in appresso data alle stampe ed inserita tra le sue Opere postume (1).

Veggendo con ciò i frati e spezialmente i Gesuiti che non era ben riuscita la macchina da lor prima divisata per perdere il Giannone, essi pensarono di adoperarne più altre opportune al loro disegno. Temevano di veder tra breve ristampata in Venezia e di nuove giunte accresciuta la sua *Storia Civile* e la *Professione di fede* (2), siccome il Giannone era già in trattato di fare col libraio Pitteri; ed a questa, ch' era per loro sufficiente ragione di risolvere la sua rovina, si aggiunsero gli stimoli e le segrete commissioni della corte di Roma, la quale soffriva di mal animo che il Giannone fosse sì onorato da' primi personaggi di quella repubblica (3). Per la qual cosa i Gesuiti si dettero sollecitamente attorno, e tali sospetti e gelosie destarono dappertutto con diccrie ed accuse di loro capo, che presa fu la risoluzione di far uscire il Giannone di Venezia, donde giunse per lo fiume Po a Crespino a dì 14 di settembre, il primo luogo oltra i confini

(1) Opere post., part. 2, cap. 21.
(2) Lettera del senator Pisani al Giannone de' 30 settembre 1735.
(3) Lettere del senator Pisani al Giannone de' 21 settembre e de' 19 novembre 1735.

dello Stato della repubblica situato nel Ferrarese sotto al dominio del papa.

Rimase il Giannone per sì inaspettato accidente sbalordito e tra sè combattuto da vari pensieri e sospetti; e fra gli altri preso da ragionevole paura che scoverto non fosse in quel luogo di tanto maggior pericolo alla sua salvezza, quanto che s'apparteneva alla corte di Roma, dall'avversa e vendicativa disposizione della quale verso la sua persona egli ben conosceva che fossero derivati ed attualmente venissero tutti i suoi malanni e disavventure. Si cambiò per tanto nome, e senza riposarsi in Crespino che poche ore, fatta per que' contorni sollecita ricerca d'alcuna sorte di trasporto per Modena, trovò per fortuna un leggier calesso tirato da due giumente, che la mattina de' 17 settembre partì da Crespino e 'l condusse la sera a Cento, e 'l giorno appresso de' 16 a Modena, dove egli trovandosi più in sicuro si trattenne sotto il mentito nome di Antonio Rinaldo sino a' 28 di ottobre, alloggiato in casa del signor Giovanni Gaddi nella parrocchia di S. Agata (1).

Rimasero il senatore Angelo Pisani e gli altri amici del Giannone sensibilmente dolenti dell'aspro caso avvenuto a costui, e del crudel destino ch'ancor seguitava a travagliarlo; e più vivamente increbbe a coloro ch'avean con esso maggior dimestichezza, e tenevanlo nel più alto grado di stima e per la sua dottrina e pel suo costume. Tali furono oltra il signor Pisani, il sig. Antonio Cornaro, il principe Trivulzi, il signor Domenico Lalli, il signor avvocato Terzi, l'abate Conti de altri somiglianti (2).

Intanto il Giannone trattenevasi in Modena nascosto sotto il nome di Antonio Rinaldo, e quivi per i suoi più urgenti bisogni raccomandato dal senator Pisani ad un tale signor Antonio Guidetti (3). Il Pisani gli fece immediatamente capitare qualche denaro per le sue

(1) Citato Itinerario.

(2) Citate lettere del Pisani. Lettere dei signori principe Trivulzi ed Antonio Cornara al Giannone.

(3) Lettere del Pisani al Giannone de' 21 e de' 30 settembre e de' 6 ottobre 1735.

necessità (1), ed a mano a mano gli rimise tutto quello ch'avea di conto del Giannone in suo potere, e ciò che potè ritrarre dalla vendita d'alcuni esemplari delle sue opere e d'altre sue robe (2). Fece ancora di più: espose a tutti gli amici del Giannone lo stato miserabile e bisognoso in cui questi si ritrovava, e 'l fece da lui medesimo rappresentare nelle particolari lettere a ciascheduno di loro dirette, pregandogli nel tempo stesso a volergli donare alcun soccorso (3), affinchè non restasse oppresso dall'estrema miseria. Fu tocco qualchedun di loro alla viva descrizione delle angustie del Giannone, dacchè non è sperabile in somiglianti casi di trovar presso tutti facile ascolto, o almeno pronta ed efficace compassione. Il console d'Inghilterra Smith, l'avvocato Terzi e 'l libraio Pitteri somministrarono per suo sussidio al signor Pisani, i primi due sei zecchini per ciascheduno, e 'l terzo tre zecchini (4). Il principe Trivulzi mostra nelle sue lettere gran sollecitudine per la persona del Giannone, e credo ancor bene che mostrata gliel'avesse ne' fatti (5). Il signor Domenico Lalli e 'l senator Pisani, i quali erano per vero i più interessati a suo favore, non si trovavano, per maggior sua sciagura, in istato di prestargli larghe sovvenzioni, poichè il primo non avea tanta possanza, il secondo sofferto avea e soffriva in quel tempo dalle truppe tedesche gran guasti e rovine su' suoi poderi situati in Terraferma (6). Lascio considerare al lettore senza più in quale angustia ed istrettezza il Giannone videsi in questa occasione, e da quanta maggior miseria egli sarebbe stato oppresso, se la sua ventura non gli avesse serbati questi piccioli aiuti. Il Pisani dopo di aver ricuperata e la sua roba ed i suoi libri, messo il tutto in ordine, verso Modena gli spedì al

(1) Lettere poc'anzi citate.
(2) Lettere del senator Pisani al Giannone de' 6 e 14 ottobre, degli 11, 17, 23, 26 novembre, de' 2 e 10 dicembre 1735.
(3) Lettere poc'anzi citate.
(4) Lettere citate del senator Pisani de' 2 e 10 dicembre 1735.
(5) Lettere del principe Trivulzi al Giannone del 1 ottobre e de' 12 novembre 1735, e de' 9 febbraio 1736. Citate lettere del senator Pisani.
(6) Lettere del senator Pisani al Giannone de' 16 dicembre 1735, degli 11 marzo 1736.

Giannone insieme col costui figlio Giovanni (1); ed essendosi il nostro autore fermato in Modena quasi un mese e mezzo, subito che furongli di Venezia capitate le sue robe, alle continue premure del senator Pisani e del principe Trivulzi (2), e' ne partì finalmente a' 29 ottobre di quello stesso anno (3) per cercare altrove più sicura e vantaggiosa dimora. Egli s'indirizzò verso Milano, dov' era sicuro di trovare più onorevole ricovero presso la principessa Trivulzi, donna del principe Trivulzi; e veggendo per via la città di Parma e di Piacenza giunse in Milano il primo dì di novembre (4). In questa città albergò ne' primi 5 giorni in casa Bigatti nella contrada Visconti, e quindi si trasportò ad abitare nella casa del signor Pietro Cattaneo (5). Egli ricevette gran cortesie e singolari testimonianze di stima e d'affetto dalla principessa Trivulzi, femmina di molto spirito e prudenza, ed ornata de' più luminosi pregi che risplender possono in animo donnesco, alla quale egli venne accompagnato dalle più calde raccomandazioni del principe suo marito. E' si loda molto nelle sue lettere al senator Pisani (6), non meno della benevolenza seco usata da cotesta dama, che della dottrina e del raro merito del di lei segretario, col quale il Giannone ebbe continua conversazione, ed in cui ravvisò parimente pronta ed efficace volontà di vantaggiare i suoi interessi a promovere i suoi avanzamenti.

Il Giannone cercò in Milano (il cui stato era in quel tempo occupato dall' armi spagnuole, francesi e savoiarde, e governato dal re di Sardegna) d'ottenere qualche onorevole impiego presso la corte di Torino. Questo sol partito restavagli in Italia d'abbracciare, se stato gli fosse possibile d'avere il desiderato effetto; ed i suoi amici e spezialmente il senator Pisani (7) il

(1) Citata lettera del Pisani al Giannone de' 13 ottobre 1735.
(2) Lettere del senator Pisani al Giannone de' 21 e 30 settembre, de' 6 e 14 ottobre 1735.
(3) Citato Itinerario del Giannone.
(4) Citato Itinerario.
(5) Citato Itinerario.
(6) Lettere del senator Pisani al Giannone degli 11 e 17 novembre 1735.
(7) Lettere del senator Pisani al Giannone de' 14 ottobre, degli 11 e 23 novembre 1735.

confortavano ad ogni potere di tentarlo. La principessa Trivulzi vi si adoperò con tutto l'impegno e l'autorità sua: il fece conoscere e il raccomandò caldamente al marchese Olivazzi gran cancelliere allora dello Stato di Milano (1), il quale scrisse al marchese d'Ormea primo ministro del re di Sardegna, per impetrare da quella corte alcun onorevole stabilimento al Giannone; e volendo costui partire per Torino affine di sollecitarvi in persona le sue speranze, e' gli fece colà efficaci raccomandazioni e più che amichevoli uffizi. Il generale delle finanze di quello Stato, ch'era torinese, gli offrì anche volentieri la sua opera ed assistenza nella corte di Torino. La principessa Trivulzi non mancò pure di fare a dirittura le sue pratiche co' principali personaggi di quella corte, per ottenervi al Giannone alcun onorifico impiego. Egli intanto lusingato da sì promettitrici speranze partì di Milano a' 24 di novembre 1735, e passato il fiume Tesino e vedute le città di Novara, Vercelli e le altre che sono in su quel cammino, giunse in Torino la mattina de' 27 di novembre (2). Quivi mentr'egli si disponeva di fare i suoi maneggi, seppe l'ordine mandato già in Milano dal re di Sardegna in risposta delle premure quindi fatte a suo favore, per mezzo del quale era al Giannone intimato lo sfratto da tutti gli Stati di quel sovrano tra lo spazio di due giorni (3), avendo la corte di Torino sufficienti ragioni di così operare, dappoichè nè interrompere, nè guastar volea, col prendere la protezione di lui, il trattato di aggiustamento che allora maneggiava colla corte di Roma intorno a' vescovadi e prelature del Piemonte e del Monferrato. Veggendo adunque il Giannone che non v'era in Italia luogo che reggere il potesse, e dove di continuo no 'l seguisse la sua avversa sorte, si risolvè in fine di cedere agl'inviti che gli faceva il libraio Bousquet di ritirarsi in Ginevra (4), e di attendere ivi alla ristampa ed alla corre-

(1) Lettere del senator Pisani al Giannone degli 11 e 23 novembre 1735.
(2) Itinerario del Giannone.
(3) Lettere del senator Pisani al Giannone de' 16 dicembre 1735 e de' 5 gennaio 1736.
(4) Lettera del signor Bousquet al Giannone de' 29 gennaio 1735.

zione delle sue opere per un convenevole assegnamento ch' e' gli somministrerebbe. Pertanto egli s' affrettò a partir di Torino il giorno appresso che v' era giunto, che fu il dì 28 novembre, ed arrivò a Sciamberì il dì 3 di decembre (1). Da Sciamberì si trasportò in Ginevra, ove capitò il giorno 5 di dicembre (2), e vi alloggiò per un dì nell' osteria de' tre Re, donde convenutosi col signor Bousquet per 18 fiorini di Germania al mese che formano circa 100 fiorini di Ginevra (3), si condusse a casa il signor Carlo Chenevè, per impiegar la sua opera nella revisione ed accrescimento de' suoi libri, che il Bousquet intendeva di stampare di nuovo arricchiti di molte ed interessanti giunte.

In Ginevra egli dette l' ultima mano ad una considerabile opera, intorno alla quale travagliato avea per dodici anni in Vienna in que' momenti d' ozio e di riposo ch' egli o sottraeva a' suoi propri affari, o ch' erangli conceduti da' suoi nimici. Il titolo di quest' opera è il *Triregno*, detto così perchè diviso in tre libri, ciascuno de' quali tratta d' un particolar *Regno* (4). Ha per argomento nel primo libro il *Regno Terreno*, nel secondo il *Celeste*, nel terzo il *Papale*. Il primo libro, che ragiona del *Regno Terreno*, è distinto in tre parti. Nella prima si espone succintamente la dottrina degli Ebrei palesataci ne' libri del *Vecchio Testamento*: si tratta della creazione del mondo, e della formazione dell' uomo giusta i sentimenti di Moisè e degli altri antichi patriarchi; si ragiona della natura dell' uomo, del grado che questi occupa nel general sistema dell' universo, e del limitato fine che prescritto gli fu dal Creatore; e si vuol dimostrare che secondo

(1) Citato Itinerario.
(2) Citato Itinerario.
(3) Citato Itinerario.
(4) L' Autor di questa Vita non ci saprà malgrado, se avendo noi in questa seconda edizione avuta la sorte di aver sotto gli occhi un intero esemplare del *Triregno*, ci siamo presi la libertà di dare un più distinto ragguaglio, ch' egli non fu in istato di poter fare, di ciò che si contiene in tutti tre i *Regni*, aggiungendo anche in fine della presente Vita per intiero l' Indice de' Capitoli ovvero il *Piano generale del regno Terreno* e del *Papale*, che insieme colla Tavola già da lui pubblicata de' Capitoli del *Regno Celeste* daranno, ci lusinghiamo, una più compita idea ed un più giusto concetto di tutta l' Opera.

i detti di Moisè, e la credenza de' patriarchi e de' profeti nelle prime età del mondo, l'umana specie non fu animata che da uno *Spirito universale*, corporeo sì bene, ma assai leggiero e sottilissimo, chiamato dagli antichi *Anima del mondo*; che dopo lo scioglimento de' corpi lo spirito animante e vivificante di ciascuno ritornava ad unirsi alla gran *Massa* dello *Spirito universale*, donde per volontà di Dio era partito ad informare i corpi umani; che l'uomo non fu chiamato, secondo i principii della religione ebrea, ad un *Regno* soprannaturale ed eterno, dacchè lo scopo, il quale gli fu prefisso, furono i comodi e le felicità temporali, senza che nè si credesse nè si sperasse dopo morte un venturo stato di beatitudine spirituale ed eterna. Da ciò egli cerca di pruovare che nè la religione naturale e primitiva innanzi del diluvio, nè la religione Noetica dipoi succeduta, nè in fine la Mosaica ammettessero la credenza dell'immortalità e spiritualità dell'anima, nè per conseguenza dopo morte uno stato di premio e di pena. Quindi è ch'egli chiama il regno degli Ebrei *Regno Terreno*, dove il sistema del governo da Moisè ordinato, la sua interiore economia, l'oggetto della religione stabilitavi, il fine delle sagre leggi a quel popolo promulgate non era altrimenti che *Terreno*, siccome i premii e le pene per quelle imposte erano materiali e sensibili, riguardanti solo la vita presente; non essendo quel popolo chiamato al godimento d'un *Regno* soprannaturale, sì bene al possesso della *Terra promessa* e di altri beni sensibili e presenti, i quali potevano solamente far impressione nel loro grossolano intendimento, e nel loro cuore sempre disposto a vanità e superstizioni. Nella seconda parte si tratta dell'origine del mondo e della creazione dell'uomo, della di lui natura e fine, secondo le opinioni de' principali filosofi dell'antichità; e si esamina in che la dottrina di Moisè sopra sì fatti articoli discordasse da quella insegnata da' filosofi e da' dottori delle altre nazioni, ed in che parimente convenisse. Egli qui cerca di far vedere che gli Egiziani, i Fenicii, gli antichi Greci e le altre più rimote nazioni tennero la stessa credenza ch'ebbe Moisè, e da lui gli Ebrei, intorno all'essenza dell'uomo

ed alla natura non spirituale nè eterna delle anime umane. Quindi racconta come fu dipoi questa general dottrina alterata e cambiata del tutto per gli ragionamenti de' filosofi greci, e molto più per le splendide e ardite fantasie de' lor poeti. Da ciò discende a ragionar de' sistemi de' filosofi moderni, e spezialmente del Cartesio, intorno alla creazione del mondo, alla formazione dell' uomo ed alla natura dell' anima, ossia della sostanza pensante che giusta la lor opinione informa il corpo umano; e con ciò argomenta quanto dalla comune credenza degli antichi Ebrei e degli altri primi popoli allontanati si fossero a grado a grado le opinioni ed i ragionamenti de' posteriori dottori ebrei, e de' filosofi delle nazioni più moderne, sull' esempio e sulla scorta de' filosofi e de' poeti greci. La terza parte di questo libro contiene una storia de' sentimenti e de' dogmi abbracciati dagli ultimi Ebrei intorno alla natura delle anime umane ed alla resurrezione de' morti. S' investigano le cause ed i fonti onde derivò ed acquistò credenza tra' molti di loro il dogma della risurrezione pria loro sconosciuto, e si dichiarano le varie opinioni intorno a quello avute, e le limitazioni che ad esso furon date. Si dice come secondo la credenza degli ultimi Ebrei a' morti dopo la risurrezione era serbata un' altra vita in un nuovo *Regno*, non già spirituale e *celeste*, sì bene materiale e *terreno*; e che i Farisei ch' eran quelli che sostenevano tra gli Ebrei sì fatto dogma, per lungo tempo non riconobbero innanzi della risurrezione stato veruno di premio e di pena per le anime separate da' corpi, siccome ne' tempi posteriori cominciarono a riconoscerlo in vari alberghi, dove secondo le buone o ree qualità delle anime assegnarono la lor dimora. Conchiude col provare che la credenza della risurrezione abbracciata da' Farisei non fu tenuta che in conto d' una opinione, ovvero d' un particolar sentimento di setta; senza che alterasse in menoma parte il sistema della religione ebrea povera di dogmi, ed assai ricca in esterni riti e cirimonie sagre. Quindi è che i Sadducei non solamente non la credevano, ma liberamente la contrastavano, e la lor dottrina era ammessa ed insegnata senza scandalo nelle sinagoghe.

Questa è la somma del primo libro del *Triregno*, in cui il Giannone fa opera di spiegare la forma e 'l fine della religione, e la natura e l' estensione del *Regno Terreno* degli Ebrei, già finito e distrutto colla venuta di Gesù Cristo, collo stabilimento della nuova legge e colla promessa d' un nuovo regno.

Dopo di aver nel primo libro ragionato del *Regno Terreno* e materiale degli Ebrei, entra nel secondo a trattar del *Celeste*, che il Messia venne a stabilire non presso d' un solo popolo, ma appo tutte le genti e nazioni della terra. Nella introduzione ch' egli premette a questo libro, vien narrando in breve i semplici e principali cardini di questa nuova e santa religione: il sovrano oggetto e 'l fine soprannaturale de' cristiani precetti: la ordinazione de' premi e delle pene non già presenti e temporali, sì bene future e spirituali: la religiosa perfezione dello spirito e del cuore da Gesù Cristo ordinata a' suoi fedeli, dalle sue divine promesse vivificata e sostenuta. Quindi passando alla partizione del libro, il divide in quattro parti. Nella prima si propone di trattare *della natura del Regno Celeste, del tempo quando avverrà, del luogo ove sia, e che debba farsi per possederlo*. Nella seconda egli ragiona *della generale risurrezione de' morti, come punto assai più importante di quello che comunemente si crede*. Nella terza parte *de' vari alberghi* in quel mentre inventati *per le anime infino alla risurrezione de' loro corpi, e delle nuove dottrine sopra ciò surte ne' secoli inculti e barbari*. Nella quarta finalmente tratta *del Regno Infernale, come opposto al Celeste, e quanto si fosse da' teologi sopra il medesimo favoleggiato, onde la religion cristiana si vide poi trasformata in pagana*. Nella prima parte egli dimostra che la natura del *Regno Celeste*, promesso da Cristo a' suoi fedeli dopo la general resurrezione de' morti, sia eterna ed incorruttibile; ch' ella consiste nella contemplazione e vision beatifica di Dio, nello scoprimento della verità, e di tutte le cose visibili ed invisibili, e nella chiara conoscenza delle sue eterne leggi fisiche e morali, ciò che non sapevano comprendere gli Ebrei ed i Gentili, nutriti gli uni dalle espressioni de' lor libri sagri, e gli altri dalle descrizioni de' lor poeti nella idea d' un regno materiale

e terreno. Quindi discende ad esaminar le varie e capricciose opinioni sul luogo e sulla fede di cotesto *Regno*, e vuol che vana ed oziosa ne sia la ricerca, ed inutile ogni impegno di saperlo in questa Vita. Da ciò passa a ragionare che i mezzi da Cristo proposti per meritare ed entrare quando che sia nel possesso di tal *Regno*, sono proporzionati al conseguimento di questo sommo ed eterno bene; nè consistono già nella multiplicità de' riti e delle cirimonie esterne, o nella diversità de' sagrifizi ed olocausti, com' eran quelli dell' antica legge, diretti per altro all' acquisto d' un *Regno Terreno*; ma sì bene nell' amor di Dio, nella credenza in Gesù Cristo, e nella carità verso del prossimo, nel che si comprende l' esercizio di tutte le virtù umane, ed a che si riducono tutti i precetti e gl' insegnamenti del Vangelo. Caddero dunque da sè collo stabilimento della religion cristiana tutte le sagre cirimonie e solennità giudaiche, ed in lor vece, dacchè è mestieri ch' ogni religione abbia le sue, Cristo non sostituì che due semplici riti secondo l'Autore, quali sono il Battesimo e l' Eucaristia, appellati in appresso con militar nome Sagramenti, de' quali il Giannone si briga di spiegarne l' essenza e 'l fine. In ultimo egli tratta del tempo nel quale dovrà arrivare questo *Regno Celeste*, e de' segni che dovranno precedere a questo arrivo, e c' informa delle diverse opinioni che sursero nella Chiesa ne' tempi degli Apostoli, e dopo la lor morte, dalla incertezza in cui Cristo lasciò i fedeli intorno a questo tempo, e dalle interpretazioni che furon date alle sue parole, onde nacque e si propagò ne' tre primi secoli la credenza del *Regno Millenario*. Siccome uno de' segni che devono precorrere all' arrivo del *Regno Celeste*, è la resurrezione de' morti, perciò esamina a lungo nella seconda parte di questo libro l' essenza e la natura di questo dogma, secondo che fu da Cristo proposto e dagli Apostoli insegnato. Egli si studia di dimostrare che la resurrezione de' morti fu da Cristo promessa ed intesa non già in senso allegorico e spirituale, sì bene reale e fisico, e così creduta dagli Apostoli e da' primi Padri della Chiesa; che da alquante parole oscure e misteriose di S. Paolo, e dall' innesto fatto della sofistica filosofia de' Gentili

nella religion cristiana presero argomento diversi eretici ed alcuni Padri del secondo e terzo secolo d' insegnare che la risurrezione non debba nè possa succedere co' corpi organici e materiali, ma con nuovi corpi spirituali, da cui a sentimento loro debbono essere vestite le anime all' entrar che faranno nel *Regno Celeste*; che falso è questo particolar sentimento di cotesti Padri, e quindi riprovato dal maggior numero de' sagri dottori e dalla credenza universale della primitiva Chiesa, non meno perchè è contrario all' espresse parole di Cristo e degli Apostoli, quanto che non v' è mestieri, per salvar il dogma della resurrezione, di ricorrere a questa strana invenzione di *Corpi Spirituali*, dacchè il Giannone s' impegna di mostrare che non vi sia alcuna ripugnanza in fisica al poter gli uomini ripigliare i medesimi corpi ch' ebbero in vita. Ciò stabilito, egli passa a dire che la risurrezione della carne è da Cristo proposta come necessario mezzo a poter gli uomini entrare nel *Regno Celeste*, e che prima che quella succeda, fien essi dopo morte incapaci di veruna felicità, o infelicità. Da ciò deriva per conseguenza ch' egli esclude ogni stato separato ed intermedio delle anime umane, siccome quelle che non essendo unite a' lor corpi, secondo dipoi lo saranno nel dì della resurrezione, non possono da sè aver alcuna parte al premio o al gastigo; e pretende che questa sia stata la dottrina contenuta ne' simboli e professioni di fede delle particolari chiese de' tre primi secoli, ed insegnata dagli Apostoli e da' Padri di que' tempi, e che costoro tennero per eretici i partegiani della contraria. Quindi s' impugna la dottrina del *Purgatorio* e della *Resurrezione particolare*, dogmi dipoi stabiliti ed oggi particolarmente riconosciuti dalla Chiesa Romana. Nella terza parte di questo libro il Giannone ci dichiara le cagioni per le quali ne' secoli susseguenti egli crede alterata la dottrina della Chiesa sopra l' articolo dell' unica e general resurrezione de' morti, e fa anticipato l' arrivo del *Regno celeste* per le sole anime separate da' corpi. Egli cerca di pruovare che ciò sia avvenuto per aver i Padri del IV secolo, imbevuti ed esercitati ne' dettami de' Platonico-Pittagorici, cominciato ad asseguar certo e spezial luogo alle

anime umane nella cavità della terra, dove queste soggiornassero aspettando la general resurrezione de' morti, e quindi ad inventar separati alberghi per le anime de' giusti e per quelle degli empii, descrivendo con modi figurati ed enfatici i ricettacoli de' giusti per luoghi perfettamente beati, nominati perciò *atrii* e *porte della città celeste*, e quegli degli empii per dimore infelici e dispiacevoli, credute similmente *atrii* e *porte dell'Inferno*. Da ciò esser nato che le preghiere le quali a simiglianza degli Ebrei si facevano da' primi Cristiani indistintamente per tutti i morti, furono per l'immaginata differenza di cotesti alberghi ristrette per le sole anime de' giusti, riputandosi incapaci i rei ed i Gentili di ricevere da esse alcun giovamento. Quindi esser derivata la distinzione che nel VII ed VIII secolo e più oltra ancora fecero i dottori e i teologi di beatitudine e dannazione piena e perfetta, che fu riserbata dopo la general risurrezione de' morti, e della semipiena ed imperfetta a cui soggiacciono le anime umane appena che sono disbrigate da' lor corpi; e da ciò esser venuta a poco a poco a stabilirsi la credenza di una particolar risurrezione per le sole anime, anzi che succedesse alla fine del mondo la general resurrezione delle medesime a' lor corpi congiunte. A ridurre in dogma questo particolar sentimento di alcuni dottori aver contribuito non poco l'onor fatto da' fedeli alle tombe de' martiri, e le feste ed anniversari sopra di esse istituite, l'introduzione nelle chiese delle immagini e delle statue de' Santi, e 'l culto e l'adorazione resa loro, l'invenzione finalmente delle feste in onor della Vergine Maria e degli altri Santi. Introdotti e ricevuti nella Chiesa tanti riti, solennità e feste, e quindi generalmente propagato il dogma dello stato separato delle anime, si venne finalmente nel XV secolo a stabilir per articolo di fede nel Concilio di Firenze la vision beatifica delle anime de' Santi, subito che sono disgiunte da' lor corpi, e innanzi d'aspettare la general resurrezione de' morti. Donde fu introdotto in Roma il rito delle beatificazioni e canonizzazioni, ed istituiti vari gradi di Venerabili, Beati e Santi, secondo le lor diverse gerarchie. Egli s'ingegna di far vedere che una conseguenza delle stesse dottrine è stato il dogma

del Purgatorio e delle indulgenze, il quale non è che parte dello stesso sistema già descritto, e che per interesse essendo da' chierici a' fedeli inculcato, fu per meglio stabilirlo in fine ridotto anche in articolo di fede. Nella quarta parte per ultimo egli tratta dell'*Inferno;* e da' principii innanzi stabiliti vuol che sia, secondo la dottrina di Cristo, un penoso luogo dove saranno rinchiusi i rei dopo la general resurrezione de' morti, e poi che sarà fatto l'esame delle loro azioni nell' universal giudizio; pretende che quanto fuor di questo han detto ed aggiunto sopra di esso i nostri teologi, sia preso dalle descrizioni che i poeti greci e latini han fatto del *Tartaro*, che i dottori della Chiesa sedotti dalle splendide fantasie di Omero e degli altri poeti, e trascinati dalla credenza già ricevuta nella Chiesa dello stato dell' anime separate da' corpi, e della risurrezione particolare che siegue immediatamente dopo morte, hanno immaginato nel centro della terra un *Inferno* materiale da Dio ordinato per pena e tormento delle anime ree uscite da' lor corpi, siccome hanno assegnato nell' Empireo alle anime buone un luogo di piacere e di godimento, che chiamano *Paradiso*. E siccome i medesimi teologi si sono posti eziandio a librar le azioni umane, e a qualificarle mortali o veniali, e più o meno maliziose; così hanno destinato secondo questa misura alle anime nell' Inferno diversi luoghi, e vari gradi e generi di tormenti; la credenza delle quali cose essendo pria lasciata all' arbitrio di ciascuno, pensa che sia a grado a grado convertita in dogma e stabilita nella Chiesa dal Concilio di Firenze, il qual di vantaggio, colta sì fatta occasione, abbia ridotto sull' autorità di S. Agostino ad articolo di fede l' opinione dell' eternità delle pene nell' Inferno, checchè s' abbiano detto e creduto in contrario molti degli antichi Padri della Chiesa, ed in ispezieltà Origene, S. Gregorio Nazianzeno, S. Gregorio Nisseno e S. Girolamo. Finalmente da tutto quello che il Giannone ragiona in questo libro, conchiude che la religion di Cristo anzi di render cristiano l'imperio romano, e i differenti regni e Stati che nacquero dalla division di esso, si rese ella stessa ed a lungo andare si trasformò

in pagana, abbracciando non meno sopra alcuni articoli la dottrina, che i riti, la polizia e i costumi de' Gentili; da che surse, crebbe e si stabilì un nuovo *Regno*, da lui nominato *Papale*.

Questi sono gli argomenti che il Giannone tratta nel secondo libro del *Triregno*. Io non ho creduto di dover minutamente narrare, descrivendo la Vita di quell'autore, tutte le ragioni, le vere e le false dottrine, e le sagre e profane autorità ch'egli bene o mal a proposito adopera in ciascheduna di queste quattro Parti del *Regno celeste*, per sostenere e confermare le sue proposizioni. Questa sarebbe lunga e tediosa opera, la quale sorpasserebbe que' limiti ch'io, quale storico scrittore della di lui Vita, mi son proposto. Aggiungerò sì bene qui dietro a più piena informazione de' leggitori il catalogo de' capitoli del *Regno celeste* e altri due *Regni*, dal qual essi bastantemente rileveranno qual fosse il disegno ch'egli ebbe in comporre questa opera, e quali siano i mezzi ed esser possano le ragioni e gli argomenti con cui e' si propone di adempirlo. Il Giannone manifesta in questo libro una totale avversione a' dogmi della Chiesa Cattolica Romana, ed intorno a quegli spezialmente dell'Eucaristia, della Penitenza, del Purgatorio, del culto delle immagini e delle reliquie: dell'autorità ed infallibilità della Chiesa egli si accorda co' Calvinisti e Sagramentarii: circa alla resurrezione de' morti si appiglia al sistema che il dottor Burnet pubblicò nel suo trattato *de Statu mortuorum et resurgentium*, in alcune particolarità solamente discordando da' sentimenti di quel teologo inglese: rispetto alla natura dell'anima egli più tosto inclina alla sentenza di Tertulliano e degli antichi Padri, che pensarono ch'ella sia una sostanza corporea, invisibile però e sottilissima: intorno all'eternità delle pene e' non stima improbabile l'opinione già riferita di Origene e di S. Girolamo. Sostiene nondimeno l'arbitraria credenza di cotesti articoli e di altri sì fatti, i quali siccome non rivelati espressamente, egli non crede necessari alla salute eterna; ed in questa parte seconda i principii degli Arminiani, de' quali pare che per tutto approvi l'indifferenza e l'ecclesiastica tolleranza in fatto di dogmi e di disciplina. Io non so se il Giannone

cominciasse fino da che era in Napoli, e scrisse la sua *Storia Civile*, ad aggradire così fatti sentimenti, non avendo io di ciò veruna prova. Certo è però ch' egli giunse a sì biasimevole segno a grado a grado, studiando nell' ozio di Vienna cotesta materie, per fine, siccom' egli stesso scrive in una lettera al principe Trivulzi (*), di mettere in chiaro e vero aspetto in tutte le sue parti l' autorità de' principi, e le sorprese e le illegittime occupazioni che gli ecclesiastici avevano fatto di tempo in tempo su i loro dritti e sulla sovrana podestà loro. Ed in fatti questo si era lo scopo della terza parte di quest' opera che s' intitolava *Regno Papale*. Il Giannone avvisò che la esatta e precisa cognizione del *Regno terreno e del celeste* dovesse assai condurre alla perfetta intelligenza dell' ultimo *Regno* che egli appellò *Papale*. Si studiò pertanto di premettere a cotesto, ch' egli avea principalmente in mira, un ordinato e diffuso ragionamento de' primi due *Regni*, perchè tanto più gli venisse in acconcio di porre il *Regno Papale* in quell' odiosa veduta in che egli intendeva di porlo.

Divide questo terzo libro in dieci periodi, ch' egli riguarda come altrettante principali epoche del *Regno Papale*. Il primo periodo si estende dalla predicazione del Vangelo insino alla conversione di Costantino M.,

(*) Lettera del Giannone al principe Trivulzi scritta da Ginevra nel 1736 senza data. In questa vi sono le seguenti parole. « Forse per divina provi« denza sarà disposto che que' miei scritti, sopra i quali ho travagliato in « comporgli per lo spazio di dodici anni che sono dimorato ozioso in Vienna « (poichè la corte di Roma non potendo ottenere altro, impedì sempre che « io fossi impiegato nelle pubbliche cariche de' magistrati), ne' quali sono « dimostrate verità di gran momento ed importanti non meno a' principi « cattolici, perchè si accorgano delle tante usurpazioni e sorprese fattegli « sopra i loro principati, togliendosi loro più della metà dell' imperio che « Iddio sopra i medesimi ha loro conceduto; che a' loro sudditi, proscio« gliendogli da tante e sì dure catene, nelle quali la vana superstizione, « l' altrui ambizione, avarizia e fasto gli tiene miseramente avvinti e le« gati; le quali mie fatiche aveva io già destinate a' tarli ed alle tignuole, « poichè sotto cielo ed in terreno italico non avrebbono potuto certamente « allignare: forse, dico, avverrà che in altro clima potranno vedere la chiara « luce del sole, nascere, farsi grande e volare da per tutto. Iddio difenda me « e questi miei travagli, che non furono impiegati se non che per la ri« cerca del vero, cioè per la conoscenza di lui stesso. Curero poco le altrui « insidie, proscrizioni e maledizioni, purchè egli gli protegga e benedica, « sicchè possa con verità e sicurezza replicare ciò che il santo re Davide « solea dire (salmo 108): *Maledicent illi, et tu benedices.* »

e contiene lo spazio de' tre primi secoli. Il secondo dalla conversione di Costantino M. insino alla morte dell'imperador Giustiniano ed al pontificato di Gregorio M., e comprende i tre susseguenti secoli IV, V e VI. Il terzo dal pontificato di Gregorio M. fino al risorgimento dell' imperio d'Occidente nella persona di Carlo Magno, e abbraccia i secoli VII e VIII. Il quarto da Carlo Magno sino al papato di Gregorio VII racchiude i secoli IX, X e XI. Il quinto periodo da Gregorio VII insino ad Innocenzio III comprende il secolo XII, e poco più. Il sesto comincia da Innocenzio III e termina col papato di Bonifazio VIII, e contiene il secolo XIII. Il settimo da Bonifazio VIII arriva sino al pontificato di Martino V, e vi si descrivono gli avvenimenti del *Regno Papale* nel secolo XIV e porzione del XV. L'ottavo da Martino V continua fino a Lione X, e vi si narrano i successi politico-ecclesiastici del secolo XV e parte del XVI. Nel nono periodo, che si estende da Lione X sino a Sisto V, si siegue a narrare i fatti interessanti del *Regno Papale* accaduti al secolo XVI fra lo spazio di 70 anni, quanti ne corsero fra que' due pontefici. Il decimo ed ultimo periodo comincia da Sisto V e termina nel pontificato di Clemente XII, ed abbraccia il secolo XVII e porzione del corrente insino all' anno 1730 in circa, in cui il Giannone compose quest' opera.

Molti degli argomenti che il Giannone tratta a lungo in questo terzo libro del *Triregno*, erano da lui stati leggiermente maneggiati nella *Storia Civile*. Ma non comportando la natura di quell' opera e le circostanze in cui allor trovavasi l'autore, ch' e' ne ragionasse più diffusamente di quel che ha fatto, ha impiegato in questa ogni suo studio e diligenza per porre in chiaro lume con proprio metodo e con una non interrotta serie di autentici fatti tutto il sistema del *Regno Ecclesiastico e Papale*, surto colla religion cristiana nel cuor de' dominii de' principi secolari, e formato a grado a grado col favor di quella e coll' aiuto di varie macchine e raggiri da' chierici adoperati secondo le occasioni ed a proporzione delle occorrenti circostanze. Lo sviluppo ch' egli fa di questi, e de' principii e delle massime giusta la condizioni de' tempi da lor seguite

ed inculcate, è curioso insieme ed interessante. L'oggetto di tutto il libro è di mostrare che la grande autorità e l'esteso potere di cui i chierici godono da più secoli, e per lo quale si trovano avere stabilita una vasta e possente monarchia radicata in diversi Stati d'Europa, o è stato usurpato, o con sottil artifizio estorto dalle concessioni de' principi malaccorti e delusi. A questo fine egli descrive nel primo periodo la forma della disciplina e 'l piano della polizia ecclesiastica interiore ed esteriore de' tre primi secoli della Chiesa, e vi osserva i semi allor piantati della futura grandezza ecclesiastica, le porte allor lasciatevi aperte, onde potesse in avvenire entrare nell'ordine sacerdotale il potere e la dominazione. Nel secondo periodo ci fa vedere come colla conversione di Costantino Magno e col favor degl'imperadori cristiani suoi successori, e spezialmente di Giustiniano, cominciò la Chiesa ad acquistare a poco a poco autorità e potere per mezzo di privilegi ed immunità. Nel terzo periodo si dimostra come per opera di S. Gregorio Magno e de' pontefici posteriori s'ingrandì lo stato e la dignità dell'ordine ecclesiastico, e si gettarono i fondamenti del *Regno Papale*, il quale fu dipoi ne' periodi seguenti stabilito ed ampliato. Quindi si descrive l'ordine del dominio temporale acquistato in Italia da' romani pontefici per le brighe e gli artifizi de' due Gregorii II e III, di Zaccaria, di Stefano III e di Adriano I, e pel favore di Pipino e Carlo Magno re di Francia. Si prosiegue nel quarto periodo a notar diverse altre cagioni ed avvenimenti onde l'ordine ecclesiastico dilatò la sua influenza negli affari politici e temporali de' diversi principati d'Europa, ed il *Regno Papale* acquistò nelle provincie di quella maggior forza e vigore, e ciò massimamente per la mancanza della real linea di Carlo M., per le discordie e turbolenze indi nate in Italia, in Francia ed in Allemagna, di cui i papi seppero ben profittare, pel favore accordato da Ottone il Grande a' pontefici romani ed a tutto l'ordine ecclesiastico, e soprattutto per le grandi intraprese di papa Gregorio VII in tempo ch'era già declinata l'autorità de' principi nell'opinione de' popoli per la costoro ignoranza e credulità. Il quinto e sesto periodo sono le

epoche più segnalate della grandezza del *Regno Papale*, dacchè gli accorti ed ambiziosi successori di Gregorio VII traendo vantaggio dalla debolezza de' sovrani e dalla superstizione de' loro sudditi, ne dilatarono maravigliosamente i confini, e 'l portarono a tale stato di maestà e di potere, ch' ecclissò quasi la potenza e la dignità de' principi secolari. Urbano II, Lucio III, Gregorio VIII, Clemente III e Celestino III incoraggiando le crociate ed animando i principi ed i popoli a quelle sagre e disperate spedizioni in Terra Santa, fecero sì che costoro rivolgessero in Oriente le lor principali cure, e lasciassero in abbandono le lor provincie e Stati sotto il governo de' vescovi e la cura del papa. Innocenzio III e IV, due de' più grandi eroi che novera il *Regno Papale*, Onorio III, Gregorio IX e Clemente IV con render le loro scomuniche, interdetti e deposizioni formidabili a' principi, coll' istituzione ed ingrandimento degli ordini de' frati, coll' erezione del tribunal dell' Inquisizione, collo stabilimento di nuove ed esorbitanti epistole decretali e colla collezione delle antiche portarono il papato al più eminente grado che giugner potea, ed obbligarono i maggiori principi d' Europa, per sottrarsi a' papali spaventevoli fulmini, di porre sotto la protezion di S. Pietro i loro regni e dominii, e di riconoscere la sovranità del *Regno Papale*, come feudatarii, ovvero come tributarii. Bonifazio VIII finalmente fu quegli che, trovando le cose ben preparate, ardì di cavarsi apertamente la maschera, dichiarandosi sovrano non meno dello spirituale che del temporale de' principi, vestendo manto imperiale, ed innalzando per propria divisa due spade col motto: *Ecce duo gladii hic*. Egli portò il papato alla maggior altezza, oltre la quale non potè più arrivare, togliendo e dando i regni e l'investiture di essi a suo arbitrio; e dichiarando suo capitan generale in tutto l' universo qualche principe secolare per le spedizioni e le guerre che gli conveniva di muovere, ovvero di sostenere. Nel settimo e ottavo periodo il Giannone ci descrive le cause della decadenza del *Regno Papale*, dacchè questo giunto al colmo nel pontificato di Bonifazio VIII non durò molto in questo stato, ma cominciò negli ultimi anni dello stesso

pontefice a declinare. Le contese che papa Bonifazio infelicemente sostenne con Filippo il Bello re di Francia, le discordie che regnarono tra i papi suoi successori e gl' imperadori di Germania, e spezialmente tra Giovanni XXII e l' imperador Lodovico il Bavaro, la traslazione fatta da Clemente V della sede pontificia in Avignone, il lungo e rabbioso scisma nato tra i papi di Roma e quegli d'Avignone dopo ridotto in Italia il trono papale per opera di Gregorio XI, furon tutte potentissime cagioni del declinamento del *Regno Papale*. L' elezione di Martino V fatta dal Concilio di Costanza portò qualche rimedio a sì gravi disordini; ma non potendo metter riparo alle disfavorevoli conseguenze da quegli prodotte, i pontefici successori di Martino furono obbligati di seguire un altro piano di condotta differente da quello pria tenuto, e proporzionato alle circostanze in cui si trovarono. Quindi non potendo esercitar gli effetti del lor antico potere negli Stati de' principi cristiani, cercarono di mantenerne almeno il concetto nell' animo de' popoli, e d' ingrandire il lor dominio temporale in Italia coll' occupazione di vari piccoli Stati che aggiunsero al Patrimonio di S. Pietro, siccome spezialmente fece papa Giulio II. Il periodo nono, che comincia dal pontificato di Lione X, fu l' infausta epoca in cui il *Regno Papale* soffrì gran tracollo e soggiacque ad irreparabili perdite e ruine. Il ristabilimento delle lettere e delle scienze, l' eresie di Lutero e di Calvino, e la sorprendente rapidità con cui queste si diffusero per l' Europa, furono mortali colpi pel pontificato romano, alla di cui ubbidienza non solo si sottrassero molte provincie, ma quelle poche ancora che gli restaron soggette, cominciarono a poco a poco a scuotere il giogo dell' assoluto papale imperio. Paolo III cercò col mezzo del Concilio di Trento, ch' egli convocò, di por compenso a sì gravi danni. Ma non essendo questo riuscito a seconda del disegno, Paolo IV e Pio V presero una strada del tutto contraria, qual si fu quella del rinvigorire i rigori del tribunal dell' Inquisizione e di accrescerne il potere e l' autorità. Ma avendo un sì violento modo sortito contrario effetto, i pontefici successori si rivolsero ad altro miglior partito, ch' è quello che i papi del decimo periodo hanno

abbracciato, e si siegue tuttavia a praticare dalla corte di Roma. Eglino cominciarono da prima ad impacciarsi ne' trattati di pace che si conchiudevano tra i principi cristiani, offerendosi in quelli mediatori; ma dopo Alessandro VII e Clemente IX i principi non si trovaron ben disposti a ricevere la lor mediazione, nè l'ammisero mai più. Essi allor cercarono di mantener la loro influenza nelle corti e negli Stati d'Europa co' maneggi, colle segrete pratiche e con sottili artifizi: proccurarono di tenersi ben affetti i ministri delle principali corti col conferir loro cardinalati ed altre prelature, coll'accordar dispense, grazie e privilegi, e colla concessione soprattutto di pensioni e di benefizi ecclesiastici, e di tutto ciò che può dare la Dataria e cancelleria di Roma. Tra queste cure ed occupazioni continue non hanno nondimeno trascurato d'innalzar le loro particolari famiglie; e non potendo più stabilire in quelle assoluti dominii e principati, come fece Clemente VII ne' Medici, e Paolo II ne' Farnesi, cercarono d'ingrandirle con nobili parentadi, con dignità ed onori, con ricchezze e con feudi; da che derivano il lor lustro e le loro fortune i Borghesi, i Barberini, i Panfilii, i Rospigliosi, i Chigi, gli Altieri, gli Albani, ed altre non meno illustri famiglie romane. Questo è il piano di condotta che da circa due secoli siegue la corte di Roma, siccome il più proprio e adattato alle occorrenti circostanze.

Questo è il contenuto del terzo e più ampio libro del *Triregno*, intitolato *Regno Papale*, il quale nella maniera ch'è condotto, si può ben riguardare quale una storia politica del pontificato romano, onde possa ognun ravvisare nella lunga e continua serie de' fatti che vi sono descritti, l'origine, il progresso, il colmo e la gradual decadenza del regno ecclesiastico. Mi lusingo che non avrà a disgrado il lettore, non potendo finora leggerla intera in istampa, di aver qui sotto gli occhi un diffuso ragguaglio di questa interessante opera del Giannone, intorno alla quale egli s'affaticò per lo spazio di 12 anni ch'ebbe a trattenersi in Vienna, ed a cui pose l'ultima mano in Ginevra per fine di darla alle stampe. Ma fu interrotto sì fatto disegno da cotal accidente che noi descriveremo in appresso.

Nel mentre che il Giannone s'impiegava ad emendare ed apparecchiare per la stampa la sua nuova opera del *Triregno*, non trasandava dall'altra parte di sollecitare l'impressione della sua *Storia Civile* già tradotta in franzese dal sig. Bochat il vecchio, e con ogni diligenza riveduta e corretta dal sig. Bochat il giovane. Ho di sopra narrate le difficoltà ch'egli incontrò col libraio Bousquet per cacciare in luce questa nuova edizione della *Storia Civile*, e le premure ch'ebbero il sig. professore Turretino, il signor Isacco Vernet e 'l professor Bochat per rimovere ogni intoppo alla pubblicazione di quella, e per disporvi coll'autorità loro l'animo del libraio; ciò che nondimeno non ebbe per allora veruno effetto per quegli avvenimenti che saremo or ora per narrare.

Tra queste ed altre somiglianti occupazioni il Giannone dimorando in Ginevra non lasciava di far le sue premure co' più autorevoli personaggi ch'egli s'avea tra' suoi amici, perchè adoperati si fossero a trarlo di quello miserabile stato in cui gittato lo avea la sua sorte. Egli s'indirizzò per questo spezialmente al principe Trivulzi, il quale sapea bene d'essere forte per sè interessato, e da' maneggi di cui poteva per avventura sperare alcun sollievo a' suoi mali. Vi ha nelle lettere di questo signore scritte al Giannone (1) continue attestazioni della sua sincera e leale amicizia, ed efficaci promesse della sua opera ed industria a cavarlo di quella volontaria relegazione, e collocarlo in più vantaggioso ed onorevole stato, com'egli aver ne potesse i mezzi, e subito che posti fossero in quiete gli affari d'Italia, e sottratta insieme dagli occhi del mondo la considerazione degli strepitosi accidenti ch'erano in ogni parte succeduti al nostro autore. Intanto il principe Trivulzi si maneggiò coll'ambasciador di Francia in Venezia, acciocchè facesse raccomandato il Giannone al residente di Francia commorante in Ginevra (2).

(1) Lettere del principe Trivulzi al Giannone del 1 di ottobre, de' 12 novembre 1735, de' 9 e 22 febbraio 1736. Lettera del Pisani allo stesso de' 21 settembre 1735.

(2) Lettere del principe Trivulzi al Giannone de' 5 gennaio e de' 9 febbraio 1736.

Proccurò in oltre di ottenere sicurtà dall' ambasciador di Spagna che niun male sarebbe per succedere in Napoli alla famiglia del Giannone (1).

Il Giannone sendo adunque raccomandato al residente di Francia in Ginevra, frequentava spesso l'abitazione di costui, nella cui privata cappella egli stimò a proposito di far pubblico esercizio della religione cattolica. In questo suo soggiorno egli s' acquistò la stima e l' amicizia del famoso Giovanni Alfonso Turretino, uno de' più valenti uomini e de' più perfetti esemplari di bontà e di letteratura che avuto mai s' abbia e la città e l' Accademia di Ginevra (2). Contrasse ancora amistà col sig. Isacco Vernet ministro in Ginevra della religion riformata, discepolo del professor Turretino ed uomo egregiamente fornito delle parti più principali dell' umano sapere. Qual impegno costoro presero a far riuscire in Ginevra l' edizione dell' opere del Giannone, è qui sopra narrato, e può leggersi parimente nella citata lettera del professor Bochat (3). Erano in quel tempo a studiare in Ginevra due principi ereditari di due sovrane famiglie della Germania; l' uno si era il principe di Sasse-Gota, e l' altro il principe di Assia-Cassel. Solevansi radunare nelle loro abitazioni i migliori uomini che allora fossero in Ginevra. Il Giannone fu volentieri ammesso in quest' erudite assemblee, siccome uomo che sostener vi poteva una delle principali e più luminose figure; ed in fatti in tutto il tempo ch' egli si trattenne in Ginevra, continuò d' andare ora presso l' uno, ora presso l' altro di que' principi, da' quali riceveva di continuo singolari tratti di cortesia e benevolenza. Ma già si avvicinava il giorno in cui la sua avversa sorte non contenta ancora de' travagli e delle sventure fattegli provare pel corso di tredici anni, riserbato avea in fine l' ultimo e fatal colpo, onde non sarebbe mai più per rilevarsi fuorchè colla morte.

(1) Citata lettera del principe Trivulzi de' 9 febbraio 1736.

(2) Può vedersene l' elogio composto dopo la sua morte dal signor Isacco Vernet nel tom. 21 della Biblioteca Ragionata. Veggasi anche nel supplemento al Dizionario di Bayle l' artic. *Jean Alphonze Turretin.*

(3) Lettera del sig. Bochat figlio al Giannone in data de' 26 febbraio 1736.

Essendo il Giannone albergato in casa Carlo Chenevé, un Piemontese creduto uffiziale del re di Sardegna, ed in effetto suo aiutante di camera, ch' avea nome Giuseppe Guastaldi, e 'l quale espressamente da Torino mandato faceva sua dimora in Vesnà villaggio della Savoia sul lago Lemano, non più che tre miglia lontano da Ginevra, avendo fatta a disegno conoscenza col Chenevé, seppe da costui quale si fosse l' ospite ch' e' teneva in sua casa. Il Guastaldi mostrò a questa notizia gran premura di voler conoscere il Giannone, al quale introdotto dal padrone della casa, appena io dire potrei le varie e magnifiche espressioni di stima e d'affetto ch' egli usò col Giannone, chiamandosi l' uomo più avventurato che fosse al mondo, dacchè avuto avea la sorte di conoscere e di poter coltivar l' amicizia di un sì grand' uomo, qual diceva d' essere il Giannone nella sua propria opinione ed in quella di tutte le persone intelligenti (*). Gli offrì in oltre la sua propria abitazione in Vesnà, e lo invitò espressamente di andarvi a diporto per alquanti giorni, essendo ameno luogo e delizioso. Il Giannone per allora rifiutò la sua profferta, non permettendo di potervi andare la stagione d' inverno che correva. Preso tuttavia incautamente da sì affettati segni di benevolenza, gli promise di condurvisi com' entrata fosse la stagione più florida e propizia di primavera. Non mancò intanto il Guastaldi di fare spesse visite al Giannone, tenendogli sempre lusinghieri discorsi, e compassionandolo delle sue sciagure con simulati accesi trasporti d' amorevolezza. Mostrò fin anche di entrare con finta cordialità negli interessi della sua persona e della sua stima, e perciò gli venne dolcemente persuadendo che per non somministrare a' suoi nimici maggior ragione di discreditarlo, il Giannone farebbe gran senno ad uscire di Ginevra in tempo del precetto pasquale, e adempier

(*) Tutto questo racconto mi è stato somministrato dal signor Giovanni Giannone, figliuolo del nostro autore, il quale stava allora in compagnia del padre; ed è confermato dalla breve Vita del Giannone premessa all' edizione di Ginevra della *Storia Civile*, fatta nell' anno 1753 colla data dell' Aia, e dall' autore *des Anecdotes Ecclésiastiques*, nella prefazione preposta a questo libro stampato in Amsterdam nel 1738, del quale noi parleremo in appresso.

questo giusta il rito e l' ordinazione della Chiesa in luogo cattolico, al che egli avrebbe potuto valersi del suo villaggio e della sua casa di Vesnà; ed appressandosi il dì 19 di marzo, giorno consegrato dalla Chiesa a S. Giuseppe, il Guastaldi, che portava cotesto nome, lo invitò segnatamente per quel giorno nella sua casa in Vesnà, dov'egli disse che solea passare quel dì in festa ed in allegria, affin di solennizzare giusta il costume il suo proprio nome. Il Giannone da sì replicate ed importune istanze sollicitato, non temendo, nè avendo ragion di temere (sì piano e naturale compariva l' artifizio del Guastaldi) d' alcun male che sovrastar gli potea, gli promise volentieri di andarvi, ma una dirotta pioggia che sopravvenne glielo impedì in quel giorno. Non per questo si arrestò il Guastaldi di sollicitarlo sempre più al venire a ricevere i suoi complimenti in Vesnà, colorando bene le sue premure sotto l' amichevole consiglio già dato al Giannone di dover soddisfare in quel villaggio, ch' è cattolico, al precetto pasquale allora già che si approssimava il tempo di doverlo compiere. Si stabilì quindi tra di loro il dì delle Palme, nel quale il Giannone dovea trasferirsi in Vesnà. Ma il Guastaldi anticipò ancora d' un giorno, e sen venne il sabbato innanzi con una feluca già preparata a trasportar il Giannone per lo lago Lemano, dicendo a costui, che offrendogli in quel giorno la sorte un tempo propizio, era bene di coglierlo col mettersi sollecitamente in barca, più tosto ch'esporsi all' incertezza del tempo del dì appresso. Il Giannone lasciatosi persuader di leggieri dalle parole del Guastaldi, verso le ore 22 d' Italia del sabbato stesso si pose insieme con costui e col figlio e col Chenevé padrone della sua casa nella feluca già pronta, la quale per lo lago Lemano gli condusse in picciol ora a Vesnà. Il Guastaldi appena giunto si affacendò a fare a' suoi ospiti un lauto ricevimento ed a preparar loro una magnifica cena, la quale fu tale, che cominciò, comechè troppo tardi, a far entrare il Giannone in sospetto di qualche artifizio che vi potesse essere di nascosto. I discorsi ch' erano nella cena tramezzati dal Guastaldi, non si aggiravano quasi in altro che in esprimere in diverse foggie il contento e l' onore che

egli diceva d'aver ricevuto in quel giorno, albergando in sua propria casa un sì grand' uomo, qual egli magnificava d'essere il Giannone. Prese quindi costui maggior motivo di dubitar della persona del Guastaldi. Ma non era più tempo di pensare a mettersi in sicuro: altro non restava in quella occasione al Giannone, avvezzo già da più tempo agli avversi colpi della fortuna, che armarsi interiormente di coraggio e di fortezza, di che era solito l'animo suo munirsi nelle maggiori angustie.

Terminata la cena, il Giannone insieme col figlio fu introdotto in una stanza di letto dal Guastaldi, il quale, fermatosi in compagnia d'essoloro pareva che non volesse lasciargli porre a dormire; talchè il Giannone figlio fu obbligato a dirgli che avesse la pazienza d'uscirsi fuora, poichè essi voleansi mettere a letto e chiudere la porta della stanza, giusta il costume che avevano sempre serbato ne' loro viaggi. Il Guastaldi gli assicurò che niente v'era a temere nella sua casa, perchè usare dovesse sì fatta cautela; e questo detto, se ne andò via. Essi fermarono ciò non ostante la porta della camera, ed indi posersi nel letto agitati da vari sospetti e timori. Cominciavano già a leggiermente addormentarsi, allora che sentirono un forte rumore alla porta della loro stanza, e questa sbattuta da più gagliardi colpi; da che essi spaventati gridarono: Chi batte? Ma nessuno rispondendo, e seguitandosi tuttavia a far forza a quell' uscio, fu questo spalancato e gittato a terra.

Ciascuno può immaginare di qual sorpresa fu al Giannone il vedersi entrare alla testa di molta gente armata il Guastaldi non più accompagnato da quel dolce ed amichevol viso che sino a quell'ora a bello studio affettato aveva, ma in aria di fierezza ed in altiero contegno. Costui accostatosi al letto con una lanterna in mano intimò loro con aspro sopracciglio l'arresto per ordine di S. M. Sarda; indi fattogli levare in fretta, ordinò alla sua gente che tenessero ben guardati ambedue i Giannoni ed il Ginevrino ch'era venuto in lor compagnia, il quale dormendo in un' altra stanza, lo avea similmente in quella soprappreso ed arrestato, e che sopra di loro si facesse ricerca di carte, scritture

o altro che mai si trovasse, fino a che egli si trasferisse in Ginevra per provvedersi d'alcuna comodità da trasportargli nel luogo lor destinato. Il Giannone non potè a questo trattenersi che non prorompesse contro del Guastaldi in aspri rimproveri, chiamandolo perfido e traditore, ed uno de' più indegni mostri che si nascondevano sotto la spezie umana. Ma il Guastaldi con intrepido viso nulla curando le oltraggiose parole onde il Giannone lo colmava, condusse lui insieme col figlio nella camera ov' era trattenuto il Ginevrino. Appena che il Giannone ebbe veduto costui, il ringraziò dell'amicizia che contrarre gli avea fatto col Guastaldi, il peggior uomo che vivea sulla terra. Quel pover uomo dolente e lagrimando per la sua disavventura, non meno che per quella del Giannone, mostrò col fatto la sua innocenza, e si scusò dicendo ch' e' non si sarebbe giammai aspettato un sì infame tradimento da un uomo, del quale per più tempo coltivato avea l'amicizia. Inteso dal Guastaldi con volto sereno cotesto loro ragionamento, cavò fuóra l' ordine del loro arresto venutogli dalla corte di Torino, e ad essoloro lo lesse. V' era in quello denotato il Giannone sotto altro nome e cognome, sì bene con tali circostanze che convenivano perfettamente in lui, siccome la sua età, la statura e le fattezze. Dopo di ciò il Guastaldi rinnovò alla sua gente d' arme l' ordine d' una sollecita custodia di tutti e tre loro, e partì immediatamente per Ginevra. Non fu speso in altro quel picciolo intervallo, ch' essi ben guardati aspettar dovettero il ritorno del Guastaldi, se non che in amare doglianze ed in funesti presagi che un sì fatto accidente inducea di leggieri nell' animo del Giannone, ed in teneri e dirotti pianti che cavava dal petto del figlio la disavventura del padre.

Intanto il Guastaldi tornò di Ginevra sul far del giorno con un calesso ed un cavallo da sella, e lasciato in libertà il Ginevrino, mise i Giannoni in calesso e sè a cavallo, e facendo da condottiero prese la via di Sciamberì città principale della Savoia, seguitato da tutta la sua gente d'arme che circondava i prigionieri. Egli portava in mano un ritratto del Giannone, del quale questi gliene avea fatto un presente in Ginevra,

e veniva di passo in passo gridando per via: *un grand' uomo, un grand' uomo*; cosicchè tutta la gente ch' udiva sì fatte parole, credeva di sicuro, non essendo ancor fatta la pace di quella guerra che fin dal 1733 erasi accesa, che qualche generale o altro gran personaggio del partito austriaco fosse condotto prigioniero. Arrivato a Sciamberì il Guastaldi, ne diè subito parte al conte Picon governatore del castello. Costui spedì in fretta un corriero con questo avviso alla corte di Torino, dalla quale ritornò ordine che i Giannoni fossero trasportati nel castello di Miolans, dodici miglia discosto da Sciamberì. In quel mentre il Giannone ricevette dal conte Picon continui complimenti e cortesie fino al momento della sua partenza, in cui il Giannone padre ebbe nel suo calesso per guardia l' aiutante reale del suddetto governator della piazza, il qual era fratello del Guastaldi, e 'l Giannone figlio fu in un altro calesso accompagnato dal Guastaldi medesimo sino a Miolans, dove giunti, furono ambedue i prigionieri consegnati in poter del cavalier le Blanc castellano di quel castello, il quale assegnò loro due camere nel castello, ed a spese del suo sovrano loro somministrò gli alimenti.

Il Giannone non si perdè d' animo a sì fatta sciagura, dacchè egli acquistato avea nel corso di tanti anni, in cui le sue cose erano per lo più gite a rovescio, una tempra tale che i mali non abbattevano del tutto il suo spirito, sicchè subito non si risolvesse a pensare al rimedio. Per la qual cosa appena ch' e' fu rimesso dalle prime e gravi agitazioni del suo animo, ed in qualche modo assicurato di non esser eletto a più crudel destino, si rivolse a pensare i modi onde sciogliere si potessero que' lacci da cui si vedea avvinto. Ricorse con più memoriali alla clemenza del re di Sardegna, e fece più suppliche al marchese d'Ormea primo e gran ministro di quello incomparabile sovrano, per muovere a suo favore l' animo compassionevole dell' uno, e 'l zelo e la virtù dell' altro. La corte di Torino il lusingò per allora e per qualche tempo in appresso, che come rassettati fossero gli affari d' Italia ancor incerti e mal sicuri, avrebbe avuto il debito riguardo per la persona di lui, e proccurato un convenevole

compenso al suo merito. Ma siccome noi non sappiamo le ragioni onde il re di Sardegna potè esser mosso a far arrestare il Giannone, così vano mi sembra il ricercare perchè sì fatte promesse non vennero giammai ad effetto.

Intanto il senato di Ginevra avuta notizia col ritorno dello Chenevé dell'arresto del Giannone, deliberò con saggia precauzione di porre in salvo le robe e le scritture di costui. Furono queste adunque dalla casa dello Chenevé rimosse e messe in potere del signor Isacco Vernet onesto e discreto uomo ed oltracciò amico del Giannone, di cui abbiam fatto onorata menzione poco innanzi, affinchè costui gli avesse in custodia ad ogni ordine e disposizione del Giannone (1). In fatti col permesso del governatore del castello di Miolans il Giannone mandò a togliere di Ginevra la maggior parte delle sue robe e de' suoi libri e manoscritti, che furono presso di lui trasportati in quel castello (2). Frattanto il Giannone per isfuggir la noia che l'ozio della prigione recavagli, proccurò di darsi a qualche letteraria occupazione, avendo quivi libera facoltà di farlo. Trovò per sorte a comprare in quel castello per pochi quattrini un T. Livio, alla lezione del quale e' si volse intieramente, e quindi alla traduzione di esso in volgare italiano. L'impegno ch' egli prese di tradurre quest' istorico, il condusse a mano a mano nella meditazione di quelle cose che uno spirito riflessivo suole in un sì fatto libro trovar degne del suo riguardo ed osservazione. Quindi dopo di avere trasportato in italiano alquanti libri di quell' istoria, ne interruppe il proseguimento affine di radunare in alcuni discorsi le considerazioni ch' egli fatte avea studiando quell' istorico. Divise cotesti suoi ragionamenti in due parti. Nella prima egli prese per argomento la religione de' Romani ed i suoi riti; nella seconda la civile prudenza di quel popolo, la ragione delle sue conquiste e del dilatamento del suo imperio su tante e sì varie provincie e

(1) Lettera del signor Isacco Vernet al signor Giovanni Giannone de' 5 agosto 1740.
(2) Citata lettera del sig. Vernet.

regni del mondo: e finalmente la sapienza e l' ammirabile politica di cui si valse in reggere e governare tante diverse nazioni di genio differenti e di costumi. Terminata quest' opera si dette a scrivere distintamente la sua propria vita, e dopo di questa tradusse dal franzese alcuni libri, siccome *il racconto del congresso del Diavolo con Lutero sopra le Messe private e l'unzione de' preti, colle riflessioni fatte da' nostri dottori cattolici;* e la IV parte della Storia generale del signor di Sainte Marthe, la quale comprende lo stato d' Italia e d' alcune famiglie del regno di Napoli e di Sicilia. Stando in quel castello gli venne alle mani la storia del Piemonte e della Savoia, dalla lezione della quale egli ricavò le ragioni onde potersi meglio avvalorare il dritto del re di Sardegna di dare la nomina a' vescovadi di que' due principati, per cui questo sovrano era a quel tempo in contrasto colla corte di Roma. Distese perciò su di questo suggetto un trattato a pro del re di Sardegna, a cui il fece presentare sotto speranza di esserne colla libertà rimeritato (*). Ma non per questo stimò quel sovrano di rilasciarlo della sua prigionia, sì bene di migliorare alcun poco la condizione di essa. Era il Giannone stato rinchiuso nel castello di Miolans dal mese d'aprile dell' anno 1736 sino a' 13 di settembre del seguente anno 1737. Vera cosa è che la umanità e 'l favore del cavalier le Blanc governatore di quel castello non permisero già che a tutto rigore eseguito fosse l'ordine della sua prigionia. E' gli accordò la libertà di passeggiare ne' termini del castello, almeno per un paio d' ore al giorno in sua compagnia: volle che le stanze che il Giannone colà teneva potessero restar aperte per tutto il giorno, e si chiudessero solo di notte, ed altre somiglianti cortesie gli usò, che resero al Giannone men grave la noia e 'l dispiacere della prigione. Essendo quindi piaciuto nel mese di settembre del 1737 alla Maestà del

(*) Tutte le notizie qui sopra riferite sono autenticate dalla testimonianza del figliuolo del Giannone, il quale fu insieme col padre nel castello di Miolans, e scrisse, mentre costui dettava, tutto ciò che il nostro autore compose in quel castello.

re di Sardegna di far trasportare il Giannone nella cittadella di Torino, affin di averlo più dappresso al suo real soggiorno, fu questo sovrano ordine eseguito in maniera che quantunque da prima dispiacesse al Giannone, ebbe dipoi cagione di esserne ben contento. Adunque il dì 14 di settembre del denotato anno il Giannone padre fu fatto chiamare dal cavalier le Blanc nel suo appartamento, dal quale comunicatogli il nuovo ordine di S. M. Sarda, con cui se gl'imponeva di doverlo far trasferire nella cittadella di Torino, il Giannone fu su quell'istante costretto a partire. Rimase ivi il Giannone figlio afflitto e dolente sì per essere repentinamente scompagnato dal padre, sì per l'incertezza in cui era del nuovo destino di lui. Ma otto dì dopo la partenza del padre accordata gli fu la grazia dal re di Sardegna di esser messo in libertà e fornito d'alcun denaro, con cui far potesse quel viaggio che più gli fosse a grado Giunse al cavalier le Blanc cotesto grazioso ordine di S. M. Sarda la notte de' 22 di settembre, e sull'istesso punto andò nella stanza ov' era trattenuto il giovine Giannone, a svegliarlo e farcelo noto. Il fe' quindi levare in fretta e gli numerò 20 doppie di Savoia e 30 lire in argento per le spese del suo viaggio, intimandogli al tempo stesso che si disponesse a partire immediatamente, e non fermarsi in verun luogo soggetto al dominio del re di Sardegna più d'una sola notte. Il Giannone cercò alcuna guida che di là il conducesse su 'l pubblico cammino d'Italia, e gli fu dato un sergente. Volea partendo portar seco il suo piccolo bagaglio, e que' libri e manoscritti che il padre suo lasciati avea in quel castello: ma gli fu questo vietato dal suddetto cavalier le Blanc; così che egli partì quella stessa notte dal castello di Miolans in compagnia d'un sergente, senza portare indosso che i soli suoi vestimenti. La sua guida il condusse fino ad un villaggio che menava dritto nel pubblico cammino d'Italia, e quivi lasciatolo tornò indietro. Il giovine Giannone seguitò il suo viaggio per Napoli, e quindi si trasferì in Ungheria a servire da volontario nelle truppe austriache e propriamente nel reggimento Marulli, in cui militò per alcuni anni.

Il Giannone padre intanto trasportato nella cittadella

di Torino, non fu quivi per verità tenuto su 'l principio in tanta libertà, quanta goduta n' avea nel castello di Miolans; contuttociò la clemenza del re di Sardegna non lasciò ch' egli trattato fosse in altra forma, fuorchè in quella in che lo sono tutti i prigionieri di qualità. Egli ebbe la facoltà di potersi occupare negli studi e nelle applicazioni che più gli erano a grado, e la licenza di passeggiar nel distretto della cittadella. Gli fu solamente vietato di potersi impiegare al travaglio d' ogni sorta di composizioni (1). Quindi può rendersi ognuno sicuro quanto vane già fossero le voci sparse in Italia intorno al rigido e severo trattamento che il Giannone ricevette nel castello di Torino.

Nell' anno 1738 mentre che il Giannone era trattenuto nella cittadella di Torino, uscì in Amsterdam da' torchi di Giovanni Catuffe un picciolo libro franzese intitolato *Anecdotes Ecclésiastiques* (2), di cui si crede sia l'autore lo stesso signor Isacco Vernet, di cui abbiam più volte fatta onorevole ricordanza. Nella prefazione di questo libro si fa del Giannone un grande e giudizioso elogio, ed insieme si dà un piccolo ragguaglio delle sue disavventure. Indi l' autore di esso, esaltando il pregio e l' utilità della *Storia Civile*, prende a trasportare in franzese per vantaggio de' suoi nazionali tutti i capitoli del primo tomo di quella Storia che riguardano la disciplina e la polizia ecclesiastica, dando loro il titolo di *Aneddoti ecclesiastici*, siccome quegli che messi l' uno dietro l' altro ci mostrano in breve un vivo ritratto di quella grandezza ed illimitata podestà a cui giunse con vari modi ed artifizi la corte di Roma nel corso di dieci secoli.

In questo stesso anno 1738 la corte di Torino entrò nell' impegno di ridurre il Giannone a più rimessi e cristiani sentimenti, che non erano quelli ch' egli avea

(1) Lettera del duca Fallet di Cannalonga al sig. Giovanni Giannone in data de' 12 giugno 1748.

(2) Eccone l' intero titolo: « *Anecdotes Ecclésiastiques* contenant la « police et la discipline de l'Eglise Chrétienne depuis son établissement « jusqu'au XI siècle; les intrigues des Evêques de Rome, et leurs usurpa- « tions sur le temporel des souverains. Tirées de l'Histoire du Royaume de « Naples de Giannone, brulée à Rome. A Amsterdam, chez Jean Catuf- « fe, 1738. »

nudrito infino allora. Fu perciò dal marchese d'Ormea dato il carico di questa conversione al P. Giovambatista Prever dell' Oratorio, il quale ci rende testimonianza in suo autentico attestato, stampato la prima volta da monsignor Tria arcivescovo di Tiro (1), d'averlo in poche conferenze condotto a detestare sinceramente gli errori ed i trascorsi in cui era inciampato negli anni addietro. Quindi il Giannone s' indusse a fare dinanzi al S. Uffizio di Torino nel mese di marzo del 1738 la sua ritrattazione o sia *abbiura*, la quale fu da esso stesso espressa in que' termini in cui si legge dietro questa Vita *; in conseguenza di che egli ottenne formalmente l' assoluzione dal vicario generale di quel tribunale nel dì 4 di aprile dello stesso anno. Da questo tempo in avanti egli si occupò sempre, secondo ne fa fede il P. Prever suo direttore di coscienza, nella lezione di libri sagri, di qualche opera di S. Agostino e de' migliori espositori della Bibbia. La guerra accesa nel 1741 in Europa ed in Italia spezialmente fece risolvere la corte di Torino, fortemente in quella impegnata, a porre il Giannone in luogo di maggior sicurezza che allora non era la cittadella di Torino. Fu quindi condotto nella fortezza di Ceva, ove dimorò sino all' anno 1745. Quivi fece pensiero di comporre qualche opera morale, della quale si parla in una lettera di là scritta dal Giannone al P. Prever, che dovrebbe essere inserita nel costui attestato, se non fosse per negligenza stata trascurata da coloro che si sono presi la briga di trascrivere l' intiero tenore di quello.

Nel 1745 il Giannone fu dalla fortezza di Ceva ricondotto nella cittadella di Torino, e posto di nuovo sotto la direzione del P. Prever. Costui il trovò fermo e costante nel suo ravvedimento, e ne' sentimenti di religiosa pietà cristiana co' quali n' era partito (2).

(1) Monsignor Giannandrea Tria stampò in Roma le sue *Osservazioni critiche intorno la polizia della Chiesa* contro il Giannone in un tomo in 4 sotto il nome di Pietro di Paolo prete; di poi lo ristampò nell' anno 1752 in Roma sotto il proprio nome. Nella prefazione vi è inserito il citato attestato.

* Nella presente edizione si troverà fra le Opere postume.

(2) Citato attestato del P. Prever.

Egli avea lo spirito rimesso e l'animo tranquillo, nè in lui fu osservato giammai alcun segno di noia o di dispiacere per essere tuttavia tenuto in custodia ed in prigione. Per verità non è che degno di maraviglia il generoso coraggio e la continua prontezza d'animo ch' egli serbò sempre nelle sue traversie, e massimamente nell' ultima, la quale fu niente meno che una continua prigione di dodici anni. Merita ancor lode la confession fatta sull' ultimo della sua vita de' suoi falli ed errori, ove noi avessimo, fuori della testimonianza del suo direttore, la quale ci si rende da persona sospetta ed interessata, altre indubitate pruove che la si fosse stata spontanea e sincera: dappoichè non è da credere, per le circostanze che accompagnano questo fatto, ch' egli si risolvesse da se stesso e per mero impulso della sua coscienza a fare dinanzi al tribunale del S. Uffizio una sì solenne ritrattazione delle sue azioni e de' suoi sentimenti. Troppo era egli illuminato per riconoscere ingenuamente di questo tribunale i fulmini e l' autorità. Quindi io suppongo, nè senza ragionevole motivo, che egli indotto vi si ci fosse o per le insinuazioni del suo direttore di coscienza segreto messo del vicario generale del S. Uffizio di Torino, o forse ancor da se stesso, affin di rendere per questo mezzo più piana ed agevole la via al suo desiderato scampo. Mi conferma via più in questo pensiero il tenore della ritrattazione (*) da essolui scritta sì bene, ma giusta l' ordinarie formole di quel tribunale. In questa egli s' incolpa non solo delle sue ree azioni, ma eziandio di quelle che non compariscono agli occhi di tutto il mondo, fuorchè a' soli ministri di quel tribunale, se non che indifferenti ovvero lodevoli: mostra di disapprovare generalmente la stampa ed i sentimenti sparsi ne' suoi libri, ancora imparziali ed innocenti, quali sono il *trattato storico intorno al Concubinato* e 'l libro *de Consiliis et Dicasteriis urbis Vindobonae*; e questo con un tenor tale, che ognuno al primo guardo il riconosce per lo consueto stile del S. Uffizio. Non lascia egli però accortamente di soggiugnere in ciaschedun capo della sua ritrattazione

(*) Ritrattazione del Giannone in su 'l principio.

poche parole, per cui cerca di dare al lettore alcuna scusa di quel fatto stesso del quale mostra di chiamarsi reo. In oltre (ciò che deve fare maggior peso nell' animo d' ognuno) egli tace d' alcun fatto le vere circostanze, anzi altre ve ne aggiugne lontane dal vero, per comparire meno colpevole dinanzi al tribunale cui era costretto a fare la sua *abbiura*. Confronti il lettore il veridico racconto tratto dalle sue proprie lettere e da altre autentiche memorie, che noi abbiamo di sopra fatto del suo trattato *de' Consigli e Dicasteri della città di Vienna*, e delle circostanze che occorsero nella stampa di questo, con ciò ch' egli ne dice nel num. 3 della sua ritrattazione, e si avvederà senz' altro che non era già il cuore che il movea a così dire, ma o la prigionia, o altro potente motivo. Si scusa nel num. 5 dicendo: « Per ciò che riguarda gli altri « manoscritti e note che teneva meco, e ritrovati, non « sono che cartuccie e picciole memorie che secondo « andava leggendo alcuni autori io notava, ed ancor« chè avessero relazione fra loro e portassero seco un « gruppo di diversi errori, non furono da me abbrac« ciati, ma unicamente per notare gli altrui sentimen« ti; ed in ciò confesso d' aver errato, perchè non « doveva nè leggere tali libri, nè trascrivere da essi « tali errori » (*). Ma quello ch' egli qui dice, è tanto lontano dal vero, che sussiste ancor oggi la seconda parte del suo *Triregno* intitolato il *Regno celeste*, in cui s' ingegna di proposito con molte ragioni ed autorità, alla maniera de' Protestanti, di abbattere i principali dogmi ed i religiosi riti della Chiesa Romana, e di piantare in lor vece quelli di altre sette, o le dannate opinioni di particolari teologi. Leggasi finalmente per intero la sua ritrattazione, e non vi si vedrà altro che le solite formole e le ordinarie protestazioni che il *Formolario* del tribunale dell' Inquisizione mette in bocca di ciascheduno che ovvero per mera forza ovvero per indiretto costringimento si risolve a fare simili *abbiure*, dalle quali non può giammai uom prendere sicura norma del vero ravvedimento e della

(*) Si unisca al num. 5 della sua *comparizione* ciò ch' egli dice nel suo *costituto* intorno al *Triregno*.

sincera ritrattazione de' sentimenti di colui, sotto al nome del quale compariscono di esser fatte.

D' altra parte non è la relazione fattaci dal suo direttore di coscienza di tanta autorità che possa da noi ammettersi senza eccezion veruna. Questi era un religioso della Congregazione dell' Oratorio, e però per istituto e per i sentimenti ligio della corte di Roma; la quale non potendo ottenere da quella di Torino, troppo saggia ne' suoi consigli ed azioni, una simile vendetta sulla persona del Giannone a quella che in altro tempo procacciato s'aveva colle sue proprie mani sulla vita di Ferrante Pallavicini (1), si rivolse accortamente ad altro partito e ad altri mezzi. Proccurò per sostegno della sua causa di far comparire il Giannone dinanzi al tribunale del S. Uffizio, ed ivi far fare spontaneamente, com' ella vuole che si dica, una ritrattazione solenne de' suoi passati sentimenti ed operazioni, affinchè giovar si potesse in avvenire di sì fatto scudo contro di chi mai pretendesse d' avvalersi delle ragioni e dell' autorità di lui, e per affievolire a questo modo la forza dell' une e dell' altra. Quindi si vede che lo stesso P. Prever, di cui la corte di Roma (2) sì opportunamente si valse per indurre il Giannone a fare una sì fatta *abbiura*, fu negli atti di essa assunto per attuario dal vicario generale del S. Uffizio di Torino (3), affinchè più autentico e credibile comparisse agli occhi del pubblico tutto quello ch' egli afferma nel suo attestato; ed io non credo che alcuno sarà per riputar vana ovvero temeraria questa opinione, ove voglia avere il debito riguardo alla spezial cura ed avvertenza che han presa coloro che si sono sbrigati a rispondere alla *Storia Civile*, e altri partegiani della corte di Roma di situare per intero ne' loro libri cotesta ritrattazione, siccome hanno fatto spezialmente monsignor Tria nelle sue *Osservazioni critiche* contra il Giannone, il Novellista Fiorentino nelle Novelle dell' anno 1753 (4) e il Padre Zaccaria nella Storia Letteraria d' Italia (5);

(1) Vedi il Dizionario di Moreri all' artic. di *Ferrante Pallavicini*.
(2) *Acta Retractationis Petri Giannone*, in su 'l principio.
(3) Ibid.
(4) Novelle letter. dell' anno 1753, col. 710 e seg.
(5) Storia letteraria d' Italia dell' anno 1735, tom. IX, cap. II.

avvisando essi per avventura, che ove arrivar non potesse la forza degli argomenti contra il Giannone adoperati, sarebbe per giugnere probabilmente l'autorità di un atto sì autentico e solenne.

Ma tempo è ormai di ritornare alla intermessa narrazione di que' fatti che si appartengono all'ultimo periodo della vita del Giannone. Dopo ch'egli ebbe fatta la sua *abbiura* nel S. Uffizio di Torino, e ricevutane l'assoluzione, fu tenuto in maggior libertà che non avea prima goduta. Potette a piacer suo passeggiar ne' termini di quella cittadella, ed aver in essa, siccom' ebbe, le visite e la conversazione de' migliori uomini di quella città e de' più distinti personaggi della corte, fino del re istesso, che tenne con lui diverse conferenze sopra soggetti interessanti e concernenti allo Stato. Il cotidiano assegnamento che gli fece il re di Sardegna fu sempre lo stesso. Per questo conto e per altri ancora egli fu liberalmente trattato dalla munificenza di quel sovrano, il qual ebbe spezial cura a farlo restare ben servito e per lo suo vitto e per lo suo vestire in tutti i luoghi ove tenuto fu in arresto Il suo tenore di vita fu sempre il medesimo dopo il mese di aprile nell'anno 1738; e ricondotto ch'egli fu dell'anno 1745 dal castello di Ceva nella cittadella di Torino, niuno accidente intervenne che lo alterò in menoma parte sino al dì della sua morte. Narra il P. Prever nel mentovato attestato che il Giannone persistendo tuttavia in que' religiosi sentimenti e costumi in cui egli lo avea confermato colla sua direzione, ebbe disegno di comporre un' opera, nella quale trattar voleva delle vere massime del Vangelo in contrapposizione di quelle del mondo false ed erronee Ma sopraggiunto dall'ultimo fatal malore che dalla presente vita il sottrasse, restò cotesto disegno vuoto d'effetto. La sua morte fu occasionata da una forte costipazione contratta col passeggiar continuo, siccome era suo costume di fare all'acre freddo, la quale avendogli prodotta una interna infiammazione, questa il condusse al sepolcro tra lo spazio di otto giorni (*). Egli prese

(*) Lettera del conte Giovambatista Caramelli, aiutante maggiore della cittadella di Torino, scritta al signor Giovanni Giannone in data de' 2 settembre 1748.

in uno di que' giorni estremi della sua vita i sagramenti della Chiesa cattolica, ed a' 17 di marzo dell'anno 1748 cessò di vivere in età di anni 72, e colla stessa tranquillità che sofferto s' avea la lunga sua prigionia (1). Fu seppellito nel cimiterio della parrocchia di S. Barbara nel recinto della cittadella di Torino, con quegli onori che ivi costuman farsi alle persone della sua qualità (2). Egli non fece in quegli ultimi momenti del viver suo alcuna disposizione testamentaria o a voce o in iscritto di que' beni che in Napoli possedeva (3), avendo già prima, siccome diremo di qui a poco, dichiarata la sua volontà intorno ad essi in una lettera scritta al sig. Francesco Mela suo intimo amico. Furono dopo la sua morte per ordine della corte di Torino compartiti i suoi pochi abiti e biancherie a quegli che aveanlo servito nell' ultima malattia (4). I suoi libri ed alcune antiche medaglie di qualche pregio, che egli avea acquistate in Vienna ed in Venezia, e le quali ancor serbava nella sua prigione, furono comprate dalla regia università degli studi di Torino per lo prezzo di lire 369 1/2 di Piemonte, le quali essendo sborsate dal tesoriere di quella università al sig. D. Lodovico Giuseppe Fava con condizione che fossero rimesse in Napoli a' legittimi eredi del Giannone, furono quivi trasmesse per mezzo del sig. duca di Cannalonga e colla stessa condizione depositate in pubblico banco nella corrispondente somma di ducati 87 e grana 35 di regno, e quindi per ordine del sagro Consiglio esatte dal sig. Giovanni Giannone, siccome figlio e da quel tribunale dichiarato erede del fu Pietro suo padre (5).

I propri manoscritti del Giannone, che parte trasportati da Ginevra e parte composti nel castello di Miolans egli ebbe presso di sè sino all' anno 1738,

(1) Citato attestato del P. Prever. Attestato di Giovampietro Fornerio curato dalla parrocchia di S. Barbara, inserito nel secondo volume de' processi compilati nella lite che sostenne ne' tribunali di Napoli il signor Giovanni Giannone con Carlo Giannone suo zio, fol. 31.

(2) Citato attestato dal curato Fornerio.

(3) Lettera del duca di Cannalonga al sig. Giovanni Giannone in data de' 12 giugno 1748.

(4) Citata lettera del duca di Cannalonga.

(5) Partita del banco di S. Giacomo notata sotto il dì 27 di gennaio 1749, estratta da' libri di quel banco ed inserita al fol. 192 del primo volume de' processi compilati per la sopraddetta lite agitata in Napoli tra i signori Giovanni e Carlo Giannone.

furono nell' atto della sua *abbiura* presentati dinanzi al tribunale del S. Uffizio di Torino., e quindi per ordine del re di Sardegna mandati in Roma (*) e quivi probabilmente riposti nell'archivio del tribunale dell' Inquisizione. Non saprei però dire di sicuro se tutti cotesti manoscritti, i quali, secondo quello che appare dalle interrogazioni al Giannone fatte dal S. Uffizio nell' atto del suo *costituto*, potevano formare più di 20 volumi, fossero lasciati trasportarsi in Roma dalla corte di Torino. Sembra più tosto ragionevole di credere che i migliori tra essi siano stati collocati nella real libreria di Torino, e ciò conferma la pubblica voce sparsa in Italia. V'erano tra questi manoscritti due libri del suo *Triregno*, che vengono così notati nella sua ritrattazione: *Del Regno celeste e terreno libri due.* Deve supporsi che questi siano autografi, dappoichè l'intero esemplare del *Triregno*, scritto in Ginevra di mano del suo figlio Giovanni per doversi colà dare alle stampe, soggiacque ad altre vicende, siccome tra poco noi diremo. Posto adunque che siano questi stati gli autografi del Giannone; semprechè non fossero rimasti in Ginevra due esemplari del *Regno celeste* scritti di sua propria mano, de' quali l'uno insieme cogli altri manoscritti siagli stato mandato nel castello di Miolans, e l'altro trasmesso in Napoli dopo la morte del Giannone dal sig Isacco Vernet, ch'è quello che noi abbiamo avuto nelle mani; probabile congettura sarebbe che scritto sia per abbaglio negli atti della sua ritrattazione: *Del Regno celeste e terreno libri due*, laddove più tosto dovea esservi registrato: *Del Regno terreno e papale libri due;* poichè a questo modo facile cosa è il concepire che nella confusione in cui erano in Ginevra i suoi manoscritti, questi due *regni* solamente siano stati dal sig. Vernet ad essolui inviati nel castello di Miolans, e che il *Regno celeste* dipoi trovato insieme con più altre lettere e scritture del Giannone sia stato in Napoli trasmesso dallo stesso signor Vernet.

Ad intera informazione de' leggitori convien in oltre di soggiugnere, che mentre il Giannone dimorava in Ginevra contrattò col libraio Barillot di dovergli fornire

(*) Ritrattazione del Giannone, n. 4 e 5.

alcune *annotazioni* sulla *Storia Civile*, e sufficienti materiali per aggiugnere a' 4 volumi di quella un quinto volume, e ciò per lo prezzo o di 50 zecchini e 50 copie del suddetto tomo, ovvero di 100 copie assolutamente di quello. Seguì l'arresto del Giannone innanzi che mandar si potesse in esecuzione cotesto contratto; e quindi essendo le sue scritture per ordine del senato di Ginevra date in custodia del signor Isacco Vernet, restò in potere di costui alcuna porzion di esse, dopo che la maggior parte, siccom'è di sopra narrato, ne fu fatta pervenire al Giannone nel castello di Miolans. Tra que' manoscritti che restarongli in mano, vi furono spezialmente le *annotazioni* alla *Storia Civile*, alcuni di que' trattati che occupar dovevano il quinto tomo, ed un esemplare del *Triregno* scritto di mano del Giannone figlio, e di poco mancante verso l'ultimo, ove trattasi del *Regno papale*. Trovandosi il signor Giovanni Giannone in Ungheria al militar servigio della casa d'Austria, ed avendo ivi necessità di danaro, scrisse nell'anno 1740 al sig. Vernet (1) perchè proccurasse a convenevole ragione di far negozio de' manoscritti del padre. Il signor Vernet vendè a certo libraio olandese, che a sorte trovavasi in Ginevra, per lo prezzo di 23 doppie le *annotazioni* alla *Storia Civile*, il quinto volume manoscritto di essa e qualche altra opera ancora (2), tra cui vi fu compreso l'esemplar suddetto del *Triregno*, dal Giannone medesimo riveduto e corretto sul suo originale; e fece capitare al sig. Giovanni Giannone parte del prezzo in Ungheria ed altra porzione dipoi in Napoli (3). Mentre era il libraio olandese per fare ritorno nella sua patria, s'infermò gravemente in Ginevra e si morì. A sì fatto accidente ebbe opportunità un tale abate Bentivoglio, che allora si ritrovava in Ginevra, di comprare, e forse a vil prezzo, cotesto esemplare del *Triregno*. Con sì bello acquisto se n'andò in corte di Roma, alla quale fece progetto di darglielo in potere per lo prezzo di 800 scudi romani e d'un benefizio ecclesiastico per la per-

(1) Risposta del sig. Vernet al sig. Giovanni Giannone in data de' 5 agosto 1740.
(2) Lettera del signor Vernet al signor Giovanni Giannone de' 27 giugno 1743.
(3) Citata lettera del sig. Vernet.

sona d'un suo figlio ch'era in Francia. Non gli fu già dalla corte romana accordato tutto quello ch' egli dimandò: sì bene buona parte del richiesto prezzo. Furono ad essolui pagati 500 scudi o circa quel torno, e fu conferito a suo figlio un benefizio ecclesiastico di mezzana rendita. A questo modo la corte di Roma ebbe il suddetto esemplare del *Triregno*, il quale insieme cogli altri manoscritti del Giannone ricevuti da Torino fu riposto nell' archivio del tribunale dell' Inquisizione, affine di esservi seppellito per sempre in profondo oblio. Tutto questo racconto fu fatto dal cardinal Portocarrero, uno de' generali Inquisitori della romana Inquisizione, a persona degna di fede, dalla di cui propria bocca io l' ho udito narrare. Senzachè negli stessi termini è riferito in più lettere del sig. Isacco Vernet al sig. Giovanni Giannone (1). L' altre carte e scritture del Giannone, che fuori di quelle da noi or divisate rimasero nelle mani del signor Vernet, sono state dal medesimo trasmesse in Napoli dopo la morte del nostro autore, parte al costui figlio e parte ad altro ragguardevole personaggio, e tra queste ultime si è per sorte rinvenuto l' originale del *Regno celeste*, che noi abbiamo avuto dinanzi gli occhi nella composizione di questa Vita insieme con molte altre autentiche memorie appartenenti al Giannone; di che io e 'l pubblico siamo tenuti alla singolar cortesia de' possessori di quelle.

In tutto il tempo che il Giannone fu tenuto in arresto non gli venne giammai vietato, siccom' è detto di sopra, l' uso del leggere e dello scrivere. Gli fu solamente fatto ordine, arrivando nella cittadella di Torino, di non metter mano alla composizione di veruna opera (2); ciò ch' io credo il ritenne dal distendere quelle morali opericciuole ch' egli ebbe disegno di comporre nel castello di Ceva ed in quello di Torino (3). Nel resto e dall' una e dall' altra prigione egli scrisse più lettere al fratello, al figlio ed agli amici. Ve n' ha

(1) Lettere del sig. Vernet al sig. Giovanni Giannone scritte in vari anni, e spezialmente l' ultima dell' anno 1763.

(2) Citata lettera del duca di Cannalonga al sig. Giovanni Giannone de' 12 giugno 1748. Lettera dell' aiutante maggiore della cittadella di Torino il conte Giovambatista Caramelli allo stesso in data de' 2 settembre 1748.

(3) Citato attestato del P. Prever.

una diretta al fratello e scritta dal castello di Ceva a' 13 di novembre dell' anno 1741, in cui col solito suo stile schernevole mostra la vanità delle ragioni che pretendeva il fratello di avere su i beni ch' avea il Giannone acquistati in Napoli ed ivi lasciati, de' quali il di lui figlio Giovanni tornato in Napoli da' militari servigi prestati in Ungheria domandato avea in giudizio il possesso contro del zio, che a nome del Giannone avealo tenuto infino allora. Ve ne ha un' altra scritta dal luogo medesimo in data de' 25 settembre 1741 al sig. D. Francesco Mela napoletano suo grandissimo amico, nella quale largamente ragiona intorno allo stesso argomento, e vi manifesta quasi che in un testamento la sua ultima volontà, secondo la quale desiderava che impiegati fossero e distribuiti i suoi beni tra il suo figlio Giovanni, la sua figlia Fortunata e la sua donna Elisabetta Angela Castelli. Vi sono altre somiglianti lettere scritte dal castello di Ceva sull'affare medesimo al fu consigliere D. Onorio Scassa ministro di somma avvedutezza ed integrità, allora commesso a trattare nel tribunale del sagro Consiglio questa causa che nata era tra Carlo e Giovanni Giannone, siccome colui ch' era stato uno de' più cari e degni allievi del Giannone, ed inseparabile compagno delle sue domestiche cure e delle sue forensi e letterarie occupazioni. Molte lettere scrisse ancora a suo figlio dalla cittadella di Torino, in cui gli somministra quale affettuoso padre più savi consigli ed avvertimenti: e l' ultima di esse è in data degli 8 giugno 1746.

Questi sono i fatti e le avventure del famoso *Storico Civile* del regno di Napoli Pietro Giannone, descritte colla maggiore esattezza ed imparzialità ch' è stata possibile. Per terminar del tutto una sì fatta narrazione soggiugnerò alcuna cosa intorno al suo personal carattere e costume. Egli era di mezzana statura, di color bruno, di viso lungo, d' occhio vivo, grave nel portamento e piacevole nel tratto; non amava nè larghe nè frequenti conversazioni, contento solo di stare per qualche ora del giorno in compagnia di pochi e dotti amici. Non avea naturalmente che poche parole, ed in quelle era guardingo e circospetto, se non che cogli amici più sperimentati piacevagli d' essere franco ed aperto, niuna cosa meno comportando nell' amicizia,

quanto la simulazione e la doppiezza. Sfuggì sempre l'ozio, e fuorchè in poche ore del giorno, in cui col passeggiare e col conversare co' suoi più confidenti cercava di dare ristoro al suo affaticato corpo, tenne sempre impiegata la maggior parte del suo tempo o in forensi o in letterarie occupazioni. Pativa di malinconia e d'asma, e perciò non tralasciò mai finchè potette di cercare alcun sollievo a questi mali coll' andare tutte le mattine a diporto in compagnia di qualche amico per deliziose verdure e colline. Godeva di ritirarsi spesso in qualche amena solitudine, lontano da' rumori della città e dal consorzio degli uomini, per ivi attendere tranquillamente e di proposito a' suoi studi ed alle sue opere. Era sobrio e temperato nel vitto, pulito, ma non affettato nè suoi vestimenti. Fu savio e prudente ne' suoi consigli, pronto ed efficace nella esecuzione di essi. Avea un ingegno chiaro ed aggiustato, per cui meritò d'essere più volte consultato da' migliori uomini della sua e delle straniere nazioni, e spezialmente dal consiglier Grimaldi, dal presidente Argento, e da' reggenti del supremo Consiglio di Spagna. Odiò sempre le falsità e le imposture, e non poteva trattenersi d'acremente biasimare, secondo se gli presentava l'occasione, gli abusi e le corruttele che si erano o per malizia ovvero per negligenza introdotte nella polizia civile e nell'ordine ecclesiastico. Fu rigoroso mantenitore della sua parola e della buona fede, ed esatto osservatore de' suoi obblighi e doveri. Mantenne verso suo padre un più che filiale rispetto, e pronta disposizione d'animo a servire e giovare i suoi amici. Fu sempre contento del poco, nè aspirò giammai a strabocchevoli ricchezze. Era più che altro uomo interessato per gli reali vantaggi della sua patria, e pel rischiaramento de' suoi cittadini. Fu finalmente singolare e degna di maraviglia la costanza con cui sopportò i suoi mali, e 'l coraggio che serbò nelle lunghe sue traversie.

Queste sono le virtù: odansi ora i suoi difetti. Ebbe di se stesso troppo vantaggioso concetto, il che bene spesso facevagli stimar per nulla l'altrui merito, ed alcuna volta per vizi le altrui virtù. Era di occhio livido, e di temperamento acre e mordace, e però guardava volentieri ne' difetti delle persone; e tuttochè

queste ornate fossero sovente di laudevoli qualità, egli correva coll'animo ad osservarne l'imperfezioni ancorchè minime, ed intorno a queste trattenevasi con piacere ne' suoi ragionamenti, poco o niun conto facendo di que' pregi da cui venivano oscurate. E quì è bene di notare ch'effetto fu di sua naturale indole tutta la maldicenza e 'l disprezzo ch'e' cercò di spargere nelle sue opere contra l'ordine ecclesiastico e la corte di Roma, avverso di cui egli manifesta tanta stizza, quanta concepir ne solea contro ognuno che a' suoi occhi appariva degno di biasimo e di vitupero. Egli soffriva malvolentieri d'esser contraddetto, e contro di chi osava farlo, avventava facilmente i dardi della sua collera ed accesa bile. Fu il suo cuore tocco alcun poco dall'invidia, e niuna cosa meno sopportava che il veder innalzato un uomo che fosse, o ch'egli credeva d'essere da meno di se stesso. Nell'ambizione bisogna confessare ch'e' non fu smoderato. Vero è che sino a certo tempo egli nutrì la brama, e non lasciò i mezzi d'essere in qualche onorevole posto impiegato dall'imperador Carlo VI, a cui reso avea colla sua *Storia Civile* importanti servigi. Ma ne depose facilmente le speranze e cessò di farne le premure, allora che si accorse che la corte di Roma rendeva vani tutti i suoi sforzi. Nacque nella religione cattolica-romana, ed i sentimenti di questa coltivò per molti anni. Si allontanò dipoi da quegli privatamente, siccome costa dal suo *Regno celeste*, ma non mai si divise pubblicamente da quella *comunione*.

Egli ebbe l'amicizia di molti gran personaggi e letterati di varie parti dell'Italia e della Germania e della Fiandra; ma quegli spezialmente co' quali tenne carteggio, o ebbe più stretta corrispondenza, si furono in Napoli il presidente Argento, il consiglier Grimaldi, il presidente Contegna, l'abate Garofalo, l'abate Acampora, il sig. Vincenzo d'Ippolito dipoi presidente del sagro Consiglio, il signor Niccolò Capasso, il signor Niccolò Cirillo, il marchese Fraggianni ed altri sì fatti: in Vienna il reggente fiscale Riccardi, il cavalier Garelli, il signor Niccolò Forlosía, il signor Gabriello Longobardi, l'abate Gonfalonieri, l'abate Lama, l'abate Giovambatista Panagía antiquario dell'imperador

Carlo VI, il reggente Almarez, e 'l conte di Montesanto presidente del supremo Consiglio di Spagna. Meritò ancora in Vienna la protezione del principe Eugenio di Savoia e del gran cancelliere Zinzendorf, e l'amicizia del conte di Bonneval, dipoi Osman Pascià. In Lipsia egli si scrisse continuamente col signor Burcardo Menckenio e col signor Ottone Friderico di lui figlio. In Lovanio si carteggiò col famoso professor van Espen. In Venezia godè l'amicizia dell'abate Conti, del senator Pisani, del senator Cornaro, del principe Trivulzi, dell'avvocato Terzi, del console d'Inghilterra Smith, del signor Domenico Lalli, e di più altri suggetti o per nobiltà illustri, ovvero per dottrina, con alcuno de' quali egli tenne carteggio. * In Losanna ebbe corrispondenza co' signori Bochat padre e figlio. In Ginevra finalmente si legò in amicizia col professor Turretino e col ministro Vernet, i due principali ornamenti di quella Accademia.

I libri più favoriti ch' egli s' avea di continuo fra mani, sono le opere di Plutarco, del cancellier Bacone da Verulamio, le Storie del presidente Tuano e i Saggi di Michele di Montagna. Ultimamente debbo qui soggiugnere che ognuno che conobbe il Giannone, il trattò con istima e con riguardo: che a tutti si rese ragguardevole la sua dottrina, ed a pochi dispiacevole il suo costume; per guisa che possiamo ben noi terminare il racconto della sua vita col seguente memorabile motto: *Hujus si virtuti par data esset fortuna, non ille quidem major fuisset, sed multo illustrior atque etiam honoratior* (*).

* Riferisce il Giustiniani nelle sue *Memorie istoriche degli Scrittori legali del regno di Napoli* all'articolo GIANNONE il seguente onorevole dispaccio, con cui il regnante sovrano Ferdinando IV nel dare una pensione di 300 ducati a Giovanni Giannone, figlio di Pietro, onora grandemente la memoria del padre. — « Informato il Re delle strettezze in cui trovasi « D. Giovanni Giannone, figlio ed erede del fu D. Pietro autore della Sto« ria civile di quel regno; e considerando non convenire alla felicità del « suo governo e al decoro della sovranità il permettere che resti nella mi« seria il figlio del più grande, più utile allo Stato e più ingiustamente « perseguitato uomo che il regno abbia prodotto in questo secolo, è la « M. S. venuta a dare a D. Giovanni Giannone ducati 300 annui di pen« sione su li suoi allodiali. Lo partecipo nel Real nome a V. S. ill. per « l'adempimento. — Portici, 8 maggio 1769. — Bernardo Tanucci. »

Nota degli Editori milanesi.

(*) *Cornelius Nepos in Eumene.*

ISTORIA CIVILE

DEL

REGNO DI NAPOLI

Digitized by Google

DEDICATORIA

DELL' AUTORE

ALL' IMPERADORE CARLO VI

PREMESSA ALL' EDIZIONE DI NAPOLI DEL MDCCXXIII

Avventurosa e non men di queste provincie fortunata deggio reputar io l' Istoria Civile del Regno di Napoli, *che ora umilmente e coll' animo, il più ch' io possa, riverente e divoto alla* CESAREA E CATTOLICA MAESTA VOSTRA *presento; non sol tanto per aver ella la sorte d' uscire alla luce del mondo sotto un principe non meno eccelso e poderoso, che magnanimo e benigno, e di così rara e maravigliosa bontà, ch' essendo le sue grandezze maggiori della fama, non isdegna di prender in grado le più basse ed umili cose, allorchè da ossequiosa mano se gli porgono in dono; ma ancora per esser venuta a terminarsi ne' vostri innumerabili e segnalati beneficii de' quali avete colmo questo regno, e nelle vostre sublimi e gloriose azioni di cui avete riempiuto il mondo tutto; onde la beneficenza e la fama di tutti gli altri principi che lo dominarono, di gran lunga sopravanzando, lo splendore stesso de' vostri augusti antecessori avete certamente oscurato.*

Se mai, per effetto di vostra natural cortesia, tra la moltitudine delle occupazioni gravissime che nel governamento di sì numerose provincie ed ampii regni onde il vostro grand' imperio si compone, tengon debitamente la divina vostra mente occupata; dall' altezza del supremo grado delle mondane cose, dove non men per retaggio de' vostri maggiori, che per vostri meriti e virtù siete stato elevato, degnerà la MAESTA VOSTRA *abbassar l' occhio a riguardare ciò che 'n questa Istoria si narra per lo corso di presso a quindici secoli; potrà quindi chiaramente comprendere non pur questo suo fedelissimo regno per dignità e per grandezza non cedere a quanti ora ubbidiscono al suo gran nome; ma che sotto tanti e sì varii principi di nazioni diverse onde e' fu dominato, dopo tanti e sì varii combiamenti del suo governo civile, veduto mai non fu nella più alta ventura, ed in tanta tranquillità e splendore, come ora che riposa sotto il di Lei giusto e clementissimo dominio.*

Nello scadimento del romano imperio, sotto quegli ultimi Cesari, fu da straniere nazioni miseramente combattuto ed afflitto. I Longobardi pugnando co' Greci e co' Normanni, e sovente tra lor medesimi, il renderon teatro miserabile di guerre e di rapine. Gli Svevi l' avrebbon certamente rilevato, se non fosse lor convenuto, quasi sempre colle armi in mano, dalle altrui intraprese coprirlo e difenderlo. Gli Angioini, che dal favore dei romani pontefici ne riconobbero l' acquisto, il posero in mille soggezioni e servitù; e dopo la morte dell' inclito re Roberto,

essendo caduto sotto la dominazione di femmine, e tra le competenze di più Reali di quella stirpe da più parti combattuto, streme miserie ebbe a sofferire. Fu poi dal magnanimo Alfonso re d'Aragona restituito nel suo antico lustro; ma avendolo in morte separato dagli altri suoi paterni regni, e lasciatolo a Ferdinando suo natural figliuolo, non tanto sotto costui, quanto sotto i suoi discendenti ritornò nelle primiere calamità e disordini. Il savio re Ferdinando il Cattolico restaurollo dalle passate sciagure, e sotto l' imperio del vostro gran zio, dell' invitto e glorioso Carlo V, videsi portato anche a maggior fortuna. Ma Filippo II di lui figliuolo, abbagliato da altre sue vastissime idee, poco ne curò la dechinazione, e molto meno i suoi discendenti. Ma essendosi a' nostri felicissimi tempi avventurosamente restituito sotto il vostro alto e potente imperio, a tanta grandezza con la vostra benefica mano l' avete sollevato, là dove non fu veduto giammai. Stolta cosa mi parrebbe a dover credere che i vostri immensi beneficii a quelli degli altri re vostri predecessori comparar si potessero. Voi spinto dalla fedeltà e dall' amore de' nostri cuori, e più dalla grandezza e generosità del proprio, che non saprebbe donare senza arricchire, non pur l' antiche degnaste di confermare, ma di nuove e copiosissime grazie e tutte considerabili fregiarne. Onoraste la città nostra e' suoi Eletti di nuovi e più ragguardevoli titoli. Antiponeste i nativi del regno nelle cariche, beneficii e negli uffizi, escludendone i forestieri. Severamente vietaste, non più per

utile del vostro erario che de' vostri sudditi, l'alienazione de' fondi dell'entrate regali. Imponeste che per niun modo nelle cause appartenenti alla nostra S. Fede procedessero, se non gli arcivescovi e gli altri Ordinarii di questo regno, come Ordinarii, e con la via ordinaria che si pratica negli altri delitti e cause criminali ecclesiastiche. Con più vostri regali editti comandaste che in tutti i beneficii, vescovadi, arcivescovadi ed altre prelature del regno ne fossero esclusi gli stranieri. Accresceste i privilegi a' baroni, oltre a' gradi già stabiliti la successioni feudale stendendo. Vostro ordinamento fu che la Ruota del Cedulario *si togliesse: contro del regio fisco la prescrizion centenaria si ammettesse, anche nelle regalie, nelle cose giurisdizionali, e nell' altre vostre fiscali ragioni. E non minor beneficio è quello che ritrae il regno oggi, che vive sotto le vostre temute insegne, dal venir compreso nelle tregue che si fanno tra l' Imperio e 'l Turco; e dal commerzio, il quale* Vostra Maesta *è tutta intesa ad aprire ed allargare ne' nostri porti colla Germania, e con altre più remote regioni. Cose tutte di cui in altri tempi vano sarebbe stato il desiderio, non che la speranza.*

Ma il maggior pregio onde dobbiamo gir alteri nel suo felicissimo regno, è l'aver Ella col decoro dell' imperial maestà sostenute e fatte valer tra noi ed a nostro pro i suoi regali diritti e le sue alte e supreme regalie, affinchè più non si confondessero, come già fu, i confini tra 'l sacerdozio e l' imperio. Sotto i vostri auspicii furon queste due potenze ridotte ad una

perfetta armonia e corrispondenza; e prendendo lodevolmente la cura dell' esterior polizia ecclesiastica, vi mostrate tutto volto a restituir la disciplina nella Chiesa, di cui per instituzion divina siete protettore ed avvocato; tal che oggi ammirasi la giustizia e la giurisdizion ecclesiastica nel suo giusto punto, lasciandosi al sacerdozio quel ch' è di Dio, ed all' imperio quel ch' è di Cesare.

Se adunque questa Storia non si troverà degna d' altro pregio, sì n' avrà ella d' assai; nè potrò io pentirmi di avervi logorati in faticose vigilie molti anni, coll' aver manifestato al mondo quanto Voi nel beneficarci e nell' illustrarci, e negli atti di magnanimità e di valore, avete superati i beneficii e l' opere di tutti altri re vostri predecessori; e che per rendervi per fama immortale ed eterno, immortali ed eterne cose operando, ogni umana grandezza addietro vi lasciate.

Il vostro grande e sublime intendimento ben comprenderà quali e quanti debban essere i nostri obblighi per sì rari e stupendi beneficii, la cui dolce memoria non si estinguerà se non col mondo. E se le grazie e' doni non altronde soglion che da dilezion provenire, quali più chiari segni e più certi potrà mai darne il vostro paterno amore? E perchè essendo Voi ottimo e nel più sublime grado di vera virtù, non potete amare se non se 'l buono, e ciò che maggiormente a quel s' avvicina; dovrem noi sempre più studiarci d' esser buoni e grati, almeno per le stesse massime de' cattivi, cioè per proprio interesse, per non interromperci il corso favorevole delle vostre benignissime grazie.

Vengono, principe eccelso, in quest' opera, dove l' opportunità l' ha richiesto, sostenute le vostre regalie e preminenze, le ragioni di quelle con ischietta e pura verità messe in chiaro; non già con intendimento che s' abbia punto da scemare altrui ciò che dirittamente se gli dee; chè questo alla santa sua mente non s' affarebbe; ma perchè possan riformarsi con modi legittimi quegli abusi a' quali la debolezza umana in processo di tempo ha potuto abbandonarsi; e per quell' affezione ed ardore che ciascun vostro fedel vassallo è tenuto d' avere non men per amore della verità, e per l' obbligo dovuto al proprio signore, che per l' interesse che noi medesimi ci abbiamo. E quindi fia, se non m' inganno, che non solamente non abbia a dispiacer altrui, se vedrà d' averle io con franchezza cristiana difese; ma che questa Storia si renda meritevole dell' alta protezione della vostra potente mano: il che reputerò io degna mercede di queste mie lunghe fatiche, le quali portando in fronte la gloriosa scritta del vostro imperial nome, ed uscendo alla luce, come dono ancorchè basso e mal conveniente a tanto principe, sotto l' ombra de' vostri temuti allori, saranno sicure di non esser percosse dagli ardenti fulmini della maledica invidia, nè pur crollo veruno o scossa dovran temere d' ingiuriosa fortuna.

La vostra sola benignità mi fa ragion di sperare che siate per accettarle con lieto e favorevol viso, onde le obbligazioni ch' insieme con questo Comune io porto, me con particolar maniera costringano a pregare con incessabili

voti la divina Bontà che lungamente e sempre più prosperandola, conservi la sua eccelsa persona, in guisa che non ce n' abbiano a portar invidia i nostri nipoti: largamente concedendole ciò che tanto si sospira, e che sol manca per compimento della universal tranquillità e contentezza.

Napoli, 12 febbraio 1723.

Di V. S. C. e C. M.

Umiliss. devotiss. ed ossequiosiss. Vass. e Serv.
PIETRO GIANNONE

INTRODUZIONE

L'Istoria che prendo io a scrivere del Regno di Napoli, non sarà per assordare i leggitori collo strepito delle battaglie e col romor dell'armi che per più secoli lo renderon miserabil teatro di guerra; e molto meno sarà per dilettar loro colle vaghe descrizioni degli ameni e deliziosi suoi luoghi, della benignità del suo clima, della fertilità de' suoi campi, e di tutto ciò che natura, per dimostrar suo potere e sua maggior pompa, profusamente gli concedette; nè sarà per arrestargli nella contemplazione dell'antichità e magnificenza degli ampii e superbi edificii delle sue città, e di ciò che l'arti meccaniche maravigliosamente vi operarono: altri quest' uficio ha fornito, e forse se ne truova dato alla luce vie più assai che non si converrebbe. Sarà quest' Istoria tutta civile, e perciò, se io non sono errato, tutta nuova, ove della polizia di sì nobil reame, delle sue leggi e costumi partitamente tratterassi: parte la quale veniva desiderata per intero ornamento di questa sì illustre e preclara region d'Italia. Conterà nel corso poco men di quindici secoli i varii stati ed i cambiamenti del suo governo

civile sotto tanti principi che lo dominarono; e per quanti gradi giugnesse in fine a questo stato in cui oggi 'l veggiamo: come variossi per la polizia ecclesiastica in esso introdotta, e per gli suoi regolamenti: qual uso ed autorità ebbonvi le leggi romane durante l'imperio, e come poi dichinassero: le loro obblivioni, i ristoramenti e la varia fortuna delle tant' altre leggi introdotte da poi da varie nazioni: l'accademie, i tribunali, i magistrati, i giureconsulti, le signorie, gli uffici, gli ordini; in brieve, tutto ciò che alla forma del suo governo così politico e temporale, come ecclesiastico e spiritual s'appartiene.

Se questo reame fosse surto, come un'isola in mezzo all'Oceano, spiccato e diviso da tutto il resto del mondo, non s'avrebbe avuta gran pena a sostenere per compor di sua civile istoria molti libri; imperciocchè sarebbe bastato aver ragione de' principi che lo dominarono, e delle sue proprie leggi ed istituti co' quali fu governato. Ma poichè fu egli quasi sempre soggetto, e parte o d'un grand' imperio, come fu il romano e da poi il greco, o d'un gran regno, come fu quello d'Italia sotto i Goti e sotto i Longobardi, o finalmente ad altri principi sottoposto, che tenendo collocata altrove la regia lor sede, quindi per mezzo de' loro ministri 'l reggevano; non dovrà imputarsi se non a dura necessità, che, per ben intendere la sua special polizia, si dia un saggio della forma e disposizione dell'imperio romano, e come si reggessero le sue provincie, fra le quali le più degne ch'ebbe in Italia, furon certamente queste

che compongono oggi il nostro regno. Non ben potrebbe comprendersi 'l loro cambiamento, se insieme non si manifestassero le cagioni più generali, onde variandosi il tutto, venisse anche questa parte a mutarsi: e poichè queste regioni, per le loro nobili prerogative, invitarono molti principi d'Europa a conquistarle, furon perciò lungamente combattute, ciascheduno pretendendo avervi diritto, e chi come tributarie, chi in protezione, e qual finalmente come feudatarie le pretese; si è riputato perciò pregio dell' opera che i fonti di tutte queste pretensioni si scovrissero; nè potevano altramente mostrarsi, se non col dare una general idea e contezza dello stato d' Italia in varii tempi, e sovente degli altri principati più remoti, e de' trasportamenti dei reami di gente in gente, onde sursero le tante pretensioni che dieron moto all' imprese e fomento.

Nè cotali investigamenti sono stati solamente necessarii per dare un' esatta e distinta cognizione dello stato politico e temporale di questo regno, come per avventura sarà da alcuni riputato; ma eziandio per quello che s'aspetta ad ecclesiastici affari; imperocchè non minori furon le contese fra' principi del secolo, che fra' maggiori prelati della Chiesa. Fu anche questo regno combattuto da' due più celebri patriarchi del mondo, da quel di Roma in Occidente, e dal' altro di Costantinopoli in Oriente. Per tutte le ragioni apparteneva il governo delle nostre chiese al pontefice romano, non pur come capo della Chiesa universale, ma anche come patriarca d'Occidente, eziandio se l' autorità

sua patriarcale avesse voluto restringersi alle sole città *suburbicarie;* ma il Costantinopolitano con temerario ardire attentò usurpare le costui ragioni; pretese molte chiese di questo reame al suo patriarcato d'Oriente appartenersi; che di lui fosse il diritto di erger le città in metropoli, e d'assegnar loro que' vescovi suffraganei che gli fossero piaciuti. Era perciò di mestiere far vedere come questi due patriarcati dilatassero pian piano i loro confini: il che non potea ben farsi senza una general contezza della polizia dello Stato Ecclesiastico, e della disposizione delle sue diocesi e provincie.

L'istoria civile, secondo il presente sistema del mondo cattolico, non può certamente andar disgiunta dall'istoria ecclesiastica. Lo Stato Ecclesiastico, gareggiando il politico e temporale dei principi, si è per mezzo de' suoi regolamenti così forte stabilito nell'imperio, e cotanto in quello radicato e congiunto, che ora non possono perfettamente ravvisarsi li cambiamenti dell'uno senza la cognizione dell'altro. Quindi era necessario vedere come e quando si fosse l'Ecclesiastico introdotto nell'imperio, e che di nuovo arrecasse in questo reame: il che di vero fu una delle più grandi occasioni del cambiamento del suo stato politico e temporale; e quindi non senza stupore scorgerassi come, contro a tutte le leggi del governo, abbia potuto un imperio nell'altro stabilirsi, e come sovente il sacerdozio, abusando la divozion dei popoli e 'l suo potere spirituale, intraprendesse sopra il governo temporale di

questo reame: che fu rampollo delle tante controversie giurisdizionali, delle quali sarà sempre piena la repubblica cristiana, e questo nostro regno più che ogni altro; onde preser motivo alcuni valentuomini di travagliarsi per riducere queste due potenze ad una perfetta armonia e corrispondenza, e comunicarsi vicendevolmente la loro virtù ed energia; essendosi per lunga sperienza conosciuto che se l'imperio soccorre con le sue forze al sacerdozio per mantenere l'onor di Dio, ed il sacerdozio scambievolmente stringe ed unisce l'affezion del popolo all'ubbidienza del principe, tutto lo Stato sarà florido e felice; ma per contrario, se queste due potenze sono discordanti fra loro, come se il sacerdozio, oltrepassando i confini del suo potere spirituale, intraprendesse sopra l'imperio e governo politico, ovvero se l'imperio rivolgendo contra Dio quella forza che gli ha messa tra le mani, volesse attentare sopra il sacerdozio, tutto va in confusione ed in ruina; di che potranno esser gran documento i molti disordini che si sentiranno perciò in quest'istesso nostro reame accaduti.

Nel trattar dell'uso e dell'autorità ch'ebbero in queste nostre provincie così le leggi romane, come i regolamenti ecclesiastici e le leggi dell'altre nazioni, non si è risparmiato nè fatica nè travaglio: e forse il veder l'opera in questa parte abbondare, farà scoprir la mia professione, palesandomi al mondo più giureconsulto che politico. Veracemente meritava questa parte che fosse fra noi ben illustrata; poichè non in tutti i luoghi, nè in tutti i tempi

fu cotal uso ed autorità delle romane leggi sempre uniforme: onde avendo i nostri giureconsulti trascurata questa considerabilissima parte, siccome altresì quella dell'origine ed uso dell'altre leggi che da poi nello stesso nostro regno da straniere nazioni s'introdussero, è stata potissima cagione ch'abbian costoro riempiuti i lor volumi di gravi e sconci errori; da' quali con chiaro documento siamo ancora ammaestrati quanto a ciaschedun fia meglio affaticarsi per andar rintracciando in sua contrada le varie fortune ed i varii casi delle leggi romane e delle proprie, che con dubbio e poco accertamento andar vagando per le provincie altrui. Imperocchè, quantunque si possa per un solo tesser esatta istoria dell'origine e progressi delle lettere nell'altre professioni, e della varia lor fortuna per tutte le parti d'Europa, siccome veggiamo esser ad alcuni talora riuscito; nientedimeno quanto è alla giurisprudenza, la quale spesso varia aspetto al variar de' principi e delle nazioni, egli non è carico che possa già per un solo sostenersi, ma dee in più esser ripartito, ciascun de' quali abbia a raggirarsi nell'uso, nell'autorità e nelle varie mutazioni che troverà nella propria regione esser accadute. Così scorgiamo essersi della giurisprudenza romana per alcuni eccellenti scrittori compilata qualche istoria; però quasi tutti si son affaticati a renderla chiara ed illustre, in narrando la sua origine ed i progressi ne' tempi che l'imperio romano nacque, crebbe e si stese alla sua maggior grandezza; ma i varii casi di quella, quando l'imperio cominciò poi a

cader dal suo splendore, la sua dichinazione, obblivione e ristoramento, l'uso e l'autorità che le fu data ne' nuovi dominii, dopo l'inondazione di tante nazioni in Europa stabilite; quando per le nuove leggi rimanesse presso che spenta, e quando ristabilita quelle oscurasse; non potranno certamente in tutte le parti d'Europa da un solo esattamente descriversi. Perciò ben si consigliarono alcuni nobili spiriti, dopo aver dato un saggio delle cose generali, nel proprio regno o provincia a figgersi i confini, oltre a' quali di rado o non mai trapassarono.

Un uom di Bretagna e dal mondo diviso, reputando gli altri in troppo brevi chiostri aver ristretto l'ardire dell'ingegno umano, mostrò d'aver coraggio per tant'impresa. Fu questi il celebre Arturo Duck (*), il quale oltre a' confini della sua Inghilterra volle in altri e più vicini e più lontani paesi andar rintracciando l'uso e l'autorità delle romane leggi ne' nuovi dominii de' principi cristiani; e di quelle di ciascheduna nazione volle ancora aver conto: le ricercò nella vicina Scozia e nell'Ibernia; trapassò nella Francia e nella Spagna, in Germania, in Italia, e nel nostro regno ancora: si stese in oltre in Polonia, Boemia, in Ungheria, Danimarca, nella Svezia, ed in più remote parti. Ma l'istessa insigne sua opera ha chiaramente mostrato al mondo non esser questa impresa da un solo; poichè sebbene la gran

(*) Arthur. Duck de Usu et Auth. Jur. Civ. Rom. in Dominiis Principum Christianorum.

sua diligenza, e la peregrinazione in varii paesi d'Europa, come nella Francia, nella Germania e nell'Italia, avessero potuto in gran parte rimuovere le molte difficoltà al proseguimento della sua impresa; nondimeno il successo poi ha dimostrato essersi ciò ben potuto da lui esattamente adempire nella sua Inghilterra, nella Scozia, nell'Ibernia ed in alcune regioni da sè meno lontane; ma nell'altre parti, e spezialmente nel nostro reame si vede veramente essersi dà pellegrino diportato; conciossiacosachè, seguendo le volgari scorte, cadde in molti errori, non altro avendoci somministrato che una molto leggier contezza dell'uso e dell'autorità delle leggi così romane, come proprie, qui introdotte da varii principi che lo ressero. Ned egli, per la sua ingenuità, nella conchiusion del libro potè dissimularlo, promettendosi appo stranieri trovar perdono, se, trattando delle loro leggi e costumi, così parco stato fosse; e confessò altro non essere stato suo intendimento, che d'invogliare i giureconsulti d'altri paesi, acciocchè prendendo esempio da lui, quel che egli aveva adempiuto nella sua Inghilterra, volessero essi fare con più diligenti trattati ne' proprii loro regni o provincie. Per questa cagione, poco prima d'Arturo, alcuni scrittori, senz'andar molto vagando, alle proprie regioni si restrinsero. Innocenzio Cironio (1) cancellier di Tolosa volle raggirarsi per la sola Francia, ancorchè assai leggiermente la scorresse. Ma Alteserra (2) ciò con maggior

(1) Ciron. Observat. Jur. Can. lib. 5.
(2) Alteserra Rerum Aquitanic. lib. 3.

esattezza e più minutamente volle ricercare in quella provincia ove ei nacque, cioè nell'Aquitania. E Giovanni Costa, eccellente cattedratico in Tolosa, promise di far lo stesso con maggior diligenza in tutto il regno di Francia: ma questa sua grand' opera, che con impazienza era aspettata dal Cironio (1), da Arturo (2) e da tutti gli altri eruditi, non sappiamo ancora a' dì nostri se mai uscita sia alla luce del mondo. Giovanni Doujat (3) fece da poi lo stesso, non oltrapassando i confini della Francia; e talora è accaduto, che volendo alcuni esser troppo curiosi nelle altrui regioni, abbiano nelle proprie trascurate le migliori ricerche, ed in mille errori esser per ciò inciampati.

Alla Germania non manca il suo istorico intorno a questo suggetto. Ermanno Coringio (4) compilò un trattato dell' origine e varia fortuna delle leggi romane e germaniche, del qual fassi onorata memoria presso a Giorgio Pasquio (5); e a' dì nostri Burcardo Struvio (6) ne ha compilato un altro più diffuso, rapportando altri autori che per l'Alemagna fecero lo stesso.

Non manca all' Olanda il suo; e Giovanni Voezio compilò un libro, intitolato: *De Usu Juris Civilis et Canonici in Belgio unito.*

Per la Spagna abbiamo che Michele Molino ne distese un consimile per lo regno d'Aragona. Giovanni Lodovico Cortes scrisse l'Istoria

(1) Ciron. lib. 5. Observ. Jur. Can. cap. 6. et 7.
(2) Arthur. lib. 1. cap. 5. num. 43.
(3) Doujat. Hist. Jur. Civ.
(4) Erm. Coringio De Orig. Juris Germanici.
(5) Georg. Pasquio De Novis. Invent.
(6) Struv. Hist. Jur. Germ. cap. 6.

Juris Hispanici: e Gerardo Ernesto di Franckenau sopra questo argomento si distese più d' ogni altro (1). Hanno pure intorno a ciò i loro istorici la Svezia, la Danimarca, la Norvegia e l' altre provincie settentrionali. Nè ve ne mancano ancora in alcune parti della nostra Italia, come in Milano per l'industria di Francesco Grasso (2), ed in altri paesi ancora della medesima.

Nel nostro regno solamente ciò che gli altri, tratti dall' amor della gloria della loro nazione fecero, è stato sempre trascurato. Nè per certo dovrebb' essere maggior l' espettazione e 'l disiderio che vi si provedesse, della maraviglia come in un regno così ampio e fecondo di tanti valorosi ingegni, che con le loro opere han dato saggio al mondo, null' altro studio esser loro più a cuore, che quello delle leggi, abbiàn poi tralasciato argomento sì notabile ed illustre. Imperciocchè una storia esatta dell' uso ed autorità che nel nostro regno ebbero le leggi romane, e de' varii accidenti dell' altre leggi che di tempo in tempo furon per diverse nazioni in esso introdotte, onde ne vennero le prime oscurate, e come poi risorte, avessero racquistato il loro antico splendore ed autorità, e siansi nello stato in cui oggi veggiamo restituite; dovrebbe in vero essere una delle cose appresso noi più desiderabili, non per leggieri e vane, ma per gravi ed importantissime cagioni. Non perchè per troppa curiosità,

(1) V. Struvio in Prolegom. ad Histor. Jur. § 28.
(2) Franc. Crass. in Libello de Orig. Jur. Mediol.

e forse inutile, si dovesse esser ansioso di spiar le varie vicende di quelle; non perchè ne ricevano esse maggior pompa e lustro, nè per ostentazione di peregrina e non volgar erudizione; ma per più alte cagioni: queste sono, perchè da un' esatta notizia di tutto ciò che abbiam proposto, oltre all' accrescimento della prudenza, per l' uso delle leggi e per un diritto discernimento, ciascun potrà ritrarne l'idea d' un ottimo governo; poichè notandosi nell'istoria le perturbazioni ed i moti delle cose civili, i vizi e le virtù e le varie vicende di esse, saprà molto ben discernere quale sia il vero, ed al migliore appigliarsi.

Ma, sopra ogni altro, da ciò dipende in gran parte il rischiaramento delle nostre leggi patrie, e de' nostri propri istituti e costumi; le quali cose non per altra cagione veggonsi da' nostri scrittori sì rozzamente trattate, e sovente, senza comprendersene il senso, sì stranamente a noi esposte, se non perchè ignari della storia de' tempi, de' loro autori, delle occasioni onde furono stabilite, dell' uso e dell' autorità delle leggi romane e delle longobarde, sdrucciolaron perciò in que' tanti errori de' quali veggonsi pieni i lor volumi, e di mille puerilità e cose inutili e vane caricati; e tanta ignoranza avea loro bendati gli occhi, che si pregiavano d' essere solamente legisti, e non istorici; non accorgendosi che perchè non erano istorici, eran perciò cattivi legisti, e rendevansi dispregevoli appo gli estranei, ed a molti ancora de' loro compatrioti. Carlo Molineo (*) di quanti

(*) Molin. in Comm. ad Consuet. Paris. par. 1. tit. 1. num. 91 et 96.

sconci errori riprese, per ignoranza d'istoria, non pur Baldo, ma eziandio il nostro Andrea d'Isernia? E di quanto scherno furono perciò i nostri agli altri scrittori? Di quanto riso fu a costoro cagione Niccolò Boerio che scrisse, i Longobardi essere stati certi re venutici dalla Sardegna; il nostro Matteo degli Afflitti, e tanti altri?

Si aggiugne eziandio l'utilità grande che dalla cognizione di tal istoria si ritrae per l'uso del foro e de' nostri tribunali, e per le controversie medesime forensi. Nel che non possiamo noi in questi tempi allegar miglior testimonio che il cardinal di Luca stato celebre avvocato in Roma, ed uomo nel foro compintissimo, il quale in quasi tutti i suoi infiniti discorsi, onde furon compilati tanti volumi, con ben lunga esperienza ha dimostrato in mille luoghi (1) non altronde esser derivati i tanti abbagli de' nostri scrittori, se non dall'ignoranza dell'istoria legale; tanto che non predica altro, così a' giudici come agli avvocati, che l'esatta notizia di quella, senza la quale sono inevitabili gli errori e le scipitezze. Ma fra' nostri, niun altro rendè più manifesta questa verità, quanto quel lume maggiore della gloria de' nostri tribunali, l'incomparabile Francesco d'Andrea, il quale in quella dotta disputazione feudale (2) che diede alla luce del mondo, ben a lungo dimostrò che non altronde che da questa istoria potevan

(1) Card. de Luca De Servit. Disc. 1. De Judiciis Disc. 35. De Regularib. Disc. 161. in Miscellaneis et alibi saepe.

(2) Franc. de Andreys Disc. An Fratres in Feuda nostri Regn. succed. etc.

togliersi le difficoltà dove aveano inviluppata tal materia i nostri scrittori; onde si videro perciò in mill' errori miseramente caduti. Ciò che dovea essere a tutti d'ammonimento, quanto la cognizione dell' istoria legale sia necessaria a tutte l' altre controversie del foro. Nè lasciò questo gran letterato, per quanto comportava il suo istituto, di darci di quella non debil lume. E veramente nostra disavventura fu che ciò che gli altri scrittori fecero per gli loro paesi, non avesse egli tentato di far per lo nostro reame, chè certamente non avremmo occasione di dolerci oggi di tal mancanza. Poichè qual cosa non ci avremmo potuto promettere dalla forza del suo divino ingegno, dalla gran perizia delle leggi, dell' istoria e dell' erudizione, da quella maravigliosa eloquenza, e dall'infatigabile applicazione ed esatta sua diligenza? Nè minori prerogative, a mio credere, si ricercano per riducere una tal impresa al suo compiuto fine, le quali, se disgiunte pur con maraviglia osserviamo in molti, tutte congiunte in lui solo s' ammiravano.

Grave dunque e per avventura superiore alle mie poche forze sarà il peso ond'io ho voluto caricarmi; e tanto più grave, ch'avendo riputato che non ben sarebbe trattata l'istoria legale senza accoppiarvi insieme l'istoria civile, ho voluto congiungere in uno la polizia di questo reame con le sue leggi, l'istoria delle quali non avrebbe potuto esattamente intendersi, se insieme, onde sursero, e qual disposizione e forma avessero queste provincie, che con quelle eran governate, non si mostrasse. E quindi è

avvenuto, che attribuendosi il lor cambiamento a' regolamenti dello Stato Ecclesiastico, che poi leggi canoniche furono appellate, siasi veduta avvolgersi questa mia fatica in più alte imprese, ed in più viluppi essermi intrigato da non poter così speditamente sciormene: perciò fui più volte tentato d'abbandonarla; imperocchè pensando tra me medesimo alla malagevolezza dell'impresa, a' romori del foro che me ne distoglievano, e molto più conoscendo la debolezza delle mie forze, ebbi credenza che non solamente ogni mio sforzo vano sarebbe per riuscire, ma che ancora di soverchia audacia potrebbe essere incolpato; onde talora fu che atterrito da tante difficoltà, rimossi dall'animo mio ogni pensiero di proseguirla, riserbando a tempo migliore ed a maggior ozio queste cure.

S'aggiungeva ancora, che fin dalla mia giovanezza aveva io inteso che il Padre Partenio Giannettasio nelle solitudini di Surrento, sciolto da tutte le cure mondane, con grandi aiuti e grandi apparati erasi accinto a scrivere l'Istoria Napoletana; e se ben mio 'ntendimento fosse dal suo tutto differente, nientedimeno dovendoci amendue, avvegnachè con fine diverso, raggirare intorno ad un medesimo soggetto, e ch'egli spiando più dentro, mi potesse toglier la novità di molte cose ch'io aveva notate, ed altre forse meglio esaminarle, che non poteva io, a cui e tanti aiuti e tant'ozio mancava; fui più volte in pensiero d'abbandonar l'impresa.

Ma per conforto che me ne davano alcuni elevati spiriti, non tralasciai intanto di proseguire

il lavoro, con intendimento che per me solo avesse avuto a servire, e per coloro che se ne mostravan vaghi; fra' quali non mancò chi, oltre d'approvare il fatto e di spingermi al proseguimento, con acuti stimoli, di soverchia viltà accagionandomi, più audace perciò mi rendesse. Considerava ancora che queste fatiche, quali elle si fossero, non doveano esporsi agli occhi di tutti: esse non dovean trapassare i confini di questo reame, poichè a' curiosi solamente delle nostre cose erano indirizzate; e che se mai dovessero apportar qualche utilità, a noi medesimi fossero per recarla, e specialmente a coloro che ne' magistrati e nell'avvocazione sono impiegati, l'umanità de' quali essendo a me per lunga sperienza manifesta, m'assicurava non dover essere questo mio sforzo riputato per audace, e che appo loro qualunque difetto avrebbe trovato più volentieri scusa e compatimento, che biasimo o disprezzo.

Ma mentre io così spinto per tanti stimoli proseguiva l'impresa, ecco, ch'appena giunto al decimo libro di quest'opera, si vide uscire alla luce del mondo nell'anno 1713 la cotanto aspettata Istoria Napoletana, dettata in idioma latino da quel celebre letterato. Fu immantenente da me letta, e, contro ad ogni mia espettazione, non si può esprimere quanto mi rendesse più animoso al proseguimento; poichè conobbi altro quasi non essere stato l'intendimento di quel valentuomo, che in grazia di coloro che non hanno della nostra italiana favella perfetta contezza, trasportare in buon latino l'Istoria del Summonte.

Essendomi pertanto liberato da questo timore, posso ora impromettere con franchezza a coloro che vorranno sostenere il travaglio di legger quest' Istoria, d' offerirne loro una tutta nuova e da altri non ancor tentata.

Mi sono studiato in oltre, tutte quelle cose che da me si narrano, di fortificarle coll' autorità d' uomini degnissimi di fede, e che furono o contemporanei a' successi che si scrivono, o i più diligenti investigatori delle nostre memorie. Il mio stile sarà tutto schietto e semplicissimo, avendo voluto che le mie forze, come poche e deboli, s' impiegassero tutte nelle cose più che nelle parole, con indirizzarle alla sola traccia della verità; ed ho voluto ancora che la sua chiarezza dipendesse assai più da un diritto congiungimento de' successi colle loro cagioni, che dalla locuzione, o dalla commessura delle parole. Non ho voluto nemmeno arrogarmi tanto d' autorità, che si dovesse credere alla sola mia narrazione; ho perciò proccurato additar gli autori nel margine il più contemporanei agli avvenimenti che si narrano, o almeno de' più esatti é diligenti; e tutto ciò che non s' appoggiava a' documenti legittimi, o come favoloso l' ho ricusato, o come incerto l' ho tralasciato.

Io non son cotanto ignaro delle leggi dell' istoria, che non m' avvegga alcune volte non averle molto attentamente osservate; e che forse l' aver voluto con troppa diligenza andar ricercando molte minuzie, abbia talor potuto scemarle la dignità; e che sovente, tirando le cose da' più rimoti principii, siami soverchio dilungato

dall' istituto dell' opera. Ma so ancora che non ogni materia può adattarsi alle medesime forme; e che il mio suggetto raggirandosi intorno alla polizia e stato civile di questo reame, ed intorno alle sue leggi, siccome la materia era tutt' altra, così ancora doveasi a quella adattare altra forma: e pretendendo io che qualche utilità debba ricavarsene, anche per le cose nostre del foro, non mi s' imputerà a vizio, se discendendo a cose più minute, venga forse in alcuna parte a scemarsene la gravità; perchè finalmente non dovranno senza qualche lor frutto leggerla i nostri professori, a' quali per la sua maggior parte, e massimamente in ciò che s' attiene all' istoria legale, è indirizzata; anzi alcune cose avrebbero per avventura richiesto più pesato e sottile esaminamento; ma non potendomi molto giovar del tempo, sarebbe stato lo stesso che non venirne mai a capo. E l'essermi io talora dilungato ne' principii delle cose, fu perchè non altronde poteano con maggior chiarezza congiugnersi gli avvenimenti alle cagioni; il che, oltre alla notizia, mena seco anche la chiarezza, come si scorgerà nel corso di quest' Istoria.

Ma sopra quali più stabili fondamenti potea io appoggiar l' istoria civile del nostro reame, se non cominciando da' Romani, de' quali fu propria, per così dire, l' arte del governo e delle leggi, quando queste istesse nostre provincie ebbero la sorte d' esser per lungo tempo da essi signoreggiate? Per questo fine nel primo libro, anzi che si faccia passaggio a' tempi di Costantino Magno, che sarà il principio della

nostra Istoria, si darà, come per *Apparato*, un saggio della forma e disposizione dell' imperio romano e delle sue leggi; de' favori de' principi onde furon quelle sublimate: della prudenza delle loro costituzioni: della sapienza de' giureconsulti; e delle due celebri accademie del mondo, una di Roma in Occidente, l'altra di Berito in Oriente; poichè conoscendosi in brieve lo stato florido in cui eran queste provincie, così in riguardo di ciò che s'attiene alla loro polizia, come per le leggi, ne' tempi ch'a Costantino precederono, con maggior chiarezza potranno indi ravvisarsi il dichinamento e le tante rivolte e mutazioni del loro stato civile che seguiron da poi che a questo principe piacque di trasferire la sede dell' imperio in Costantinopoli, e d'uno ch'egli era, far due imperii.

DELL' ISTORIA CIVILE

DEL

REGNO DI NAPOLI

LIBRO PRIMO

Quest' ampia e possente parte d' Italia che Regno di Napoli oggi s' appella, il qual circondato dall' uno e dall' altro mare, superiore ed inferiore, non ha altro confine mediterraneo che lo Stato della Chiesa di Roma, quando per le vittoriose armi del popolo romano fu avventurosamente aggiunta al suo imperio, ebbe forma di governo pur troppo diversa da quella che sortì da poi ne' tempi degli stessi romani imperadori. Nuova polizia sperimentò quando sotto la dominazione de' re d' Italia pervenne. Altri cambiamenti vide sotto gl' imperadori d'Oriente. E vie più strane alterazioni sofferse, quando per varii casi trapassata di gente in gente, finalmente sotto l' augustissima famiglia Austriaca pervenne.

Non fu ne' tempi della libera repubblica divisa in *provincie*, come ebbe da poi; nè comunemente altre leggi conobbe se non le romane. I varii popoli che in lei abitarono, presero insieme, o diedero il nome alle tante *regioni* ond' ella fu divisa; e le città di ciascuna regione,

secondo che serbarono amicizia e fedeltà al popolo romano, quelle condizioni o dure o piacevoli ricevettero che s'aveano meritate. Ne bisogna cercare miglior forma di governo di quella che in cotai primi tempi v'introdussero i providi Romani, appo i quali l'arte del governare fu così lor propria, che per quella sopra tutte l'altre nazioni del mondo si distinsero. Testimonio è a noi l'incomparabile Virgilio (a), il quale dopo aver date a ciascuna nazione le lodi per quelle arti onde sopra tutt'altre preson grido, del solo popolo romano cantò, essere stata di lui propria l'arte del governare e del ben reggere i popoli. Per questa, non già per quella del conquistare, si rendè questa inclita gente sopra tutt'altre sublime; imperocchè, se si vuole por mente alla grandezza del suo imperio, posson ancora gli Assirii in alcun modo vantarsi del loro per Nino acquistato; i Medi ed i Persi di quello per Ciro, ed i Greci dell'altro per Alessandro Magno fondato. Gli acquisti de' Turchi non furono inferiori a quelli de' Romani, e sotto i famosi imperadori Maometto II e Solimano, il loro imperio non fu a quello minore (1); ed anche gli Spagnuoli con maggior ragione potranno opporgli quelle de' serenissimi re di Spagna; maggiore, se si riguarda l'ampiezza de' confini, di quanti ne vide il

(a) Tu regere Imperio Populos, Romane, memento:
Hae tibi erunt artes, etc.
Virg. Æneid. lib. 6. v. 851.

(1) Bodin de Repub. lib. I. cap. 2. Scipione Ammirat. ne' suoi Opusc. Disc. 8.

mondo giammai (1). E quantunque la prudenza de' consigli, l'intrepidezza de' loro animi, la felicità, e le molte virtù onde tutte le loro imprese erano ricolme, fossero state eccellenti ed incomparabili; nulla di manco il giudizio del mondo e de' più gravi scrittori (2), che riputarono quasi tutte le loro spedizioni ingiuste, e le loro armi sovente senza ragionevol cagione mosse e sostenute, venne a' medesimi e alla lor gloria non picciol detrimento a recare. Solamente in celebrando la sapienza del governo e la giustizia delle loro leggi si stancarono le penne più illustri del mondo, e per questo unico pregio meritamente sopra tutt' altri ne andarono gloriosi. Chiarissimo argomento sarà l' essersi veduto che rovinato ed estinto già il loro imperio, non per questo mancò ne' nuovi dominii in Europa fondati la maestà e l'uso di quelle. Nè per altra cagione è ciò avvenuto, se non perchè le leggi de' Romani con tanta maturità e sapienza dettate si diffusero e propagarono per tutte le parti del mondo; non tanto per la potenza del loro imperio, nè perchè secondo la ragion delle genti fu sempremai inalterabil legge di vittoria che i vinti passassero ne' costumi e sotto le leggi de' vincitori, quanto per l'evidente utilità che i popoli soggiogati ritraevano dal loro equabile e giusto governo. Quindi

(1) Bodin de Republ. Lib. II. cap. 2. Lipsius Admiranda Urbis Romae e lib. I. cap. 3 in fine.

(2) Cyprian. Lib. de Idolor. vanit. Minutius Felix in Dialog. Octavius. Arnobius. Adver. Gentes, lib. 7. Hyeronym. in Com. ad cap. 2. Dan. Lact. lib. Divin. Instit. cap. 18. Augustin. de Civit. Dei, lib. 4. cap. 4. etc.

avvenne che le nazioni più remote e barbare spontaneamente ricevessero le loro leggi, avendo la giustizia e prudenza delle medesime per conforto della loro servitù. Così Cesare mentre trionfa in Eufrate, ed al suo imperio si sottopongono quelle regioni, vittorioso dava a que' popoli le leggi, ma a' *popoli volenti* (a). Nè vi bisognava meno che la sapienza del lor governo e la giustizia di queste leggi per produrre fra tante nazioni diverse e lontane quella docilità ed umanità di costumi che Libanio (1) esagerava a coloro che viveano secondo gl' istituti e leggi romane; e quella concordia e quel nodo d' una perfetta società civile che ci descrive Prudenzio (2) fra coloro che sotto il giogo di quelle usavano. Anzi non sono mancati scrittori (3) gravissimi, fra quali non è da tacere l' incomparabile Agostino (4), che credettero per divina providenza essersi fatto che i Romani signoreggiassero il mondo, affinchè per lo loro governo, ricolmo di sapienza e di giustizia, i costumi e la fierezza di tante nazioni si rendessero più trattabili e mansueti; perchè con ciò il genere umano si disponesse con maggior facilità a ricevere quella religione la qual finalmente dovea abbattere il Gentilesimo, e stabilita in più saldi fondamenti dovesse

(a) . . . . . Victorque volentes
Per populos dat Jura.
Virg. Georg. lib. 4. v. 561.

(1) In Panegyr. Julian. Cos.
(2) Lib. 2. contra Symmach.
(3) Zonaras ad Canon. et Constitut. Apostol. lib. 7. cap. 27.
(4) August. lib. 5. cap. 12. et 15. de Civit. Dei.

illuminar la terra, e ridurla ad una vera credenza; laonde in premio della loro giustizia fosse stato a loro conceduto l'imperio del mondo. Gl'imperadori Diocleziano e Massimiano, in un loro editto che si legge nel Codice Gregoriano, ci lasciarono delle leggi romane questo gravissimo encomio: *Nihil nisi sanctum ac venerabile nostra Jura custodiunt: et ita ad tantam magnitudinem Romana majestas cunctorum Numinum favore pervenit: quoniam omnes suas leges religione sapienti, pudorisque observatione devinxit* (*). Per questa cagione avvenne che le nazioni d'Europa, non come leggi d'un sol popolo, ma come leggi universali e comuni di tutte le genti le riputassero, e che i principi e le repubbliche si studiassero comporre i loro Stati alla forma di quelle, in guisa che oggi pare che l'orbe cristiano si regga e si governi alla lor norma, ond'è che nell'accademie ben istituite pubblicamente s'insegnino e s'apparino a questo fine.

Ben egli è vero che a chiunque riguarda la felicità dell'armi del popolo romano, parrà cosa stupenda come in così breve tempo avesse potuto stendere il suo imperio sopra tante provincie e sì lontane. Nè potrà senza sorprendersi, sentire come nella sua infanzia, quasi lottando co' vicini, tosto gli vincesse; che soggiogata indi a poco l'Italia, adulto appena, stendesse le sue braccia in più remoti paesi; prendesse la Sicilia, la Sardegna, la Corsica,

(*) Lib. 5. C. Greg. tit. de Nupt.

e s' inoltrasse poi nell' ampie regioni della Spagna; e renduto già virile e possente soggiogasse da poi la Macedonia, la Grecia, la Siria, la Gallia, l'Asia, l'Africa, la Brettagna, l' Egitto, la Dacia, l'Armenia, l'Arabia e l'ultime provincie dell' Oriente; tanto che alla perfine oppresso dal grave peso di tanta e sì sterminata mole, bisognò che cedesse sotto il suo incarico medesimo.

Ma forse cosa più ammirabile e degna di maggior commendazione dovrebbe sembrare l'istituto e la moderazione che praticò colle genti vinte e debellate. E' non seguendo l'esempio degli Ateniesi e de' Lacedemoni, da' quali tutte come straniere venivan trattate, prendendo di loro troppo aspro governo, quelle condizioni, o dure, o piacevoli, lor concedeva, che s'avesse meritato o la loro fedeltà ed amicizia, ovvero l'ostinazione e protervia. Alcuni popoli, dice Flacco (*), pertinacemente contra i Romani guerreggiarono. Altri conosciuta la virtù loro, serbaron a' medesimi una costante pace. Alcuni altri sperimentando la loro fedeltà e giustizia, spontaneamente a color si rendettono, ed unirono e frequentemente portaron le armi contra loro nemici: onde era di dovere che secondo il merito di ciascuna nazione ricevessero le leggi e le condizioni; imperciocchè non sarebbe stata cosa giusta che con eguali condizioni s' avessero avuto a trattare i popoli fedeli, e coloro che tante volte

(*) Siculus Flaccus de condit. agror. in princ.

violando la fede ed i giuramenti dati, ruppero la pace, e portarono guerra a' Romani. Per questa cagione fu da essi con diverse condizioni governata l' Italia dall' altre provincie dell' imperio. Quindi avvenne che nelle città istesse d' Italia fossero stati introdotti que' varii gradi e quelle varie ragioni di cittadinanza romana, di municipii, di colonie, di latinità, di prefetture e di città federate; e quindi avvenne ancora, che rendutisi signori di tante e sì remote provincie, con prudente consiglio si fosse istituito che altre fossero vettigali, altre stipendiarie e tributarie, altre proconsolari ed altre presidiali.

CAPO I.

Delle condizioni delle città d' Italia.

I Romani, avendo cacciati i loro re, si vollero esentare affatto dalla signoria pubblica, per godere d' una perfetta ed intera libertà, così per le loro persone, come per le loro facoltà. In quanto alle persone, essi non dipendevano da alcun re o monarca: siccome non vollero dipendere da alcun magistrato per diritto di signoria, per cui potessero essere chiamati sudditi, ch' è quel che chiamavano *jus libertatis*, il qual era uno de' diritti e privilegi de' cittadini romani. Nè tampoco vollero astringersi affatto alla potenza pubblica de' magistrati, avendole tolto la facoltà di condennare a morte e di far battere alcun cittadino romano. Ed egli è da credere che sarebbonsi eziandio

astenuti di magistrati se avessero potuto trovare altra forma di governarsi: cotanto odiavano la signoria pubblica, a cagion della tirannia d'alcuni de' loro re, i quali se n'erano abusati. Era ancora diritto de' cittadini romani l'esser annoverati nelle tribù e nelle centurie da' censori: dare i suffragi: poter esser assunti a' primi onori e supremi magistrati: esser soli ammessi nelle legioni romane, e partecipi de' beneficii militari e del pubblico erario: goder soli della podestà patria verso i figliuoli (1), delle ragioni della gentilità, dell'adozioni, della toga, del commercio, de' connubii, e degli altri privilegi spiegati dottamente dal Sigonio (2).

In quanto alle facoltà, vollero ancora i Romani che i loro retaggi fossero interamente liberi, cioè a dire, esenti dalla pubblica signoria, e che appartenessero a' proprietarii di quelli *optimo jure*, ovvero, com' essi dicevano, *jure Quiritium*. Ciò che spinse Bodino (3) a dire che la signoria pubblica sia una invenzione di popoli barbari, e che i Romani non la riconoscevano nè sopra le persone, nè sopra i beni; la qual cosa è ben vera per le persone de' cittadini romani, e di coloro che per privilegio eran tali divenuti; ed intorno a' beni, per le terre d'Italia: ma egli è facilissimo avvisare che essi la riconoscevano a rispetto di coloro che non erano cittadini romani, e che per

(1) Justin. lib. 1. Instit. de patr. pot. § jus autem lib. 1.
(2) Sigon. de Antiq. Jure Civium Rom. cap. 6.
(3) Bodin. de Rep. lib. 2. cap. 2.

conseguenza non avevano quel diritto di libertà ch'era lor proprio: e sopra i retaggi situati fuori d'Italia, ben la riconobbero, come si vedrà quinci a poco, non essendo a' provinciali per le loro robe conceduto quel *jus Quiritium* che si conosceva per quell'antica loro divisione. *rerum mancipi et nec mancipi.*

Questi erano i più ragguardevoli privilegi de' cittadini romani, cioè di coloro che in Roma o ne' luoghi a sè vicini ebbero la fortuna di nascere: e secondo che alcuni di essi erano conceduti per ispezial grazia e favore agli altri luoghi d'Italia, vennero quindi a formarsi quelle varie condizioni di municipii, di colonie, di città federate e di prefetture.

La condizione de' municipii era la più piacevole ed onorata che potesse alcuna città d'Italia avere, particolarmente quando era a' medesimi conceduto anche il privilegio de' suffragj; nel qual caso, toltone l'ascrizione alle curie romane ch'era propria de' cittadini di Roma, i quali in essa dimoravano, i municipii poco differivano da' cittadini romani stessi, ed eran chiamati *municipes cum suffragio*, per distinguerli da coloro a' quali tal privilegio non era conceduto, detti perciò *municipes sine suffragio.* Era ancora lor permesso creare i magistrati, e di ritener le leggi proprie, a differenza de' coloni che non potevan aver altre leggi che quelle de' Romani. E quindi deriva che infino a' nostri tempi le leggi particolari d'un luogo o d'una città l'appelliamo leggi municipali; la quale prerogativa, o permettendo o dissimulando il principe, veggiamo anche

oggi che molte città di queste nostre provincie la ritengono (*).

A' municipii seguivano nell' onore le colonie. Non possono gli scrittori d'ogni età abbastanza lodar l' istituto di Romolo, così frequentemente da poi praticato da' Romani, di mandare nelle regioni vinte o vote nuovi abitatori, che chiamarono colonie. Da questo meraviglioso istituto ne derivavano più comodi: alla città di Roma, la quale oppressa dalla moltitudine de' cittadini per lo più impotenti e gravosi, veniva perciò a sgravarsene: a' cittadini medesimi, i quali, con assegnarsi loro in quelle regioni i campi, venivano ad aver conforto e comodità di vivere: agli stessi popoli soggiogati, perch' erano i loro paesi più frequentati, i campi meglio coltivati, ed il tutto riducevasi a più grata forma di vivere, onde acquistavan essi ancora costumi più politici e civili; e per ultimo, allo stesso romano imperio, poichè oltre all' esser cotal ordinamento cagione che nuove terre e città s' edificassero, rendeva il paese vinto al vincitor più sicuro, e riempieva d' abitatori i luoghi vôti, e manteneva nelle regioni gli uomini ben distribuiti; di che nasceva che abitandosi in una regione più comodamente, gli uomini più vi moltiplicavano, ed erano all' offese più pronti e nelle difese più sicuri; perchè quella colonia la qual è posta da un principe in paese nuovamente occupato, è come una rocca ed una

(*) Afflict. in proem. Constit. Regni. Vin. lib. 1. Instit. tit. 1.

guardia a tener gli altri in fede. Per queste cagioni le colonie, come quelle che in tutto derivavano dalla città di Roma, a differenza de' municipii, (che per se soli si sostenevano; appoggiati a' proprii magistrati ed alle proprie leggi) niente di proprio aveano, ma dovevan in tutto seguire le leggi e gl' instituti del popolo romano. La qual condizione, ancor che meno libera apparisse, nulladimeno era più desiderabile, ed eccellente per la maestà e grandezza della città di Roma, di cui queste colonie eran piccioli simulacri ed immagini. E col sottoporsi alle leggi del popolo romano per la loro eccellenza ed utilità, era più tosto acquistar libertà che servitù. Oltre che le leggi particolari e proprie de' municipii, come rapporta Agellio (*), eran così oscure e cancellate, che per l' ignoranza delle medesime non potevano nè anche porsi in usanza. Ma l' amministrazione ed il governo delle colonie non d' altra guisa era disposto, se non come quello della città stessa di Roma; imperocchè siccome in Roma eravi il popolo ed il senato, così nelle colonie la plebe ed i decurioni: costor l' immagine rappresentando del senato, colei del popolo. Da' decurioni ogni anno eleggevansi due o quattro, secondo la grandezza o picciolezza della colonia, appellati *duumviri*, o *quatuorviri*, che avean somiglianza co' consoli romani. Vi si creava l' edile, il qual dell' annona, de' pubblici edificii, delle strade e delle simiglianti cose teneva cura: il questore, cui davas' in guardia

(*) Agell. lib. 16. Noct. Att. cap. 13. in fin.

il pubblico erario; ed altri magistrati minori a somiglianza di Roma. In breve, vivevas' in tutto co' costumi, colle leggi e cogl' istituti de' Romani stessi: ed a' nuovi abitatori pareva come se vivessero nella stessa città di Roma. Augusto fu che, avendo in Italia accresciute ventiotto altre colonie, stabilì che queste non avessero facoltà indipendente d'eleggere dal loro corpo i magistrati, ma lor concedette solamente che i decurioni dassero essi i suffragi di que' magistrati che volevano, i quali suffragi dovessero mandar chiusi e suggellati in Roma, dove doveano crearsi (1).

Oltre a' municipii e alle colonie, furon ancora, prima della guerra Italica, altre cittadi in Italia che tenevano condizioni assai più onorate e libere. Queste erano le città federate, le quali, toltone qualche tributo che pagavan a' Romani per la lega e confederazione con essi pattuita, nell'altre cose erano riputate in tutto libere. Avevano la lor propria forma di repubblica, vivevano colle leggi loro, creavano esse i magistrati, e spesso ancora s'avvalevan de' nomi di senato e di popolo. Così appresso Livio leggiamo che Capua nei primi tempi, quando era città federata, non peranche ridotta in prefettura, si governava in forma di repubblica, avendo magistrati, senato e popolo, e proprie leggi. De' Tarentini ancor si legge, che se bene vinti, furono da' Romani lasciati nella loro libertà: de' Napolitani, de' Prenestini (2), di que'

(1) Suet. cap. 46. in August. P. Carac. de Sacr. Eccl. Neap. monum. cap. 6. sect. 1.

(2) Palestrina.

di Tivoli e d'altri popoli, essere il medesimo accaduto, ben ce n'accerta Polibio (*); le città de' quali eran così libere, ch'era permesso a' condennati in esilio di farvi dimora, e soddisfar così all'imposta pena.

Sieguono nell'ultimo luogo le prefetture. Non v'ha dubbio alcuno che fra tutte le città d'Italia, quelle ridotte in forma di prefettura sortissero una condizione durissima; poichè quelle città che ingrate e sconoscenti al popolo romano la fede datagli violavano, ridotte di nuovo in sua podestà, non altra condizione ricevevano che di prefettura; laonde siccome alle provincie ogni anno da Roma solevan mandars' i pretori, così in queste città mandavans' i prefetti, alla amministrazione e governo de' quali eran commesse; e perciò vennero chiamate prefetture. Coloro che in esse abitavano, non potevan usare o le proprie leggi ritenere come i municipii, nè dal loro corpo creare i magistrati, come i coloni; ma da' magistrati di Roma venuti eran essi retti, e con quelle leggi vivevano che a coloro d'imporre piaceva. Di questa condizione fu già un tempo Capua, cioè dopo la seconda guerra di Cartagine, ed avantichè da Cesare fosse stata mutata in forma di colonia. Le prefetture ancora eran di due sorti. Diece città, tutte poste in questo reame, eran governate da diece prefetti, che dal popolo romano si creavano, e si mandavan al

(*) Exulibus impune degere licet Neapoli, Praeneste, Tibure; item aliis in Urbibus, quibus hoc Jure foedus intercedit cum Romanis.

Polib. lib. vi.

governo delle medesime. Queste furono Capua, Cuma, Casilino (1), Vulturno, Linterno, Pozzuoli, Acerra, Suessula (2), Atella e Calatia (3). All'altre soleva il pretor urbano ogni anno mandare i prefetti per reggerle, e queste erano Fondi, Formia (4), Ceri, Venafro, Alife, Piperno, Anagni, Frusilone, Rieti, Saturnia, Nursia ed Arpino.

Fu tempo che il numero delle città federate in Italia era maggiore delle colonie, de' municipii e delle prefetture: ma da poi si videro varie mutazioni, passando l'una città nella condizione dell'altra, e questa in quella. Così Capua da città federata passò in prefettura, indi nel consolato di C. Cesare in colonia: Cuma, Acerra, Suessula, Atella, Formia, Piperno ed Anagni prima municipii, indi colonie, e talora anche prefetture. Fondi, Ceri ed Arpino in alcun tempo furono municipii: Casilino, Vulturno, Linterno, Pozzuoli e Saturnia, colonie: e Calatia Venafro, Alife, Frusilone, Rieti e Nurcia, mentre durò la libertà del popolo romano, furono sempre prefetture.

Ma non dobbiamo tralasciar di notare che questi varii gradi e varie condizioni delle città d'Italia ebbero tutta la lor fermezza mentre durò la libertà del popolo romano; poichè dopo (tralasciando che Augusto privò della libertà

(1) Castelluccio.
(2) Sessula.
(3) Caiazzo.
(4) Mola di Gaeta.

molte città federate, le quali licenziosamente troppo di quella abusavano (1)) essendosi per la legge Giulia adeguati i suffragi di tutti, e conceduta parimente la cittadinanza a tutta l'Italia, siccome da poi da Antonino Pio fu conceduta alle provincie, le ragioni de' municipii, delle colonie e delle prefetture furono abolite, e cominciarono questi nomi a confondersi, in guisa che alle volte la colonia veniva presa per municipio, il municipio per colonia, ed anche per prefettura: onde dopo la legge Giulia tutte le città d'Italia, alle quali fu conceduto il jus de' suffragii, poteyan municipii nomarsi; e da poi Antonino Pio fece una la condizione non pur delle città d'Italia, ma di tutte le genti, e Roma fu comun patria di tutti coloro che al suo imperio eran soggetti (2).

Queste furono le varie condizioni delle città d'Italia. Non dissimili avrem ora da narrar quelle che il popolo romano concedette alle provincie fuori di quella.

CAPO II.

Delle condizioni delle provincie dell'imperio.

Le terre delle provincie non lasciarono d'essere nella signoria pubblica dell'imperio romano, e d'essere tributarie come prima. I Romani avendo nel corso di cinquecento anni soggiogata l'Italia, portando le vittoriose loro

(1) Tranquil. in Aug. cap. 47.
(2) L. Roma, D. Ad Municipalem, L. 6. D. de Excusat. tut.

armi fuori di essa, sottoposero al loro imperio molti vasti ed immensi paesi, che divisero non in regioni, ma in forma di provincie. Le prime furon la Sicilia, la Sardegna, la Corsica, le due provincie della Spagna, l'Asia, l'Etolia, la Macedonia, l'Illirico, la Dalmazia, l'Affrica, l'Acaia, la Grecia, la Gallia Narbonense, l'Isole Baleari, la Tracia, la Numidia, Cirene, Cilicia, Bitinia, Creta, Ponto, la Siria, Cipro e la Gallia Transalpina. Alle quali da poi da' Cesari s'aggiunsero la Mauritania, la Pannonia, la Mesia, l'Egitto, la Cappadocia, la Bretagna, la Dacia, l'Armenia, la Mesopotamia, l'Assiria e l'Arabia.

Le principali condizioni e le comuni a tutte queste provincie del romano imperio furono, 1.° che dovessero ubbidire al magistrato romano, ond'è che da' varii nomi de' magistrati fossero altre appellate proconsulari, altre presidiali; 2.° che ricevessero le leggi del vincitore; 3.° che fossero al medesimo tributarie. Ma nell'imporre i tributi fuvvi infra loro varietà considerabile; poichè i Romani, de' campi (*) occupati a' nemici, alcuni ne vendevano, altri venivan assegnati a' veterani, altri ancora si lasciavano agli antichi possessori, o per grazia, o per amicizia, o per altra cagione che movesse il capitano. Quelli a' quali i campi non erano in tutto o in parte tolti, fecero o vettigali, o stipendiarii, ovvero tributarii; per la qual cosa alcune provincie si dissero da poi

(*) Flac. de condit. agr. Alteserra Rerum Aquit. lib. 3. cap. 1.

vettigali, altre stipendiarie e tributarie. Le vettigali eran quelle che pagavano certe gabelle o dazi di cose particolari e determinate, come del porto, delle cose venali, de' metalli, delle saline, della pece, e di cose simili, le quali solevano affittarsi a' pubblicani. Le stipendiarie ovvero tributarie eran quelle le quali un certo stipendio o tributo pagavano al popolo romano: ed ancorchè da Ulpiano (1) si confondessero questi due nomi di stipendio e di tributo, in realtà però erano diversi; poichè lo stipendio era un peso certo ed ordinario, il tributo era incerto e straordinario, che secondo la varietà o necessità de' tempi e delle cose s' imponeva (2).

In questa guisa alcune provincie dell'imperio romano furono vettigali, come l'Asia, la Gallia Narbonense e l'Aquitania; alcune altre tributarie. Ma siccome le condizioni delle città d'Italia non furon sempre le medesime nè costanti, e furon poscia da' Cesari mutate; così lo stato delle provincie, cominciando ad introdursi il principato, e l'autorità degl' imperadori sempre più crescendo, mutarono anch'esse le condizioni, secondo il volere de' principi. Così l'Asia fu vettigale infino che Cesare, debellato Pompeo, non la trasformasse in tributaria (3). La Gallia fu mutata parimente da vettigale in tributaria da Augusto, dappoichè intera fu manomessa (4). Ed all' incontro

(1) Ulpian. in l. ager. D. de verb. oblig.
(2) Alteserra Rer. Aquit. lib. 3. cap. 1.
(3) Dio. lib. 41.
(4) Alteser. loc. cit.

ne' tempi seguenti si vide che Vespasiano concedè il *jus Latii* alle Spagne (1). Nerone pur egli diede la libertà alla Grecia tutta; ma Vespasiano glie la tolse ben tosto, facendola di nuovo vettigale, e la sottopose a' magistrati romani, come quella che, siccome scrive Pausania (2), s'era dimenticata di servirsi a bene della libertà.

Finalmente gli altri imperadori romani, che nient' altro badavano che di ridurre a poco a poco l'imperio alla monarchia, per togliere a' Romani tutti i lor privilegi, siccome erasi fatto delle città d'Italia che per la legge Giulia furon tutte uguagliate a Roma, fecero anch' essi delle provincie; laonde l'imperador Antonino (3), non osando alla scoverta togliere questi privilegi al popolo romano, gli comunicò per un fino tratto di Stato a tutti i sudditi dell' imperio, donando a' provinciali la cittadinanza romana (4) con fargli tutti romani; il che altro non fu che togliere con effetto ed abolire i privilegi de' cittadini romani, riducendogli in diritto comune; e come ben a proposito disse S. Agostino, (5) *ac si esset omnium, quod erat ante paucorum.* Ciocchè Rutilio Numaziano spiegò così bene in que' suoi versi (6).

(1) Plin. lib. 3. cap. 3.
(2) Pausanias in Achaicis.
(3) L. Roma D. Ad Mun.
(4) L. in orbe 17. D. de statu hom.
(5) Augustin. lib. 5. de Civit. Dei cap. 17. et in Psalm. 58.
(6) Fecisti patriam diversis gentibus unam:
Profuit injustis, te dominante, capi;
Dumque offers victis proprii consortia juris,
Urbem fecisti, quod prius Orbis erat.
RUTIL. lib. I. Itiner.

E lungo tempo appresso, Giustiniano tolse scovertamente questa differenza di terre d'Italia e di provincie; e per abolire tutti i vestigi e l'orme della libertà popolare, disse finalmente che questo *jus Quiritium* era un nome vano e senza soggetto (1). Ed in verità se gli tolse tutto il suo effetto, allorchè, abolita la differenza *rerum mancipi et nec mancipi* (2), fu stabilito che ciascuno fosse arbitro e moderatore delle sue robe. Così da una parte i Romani rimasero senza privilegi; e dall'altra i provinciali, a' quali fu conceduta la cittadinanza, non perciò ne guadagnarono cos' alcuna; imperocchè pian piano si ridusse l'esser riputati cittadini romani ad un nudo e vano nome d'onore; poichè non per questo non erano costretti a pagare i dazi ed i tributi, come scrisse S. Agostino medesimo (3): *Numquid enim illorum agri tributa non solvunt?* Anzi negli ultimi tempi della decadenza del loro imperio la condizione de' provinciali si ridusse a tanta bassezza e servitù, che impazienti di soffrire il giogo e la tirannide degli ufficiali romani, passavan volentieri alla parte de' Goti e dell'altre nazioni straniere. Salviano (4) scrittore di questi ultimi tempi, che fiorì nell'imperio d'Anastasio imperadore, rapporta che i provinciali passavano frequentemente sotto i Goti;

(1) Justinian. in l. unic, C. de Jure Quirit. tol.
(2) L. unic. C. de usucap. et sublata differentia rer. mancipi et nec mancipi.
(3) August. loc. cit.
(4) Salvian. lib. 5. de gubernat.

nè di tal passaggio si pentivano, eleggendo più tosto sotto specie di cattività viver liberi, che sotto questo specioso nome di libertà essere in realità servi; in maniera che e' soggiunge: *nomen Civium Romanorum aliquando non solum magno aestimatum, sed magno emptum, nunc ultro repudiatur, ac fugitur; nec vile tantum, sed etiam abominabile pene habetur.* Ed Orosio (*) ed Isidoro parimente rendono testimonianza che i medesimi eleggevano più tosto poveri vivere fra' Goti, che esser potenti fra' Romani, e sopportare il giogo gravissimo de' tributi: di che ci sarà data altrove più opportuna occasione di lungamente ragionare.

Tali e così varie furono le condizioni delle città d'Italia e delle provincie dell'imperio romano; ma qual forma di polizia, e quante divisioni ricevesse l'imperio infino a' tempi di Costantino il Grande, uopo è quì, per la maggior chiarezza delle cose da dirsi, che brevemente trattiamo.

CAPO III.

Della disposizione dell'imperio sotto Augusto.

Quattro divisioni, per comun consentimento degli scrittori, le quali altrettanti autori riconoscono, e quattro aspetti e forme di repubbliche ebbe l'imperio romano fino alla sua

(*) Orosius lib. 7. cap. 28. Isidorus in Chronic. Æra 447.

decadenza. Della prima di cui Romolo fu l'autore, come troppo a noi remota, e che niente conduce all' istoria presente, non farem parola: ma della seconda stabilita da Augusto, e della terza che riconosce per suo autore Adriano, egli è di mestieri che qui ristrettamente se ne ragioni, senza la cui notizia non così bene s' intenderebbe la quarta, che introdotta da Costantino Magno fu poi da Teodosio il Giovane ristabilita, della quale nel secondo libro, come in suo luogo, ragioneremo.

Tutte quelle regioni che nel corso di 500 anni furono soggiogate dal popolo romano, non con altro general nome, che sotto quello d' Italia, furon appellate. Ma questa ebbe varii distendimenti e varii confini; poichè prima i suoi termini erano il fiume Eso dal mar superiore, e il fiume Macro dal mar inferiore; ma dopo vinti e debellati i Galli Senoni, si distese infin al Rubicone; e finalmente essendosi a lei aggiunta anche tutta la Gallia Cisalpina, allargò i suoi confini infin alle radici dell'Alpi; onde furono i di lei termini, verso il mare superiore, l'Istria, il castello di Pola ed il fiume Arsia; nel mar inferiore il fiume Varo, che da' Liguri divide la Gallia Narbonense; e per confine mediterraneo ebbe le radici dell'Alpi.

Fu l' Italia, secondo questa estensione, divisa da Cesare Augusto in undici regioni (*),

(*) Plin. lib. 3. cap. 5. Camil. Pellegr. in Campania disc. 1. num. 7.

delle quali la I abbracciava il vecchio e 'l nuovo Lazio e la Campania; la II i Picentini; la III i Lucani, i Bruzi, i Salentini ed i Pugliesi; la IV i Ferentani, i Marrucini, i Peligni, i Marsi, i Vestini, i Sanniti ed i Sabini; la V il Piceno; la VI l'Umbria; la VII l'Etruria; l'VIII la Gallia Cispadana; la IX la Liguria; la X Venezia, Carni, Iapigia ed Istria; e la XI la Gallia Traspadana. Queste regioni, com'abbiam di sopra narrato, secondo la varia condizione delle loro città, eran governate da' Romani, e secondo le costoro leggi viveansi, nè furon divise in provincie giammai.

In provincie furon divisi que' luoghi e quegli ampii paesi che, soggiogata l'Italia, coll'aiuto di lei conquistò da poi il popolo romano. Le prime furono la Sicilia, la Sardegna e la Corsica: quindi avvenne che la Sicilia, secondo questa descrizione dell'imperio, fosse riputata provincia fuori d'Italia; onde Dione lasciò scritto che avendo Augusto fatto un editto che i senatori non dovessero andar senza licenza di Cesare fuori d'Italia, eccettochè nella Sicilia e nella Provincia Narbonense, bisognò che espressamente eccettuasse dall'editto queste due provincie, perchè altrimente vi sarebbero state comprese. Furono poi aggiunte le Spagne e l'Asia, l'Etolia, la Macedonia, l'Illirico, la Dalmazia, l'Affrica, l'Acaia, la Grecia, la Gallia Narbonense, l'Isole Baleari, la Tracia, Numidia, Cirenaica, Cilicia, Bitinia, Creta, Ponto, l'Assiria, Cipro e la Gallia Transalpina.

Nel tempo della libera repubblica il governo

di queste provincie era regolarmente a' presidi commesso, che da Roma in esse mandavansi. V'erano ancora delle provincie consolari, a' consoli o vero proconsoli date in governo: queste sotto Pompeo e Cesare furon le Spagne, le Gallie, l'Illirico e la Dalmazia; e la Cilicia e la Siria sotto Cicerone e Bibulo proconsoli: altre pretorie, le quali furono, I Sicilia, II Sardegna e Corsica, III Affrica e Numidia, IV Macedonia, Acaia e Grecia, V Asia, Lidia, Caria, Ionia e Misia, VI Ponto e Bitinia, VII Creta, ed VIII Cipro.

Furon da poi da' Cesari aggiunte altre provincie all'imperio romano; ciò sono la Mauritania, la Pannonia, la Mesia, l'Affrica, le Provincie orientali, la Cappadocia, Britannia, Armenia, Mesopotamia, Assiria, Arabia ed altre; le quali provincie da Augusto altre in proconsolari partite furono, altre in presidiali. Le provincie più pacifiche e quiete, le quali senz'arme, ma col solo comandamento potevan governarsi, le died'egli in guardia e le commise alla cura del senato, il quale vi mandava i proconsoli. Le più feroci e le più torbide, che senza militar presidio non potevan reggersi, riserbò a sè, ed in queste mandava egli il preside. Ecco in brieve qual fosse la disposizione dell'imperio romano sotto Augusto.

CAPO IV.

Della disposizione e polizia di queste regioni che oggi compongono il regno di Napoli; e della condizione delle loro città.

Questa parte d'Italia adunque che ora appelliamo regno di Napoli, non era partita in provincie, come fu fatto da poi ne' tempi d'Adriano.

Ella fu divisa in regioni, e da varii popoli che in esse abitarono, presero insieme o diedero il nome agli abitatori. Abbracciava i Campani, i Marrucini, i Peligni, i Vestini, i Precuzi, i Marsi, i Sanniti, gl'Irpini, i Picentini, i Lucani, i Bruzi, i Salentini, gl'Iapigi ed i Pugliesi.

Ciascuna di queste regioni ebbe città per loro medesime chiare ed illustri, le quali secondo la varia lor condizione eran da'Romani amministrate, e secondo le leggi de'medesimi viveano. Vi furon di quelle che sortirono la condizione di municipii, le quali, oltre alle leggi romane, potevan anche ritener le proprie e municipali. Di questa condizione nella Campania furono Fondi e Formia, la quale da poi fu da' triumviri fatta colonia; Cuma ed Acerra, altresì da Augusto renduta colonia; Sessa ed Atella, le quali parimente lo stesso Augusto in colonie da poi mutò; Bari in Puglia, e molte altre città poste in altre regioni.

Ma più numerose furon in queste nostre regioni le colonie che da tempo in tempo e nella

libera repubblica e sotto gl' imperadori furono successivamente accresciute.

Colonie nella Campania furon Calvi, Sessa, Sinuessa (1), Pozzuoli, Volturno, Linterno, Nola, Suessula, Pompei, Capua, Casilino, Calazia, Acquaviva, Acerra, Formia, Atella, Teano, Abella, e poscia la nostra Napoli ancora, la quale da città federata fu trasformata in colonia.

Colonie parimente furono nella Lucania, Pesto (a), Buxento (2), Conza, ed altre città. Nel Sannio, Saticula (3), Casino, Isernia, Boiano, Telese, Sannio, Venafro, Sepino, Avellino, ed altre. Nella Puglia, Siponto, Venosa, Lucera, che da città federata passò ancor ella in colonia; e per tralasciar l' altre, Benevento, che ne' tempi d' Augusto, come rapporta Plinio (4), non già alla Campania, come fu fatto da poi, ma alla Puglia appartenevasi (5).

Colonie anche furono Brindisi, Lupia ed Otranto ne' Salentini; Valenzia, Tempsa, Besidia, Reggio, Crotone, Mamerto, Cassano, Locri, Petelia, Squillace, Neptunia, Ruscia e Turio ne' Bruzi (6);

(1) Rocca di Mondragone.

(a) Buxento, nella Lucania, è l' istesso che Petelia; e l' Holstenio dice che sia Policastro. Vedasi Binghamo Orig. Eccl. vol. 3. pag. 528. Furono due Petelie, una ne' Bruzi, della quale fa menzione Livio decad. 3. lib. 3. cap. 21; l' altra nella Lucania, di cui favella Strabone Geogr. lib. 6.

(2) Policastro.

(3) Saticula, colonia del Sannio, della quale non vi è ora vestigio.

(4) Plin. lib. 3. cap. 5.

(5) Camil. Pelleg. Camp. disc. 1. num. 7.

(6) Lupia, la Rocca. Valentia, Bivona. Tempsa, Maivito. Besidia, Bisignano. Mamerto, Martorano. Locri, Girace. Petelia, Policastro. Ruscia, Rossano. Turio, Terranova.

alcune delle quali, avvegna che prima godessero il favor di città federate, furono quindi in colonie mutate; siccome Salerno, Nocera ed altre città ne' Picentini, ed alcune altre póste nell'altre regioni, che non fa mestieri qui tesser di loro un più lungo catalogo.

In tutte queste città si viveva conforme al costume, alle leggi ed all'istituti dell'istessa Roma. A somiglianza del senato, del popolo e de' consoli, aveano ancor esse i decurioni, la plebe e' duumviri. Avean similmente gli edili, i questori e gli altri magistrati minori in tutto uniformi a quelli di Roma, di cui erano piccioli simulacri ed immagini: quindi è che si valevan de' nomi di *Ordo*, ovvero di *Senatus populusque* (1). E per questa ragione in alcuni marmi che sottratti dal tempo edace son ancora a noi rimasi, veggiamo che indifferentemente si valsero di questi nomi. Moltissimi possono osservarsi in quella stupenda e laboriosa opera di Grutero (2), ove fra l'altre leggiamo più inscrizioni poste da' Nolani ad un qualche loro benefattore, che tutte finiscono: S. P. Q. *Nolanorum*. Anche i Segnini nel Lazio ad un tal Volumnio dirizzarono un marmo che diceva così (3):

L. VOLVMNIO
L. F. POMP
IVLIANO, SEVERO
IIII. VIRO. COL. SIGN
PATRONO. COLONIAE. SVAE
S. P. Q. SIGNINVS

(1) Sigon. de Antiq. jur. Ital. lib. 2. cap. 4.
(2) Gruter. Inscriptiones antiquae totius Orbis Romani, p. 463.
(3) Id. ibid. pag. 490.

E Minturno pure ad un tal Flavio eresse quell'altro (*):

M. FLAVIO. POSTV
C. V. PATR. COL
ORDO. ET POPV
MINTVRNEN

Furonvi in queste nostre regioni eziandio le prefetture. Erano in Italia, secondo il novero di Pompeo Festo, ventidue prefetture. A diece città, che tutte eran in questo reame, cioè Capua, Cuma, Casilino, Vulturno, Linterno, Pozzuoli, Acerra, Suessola, Atella e Calazia, si mandavan da Roma dieci prefetti dal popolo romano creati, a' quali il governo e l'amministrazione delle medesime era commessa. A dodici altre i prefetti mandavansi dal pretor urbano, e secondo il costui arbitrio si destinavano: queste città eran Fondi, Formia, Ceri, Venafro, Alife ed Arpino, tutte nel regno; Anagni, Piperno, Frusilone, Rieti, Saturnia e Nurcia, nell' altre regioni d'Italia.

La condizione di queste prefetture, come s'è detto, era la più dura; non potevano aver proprie leggi, come i municipii; non potevan dal corpo delle loro città creare i magistrati, come le colonie, ma si mandavan da Roma per reggerle. Sotto le leggi de' Romani vivevano, e sotto quelle condizioni che a' magistrati romani loro piaceva d'imporre.

Non mancaron ancora in queste regioni, che oggi formano il nostro reame, le città federate. Queste, toltone il tributo che per la lega

(*) Gruter. Inscript. ant. pag. 411.

e confederazion pattuita co' Romani pagavan a' medesimi, erano reputate nell'altre cose affatto libere; avevano la loro propria forma di repubblica, vivevano colle leggi proprie, creavan esse i magistrati, e spesso ancora valevansi de' nomi di senato e di popolo. Di tal condizione ne fu per molto tempo la nostra città di Napoli, furon i Tarentini, i Locresi, i Reggini (1), alcun tempo i Lucerini (2), i Capuani, ed alcun'altre delle città greche, le quali eran in Italia, che tali furono e Napoli e Taranto e Locri e Reggio, le quali per molto tempo non solo nelle leggi e ne' costumi e negli abiti non s'allontanarono da' Greci, onde ebbero la lor origine, ma nè tampoco nella lingua. Queste città da' Romani furon sempre trattate con tutta piacevolezza, e riputate più tosto per amiche e federate, che per soggette; e toltone il tributo che in segno della confederazione esigevan da esse, lasciavanle nella loro libertà; tanto che, come se queste città fossero fuori dell'imperio, era permesso agli esuli Romani in quelle dimorare (3).

I. *Di Napoli, oggi capo e metropoli del regno.*

Napoli, ancorchè piccola città, ritenne tutte queste nobili prerogative: ebbe propria polizia, proprii magistrati e proprie leggi. Ma quali queste si fossero, siccome dell'altre città federate,

(1) Cic. pro Corn. Balbo.
(2) Livio chiama i Lucerini *bonos ac fideles socios.*
(3) Polyb. lib. 6.

ben dice il Sigonio (1), esser impresa molto malagevole in tanta antichità e fra tante tenebre andarle ricercando. Pure per essere stata ella città greca, non sarà fuor di ragione il credere, essersi ne' suoi principii governata colla medesima forma di repubblica e di leggi che gli Ateniesi. Ella ebbe i suoi arconti ed i demarchi, magistrati in tutto conformi a que' d'Atene. L'autorità degli arconti prima non durava più che un anno, come quella de' consoli in Roma; da poi fu prorogata infino al decim'anno. Essi erano dell'ordine senatorio ed equestre; siccome i demarchi, a somiglianza de' tribuni romani, appartenevan al popolo. Quindi non senza ragione i nostri più accurati scrittori (2), la divisione che oggi ravvisiamo in questa città tra i nobili ed il popolo, la riportano fin a questi antichissimi tempi. Altra conghiettura ancora ci somministra di ciò credere, dal veder ch'essendo stata questa città greca, anzi con ispezialità così chiamata dagli antichi scrittori, siccome dimostra (3) Giano Dousa per quel luogo di Tacito (4), dove di Nerone scrisse: *Neapolim quasi Graecam urbem delegit*, avea altresì, come Atene, le sue curie, che i Napolitani con greco vocabolo chiamavano *fratrie*.

Fu solenne istituto de' Greci distribuire i cittadini in più corpi ch'essi appellavano *file*; e

(1) Sigon. de antiq. juris Italiae.
(2) Tutino dell'orig. de' Seggi, cap. 7.
(3) Lib. 1. praecidan. in Petron. Arbitr. cap. 2.
(4) Tacit. 15. Annal. 33.

e quelli sottodividere in altri corpi minori che chiamavano *fratrie*. Così in Atene il popolo era diviso in file, e le file in fratrie; non altrimenti che i Romani, i quali anticamente erano distribuiti in tribù, e le tribù in curie. Ma non in tutte le città greche eravi questa doppia distribuzione: alcune aveano solamente le file, altre le fratrie; ond'è che i grammatici spiegano l'un per l'altro, e danno l'istessa potestà così all'uno che all'altro vocabolo. Napoli certamente ebbe distribuiti i cittadini in fratrie, nè vi furon file.

Queste fratrie o sian curie non erano altro che confratanze, o vero corpi ne' quali si scrivevano e univano non già soli i congiunti o fratelli d'un'istessa famiglia, ma molt'insieme della medesima contrada; e per lo più la fratria si componeva di trenta famiglie. Il luogo ove univansi era un edificio, nel quale, oltre a' portici ed alle loro stanze, v'ergevano un privato tempio, che dedicavano a qualche loro particolar Dio, o eroe; e da quel nume a cui essi dedicavan la confratanza, si distingueva l'una dall'altra fratria. In questo luogo celebravano i loro privati sacrificii, le feste, i conviti, l'epule e l'altre cose sacre, secondo i loro riti, e cerimonie distinte e particolari e convenienti a quel Dio, o eroe, a cui era 'l tempio dedicato. Eranvi i sacerdoti, i quali a sorte dovean eleggersi da questa o da quella famiglia; e poichè regolarmente le fratrie si componevano di trenta famiglie, da ciascheduna s'eleggevano a sorte i sacerdoti. Convenivano quivi costoro ed i primi della contrada; e non

solamente univansi per trattar le cose sacre, i sacrificii e l'epule, ma anche trattavano delle cose pubbliche della città, onde presero anche nome di collegii.

In Napoli vi furon molte di queste confratanze dedicate a loro particolari Dii. Fra i Dii de' Napoletani i più rinomati e grandi furono Eumelo ed Ebone: onde quella fratria che adorava il dio Eumelo, fu detta *phratria Eumelidarum*: così l'altra ch'era dedicata al dio Ebone, era nomata *phratria Heboniontorum*. Fra gli Dii patrii che novera Stazio, ebbe ancor Napoli Castore e Polluce e Cerere; onde varii tempii a costoro furon da Napoletani eretti, de' quali serba qualche vestigio ancora: quindi la fratria dedicata a questi numi fu detta *phratria Castorum*; intendendo per questo dual numero così Castore, come Polluce, siccome l'appellavan gli Spartani, onde i loro giuramenti *per Castores*; e quella dedicata a Cerere chiamossi perciò *phratria Cerealensium*. N'ebbero ancora un'altra dedicata a Diana, detta *phratria Artemisiorum*, poichè presso a' Greci *Artemisia* era chiamata la dea Diana (*). Non pur agli Dii, ma anche agli eroi solevan i Greci dedicar le fratrie; così parimente Napoli, oltre a quelle che consecrò a' suoi patrii Dii, n'ebbe anche di quelle dedicate agli eroi; ed una funne dedicata ad Aristeo, onde fu detta *phratria Aristaeorum*. Fu Aristeo figliuolo d'Apolline, e regnò in Arcadia: vien commendato per essere

(*) Ant. Aug. dial. 5. p. 156.

stato egli il primo inventore dell'uso del miele, dell'olio e del coagulo: non fu però avuto per Dio, ma per eroe. Delle fratrie de' Napoletani Pietro Lasena avea promesso darcene un compiuto trattato; ma la sua immatura morte siccome ci privò di molt'altre sue insigni fatiche, le quali non potè egli ridurre a perfezione, così anche ci tolse questa. Da tali fratrie, siccome fu anche avvertito dal Tutini (1), nelle quali s'univano i primi e' più nobili della contrada, non pur per le funzioni sacre, ma anche per consultare de' pubblici affari, hanno avuto origine in Napoli i sedili de' nobili, i quali ne' monumenti antichi di questa città da' nostri maggiori eran chiamati Tocchi, ovvero Tocci, dal greco vocabolo θῶκος, che i Latini dicono *sedile*, ed oggi noi appelliamo Seggi, de' quali a più opportuno luogo ci tornerà occasione di lungamente favellare.

Questi greci instituti si mantennero lungamente in Napoli; e Strabone, che fiorì sotto Augusto, ci rende testimonianza che fino a' suoi tempi eran quivi rimasi molti vestigi de' riti, costumi ed instituti de' Greci; il ginnasio, di cui ben a lungo ed accuratamente scrisse P. Lasena (2); l'assemblee de' giovanetti, e queste confratanze ch'essi chiamavano fratrie, e cent'altre usanze: *Plurima*, e' dice (3), *graecorum institutorum ibi supersunt vestigia, ut gymnasia, epheborum coetus, curiae, (ipsi phratrias vocant)*

(1) Tutino dell'orig. de' Seggi, cap. 7.
(2) P. Lasena del Ginnasio Napoletano.
(3) Strabo. Geogra. lib. 5.

et graeca nomina Romanis imposita; e Varrone (1), che fu coetaneo di Cicerone, pur lo stesso rapporta: *Phratria est graecum vocabulum partis hominum, ut Neapoli etiam nunc.*

Egli è però vero che tratto tratto questa città andava dismettendo questi usi proprii de' Greci; ed essendo stata lungamente città federata de' Romani, e da poi ridotta in forma di colonia, divenendo sempre più soggetta a' Romani, cominciò a lasciare i nomi de' suoi antichi magistrati, come degli arconti e de' demarchi, de' quali par che si valesse infino a' tempi d'Adriano; giacchè Sparziano (2) rapporta, parlando di questo imperadore, che fu demarco in Napoli; poichè era costume d'alcuni imperadori romani, volendo favorire qualche città amica, d'accettare, quando si trovavan in quella, i titoli e gli onori de' magistrati municipali (3). Ma da poi divezzandosi col correr degli anni dagl'istituti greci, e divenuta colonia de' Romani, seguì in tutto l'orme di Roma, con valersi de' nomi di senato, di popolo e di repubblica, e de' magistrati minori a somiglianza degli edili, questori ed altri ufficiali di quella città, non altrimenti che usavan tutte l'altre colonie romane, come di qui a poco diremo.

Sono alcuni (4) che credono non esser mancati affatto in Napoli, non ostante il lungo corso

(1) Varro lib. 4. de Ling. lat. cap. 15. Jos. Scalig. in Var. de Ling. lat. eod. loc. num. 23.
(2) Spart. in Vita Adrian. Apud Neapolim Demarchus.
(3) Pietro Lasena del Ginnasio Nap. cap. 4. pag. 74.
(4) Summonte lib. 1. cap. 6.

di tanti secoli, questi istituti ed alcune sue antichissime leggi; ma che ancora parte delle medesime durino fra noi, e sian quelle che furon registrate nel libro delle Consuetudini di questa città, che sotto Carlo II d'Angiò si ridussero in iscritto, traendo quelle Consuetudini (che non può dubitarsi essere antichissime) origine da queste leggi, le quali se bene dalla voracità del tempo furon a noi tolte, lasciarono però ne' cittadini, come per tradizione, quegl'instituti e costumanze che nè il lungo tempo, nè le tante revoluzioni delle mondane cose poteron affatto cancellare. Ma questo punto sarà meglio esaminato quando della compilazione di quel libro ci toccherà di ragionare.

Riguardando adunque ora questa città, come federata a' Romani, non può negarsi che innanzi e dopo Augusto, toltone il tributo che pagava a' Romani, fu da essi trattata con tutta piacevolezza, e lasciata nella sua libertà, con ritener forma di repubblica, e riputata più tosto amica che soggetta. Chiarissimo argomento della sua libertà è quello che ci somministra Cicerone (*); poich'e' narra, ch'essendo stato per la legge Giulia conceduta la cittadinanza romana all'Italia, fuvvi fra que' d'Eraclea e' nostri Napoletani gran contrasto e grandissimi dispareri, se dovessero accettare, o rifiutare quel favore da tutti gli altri popoli d'Italia molto avidamente bramato; e reputando alla perfine esser loro più profittevole rimanere nella lor

(*) Cicer. pro Cor. Balbo.

antica libertà, che soggettarsi, per quest'onore della cittadinanza, a' Romani, anteposero la libertà propria alla romana cittadinanza. In brieve, toltone il tributo che in segno della sua subordinazione pagava a' Romani, nel resto era tutta libera, siccome eran ancora tutte l'altre città federate, e si reputavano come fuori dell'imperio romano; tantochè, come s'è veduto, gli esuli de' Romani potevan in quelle soddisfar la pena dell'imposto esilio (1).

Ma a qual tributo fosse obbligata Napoli, non men che Taranto; Locri e Reggio, città anch'esse federate, ben ce lo dimostran due gravissimi scrittori, Polibio e Livio. La lor obbligazione era di prestar le navi a' Romani nel tempo delle loro guerre. Queste città come marittime abbondavan di vascelli, e gli studi de' Napoletani furon, più che in altro, nelle cose di mare, come ben a proposito notò Pietro Lasena (2); onde a quello gli obbligarono, che potevan esse somministrare; come in fatti nella lor prima guerra navale, ch'ebbero co' Cartaginesi, i Napoletani, i Locresi ed i Tarentini mandaron loro cinquanta navi. E Livio (3) introducendo Minione rispondente a' Romani, i quali eran venuti a dissuadergli la guerra che in nome d'Antioco intendeva fare ad alcune città greche le quali stavan alla loro divozione, in cotal guisa lo fa parlare: *Specioso titulo, uti vos Romani graecarum civitatum liberandarum,*

(1) Polib. lib. 6.
(2) Pietro Lasena, cap. 3. dell'ant. Gin. Nap.
(3) Liv. lib. 35. cap. 14.

video; sed facta vestra orationi non conveniunt, et aliud Antiocho juris statuistis, alio ipsi utimini. Qui enim magis Smyrnaei, Lampsacenique Graeci sunt, quam Neapolitani, et Rhegini, et Tarentini, a quibus naves ex foedere exigitis?

I Capuani, secondo che suspica l'accuratissimo Pellegrino (1), quando la loro città era a' Romani federata, non dovettero pagar tributo di navi, ma d'eserciti terrestri: perciocchè dominando eglino una fecondissima regione, dovevan i loro eserciti militari esser di fanteria e di cavalleria; ed è ben noto che i Capuani militarono in gran numero negli eserciti terrestri de' Romani. Ma siccome l'infedeltà de' Capuani verso i Romani portò la ruina della loro città, poichè ridotta in prefettura, rimase senza senato, senza popolo, senza magistrati, ed in più dura condizione e servitù (2); così all'incontro co' Romani in ogni loro prospera e contraria fortuna, e singolarmente nel tempo della seconda guerra cartaginese, quando le frequenti vittorie che di coloro ottenne Annibale, avean riempiuta tutta l'Italia e la medesima Roma di confusione e di terrore, fu loro sempre fedele e costante. Fu ancora questa città gratissima a' Romani per gli piacevoli costumi ed esercizi de' suoi Greci, e per l'amenità del suo clima; ond'i Romani d'ogni grado e d'ogni età, non che i men robusti ed i consumati

(1) Camill. Pell. in Camp. disc. 4. num. 15.
(2) Liv. lib. 36.

dalle fatiche e dagli anni quivi solevansi conducere a diporto. Meritarono perciò i Napoletani che nella lor città non si mandasse alcun presidio; siccome all'incontro per la loro infedeltà meritaron i Capuani che nella loro città continuamente dimorasse presidio di soldati romani, eziandio cessato il timore delle guerre co' prossimi Sanniti, giacchè la sua incostanza così richiedeva (1). Ma in Napoli non fu mandato un tal presidio, nè men in quel pericoloso tempo della suddetta guerra cartaginese, fuorchè a richiesta de' medesimi Napoletani (2).

Così ancora per la loro intera fede meritarono che niente si fosse scemato dell' altra condizione, per la quale agli esuli Romani era permesso di potersi ricovrare in Napoli, e dimorarvi senza timore; dove conducer volevasi a questo fine' lo scelerato Q. Pleminio, quando fra via fu fatto prigione da Q. Metello (3). Nè è leggiero argomento ch' una tal franchigia non fosse giammai violata, l'essersi anche in Napoli salvato Tiberio Nerone (4) allorchè nell'imperio romano, per le lunghe guerre civili e per le fazioni, nè le pubbliche leggi, nè altra cosa eran più rimase salve. In questa guisa adunque fu da' Romani premiata la fedeltà napoletana; e finchè si mantennero nella medesima città i suoi antichi usi e costumi greci, ella quasi sola di tutte l' altre

(1) Camill. Pell. In Camp. disc. 4. num. 15.
(2) Liv. lib. 23. P. Carac. de Sacr. Eccl. Neap. monum. c. 6. sect. 1.
(3) Livio lib. 29.
(4) Sueton. lib. 3. cap. 4.

città di queste regioni non provò mutazione, avendo solamente avute per compagne Reggio, Taranto e Locri (1).

II. *Napoli non fu repubblica affatto libera ed independente da' Romani.*

Ma tutte queste prerogative furon doni de' Romani in premio della sua fedeltà, e per la vita gioconda che in questa città solevan essi menare (2); non già che Napoli fosse affatto libera da ogni servitù, e totalmente independente repubblica, anche a dispetto e contra i sforzi de' Romani, come alcuni, dall'amor della patria pur troppo presi, non si ritennero di dire. Potrà alcun forse persuadersi mai che i vittoriosi e trionfanti Romani, avidissimi d'imperio, dopo aver fatto acquisto, non solamente di tutta l'Italia, ma quasi dell'intera terra nel loro tempo conosciuta, avendo soggiogati re potentissimi e bellicosissime nazioni, con lunghissimi terrestri e marittimi viaggi e con faticosissime imprese per lo corso di molti secoli, non avessero avute forze bastanti a conquistare una città sola che pur era su gli occhi loro? Mostrano ben costoro non avere nè pur piccola contezza delle romane istorie, e molto meno della generosità romana. È egli cosa nuova avere i Romani

(1) P. Carac. de Sacr. Eccl. Neap. monum. cap. 6. sect. 1.
(2) Velleio l. 1. Hist. parlando di Napoli e di Cuma: utriusque urbis eximia semper in Romanos fides facit eas nobilitate atque amoenitate sua dignissimas.

in varii modi fatto dono della libertà a molti popoli ed a molte città, e singolarmente alle greche, dopo averne fatto acquisto e talora d'avernele private in pena d'alcun lor fallo? Ne sono pieni d'esempi i libri d'Appiano Alessandrino (1), di Livio, di Suetonio, di Strabone, di Tacito, di Dione, di Velleio, de' due Plinii, di Diodoro Siculo, di Giustino, di Plutarco e d'altri assai; e per non andar raccogliendo ogni detto di sì gravi autori intorno a questo non mai dubitato punto, potrassi apprender da quello che della romana monarchia, come in un epilogo, raccolse un solo Strabone (2) nel fine de' suoi libri della Geografia; cioè che fra le varie condizioni de' regi e delle provincie, le quali ubbidivano a quell'imperio, eran ancora alcune città libere, o rimase in libertà per aver durato nell'antica loro confederazione, o fatte nuovamente libere in premio della lor fede: le sue parole in latino sono queste: *Eorum, quae Romanis obediunt, partem reges tenent, aliam ipsi habent, provinciae nomine, et praefectos et quaestores in eam mittunt. Sunt et nonnullae civitates liberae conditionis: aliae ab initio per amicitiam Romanis adjunctae: aliae ab ipsis honoris gratia libertate donatae. Sunt et principes quidam sub eis, et reguli et sacerdotes: his permissum est patria sectari instituta.*

(1) Appian. Alessandr. delle Guer. di Mitrid. Livio lib. 33. c. 45. Sueton. lib. 3. cap. 37. Strab. lib. 12. Tacit. An. lib. 4. et lib. 12. Dio lib. 54. Velleio lib. 2. Plinio ep. 24. lib. 8. et ep. 93. lib. 10. Plinio Histor. lib. 4. cap. 6. Diod. Sicul. lib. 5. Giustino lib. 33. Plutarc. in Vita Flam.

(2) Strab. in fin. libror. Geogr.

Erano adunque tutte queste prerogative loro doni; e dalla forma del dire del romano Publio Sulpicio rispondente a Minione sul fatto di sopra recato, *quae ex foedere debent, exigimus* (1), ben si dinota avers' i Romani riserbato il tributo delle navi per una certa spezie di servitù; tanto è lontano ch' essi all' incontro ne' bisogni de' Napoletani dovessero anche scambievolmente contribuir le navi, come pure alcuni hanno sognato. Cicerone (2) ne somministra un simigliantissimo esempio di Messina, città parimente confederata coll' obbligo di dare una nave, declamando contra Verre che per doni l' avesse fatta franca di quel tributo nel tempo della sua siciliana pretura, e con ciò avesse diminuita la maestà della repubblica, l'aiuto del popolo romano, e tolto il jus dell' imperio: *Pretio atque mercede minuisti majestatem reipublicae; minuisti auxilia populi romani, copias, majorum virtute, ac sapientia camparatas. Sustulisti jus imperii, conditionem sociorum, memoriam foederis*; soggiungendo appresso: *inerat nescio quomodo in illo foedere societatis, quasi quaedam nota servitutis.* Oltre che i Romani anche sopra i Napoletani sovente s' assumevan certa potestà di comporre i loro litigii co' popoli vicini; onde si legge appresso Valerio Massimo (3) che il senato mandò Q. Fabio Labeone come arbitro

(1) Livio lib. 35.
(2) Cicero lib. 5. in Verrem.
(3) Valer. Max. lib. 7. cap. 3. Cicero lib. 1. de Offic.

a stabilire i confini fra' Nolani e Napoletani, per li quali erano venuti in contesa. In breve, queste città quanto ritenevan della loro franchigia e libertà, tutto lo riconoscevano dalla moderazione e dalla generosità romana: e sovente molte città che di questo lor dono abusavansi, n'eran esse private; all'incontro alcune, le quali sapevan adoperarlo in bene, erano profusamente di maggiori prerogative ed onori arricchite. In fatti i Massiliesi furono liberati anche dal tributo; e Strabone (1) oltre all'esempio di Massilia, aggiunge anche quello di Neumausio. Cicerone (2) ancor rapporta che per decreto del senato fu conceduta, oltre a Massilia e a Neumausio, anche ad alcune altre cittadi l'immunità dalla giurisdizione de' Romani, e rendute esenti da ogni podestà di qualunque lor magistrato.

Essendo tale il costume, e tanta la generosità de' Romani, potè credere con fondamento quel diligentissimo investigatore delle nostre antichità Camillo Pellegrino (3) che i Romani in decorso di tempo avesser anche fatti liberi i Napoletani non solamente dall'obbligo delle navi, ma anche d'ubbidire a qualunque lor magistrato, sì per gli meriti della loro costante fedeltà, come per gli piacevoli diporti che in Napoli prender solevano: onde e' dice che non sarebbe da riputarsi cosa strana che questa

(1) Strab. Geogr. lib. 4.
(2) Cicer. in Orat. de Prov. Consular.
(3) Camil. Peregrin. in Camp. disc. 4. num. 15.

città cotanto lor cara fosse stata da essi renduta franca del tributo delle navi nella universal pace del mondo, imperando Augusto, e che l' avesser anche sottratta da ogni potestà di qualunque lor magistrato. Cesare ben in alcun tempo ebbe a sdegno i Napoletani, come scrisse Cicerone (1), forse perch' essendosi in Napoli gravemente infermato Pompeo nel principio della lor gara, i Napoletani per la sua salute offerirono molti sacrificii, e col lor esempio mossero l' altre città d' Italia e grandi e piccole a far perciò molti giorni feriati (2). Ma Augusto all' incontro gli ebbe molto cari; e che d' alcun segnalato privilegio avesse lor fatto nobil dono, può esserne manifesto argomento, ch' essi in onor suo dedicaron e celebrarono un nobil giuoco d' atleti, in cui egli stesso bramò d' esser presente (3). La sua Livia, la quale condottavi dal suo primo marito Tiberio ne' loro maggiori perigli, vi si era ricoverata (4); il suo Virgilio, cui piacquer tanto gli ozi napoletani (5); tutte queste cose dovettero essere stati soavi mantici d' un tant' amore: ond' è che non senza ragione s' attribuisca ad Augusto d'aver accresciuta questa città d' altre nuove prerogative, e d' averla prosciolta dall' obbligo delle navi, e sottratta dalla podestà di qualunque

(1) Cicer. ad Atticum lib. 10. epist. 11.
(2) Plutarc. in Vita Pomp.
(3) Velleius lib. 2.
(4) Sueton. in Tiberio capit. 4.
(5) Virg. 4. Georg. in fine. Sil. Italic. lib. 12.

romano magistrato. E per questa ragione alcuni (1), su la falsa credenza che Napoli fosse interamente divenuta cristiana, sin dal primo giorno della predicazione che si narra essersi quivi fatta da S. Pietro Apostolo, allorchè da Antiochia venendo a Roma, vi ordinò il primo vescovo Aspreno, tennero fermamente che in Napoli non vi fossero stati martirii di Cristiani, siccome quella che non soggetta a' principi gentili, nè ad alcun altro lor magistrato, non permise quel macello in sua casa. Ma quanto ciò sia dal ver lontano, ben fu avvertito da Pietro Lasena (2) e ben a lungo fu dimostrato dal P. Caracciolo (3), e da noi sarà esaminato quando della polizia ecclesiastica di queste regioni farem parola.

Duraron in Napoli lungo tempo sotto i successori d'Augusto queste belle prerogative e queste piacevoli condizioni. Ma dappoichè i Napoletani cominciaron pian piano a svezzarsi da' costumi natii e dagli usi de' Greci, e a quelli de' Romani accomodarsi, e finalmente ad imitare in tutto i costoro andamenti, prese la lor città nuovo aspetto e nuova forma di repubblica. Fulvio (4) Ursino credette che Napoli da Augusto fosse stata renduta colonia insieme coll' altre che dedusse in Italia; ma da quanto si è finora detto, e da ciò che ne

(1) Franc. de' Pietri lib. 1. cap. 5. Istor. Napol.
(2) P. Lasena Gin. Nap. cap. 6. pag. 104.
(3) Carac. de Sacr. Ecc. Neap. mon. cap. 10.
(4) Fulv. Ursin. de Nummis.

scrive il P. Caracciolo (1), riprovando l' opinione di quest' autore, si conosce chiaro che non da Augusto, ma in tempi posteriori, o di Tito, o di Vespasiano, Napoli fu renduta colonia. Che che ne sia, nè perchè passasse nella condizione di colonia, perdè quella libertà e quella polizia intorno a' magistrati che prima avea, non essendo a lei intervenuto, come a Capua, che da città federata passò in prefettura. Ella come colonia latina ritenne quel medesimo istituto di poter dal suo corpo eleggere i magistrati (2): non si mandavan da Roma i prefetti per governarla: ritenne ancora il senato, il popolo: ebbe i censori, gli edili ed altri magistrati a somiglianza di Roma. Se le permise valersi de' nomi di senato e di popolo e di repubblica: e molti marmi perciò leggiamo co' nomi di S. P. Q. N., e fra gli altri quei trascritti da Grutero (3), che i Napoletani ad un tal Galba Bebio censore della repubblica dirizzarono:

S. P. Q. NEAPOLITANVS
D. D. L. ABBVNTIO. L. F.
GAL. BAEB. CENSORI
REIPV. NEAP

e quell' altro:

S. P. Q. NEAPOLITANVS
L. BAEBIO. L. F. GAL
COMINIO PATRONO COLONIAE

(1) Carac. de Sacr. Eccl. Neap. monum. cap. 6. sect. 1.
(2) Camil. Peregr. Castig. in Falc. Benev. A. 1140.
(3) Gruter. Inscript. tot. Orbis, fol. 366. et fol. 374.

Il qual nome di *senato* mutaron poscia in quello d' *ordine*, onde in molti marmi si legge O. P. Q. N., scambiandosi regolarmente questi nomi, come osserviamo indifferentemente in altri marmi d' altre colonie.

Nè fu detta colonia, perchè da Roma o' altronde fossero stati in lei mandati nuovi abitatori, ma rimanendo gli antichi, se le concedettono le ragioni del Lazio, siccome a tutte l' altre colonie latine, le quali e della cittadinanza e di molte altre prerogative erano fregiate (*); e per questa cagione potè ritenere, a differenza dell' altre colonie, le leggi patrie e municipali, senza avere in tutto a dipendere e a reggersi colle sole leggi romane; siccome in fatti molte patrie leggi e molti riti grecanici ritenne, i quali mai non perdette, e d' alcuni d' essi tuttavia ne serba oggi vestigio.

Grave adunque è l' error di coloro che riputaron Napoli repubblica totalmente libera ed indipendente dall' imperio romano, solamente perchè si legge il nome della napoletana repubblica in più d' un' antica inscrizione ed in più d' un antico autore: non avendo avvertito che ne' tempi d' Adriano, e molto più di Costantino Magno e degli altri imperadori suoi successori, fu città, come tutte l' altre, al consolare di Campagna sottoposta, siccome appresso mostreremo.

Molto maggiore fu l' error di coloro i quali diedonsi a credere che infin a' tempi di Ruggiero I re normanno non fu ella in alcun modo

(*) Camil. Peregr. in Castig. ad Falc. Benev. ad an. 1140.

soggetta agl' imperadori romani, nè da poi a' Goti re d' Italia, e molto meno agl' imperadori d' Oriente; tanto che Alessandro abate Tèlesino (*) nell' Istoria sua Normanna parlando di Napoli soggiogata da Rogiero, preso da quest' errore, non potè contenersi di dire che questa città, la quale *vix unquam à quoquam subdita fuit, nunc vero Rogerio, solo verbo praemisso, submittitur;* imperciocchè non perchè Napoli, come città d' origine greca, fosse da' Romani così benignamente trattata coll' onore di città federata; nè perchè, eziandio dopo divenuta colonia latina, ritenesse lo stesso antico aspetto di repubblica di poter dal suo corpo creare i magistrati, e le proprie leggi servare, delle dure condizioni dell' altre prefetture non aggravata; dovrà dirsi che fosse stata esente dal romano imperio; e molto meno che non fosse da poi sottoposta a' Goti ed agl' imperadori greci. Conciossiachè ella certamente in potestà di costoro, non solamente per forza d' armi, ma per antichissima soggezione, coll' Italia passò, ed a' medesimi ubbidì, come nel proseguimento di quest' Istoria si farà manifesto; e se dagli scrittori vien nomata repubblica, fu perchè ritenne quella forma di governo che nè da' Romani nè da' Goti le fu vietata.

Nè veramente dovea muover tanto cotali autori quella parola *repubblica;* poichè nella latina favella quel vocabolo denota la comunità, non la dignità delle pubbliche cose, e sovente

(*) Alex. Teles. lib. cap. 2. et 6.

è usata per denotare qualche forma d'amministrazione o di governo pubblico; anzi nelle prefetture ancora, le quali eran prive d'ogni pubblico consiglio, *erat*, come disse Festo (1), *quaedam earum Respublica, neque tamen magistratus suos habebant:* a questo lor modo sarebbero state repubbliche nel tempo di Seneca (2) Capua ancora e Teano, ovvero Atella. Il medesimo potrebbe anche dirsi di Nola, di Minturno, di Segna, e di molte altre colonie che pure si chiamaron repubbliche, e ne' loro marmi mettevano parimente a lettere cubitali quel S. P. Q. Ne' tempi più bassi ancora ve ne sono ben mille esempi appresso buoni autori, ed infiniti ce ne somministra il Codice di Teodosio (3).

Molto meno dovean cadere in quest' errore, traendo argomento dal dominio ch' ebbe Napoli dell'isola di Capri, e poi dell' isola d'Ischia, con cui quella permutò per piacere a Tiberio (4); poichè, come ben loro risponde l'accuratissimo Pellegrino (5), senza che fossero andati molto lontano, avrebbon potut' osservare che Capua altresì, mentr' era colonia, possedeva nell' isola di Creta la regione Gnosia. E se questo lor argomento, aver Napoli avuta signoria di quell' isola, fosse bastante a riputarla libera repubblica, nè men sarebbe, da

(1) Fest. v. Praefecturae.
(2) Seneca de Benef. lib. 7. cap. 4.
(3) Cod. Th. tit. de Rep. et de Locat. Fund. juris emph. et Reip.
(4) Suet. lib. 2. cap. 92. Strab. lib. 5. Dio lib. 52.
(5) Camill. Pell. in Cam. disc. 4. num. 15.

dubitarsi che questa prerogativa non l' avesse ancora ritenuta per molti secoli seguenti sotto i Goti, sotto gl' imperadori d' Oriente e sotto altri principi; perciocchè ritenne delle sue vicine isole il dominio anche nel tempo di S. Gregorio Magno (*), e più innanzi nel tempo ancora del pontefice Giovanni XII, e similmente nel pontificato di Benedetto VIII, ed eziandio in tempi meno a noi lontani, ne' quali, come si conoscerà chiaro nel corso di quest' Istoria, sarebbe follia il credere che fosse stata libera repubblica, ed independente da qualsivoglia altra dominazione.

III. *Delle altre città illustri poste in queste regioni.*

Ecco in brieve l' aspetto e la polizia che avevan, nell' età di cui si tratta, quelle regioni che oggi compongon il regno. Non era allora diviso in provincie, come fu fatto da poi, ma in regioni, ciascheduna delle quali aveva città che secondo le loro condizioni, o di municipio, o di colonia, o di prefettura, o di città federata, si governavano. Si viveva generalmente colle leggi de' Romani, siccome quelle che per la loro eccellenza eran venerate da tutte le genti, come le più giuste, le più sagge e le più utili all' umana società. Solamente si permise che i municipii e le città federate potessero ritener le proprie e le municipali; ma queste mancando, si ricorreva a

(*) Gregor. lib. 8. ep. 53. indit. 3.

quelle, come a' fonti d' ogni divina ed umana ragione. Eran i governi secondo le condizioni di ciascheduna città: molte venivan rette da' prefetti mandati da Roma, moltissime da' magistrati, che dal proprio seno era lor permesso d' eleggere, e quasi tutte si studiavano d'imitare il governo di Roma lor capo, della quale erano piccoli simulacri ed immagini.

Non, come ora, tutte le bellezze, tutte le magnificenze e le ricchezze stavan congiunte in una città sola, che fosse capo e metropoli sopra l'altre: ciascuna regione avea molte città magnifiche ed illustri per se medesime. Capua solamente un tempo innalzò il suo capo sopra tutte le altre: già così chiara ed illustre; che Lucio Floro (1) attesta essere stata anticamente paragonata a Roma ed a Cartagine, le più famose e stupende del mondo; città così numerosa di gente e di traffico, ch' era riputata l' emporio d' Italia; in guisa che i nostri giurisconsulti (2) l' agguagliavan sempre ad Efeso, e quasi tutti gli esempi che recano, o di casi seguiti per contrattazioni, o di rimesse di pagamenti promessi farsi in Capua da luoghi remotissimi, o di traffichi tra famosi mercadanti, non altronde sono tolti che da Capua e da Efeso.

Ebbe la Puglia quella famosa, e per gli

(1) Flor. lib. 1. cap. 16.
(2) Scevola e Africano nella l. 3. e l. 9. tit. 4. D. lib. 13. Ulpiano l. 9. tit. 2. D. lib. 45. Giuliano e Papin. nella l. 17. et l. 50. tit. 1. D. lib. 46.

scritti di Livio e d'Orazio cotanto celebrata Luceria: ebbe Siponto, che per antichità non cedette a qualsivoglia altra città del mondo: ebbe Venosa, cotanto chiara ed illustre per gli natali d'Orazio: ebbe Benevento, la più famosa e celebre colonia de' Romani: ebbe Bari, ed altre città per se medesime rinomate ed illustri.

Ebbero i Salentini Lupia, Otranto, e la vaghissima e deliziosa Brindisi, città anche celebre per lo famoso suo porto, e sovente dai nostri giurisconsulti (*) rinomata a cagion delle spesse navigazioni, che regolarmente quindi s'intraprendevano per Oriente. Ebbero i Bruzi tante altre chiare ed illustri città, Taranto, Crotone, Reggio, Locri, Turio, Squillace, città feconde e produttrici di tanti chiari ed insigni matematici e filosofi, onde ne sorse una delle più nobili sette della filosofia, detta perciò Italica, ch'ebbe per capo e gonfaloniere Pitagora, il qual in esse visse ed abitò per lunghissimo tempo, ed in Crotone ebbe tal volta fino a secento discepoli che l'ascoltarono.

Ebbero i Lucani Pesto e Bussento: i Picentini, Salerno e Nocera: i Sanniti, Isernia, Venafro, Telese e Sannio, cotanto chiara, che diede il nome alla regione. Ove lascio Sulmona ancora famosa per gli natali d'Ovidio; Nola, Sorrento, Pozzuoli, e quell'altre amene ed antiche città Cuma, Baja, Miseno, Linterno,

(*) Scevola in l. qui Romae D. de verb. oblig. § Callimachus.

Vulturno, Eraclea, Pompei, e le tante altre che ora appena serban vestigio delle loro alte rovine?

IV. *Scrittori illustri.*

E chi potrebbe annoverare i tanti chiari e nobili spiriti che in sì illustri città ebbero i natali: i filosofi, i matematici, gli oratori, e sopra tutto li tanti illustri e rinomati poeti? In breve, quanto degli antichi oggi abbiamo di più raro e di più nobile nella filosofia e nelle matematiche, nell' arte oratoria, e sopra tutto nella poesia, tutto lo dobbiamo a quell' ingegni che o furono prodotti da questo terreno, o che nati altrove, in esso vissero, e quivi coltivaron i loro studi.

Così fra tanti potessi anch' io annoverarvi per la nostra giurisprudenza l' incomparabile Papiniano, come han fatto alcuni che gli diedero per patria Benevento, che molto volentieri 'l farei: ma la necessità di dire il vero, e di non dovere ingannare alcuno, mi detta il contrario; poichè della patria di sì valentuomo niente può dirsi di certo, e per vane conghietture si mossero coloro, dall' amor della nazione pur troppo presi, a scrivere che fosse Beneventano. Peggiore e da non condonarsi fu la loro ignoranza, quando ciò vollero raccorre dalle nostre Pandette, e da quella legge di Papiniano (*), che sotto il titolo *Ad S. C. Treb.*

(*) L. haeredes mei, D. Ad S. C. Trebel.

abbiamo; imperciocchè ivi dal giurisconsulto si riferiscono le parole di certo testamento fatto da un Beneventano, nel quale lasciava egli un legato *Coloniae Beneventanorum patriae meae*; e credendo che Papiniano di se medesimo favellasse, scrissero che la patria di questo giuriconsulto fosse Benevento. Ciò che abbiam voluto avvertire, perchè quest' errore avendo per suo partigiano un scrittor grave fra noi, qual è Marino Freccia (1), ritrovasi ora sparso e disseminato in molti libri de' nostri professori, ed anche appresso un moderno scrittore del Sannio (2), a' quali, siccome autori non tanto ignari e negligenti di queste cose, come gli altri, avrebbe forse potuto darsi facile credenza.

CAPO V.

Della disposizione d' Italia e di queste nostre provincie sotto Adriano in fin a' tempi di Costantino il Grande.

Durò questa forma e disposizione delle regioni d' Italia e delle provincie dell' imperio infin a' tempi d' Adriano. Questo principe fu, che siccome diede nuovo sistema alla giurisprudenza romana, così dopo Augusto descrisse in altra maniera l' Italia, poichè la divise non

(1) Freccia de Subfeud.
(2) Ciarlant. del Sannio, lib. 3. cap. 3.

in regioni, ma in provincie (1); siccome prima le sue regioni non eran più che undici, così egli poi distinsela in XVII provincie. L'isole, come la Sicilia, la Corsica e la Sardegna, che Augusto divise e separò dall'Italia, annoverandole con l'altre provincie dell'imperio romano, Adriano alle provincie d'Italia unille. Dilatò i confini della Campagna; poichè quantunque Augusto vi avesse raccolto qualche parte del Sannio, i due Lazii, la Campania e i Picentini, Adriano vi aggiunse da poi gl'Irpini; tanto che Benevento venne perciò in appresso ad esser chiamata città della Campagna (2).

Mutò anche la polizia ed i magistrati, poichè instituì quattro consolari (3), a' quali fu commesso il governo delle maggiori provincie d'Italia, e l'altre secondo la lor varia condizione si commisero poi a' correttori ed altre a' presidi, che furon nomi di magistrati di dignità disuguale.

Sotto la disposizione de' consolari furono commesse otto provincie, le quali furono, I Venezia ed Istria, II la Emilia, III la Liguria, IV la Flaminia e 'l Piceno, V la Toscana e l'Umbria, VI il Piceno suburbicario, VII la Campania, VIII la Sicilia.

Sotto la disposizione de' correttori, due provincie, I la Puglia e la Calabria, II la Lucania ed i Bruzi.

(1) Spartian. in Vita Adrian. Appian. Alessandr. nel lib. 1. delle Guerre civili.

(2) Camil. Pell. in Camp. disc. 1. num. 8.

(3) Spartian. loc. cit. Quatuor consulares per omnem Italiam judices constituit.

Sotto i presidi, sette, I l'Alpi Cozzie, II la Rezia prima, III la Rezia seconda, IV il Sannio, V la Valeria, VI la Sardegna, VII la Corsica.

Diede alle provincie fuori d' Italia altra forma e disposizione.

La Spagna la divise in sei provincie, delle quali altre sortirono la condizione di presidiali, altre di consolari. Divise la Gallia e la Britannia in diciotto provincie; l' Illirico in dicissette; la Tracia in sei; l' Affrica similmente in sei; e così parimente fece dell' Asia e dell' altre provincie, delle quali non è uopo qui farne più lungo catalogo.

Presero per tanto nuova forma di governo queste regioni che oggi compongono il regno di Napoli. Allora incominciossi a sentire in Italia il nome di provincie; e secondo questa nuova disposizione d'Adriano, quel che ora è regno, fu diviso in quattro sole provincie; I parte della Campagna, II la Puglia e la Calabria, III la Lucania e li Bruzi, IV il Sannio.

Nuovo apparve il governo e più assoluto, togliendosi alle città molte di quelle prerogative che o la condizione di municipio o di colonia o di città federata loro arrecava: molto perdette Napoli della sua antica libertà; molto l' altre città federate e le colonie. L' autorità e giurisdizione de' consolari, de' correttori e de' presidi era pur grande, e maggior accrescimento acquistò, quando Costantino Magno traslatando l' imperial seggio in Oriente, commise interamente a coloro il governo di queste nostre provincie, che fu dar l' ultima mano

alla rovina d'Italia, introducendosi in quella nuova forma e disposizione che sarà più distesamente narrata nel secondo libro di quest'Istoria.

CAPO VI.

Delle leggi.

Non bastava aver sì bene distribuite le provincie e le regioni, se di buone leggi ed instituti insieme non si fosse a quelle provveduto. Nel che non minore mostrossi la saviezza e prudenza de' Romani; poichè se si riguarda l'origine delle loro leggi, e con quanta maturità e sapienza furono stabilite, con quanta prudenza da poi esposte, ed alla moltitudine e varietà degli affari adattate, a niuno la loro perpetuità parrà strana o maravigliosa.

I Romani quantunque per lo spazio di più di due secoli si fossero governati colle leggi de' loro proprii re (*a*), nulladimanco, quelli poi discacciati, cancellaron eziandio le leggi loro (1), alcune poche solamente ritenendone, cioè le leggi Tullie, le Valerie e le Sacrate (2). Del rimanente si governavano con gli antichi loro costumi, e con alcune non scritte leggi, le quali essendo varie ed incerte, eran cagione di gravissime contese e disordini. Per la qual cosa considerando che quelle non eran bastanti

(*a*) Leges Regiæ in ordinem ex eorum fragmentis redactæ, notisque ex parte illustratæ sunt a Paulo Manutio, A. Aug. Francisco Modio, Fulvio Ursino, Lipsio, Rosino, Forstero ac Balduino.

(1) L. 2. D. de orig. jur. in princ.

(2) Dionis. Alicarnas. l. 5. Plutar. in Valer. Liv. l. 3. et 10.

per lo stabilimento d' una perfetta e ben composta repubblica; e che le peregrinazioni, e 'l conoscere le leggi e gl' instituti di varie genti, giova molto alla scienza di ben stabilirle, come dice Aristotele (1), procurarono che le leggi ed i costumi non pur d' una città, ma di molte si conoscessero ed esaminassero, affinchè ciò che in esse si rinveniva di specioso e d' illustre, si ricevesse ed a loro si trasportasse. E considerando altresì che le leggi ottime dovevan esser quelle che dal seno d' una vera e solida filosofia derivavano, e che fra tutte le nazioni la greca fosse quella la quale dimostravasi nella sapienza superiore a tutt' altre, mandaron perciò in Atene e nell' altre città della Grecia, eziandio nelle città greche ch' erano in Italia, ed in quella parte ancora che Magna Grecia anticamente fu detta, ove fiorirono i Pitagorici, e que' due celebri legislatori Zeleuco e Caronda (a), de' quali quegli diede le leggi a Locri, questi a Turio (2). Mandarono in Lacedemonia, mandarono nell' Etruria; facendo con ciò conoscere con nuovo e rado esempio come la filosofia, la quale appresso i Greci era solamente ristretta ne' portici e nell' accademie, potesse recar giovamento ancora alla società civile di tutti i cittadini; e come le massime ed assioni di quella,

(1) Arist. lib. 1. Rethoric. ad Theodect. cap. 4. Legum ferendarum scientiæ, terrarum peregrinationes sunt utiles, exinde enim gentium institnta, legesque licet cognoscere. Emund. Meril. obs. l. 2. cap. 10.

(a) Di questi due grandi legislatori diffusamente trattò Diodoro Siciliano nella sua Biblioteca Istorica, lib. 12.

(2) Gunrad. Rittershus. in Com. ad XII LL. tab. c. 1.

maneggiati non da semplici filosofi, ma da' giureconsulti, potessero talora all'uman commercio adattarsi in guisa, sì che il genere umano ne ritraesse insieme ed utilità e giustizia, fonte di tutte le tranquillità e mondane contentezze. Così dalle leggi ed instituti di tante chiare ed illustri città, e da quelle che Roma stessa ritenne, fu da' decemviri, nella maniera che ci vien largamente rapportata da Rittersusio (1), compilata la ragion civile de' Romani, e si composero quelle tante famose e celebri leggi delle XII tavole, che furono i primi e perpetui fondamenti della romana giurisprudenza, ed i fonti, come dice Livio (2), d' ogni pubblica e privata ragione, e delle quali ebbe a dir Cicerone (3): *Fremant omnes licet, dicam quod sentio, bibliothecas mehercule omnium philosophorum unus mihi videtur duodecim tabularum libellus, si quis legum fontes et capita viderit, et auctoritatis pondere, et utilitatis ubertate superare.*

Nè minore fu la loro sapienza nello stabilimento dell'altre leggi che da poi dal popolo romano furono promulgate; poichè, discacciati i re, la maestà dell'imperio rimanendo presso al popolo, era della sua potestà far le leggi (4). Siccome non fu minore ne' plebisciti, a' quali per la legge Ortensia fu data forza ed autorità non inferiore a quella delle leggi medesime (5);

(1) Ritter. in Com. ad L. XX tab.
(2) Liv. l. 3.
(3) Cic. l. 1. de Orat.
(4) § lex. Inst. de jur. nat. gent. et civ. Bodin. l. 1. de Repub. c. 10.
(5) L. 2. § iisdem temporibus, D. de orig. jur.

ne' senatusconsulti, che non avevan inferiore autorità (1); e finalmente negli editti de' magistrati, i quali d'annuali ch'erano, fatti perpetui per la legge Cornelia, furono sotto Adriano imperadore per opera di Giuliano in ordine disposti, che chiamarono *Editto perpetuo* (2); donde surse quella bella parte della giurisprudenza (3) la quale fu poi cotanto illustrata da' giureconsulti romani, che servì in appresso per cinosura e base di quella ch'oggi è a noi rimasa ne' libri di Giustiniano (4).

CAPO VII.

De' giureconsulti, e loro libri.

Ma quel che principalmente alle leggi de' Romani recasse maggior autorità e fermezza, fu l'essersi mai sempre lo studio della giurisprudenza avuto in sommo pregio ed onore appresso gli uomini nobilissimi di quella repubblica. Conoscevano assai bene che non mai abbastanza si sarebbe provveduto a' bisogni de' cittadini colle sole e nude leggi, se nella città non vi fosse eziandio chi la lor forza e vigore intendesse ed esponesse, e nell' infinita turba delle cose e varietà degli affari non potesse al popolo giovare. Perciò vollero che a

(1) § Senatusconsultum Instit. cit. tit.
(2) § Prætorum instit. tit. de perpet. et temp. act. Budeus in l. 2. D. de statu hom. Rosin. l. 8. antiq. c. 5.
(3) L. si quis 10. C. de condit. indeb.
(4) Jac. Gotofr. in proleg. ad Cod. Theod. cap. 1.

sì nobile esercizio si destinassero uomini sapientissimi ed i più chiari lumi della città, i Claudii, i Sempronii, gli Scipioni, i Muzii, i Catoni, i Bruti, i Crassi, i Lucilii, i Galli, i Sulpizii (1) ed altri d'illustre nominanza; a' quali è manifesto, non altra cura essere stata più a cuore che lo studio della giurisprudenza, e la cognizione della ragion civile; giovando al pubblico o colle loro interpetrazioni, o disputando, o insegnando, o veramente scrivendo. E qual altra gente possiamo noi qui in mezzo recare, la quale colla romana potesse in ciò contendere? Non certamente l'ebrea, la cui legal disciplina essendo molto semplice e volgare, non fu mai avuta in molta riputazione (2). Non i Greci stessi (per tralasciar d'altri) presso de' quali l'ufficio de' giureconsulti si restringeva in cose pur troppo tenui e basse, e la lor opera si raggirava solamente nell'azioni, nelle formole e nelle cauzioni; in guisa che i professori, come quelli ch'erano della più vile e bassa gente, non venivano decorati col venerando nome di giureconsulti, ma di semplici prammatici; tanto che Cicerone (3) soleva dire che tutte le leggi e costumi dell'altre nazioni affronte di quelle de' Romani gli sembravan ridevoli ed inette. Appresso dunque i Romani solamente presiedevano, quasi custodi delle leggi, uomini nobilissimi, dotati d'ogni letteratura e di sapienza incomparabile, gravi,

(1) L. 2. D. de Orig. jur.
(2) Greg. Pasq. de nov. inventis.
(3) Cic. lib. de Orat. Viglius in Præfat.

incorrotti, severi e venerabili, ne' quali era riposto tutto il presidio de' cittadini: a costoro e per le pubbliche e per le private cose si ricorreva per consiglio: a costoro, o passeggiando nel foro, o sedendo in casa, non solamente per le cose appartenenti alla ragion civile, ma per ogni altro affare ricorreva il padre di famiglia, volendo maritar la figliuola; ricorreva chi voleva comperare il podere, coltivare il suo campo; ed in somma non vi era deliberazione, così pubblica, come privata e domestica, che da' loro consigli non dipendesse; tanto che soleva dire lo stesso Cicerone (1) che la casa d'un giureconsulto era l'oracolo della città. Avevano essi ancora tre altre principali funzioni: il consigliar le parti, ch'era l'unica funzione degli antichi pratici: il consultare i giudici su i punti del diritto ne' processi che si dovean giudicare: e finalmente l'essere assessori de' magistrati per istruire e qualche volta per giudicare i processi, o con loro, o senza loro (2). Avevan ancora un'altra autorità, cioè che quando sopravveniva qualche difficile questione in Roma, essi univansi tutti insieme per disputarla e concertarla, e questa conferenza appellavasi *disputatio fori*, di cui Cicerone fa menzione nel libro primo *ad Q. F.* e nelle *Topiche;* e quel ch' essi risolvevano in tali assemblee, era chiamato *decretum*, ovvero *recepta sententia*, la quale era una

(1) Cicer. lib. de Orat.
(2) Loiseau des Ordres, cap. 8. num. 24.

spezie di legge non scritta, come tratta molto metodicamente Revardo (1).

Ma se grande ed in sommo onore fu lo studio della giurisprudenza ne' tempi della libera repubblica, non minore fu certamente sotto gl' imperadori infin a' tempi di Costantino M. Poichè essendo negli ultimi tempi del cadimento della repubblica mancati tanti insigni giureconsulti, e per vizio del secolo, tratto tratto introdottosi, che ciascuno, fidando solamente ne' suoi studi, pubblicamente interpetrava a suo modo le leggi, ed a suo talento consigliava e rispondeva, acciocchè per la moltitudine de' professori, o per la loro imperizia e sordidezza, una cosa di tanto pregio ed importanza non s' avvilisse; ovvero, come dice Pomponio (2) (o qual altro si fosse l' autore di quel libro), affinchè fosse maggior l' autorità delle leggi; fu da Augusto stabilito che indifferentemente niuno potesse arrogare a sè questa potestà, com' erasi fatto per lo passato; ma per sola sua autorità e licenza interpetrassero e rispondessero; e che ciò dovessero riconoscere per suo beneficio, e per premio delle insigni loro virtù, della singolar erudizione, e per la perizia delle leggi civili: laonde ingiunse egli che si dovesse prender lettere da lui; e quindi avvenne che i giureconsulti fossero riputati come ufficiali dell' imperio; di che l' imperadore Adriano s' offese a ragione, dicendo che non era dell' imperadore dar carattere di capacità, qual

(1) Revard. de auth. Prud. cap. 14. et 15.
(2) L. 2. D. de orig. jur.

si richiede per esser giureconsulto; ond' è che Pomponio (1) saggiamente scrisse: *Hoc non peti, sed praestari solere.* Di maniera che da allora innanzi i giureconsulti, consigliando per l' autorità dell' imperadore, erano come ufficiali pubblici (2) ed in perpetuo magistrato: almeno come Manilio qualifica il giureconsulto: *Perpetuus populi privato in limine prætor.*

Si vide ancora la giurisprudenza romana per li favori de' principi ne' medesimi tempi al colmo della sua grandezza e dell' onore; poichè i principi stessi, a' quali oggi solamente si commendan le discipline matematiche, non altro studio maggiormente avevan a cuore che quello delle leggi; nè altri che i giureconsulti negli affari più ardui e gravi si chiamavan a consiglio. Così leggiamo d'Augusto prudentissimo principe, che volendo a' codicilli dar quella forza ed autorità che poi diede, dice il nostro Giustiniano (3), che convocò a sè uomini sapientissimi, tra i quali fu Trebazio, del cui consiglio soleva sempre mai valersi nelle deliberazioni più serie e gravi. Così parimente appresso gl' istorici di que' tempi osserviamo che Traiano avesse in sommo onore Nerazio Prisco e Celso padre: Adriano si servisse del consiglio di Celso figliuolo, di Salvio Giuliano e d' altri insigni giureconsulti (4). Piacque ad Antonino Pio l'opera di Volusio Meziano, d'Ulpio Marcello e d'altri. Marco Antonino filosofo

(1) L. 2. D. de orig. jur. in fin.
(2) Loyseau des Ordres c. 8. n. 27.
(3) Justin. in Instit. lib. 2. tit. 25.
(4) Spartian. in vita Adrian.

nelle diliberazioni e nello stabilir le leggi voleva sempre per collega Cerbidio Scevola gravissimo giureconsulto, al quale si dà il pregio d'avere avuti per discepoli molti celebri giureconsulti, e fra gli altri Paolo, Trifonino ed il grande e l'incomparabile Papiniano. Alessandro Severo adoperava i consigli d'Ulpiano, nè da lui stabilivasi costituzione senza il parere di venti giureconsulti (1); e Massimino il giovane si serviva di Modestino. Nè per ultimo gli stessi imperadori nelle loro costituzioni medesime vollero fraudare quei grand'uomini del meritato onore; poichè in esse con sommi encomii si valevano della coloro autorità, come fecero Caro, Carino e Numeriano di Papiniano (2), e come fece Diocleziano che con elogi si vale dell'autorità di Scevola, e fecero altri imperadori degli altri giureconsulti (3).

E nel vero chi attentamente considererà quel che oggi è a noi rimaso dell'opere di questi giureconsulti (poichè di coloro che fiorirono ne' tempi della libera repubblica poche cose ci restano), la maggior parte delle quali non so se dobbiamo dolerci di Giustiniano che per quella sua compilazione ci tolse, ovvero lodarci di lui, perchè per le vicende e revoluzioni delle cose mondane, senza quella, forse niente ne sarebbe a noi pervenuto; conoscerà chiaramente non solamente quanto fosse stata ammirabile la loro saviezza e dottrina, ma s'accerterà eziandio che niente dalla loro esattezza

(1) Lamprid. in Alexand. Sever.
(2) L. cum virum 16. C. de fideicomm.
(3) L. casus majoris, C. de testam. l. 3. C. eod. tit.

fu tralasciato per la diliberazione di quanto mai potesse occorrere, o nel foro, o negli altri affari della repubblica. Perciocchè a' prammatici e forensi si provvide abbastanza co' libri delle Questioni e de' Responsi, de' Decreti, delle Costituzioni, dell' Epistole e de' Digesti. A coloro che ne' magistrati ed all'ufficio di giudicare venivan assunti, eran ben pronti ed apparecchiati moltissimi libri degli uffici de' varii magistrati, e della loro autorità e giurisdizione. Quei che delle cose teoretiche eran vaghi per apprendere la disciplina legale, avevan abbondantissimi fonti onde il loro disiderio potessero adempiere: trovavan chi con note pienissime a loro sponeva le leggi del popolo romano, i senatusconsulti, gli editti de' magistrati, l'orazioni, le costituzioni de' principi ed i responsi degli antichi giureconsulti; e chi compilasse speciali trattati di quasi tutte le materie che alla giurisprudenza potessero mai appartenere. Nè mancarono ancora i libri delle Varie Lezioni: e per ultimo, chi pensasse di ridurre a certo metodo ed ordine la giurisprudenza istessa, come, oltre di quel che di sè lasciò scritto Cicerone (*), lo ci dimostran l'iscrizioni de' loro volumi che ragionevolmente oggi deploriamo, gli Enchiridii, le Pandette, le Regole, le Sentenze, le Definizioni, i Brevi ed i libri delle Instituzioni. In guisa che se il corso di tanti secoli e le funeste vicende del mondo siccome n' ha involati molti altri pregi

(*) A. Gell. l. 1. Noct. Attic. c. 22. Bud. Annot. in Pand. l. 1. de just.

dell' antichità, non ci avesse tolt' i libri ancora di così eminenti giureconsulti, non avremmo certamente oggi bisogno dell' opere di coloro che nella barbarie de' tempi a questi succedettero; o per meglio dire, non sarebbe stata data lor occasione di gravar la giurisprudenza di tanti nuovi ed insipidi volumi.

Nè minore alla prudenza e diligenza de' medesimi fu la dignità e l' eleganza dell' orazione. Egli è veramente cosa degna d' ammirazione che l' eleganza del dire sia in tutti così uguale e perfetta, ancorchè non fiorissero in un tempo medesimo, ma distanti per secoli interi, che niente si possa aggiungere, o disiderare; e se vuole porsi mente al loro stile ed al carattere, non saprebbesi distinguere di leggieri a qual di loro dovesse darsi il primo luogo: ed è degno ancora da notarsi, ciocchè Lorenzo Valla (1) e Guglielmo Budeo (2) di questa ugualità e nettezza di parole e di sentenze de' loro libri parlando, lasciarono scritto, che se ad essi fu di maraviglia l' ugualità che nell' epistole di Cicerone s' osservava, quasi che non da molti ma da un solo Cicerone fossero state scritte; maggiore senz' alcun dubbio era quella che dall' opere di questi giureconsulti raccolte nelle Pandette prendevano, siccome quelli i quali non in un istesso tempo, ma in tempi lontanissimi e per secoli distanti ebbero vita; poiche incominciando da Augusto infin a' tempi di Costantino M., sotto di cui pur furon in pregio Ermogeniano, Arcadio Carisio Aurelio e

(1) Valla Eleg. l. 3.
(2) Bud. Annot. in PP. l. 1. de just. et jur.

Giulio Aquila (le memorie de' quali anche da Giustiniano si veggono sparse ne' suoi cinquanta libri de' Digesti) corsero ben tre secoli, ne' quali, se appresso gl' istorici, oratori e poeti e negli altri scrittori osserviamo lunga differenza di stile, in questi giureconsulti però fu sempre uguale e costante.

Non dovrà adunque sembrar cosa strana, se in decorso di tempo (e precisamente sotto Valentiniano III) acquistassero tanta autorità e forza le sentenze e l'opinioni di questi giureconsulti, che dice Giustiniano (*) essere stato finalmente diliberato che i giudici non potessero nel giudicare allontanarsi da' loro responsi.

Ma poichè questo è un punto d'istoria che non ben inteso ha cagionato in alcuni molti errori, però siami lecito avvertire che ciò non dee sentirsi, come han creduto alcuni, che quest'autorità l'acquistassero quando Augusto ingiunse di prender lettere da lui, quasi che consigliando per l'autorità dell'imperadore, avessero i loro responsi tanta forza ed autorità, sì che i magistrati dovessero nel giudicare seguitargli. Ciò repugna a tutta l'istoria legale; poichè fin da' tempi della libera repubblica fu data loro quest'autorità, ma nel caso solamente, come abbiam di sopra narrato, quando sopraveniva qualche difficile quistione in Roma, ed essi univansi tutti insieme per disputarla e diffinirla; e quel che da loro risolvevasi in tali assemblee, era chiamato *decretum*, ovvero *recepta sententia*, ch'era una spezie di legge non scritta, dalla quale non

(*) Justin. in Instit. lib. 1. tit. 1. § Responsa.

potevan certamente i giudici allontanarsi nel decidere i piati; come quella che nel foro lungamente disputata e ricevuta, avea acquistata forza e vigore non inferior alle leggi medesime. Il che fu da poi anche praticato di qualche lor sentenza nel foro ricevuta a' tempi d'Augusto, e sotto gli altr' imperadori suoi successori. Ma è affatto repugnante al vero che senza questo ogni semplice lor sentenza ed opinione avesse, tosto che proferita, tanta autorità, sì che i magistrati dovessero inviolabilmente seguitarla; e ciò tanto meno ne' tempi d'Augusto, quando le contese fra' giureconsulti proruppero in manifeste fazioni, onde si renderono così famose le sette de' Sabiniani e de' Cassiani da una parte, e de' Proculeiani e Pegasiani dall' altra (*). Nè giammai queste contese si videro più ostinate che sotto Augusto, quando la repubblica cominciava a prender forma di principato; poichè sotto il di lui imperio erano per una parte sostenute da Atteio Capitone discepolo d' Ofilio, e per l' altra da Antistio Labeone discepolo di Trebazio: sotto Tiberio, da Massurio Sabino ch' ebbe per antagonista Nerva padre: sotto Caio, Claudio e Nerone, da Cassio Longino, onde preser nome i Cassiani; e da Proculo, onde i Proculeiani: sotto i Vespasiani, da Celio Sabino, onde sursero i Sabiniani, e da Nerva figliuolo, e Pegaso, onde i Pegasiani. E sotto Traiano, Adriano, ed infin a' tempi d'Antonino Pio, furono dalla

(*) Cont. 1. success. 12. Doujat Hist. jur. civ.

parte de' Sabiniani e Cassiani Prisco, Iavoleno, Alburnio, Valente, Tusciano e Salvio Giuliano; e da quella de' Proculeiani e Pegasiani, Celso padre, Celso figliuolo e Prisco Nerazio.

E se bene dopo Antonino Pio fosse mancato il fervore di così acerbe contese, e le discordie non fossero cotanto ostinate, onde ne sursero i giureconsulti Mediani (1), i quali non volendo sofferire la servitù di giurare nelle parole de' loro maestri, prendessero altro partito; non perciò cessarono le controversie e l'opinioni difformi, in guisa che fu d'uopo poi che alcune si terminassero colle decisioni de' principi. Nè Giustiniano, ancorchè si vantasse per quella sua compilazione aver tolte tutte queste dissensioni, potè molto lodarsi della diligenza del suo Triboniano, il quale se bene desse ciò ad intendere a quel principe, non però moltissime ne scapparono dalla sua accuratezza, ed oggi giorno se ne veggono i lor vestigi nelle Pandette; tanto che coloro, i quali vivendo in tal pregiudicio per li vanti di Giustiniano, si dieder a credere non esservi in quella compilazione antinomia alcuna, quando poi s'abbattevano nella contrarietà di due leggi, sudavano ed ansavano per conciliarle, nè altra impresa in fine si trovavan avere per le mani, se non come suol dirsi *Peliam lavare*; ed in fatti sovente osserviamo Ulpiano di proposito discordar da Affricano, e così un giurisconsulto dall'altro (2).

(1) Emund. Meril. l. 1. obst. c. 5. et 6.
(2) L. singularia D. de reb. credit. l. qui negotia, D. mandat. et ibi Cuiac. V in. qu. illustr. lib. 1. cap. 40.

In tanta varietà di pareri sarebbe sciocchezza il credere che fosse a' magistrati imposta necessità di seguire le coloro opinioni, toltone però quelle che dopo lungo dibattimento fossero state nel foro ricevute. E molto meno ne' tempi d'Augusto e degli altr' imperadori infino a Costantino M., ne' quali presedevano magistrati adorni di molte rade ed insigni virtù, e ad essi per la loro dottrina e prudenza era pur troppo noto quali sentenze di giureconsulti erano state nel foro ricevute, e seguentemente quali dovessero rifiutare e di quali tener conto ne' loro giudicii; senza che alla lor esperienza e sommo sapere nulla confusione potè mai recare la varietà dell' opinioni. La loro prudenza e dottrina ed il fino giudicio non era inferior a quello de' giureconsulti medesimi; poichè i Romani mostrarono la lor sapienza non pur nello stabilire le leggi e nell' interpetrarle; ma conoscendo, come dice Pomponio (*), che non si sarebbe abbastanza provveduto a' bisogni de' cittadini colle sole leggi e colle interpetrazioni che a quelle si davano da' giurisconsulti, se non si deputassero ancora giudici gravissimi, severi, incorrotti e sapientissimi che potessero a ciascheduno render sua ragione, grandissima per tanto fu la cura e la diligenza che posero a creare ottimi magistrati. Onde ciò che dice Giustiniano essersi deliberato che i giudici non potessero dalle opinioni e sentenze de' giureconsulti allontanarsi, non dee attribuirsi nè ad Augusto, come credettero Cuiacio ed altri, del

(*) L. 2. D. de orig. jur.

quale certamente non può recarsi sopra ciò veruna costituzione; nè a niuno degli altr' imperadori di que' tempi, ne' quali la giurisprudenza era nel colmo della sua magnificenza e grandezza: ma tener per fermo che Giustiniano parlasse degli ultimi tempi, ed intendesse della costituzione (*) di Valentiniano III, quando caduta già la giurisprudenza romana dal suo splendore, e mancati quei chiarissimi giureconsulti e que' gravi ed incomparabili magistrati, e succeduta l' ignoranza delle leggi, delle sentenze e de' responsi di que' lumi della giurisprudenza, si ridusse la bisogna in tanta confusione e disordine, che i giudici per la loro dappocaggine non sapevan ciò che dovessero farsi nel giudicare, e sovente dagli avvocati eran con false allegazioni aggirati. Per riparar dunque a tanti mali, fu d' uopo a Valentiniano dar norma a' giudici e stabilir loro di quali giureconsulti dovessero valersi nel giudicare, e dalle sentenze de' medesimi non partirsi. Rifiutò le note da Paolo e da Ulpiano fatte a Papiniano (ma intorno a ciò fu da poi contraria la sentenza di Giustiniano); ordinò in oltre che recitandosi diverse sentenze, dovesse vincere il maggior numero degli autori; e se fosse il numero uguale, dovesse preporsi quella parte per la quale era Papiniano: e per ultimo che dovesse rimettersi alla moderazione ed arbitrio del giudice, se le sentenze riuscissero in tutto pari. Tanto riparo ne' tempi di Valentiniano III fu mestiere darsi, ruinata già la legal disciplina: il che non era necessario ne'

(*) L. un. Cod. Th. de Resp. prud. Jacob. Got. in prol.

tempi di que' chiarissimi giureconsulti infin al gran Costantino, dove par che cessassero, dopo Modestino, Ermogeniano ed Arcadio Carisio, questi famosi oracoli di giurisprudenza; poichè alcun'altri che fiorirono sotto di lui e de' suoi figliuoli d'oscura fama, niente di preclaro diedero alla luce del mondo, mancato già quell'antico e grave instituto dell'interpetrazioni e de' responsi; e solamente furono contenti nelle scuole insegnare ciò che da' que' primi si era scritto e trattato, come andremo appresso divisando.

Abbiamo riputato trattenerci alquanto in parlando di questi giurisconsulti e delle loro opere, solamente perchè il corpo delle leggi che dopo Costantino vagò per l'Oriente e per l'Occidente, era composto per la maggior parte delle loro sentenze; poichè delle leggi delle XII tavole, dopo l'incursione de' Goti in Italia e 'l devastamento di Roma, nel qual tempo, al creder di Rittersusio (1), quelle si perderono, non ne fu tramandato altro a' posteri che alcuni frammenti, i quali in Cicerone, Livio, Dionisio, Agellio (2) e singolarmente in alcuni libri di questi giureconsulti si leggono; e ciò che oggi di esse abbiamo, tutto si dee alla felicità de' nostri tempi e de' nostri avoli, ed all'industria d'alcuni valent' uomini che le raccolsero ed interpetrarono; fra' quali i primi furono Rivallio (3), Oldendorpio, For-

(1) Rittershus. Comm. in XII Tab. c. 5.
(2) Agell. l. 20. c. 1.
(3) Rivall. lib. 2. hist. jur. civ. Oldendorp. lib. var. lect. ad jur. civ. interp. Forsterus lib. 1. histor. J. C. Rom. c. 22.

stero, Balduino, Contio, Ottomano, Revardo, Crispino, Rosino, Pighio ed Adriano Turnebo, a' quali succederono Teodoro Marcilio, Francesco Piteo, Giusto Lipsio e Corrado Rittersusio; ed ultimamente alla gran diligenza ed accuratezza di Giacopo Gotofredo dobbiamo che nelle sue tavole, secondo che furono da' decemviri composte, le ordinasse e disponesse. E dell' altre leggi che dal popolo romano furono da poi stabilite, de' plebisciti, de' senatusconsulti e degli editti de' magistrati, non altra notizia a' nostri maggiori ne pervenne, se non quella che nell' opere de' riferiti antichi scrittori e sopra tutto ne' libri di questi stessi giureconsulti si ritrova notato; nel che parimente fu ammirabile la diligenza degli scrittori degli ultimi tempi, che con instancabile fatica l'andaron da' varii marmi e tavole e da' ruderi dell' antichità raccogliendo; e stupenda certamente fu in ciò quella di Barnaba Brissonio (*), di Antonio Augustino, di Fulvio Ursino, di Balduino, di Francesco Ottomano, di Lipsio e di molti altri amatori dell' antichità romana. Solamente de' volumi di questi giureconsulti, che dopo Augusto fiorirono ne' tempi che a Costantino precedettero, era pieno il mondo, e da' quali si regolavano i tribunali; tanto che da poi ne' tempi di Valentiniano III per la lor confusione bisognò darvi provedimento; e ne' tempi che seguirono, per la loro moltitudine

Balduin. Comm. ad XII Tab. LL. Cont. l. 2. subsec. lect. Rosin. Antiq. Rom. lib. 8. cap. 6. Pighius lib. 3. Annal. S. P. Q. R. Turneb. in Adversar. lib. 13. cap. 26. et seqq.

(*) Bris. de formul. A. Aug. de Legib.

fu data occasione a Giustiniano di far quella sua compilazione delle Pandette che ne' seguenti secoli infino a dì nostri formarono una delle due parti più celebri della nostra giurisprudenza.

CAPO VIII.

Delle costituzioni de' principi.

Se grande era il numero de' libri de' giureconsulti, non minore poi apparve l'ampiezza delle costituzioni de' principi; tanto che vennero a farsi delle medesime più compilazioni e Codici. E quindi tutto il corpo delle leggi si vide ridotto a queste due somme parti: cioè a' libri de' giureconsulti, per li quali poi se ne compilarono dal nostro Giustiniano le Pandette; ed alle costituzioni de' principi, onde ne sorsero le compilazioni di più Codici, e le molte collazioni per le costituzioni Novelle; e ciò oltre alle Instituzioni, che solamente per istruire la gioventù vaga dello studio legale furono compilate. E poichè la narrazione di questi fatti n' ha trattenuti più di ciò che per avventura non richiedeva una general contezza, convien ora che con ugual diligenza facciam altresì distinta memoria delle costituzioni di que' principi che prima di Costantino regnarono nella floridezza della romana giurisprudenza: con che si renderà ancora di più chiara intelligenza quel che avrà a dirsi nel proseguimento di quest' Istoria.

Approvato che fu dal popolo romano il

principato, come alla repubblica più salubre ed espediente (*neque enim*, dice Dione (1), *fieri poterat, ut sub populi imperio ea diutius esset incolumis*), tutta quella potestà che teneva egli in promulgar le leggi, fu trasferita al principe, niente in sostanza presso di sè rimanendo; imperocchè il sentimento d'alcuni che credettero il popolo romano non essersi spogliato della sua autorità, ma che solamente al principe l'avesse comunicata, è un errore così conosciuto, e da valentissimi scrittori dimostrato, che stimeremmo, oltre d'esser fuori del nostro istituto, abbondar d'ozio a volerlo qui confutare. E somma simplicità certamente sarebbe darsi a credere che il popolo romano non si fosse o non fosse stato affatto spogliato di quella potestà, solamente perchè gl'imperadori romani si fossero astenuti de' nomi di re e di signore. Fu questo un tratto di fina politica; poichè conoscendo esser questi nomi al popolo odiosi, mostraron anch'essi d'abbominargli; e di vantaggio, per non introdurre nella repubblica in un tratto nuova forma totalmente diversa, vollero ritenere i medesimi magistrati, e l'istesse solennità de' comizi e del senato (2): ma in sostanza sotto queste speziose apparenze esercitavano la piena potestà regia, come ce n'accertano (3) Appiano Alessandrino e Dione (4), il qual dice: *Haec omnia eo fere tempore ita sunt instituta: at re ipsa*

(1) Dio lib. 53.
(2) Suet. in Tiber. c. 30.
(3) Appian. Alex. in proœm. hist.
(4) Dio lib. 53.

Caesar unus in omnibus rebus plenum erat imperium habiturus; soggiungendo più innanzi: *Hoc pacto omne populi senatusque imperium ad Augustum rediit.* E molto meno doveano cadere in quest' errore, perciocchè al popolo rimanesse quella imaginaria e vana ragione di dare gli suffragi, o quella precaria e finta autorità del senato nello stabilir le leggi; poichè in questi tempi erano ancor rimasi, come savissimamente dice Tacito, *vestigia morientis libertatis;* onde con verità, del popolo romano parlando, disse Giovenale (*), che colui il quale innanzi dava l' imperio, i fasci le legioni e tutto, ne' suoi giorni solamente due cose ardentemente desiderava, *panem et circenses.*

Egli è però vero, che proccurando gl' imperadori di mantener quella medesima apparenza di repubblica, s' usurparono non in un tratto, ma a poco a poco la sovranità di quella; e che nel corso di molt' anni si renderono da poi veri monarchi; poichè il senato romano dopo le guerre civili avendo, sia per timore o per lusinga, conferito a Giulio Cesare il nome d' imperadore, questo soprannome o titolo d' onore fu continuato in appresso da Augusto, e poi da' suoi successori, che lo trovarono molto acconcio a' loro disegni, prendendolo a doppio senso in cumulando e giungendo insieme le sue due significazioni, la cui prima attribuiva loro il puro comandamento in ultimo grado, quale è

(*) Juven. Satyr. 10.

il comando militare d' un general d' armata, e l' altro rendeva la lor carica perpetua e continua in tutti i luoghi; la qual cosa non era degli altri uffici della repubblica romana. E benchè nel cominciamento quest' imperadori facessero sembiante di contentarsi del comando militare libero, ed esente dalle forme alle quali i magistrati ordinarii erano astretti, con soggezione alla sovranità della repubblica; nondimeno essi comandavan assolutamente, e disponevano della repubblica come loro piaceva, per la qual cosa Suetonio chiamava la loro dominazione *speciem principatus* (1).

Se tanta autorità dunque aveansi usurpata i primi imperadori, allorchè nella languente repubblica conservavansi ancora reliquie d' antica libertà, essendo poi di questa a poco a poco ogni imagine affatto svanita, non si può dubitare che gl' imperadori seguenti di veri monarchi e di sovrani principi il carattere e l' assoluta potestà independentemente non esercitassero; e più quelli che ritrovaronsi poscia in Oriente, paese di conquista.

Trasferita per tanto nel principe questa potestà, ciò che a lui piacque ebbe vigor di legge; ma per accorta politica chiamaron que' loro ordinamenti Editti, o Costituzioni, e non leggi; simulando di voler lasciare intatta al popolo la potestà di far le leggi (2). Queste costituzioni de' principi non erano d' una medesima spezie, ma si distinguevano dal fine

(1) Loyseau des Seigneuries, cap. 2. num. 6. Vedi Bodin. lib. 1. de Rep. c. 8.
(2) Loyseau loc. cit.

e dall' occasione che aveva il principe quando le stabiliva. Alcun' eran chiamate Editti; ed era allorchè il principe per se medesimo si moveva a promulgar qualch' ordine generale per l' utilità ed onestà de' suoi sudditi, indirizzandolo o al popolo, o a' provinciali, ovvero, ciò che accadeva più frequentemente, al prefetto del pretorio. Altr' eran nomate Rescritti, i quali dagl' imperadori alle domande de' magistrati, ovvero alle preghiere de' privati s' indirizzavano. Eran ancora di quelle appellate Epistole; ed accadeva quando il principe rescriveva a' privati che della loro ragione il richiedeano; e venivan dette eziandio Epistole quelle che per occasion simile dirizzava egli talora al senato, a' consoli, a' pretori, a' tribuni ed a' prefetti del pretorio. Vi furono anche di quelle le quali chiamaronsi Orazioni, indirizzate al senato, colle quali gl'imperadori confermavano i senatusconsulti; e sovente si scrivevano anche a richiesta del senato, o del senato e del popolo insieme. Costituzioni parimente si dissero i decreti che si profferivano su gli atti fabbricati nel concistoro del principe; ed era quando il principe stesso conoscendo della causa, intese le parti, profferiva il decreto. Fu questo lodevol costume degl' imperadori non abbastanza commendato da tutti gli scrittori dell' Istoria Augusta, e molti esempi n' abbiamo nel Codice di Teodosio (1), siccome altresì uno molto elegante nelle Pandette di Giustiniano (2). E

(1) L. ult. C. Th. Qui bonis cedere etc. L. ult. de off. Judic. l. 1. de his qui admin. l. 5. et. 8. de fide test.
(2) L. 3. D. de his qui in test. del.

questi decreti ancorchè interposti in causa particolare, per la dignità ed eminente grado di chi gli profferiva, avean in simiglianti casi forza e vigor di legge (1).

Si leggono ancora nel Codice Teodosiano (2) alcune costituzioni appellate Prammatiche, promulgate in occasione di domande venute da qualche provincia, città o collegio; ed il principe comandava ciò che credea convenire; nelle quali quando ordinava doversi far qualche cosa, chiamavansi *jussiones;* quando si proibiva e vietava di farsi, eran dette *sanctiones.* Ve n' eran in fine dell' altre che si dissero *mandati* de' principi, ed erano per lo più alcuni ordinamenti dirizzati a' rettori delle provincie, a' censitori, inspettori, tribuni, e ad alcun' altri ufficiali, in occasione di qualche particolar loro bisogno che per bene e quiete della provincia richiedeva spezial providenza; de' quali mandati nel Codice di Teodosio se ne ha un titolo intero (3).

Tutta questa sorte di costituzioni, delle quali ne sono pieni i Codici di Teodosio e di Giustiniano, a tre spezie furono da Ulpiano (4) ristrette; a gli editti, a' decreti ed all' epistole; ciò che volle anche far Giustiniano quando a queste tre parimente le restrinse (5).

Fu veramente cosa di somma maraviglia che

(1) L. 1. § 1. D. de Const. Princ. l. ult. C. de Leg.
(2) L. 3. C. Th. de decur. et silent. l. 36. de ann. et trib. l. 52. de haereticis.
(3) C. Th. de Mandatis Principum.
(4) L. 1. D. de Const. Princ.
(5) Instit. l. 1. tit. 2. § sed et quod Principi.

fra quelli romani imperadori che ressero l'imperio fino a Costantino; essendovi stati alcuni iniqui, crudeli e più tosto mostri sotto spezie umana, come Nerone, Domiziano, Commodo, Eliogabalo, Caracalla ed altri; le loro costituzioni nondimeno ugualmente splendessero di saviezza, di giustizia e di gravità: tutte sagge, tutte prudenti, eleganti, brevi, pesanti, e tutto diverse da quelle prolisse che da Costantino e dagli altri suoi successori furon da poi promulgate, convenienti più tosto ad oratori che a principi (*). Il che non altronde derivò se non da quel buon costume ch' ebbero di valersi nel loro stabilimento dell' opera di celebri giureconsulti, senza il consiglio de' quali così nell' amministrazione della repubblica, come in tutte l' altre cose più gravi, niente si facea. Per questa ragione dee presso di noi esser in maggior pregio il Codice di Giustiniano, che quello di Teodosio; imperocchè Giustiniano compilò il suo anche delle costituzioni degl' imperadori avanti Costantino, ciò che non fece Teodosio, che solamente volle raccorre quelle de' principi che da Costantino M. infino al suo tempo regnarono. E per questa ragione parimente osserviamo che alcune costituzioni, delle quali i giureconsulti fanno menzione nelle Pandette, si trovano nel Codice di Giustiniano, ma non già possono leggersi in quello di Teodosio.

(*) Artur. Duck. lib. 1. c. 3. n. 9. et 10.

CAPO IX.

De' Codici Papiriano, Gregoriano ed Ermogeniano.

Le costituzioni di questi principi, che dopo Augusto, incominciando da Adriano infino a Costantino M., fiorirono, furono per la somma loro eccellenza anche raccolte in certi Codici. La prima compilazione, ancorchè non universale di tutti i principi che precedettono, per quanto n'è stato a noi tramandato, fu quella che Papirio Giusto fece delle costituzioni di Vero e d'Antonino. Questo celebre giureconsulto, del quale Giustiniano ce ne lasciò anche memoria nelle Pandette, fiorì ne' tempi di Settimio Severo, e le costituzioni di questi due fratelli compilò, partendole in venti libri (1). Giacomo Labitto (2) in quella sua opera ingegnosa e molto utile, dell' *Indice delle Leggi*, fa un catalogo di tutte le leggi che da questi venti libri di Papirio raccolse Triboniano. Nè dopo questa compilazione s' ha memoria che se ne fosse fatta altra ne' tempi che seguirono, se non quelle due di Gregorio e d' Ermogeniano giureconsulti che fiorirono ne' tempi di Costantino M. e de' suoi figliuoli, e da coloro presero il nome i due Codici Gregoriano ed Ermogeniano. In questi due Codici furon raccolte le costituzioni di più

(1) Jacob. Gol. prolegom. ad C. Th. c. 1. Angel. Polit. cp. 9. l. 5. ad Jacobum Modestum.
(2) Jacobus Labittus in Indice legum.

principi, cominciando da Adriano imperadore fino a' tempi di Costantino; poichè nel Codice Gregoriano si riferisce una costituzione sotto il consolato di Diocleziano nell'anno 296, diece anni prima dell'imperio di Costantino (1). Questi due giureconsulti si proposero l'istessa epoca, e ne' loro Codici amendue raccolsero le costituzioni indistintamente di quelli principi che da Adriano fino a Costantino M. ressero l'imperio, come è manifesto dalle leggi che in essi si leggono; onde meritamente fu da Giacomo Gotifredo (2) notato d'error Cuiacio, che stimò aversi Gregorio ed Ermogeniano proposte epoche diverse, e che ne' loro Codici riferissero le costituzioni di diversi principi, non senza distinzione alcuna come fecero, ma bensì Gregorio d'alcuni, ed Ermogeniano d'altri.

Credette Giacomo Gotifredo non fuor di ragione che intanto questi giureconsulti avessero cominciata la loro compilazione da Adriano, e non da' principi predecessori, perchè Adriano fu creduto autore d'una certa nuova giurisprudenza per quel celebre suo Editto perpetuo che stabilì, la cui materia ed ordine servì per cinosura ed archetipo della giurisprudenza, e che fu il corpo più nobile della legge de' Romani, e capo della giurisprudenza che a noi è oggi rimasa. E forte indizio n'è, che Ermogeniano (3) istesso ne' Libri Epitomatici, le reliquie de' quali pur le dobbiamo a Giustiniano, si propone voler seguire

(1) Jac. Got. in prolegom. ad C. Th. c. 1.
(2) Jacob. Got. l. c.
(3) Ermog. l. 2. D. de statu hom.

l'ordine medesimo dell'Editto perpetuo. Fu ancora d'Adriano singolare e notabile la forma che diede per l'amministrazione degli uffici pubblici e palatini, e della milizia parimente; la qual forma fu costantemente osservata fino a Costantino, il quale cominciò a variarla, e poi a' tempi di Teodosio il giovane fu all'intutto variata e mutata, e prese la giurisprudenza altro aspetto, come si farà vedere nel corso di quest'Istoria. Nè pare inverisimile ciò che suspica Gotifredo (*) che questi Codici, quando si pervenne all'età di Costantino e de' suoi figliuoli imperadori cristiani, fossero continuati da questi giureconsulti gentili, per ritenere almeno qualche aspetto dell'antica giurisprudenza, giacchè per le nuove leggi, le quali da coloro e da altri cristiani imperadori frequentemente si promulgavano, veniva a cagionarsi in quella notabile mutazione. E che cotali giureconsulti de' tempi di Costantino e de' suoi figliuoli fossero pur anche gentili, con assai forti conghietture ce n'assicura il lodato Gotifredo.

Egli è però a noi incerto, se per autorità pubblica o per privata fossero stati questi due Codici compilati da Gregorio e da Ermogeniano, parendo che un luogo d'Egineta riferito da Gotifredo possa persuaderne a credere che fossero stati scritti per privata autorità. Ma che che sia di ciò, egli è indubitato che l'autorità di questi Codici fu grandissima; e furono pubblicamente ricevuti, in maniera che gli avvocati e gli scrittori di que' tempi, e de' più

(*) Got. in prol.

bassi ancora, degli interi loro libri si servirono, quando dovevan allegar qualche costituzione. Di essi valevasi S. Agostino (1), come è manifesto nel lib. 2. *ad Pollentium*, ove s'allega del Codice Gregoriano una costituzione d'Antonino che fu pretermessa nel Codice di Giustiniano. De' medesimi ancora si servì l'autore della Collazione delle leggi mosaiche colle romane, che secondo Freero (2) e Gotifredo (3) fiorì nel sesto secolo, prima però di Giustiniano, e nell' istessa età di Cassiodoro. Si allega da costui una costituzione di Diocleziano dal Codice Gregoriano nel lib. 5. *de nuptiis*, parte della quale fu inserita da Giustiniano nel suo Codice (4); e dell' istesso Codice Gregoriano se ne rapporta un' altra, con notarsi ancora il consolato di Diocleziano nell' anno 296. Se ne servì parimente l' autore di quell' antica consultazione che serbata dall'ingiuria del tempo ancor oggi leggiamo per l'industria di Cuiacio fra le sue, citandosi del Codice Ermogeniano la l. 2. *de Calumniatoribus:* se ne valse per ultimo Triboniano, il quale da questi due Codici e da quello di Teodosio compilò il suo per ordine di Giustiniano. E del Compendio ovvero Breviario di essi si servirono da poi, oltre all' autore della suddetta antica consultazione, Papiniano nel libro de' Responsi, ed altri scrittori de' tempi più bassi, come a suo luogo dirassi. Di questi due Codici

(1) August. lib. 2. ad Pollentium, de Adulterio, cap. 8.
(2) Freher. parerg. 9.
(3) Got. in proleg. c. 3.
(4) L. 7. C. de incest. nupt.

oggi appena sono a noi rimase alcune reliquie e certi frammenti che dopo lo scempio fattone da Triboniano sono a noi pervenuti, e che pur le dobbiamo alla diligenza di Cuiacio.

Della compilazione del Codice Teodosiano, come quella che si fece molti anni da poi ne' tempi di Teodosio il giovane, avrem occasione di lungamente ragionare, quando de' fatti illustri di quel principe ci toccherà favellare.

CAPO X.

Delle Accademie.

Non solamente in questi fioritissimi tempi, e specialmente sotto l' imperio d' Adriano, per tanti celebri giureconsulti, e per la sapienza di questo principe, per quel suo editto, e per le tante costituzioni degli altri savissimi principi, era lo studio della giurisprudenza nel maggior suo splendore e nel colmo della sua grandezza; ma lo rendevan ancor florido e rilevato le due celebri accademie del mondo, l' Ateneo di Roma in Occidente e la Scuola di Berito in Oriente.

I. *Dell' Accademia di Roma in Occidente.*

Prima d' Adriano nell' inclita città di Roma non v' erano pubbliche accademie. I maestri nelle loro private stanze, ch' essi chiamavan *pergole*, insegnavano alla gioventù (*); ed i

(*) Sueton. in Crassilio Grammatico.

giurecousulti stessi, oltre a quelle commendabili loro funzioni d' interpetrare, scrivere, rispondere, consigliare, ed altre rapportate di sopra, avean ancora per costume nelle lor case insegnare a' giovani la ragion civile; e Cicerone racconta di sè, ch' egli attese a questi studi sotto la disciplina di Q. Scevola, figliuolo di Publio, ancorchè questi, com' e' dice, *nemini ad docendum se dabat* (1). Labeone (2) così s' avea diviso l' anno, che sei mesi era in Roma frequentato da' studiosi che andavan da lui ad apprender la legal disciplina, e sei altri mesi si ritirava in villa a comporre libri, onde lasciò quattrocento volumi. Sabino, come anche narra Pomponio (3), poichè non era de' beni di fortuna abbastanza fornito, sovente da' suoi scolari era sovvenuto: *huic nec amplae facultates fuerunt; sed plurimum a suis auditoribus sustentatus est*; e così anche si praticava nell' altre professioni, siccome per le matematiche n' abbiamo il testimonio di Suetonio (4), e per la grammatica l' autore del libro degl' Illustri Grammatici.

Adriano fu il primo che nella regione VIII del Foro romano fondò l' Ateneo, ove pubblicamente dovessero insegnarsi le discipline e le lettere; e quel luogo ch' è posto alle radici del monte Aventino, ancor oggi ritiene la memoria delle scuole de' Greci (5), imperocchè

(1) Bud. in annot. ad Pan. l. 1. de Just. et Jur.
(2) L. 2. D. de or. Jur.
(3) Cit. l. 2. D. de orig. Jur.
(4) Suet. in Augusto.
(5) Jacob. Gotofr. in C. Th. l. 1. de Medic.

in esso si facea professione non meno della latina che della greca eloquenza, e non meno i retori e poeti latini che i greci vi avevan il loro luogo. Fanno di questo Ateneo onorata memoria Dione (1), Lampridio, Capitolino, Gordiano e Simmaco (2).

Alessandro Severo l'ampliò e ridusse in forma più nobile. Stabilì il salario a' retori, medici, grammatici, ed a tutti gli altri professori. Instituì gli auditori pubblici, ed assegnò ancora alcune rendite a' studenti figliuoli di poveri, pur che però fossero ingenui (3). I Romani di queste genti di lettere non facevan ordine a parte, ma le lasciavano mescolate nel terzo stato, e non avean tante persone, quante noi, che prendesser le lettere per professione e vacazione loro speciale (4): da poi quelle poche ch' essi n' aveano, le ridussero in milizie, le quali eran uffici quasi perpetui, di maniera che facevan di loro più stima che noi, e di grandissimi privilegi onoravangli, come si vede nel Codice di Teodosio.

Or per la celebrità di questa famosa Accademia concorrevano in Roma in gran numero i giovani da tutte le parti per apprender le buone lettere, e spezialmente la legal disciplina. Non eran sole queste nostre provincie, ch' oggi forman il regno di Napoli, a mandar lor giovanetti a studiare in Roma, ma le

(1) Dio in Juliano. Lampr. in Alex. Sev. Capitolin. in Pertinace.
(2) Simmac. l. 1. epist. 15.
(3) Lampr. in Alexand. Severo.
(4) Loyseau des Ordres, cap. 8.

provincie più remote e lontane eziandio; e non pur dalle Gallie, ma dalla Grecia e dall' Affrica ancora ne venivano. Nelle nostre Pandette sono ancor rimasi alcuni vestigi che n' accertano di quest' usanza di mandars' in Roma i giovani a studiare: abbiamo un responso di Scevola che diede a favor d' un giovane che *studiorum causa Romae agebat*, rapportato da Ulpiano (1), il qual anche parla del viatico solito assegnarsi da' padri a' figliuoli quando gli mandavan in Roma a studiare: e questo medesimo giureconsulto altrove (2) fa anche memoria di quest' usanza di mandare i giovani a Roma a studiare, della quale ne fa altresì menzione Modestino (3) ed altri nostri giureconsulti. E venivano, particolarmente per dare opera allo studio delle leggi, sin dalla Grecia i giovani in Roma: onde si rendè celebre anche perciò la sfacciata libidine di Domiziano, che imprigionò Arca avvenente fanciullo, il qual fin dall' Arcadia era venuto in Roma per apprender la giurisprudenza, solamente perchè con rado e memorando esempio non volle acconsentire alle sue impudiche voglie (4): di che il giovanetto appresso Filostrato (5) tutto dolente accagionava suo padre, che potendo farlo instruire delle greche lettere in Arcadia, l' avea mandato in Roma per apprender le leggi. I Greci medesimi, che non

(1) Ulpian. l. cum filius, D. de reb. cred.
(2) Ulpian. in l. longius, § ult. D. de Judic.
(3) Modestinus l. Titio, D. ad Municip.
(4) Alteser. Rer. Aquitan. lib. 3. cap. 5.
(5) Philostr. lib. 7. de vit. Apollo. c. 17.

sogliono esser paghi se non di loro stessi e delle cose proprie, pur furono costretti confessare che dalle leggi romane solamente potevasi apprender una giusta e diritta norma di costumi; onde Dione Crisostomo (1) orando presso a' Corintii, e volendo persuader loro ch' egli essendo dimorato per lungo tempo in Roma appresso l' imperador Traiano, avea sempre onestamente vivuto, di quest' argomento si valse: ch' egli stando in Roma, era stato in mezzo alle leggi, non potendo traviare chi fra quelle conversava. Ne vennero anche dall' Affrica, come ne' tempi più bassi testimonia d' Alipio l' incomparabil Agostino (2), del quale narra che *Romam processerat, ut jus disceret.* Dalla Gallia e dall' altre provincie occidentali in questi medesimi tempi men a noi lontani era frequente il concorso de' giovani in Roma per lo studio delle leggi. Di Germano vescovo Altissiodorense n' è testimone Errico Altissiodorense in que' suoi versi (3). E Costanzo (4) nella di lui vita pur dice: *Post Auditoria Gallicana, intra urbem Romam juris scientiam plenitudini perfectionis adjecit.* Rutilio Numaziano (5) favellando di Palladio gentil giovane

(1) Dio Chrysost. orat. 87. Altes. loc. cit.
(2) August. l. 6. Conf. c. 8.
(3) Erric. Altissiodor. lib. 1. de vit. S. Germ.
Incitus his animis, talique cupidine raptus,
Qua caput est orbis terrarum maxima Roma
Tendit iter, Latii nodos addiscere Juris
Et didicit, palmamque brevi tulit ille laboris.
(4) Constant. in vit. S. German. cap. 1.
(5) Rutil. Numat. lib. 1. Itin.
Facundus juvenis, Gallorum nuper ab arvis
Missus Romani discere Jura fori.

franzese, pur disse ch' era stato mandato in Roma ad apprender legge.

E Sidonio (1) Apollinare persuade Eutropio che vada ad apprender giurisprudenza in Roma, che perciò chiamolla *domicilium legum*. Onde non pur dagli scrittori di questi tempi, ma anche de' tempi che seguirono, meritò Roma questi encomii non solamente per la giurisprudenza, ma per l' eloquenza e per tutt' altre discipline. Così leggiamo appresso Claudiano, Roma esser chiamata *armorum, legumque parentem, quae prima dedit cunabula juris* (2); ed altrove, *legum genitricem:* appresso Simmaco, *Latiaris facundiae domicilium* (3): e così appresso Ennodio, Girolamo, Cassiodoro, e molt' altri scrittori.

E fu cotanta la cura degl' imperadori ed il loro studio d' invigilar sempre al decoro e ristabilimento di quest' Accademia, ch' essendo ne' tempi di Valentiniano il vecchio Roma già caduta dal suo antico splendore, ed i giovani dati in braccio a' lussi e ad ogni sorte di vizio, tanto che l' Accademia era molto scaduta dal suo instituto, ed introdotti in essa molti abusi, pensò questo principe, di cui era molto grande la sollecitudine de' studi di Roma, riparare a cotali disordini, e promulgò quivi a tal effetto quella celebre costituzione che dirizzò nell' anno 370 ad Olibrio prefetto di quella città, parte della quale ancor si legge nel Codice di Teodosio (4), ove stabilì undici

(1) Sidon. lib. 1. epist. 6.
(2) Claudian. in panegyr. 3. Stiliconis.
(3) Simmac. l. 8. epist. 68.
(4) C. Th. l. 1. C. de stud. liberal. urb. Romae.

leggi accademiche per rimediare a tanti abusi, delle quali in più opportuno luogo farem parola. Tanto che ristorata per queste leggi, potè poi lungamente mantenere il suo lustro, e tirare a sè come innanzi i giovani da tutte le parti d' Occidente per apprender le lettere, e massimamente la giurisprudenza. Così ne' tempi di Teodorico ostrogoto vediamo ancor durare quest' usanza di mandarsi a Roma i giovani ad apprender le discipline; anzi volle questo principe che non dovesse concedersi licenza a' medesimi di far ritorno alle paterne case, se non compiuti in quella città i loro studi. In fatti negò tal licenza a Filagrio, ancorchè suo benemerito, il qual avendo mandat' in Roma a studiare alcuni suoi nipoti, e volendo richiamargli, ordinò a Festo che non gli lasciasse partire, esagerando cotanto la stanza di Roma per li giovani: *Nulli sit ingrata Roma, quae dici non potest aliena: illa eloquentiae foecunda mater: illa virtutum omnium latissimum templum* (1). La negò parimente a Valeriano, il quale avea mandati li suoi figliuoli a Roma a studiare, e scrisse a Simmaco che non lasciassegli partire (2). Questo medesimo instituto fu da poi continuato da Atalarico suo nipote, il qual imitando Valentiniano ne prese anche spezial cura e pensiero; e si legge ancora appresso Cassiodoro (3) una lettera che volle scrivere perciò al senato di Roma, nella

(1) Cassiodor. l. 1. var. ep. 39.
(2) Cassiod. l. 4. e. 6.
(3) Cassiod. l. 9. e. 21.

quale riordina i studi, e stabilisce i soliti stipendii per coloro che militavano in quell'Accademia; nella quale oltre a' grammatici, oratori ed altri professori, v'avean ancor luogo gli espositori delle leggi: onde per questo nuovo ristoramento potè da poi, eziandio ne' tempi più barbari, meritar Roma que' pregi e quegli encomii che le danno più scrittori di questa bassa età, raccolti dal Savarone (*) sopra Sidonio Apollinare (a).

II. *Dell' Accademia di Berito in Oriente.*

Berito è città posta nella provincia di Fenicia in Oriente, e fu cotanto benemerita a Teodosio il giovane, che la decorò del titolo di metropoli della Fenicia, come Tiro, città per lo studio delle leggi non men celebre in Oriente, che Roma nell'Occidente; e siccome in Roma la legge civile era insegnata in latino, così a Berito in greco. Per la famosa Accademia in essa stabilita fu chiamata la *città delle leggi*, e che riempieva perciò il mondo delle medesime. Da chi quest'Accademia fosse stata instituita, non se ne sa niente di certo: quel che però non può pors' in disputa, è che fiorisse molto tempo prima di Diocleziano imperadore, com' è manifesto da una costituzione

(*) Savaro in Sidon. l. 1. ep. 6.

(a) Giustiniano, ricuperata per Narsete l' Italia, ristabilì anche l' Accademia di Roma, comandando che fossero pagati i salarii a' professori, siccome facevasi a' tempi di Teodorico. Leggasi la sua Prammatica al cap. 22, che vedesi impressa dopo le di lui Novelle, dove si fa menzione de' grammatici, oratori, medici e giurisperiti che insegnavano alla gioventù.

di questo imperadore che si legge nel Codice di Giustiniano (1), indirizzata a Severino e ad altri scolari dell' Arabia, i quali per apprender la disciplina legale dimoravan in Berito.

A questa città, come domicilio delle leggi, concorrevano i giovanetti di tutte le provincie dell' Oriente. Chiarissima testimonianza è quella che ce ne dà Gregorio Taumaturgo vescovo di Neocesarea nell' orazion panegirica ad Origene (2), ove narra aver egli appresa la giurisprudenza romana nell' Accademia di Berito, celebre per lo studio di tutte le professioni, ma singolarmente per quella delle leggi. Nè minore fu la fama di questa Accademia sotto Costanzo e Costante circa gli anni di Cristo 350. Il Geografo antico (3) (il qual autore dobbiam noi alla diligenza dell' eruditissimo giurisconsulto G. Gotifredo) che fiorì ne' tempi medesimi, parlando della città di Berito e dell' Accademia delle leggi, dice così, secondo l' antica traduzione latina: *Beritus civitas valde delitiosa et auditoria legum habens, per quae omnia judicia Romanorum. Inde enim viri docti in omnem orbem terrarum adsident judicibus, et scientes leges custodiunt provincias, quibus mittuntur legum ordinationes.* Per ciò Nonno (4) nelle Dionisiache diceva che Berito riempieva la terra tutta di leggi. Eunapio (5) ancora,

(1) L. 1. C. qui aetat. vel. profess. se excus. l. 10.
(2) Gregor. Thaumat. in paneg. ad Orig. Socrat. l. 4. c. 22. Alteser. Rer. Aquitan. lib. 3. c. 5.
(3) Vetus Orbis descriptio, n. 17. § 3.
(4) Nonn. l. 41. Dionys. v. 174.
(5) Eunap. in vit. Pro. pag. 150.

che fiorì sotto Costanzo, Zaccaria Scolastico (1) e Libanio (2), che visse sotto Valente, chiamano perciò Berito *madre delle leggi*. E ne' tempi dell' imperador Valente fu tanto il concorso de' giovani a questa città per apprender le leggi, che Libanio stesso si duole essersi perciò tralasciato lo studio dell' eloquenza. Ed Agatia (3) favellando della ruina di Berito a cagione del tremuoto che abbattè quasi tutta la città, afferma esservi accaduta strage grandissima de' cittadini, e di gran numero di coloro che ivi dimoravano per apprender le leggi romane. Finalmente il nostro Giustiniano (4) pur nomò Berito *città delle leggi*, ed altrove (5) *nutrice* delle medesime; donde egli fece venir Doroteo ed Anatolio, perchè unitamente con gli altri avesser parte nella fabbrica de' Digesti, non concedendo licenza d' esplicar le leggi in Oriente ad altre Accademie, fuorchè a quelle di Berito e di Costantinopoli (perchè questa si trovava ne' suoi tempi fondata già da Teodosio il giovane l' anno 425), siccome nell' Occidente a quella di Roma.

Vi furon ancora in questi tempi in alcune città d' Oriente altre Accademie ove si professavan lettere, come in Laodicea, della quale Alessandro Severo fece menzione in una sua costituzione che ancor oggi leggiamo nel Codice di Giustiniano (6): in Alessandria, intitolata

(1) Zacch. Scholast. de Opif. Mund.
(2) Liban. orat. 26. Apolog. p. 225. et ep. 329. et 550. ad Anatol.
(3) Agat. l. 2. hist.
(4) Justin. in proœm. Dig.
(5) Justin. in Constit. ad Antecessores, § 7.
(6) L. 2. C. de Incolis.

il *Museo*, della quale parla Agatia (1); ed in Cesarea: siccome in Occidente, oltre di quella famosa di Roma, alcune città avevan similmente le loro scuole, ove potevan i giovani apprender lettere. Nè la nostra Napoli ne fu priva, poichè, come dirassi quando dell' instituzione dell' Accademia napoletana favelleremo, Federico II imperadore non fu il primo che da' fondamenti la ergesse; ma l' essere stata sempre questa città, come Federico stesso la chiama, *antiqua mater et domus studii* (2), si mosse egli perciò a rinovar questi suoi antichi studi, e ad ingrandirgli in una più nobile e magnifica forma, innalzando l' Accademia napoletana sopra tutt' altre, e comandando perciò che i giovani così di questo regno, come di quello di Sicilia andassero in Napoli ad apprender le discipline, come più a lungo si diviserà quando di tal ristoramento farem parola. Nè mancarono scuole nell' altre città greche di queste nostre provincie, in quella maniera che richiedeva il loro istituto; ma questi studi, allorchè fioriva Roma, rimasero tutti oscurati ed estinti, tosto che sorse l' Ateneo; e da poi avendo Roma riempiuto l' imperio tutto delle sue leggi, le provincie d' Occidente mandavan i loro giovani in quella città, come lor madre, ad apprenderle; siccome quelle d' Oriente mandavangli a Beritò. E si diede finalmente l' ultima mano alla ruina di tutte queste scuole minori, quando Giustiniano a tre sole città concedè licenza d' esplicar le

(1) Agat. lib. 2.
(2) Petr. de Vin. l. 3. epist. 10.

leggi, cioè all' una e all' altra Roma ed a Berito; non ad Alessandria, non in Cesarea, non alla perfine ad alcuna altra città dell' uno o dell' altro imperio.

Dell' Accademia di Costantinopoli non era qui luogo di favellare, come quella che molto tempo da poi nell' anno 425 fu da Teodosio il giovane instituita e ridotta nella sua forma; onde se ne darà saggio nel libro seguente di quest' Istoria.

III.

Ecco in qual floridissimo stato erano queste nostre provincie ne' tempi che a Costantino precedettero: quando ciascheduna città si studiava di comporre la sua polizia e governo, ad imitazion di Roma, della quale vantavano essere piccioli simulacri ed immagini: quando secondo le sue leggi vivevano; e quando la giurisprudenza romana, ch' era la lor norma e regola, era giunta nel colmo e nella più alta stima, se si pon mente o a' favori de' principi, o alla prudenza delle loro costituzioni, o alla sapienza de' giureconsulti, o alla maestà dell' Accademie e dottrina de' professori, o alla probità de' magistrati. Non è occulto che alcuni pur troppo vaghi di novità, volendo rendersi per qualche stravaganza rinomati, non si sono ritenuti di biasimar le leggi romane come troppo sottili e ricercate, e che sovente s' oppongono al buon senso ed al comunale intendimento degli uomini. Si è veduto ancora chi ha voluto perciò prendersi briga d' andarle

esaminando, con riprovarne alcune, come alla ragione ed all' equità contrarie. Altri ne dettaron particolari trattati, che vengon rapportati da Giorgio Pasquio (1): e fra' nostri volle anche tentarlo il cardinal di Luca, che ne distese più discorsi (2). Ma ben si sarà potuto conoscere quanto costoro sieno traviati, i quali col debile e corto lume de' loro ingegni han preteso affrontare una verità per tanti secoli conosciuta, e professata da' maggiori uomini che fiorirono, quando il genere umano si vide in tant' elevamento ed eminenza, in quanta non fu mai per l' addietro, e che non sappiamo se mai potrà ritornare in quella sublimità in cui fu ammirato mentre durò il roman imperio. I Romani ci diedero le leggi savie e giuste, come per isperimento si conobbe che erano le più utili, conformi all' equità naturale, e adattate per la società civile ed all' umano commercio: che se fosse ad ognuno lecito farsi giudice sopra le leggi, ed a suo giudicio e capriccio dar regola a questa bisogna, vorrebbe ciascuno, fidando nel suo ingegno, sostenere al pari di chiunque altro la propria opinione; ed ecco i disordini e le confusioni, ed ecco alla per fine introdotto fra noi un deplorabile scetticismo. Solone perciò dimandato s' egli avea date a gli Ateniesi le più giuste e le più savie leggi, rispose, le migliori che si confacessero a' loro costumi, e le più acconce a' loro profitti; imperocchè la giustizia e la sapienza delle

(1) Georg. Pasq. de nov. inventis.
(2) Card. de Luca Conflict. legis et rat.

leggi non dipende da ragioni astratte e metafisiche, ma dall'utilità che recan a' popoli, al commercio ed alla vita civile: di che per più secoli ne diedero bastanti riprove le romane; onde avvenne che ruinato l' imperio, non per questo ne' nuovi dominii in Europa stabiliti cessò la maestà e l' uso delle medesime. L' utilità e l' onestà sono la norma delle leggi, e quelle saranno sempre le giuste che riescono a' popoli utili ed oneste: ciò che meriterebbe un trattato a parte, non essendo del nostro instituto.

Altri vi sono i quali empiono il mondo di querele contra i Romani per la moltiplicità di tante leggi: questa querela non è nuova, ma molto antica, e fin da' tempi della libera repubblica s' intese; tanto che Cesare (1) e Pompeo pensarono di darvi qualche compenso con ridurre ad un cert' ordine la giurisprudenza romana: il che se non potè mai ridursi ad effetto da uomini sì illustri, molto meno s' è potuto da poi sperare dagli altri, come impresa affatto disperata ed impossibile, non che dura e malagevole. Ma queste querele oh quanto meglio farebbon costoro se le scagliassero contra i depravati costumi degli uomini, contra la lor ambizione e dissolutezza, anzi che contro alle leggi! Ben è egli vero che moltitudine di vizi e moltitudine di leggi si secondano e si producono l' una l' altra quasi sempre: ond' è che Arcesilao (2) soleva dire che siccome dove

(1) Suet. in Jul. cap. 24. Cicer. l. 1. de Orat.
(2) Job. Stob. serm. 41.

sono molte medicine e molti medici, quivi sono infermità abbondanti; così dove abbondan le leggi, ivi essere ingiustizia somma; nulladimanco non è somma ingiustizia, nè sono molti vizi perchè sieno molte leggi, ma ben sono molte leggi perchè sono molti vizi. Per riparare a' corrotti costumi degli uomini, non v' era altro rimedio che quello delle leggi. L' imperio romano molto tempo prima avrebbe veduta la sua rovina, se di quando in quando la prudenza di qualche principe non v' avesse dato riparo per mezzo delle leggi. Eran a' Romani sempre innanzi a gli occhi molti domestici esempi che gli ammonivano, niun altro freno esser più potente alla dissolutezza degli uomini, quanto le leggi. Sapevan benissimo che fin da' primi tempi della loro repubblica niente altro più ardentemente bramavasi dalla licenziosa gioventù romana, salvo che non esser governati dalle leggi, ma che dovesse al re ogni cosa rimettersi, ed al suo arbitrio; nè ciò per altra cagione, se non per quella che con molta eleganza vien rapportata da Livio (*): *Regem*, e' dicevano, *hominem esse a quo impetres ubi jus, ubi injuria opus sit: esse gratiae locum, esse beneficio, et irasci et ignoscere posse: inter amicum et inimicum discrimen nosse. Leges, rem surdam, inexorabilem esse, salubriorem, melioremque inopi, quam potenti; nihil laxamenti nec veniae habere, si modum excesseris: periculosum esse, in tot humanis erroribus, sola innocentia vivere.*

(*) Livio l. 1.

Sentimenti pur troppo licenziosi e dannevoli, e che dirittamente si oppongono a quel che insegnò Aristotele nella sua Politica (1). Ove sia repubblica senza vizi, certamente mal fa chi vuol caricarla di leggi; siccome mal fa chi ad un corpo sano vuol applicar medicamenti. Ma se quella, già data in preda a' lussi, minaccia rovina, non v' è altro riparo che ricorrere alle leggi. E meglio in questi casi sarà che nella repubblica abbondino le leggi le quali proveggano e s' oppongano ad ogni vizio (2), che rimetter tutto all' arbitrio de' magistrati, il giudicio de' quali sta sottoposto agli affetti ed alle macchinazioni e tranelli de' litiganti.

Egli è pur vero che alla corruttela de' costumi non si rimedia abbastanza colle leggi; ed in ciò non si può non commendare quel gravissimo ammaestramento di Bacone di Verulamio (3) che dovrebbon i principi aver sempre innanzi agli occhi, dicendo egli che la maggiore lor cura e pensiero dovrebbe essere non tanto, come fanno, di rimediar agli abusi ed alle corruttele colle leggi, quanto d' invigilare su l' educazione de' giovani. Sopra il buono allevamento de' medesimi dovrebbon impiegare per mezzo delle leggi tutto il lor rigore; poichè in questa maniera in gran parte si scemerebbe il numero de' vizi, e per conseguenza il numero delle leggi. Star tutt' intesi a ben

(1) Arist. l. 3. Polit.
(2) Georg. Pasq. c. 5. de var. fortun. doct. Jur. § 3. Adam. Rupert. in Com. ad Pomp. c. 6.
(3) Baco de Augum. scient. lib. 1.

ristabilire e fornir di buoni instituti e di professori l'accademie e l'università de' studi, ed in ciò porre ogni lor cura. Erasi negli ultimi nostri tempi cominciato a veder qualche riparo da' collegi instituiti per la gioventù, nel che furon eminenti i Giesuiti. Ma par ora che scaduta già in quelli la prima disciplina; veggasi ancora andare scemando quell'antico fervore, e corrompersi sempre più ogni buon instituto. Richiederebbero veramente queste cose più tosto un censore che un istorico; onde potendo fin qui bastare ciò che se n'è divisato come per un apparato delle cose che avranno a seguire, farem passaggio, dopo aver narrata la polizia ecclesiastica di quest'età, a' tempi di Costantino, donde quest'istoria prende suo principio.

CAPO XI.

Della polizia ecclesiastica de' tre primi secoli.

La nuova religione cristiana, che da Cristo Signor nostro cominciò ne' tempi di Tiberio a disseminarsi fra gli uomini, ci fece conoscere due potenze in questo mondo, per le quali e' bisognava che si governasse, la spirituale e la temporale, riconoscenti un medesimo principio ch'è Iddio solo (*): la spirituale nel sacerdozio o Stato ecclesiastico, che

(*) Novel. 6. Can. duo sunt. 96. dist. can. Quoniam, dist. 10. et can. Principes caus. 23. quaest. 5.

amministra le cose divine e sacrate; la temporale nell'imperio o monarchia, o vero Stato politico, che governa le cose umane e profane: ciascuna di loro avente il suo oggetto separato; i principi perchè sopraintendano alle cause del secolo, i sacerdoti alle cause di Dio. Ciascuna ancora ha suo potere diverso e distinto; de' principi il punire o premiare con corporale pena o premio, de' sacerdoti con spirituale. In breve, a ciascuna fu dato il suo potere a parte; laonde siccome non senza cagione il magistrato porta la spada, così ancora i sacerdoti le chiavi del regno de' cieli.

Non così era prima presso a' Pagani, i quali non riconoscevano nel mondo queste due potenze infra loro separate e distinte, ma in una sola persona l'unirono; ond'è che i loro re soli n' eran capi e moderatori: e la ragion era, perch'essi della religione si servivan per la sola conservazione dello Stato, e non la indirizzavano, come facciam noi, ad un altro più sublime fine. Così presso a' Romani il pontificato massimo lungo tempo durò nella stessa persona degl' imperadori (*); e se bene avessero separati collegii di sacerdoti, a' quali la cura della lor religione era commessa, nientedimeno come che della medesima si servivano per la sola conservazione dello Stato, dovean per conseguenza le deliberazioni più gravi al principe riportarsi, che n' era il capo: istituto che ad essi fu tramandato da' loro maggiori,

(*) Dio lib. 54. Anast. Germon. lib. 1. de Sacr. immun. cap. 9. num. 3.

appo i quali, come dice Cicerone (1), *qui rerum potiebantur, iidem auguria tenebant; ut enim sapere, sic divinare, regale ducebatur.* Quindi Virgilio (2) del re Annio cantò:

Rex Anius, Rex idem hominum, Phœbique Sacerdos.

Appresso gli antichi Greci questo medesimo costume veggiamo che ci rappresenta Omero, dove gli eroi, cioè i principi, eran quelli che facevan i sacrifizi: degli Ateniesi e di molte altre città della Grecia lo stesso narra Platone: appresso gli Etiopi, scrive Diodoro che i re eran i sacerdoti; siccome ancora appresso gli Egizi, narra Plutarco, ed appresso gli Spartani Erodoto (3).

Ma presso a' Cristiani la religione non è indirizzata alla conservazione dello Stato ed al riposo di questo mondo, ma ad un più alto fine che riguarda la vita eterna, e che ha il suo rispetto a Dio, non a gli uomini: e quindi presso di noi il sacerdozio è riputato tanto più alto e nobile dell' imperio, quanto le cose divine sono superiori all' umane, e quanto l' anima è più nobile del corpo e de' beni temporali. Ma dall' altra parte, essendo stata data da Dio la spada all' imperio per governar le cose mondane, vien ad essere questa potenza più forte in sè medesima, cioè a dire in questo mondo, che non è la potenza spirituale data da Dio al sacerdozio, al quale proibì

(1) Cic. de Divin.
(2) Virgil. l. 3. vers. 80.
(3) Grot. de imperio summ. potestat. cap. 2. num. 4.

l'uso della spada materiale; poscia che ha solamente per oggetto le cose spirituali, che non sono sensibili, ed il principale effetto della sua forza è riserbato al cielo; come ce ne fece testimonianza l'istesso nostro buon Redentore, dicendo, il suo reame non essere di questo mondo, e che se ciò fosse, le sue genti combatterebbono per lui.

Riconosciute fra noi queste due potenze procedenti da un medesimo principio ch'è Iddio, da cui deriva ogni potestà, e terminanti ad un medesimo fine ch'è la beatitudine, vero fine dell'uomo; è stato necessario si proccurasse che queste due potenze avessero una corrispondenza insieme ed una sinfonia (*), cioè a dire un'armonia ed accordo composto di cose differenti, per comunicarsi vicendevolmente la loro virtù ed energia; dimanierachè se l'imperio soccorre colle sue forze al sacerdozio per mantenere l'onor di Dio, ed il sacerdozio scambievolmente stringe ed unisce l'affezion de' popoli all'ubbidienza del principe, tutto lo Stato sarà felice e florido: per contrario, se queste due potenze sono discordanti fra loro, come se il sacerdozio abusandosi della divozion de' popoli, intraprendesse sopra l'imperio o governamento politico e temporale; ovvero se l'imperio voltando contra Dio quella forza che gli ha posta fra le mani, attentasse sopra il sacerdozio, tutto va in disordine, in confusione ed in ruina.

Egli è Iddio che ha messo quasi da per

(*) Novell. 42. Just.

tutto queste due potenze in diverse mani, e l'ha fatte amendue sovrane in loro spezie, affinchè l'una servisse di contrappeso all'altra, per timore che la loro sovranità infinita non degenerasse in disregolamento o tirannia. Così vedesi che quando la sovranità temporale vuole emanciparsi contra le leggi di Dio, la spirituale le si oppone incontanente; e medesimamente la temporale alla spirituale (*): la qual cosa è gratissima a Dio quando si fa per via legittima, e sopra tutto quando si fa direttamente e puramente per suo servigio e per lo ben pubblico, non già per l'interesse particolare, e per intraprender l'una sopra l'altra.

E poichè queste due potenze si rincontrano per necessità insieme in tutti i luoghi ed in tutti i tempi, ed ordinariamente in diverse persone; e dall'altra parte tutte due sono sovrane in loro spezie, niente affatto dipendendo l'una dall'altra; l'infinita Sapienza, per evitare il disordine estremo che nasce inevitabilmente dalla loro discordia, ha piantati limiti sì fermi ed ha messe separazioni sì evidenti fra loro, che chiunque vorrà dare benchè piccol luogo alla ragione, non si potrà ingannare nella distinzione delle loro appartenenze; poichè qual cosa è più facile a distinguere che le cose sacrate dalle profane, e le spirituali dalle temporali? Non bisogna dunque se non praticare questa bella regola che il nostro Redentore ha pronunciata di sua propria bocca: *Reddite quae sunt Caesaris Caesari, quae*

(*) Loyseau des Seign. cap. 15. n. 4.

sunt Dei Deo. Regolamento assai breve, ma per certo assai netto e chiaro; perchè quando la cura dell' anime e delle cose sacrate appartiene al sacerdozio, egli bisogna che il monarca stesso se gli sottometta in ciò che concerne direttamente la religione ed il culto di Dio, se sente d' avere un' anima, e se vuol essere nel numero de' figliuoli di Dio e della Chiesa. Chiaro e famoso è l' esempio dell' imperador Teodosio, il quale alla censura d' un semplice arcivescovo si rendè, ed adempiè la penitenza pubblica che gli era stata da colui ingiunta. L' attesta ancora l' esempio di Davide: *Qui et si regali unctione sacerdotibus et prophetis praeerat in causis saeculi, tamen suberat eis in causa Dei* (1).

Reciprocamente ancora, poichè la dominazion delle cose temporali appartiene a' principi, e la Chiesa è nella repubblica, come dice Ottato Milevitano, e non già la repubblica nella Chiesa, bisogna che tutti gli ecclesiastici ed anche i prelati della Chiesa ubbidiscano al magistrato secolare in ciò ch' è della polizia civile (2). *Si omnis anima potestatibus subdita est, ergo et vestra* (dice S. Bernardo (3) ad Errico arcivescovo di Sens): *quis vos excepit ab universitate? Certe, qui tentat excipere, tentat decipere;* e S. Gio. Crisostomo sponendo il passo di S. Paulo: *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita est*, dice, *etiam si*

(1) Can. 41. § Item cum David, caus. 2. q. 7.
(2) Dupin. de Antiq. Eccl. disc. diss. 7.
(3) Bern. ep. 42.

fueris Apostolus, Evangelista, Propheta, Sacerdos, Monachus, hoc vero pietatem non laedit (1). In breve, il papa S. Gregorio (2) il grande, *Agnosco*, dice, *imperatorem a Deo concessum non militibus solum, sed et sacerdotibus etiam dominari.*

Poichè dunque la distinzione di queste due potenze è tanto importante, egli è stato ben necessario dar loro nomi differenti; cioè coloro i quali hanno la potenza ecclesiastica, sono chiamati *pastori* e *prelati*; e gli altri che possedono la temporale, sono particolarmente nominati *signori*, o *dominatori*. Appellazione ch'è interdetta agli ecclesiastici di propria bocca di N. S., il quale in due diversi tempi, cioè nella domanda de' figliuoli di Zebedeo e nel contrasto di precedenza sopravvenuto fra' suoi Apostoli, poco avanti la sua santa passione, reiterò loro questa lezione: *Principes gentium dominantur eorum, vos autem non sic*, ec. Lezione che S. Pietro ha ben raccolta nella sua prima lettera, dicendo a' vescovi: *Pascite, qui in vobis est, gregem Dei, non ut dominantes in cleris, sed forma facti gregis*; cioè a dire, stabilito in forma di greggia, il cui pastore non è il signore e proprietario, ma il ministro e governatore solamente (3). Così Dio gli dice: *Pasce oves meas*, e non già *tuas* (4).

Ed in verità la potenza ecclesiastica essendo

(1) Chrysost. ad epist. Paul. ad Rom. 13.
(2) Gregor. lib. 2. ep. 94.
(3) Loyseau loc. cit. n. 10.
(4) Augustin. ad c. 21. Joan. Richerius par. 3. axiom. 30. in apologia pro Jo. Gersonio.

diretta sopra le cose spirituali e divine che non sono propriamente di questo mondo, non può appartenere a gli uomini in proprietà, nè per diritto di signoria, come le cose mondane, ma solamente per esercizio ed amministrazione, fin a tanto che Iddio (il qual solo è il maestro e signore delle nostre anime) commette loro questa potenza soprannaturale, per esercitarla visibilmente in questo mondo sotto suo nome ed autorità, come suoi vicarii e luogotenenti, ciascuno però secondo il suo grado gerarchico; appunto come nella polizia civile più ufficiali, essendo gli uni sotto gli altri, esercitano la potenza del sovrano signore.

Tutto ciò si dice per ispiegare la proprietà de' termini del soggetto della presente opera, non già per diminuire in parte alcuna la potenza ecclesiastica, la quale per contrario riferendosi direttamente a Dio, dee essere stimata ben più degna di quella de' principi della terra, i quali ancora non avean nel principio la loro che per ufficio e per amministrazione, appartenendo la sovranità, o, per meglio dire, la libertà perfetta allo Stato in corpo. Così in que' tempi erano pur essi chiamati *pastori* de' popoli, come vengono qualificati da Omero. Ma l' oggetto della lor potenza, che consiste nelle cose terrene, essendo adattato a ricever la signoria o potenza in proprietà, essi l'hanno da lungo tempo guadagnata ed ottenuta in tutti i paesi del mondo: de' quali molti parimente ve ne sono, dove essi han ottenuto non solamente la signoria pubblica, ma ancora la privata, riducendo il lor popolo in ischiavitudine.

Non si possono ritrovar pruove più considerabili della distinzione di queste due maniere di potestà, nè più solenni esempi del cambiamento della potestà per ufficio e per esercizio in quella di proprietà e per diritto di signoria, che in quel che accadde nel popolo di Dio, quando annoiato d'esser comandato da' giudici ch' esercitavano sopra di lui la sovranità per ufficio ed amministrazione assolutamente, egli volle avere un re il quale da allora innanzi avesse la sovranità per diritto di signoria. Ciò che dispiacque grandemente a Dio, il quale disse a Samuello ultimo de' giudici: *essi non hanno te ricusato, ma me, affinchè io non regni più sopra loro;* e poco da poi: *Tale sarà il diritto del re*, ec. (1). Il che significa che Iddio stesso era il re di questo popolo, ed aveva sopra lui la proprietà e la potenza allorchè era governato da semplici giudici o ufficiali (2); ma che ciò non sarà più quando avrà un re, il quale s' abuserà di questa potenza in proprietà. Bella istruzione agli ecclesiastici di lasciare a Dio la proprietà della potenza spirituale, e contentarsi dell' esercizio di quella, come suoi vicarii e suoi luogotenenti, qualità la più alta e la più nobile che potesse essere sopra la terra.

Ecco la distinzione della potenza spirituale e della temporale, che ben dimostra che l'una non include e non produce l' altra, medesimamente non è superiore all' altra; ma che

(1) 1. Reg. 8. vers. 7.
(2) Loyseau l. c. n. 13.

amendue sono o sovrane, o subalterne in diritto loro e in loro spezie.

Ma nientedimeno questa distinzione non impedisce che l'una e l'altra non possano risiedere in una istéssa persona, e talora, ch'è più, a cagion d'una medesima dignità. Tuttavolta bisogna prender cura che quando esse risiedono nella medesima dignità, fa mestiere che ciò sia una dignità ecclesiastica, e non già una signoria o ufficio temporale; poichè la potenza spirituale essendo più nobile della temporale, non può dipendere nè essere accessoria a quella, siccome non può appartenere agli uomini laici, a' quali appartengono ordinariamente le potenze temporali; e sopra tutto la potenza spirituale non può tenersi per diritto di signoria, nè deferirsi per successione, nè possedersi ereditariamente, come le signorie temporali.

Donde siegue, per dir ciò di passaggio, che è errore contro al senso comune d'avere in Inghilterra voluto attribuire al re o alla reina la sovranità della Chiesa anglicana, in quel modo che se l'attribuisce la temporalità del suo reame, quasi fosse da questa dependente (*): ebbe ciò suo cominciamento da collera e da una particolar indegnazione d'Errico VIII contra 'l papa, il qual negò d'approvare il di lui divorzio; di che prese egli tanto sdegno, che ricusò per l'innanzi di pagargli più quel tributo che lungo tempo avanti si pagava in Inghilterra; e quel ch'è più, seguendo lo sfrenato impeto dell'ira, si dichiarò capo della

(*) Loyseau l. c. n. 16.

Chiesa anglicana immediatamente dopo Gesù Cristo, e costrinse il suo popolo a giurare che lo riconosceva signor sovrano tanto nelle cose spirituali che temporali: error che apparve poi visibilmente quando la reina Elisabetta sua figliuola venne a regnare, imperocchè si vide allora una femina per capo della Chiesa anglicana, e la sovranità spirituale caduta nella conocchia.

Ora benchè per qualche tempo queste due potenze sieno state nelle medesime persone fra il popolo di Dio, cotesto però si fece in modo che la temporale era sempre accessoria al sacerdozio: ma da poi che il popolo volle esser dominato da' re, questi re non ebbero la potenza spirituale; e se pur talora la vollero essi intraprendere, ne furon aspramente puniti da Dio, come è manifesto per l' istoria d' Ozia (*). Ed in quanto a' Pagani, s' è già veduto che in più nazioni i re sono stati sacerdoti, sommettendo la religione allo Stato, e non se ne servivano che in quanto ella era necessaria allo Stato: ma noi, instruiti in migliori scuole, abbiam appreso di preferire la religione c' ha il suo rispetto a Dio, e riguarda la vita eterna, allo Stato, che non riflette se non agli uomini ed al riposo di questo mondo. Ma non vi è però alcun inconveniente nè repugnanza che la potenza temporale sia annessa e rendasi accessoria e dependente dal sacerdozio; come ne' seguenti libri di quest' Istoria osserveremo nella persona del pontefice

(*) 2. Paralipomen. 26. Grot. cap. 5. de imp. summ. potest. num. 5. V. Bovadilla Polit. l. 2. c. 17. e 18.

romano e negli altri prelati della Chiesa: non già perchè fosse stata prodotta dalla sovranità spirituale, e fosse una delle sue appartenenze necessarie, ma si è da loro acquistata di volta in volta per titoli umani, per concessioni di principi, o per prescrizioni legittime, non già *apostolico jure*, come dice S. Bernardo (*); *nec enim ille tibi dare, quod non habebat, potuit.*

Ecco il rincontro di queste due potenze in sovranità independenti l'una dall'altra, e riconoscenti un sol principio, ch'è Iddio, distinte con ben fermi limiti per propria bocca del nostro Salvatore, in guisa che l'una non ha che impacciarsi coll'altra.

§ I.

Polizia ecclesiastica de' tre primi secoli in Oriente.

Riconoscendo noi adunque per la religione cristiana nel mondo queste due potenze, bisognerà che si narri ora come la spirituale fosse cominciata ad amministrarsi fra gli uomini, e come perciò tratto tratto nell'imperio ed in queste nostre provincie si fosse stabilita la polizia e lo stato ecclesiastico, che ne' secoli seguenti portò uno de' maggiori cambiamenti dello stato politico e temporale di questo reame.

In que' tre primi secoli dell'umana redenzione, prima che da Costantino Magno si fosse

(*) Bern. l. 2. de Consid. c. 1.

abbracciata la cristiana religione, non potrà con fermezza ravvisarsi nell' imperio alcuna esterior polizia ecclesiastica. Gli Apostoli ed i loro successori intenti alla sola predicazione del Vangelo, non molto badarono a stabilirla, e ne furon impediti ancora dalle persecuzioni che gli costringevano in privato e di soppiatto a mantenere l' esercizio della loro religione fra' Fedeli.

Il nostro buon Redentore adunque, dovendo ritornar al Padre, che lo mandò in questo mondo per mostrarci una più sicura via di nostra salute, volle, dopo averci dati tanti buoni regolamenti, lasciare in terra suoi luogotenenti, a' quali questo potere spirituale comunicò, perchè come suoi vicarii mantenessero e promulgassero da per tutto la sua religione. E volle valersi non già del ministero degli Angioli, ma piacendogli innalzare il genere umano, volle eleggere, per più profondi misteri, non i più potenti uomini della terra, ma i più vili ed abbietti; volendo con ciò darci un' altra nota di distinzione tra queste due potenze, che l' una non riguarda nè stirpe, nè altri pregi che il mondo stima, ma solamente lo spirito, non il sangue e gli altri umani rispetti. Lasciò per tanto questa potenza agli Apostoli suoi cari discepoli, i quali, mentre egli conversò fra noi in terra, lo seguirono: a' medesimi diede incombenza d' insegnare e predicare la sua legge per tutto il mondo; e diè loro il potere di legare e sciorre, come ad essi pareva, impegnando la sua parola che sarebbe sciolto in cielo quel ch' essi

prosciogliessero in terra, e legato quel che legassero.

Gli Apostoli ancorchè riconoscessero per lor capo S. Pietro, nel principio a tutt' altro pensarono, che a stabilire un' esterior polizia ecclesiastica; poichè intenti solamente alla predicazion del Vangelo, ed a ridurre l' uman genere alla credenza di quella religione ch'essi proccuravano di stabilire, e di stenderla per tutte le provincie del mondo, non badarono che a questo solo: si sparsero perciò e s' incamminarono per diverse parti, ove più il bisogno ovvero l' occasione gli portava. Le prime provincie furon quelle d' Oriente, come più a Gierusalemme ed alla Palestina vicine: scorsero in Antiochia, in Ismirna, in Efeso, in Alessandria, e nell' altre città delle provincie d' Oriente, nelle quali fecero miracolosi progressi, riducendo que' popoli alla vera credenza: nel che non molto venivano frastornati ed impediti dagli ufficiali dell' imperio; poich' essendo queste provincie lontane da Roma, capo e sede degl' imperadori, non erano così da presso i loro andamenti osservati; onde poterono stabilire in molte città di quelle provincie la religione, e fare in più luoghi più unioni di Fedeli, ch' essi chiamaron *Chiese*. Ma in questi principii, come dice S. Girolamo (*), fondate ch' essi avevano nelle città le chiese, erano quelle governate dal comun consiglio del presbiterio, come in aristocrazia. Da

(*) Hieron. in epist. ad Titum.

poi cresciuto il numero de' Fedeli, e cagionandosi dalla moltitudine confusioni e divisioni, si pensò, per ovviare a' disordini, di lasciare bensì il governo al presbiterio, ma di dar la soprantendenza ad uno de' preti, il qual fosse lor capo, che chiamaron *vescovo*, cioè a dire inspettore, il quale collocato in più sublime grado, avea la soprantendenza di tutti i preti, ed al quale apparteneva la cura ed il pensiero della sua chiesa, governandola però insieme col presbiterio; tanto che 'l governo delle chiese divenne misto di monarchico ed aristocratico; onde Pietro di Marca (1) ebbe a dire che il governo monarchico della Chiesa veniva temperato coll' aristocratico.

Alcuni han voluto sostenere che in questi primi tempi il governo e polizia delle chiese fosse stato semplice e puro aristocratico presso a' preti solamente, niente di più concedendo a' vescovi che a' preti, non reputandogli di maggior potere ed eminenza sopra gli altri: ma ben a lungo fu tal errore confutato dall' incomparabile Ugone Grozio (2); ed il contrario ci dimostrano i tanti cataloghi de' vescovi che abbiamo appresso Ireneo, Eusebio, Socrate, Teodoreto ed altri, da' quali è manifesto che fin da' tempi degli Apostoli ebbero i vescovi la soprantendenza della chiesa, e collocati in più eminente grado, soprastavano a' preti, come loro capi. Così, non parlando

(1) Pet. de Marc. de Patriarch. Justa receptum ab omnibus theologis axioma, monarchicum Ecclesiae regimen aristocratico temperari.

(2) Grot. de imp. summ. potest. c. 11. n. 5.

de' vescovi di Roma, come cosa a tutti palese, in Alessandria, morto che fu S. Marco Evangelista, il quale soprastava a quella chiesa, narra san Girolamo (1) che i preti sempre ebbero uno che eleggevan per loro capo, *et in celsiori gradu collocatum, episcopum nominabant.* Morì S. Marco nell'anno 62 della fruttifera Incarnazione, e nell'ottavo anno dell'imperio di Nerone (2); e dopo lui fu in suo luogo rifatto, vivendo ancora S. Giovanni Apostolo, Aniano; ad Aniano succedette nel governo di quella chiesa Abilio; ad Abilio, Cerdone; e così di mano in mano gli altri (3). In Antiochia, Evodio, Ignazio, ec. In Gierusalemme, vivente ancor S. Giovanni, dopo la morte di S. Giacomo, tennero il vescovato di quella città Simone, Giusto, ec. In Ismirna dagli Apostoli stessi, cioè da S. Giovanni, fu preposto a' preti per vescovo Policarpo, che governò quella chiesa fin ad un' età provetta. Così ancora la chiesa d'Efeso, ancorchè amministrata da' preti, a costoro però uno era che presedeva; e dopo Timoteo, ne fu per qualche tempo capo S. Giovanni medesimo, detto perciò principe del clero ed Angelo della Chiesa: succedettero quindi Tito, ed altri in appresso; tanto che nel concilio di Calcedonia (4) per bocca di Leonzio Magnesiano leggiamo: *A Sancto Timotheo usque nunc XXVII episcopi facti, omnes in Epheso ordinati sunt.*

(1) Hieronym. epist. 85.
(2) Eusebio.
(3) Grot. l. c.
(4) Conc. Chalcedonense act. 11.

Nè dovrà sembrar cosa strana, per dir ciò di passaggio, che gli Evangelisti, il cui impiego era d'andar girando per le provincie dell'imperio, e predicare il Vangelo, avessero potuto essere vescovi d'alcune città; poichè, come ben avvisa Ugon Grozio (1), essi avean anche per costume di fermarsi in qualche luogo, ove scorgevano che la loro più lunga dimora potesse essere di maggior profitto: e fermati, adempievano tutte le parti d'un buon vescovo, presedendo al presbiterio. E per questa cagione noi leggiamo che gl'istessi Apostoli furono vescovi d'alcune città, perchè in quelle lungamente dimorati, aveano governate le loro chiese, come tutti gli altri vescovi, da essi in altre città instituiti, facevano.

Così col correr degli anni, disseminata la religion cristiana per tutte le provincie dell'imperio, ancorchè mancassero gli Apostoli, succedettero in lor luogo i vescovi, i quali soprastando al presbiterio ressero le chiese; e si videro perciò nelle città costituiti i vescovi, come dice S. Cipriano: *Jam quidem per omnes provincias et per urbes singulas constituti sunt episcopi.* Onde da poi fu stabilmente costituito che nel governo delle chiese uno de' preti dovesse soprastare agli altri, ed al quale dovesse appartenere la cura della chiesa, come testifica S. Geronimo (2): *In toto Orbe decretum est, ut unus de presbyteris electis caeteris superponeretur, ad quem omnis cura ecclesiae pertineret.*

(1) Grot. loc. cit.
(2) Hieronym. epist. 85.

Egli è però vero che quantunque S. Cipriano dica che in ciascheduna città fosse stato il vescovo instituito, si sa nondimeno che moltissime non l'ebbero, e furon governate e rette dal solo presbiterio; poichè gli Apostoli non in ogni chiesa instituirono i vescovi, ma molte ne lasciaron al solo governo del presbiterio, quando fra essi non v'era alcuno che fosse degno del vescovato, come dice S. Epifanio (1): *Presbyteris opus erat, et diaconis; per hos enim duos ecclesiastica compleri possunt: ubi vero non inventus est quis dignus episcopatu, permansit locus sine episcopo; ubi vero opus fuit, et erant digni episcopatu, constituti sunt episcopi.* E quelle chiese che rimanevan senza vescovo, dice S. Girolamo che *communi presbyterorum consilio gubernabantur.* Così di Mareote città dell'Egitto testifica S. Atanasio (2), che fino a' suoi tempi non avea avuto vescovo, e si governava dal solo presbiterio; e così di molte altre città dell'imperio testificano molti scrittori di que' tempi.

Tale fu la polizia in questi primi secoli dello Stato ecclesiastico; nè altra gerarchia si ravvisò, nè altri gradi distinti, se non di vescovi, preti e diaconi, i quali come loro ministri teneano anche cura dell'oblazioni, e di ciò che al sacro ministero era necessario. Questi componevano un sol corpo, di cui il vescovo era capo, e gli altri ministri, o meno o più

(1) S. Epiph. haeres. 75.
(2) Dupin. de antiq. Eccl. disc. dissert. 1. § 8.

principali erano i membri, ed era come un consiglio o senato del vescovo, che insieme con lui governava la chiesa. Quindi S. Girolamo (1) ragionando de' vescovi, dicea che anche quelli aveano il lor senato, cioè il ceto de' preti; siccome anche dicea San Basilio (2); ed Ignazio scrivendo a' Tralliani affermava che i preti fossero i consiglieri del vescovo, gli assessori di quello, e che dovessero riguardarsi come succeduti in luogo del senato apostolico: quindi era che S. Cipriano non soleva trattar cos' alcuna di momento senza l'intervento o consiglio de' suoi preti e diaconi, come si raccoglie dalle sue epistole (3).

Alcuni credettero (4) che questa polizia di dar la soprantendenza a' vescovi e superiorità su i preti fosse stata introdotta anche ad esempio de' Gentili, appresso i quali nel sacerdozio parimente si notavano più gradi: e si vede ciò non solamente essersi praticato da' Greci e da' Romani, ma essere stata anche disciplina antichissima de' Druidi nella Gallia, come narra Cesare ne' suoi Commentarii (5): *Druidibus praeest unus, qui summam inter eos habet authoritatem.* Presso a' Burgundi fuvvi ancora il sacerdote massimo, come narra

(1) Hieron. in cap. 2. Isaiae. Et nos habemus senatum nostrum, coetum presbyterorum.
(2) S. Basil. epist. 319.
(3) Cipriau. epist. 10. lib. 1. epist. 7. lib. 2. epist. 2. lib. 4. epist. 10. l. 3. epist. 10. l. 4.
(4) Vedi Claud. Fonteio in dissert. de antiq. jur. presbyt. in reg. Eccl. c. 7. 9.
(5) Caesar de Bello Gallic. l. 6.

Marcellino (1): e nella repubblica giudaica questo stesso costume approvò anche Iddio S. N. quando a tutti i sacerdoti prepose uno di maggiore autorità.

Ma quantunque fosse ciò probabile, e che a loro imitazione si fosse instituito tal ordine, nulladimanco dovrà sembrare a ciascuno più verisimile ciò che Grozio (2) suspica, essersi questa polizia introdotta ad esempio delle sinagoghe degli Ebrei, delle quali par che le chiese fondate dagli Apostoli fossero simulacri ed immagini. Ed in fatti osserviamo che in molti luoghi le sinagoghe erano senz' imperio; siccome la Chiesa da sè non ha imperio alcuno, e tutta la sua potenza è spirituale. Si vede ancora che gli Apostoli predicando per la Palestina e per le provincie d' intorno il Vangelo, trovavano in que' tempi molte sinagoghe ben instituite fin da' tempi della dispersione babilonica: e ricevendo queste per la predicazione degli Apostoli la fede di Cristo, giacchè ad esse prima d' ogni altro fu predicato l' Evangelo, non vi era cagione perchè dovessero mutar polizia, ed allontanarsi da quella che l' esperienza di molti secoli aveva approvata e commendata per buona. Si aggiungeva ancora, che riusciva agli Apostoli più acconcia al loro fine, perchè in cotal guisa, dovendo disseminar una nuova religione nell' imperio gentile, si rendeva la novità meno strepitosa, nè dava tanto su gli occhi agli

(1) Ammian. Marcell. lib. 28. hist. c. 5.
(2) Grot. l. c. c. 11. n. 8.

ufficiali dell' imperio, a' quali poco importava che, niente mutandosi della lor esteriore polizia, le sinagoghe divenissero chiese; e fondandosi altrove altre chiese, perchè all' intutto conformi agl' instituti giudaici, a' quali già essi s' erano accomodati, picciola novità loro s' arrecava, nè tanta che potesse turbar lo stato civile dell' imperio. Così in ogni sinagoga essendovi uno il quale soprastava agli altri, che chiamavan il principe, in suo luogo sustituirono il vescovo: erano in quelle i pastori, ed a costoro succedettero i preti: v' eran ancora gli elemosinieri, i quali avean in gran parte corrispondenza co' diaconi.

§ II.

Polizia ecclesiastica in Occidente ed in queste nostre regioni.

Sparsa intanto per le provincie d' Oriente questa nuova religione, ed avendo in quelle parti avuto mirabili progressi, si proccurò anche stabilirla nell' Occidente. Alcuni degli Apostoli e molti loro discepoli s' incamminaron perciò verso queste nostre regioni. Narrasi che S. Pietro stesso lor capo, lasciando la cattedra d' Antiochia, avendo instituito vescovo in quella chiesa Evodio, navigasse con molti suoi discepoli verso Italia per passare in Roma: che prima approdasse in Brindisi, quindi ad Otranto (*), e di là a Taranto, nella qual città

(*) P. Carac. de sacr. Neapol. Eccl. Mon. cap. 3. sect. 4

vi predicasse la fede di Cristo, con ridurre molti di que' cittadini alla nuova credenza, e vi lasciasse Amasiano per vescovo (1). Alcuni anche han voluto (2) che visitasse eziandio Trani, Oria, Andria, e per l'Adriatico navigasse infino a Siponto; indi voltando le prore indietro, costeggiando i nostri lidi capitasse a Reggio, nelle quali città piantasse la religione cristiana: poi da Reggio partitosi con suoi compagni, navigando il mar Tirreno, e giunto nel nostro mare, riguardando l'amenissimo sito della città di Napoli, determinossi di sbarcarvi per ridurla alla vera credenza: e qui vogliono, che incontratosi nella porta della città con una donna chiamata Canditla, molti prodigii con lei e con suo fratello Aspreno adoperasse; di che mossi i Napoletani, riceverono da lui il battesimo, e prima di partirsi per Roma, instituisse vescovo di questa città Aspreno che fu il primo. Narrasi ancora che in questo passaggio medesimo S. Pietro s'inoltrasse infino a Capua, e che dopo aver ridotta questa città, vi lasciasse per vescovo Prisco, uno degli antichi discepoli di Cristo, nella cui casa fece apparecchiar la Pasqua, e nel cenacolo cibossi co' suoi discepoli. Che in oltre essendosi portato fin ad Atina, città ora distrutta, v' avesse istituito Marco per vescovo: e finalmente prendendo il cammino per Roma, nel passar per Terracina, avesse quivi ordinato vescovo Epafrodito. I Baresi similmente pretendono che S. Pietro in questo

(1) Juven. histor. Tar. l. 8, c. 1. et lib. ult. c. 1.
(2) Summont. lib. 1. c. 12.

passaggio, non meno che a Taranto ed Otranto, fosse capitato anche in Bari (1); i Beneventani, che pure ad essi avesse lasciato il primo vescovo Fotino (2). Que' di Sessa pretendono il medesimo, e che avesse lor dato Simisio per vescovo. In brieve, se si vuol attendere a sì fatte novelle, non vi riman città in queste nostre regioni che non pretenda avere i suoi vescovi instituiti o da S. Pietro o dall' Apostolo Paolo, come vanta Reggio del suo primo vescovo Stefano, o da gli settantadue discepoli di Cristo nostro Signore, o finalmente da' discepoli degli Apostoli. In fatti Pozzuoli tiene il suo primo vescovo essere stato Patroba uno de' 72 discepoli, e discepolo di S. Paolo, del quale egli fa menzione nell' epistola a' Romani; e che ordinato vescovo da S. Pietro, capitato in Pozzuoli, vi seminasse la fede cristiana.

Narrasi ancora che questa prima volta giunto S. Pietro in Roma, bisognò che tosto scappasse via, a cagion de' rigorosi editti ch' avea allora pubblicati l' imperador Claudio contra gli Ebrei, volendo che tutti uscissero di Roma (3). Che ritornato perciò in Gierusalemme, dopo avere ordinati molt' altri vescovi nelle città d' Oriente, se ne venisse di nuovo in Italia per passare la seconda volta in Roma; e che in questo secondo passaggio capitando nella villa di Resina presso a Napoli, e quivi

(1) Beatil. Ist. di Bari l. 1.
(2) Carac. da sacr. Eccles. mon. cap. 3. sect. 3.
(3) Suet. in Claud. cap. 36. Judaeos, impulsore Christo, assidue tumultuantes Roma expulit.

colle sue predicazioni convertendo e battezzando quella gente, vi lasciasse Ampellone per meglio instruirgli nella fede di Cristo: donde ritornato poscia in Napoli, fu da Aspreno e da' Cristiani napoletani ricevuto con infiniti segni di stima e di giubilo, fondandovi una chiesa; e che in questo secondo passaggio scorresse per molte altre città della Puglia. Indi passato in Roma, stabilisse in quella città la sua sede, ordinandovi vescovo Lino, il quale dopo patito il martirio, ebbe per successore Clemente, indi Cleto ed Anacleto, e gli altri vescovi, secondo il catalogo ch'abbiamo de' vescovi di Roma (1).

Altri all'incontro con un sol fiato han preteso mandar a terra tutti questi racconti, e rendergli favolosi; poichè si sono impegnati con pari temerità che pertinacia a sostenere che S. Pietro non solamente non fosse capitato in queste nostre parti, ma sfacciatamente han ardito d'affermare che nemmen fosse stato in Roma giammai. Il più impegnato per questa parte si vede esser Salmasio (2), il quale contra ciò che credettero i Padri (3) antichi della Chiesa, e ciò che a noi per antica tradizione fu tramandato da' nostri maggiori, vuol egli per ogni verso che S. Pietro non fosse

(1) Ottato, Rufino, S. Agostin. Grot. de Imp. sum. pot. c. 11. n. 5.

(2) Salmas. in apparatu ad libros de primatu Papae: de quo admiratur Grotius defendere sententiam a toto orbe destitutam. Grot. ep. 53.

(3) Irenaeus l. 4. c. 1. Tertullian. de praescript. Cyprian. de unit. Eccl. Arnob. adv. gentes. Lact. l. 4. c. 1. Cajus, Dionysius, Corinthius, ed altri riferiti da Leon Allacci de Eccl. Occident. et Orient. consen. l. 1. cap. 2. num. 7.

mai stato a Roma; ponendo in disputa quel che con fermezza ha tenuto sempre e costantemente tiene la Chiesa; il che diede motivo a Giovanni Ovveno (*) di credere falsamente che rimanesse questo punto ancor indeciso: *An Petrus fuerit Romae, sub judice lis est.*

Ma che che sia di questa disputa, la quale tutta intera bisogna lasciarla agli scrittori ecclesiastici che ben a lungo hanno confutato quest' errore; a noi, per quello che richiede il nostro instituto, basterà che sia incontrastabile che o da S. Pietro stesso, o da gli altri Apostoli, ovvero da' loro discepoli, o da altri lor successori, fosse stata in molte città di queste nostre regioni introdotta la religione cristiana, e fondate molte chiese, o sien unioni di Fedeli, ed instituiti perciò molti vescovi assai prima che da Costantino M. si fosse abbracciata la religione nostra, cioè ne' tre primi secoli dell'umana redenzione. Si rende tutto ciò manifesto non pure da' frequenti e spessi martirii che seguiron in queste nostre regioni, ma da' cataloghi antichi che ancor ci restano de' vescovi di molte città. Napoli prima di Costantino M. ne conta moltissimi: Aspreno, Epatimito, Mauro, Probo, Paolo, Agrippino, Eustazio, Eusebio, Marciano, Cosma ed altri. Capua novera ancora i suoi: Prisco, Sinoto, Rufo, Agostino, Aristeo, Proterio e Proto; Nola, Felice, Calionio, Aureliano e Massimo; Pozzuoli, Patroba, Celso e Giovanni; Cuma, Mazenzio. Benevento anche ha i suoi, fra i

(*) Ovven. l. 1. epigr. 8.

quali il famoso Gennaro che sotto Diocleziano sostenne il martirio. Atina vanta, fin da' tempi degli Apostoli, Marco, da poi Fulgenzio ed Ilario. Siponto novera parimente i suoi. Bari, Otranto, Taranto, Reggio, Salerno ed altre città di queste nostre provincie prima di Costantino ebbero i loro vescovi, de' quali lungo catalogo ne fu tessuto da Ferdinando Ughello in quella sua laboriosa opera dell' Italia Sacra.

Ma siccome non può mettersi in disputa che la religione cristiana fosse stata introdotta in molte città di queste nostre provincie ne' primi secoli, e che vi fosse in ciascuna di esse molto numero di Fedeli riconoscenti i vescovi per loro moderatori; così non potrà dubitarsi che l' esercizio di questa religione si fosse da essi usato con molta cautela e di soppiatto, e ne' nascondigli più riposti delle lor case, e sovente nelle grotte più sconosciute e lontane dal commercio delle genti. Con minor libertà certamente poterono i nostri primi vescovi in queste provincie cotanto a Roma vicine mantener tra' Fedeli questa religione, di quel che far potevan coloro delle provincie orientali, come da Roma più lontane. Erano gl' imperadori romani tutt' intesi a spegnere affatto questa nuova religione. Il solo nome di Cristiano gli faceva esosi ed abbominevoli; e per rendergli più esecrandi, gli accagionavan di molti delitti e scelleraggini; ch' essi fossero omicidi, aggiugnendo che ammazzassero gl' infanti, e si cibassero delle loro carni; che fossero incestuosi, e che nelle loro notturne assemblee mischiati con esecrande

libidini si contaminassero (1). Ed a coloro che per la manifesta lor probità non potevan imputar queste scelleratezze, rendevano detestabili presso agl' imperadori, come disprezzatori del culto degl' Iddii; che defraudassero gl' imperadori del lor onore, mettessero sottosopra le leggi romane, ed i loro costumi e tutta la natura, non volendo invocar gl' Iddii, nè degnando di render loro i sacrifizi; laonde venivan chiamati *atei*, *sacrileghi*, *perturbatori* dello Stato e de' costumi, e pestilenza eterna del genere umano e della natura; poichè col disprezzo, dicevan essi, che i Cristiani facevan de' loro Dii, ne stimolavan l' ira alla vendetta, onde eran cagione di molti mali negli uomini e nelle nazioni; tanto che presso de' Gentili passò per comune e perpetua querela che i Cristiani fossero cagione di tutti i loro mali: la qual perversa opinione durò in Roma fin a' tempi di Alarico, quando prese quella città, attribuendo questa lor disgrazia all' ira degl' Iddii, i quali per lo disprezzo che di lor si faceva, e della loro religione, vendicavansi in cotal guisa de' Romani: ciò che mosse S. Agostino contra questa vana credenza a scrivere i libri della Città di Dio, e di far sì che Orosio scrivesse la sua *Orchestra*, ovvero i suoi libri dell' Istoria contra i Pagani (2).

Per queste cagioni gl' imperadori cominciarono a perseguitargli: e terribile sopra ogni

(1) Min. Fel. Tertull. Apol. cap. 7. 8. 9. Orig. Cont. Cels. c. 6. pag. 293. Voss. in Com. ad epist. Plin. ad Trajan. de Christian. persec.

(2) Voss. l. c.

altra fu la persecuzione di Nerone, che con severi editti gli condannò, come pubblici inimici dello Stato e del genere umano, a pena di morte (*). Domiziano seguitò le sue orme. Traiano non fu contro d'essi cotanto crudele; poichè rescrivendo a Plinio proconsole allora in Ponto ed in Bitinia, che lo richiedeva come dovesse punirgli, atterrito dal numero grande che alla giornata vedeva crescere in quelle provincie, gli ordinò che accusati e convinti, contro di loro severamente procedesse, ma non accusati, non dovesse farne altra inquisizione, usando più tosto connivenza. Nel che, come nota Vossio, fu maggiore la clemenza di Traiano gentile contra i Cristiani, che degli stessi nostri Cristiani non pur contra i Maomettani, ma contra i Cristiani medesimi imputati d'eresia, contro a' quali l'Inquisizione, tribunale nuovamente introdotto, procede con molto rigore, per inquisizione e senz' accusa: del quale tribunale altrove ci tornerà occasione di lungamente ragionare. Crudelissimi nemici del nome cristiano ancora furon Adriano e gli Antonini, Severo, Massimino, Decio, Valeriano, Diocleziano, Massimiano, Galerio, e finalmente Massenzio. E se cotali persecuzioni furono nell' altre provincie dell' imperio feroci, assai più terribili si patirono senza dubbio nella nostra Campagna e nell' altre provincie, delle quali ora si compone questo reame, come più a Roma vicine. Gli ufficiali da' quali venivan governate, per aderire

(*) Sueton. in Neron. c. 16. Tacit. An. 15.

al genio de' principi, e per farsi conoscere zelanti del lor servigio, essendo più da presso osservati, eseguivan con rigore e prontezza i loro editti. Quindi è che dalla Campagna e da queste nostre provincie a ragione si vantino tanti martiri (1), e che quasi tutti que' primi vescovi delle loro città s' adorino oggi per Santi, siccome quelli che in mezzo a sì fiere tempeste costantemente confessarono la fede di Cristo, ed intrepidi non curarono nè stragi nè morti. Sono ancor oggi a noi rimasi i vestigi del cimiterio Nolano; le memorie de' martirii (a) praticati in Pozzuoli ne' tempi di Diocleziano, e tanti altri cimiteri de' martiri nell' altre provincie, che da poi, data la pace da Costantino alla Chiesa, furon da' Fedeli scoverti e manifestati; onde è che concorrendo alle tombe de' martiri per devozione i popoli delle città convicine, si fossero in appresso que' luoghi frequentati, e renduti pieni d' abitatori, e costruttevi nuove terre e castelli: e quindi è nato che prendessero il nome di quel Santo; e che oggi nel nostro reame le nuove terre non altronde s' appellino, che da qualche Santo lor tutelare (2).

(1) P. Carac. de Sacr. Neap. Eccl. monum. c. 2. sect. 2. 5.

(a) Delle memorie de' martiri, e del concorso del popolo alle loro tombe, onde si rendesser poi que' luoghi abitati, parlando Crisostomo ne' Comm. (a) dice: *Contemplare civitates ad martyrum sepulchra concurrentes, et populos eorum amore inflammatos*. Leggasi la dotta Epistola che Valesio scrisse sopra questo soggetto, la quale va dietro l' Istoria Ecclesiastica di Eusebio Cesariense; e quanto dottamente trattonne Giuseppe Binghamo (b)

(a) Sal. 115. Tom. 3. (b) Orig. Eccl. l. 8. c. 1. § 8. et 9.

(2) Camil. Per. in Falcon. Bener. p. 179.

In questi tempi cotanto turbati niuna esterior polizia ecclesiastica poteva certamente ravvisarsi in queste nostre provincie: i Fedeli, per lo più nascosi e fuggitivi, e con tante turbolenze, se non di soppiatto, non potevan attendere a gli esercizi della lor novella religione. I vescovi badavano con molto lor pericolo alle sole conversioni, e praticando in città tutte gentili, secondo che la necessità gli astringeva, scorrevan or in una or in altra città; tanto era lontano che potessero pensare al governo politico delle lor chiese.

Per queste cagioni niuna mutazione o cambiamento potè recarsi nella polizia dell' imperio, e tanto meno in queste nostre provincie a tali tempi, per la nuova religione cristiana. Le città eran tutte gentili, gentile era la religione che pubblicamente si professava, i magistrati, le leggi, i costumi, i riti tutti. I Cristiani erano riputati come pubblici inimici, perturbatori dello Stato, e come tali fuori della repubblica: le loro adunanze severamente proibite; non potevan aver collegii separati, non potevan le lor chiese posseder cos' alcuna. Tutte le città di queste nostre provincie, ancorchè nelle medesime molti Cristiani vivessero di nascosto, e tuttavia il numero de' Fedeli crescesse, eran gentili, ed il gentilesimo era pubblicamente professato. Ciascuna città governandosi ad esempio di Roma, e molte da' magistrati romani, si studiava anche nella religione imitare il suo capo: e ciò non pur facevano i municipii, le colonie e le prefetture, ma anche le città federate che maggior libertà avevano.

§ III.

Napoli, siccome tutte l'altre città di questo regno erano universalmente gentili.

Napoli non già, come altri crede, divenne tutta intera cristiana fin dal primo dì della predicazione, che dicesi esservi stata fatta da S. Pietro. Ben è probabile che alcuni de' Napoletani abbracciasser incontanente la fede di Cristo, e con molta cautela seguendo il lor vescovo Aspreno, vivessero occulti in tal credenza; ma tutto il resto era idolatra, e questo culto veniva pubblicamente professato: anzi che fra le città greche di queste nostre regioni, Napoli fu certamente la più superstiziosa e la più attaccata a gli errori degli Etnici ed all' antica sua religione. Aveva varie Deità e pubblici templi a varii Dii dedicati: ad Eumelo, suo patrio Dio; ad Ebone (*), che per l' aggiunto se gli dava di chiarissimo ovvero risplendentissimo Dio, si crede lo stesso che Apollo, ed era ancor detto Dio Mitra; a Castore e Polluce; a Diana; a Cerere, ed a tanti altri Numi. Ebbe altresì le fratrie (come s' è già notato) dedicate non solamente a' suoi patrii Dii, ma anche agli eroi, dove ne' privati templi in quelle costrutti sacrificavasi dalle famiglie che quivi si raunavano. Infiniti eran ancora i giuochi che per celebrare con maggior

(*) Macrob. Saturnal. l. 1. c. 18. Tutino dell' Orig. de' Seggi, c. 19.

pompa e solennità le lor feste in questa città si facevano, e rinomati tanto, che tiravan dalle più remote parti gli spettatori: famosissimi fra i quali eran i giuochi lampadici, celebrati con tanto studio e maestria, che invogliavano gli stessi Cesari ad esserne spettatori: nè inferiori ammiravansi i festeggiamenti al tempio di Cerere presso alla marina, onde perciò questa Dea vien da Stazio nomata *Actia Ceres* (a).

Vanamente credono alcuni che in Napoli cessassero queste festività e questi tempii, tantosto che fuvvi da S. Pietro predicato il Vangelo. Imperocchè è manifesto che vi si mantenner quelli per molto spazio da poi. Stazio, che scrisse sotto Domiziano, nelle sue Selve ed altrove fa di queste feste e di questi giuochi frequente menzione. Più sciocamente ancora si sono altri persuasi che nel ginnasio, il qual era in Napoli dedicato ad Ercole, vi si facessero esercizi di lettere, e che fosse stato onorato da Ulisse, come ascoltatore; quasi che in mezzo a que' tanti suoi lunghi e faticosi errori se gli fosse svegliato l'appetito di metters' in Napoli ad apprender lettere. Era il ginnasio instituito per esercitarvi il corpo nel corso, nel cesto, nelle lutte, e negli altri giuochi ginnici ed atletici: e tanto celebre ed illustre era questo ginnasio per lo rado e stremo valore degli atleti, che non

(a) Strabone (*) parlando di un tempio d'Apollo posto presso alla marina nel littorale Ambracio, pure lo chiamò così: *Actii* (*quasi litoralem diceres*) *Apollinis Templum*.

(*) Rer. Geog. l. 7.

solamente tirava a sè peregrini di remotissimi paesi, ma (ch'è più notabile) fino gli stessi imperadori, i quali portavansi spesso in questa città, e godevan d'esserne spettatori insieme e spettacolo. Fu tal ginnasio favorito da Augusto, da Tiberio, da Caligola, da Claudio, ed assai più da Nerone: Tito ne fu sommamente vago; ed abbattuto dal tremuoto, il rifece; l'onoraron ancora Domiziano, Traiano, Adriano, M. Aurelio il filosofo, Comodo, Settimio ed Alessandro Severo, e quasi tutti gl'imperadori che a Costantino precederono. Venendo dunque Napoli, a cagion di tali spettacoli, cotanto da questi imperadori frequentata, la più parte de' quali essendo stati nemici fieri ed acerbi e crudelissimi persecutori della cristiana religione; qual mai potrà persuadersi che questa città, dopo il passaggio di S. Pietro per Roma, avesse il gentilesimo deposto, e pubblicamente abbracciata la religione cristiana, e professata? Non i costumi de' Napoletani tenacissimi del culto de' loro patrii Dii; non le frequenti dimore de' romani imperadori in questa città; non il costoro mortal odio contro de' Cristiani il possono certamente persuadere; ma ben più tosto chiaramente convincon il contrario, e ne dimostrano quanto grave errore sia stato il credere che in Napoli non vi furon martirii, quando è indubitato, siccome nemmen potè negarlo lo stesso P. Caracciolo, che ve n'ebbero, e molti e spessi; ed il cardinal Baronio (*), favellando

(*) Baron. Annot. ad Mart. 15 maii. P. Lasena Ginn. Napol. cap. 6.

de' SS. Fausto e Giulita, rapporta in Napoli essere stati martoriati. Conciosiachè la città, quantunque creder si volesse che come federata non fosse stata sottoposta a' romani editti, era ella nondimeno per sè stessa idolatra, onde acerbissima nemica de' Cristiani; e tali parimente eran coloro che ne ministravan il governo. Anzi per la gran superstizione de' Napoletani, e per la somma loro venerazione verso i patrii Numi, eziandio dappoichè Costantino M. diede la pace alla Chiesa, si penò gran tempo innanzi che il falso culto potesse interamente abolirvisi; siccome in altre città dell' imperio altresì ed in Roma stessa fino a' tempi degl' imperadori Arcadio ed Onorio, principi religiosissimi e risoluti di sterminare nell' imperio l' idolatria, non vi si potè affatto estinguere. Ed è tutta mal tessuta favola ciò che narrasi delle tante chiese ed altari in Napoli eretti da Costantino M., come chiaro vedrassi ne' seguenti libri di quest' Istoria. Onde a ragione reputò il Giordano, seguitato dal Tutini (1), che il tempio dedicato in Napoli da Tiberio Giulio Tarso a Castore e Polluce, fosse stato poscia da' Napoletani consecrato al vero Nume in onor di S. Paolo Apostolo, non già nel tempo di Costantino M., ma di Teodosio imperadore. Simmaco (2), il qual ebbe vita nel quarto secolo, ci fa vedere ch' ella si mantenne gentile per molt' anni dappoichè da Costantino fu abbracciata la religione cristiana;

(1) Tutin. dell' Origine de' Seggi, cap. 4.
(2) Simmac. ep. 27. lib. 8.

laonde per questa costanza di non aver seguitato l' esemplo dell' altre città, ma d' aver ritenuta l' antica religione, vien da lui lodata e fregiata del titolo di città *religiosa*. Ecco le sue parole: *Quamprimum Neapolim petitu civium suorum visere studeo: illic honori urbis religiosae intervallum bidui deputabo. Dehinc, si bene Dii juverint, Capuano itinere, venerabilem nobis Romam, laremque petemus.* Ciascun sa che Simmaco fu fiero ed atroce nemico de' Cristiani; onde chiamando Napoli città *religiosa*, non poteva a patto veruno intendere della cristiana religione; ma solamente perchè ruinando da ogni lato il gentilesimo, reputò egli Napoli cospicua e religiosa per quella falsa religione che da lei costantemente si riteneva e professava.

Camillo Pellegrini (1) lasciò a' letterati napoletani la cura di sciogliere il nodo che questo passo di Simmaco gli metteva per le mani; poichè veramente è incompatibile colla comun credenza de' Napoletani che questa città fosse divenuta cristiana fin dalla prima predicazione di S. Pietro. Ma questo difficil passo ben fu assai prima scoverto dal nostro accuratissimo Chioccarelli (2) (cui a ragione P. Lasena suo amicissimo solea chiamare, per le sue diligenti investigazioni, *can bracco*), e s' impegnò di superarlo con dare diverso senso a quella parola *religiosae*; cioè che volesse intender Simmaco, non già della religione pagana, ma della cristiana:

(1) Cam. Pellegr. nella Camp. in fin.
(2) Chioccar. de Episcop. Neapol. in Severo.

interpetrazione la quale in vero pur troppo s' allontana dalla condizione di que' tempi, e dalla religione di quell' autore, alla quale fu egli tanto tenacemente attaccato, quanto alla cristiana implacabilmente nemico. Un Frate carmelitano scalzo (*) a' nostri tempi ha voluto ancor egli prendersi questa briga; ma non eran da ciò le sue penne, onde assai più infelicemente ne venne a capo. Se però la verità dee esserne più amica d' ogni altra cosa, e se liberi dalla passione d' un affettato ed ozioso amore verso la patria vorremo con diritto occhio guardarvi, agevolissima, per nostro avviso, la soluzione del nodo si troverà; anzi niun nodo esservi certamente scorgeremo, quando si voglia por mente allo stato d' allor di queste città cotanto a Roma vicine, della quale si pregiavan come di lor capo imitare ogni andamento, ed a queste nostre provincie d' Occidente, dove non si finì d' abbatter l' idolatria fin a' tempi d' Arcadio e d' Onorio.

Nell' altre provincie, e più in quelle d' Oriente poteva un poco meglio ravvisarsi la polizia ecclesiastica, e professarsi con più libertà la cristiana religione, come quelle dove le persecuzioni non furon cotanto rabbiose e feroci; ma non per tutto ciò recossi alterazione alcuna allo stato civile, o altro cambiamento; imperocchè come perseguitata e sbandita dall' imperio non poteva pubblicamente ritenersi, e molto meno professarsi.

(*) Discorso del P. Fr. Girolamo Maria di S. Anna Carm. Scal. Dell' ant. Cattol. Relig. e Nobiltà di Nap.

§ IV.

Gerarchia ecclesiastica e sinodi.

Non conobbe la Chiesa in questi tre primi secoli altra gerarchia nè altri gradi, se non di vescovi, preti e diaconi. I vescovi, ch' avevan la soprantendenza, e a' quali tutti gli ordini della Chiesa ubbidivano, col loro sommo zelo e carità, se per avventura divisione alcuna scorgevan tra' Fedeli, tosto la componevano, e sedavano gli animi perturbati. La carità era uguale così negli uni che negli altri; ne' primi di servirsi con moderazione della loro preminenza, ne' secondi d' ubbidir loro con intera rassegnazione. Se occorreva deliberarsi affare alcuno di momento intorno alla religione, acciocchè si mantenesse fra tutte le chiese una stabile concordia e legame, e non fosse discordante dall' altra, solevan i vescovi infra di loro comunicar ciò che accadeva, e per mezzo di messi o di lettere, che chiamavan *formate*, mantenevan il commercio; e così tutti uniti con istretto nodo, rappresentanti la Chiesa universale, si munivano contra le divisioni e scismi che mai avessero potuto insorgere (*).

Quando lor veniva fatto, e le persecuzioni davan qualche tregua, sicchè avesser potuto da varie città unirsi insieme in una, raunavansi essi ne' sinodi per far delle decisioni sopra la vera fede, per regolar la polizia e'

(*) Grot. de imp. sum. pot. c. 11. n. 8.

costumi de' Cristiani, ovvero per punire i colpevoli, e deliberavano ciò che altro occorreva; seguitando in ciò l'orme degli Apostoli, e di S. Pietro lor capo, il quale in Gierusalemme ragunati i Fedeli, tenne concilio, che fu il primo, detto perciò Gierosolimitano, e che negli Atti degli Apostoli fu da S. Luca inserito (1).

Nel secondo secolo, quando erasi più disseminata la religione, così nelle provincie d'Oriente, come d'Occidente, si tennero altri sinodi. I primi furono nell'Asia, nella Siria e nella Palestina. In Occidente ancora cominciaron in questo secolo, essendosene in Roma e nella Gallia tenuti contra l'eresie di Montano, de' Catafrigi, e per la controversia Pascale (2).

Nel terzo secolo si fecero più spessi in Roma contro Novato e' suoi seguaci, ma più nell'Asia e nell'Affrica.

§ V.

De' regolamenti ecclesiastici.

Non ebbe la Chiesa ne' primi tempi altri regolamenti, se non quelli ch' erano nella Scrittura santa, nè altri libri erano conosciuti: da poi per l'occasione de' concilii tenuti furon alcuni altri regolamenti in quelli stabiliti, onde erano le chiese di quelle provincie governate.

Questi non eran che regolamenti appartenenti alla disciplina della Chiesa, non essendo

(1) Act. cap. 15.
(2) Von Mastric. de or. et. pr. Jur. Can. cap. 1. Doujat hist. jur. can. par. 1. cap. 1.

stato giammai negato al sacerdozio il conoscimento delle differenze della religione, ed il far regolamenti appartenenti alla lor disciplina. Anche a' sacerdoti del paganesimo era ciò lecito di fare; ed era diritto comune così di Romani come di Greci, che ogni comunità legittima conoscesse de' suoi propri negozi, e vi facesse de' regolamenti. Caio nostro giureconsulto, favellando di simili comunità e collegi, dice: *His autem potestatem facit lex, pactionem quam velint, sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant;* e rapporta una legge di Solone, nella quale lo stesso era stabilito fra' Greci (1). Giovanni Doujat (2) e Dupino (3), gran teologo di Parigi, insegnarono che la Chiesa non solamente abbia tal autorità per diritto comuno, per cui ciascuna società dee aver qualche forma di governo per mantenersi senza confusione e disordini, e per potervi stabilire de' regolamenti; ma che fu anche da Cristo conceduta agli Apostoli questa potestà di far de' canoni appartenenti alla disciplina della Chiesa; essendo indubitato che N. S. diede autorità a' suoi Apostoli e loro successori di governare i Fedeli in tutto ciò che riguarda la religione, così circa il rischiaramento de' punti della fede, come intorno alla regola de' costumi. E questi furono i primi fondamenti ed i principii onde trasse origine la ragion canonica, la quale da poi col lungo

(1) L. Sodales. 4. D. de Colleg. V. Desider. Herald. observat. et. emend. lib. c. 42. Salmas. observat. ad Jus Attic. et Rom. cap. 4.

(2) Doujat hist. du Droit canonique, part. 1. cap. 1.

(3) Dupin. de Ant. Eccl. disc. dissert. 1.

correr degli anni, emula della ragion civile, maneggiata da' romani pontefici, ardì non pur pareggiare, ma interamente sottomettersi le leggi civili; tanto che dentro un imperio medesimo, contra tutte le leggi del governo, due corpi di leggi diverse si videro, intraprendendo l'una sopra l'altra. Origine che fu ne' seguenti secoli delle tante contese giurisdizionali e de' tanti cangiamenti dello stato politico e temporale dell' imperio e di queste nostre provincie, come nel corso di quest' Istoria partitamente si conoscerà.

In questi primi secoli però niuna alterazione recaron alla polizia dell' imperio tali regolamenti: essi eran solamente ristretti per le differenze della religione, ed a ciò che concerneva il governo delle chiese e la lor disciplina; nè delle cose civili e dell' imperio s' impacciavano, lasciando tutto intero a' principi il governo della repubblica, come prima.

§ VI.

Della conoscenza nelle cause.

Ebbe ancora la Chiesa in questi tempi, come cosa attenente alla sua disciplina, la censura e correzion de' costumi fra' Cristiani. Se qualche Fedele, deviando dal diritto cammino, inciampava in qualche eresia, ovvero per qualche pubblico e notorio peccato scandalizzava gli altri, era prima secretamente ripreso, perchè si ravvedesse: se non s' emendava, denunciavasi alla chiesa, cioè al vescovo e presbiterio co' Fedeli, dalla quale era la seconda

volta ripreso; e se per fine ciò non ostante s' ostinava nell' errore e nella libertà del vivere, era scacciato dalla loro comunione, ed avuto come tutti gli altri Gentili e Pubblicani, privandolo di tutto ciò che dava la Chiesa a' suoi Fedeli, e 'l lasciavan nella società civile con gli altri Gentili; nè, se non dopo un vero pentimento ed una rigorosa penitenza, veniva di nuovo ammesso nella loro comunione.

Questa correzion di costumi, durante lo stato popolare di Roma, risedeva presso a' censori, chiamati perciò *magistri morum*, i quali avevan potere di notar d' ignominia ogni sorta di persone per li casi di cui la giustizia non avea costume d' inquirere, come saggiamente e ben a lungo tratta Bodino. Instituto certamente assai commendevole, il qual essendo mancato sotto gl' imperadori, fu rilevato da' primi Cristiani, che per mezzo di questa censura mantenevansi in una singolar purità di costumi, come testimonia Plinio de' Cristiani de' suoi tempi: ed è quello che dice Tertulliano nel suo Apologetico, parlando dell' assemblee della Chiesa: *Ibidem*, dic' egli, *exhortationes, castigationes et censura divina.* Ond' è ch' essi chiamaron il capo di ciascuna chiesa *Episcopon*, come che significasse inspettor de' costumi della sua chiesa: per la qual cosa le scomuniche ed altre pene della Chiesa sono chiamate ancor oggi censure ecclesiastiche: materia che richiederebbe più lungo discorso, ma quello di Bodino può supplire.

Erasi ancora in questi tempi introdotto costume fra' Cristiani di sottomettere le loro

differenze al giudicio della Chiesa, a fine di non piatire avanti a' giudici pagani, secondo il precetto di S. Paolo nella prima a' Corinti. Talmente che si vede in Tertulliano, in Clemente Alessandrino ed in altri autori di questi tempi, che coloro i quali non volendovisi sottomettere, facevan litigare i Cristiani dinanzi a' magistrati gentili, erano riputati presso che Infedeli, o almeno cattivi Cristiani: ma questi giudicii che davansi da' vescovi, non eran che pareri arbitrali, nè obbligavan i litiganti che per onore; come allorchè persone ragguardevoli intromettonsi alla composizione di qualche differenza. Del rimanente nè eran costretti a sottomettervisi, nè proferito il parere potevan essere astretti ad eseguirlo, lasciando loro la libertà di ricorrere a' magistrati secolari.

Sopra queste tre sole occorrenze prese la Chiesa a conoscere nel suo cominciamento: ciò sono, sopra gli affari della fede e della religione, di cui ella giudicava per forma di polizia: sopra gli scandali e minori delitti, di cui ella conosceva per via di censura e di correzione: e sopra le differenze fra' Cristiani che a lei riportavansi, le quali decideva per forma d' arbitrio e di caritatevole composizione. Donde si vede che gli ecclesiastici non avevan quella cognizione perfetta che nel diritto chiamasi *giurisdizione*; ma la loro giustizia era chiamata *notio*, *judicium*, *audientia*, non giammai *jurisdictio*.

§ VII.

Elezione de' ministri.

Era ancor cosa appartenente alla disciplina della Chiesa di fornirla de' suoi ministri: e Dupino (1) scrisse essere stata da Cristo conceduta anche questa potestà a gli Apostoli di sostituire nelle chiese i loro successori, cioè i vescovi, i preti ed altri ministri. Ed in vero gli Apostoli, come si raccoglie dall' istorie sacre (2), in molti luoghi ordinaron i vescovi, e gli lasciaron al governo delle chiese ch' essi aveano fondate. Ma da poi mancati gli Apostoli, quando per la morte d' alcun vescovo rimaneva la chiesa vacante, si procedeva all' elezione del successore; ed allora si chiamavan i vescovi più vicini della medesima provincia, almeno al numero di due o di tre; ch' era difficile in questi tempi il tener concilii numerosi, se non negl' intervalli delle persecuzioni; ed alle volte le sedi delle chiese restavano gran tempo vacanti; e quelli unendosi insieme col presbiterio e col popolo fedele della città, procedevan all' elezione (3). Il popolo proponeva le persone che desiderava s' eleggessero, e rendeva testimonianza della vita e costume di ciascuno, e finalmente unito col clero e i vescovi presenti acconsentiva all' elezione, onde tosto il nuovo eletto era da'

(1) Dupin. de Ant. Eccl. disc. diss. 1.
(2) Act. 14. v. 23. 2. ad Corinth. 8. vers. 19.
(3) Can. sacrorum, dist. 63. can. quanto can. nosce, eod. dist.

vescovi consecrato. Alcune volte il clero ed il popolo avean nell' elezioni maggiore o minor parte, poichè in alcune esponeva solamente i suoi desiderii, e rendeva le testimonianze della vita e costumi; in altre s'avanzava ad eleggere (1), come accadde nell' elezione di S. Fabiano vescovo di Roma, che al riferir d'Eusebio fu eletto a viva voce di popolo, il quale aveagli veduta sul capo fermarsi una colomba. Il che, quando accadeva, ed i vescovi lo stimavan conveniente, era da essi l' elezione approvata, ed ordinato l' eletto: e nell' istesso tempo si faceva l'elezione e la consecrazione, ed i medesimi vescovi erano gli elettori e gli ordinatori. Nè vi si ricercava altro; imperciocchè in questi tre primi secoli non era stata ancor dichiarata da' canoni la ragion de' metropolitani sopra l' ordinazioni de' vescovi della loro provincia, come fu fatto da poi nel quarto secolo; di che tratteremo nel libro seguente, quando dell' esterior polizia ecclesiastica del quarto e quinto secolo ci tornerà occasione di favellare.

Questa in brieve fu la disciplina ecclesiastica intorno all' elezioni de' vescovi di questi tre primi secoli, secondo si ravvisa dall' epistole di S. Clemente papa e di S. Cipriano scrittore del terzo secolo (2). L' elezione de' preti e de' diaconi s' apparteneva al vescovo, al qual unicamente toccava l' ordinazione, ancorchè nell' elezione il clero ed il popolo v' avessero la lor parte.

(1) Ciron. in cap. 1. de restitut. spoliat. Marca de Concord. lib. 8. c. 2. § 2.
(2) Ciprian. ep. 33.

§ VIII.

Beni temporali.

Non furon nella Chiesa in questi primi tempi tante facoltà e beni, sicchè dovesse molto badare all' amministrazione e distribuzione de' medesimi, e stabilire anche sopra ciò suoi regolamenti. Ne' suoi principii non ebbe stabili, nè peranche decime (*) certe e necessarie: i beni comuni delle chiese non consistevano quasi che in mobili, in provigioni da bocca ed in vestimenti ed in danajo contante, che offerivano i Fedeli in tutte le settimane, in tutti i mesi, o quando volevano, atteso che non vi era cos' alcuna di regolato nè di forzato in quelle offerte. Quanto agl' immobili, le persecuzioni non permettevano di acquistarne, o vero di lungo tempo conservargli. I Fedeli volontariamente davan oblazioni e primizie, per le quali fu destinata persona che le conservasse, e ne' tempi di Cristo Salvator nostro ne fu Giuda il conservatore: ma non v'era altro uso delle medesime, se non che di servirsene per loro bisogni d' abiti e per vivere, e tutto il di più che sopravanzava, distribuivasi a' poveri della città.

Quest' istesso costume, dopo la morte del nostro Redentore, serbarono gli Apostoli, i quali tutto ciò che raccoglievan da' Fedeli, che

(*) Tertull. Nam nemo compellitur, sed sponte confert. Dupin ad Cens. in Bibl. t. 6. in fin. c. 3. § 13.

per seguirgli si vendevan le case ed i poderi, offerendone ad essi il prezzo, riponevan in comune: e non ad altr' uso, come s' è detto, del denaro si servivano, se non per somministrare il bisognevole a loro medesimi, ed a coloro che destinavano per la predicazione del Vangelo, e per sostentare i poveri e bisognosi de' luoghi dove scorrevano. E crescendo tuttavia il numero de' Fedeli, crescevano per conseguenza l' oblazioni; e quando essi le vedevano così soprabbondanti che non solamente bastavan a' bisogni della chiesa d' una città, ma sopravanzavano ancora, solevan anche distribuirle nell' altre chiese delle medesime provincie, e sovente mandarle in provincie più remote, secondo l' indigenza di quelle ricercava. Così osserviamo nella Scrittura che S. Paolo dopo aver fatto molte raccolte in Macedonia, in Acaia, Galazia e Corinto, soleva mandarne gran parte alle chiese di Gierusalemme. E dopo la morte degli Apostoli, il medesimo costume fu osservato da' vescovi loro successori. Da poi fu riputato più utile ed espediente che i Fedeli non vendessero le loro possessioni, con darne il prezzo alle chiese; ma che dovessero ritenersi dalle chiese stesse, acciocchè da' frutti di quelle e dall' altre oblazioni si potesse sovvenire a' poveri ed a' bisogni delle medesime. Ed avvenga che l' amministrazione appartenesse a' soli vescovi, nulla di manco costoro intenti ad opere più alte, alla predicazione del Vangelo e conversion de' Gentili, lasciavan il pensiero di dispensar li danai a' diaconi: ma non per ciò fu mutato il modo di distribuirgli;

poichè una porzione si dispensava a' sacerdoti, e ad altri ministri della chiesa, i quali per lo più vivean tutti insieme ed in comunità, e l'altra parte si consumava per gli poveri del luogo.

In decorso di tempo nel pontificato di papa Simplicio intorno all'anno 467, essendosi scoverta qualche frode de' ministri nella distribuzione di queste rendite, fu introdotto, che di tutto ciò che si raccoglieva dalle rendite e dall'oblazioni, se ne facessero quattro parti, l'una delle quali si serbasse per li poveri, l'altra servisse per li sacerdoti ed altri ministri della chiesa, la terza si serbasse al vescovo per lui, e per li peregrini che soleva ospiziare, e la quarta, cominciandosi già ne' tempi di Costantino M. a costruire pubblici templi, e farsi delle fabbriche più sontuose, e ad accrescersi il numero degli ornamenti e vasi sacri, si spendesse per la restaurazione e bisogni de' medesimi. Nè questa distribuzione fu in tutto uguale; poichè se li poveri erano numerosi in qualche città, la lor porzione era maggiore dell'altre; e se i tempii non avean bisogno di molta reparazione, era la lor parte minore.

Ecco in breve qual fosse la polizia ecclesiastica in questi tre primi secoli della Chiesa, che in sè sola ristretta, niente alterò la polizia dell'imperio, e molto meno lo stato di queste nostre provincie, nelle quali per le feroci persecuzioni a pena era ravvisata. In diverso sembiante la riguarderemo ne' secoli seguenti, da poi che Costantino le diede pace;

ma assai mostruosa e con più strane forme sarà mirata nell'età men a noi lontane, quando non bastandole d'aver in tante guise trasformato lo stato civile e temporale de' principi, tentò anche di sottoporre interamente l'imperio al sacerdozio.

DELL' ISTORIA CIVILE

DEL

REGNO DI NAPOLI

LIBRO SECONDO

Il principio del quarto secolo dell' umana Redenzione, ed il decorso de' seguenti anni vien a recare nel romano imperio sì strane revoluzioni, che mostruosamente deformato nel suo capo e nelle membra, prendendo altri aspetti e nuove forme, più non si riconosce per quello che già fu. Ecco che mancato ogni generoso costume, i Romani dati in preda agli agi ed alle morbidezze, da forti e magnanimi, renduti effeminati e deboli; da gravi, severi, ed incorrotti, pieni d' ambizione e di dissolutezze. Vedesi perciò snervata e scaduta la militar disciplina; e quell' armi che prima avean portato il terrore e le vittoriose insegne fin a gli ultimi confini del mondo, divenire cotanto vili ed imbelli, che non vaglion più a reprimer le forze di quelle medesime nazioni delle quali esse tante e tante volte avevan gloriosamente trionfato; ma con eterna lor ignominia cedendo e lasciandosi vergognosamente vincere, ne vien

in brieve l'imperio tutto fracassato e miseramente trafitto. Vedesi la Pannonia, la Rezia, la Mesia, la Tracia e l'Illiria soggiogate dagli Unni: le Gallie perdute: le Spagne da' Vandali e da' Goti manomesse: l'Africa già occupata da' Vandali, la Brettagna da' Sassoni: e l'Italia regina delle provincie da' Goti già debellata e vinta, e Roma stessa saccheggiata e distrutta. Nè miglior fortuna ebbero col correr degli anni le cose de' Romani in Oriente. Vedesi la Siria, la Fenicia, la Palestina, l'Egitto, la Mesopotamia, Cipro, Rodi, Creta e l'Armenia occupate da' Saracini. Ecco perduta l'Asia minore. Ecco finalmente tutte debellate e vinte le provincie dell'imperio romano.

Vedesi nel cader dell'imperio declinare ancor le lettere e le discipline tutte. Comincia la giurisprudenza a perdere quel suo lustro, e quella dignità in cui per sì lungo corso d'anni l'avevan mantenuta e conservata tanti preclarissimi giureconsulti, il favor de' principi, la sapienza delle loro costituzioni, la prudenza de' magistrati, la dottrina de' professori, e l'eccellenza dell'accademie. Più non s'udiranno i nomi di Papiniano, di Paolo, o d'Africano: tacquero questi oracoli, nè altri responsi per l'avvenire ci saran dati da' loro successori; i quali, d'oscura fama essendo, maggior peso non s'addossarono, che d'insegnare nelle accademie ciò che que' maravigliosi spiriti avean lasciato delle loro illustri fatiche. E pure di queste (tanto calamitosi e lagrimevoli tempi succederono) appena una rada ed oscura notizia a' posteri n'era pervenuta, la quale

sarebbesi eziandio in tutto certamente spenta, se la prudenza di Valentiniano III non fosse opportunamente con le sue costituzioni accorsa al riparo. E vedesi ancora la scienza delle leggi, che prima era solamente professata da' maggiori lumi della città di Roma, vilmente maneggiata e ridutta ad esser mestiere de' più vili uomini del mondo.

Non si leggeranno più con ammirazione e stupore quelle prudenti e savie costituzioni de' principi con tanta eleganza e brevità composte; ma da ora avanti prolisse e tumide, e più convenienti ad un declamatore che ad un principe, da non paragonarsi di gran lunga colle prime nè per eloquenza, nè per gravità, nè per prudenza civile.

I magistrati, perduta quella severità e dottrina, prenderanno altri nomi, e co' nuovi nomi, nuovi costumi ancora: da incorrotti, venali; da sapienti e gravi, ignoranti e leggieri; da moderati, ambiziosi: ed alla fine ripieni di tanta rapacità e dissolutezza, che se la prudenza di Costantino, di Valentiniano e d' alcuni altri principi di quando in quando non avesse repressa la loro venalità ed ambizione per mezzo di molti editti (*) che pubblicarono a questo fine, più gravi ed enormi disordini avrebbon infallibilmente partorito.

L' accademie già per l' ignoranza de' professori e per li pravi costumi de' giovani rendute inutili e piene di sconcerti: i giovani dati

(*) Si leggono sotto il tit. de offic. Rect. Provin. nel Cod. Teodos.

già in braccio a' lussi, agl' intemperati conviti, a' giuochi, agli spettacoli, alle meretrici, ed a mille altre scelleratezze, di rado le frequentavano; tanto che sarebbon affatto mancate, se la providenza di Valentiniano il vecchio non fosse stata presta a darvi riparo con quelle sue XI leggi accademiche che in Roma ad Olibrio prefetto di quella città dirizzò nell' anno 370.

Tante e sì strane mutazioni non solamente alla corrotta disciplina ed a' depravati costumi deon attribuirsi, ma ancora a quella nuova divisione e nuova forma che a Costantino piacque di dare all' imperio romano. Egli fu il primo che volle recare ad effetto ciò che Diocleziano avea prima tentato, di divider l' orbe romano in due principali parti, e di uno far due imperi (1). Imperocchè quantunque fossero stati innanzi più imperadori talora a regnare insieme, nientedimeno non feron fra di loro giammai divisione alcuna; nè l' imperio, o le provincie, nè le legioni furon a guisa d' eredità mai partite. Costantino fu il primo che, come dice Eusebio (2), divise tutto l' imperio romano in due parti, *quod quidem nunquam antea factum esse memoratur*. Perciò pose tutto il suo studio a fondar nell' Oriente Costantinopoli, ed impiegò per quest' opera tutta la sua magnificenza e tutto il suo potere, acciocchè emula di Roma fosse, come questa capo nell' Occidente, così quella nell' Oriente (3).

(1) Pagi Dissert. de Consulibus, pag. 79.
(2) Euseb. l. 8. cap. 17. Vales. ibidem.
(3) Jacob. Guther. de off. domus Aug. lib. 1. cap. 45.

Divise per tanto l'imperio in orientale ed occidentale, assegnando a ciascuno le sue provincie. Tutte quelle provincie orientali oltramarine che sono dallo stretto della Propontide insino alle bocche del Nilo, l'Egitto, l'Illirico, Epiro, Acaia, la Grecia, la Tessaglia, la Macedonia, la Tracia, Creta, Cipro, tutta la Dacia, la Mesia, e l'altre provincie di quel tratto, all'imperio orientale ed alla città di Costantinopoli suo capo le sottopose, e sotto più diocesi comprese. All'imperio occidentale ed alla città di Roma lasciò le Spagne, la Brettagna, le Gallie, il Norico, la Pannonia, le provincie della Germania, la Dalmazia, tutta l'Affrica e l'Italia; disponendole in guisa che due imperadori potessero regger l'imperio, l'uno nell'Occidente, l'altro nell'Oriente. Divise parimente il senato; e que' senatori ch'eran eletti dalle provincie dell'imperio occidentale, volle che rimanessero in Roma; quelli d'Oriente, in Costantinopoli: e lo stesso stabilì de' consoli. Diede a Costantinopoli, come a Roma, il prefetto con uguali preminenze e privilegi; e tutte le parti dell'imperio in altra guisa distinse. La qual nuova divisione è di mestiere qui distintamente rapportare, poichè gioverà non solamente per ben intendere la spezial polizia e stato temporale di queste nostre provincie, ma servirà ancora in appresso per capire con maggior chiarezza la polizia ecclesiastica, e come siasi in quella maniera che oggi si vede, introdotta nell'imperio ed in questo reame.

CAPO I.

Disposizione dell' imperio sotto Costantino M.

Costantino adunque dubitando, per l' esempio de' suoi predecessori, del troppo potere del prefetto pretorio che sovente s' aveà usurpato l' imperio, divise il suo ufficio in quattro parti, e questo fu per moltiplicazione, facendo quattro prefetti; e con ciò venne a dividersi tutto l' orbe romano in quattro climi, o vero tratti. Questi abbracciavano un immenso spazio di cielo e di terra, e dentro i loro confini più diocesi si comprendevano (1); e furono, l'Oriente, l' Illirico, le Gallie e l' Italia, a' quali diede quattro rettori, che con nome antico, ma di nuova amministrazione, chiamò prefetti al pretorio. E noi abbiam collocata in ultimo luogo l' Italia, perchè in essa dovremo fermarci.

ORIENTE

Sotto la disposizione del prefetto pretorio dell' Oriente pose cinque diocesi; ed erano, l' Oriente, l' Egitto, l' Asiana, la Pontica e la Tracia: le quali diocesi, secondo è manifesto dal Codice Teodosiano, e dagli atti d' alcuni antichi concilii, in questi tempi componevansi di più provincie (2).

(1) Jacob. Guther de off. domus August. c. 6.

(2) Petr. de Marca de Patriar. Constant. inst. de antiq. eccl. disc. disser. 2. § 8. L. 9. C. Th. 9. de legatis, lib. 3. C. Th. de equor. conlat. Balsamo in cap. 9. Concil. Chalcedon.

I. Nella diocesi d' Oriente, capo della quale era la città d' Antiochia, erano XV provincie: I Palestina prima; II Palestina seconda; III Fenicia prima; IV Siria; V Cilicia; VI Cipro; VII Arabia; VIII Isauria; IX Palestina salutare; X Fenicia del Libano; XI Eufratense; XII Siria salutare; XIII Osdroena; XIV Mesopotamia; XV Cilicia seconda.

II. Nella diocesi dell' Egitto, il cui capo era Alessandria, eran sei provincie: I la Libia superiore; II la Libia inferiore; III la Tebaide; IV l' Egitto; V l' Arcadia; VI l' Augustánica.

III. Nella diocesi Asiana, capo essendo Efeso, erano dieci provincie: I Panfilia; II Ellesponto; III Lidia; IV Pisidia; V Licaonia; VI Frigia Pacaziana; VII Frigia salutare; VIII Licia; IX Caria; X L' isole di Rodi, Lesbo e le Cicladi.

IV. Undici provincie ebbe la Pontica, cui capo era Cesarea, e queste furono: I Paflagonia; II la Galazia; III Bitinia; IV Onoriade; V Cappadocia prima; VI Cappadocia seconda; VII Ponto Polemoniaco; VIII Elenoponto, IX Armenia prima; X Armenia seconda; XI la Galazia salutare.

V. La Tracia, della quale prima ne fu capo Eraclea, da poi Costantinopoli, si componeva di sei provincie: I Europa; II Tracia; III Eminonto; IV Rodope; V Mesia seconda; VI Scizia.

ILLIRICO

Sotto l' amministrazione del prefetto pretorio dell' Illirico erano due diocesi: la Macedonia e la Dacia.

I. La Macedonia, di cui fu capo Tessalonica, si componeva di sei provincie: I Acaia; II Macedonia; III Creta; IV Tessaglia; V Epiro vecchio ed Epiro nuovo; VI parte della Macedonia salutare.

II. La Dacia, di cinque: I la Dacia Mediterranea; II la Dacia Ripense; III Mesia prima; IV Dardania; V Prevalitana e parte della Macedonia salutare.

GALLIE.

Sotto l'amministrazione del prefetto pretorio delle Gallie erano tre diocesi: le Gallie, le Spagne e la Brettagna.

I. La diocesi delle Gallie era composta da dicisette provincie; e furono: I Viennense; II Lugdunense prima; III Germania prima; IV Germania seconda; V Belgio primo; VI Belgio secondo; VII l'Alpi Marittime; VIII l'Alpi Pennine; IX Maxima Sequana; X Aquitania prima; XI Aquitania seconda; XII Novempopulana; XIII Narbonense prima; XIV Narbonense seconda; XV Lugdunense seconda; XVI Lugdunense Turonia; XVII Lugdunense Senonica.

II. Quella delle Spagne era composta di sette provincie: I Betica; II Lusitania; III Galizia; IV Tarraconense; V Cartaginense; VI Tingitana; VII le Baleari.

III. L'altra della Brettagna, di cinque: I Maxima Cesariense; II Valentia; III Britannia prima; IV Britannia seconda; V Flavia Cesariense.

ITALIA

Finalmente sotto la disposizione del prefetto pretorio d'Italia erano tre diocesi: l'Italia, l'Illirico e l'Africa. La diocesi dell'Illirico, della quale Sirmio fu la principal città, era composta di sei provincie: I Pannonia seconda; II Savia; III Dalmazia; IV Pannonia prima; V il Norico Mediterraneo; VI il Norico Ripense. L'Africa, di cinque: I Africa, ove era Cartagine; II Bizacena; III Mauritania Sitifense; IV Mauritania Cesariense; V Tripolitana.

L'Italia fu divisa in dicisette provincie, siccome furon distinte sotto Adriano; e questa divisione durò nell'età più bassa infino a' tempi di Longino: l'ordine delle quali, secondo si legge nel libro della *Notizia dell'Imperio* (che per comun parere non può dubitarsi che sia antichissimo, e composto a' tempi di Teodosio il giovane); è questo che siegue: I Venezia; II Emilia; III Liguria; IV Flaminia e Piceno Annonario; V Tuscia ed Umbria; VI Piceno Suburbicario; VII Campania; VIII Sicilia; IX Puglia e Calabria; X Lucania e Bruzi; XI Alpi Cozzie; XII Rezia prima; XIII Rezia seconda; XIV Sannio; XV Valeria; XVI Sardegna; XVII Corsica.

Paolo Warnefrido (*) diacono d'Aquileia dà a quelle divers' ordine, perciocchè, per cagion d'esempio, la Liguria che qui è posta nel terzo luogo, e l'Emilia nel secondo, le colloca nel

(*) Paol. Diac. Ist. Long. lib. 2. cap. 11.

secondo e nel decimo. Ma vi è fra loro una più notabile varietà, poichè Paolo dividendo la provincia dell'Alpi in due provincie, chiamando l'altra Alpi Appennine, accrebbe il numero con una di più di quelle che nella *Notizia* sono descritte, nella quale solamente il nome dell'Alpi Cozzie si ritrova. Ma egli, come ben dice Camillo Pellegrino (1), par che abbia ciò fatto di suo proprio arbitrio, poichè cita a favor suo la forma del ragionare d'Aurelio Vittore contra coloro che non le stimavan due, e non più tosto alcun imperial rescritto, il quale in questo proposito sarebbe stato il proprio e fermo autore in cui avrebbe avuto da appoggiare il creder suo; sicchè ancor di suo parere dovette mutar l'ordine suddetto, che molto meno importava.

Tutte queste provincie non sortiron una medesima condizione; imperocchè, avvegnachè tutte ubbidissero e stassero sotto la disposizione del prefetto pretorio d'Italia, avevan però altri più immediati amministratori, a' quali era particolarmente commesso il loro governo. Erano prima divise in due vicariati, uno detto di Roma, l'altro d'Italia. Nel vicariato di Roma erano dieci provincie: la Campagna, l'Etruria e l'Umbria, il Piceno Suburbicario, la Sicilia, la Puglia e Calabria, la Lucania e Bruzi, il Sannio, la Sardegna, la Corsica e la Valeria. Nel vicariato d'Italia, il cui capo era Milano (2), furono sette provincie: la Liguria, l'Emilia, la

(1) Pellegr. nella Campania.
(2) P. de Marca de Concor. l. 11 cap. 3. n. 12.

Flaminia e Piceno Annonario, Venezia, a cui da poi fu aggiunta l'Istria, l'Alpi Cozzie e l'una e l'altra Rezia. Le prime erano sotto la disposizione del vicario di Roma, onde perciò si dissero anche provincie suburbicarie. Le seconde tenevansi sotto la disposizione del vicario d'Italia; e perciò da alcuni scrittori vengono semplicemente chiamate provincie d'Italia, distinguendole dall'altre, le quali ancorchè racchiuse tra l'Alpi e l'uno e l'altro mare, e perciò comprese nell'Italia (prendendo questo nome nella sua ampia significazione), nulla di meno ristrettamente provincie d'Italia eran nomate quelle che al vicario d'Italia ubbidivano, la cui sede era Milano. Così osserviamo negli Atti del concilio di Sardica celebrato nell'anno 347, che correndo allor il costume di sottoscriversi i vescovi che intervenivano ne' concilii, non solamente col nome della propria città, ma anche della provincia, alcuni si sottoscrissero in questa maniera: *Januarius a Campania de Benevento. Maximus a Tuscia de Luca. Lucius ab Italia de Verona. Fortunatus ab Italia de Aquileia. Stercorius ab Apulia de Canusio. Securus ab Italia de Ravenna. Ursacius ab Italia de Brixia. Protasius ab Italia de Mediolano*, ec. E questo era perchè Verona, Aquileia, Ravenna, Brescia e Milano erano nelle provincie che al vicario d'Italia ubbidivano: ciò che non potea dirsi di Benevento, di Lucca e di Canosa, le quali erano nelle provincie del vicariato di Roma, non già del vicariato d'Italia (*).

(*) Cam. Peregrin. diss. 2. de Finib. Duc. Benev.

Ebbero ancora queste provincie altri più immediati ufficiali, a ciascuno de' quali era particolarmente il governo d'una provincia commesso; ma non erano d'un medesimo grado e condizione. Alcune eran dette consolari, perchè per loro moderatore sortirono un consolare; come furono Venezia, Emilia, Liguria, Flaminia e Piceno Annonario, la Toscana e l'Umbria, il Piceno Suburbicario e la nostra Campania. Altre si dissero correttoriali, perchè da' correttori, non già da' consolari, eran amministrate; le quali furono la Sicilia, la Puglia e Calabria, la Lucania e' Bruzi. E per ultimo alcune si nomarono presidiali, perchè a' presidi sottoposte; e queste furono l'Alpi Cozzie, la Rezia prima e seconda, il nostro Sannio, Valeria, Sardegna e Corsica. Così i primi moderatori di queste provincie erano i prefetti pretorii, i secondi li vicari, gli ultimi e' più immediati eran i consolari, i correttori ed i presidi, dell'ufficio ed impiego de' quali è di mestiere che qui brevemente si ragioni.

CAPO II.

Degli ufficiali dell' imperio.

I prefetti al pretorio eran quelli ne' quali dopo i Cesari s'univano i primi onori e le prime dignità dell'imperio (*). A costoro si dava la spada dall'imperadore per insegna della loro

(*) Jacob. Guther. de Off. domus Aug. lib. 2. cap. 1.

grandissima autorità (1): sotto la cui amministrazione e governo erano più diocesi, e colle diocesi le tante provincie che le componevano. Avevan sotto di loro i vicari, i rettori delle provincie, i consolari, i correttori, i presidi, e tutti i magistrati di quelle diocesi alla cui amministrazione soprastavano. Essi dovevano con vigilanza attendere e provvedere a' difetti di questi magistrati (2), ammonirgli, insinuar loro le leggi, ed in somma invigilare a tutte le loro azioni: i quali magistrati all' incontro a' prefetti dovevan ricorrere, riferire, e consigliarsi di ciò che di dubbio e scabroso loro veniva per le mani. Potevasi, oltre a ciò, da tutti i tribunali suddetti appellare a' prefetti pretorii, da' quali riconoscevansi le cause dell' appellazioni, e le coloro sentenze discusse o le rifiutavan, o l'ammettevan, senza che dalle deliberazioni de' prefetti pretorii ad altra appellazione alcuna si dasse luogo, ma solamente alla retrattazione, che noi ora diciamo reclamazione (3).

A' prefetti per lo più gl' imperadori solevan dirizzare le loro costituzioni, affinch' essi le promulgassero per le provincie di lor disposizione. Avevano sotto la lor censura anche i proconsoli, e d' infinite altre prerogative eran adorni, delle quali dottamente scrissero Codino, Gotofredo e Giacomo (4) Gutero. Furon, oltre a costoro, due altri prefetti destinati al governo

(1) Plin. in Paneg.
(2) Guther. loc. cit. cap. 2. de Off. dom. Aug.
(3) Guth. loc. cit.
(4) Godin. de Off. aul. Const. Got. in Notit. PP. t. 6. C. Th. Guth. de Off. dom. Aug. lib. 2. cap. 1. 2. 3. 4.

delle due città principali del mondo, cioè Roma e Costantinopli, sotto la disposizione de' quali eran i prefetti dell'annona, e molt'altri magistrati che alla cura e governo di quelle città sotto vari impieghi venivan destinati: de' quali non accade qui far parola.

Dopo i prefetti seguivan i proconsoli; dignità pur illustre ed ornata dell'alte insegne, delle scuri e de' fasci. Nell'Oriente ve ne furon due, cioè nell'Acaia e nell'Asia, ed alcune volte fuvvi il terzo in Palestina. Nell'Occidente solamente uno, e questi nell'Africa.

Tenevan il terzo luogo i vicari, inferiori a' proconsoli, ma di gran lunga superiori ed eminenti sopra tutt' altri magistrati. Questi, che tali si dissero, perchè le veci e la persona de' prefetti rappresentavano, onde nell'antiche iscrizioni si chiamano *propræfecti*, erano preposti al reggimento dell'intere diocesi e delle provincie, delle quali si componevano. Soprastavano a' rettori ed agli altri magistrati inferiori. La loro principal cura era d'invigilare a' tributi ed all'annona, gastigar i disertori ed i vagabondi, e custodirgli infino che al principe se ne desse notizia (1). Non solamente giudicavano *ex ordine*, ma sovente *ex appellatione*, ed alcune volte anche *ex delegato* (2). Ebbero i vicari l'Asia, la Pontica, la Tracia, l'Oriente, la Macedonia, l'Africa, la Spagna, la Gallia e la Brettagna. Fuvvi ancora il vicario della città di Roma, sotto la cui disposizione erano, come s'è detto, alcune provincie

(1) Petr. de Marca de Patriar. Const. instit.
(2) Jacob. Got. in Notitia; to. 6. C. Theod.

d'Italia, che si dissero perciò provincie suburbicarie. Italia similmente ebbe il suo vicario, e del di lui governo furon alcun' altre provincie, onde provincie d'Italia propriamente si dissero. E tutti questi, per esser d'alto ed eminente grado, eran chiamati *judices majores* (1).

Sieguono in appresso gli ufficiali di minor grado, detti perciò *judices minores*; e fra questi il primo luogo era de' rettori delle provincie, a' quali il governo e l'amministrazione d'alcune d'esse era commessa. Questi erano sotto la disposizione del prefetto pretorio, al quale dagli atti di coloro potevasi appellare. Tenevan il *jus gladii*; e la lor principal cura era di spedir le liti tanto civili quanto criminali, ove della roba e della vita degli uomini si trattava, e d'invigilare che a' provinciali non si facesse ingiuria e danno dagli ufficiali minori; e perciò eran tenuti in certo tempo dell'anno a scorrere tutta la provincia, e non pur nelle città, ma in tutti i villaggi, per ricevere le querele de' provinciali, e con diligenza ricercar l'insolenze e disordini ivi accaduti, per darvi riparo. A costoro fu diretto da Costantino M. quell'aureo editto con cui si puniscono così severamente le venalità e rapacità de' giudici, che si legge nel Codice di Teodosio (2).

Sieguono in secondo luogo i consolari, a' quali il governo e l'amministrazione d'una sola provincia si commetteva. Questi eran in maggior dignità che i correttori ed i presidi; e per insegne tenevano ancor essi i fasci, ed erano

(1) L. 5. C. de off. Rect. Provinc. Revard. Collect. 3. 10. Got. l. unic. C. Th. de om. act. impetr.
(2) Cod. Th. tit. de off. Rect. prov.

distinti col nome di *clarissimi*. Solevano anche a' consolari gl'imperadori dirizzare le loro costituzioni; e perciò le provincie consolari erano di maggior dignità che le correttoriali e le presidiali. Fra l'altre la Fenicia ebbe il consolare, che ora in Tiro, ora in Berito, ora in Damasco faceva residenza, ed al quale da' Cesari molte leggi furon dirizzate. Sotto il governo de' consolari furono quasi tutte le provincie più riguardevoli d'Italia, l'Emilia, la Liguria, Venezia, il Piceno, la Sicilia, la Flaminia e la nostra Campania.

Dopo i consolari erano i correttori, a' quali parimente si commettevano i governi delle provincie, che sotto la disposizione del prefetto pretorio amministravano, ed erano parimente ornati col nome di *clarissimi*. Questi quasi in niente eran inferiori a' consolari, di gran lunga però avanzavano nella dignità i presidi; ed anche ad essi i principi dirizzavano le loro costituzioni. Alcune provincie d'Italia furon governate da' correttori, come la Toscana, la cui sede fu Firenze (*): la Puglia e Calabria, e la Lucania e' Bruzi, delle quali più innanzi distintamente tratteremo.

Vengono nell'ultimo luogo i presidi, a' quali i governi delle provincie erano parimente commessi. Questi altresì venivan nomati *clarissimi*; aveano per insegne le bandiere, e sotto la disposizione del prefetto pretorio eran collocati. L'altre provincie d'Italia furono all'amministrazione de' presidi assegnate, come il

(*) L. 8. C. Th. de acous.

Sannio, la Valeria, l'Alpi, le Rezie, la Sardegna e la Corsica: e rade volte gl' imperadori dirizzavano a costoro le loro costituzioni. Giacomo Gutero (1) tiene altro ordine, collocando in primo luogo i presidi, indi i consolari, i correttori, e nell'ultimo i rettori delle provincie, seguendo l'ordine tenuto da Zenone (2) in una sua costituzione che leggiamo nel Codice di Giustiniano. A noi però giova con Gotofredo (3) seguir meglio l'ordine tenuto dall'imperadore Graziano nel Codice Teodosiano, ove i presidi tengono l' ultimo luogo.

CAPO III.

Degli ufficiali a' quali era commesso il governo delle nostre provincie.

Ciò che dunque ora noi appelliamo regno di Napoli, o si riguardi la disposizione d'Adriano, o quella di Costantino, era diviso in quattro sole provincie: anzi la Campania non è ora tutta intera dentro a' suoi confini, ma parte di quella è rimasa fuori, ed occupa molto altro paese ch' ora è dello Stato della Chiesa Romana. Queste provincie erano: I la Campagna; II la Puglia e la Calabria; III la Lucania ed i Bruzi; IV il Sannio. Una consolare, due correttoriali, e l'altra presidiale. Tutte del vicariato della città di Roma, e perciò tutte suburbicarie appellate.

(1) Gulher. de Off. domus Aug. lib. 1. cap. 5. 6. 7. 8.
(2) Zeno in l. 1. C. ut omn. Jud. tam civil.
(3) L. 13. C. Th. de accusation.

Richiede per tanto l'ordine di quest'opera che partitamente di ciascheduna di queste provincie si ragioni; de' magistrati a' quali ne fu commesso il governo, delle leggi e de' loro ordinamenti; perchè si vegga qual forma di polizia avessero ne' tempi di Costantino fin agli ultimi imperadori d'Occidente.

§ I.

Della Campagna, e suoi consolari.

Quella regione che, al dir di Paolo (*) Warnefrido, per gli ubertosi e piani campi che intorno a Capua sono, Campania fu detta, ebbe già in varii tempi ora più ristretti ora più spaziosi confini di quel ch' oggi non sono. Si distese in alcun tempo dal territorio romano insino a Silaro fiume della Lucania; abbracciava Benevento, e dilatò per altra parte i suoi termini fino ad *Equo Tutico*, oggi appellato Ariano. Fu perciò riputata una delle più celebri ed illustri provincie d'Italia; e per l'ampiezza e vastità de' suoi confini, e per le molte e preclare città che l'adornavano, ma soprattutto per Capua, suo capo e metropoli, cotanto chiara ed illustre. Perciò al governo ed amministrazione di questa provincia non furon mandati correttori o presidi, ma consolari: magistrato, come s'è detto, se bene inferior al prefetto pretorio ed al vicario di Roma, sotto la cui disposizione reggevasi, era nondimeno ornato di più

(*) Paolo Diac. lib. 2. cap. 11.

grandi prerogative di quelle de' correttori e de' presidi. La loro sede era Capua: e fu tanta la stima ed il lor grado appresso gl' imperadori, che sovente venivan loro indirizzate molte costituzioni e mandati imperiali.

Costantino il Grande, dopo avere sconfitto e morto Massenzio (che fattosi acclamar in Roma Augusto, per sei anni con vera tirannide avea signoreggiata l' Italia) trionfando in Roma, e sottomettendosi volentieri al suo dominio l' Italia, e tutte le altre provincie dell' Occidente, come prima avean fatto le Gallie, la Spagna e la Brettagna, mentre nell' anno 313 risedeva in quella città, cominciò a ristorar l' Italia de' passati danni, ed a provvedere a' di lei bisogni. Promulgò quivi a tal fine molte utili e salutari costituzioni, che dirizzò al popolo romano, e che ancor oggi abbiamo nel Codice di Teodosio (*). Ed indi passato in Milano, per mezzo d' altri editti, che pubblicò in quella città, ristabilì, come potè il meglio, le cose d' Italia. Passossene da poi nella Gallia e nella Pannonia; e quindi fatta la pace con Licinio, nuovamente in Italia si restituì; e nell' anno 315 in Aquileia fermatosi, passò poi in Roma ed a Milano; e dopo altri viaggi ne' seguenti anni fatti nella Dacia e nella Gallia, ritornò in Roma nel 319, ove per li seguenti quattro anni si trattenne, nè ad altro intese, se non per mezzo di vari editti a restituire quanto più fosse possibile nell' antica forma le cose di Roma e d' Italia.

(*) Lib. 1. de Cens. lib. 1. de petit. et delat.

Ma passato da poi in Oriente, e vinto nell'anno 325 e spento Licinio, fattosi già monarca di tutto l'imperio, cominciò (secondo che contro la comun credenza pruova Pagi (*)) a gettare i fondamenti della nuova Roma; ed ancorchè nel seguente anno 326 tornando in Italia, da Aquileia passasse a Milano e quindi a Roma, partissi nondimeno da poi da questa città, nè mai più fecevi ritorno, ma nell'Oriente trasferì per sempre la sua sede, dove nell'anno 328 volendo ridurre a fine la gran mole di Costantinopoli, adoperovvi tutta la sua cura e tutto lo studio, consumandovi il resto della sua vita, contento di mirar da lontano le cose di queste nostre parti. Quindi nacque il principio d'ogni male in Occidente, che in progresso di tempo portò la ruina di Roma e la dissoluzion dell'imperio. Quindi le tante querele de' Romani; onde Porfirio nel Panegirico a Costantino dirizzato, scongiurandolo gli dice:

Et reparata jugans mœsti divortia mundi,
Orbes junge pares: det leges Roma volentes
Principe te in populos.

Per la qual cagione alcuni lo riputarono piuttosto distruttore dell'antica Roma, che facitor della nuova; poichè avendo egli commesso il governo d'Italia a' suoi ufficiali, cominciò a venir meno ogni buona disciplina; e stando egli lontano, questi abusando l'alta potestà a lor conceduta, si videro in breve declinar le forze ed il vigore di queste nostre provincie. Lasciò l'amministrazione al prefetto pretorio, a' vicarii,

(*) Pagi in disser. de Consulib. pag. 145.

nell'ultimo luogo a' consolari, a' correttori ed a' presidi, a' quali immediatamente era commesso il governo di ciascuna provincia.

Ebbe l'Italia per prefetto pretorio sotto questo principe nell'anno 321 Menandro. Negli anni seguenti 334, 335 e 336 ebbe Felice, quegli che da preside che fu di Corsica nell'anno 319, fu poi in quest'anni innalzato da Costantino a cotal sublime dignità. Questi per suo successore ebbe nello stesso anno 336 Gregorio, di cui sovente ragiona Ottato Milevitano ne' suoi libri. De' vicarii di Roma che ressero sotto Costantino, non s'ha altra notizia, se non che d'un tal Gennaro ovvero Germarino (1) nell'anno 320.

Ma de' consolari di questa nostra provincia di Campagna è di mestiere che dal lungo oblio ove fin ora sono stati sepolti, qui se ne sottragga la memoria.

Il primo consolare del quale possa da noi aversi contezza, che sotto Costantino M. avesse immediatamente governata e retta la nostra Campagna, fu Barbario Pompeiano. Tenne questi, siccome tutti gli altri consolari di questa provincia, la sua residenza in Capua, la quale n'era capo e metropoli. A costui, che ne fece richiesta, dirizzò Costantino M. nell'anno 333, mentre risedeva nella Tracia, e propriamente in Apri, luogo non molto distante da Costantinopoli, quella cotanto celebre e famosa costituzione (2) per la quale s'impone a' magistrati che debbiano inchiedere della verità delle preci ne' rescritti ottenuti dal principe, in guisa che non

(1) Got. in Notitia Dign. tom. 6. C. Theod.
(2) L. 4. C. Th. de diver. rescript.

possano eseguirgli se l'esposto dalle parti non sia conforme al vero: della quale si compiacque tanto Giustiniano, che volle inserirla anche nel suo Codice (1): ciò che poi vollero eziandio imitare i romani pontefici, inserendola nelle loro Decretali (2).

L'altro consolare della nostra Campagna che governò sotto questo stesso principe, fu Mavorzio Lolliano, per la testimonianza che ce ne dà Giulio Firmico (3). A costui dedicò Firmico, sotto l'imperio di Costantino, i suoi Libri Astronomici, celebrando nella prefazione dell'opera (4) gli alti meriti d'un tal sublime spirito, il quale dopo aver deposte l'insegne di consolare di Campagna, fu da Costantino innalzato a' più eccelsi onori, dandogl'il governo di tutto l'Oriente, e finalmente l'insegne d'ordinario console; e morto Costantino, fu poi nell'anno 342, sotto Costante, rifatto prefetto della città di Roma; e sotto Costanzio suo fratello fu anche prefetto pretorio d'Italia. Di lui fassi eziandio memoria presso ad Ammiano Marcellino, appo il qual autore ne' gesti dell'anno 356 si legge anche il di lui elogio (5).

Nè d'altri consolari di questa provincia del tempo di Costantino abbiam noi notizia; se non che in un marmo trovato nell'anno 1712 nel tenimento della terra di Atripalda, ov'era l'antica città d'Avellino, si legge la seguente

(1) L. et si 4. C. contr. jus. etc.
(2) Cap. de cætero 5. extr. de sentent.
(3) Got. in Prosopogr. verb. Lollianus, to. 6. C. Th.
(4) Firmic. in præfat. operis et lib. 8. c. 15.
(5) Ammian. Marcellin. l. 16. pag. 72. in gest. Ap. 356.

iscrizione, nella quale fassi memoria di un tal Taziano che fu consolare della Campagna.

TATIANI
C. IVLIO RVFINIANO
ABLAVIO TATIANO C. V. RVFI
NIANI ORATORIS, FILIO FISCI PA
TRONO RATIONVM SVMMARVM
ADLECTO INTER CONSVLARES IVDI
CIO DIVI CONSTANTINI LEGATO PRO
VINCIAE ASIAE CORRECTORI TVSCIAE
ET VMBRIAE CONSVLARI AE
MILIAE ET LIGVRIAE PONTIFICI
VESTAE MATRIS ET IN COLLE
GIO PONTIFICVM PROMA
GISTRO SACERDOTI HER
CVLIS CONSVLARI CAM
PANIAE HVIC ORDO SPLEN
DIDISSIMVS ET POPVLVS
ABELLINATIVM OB INSIGNEM
ERGA SE BENIVOLENTIAM ET RELI
GIONEM ET INTEGRITATEM EIVS STATVAM
CONLOCANDAM CENSVIT

Questa iscrizione maggiormente conferma ciò fu da noi dimostrato, che anche dopo Costantino Magno non fu presso noi affatto abolita l'antica religione pagana, leggendosi quivi che questo consolare era del collegio de' pontefici e sacerdote d'Ercole: de' quali pregi gli Avellinesi non vollero fraudarlo in una sì pubblica iscrizione, riponendogli fra gli altri suoi titoli, come furon quelli di correttore della Toscana, di consolare dell' Emilia e della nostra Campagna. La Toscana fu pure provincia correttoriale, e la

sede de' correttori era Fiorenza, siccom' è manifesto da più leggi del Codice Teodosiano: di che è da vedersi Giacomo Gotofredo; onde ben si legge nel marmo CORRECTORI TVSCIAE.

Nè di Costantino si leggono nel Codice di Teodosio altre costituzioni dirizzate ad altri consolari della nostra Campagna. Non mancan però in quello altri suoi editti indirizzati al prefetto pretorio d'Italia, o al vicario di Roma, a' quali non solamente la cura delle diocesi a lor commesse generalmente s' incarica, ma particolarmente per questa provincia in più sue leggi altri particolari provvedimenti si danno.

Tolto intanto a' mortali nel mese di maggio dell'anno 337 questo principe, le cui alte e magnanime imprese gli portaron il soprannome di Grande, succedè all' imperio d' Occidente Costante suo figliuolo, al quale nella divisione fatta cogli altri fratelli toccò l'Africa, l'Illirico, la Macedonia, la Grecia e l' Italia, ed in conseguenza queste nostre provincie. Per tal cagione molte costituzioni si leggono di' questo principe nel Codice di Teodosio, che riguardan il governo di quelle, e particolarmente della Campagna; e se non sappiamo quali consolari avesse questa provincia sotto Costante, si veggon però sue leggi, per le quali appare aversi presa di essa particolar cura e pensiero. Di questo principe è quella legge registrata nel suddetto Codice sotto il titolo *de Salgamo*, letta ed accettata in Capua, metropoli di questa provincia, promulgata da Costante nell' anno 340, per reprimere l'insolenza de' soldati, che coll'occasione della guerra che allora faceva in

Italia con Costantino suo fratello (il qual in questo stess'anno presso Aquileia fu vinto e morto) inquietavano la Campagna, e per li fastidiosi lor tratti e licenza militare l'onore e le sostanze de' provinciali malmenavano. E forte argomento di credere che Costante in quest'anno avesse per qualche tempo fatta dimora in Capua, ce ne dà Attanasio, per quel che scrive nella sua Apologia a Costanzo (1).

Ma morto in appresso Costante nell'anno 350, dieci anni dopo Costantino suo fratello, rimase solo imperadore l'altro suo fratello Costanzo; onde queste nostre provincie coll'Italia caddero sotto il di lui imperio. Regnando dunque Costanzo, furono prefetti al pretorio d'Italia negli anni 352 e 353 Mecilio Ilariano, a cui succedè Mavorzio Lolliano nell'istesso anno 353, quegli che fu consolare della nostra Campagna; e negli anni seguenti Tauro: a' quali da Costanzo furono indirizzate molte sue costituzioni. Governò anche in questi medesimi tempi per vicario di Roma Volusiano, al quale parimente Costanzo indirizzò alcune sue leggi (2). E quantunque sotto questo principe sian ignoti i consolari della Campagna, nè si sappiano i loro nomi, in modo che non si leggono editti indirizzati a coloro da Costanzo, vi sono però molte di lui Costituzioni dirette a' prefetti pretorii d'Italia, per le quali si prende cura di questa provincia. In fatti nell'anno 355 dirizzò una sua costituzione a Mavorzio Lolliano allora prefetto pretorio d'Italia, la quale perchè toccava

(1) Ath. in Apol. ad Constant. pag. 625. edit. Lips.
(2) Gotofr. in Prosopogr. tom. 6. C. Theod.

i bisogni di questa provincia, fu letta e pubblicata in Capua, come porta la sua soscrizione (1). E questo principe fu colui che per torre le contese giurisdizionali che sovente sorgevano fra i prefetti pretorii d'Italia ed i prefetti di Roma intorno all'appellazioni, separò le provincie; e mentr'egli risedeva a Sirmio, città assai illustre della Pannonia, dirizzò nell'anno 357 a Tauro prefetto pretorio d'Italia quella celebre costituzione (2) ove stabilì che tutte l'appellazioni che dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla nostra Campagna, dalla Puglia e Calabria, dalla Lucania e Bruzi, Piceno, Emilia, Venezia, e dall'altre provincie d'Italia, si riportavan in Roma, non già dal prefetto di Roma, ma da quello d'Italia si dovessero conoscere e giudicare.

Resse Costanzo l'imperio undici anni, avendo finito suoi giorni nell'anno 361; e gli succedè Giuliano, al quale perciò ricaddero queste nostre provincie. Fu sotto lui prefetto pretorio d'Italia Mamertino, e vicario di Roma Imerio; a costoro Giuliano, e particolarmente al primo, dirizzò molte leggi. Quali fussero stati i consolari della Campagna ne' tempi di Giuliano, Simmaco (3) chiaramente ce l'addita nel libro decimo delle sue epistole. Quivi volendo dimostrar la congiunzione che in questi tempi era fra i Pozzolani e Terracinesi, poichè stendendosi allora i confini della Campagna infino a Terracina,

(1) L. 25. C. Th. de appellat.
(2) L. 7. C. Th. de appel.
(3) Symmac. Ep. 53. l. 10. Divo Iuliano moderante Remp. cum Lupus consulari jure Campaniae praesidens, Terracinensium contemplaretur angustias.

erano gli uni e gli altri sotto un sol moderatore, ch'era il consolare: dice Simmaco che Lupo, essendo sotto Giuliano consolare della Campania, ben s'avvide e considerò l'angustie nelle quali vivevano i Terracinesi. Di questo Lupo consolare della Campania ancor oggi in Capua se ne serban le memorie in una iscrizione di marmo attaccata alla chiesa de' Frati del Carmelo, dove si leggono, benchè alquanto tronche, queste parole (*):

. . RIVS LVPVS
. . . . V. C
. . ONS. CAMP
. . VRAVIT

Da quest'istessa epistola di Simmaco si raccoglie eziandio che a Lupo in quella carica fosse succeduto Campano. In Napoli, come città al consolare di Campagna pur sottoposta, serbasi ancora la memoria d'un altro consolare chiamato Postumio Lampadio. Il marmo si vede oggi prostrato in terra avanti la chiesa della Rotonda, dove si legge:

POSTVMIVS
LAMPADIVS
V. C. CONS. CAMP
CVRAVIT

Ma nel Codice di Teodosio non vi è alcun vestigio che da Giuliano o dal suo successore fosse stato a costoro indirizzato editto o mandato alcuno imperiale.

(*) Cam. Pell. in Camp.

Morto Giuliano nella guerra de' Persi nell'anno 363, ed indi a poco anco Gioviano, non durando più l'imperio di questo religiosissimo principe (1) che otto mesi, se vogliamo prestar fede a Zosimo (2) e Sozomeno, ovvero dieci, secondo Filostorgio (3); fu assunto all'imperio Valentiniano, il quale creò Augusto Valente suo fratello, e fra di loro fu in cotal guisa diviso l'imperio (4).

Valentiniano serbossi l'intero Occidente, cioè tutto l'Illirico colla Macedonia, l'Africa, le Gallie, le Spagne, la Brettagna e l'Italia. Ed a Valente si lasciò tutto l'Oriente (5).

Valentiniano adunque, a cui l'Italia fu sottoposta, dopo avere scorse l'altre regioni del suo imperio, e dati a quelle i provvedimenti opportuni, venne in Italia, e prima in Aquileia, ove in due soli mesi, settembre ed ottobre di quest'anno 364, dieci costituzioni pubblicò, ed allo stato d'Italia ed al governo della medesima attese; e varii editti, e per la Campagna diretti al consolare, e per la Lucania e Bruzi e Toscana a' correttori, ed a Mamertino allora prefetto d'Italia, furon da questo savissimo principe promulgati (6).

Governarono nel suo imperio come prefetti pretorii d'Italia Mamertino (cotanto rinomato nell'opere d'Ammiano Marcellino), Rufino, Probo, ed ultimamente Massimino. Vicarii di Roma

(1) Idatius in Fastis.
(2) Zosim. lib. 3. c. 35. Sozomen. l. 6. c. 6.
(3) Philostorg. lib. 8.
(4) Gothofr. prolog: C. Th. c. 8.
(5) Pagi dissert. de Consulib. pag. 259.
(6) Am. Marcell. lib. 27. c. 3.

furono nell'anno 365 Severo, nell'anno 367 Magno, nell'anno 371 Massimino, nell'anno 372 Aginazio, e nell'anno 374 Simplicio (1). Si leggono ancora più consolari della nostra Campagna, a' quali varie leggi furono dirizzate.

Era in quest'anno 364 consolare della Campagna Buleforo, al quale, risedendo Valentiniano in Altino città di Venezia, furono dirizzate due costituzioni, che si leggono nel Codice di Teodosio, una sotto il titolo *Quibus equorum usus*, l'altra sotto il titolo *Usus interd.*, per le quali, affinchè da questa provincia s'estirpassero i ladroneccі e molt'altri disordini, fu proibita severamente l'asportazione de' cavalli e dell'armi, comandando che niuno senza sua licenza potesse quelle muovere. A quest'istesso Buleforo, mentr'era consolare della Campagna, dirizzò nell'anno seguente 365 quell'altra costituzione (2) che si legge sotto il titolo *de Cursu publico*, risedendo egli in Milano. Diede ancora questo principe opportuni provvedimenti perchè fossero esterminati i ladroni, che allora grandemente infestavano la Campagna, proccurando che fosse restituita la pace e tranquillità a questa provincia. Sue parimente furono la l. 1. *de Pascuis*, ed alcune altre costituzioni, per le quali alla quiete d'Italia, e precisamente di queste regioni ch'oggi forman il regno, con somma applicazione e studio intese. Egli ancora in quest'istess'anno 365, mentre era in Verona, provide a' bisogni del comune d'Avellino, città posta

(1) Gotofr. in Prosopograph. C. Th. tom. 6.
(2) L. 2. C. Th. de Curs. pub.

dentro a' confini di questa provincia, comandando con sua particolar costituzione (1), ch'ancor leggiamo nel Codice di Teodosio, che s'abolisse tutto ciò che dall'ordinario giudice erasi fatto in pregiudicio di quel comune, contra l'antica lor consuetudine.

Succedè a Buleforo in quest'anno 365 per consolare Felice, a cui parimente in quest'anno, risedendo Valentiniano in Milano, indirizzò quella costituzione (2) che si legge nel Codice Teodosiano sotto il tit. *ad S. C. Claudianum*, della quale fece anche menzione l'autore di quell'antica consultazione inserita da Cuiacio tra le sue nel cap. 10. E se bene quell'autore in vece di *Campaniae* legga *Macedoniae*; nondimeno, siccome notò il diligentissimo Gotofredo (3), si convince d'errore per la soscrizione che porta, donde è chiaro essere stata soscritta da Valentiniano imperadore d'Occidente, mentr'era in Milano, e per conseguenza dover quella appartenere all'Occidente, non già all'Oriente, nel quale è posta la Macedonia.

A Felice sotto Valentiniano stesso succedè nella carica di consolare della Campagna Anfilochio. A costui nell'anno 370, stando Valentiniano in Treveri, fu indirizzata quella legge che sotto il tit. *de Decurionibus* ancor si vede nel Codice di Teodosio (4).

Resse Valentiniano l'Occidente, e con tanta prudenza l'Italia e queste nostre provincie, che

(1) L. 68. C. Th. de Decurionib.
(2) L. 5. C. Th. ad. S. C. Claudian.
(3) Gol. in d. l. 5.
(4) L. 71. C. Th. de Decurionib.

niente era da desiderare: ristabilì l'Accademia di Roma, e molto riparò la giurisprudenza già inchinata, e quasi affatto caduta dal suo antico lustro e splendore: represse per varii editti la rapacità e venalità de' giudici. Principe religiosissimo, al quale dopo Costantino Magno molto deé là cristiana religione, e maggiori utilità certamente n'avrebbe l'Italia ritratte, se dopo soli dodici anni d'imperio non fosse stato tolto dal mondo.

Morì Valentiniano nell'anno 375, e fu dopo sei giorni nella Pannonia fatto imperadore il figliuol Valentiniano, il quale con Graziano suo fratello in questa guisa si divise l'imperio d'Occidente (poichè l'Oriente era retto da Valente lor zio). A Graziano toccarono le Gallie, le Spagne e la Brettagna; a Valentiniano l'Illirico, l'Affrica e l'Italia (1).

Sotto Valentiniano II e Graziano furono prefetti pretorii d'Italia Massimino, Antonio, Esperio, Probo, Severo, Siagrio, Ipazio e Flaviano. Sotto Valentiniano solo, Principio, Eusignio, Pretestato, Trifolio, Polemio, Taziano, Apodemio ed Eusebio. I vicarii di Roma furono Potito, Antidio, Ellenio ed Orienzio (2).

Ma quali fossero sotto questo imperadore i consolari della Campagna, non se ne trova alcun vestigio. Non mancan però di Valentiniano II moltissime costituzioni, come quegli che resse l'imperio diciotto anni, colle quali al governo ed amministrazione di queste provincie e dell'Italia generalmente provide. Quella legge (3)

(1) Got. prolegom. C. Th. c. 8.
(2) Got. in Prosop. C. Th. t. 6.
(3) L. 14. C. Th. de Extraord.

che sotto il tit. *de Extraord.* leggiamo nel Codice Teodosiano, è di questo principe, che l'anno 382 dirizzò a Siagrio prefetto pretorio d'Italia, per la quale si prende cura della Campania, Puglia e Calabria, Lucania e Bruzi, in questi tempi molto turbate ed afflitte.

Morì Valentiniano II presso a Vienna l'anno 392, dopo aver regnato diciotto anni; e tennero dopo lui l'imperio Teodosio M. ed Arcadio ed Onorio suoi figliuoli. Ad Onorio toccò l'Occidente; onde l'Italia e queste nostre provincie a lui si sottoposero. E morto Teodosio nell'anno 395, pur Onorio ritenne l'Occidente, avendo Arcadio suo maggior fratello regnato in Oriente. Molti furono i prefetti pretorii d'Italia sotto Onorio, come colui che lungamente visse, tenendo l'imperio d'Occidente trentun'anni: e quelli furono Messala, Destro, Teodoro, Adriano, Longiniano, Senatore, Curzio, Teodoro II, Ceciliano, Giovio, Giovanni, Faustino, Palladio, Melizio, Liberio, Felice, Faustino, Giovanni, Seleuco, Adriano, Palladio, Giovanni e Proculo. I vicarii di Roma che ressero in tempo d'Onorio, furon Varo e Benigno (1). E de' consolari della Campagna, pur sotto di lui si leggono Decio e Gracco. A costui, mentre risedeva Onorio in Milano, dirizzò nell'anno 397 quella costituzione che leggiamo nel Codice di Teodosio sotto il tit. *de Collegiatis* (2). A questa provincia ancor provide Onorio, concedendole qualche indulgenza nel pagare i tributi, com'è manifesto

(1) Gol. in Prosopogr. C. Th.
(2) L. 1. C. Th. de Colleg.

da quella sua costituzione (*) che dirizzò a Destro prefetto pretorio d'Italia. E molte altre sue leggi abbiamo, per le quali governò queste nostre provincie, nel medesimo tempo che in Oriente imperava Teodosio il giovane figliuolo d'Arcadio.

Morto finalmente Onorio in Ravenna l'anno 423, ancorchè Teodosio il giovane per un anno reggesse solo l'uno e l'altro imperio, nulladimeno nell'anno seguente 424 creò in Occidente per Augusto Valentiniano III, al quale coll'Italia furono sottoposte queste nostre provincie. Furon sotto di lui prefetti pretorii d'Italia Volusiano e Teodosio. E quantunque non si leggano di questo Valentiniano costituzioni dirizzate a' consolari della Campagna, fu non però egli un principe a cui molto dee non solamente l'Italia, e queste nostre provincie per la particolar cura e provido governo che ne prese, ma anche la nostra giurisprudenza, che già vacillante fu da lui ristabilita in Occidente, nell'istesso tempo che Teodosio suo collega avea posto tutto il suo studio a ripararla in Oriente; di che a più opportuno luogo ci toccherà distesamente ragionare.

Questi dunque sono stati gli ufficiali per li quali da' tempi di Costantino M. infino a quest'ultimi di Valentiniano III fu amministrata e retta la nostra Campagna. Per questa cagione osserviamo noi alcuni marmi d'antichi edificii che nelle città di questa provincia, per opera de' consolari della Campagna, dirizzavano i Campani, i Napoletani, i Beneventani, ed altri che

(*) L. 1. C. Th. de indulg. debit.

possono vedersi in quella laboriosa opera di Grutero dell'Iscrizioni dell'Orbe antico romano; ed in Capua ed in Napoli ancor oggi, come s'è veduto, si serba di lor memoria. Capua fu la lor sede, siccome quella che in questi tempi era capo e metropoli della Campagna, come la chiamò anche Atanasio (1); il quale favellando nell'*Epistola ad Solitarios* del concilio di Sardica e de' legati da lui spediti, fra i quali Vincenzo vescovo di Capua, acciocchè l'imperador Costanzo facesse ritornare alle loro sedi que' vescovi che avea discacciati, dice; *Missis a sancto concilio in legationem episcopis Vincentio Capuae, quae metropolis est Campaniae*, ec. E per questa cagione ancora s'osservano molte costituzioni nel Codice di Teodosio lette ed accettate in Capua, perchè il consolare che faceva sua residenza in questa città, doveva pubblicarle, ed aver cura che si spargessero per l'altre città di questa provincia, acciocchè fossero note a tutti i provinciali.

§ II.

Della Puglia e Calabria, e suoi correttori.

Alla Campagna siegue la Puglia accompagnata con la Calabria, nella quale è la regione Salentina, che unite insieme, secondo il libro della *Notizia* dell'uno e dell'altro Imperio, formavano la nona provincia d'Italia, e secondo il novero di Paolo Diacono (2), la

(1) Athanas. Epist. ad Solitarios.
(2) Paul. Diac. l. 2. c. 21.

decima quinta. Si distendeva quest'ampia provincia da oriente fino al mar Adriatico, che ebbe per confine; e verso occidente e mezzodì i suoi termini furono il Sannio, i Bruzi e la Lucania. Le sue più celebri ed abbondanti città furono Lucera, Siponto, Canosa, Acerenza, Venosa, Brindisi e Taranto; e nel sinistro corno d'Italia, che si distende per cinquanta miglia, ebbe Otranto, città assai comoda ed adatta a qualunque traffico, e che suo emporio meritamente potè nomarsi.

I Pugliesi adunque ed i Calabresi eran governati e retti da un solo moderatore. L'ampiezza ed estensione di questa provincia meritò che non fosse presidiale, ma correttoriale, cioè che l'amministrazione di essa si commettesse a' correttori, non a' presidi, ufficiali a coloro inferiori. Ma quali fossero stati i correttori di questa provincia, ed ove avessero fermata la lor sede, niente può affermarsi di certo. Nel Codice di Teodosio non si legge alcun imperial editto che a questi correttori fosse stato indirizzato. In Venosa solamente città della Puglia, fra gli antichi monumenti che serba, si legge un'iscrizione, nella quale d'un tal Emilio Restituziano correttore della Puglia e della Calabria fassi memoria con queste parole (*):

LVCVLLANORVM · PROLE · ROMANA
AEMILIVS · RESTITVTIANVS
V · C · CORRECTOR · APVLIAE · ET · CALABRIAE
IN · HONOREM
SPLENDIDAE · CIVITATIS · VENVSINORVM
CONSECRAVIT

(*) Si legge presso l'Ughelli Ital. Sacr. de Episcopis Venus.

Simmaco (1) fa anche menzione de' correttori della Puglia, i quali impropriamente chiamò anche rettori. Soleasi ancora in luogo di correttore mandarsi talora alle provincie magistrato d'ugual potere, che appellavasi *Iuridicus*. E di questo nella nostra Puglia ne serbano ancora la memoria due iscrizioni rapportate da Gutero (2); in una si legge:

HERCVLI · CONSERVATORI
PRO · SALVTE · L · RAGONI
IVRIDIC · PER · APVLIAM
PRAEF · I · D.

in un'altra ch'è in Roma:

C · SALIO · ARISTAENETO · C · V.
IVRIDICO · PER · PICENVM · ET
APVLIAM

S' incontrano ancora bene spesso nel Teodosiano Codice molte leggi, per le quali a' bisogni di questa provincia si diede particolar provedimento. Era quella posta (oltre del correttore, dal quale immediatamente veniva governata) sotto la disposizione del prefetto pretorio d'Italia, al quale per via d'appellazione potevasi aver ricorso; e se mancano costituzioni dirette a' correttori, non mancan però di quelle che al prefetto pretorio d'Italia per lo governo della medesima si mandavano. Sotto l'imperio di Valentiniano il vecchio fu travagliata ed infestata da' ladroni, in guisa che a quel prudentissimo principe fu uopo con severe

(1) Sym. lib. 10. ep. 5. et 53.
(2) Gut. de offic. dom. Aug. lib. 1. c. 3.

leggi darvi riparo, e proccurarne sollecitamente lo sterminio, indirizzando a tal fine quella sua costituzione a Rufino allora prefetto pretorio d'Italia in luogo di Mamertino, a cui apparteneva ancora tener cura di questa provincia, come dell'altre d'Italia; per la quale costituzione (1) a' mali sì gravi di questa provincia fu dato opportuno rimedio.

Osservasi parimente in questo codice un'altra legge dello stesso Valentiniano data in Lucera nell'anno 365, che porta questa soscrizione: *VIII. Kal. Octobris. Dat. Luceriae ad Rufinum (in locum Mamertini) PF. P. Italiae.* Giacomo Gotofredo (2) suspica che questa Lucera non fosse quella di Puglia, ma l'altra che nella Gallia Circumpadana, fra Milano, Verona ed Aquileia è posta, oggi detta Luzara. Ma dall'argomento di quella legge, e da quanto in essa si contiene intorno a' pascoli, per più veementi conghietture dobbiamo creder esser questa di Puglia, siccome quella che tiene i più ubertosi e piani campi che altra regione non ebbe giammai, per la pastura degli armenti e delle greggie assai celebri e considerabilissimi presso a' Romani, ed appo tutti i scrittori delle cose rusticane e pastorali, e che anche tengono il vanto presso di tutte le regioni d'Europa. Ma ciò che sia di questo, egli è certissimo che non minore dell'altre fu la cura di questa provincia appo gli altri imperadori occidentali, a' quali il governo dell'Italia s'apparteneva.

(1) L. 1. C. Th. Quibus equor. us.
(2) Got. in Chronol. C. Th. ad A. 365.

Era la Puglia e la Calabria ne' tempi d'Onorio molto infestata da' Giudei, i quali licenziosamente vivendo, di non poca confusione eran cagione, e non piccol detrimento da essi si recava alla religione cristiana. Ritrovavasi in questo medesimo tempo prefetto pretorio d'Italia Teodoro, uomo religiosissimo, appo il quale pari era l'abbominazione a questa nazione, che l'amore ardentissimo verso la religione cristiana; tanto che meritò quella stima che della di lui persona ebbe S. Agostino, dedicandogli quel suo libro intitolato *de Vita beata*, com'egli stesso testifica (1). Per dare a tanti mali qualche compenso proccurò Teodoro che si reprimesse in questa provincia tanta insolenza e licenziosa vita de' Giudei; onde nell'anno 398 ottenne da Onorio quella cotanto laudevole e non mai abbastanza celebrata costituzione (2), colla quale fu repressa la lor insolenza, ed a ben dure condizioni gli sottoposc.

Da Onorio eziandio fu a questa provincia nell'anno 413 conceduta l'immunità e qualche indulgenza de' tributi, come si legge in una sua costituzione (3) di cui a più opportuno luogo ragioneremo: e non mancan ancora altre costituzioni riguardanti il governo e retta amministrazione che gli altri principi presero di sì vasta e considerabile provincia, a' prefetti d'Italia indirizzate, delle quali secondo l'opportunità farem parola.

(1) Aug. lib. 18. de Civil. Dei, cap. ult.
(2) L. 158. C. Th. de Decurion.
(3) L. 7. C. Theod. de Indulg. debit.

§ III.

Della Lucania e Bruzi, e suoi correttori.

La Lucania stese i suoi ampii confini molto più che oggi non si mirano. Incominciando dal fiume Silaro abbracciava non pur quel ch'ora appellasi Basilicata, ma dall'altra parte si dilungava infin a Salerno; anzi questa stessa città era dentro a' suoi confini, poichè i correttori della Lucania anche quivi solevano risedere. A lei in quanto all'amministrazione furon congiunti i Bruzi, che s'estendevano oltre a Reggio fino allo Stretto siciliano nell'ultima punta d'Italia.

Erano i Lucani e' Bruzi sotto un solo moderatore. Il correttore che dagl'imperadori si mandava al governo di queste regioni, reggeva con piena autorità amendue queste provincie. La sua dignità, ancorchè non tanta quanto quella de' consolari, era di gran lunga superiore al grado de' presidi, e solamente eran dependenti e sottoposti a' prefetti pretorii d'Italia ed a' vicarii di Roma, a' quali potea aversi ricorso.

La loro sede era collocata nella città di Reggio, capo e metropoli di questa provincia, avvegnachè talora solessero i correttori trasferirla anche in Salerno nella Lucania, secondo richiedeva il bisogno de' pubblici affari. Quindi è che in queste due città ancor oggi si veggano gli avanzi d'alcuni marmi che a' correttori erano stati dirizzati. In Reggio nella chiesa della

Cattolica si legge, ancorchè dal tempo in qualche parte rôsa, questa iscrizione:

CORRECTORI · LVCANIAE
ET · BRITTIORVM · INTE
GRITATIS · CONSTANTIAE
MODERATIONIS · ANTI
STI · ORDO · POPVLVSQVE
RHEGINVS

E nella città di Salerno in un arco che prima era ove oggi è il Sedile di Portaretese, vi s'osservavano alcune statue di marmo sopra le loro basi, in una delle quali si leggevano queste parole (*):

ANNIO · VICTORINO · V · C
CORRECTORI · LVCANIAE
ET · BRVTIORVM · OB
INSIGNEM · BENEVOLEN
TIAM · EIVS · ORDO · POPV
LVSQVE · SALERNITANVS

Solevano gl'imperadori eziandio a questi correttori indirizzare le loro costituzioni che per utilità delle provincie, e per dar compenso a' disordini che ivi nascevano, sovente eran costretti di promulgare; e può pregiarsi questa provincia sopra l'altre, che le prime leggi che Costantino M., dopo sconfitto Massenzio, promulgasse per Italia, fossero quelle che a' correttori della Lucania e de' Bruzi si mandarono; tanto che a noi è più antica la memoria de' correttori di questa provincia, che de' consolari della Campagna.

(*) Vengono rapportate da Mazza de Reb. Salern.

Il primo che ne' primi anni dell'imperio d'Italia di Costantino reggesse questa provincia, fu Claudio Ploziano, al quale fin dall'anno 313, poco dopo la sconfitta di Massenzio, dirizzò Costantino, stando in Treveri, quelle due costituzioni che si leggono nel Codice di Teodosio (1), per le quali diede nuova forma e modo alle consulte che solevano i giudici dubbiosi fare all'imperadore nelle cause de' privati.

Succedè a Claudio nell'anno 316 Mechilio Ilariano, a cui da Costantino in quest'istesso anno fu mandata quella legge che nel Codice di Teodosio (2) vedesi sotto il tit. *de Decur.*, e che dal nostro Giustiniano, portando l'istessa iscrizione d'Ilariano correttore della Lucania e de' Bruzi, fu inserita nel suo Codice sotto il medesimo titolo (3). Ed a quest'istesso correttore s'indirizzò l'altra costituzione che si legge sotto il tit. *ad l. Corn. de Falso* nel Teodosiano (4).

Ad Ilariano succedè nel 319 alla dignità di correttore di Lucania Ottaviano, al quale, risedendo egli in Reggio, dirizzò Costantino M. la l. 1. *de Filiis milit. apparit.*, che fu letta ed accettata in Reggio, poichè quivi era la sede de' correttori (5).

Ma niun'altra memoria è sì chiara ed illustre, che faccia vedere in quanta stima ed eminenza fossero i correttori della Lucania, quanto quella

(1) L. 1. C. Th. de Relat. l. 1. C. Th. de Appel.
(2) L. 3. C. Th. de Decur.
(3) L. 15. de Decur. lib. 10.
(4) L. 1. C. Th. ad. l. Corn. de Falso.
(5) L. 1. C. Th. de Filiis milit. appar.

famosa e celebre costituzione di Costantino che si legge nel Codice di Teodosio (1) sotto il tit. *de Episcopis*, che a questo Ottaviano correttore della Lucania in quest'anno 319 dirizzò; per la quale rendè i cherici immuni da' pesi civili, affinchè non si distogliessero dagli ossequii delle cose sacre e divine. Costantino una consimile legge, dettata coll'istesse parole, aveva dirizzata sette anni prima ad Anulino proconsole dell'Africa; e come accuratamente notò Gotofredo, quella costituzione era simile, non però la stessa che poi mandossi ad Ottaviano. Quella fu proferita molti anni prima, cioè nell'anno 315, ovvero nel fine dell'anno 312; questa nell'anno 319: quella fu indirizzata ad altro magistrato, cioè ad Anulino; questa ad Ottaviano: quella apparteneva ad altra parte del suo imperio, cioè all'Africa, della quale allora Anulino era proconsole; questa alla Lucania ed a' Bruzi, della quale Ottaviano era correttore. Fu tal rinomata costituzione pretermessa da Giustiniano nel suo Codice, perchè in esso molte consimili leggi s'inserirono; ma ben dal cardinal Baronio (2) vien riferita, e nell'istesso anno 319 fu puntualmente notata.

Quali fossero i correttori di Lucania sotto l'imperio di Costante, di Costanzo e di Giuliano, non vi è di loro memoria alcuna; non potendo noi mostrare alcun editto che da questi principi fosse stato a costoro indirizzato. Ma non mancan però loro costituzioni spedite

(1) L. 2. C. Th. de Epis.
(2) Baron. ad A. 319. num. 30.

a' prefetti d' Italia, le quali mostrano quanta cura e sollecitudine avessero delle cose d'Italia e di questa provincia in particolare.

Ma de' correttori della Lucania che sotto Valentiniano ebbero il governo e l'amministrazione di questa provincia, ben possiamo dal lungo e profondo obblio trar fuori i loro nomi. Artemio fu il primo, quegli di cui sovente s'incontrano memorie nell'Istoria d'Ammiano Marcellino (1). A costui, risedendo Valentiniano in Aquileia, indirizzossi nel 364 quella costituzione che sotto il tit. *de privil. apparit. Magistr.* leggiamo. E dall'iscrizione di questa legge si vede che quest'Artemio trasferisse sovente la sua residenza in Salerno, poichè in Salerno fu quella letta ed accettata. A quest'Artemio stesso furono da Valentiniano, permanendo ancora in Aquileia, indirizzate in questo medesimo anno la l. 6. *de privileg. eor. qui in sacr. palat.* e la l. 21. *de Cursu publico.*

Ma da niun'altra apparirà meglio la dignità e la stima appo gl'imperadori, de' correttori della Lucania e di questo Artemio, quanto da quella costituzione (2) non mai abbastanza celebrata di Valentiniano I, che sotto il tit. *de officio Rectoris Provinciæ* si vede. Fu quella, quando ancora questo principe risedeva in Aquileia, nell'anno 364 indirizzata ad Artemio. I più ragguardevoli e chiari titoli che dalla generosità e magnanimità d'alcun principe possono sperarsi, eran profusamente a questo correttor della Lucania conceduti: *Carissime*

(1) Ammian. Marcell. lib. 17. c. 12.
(2) L. 2. C. Theod. de officio Rector. Prov.

bis: *Gravitas tua*: *Sublimitas tua*, ed altri consimili, eran i più frequentati. A costui indirizzò quella costituzione, nella quale inculcava a' giudici l'integrità e la diligenza nella spedizione delle liti: che dovessero conoscere e deliberar nelle cause, o si trattasse della vita o delle sostanze degli uomini, pubblicamente e nel cospetto e sotto gli occhi di tutti, non privatamente e ne' secreti delle case, ove davasi luogo a' negoziati ed a' traffichi: che le sentenze una volta proferite, dovessero pubblicarsi e leggersi al cospetto di tutti, perchè sotto gli occhi d'ognuno si ponesse ciò che i giudici faceano, e se secondo le leggi e l'ordine della verità avesser giudicato, ovvero perversamente e per gratificare l'una delle parti; ond'è che ne' tribunali di questo regno fu sempre, ed ancor oggi dura lo stile di leggersi e pubblicarsi le sentenze, ancorchè ridotto ora a pura cerimonia e formalità. Proibì a cotali giudici i pubblici spettacoli ed i giocosi trattenimenti, acciocchè non si allontanassero e trascurassero la cura della pubblica e privata utilità, e si sottraessero perciò dagli atti serii e gravi.

Sotto Valentiniano I ancora resse la Lucania e' Bruzi Simmaco, che succedè ad Artemio nel seguente anno 365. Quella costituzione (*) che sotto il tit. *de Cursu publico* si legge nel Codice Teodosiano, fu, mentre questo principe era in Milano, mandata a Simmaco allora correttore di questa provincia. Nè d'altri correttori della Lucania più innanzi trovasi vestigio

(*) L. 25. C. Theod. de Cursu publico.

in quel Codice, e non pur sotto questo, ma nè anche ne' tempi degli altri imperadori che seguirono; poichè, se bene sotto il tit. *de contr. empt.* si legga una costituzione (1) di Teodosio M. che porta anche il nome di Valentiniano II, accettata e pubblicata in Reggio nell'anno 384, ed un'altra (2) pur accettata in Reggio sotto il tit. *de operib. publicis*; non dee però intendersi di Reggio città posta ne' Bruzi, ma, come nota il diligentissimo Gotofredo, d'un altro Reggio posto nell'Oriente, dodici miglia lontano da Costantinopoli. Il che si rende manifesto, non solamente perchè all'imperio di Teodosio M. non fu assegnata l'Italia, ma quella essendo toccata coll'Occidente a Valentiniano II, veniva da costui retta ed amministrata; ma ancora perchè quelle leggi da Teodosio furono indirizzate, la prima a Cinegio, l'altra a Cesario, amenedue prefetti pretorii dell'Oriente, di cui Teodosio fu imperadore. Ed in questo luogo non dee tralasciarsi di notare il costume degl'imperadori di questi tempi, i quali, ancorchè diviso fra loro l'orbe romano, ciascuno reggesse la sua parte, nè dell'altra s'impacciasse, con tutto ciò le leggi che da essi ne' loro dominii si promulgavano, portavan il nome di tutti quegli imperadori che allora reggevano l'imperio, avvegnachè da uno solamente fosse stata ordinata (3): siccome ne' pubblici monumenti s'osserva, che quantunque l'opera ad un solo fosse stata eretta, porta nondimeno il

(1) L. 5. C. Th. de contr. empt.
(2) L. 35. C. Th. de oper. public.
(3) Got. in Proleg. Cod. Theod. cap. 8.

nome di tutti gl' imperadori regnanti. L' ignoranza del qual costume fu cagione a molti scrittori di gravissimi errori, e che le leggi d' un principe riferissero ad un altro; di che secondo l' opportunità se ne vedranno gli esempi.

Occorrono ancora nello stesso Codice di Teodosio molte altre costituzioni de' principi, le quali (se bene non dirette a' correttori di questa provincia, ma o a' prefetti d'Italia, ovvero ad altri magistrati) mostrano de' Lucani e de' Bruzi averne somma cura e providenza tenuta. Dovevano questi popoli, come tutti gli altri di queste provincie, portare il vino in Roma per provedere all' annona di quella città; ma come che da questa eran alquanto lontani, fu loro conceduto che potessero soddisfare in danaro ciò ch' essi eran tenuti in vino (1).

Onorio concedè loro anche l'immunità de' tributi e gabelle, come si vede da quella sua costituzione (2) che sotto il tit. *de indulg. debit.* leggesi nel Codice di Teodosio. E fin qui sia detto a bastanza della Lucania e de' Bruzi, e suoi correttori.

§ IV.

Del Sannio, e suoi presidi.

Tiene l' ultimo luogo il Sannio: provincia ancorchè assai nota ed illustre presso agli antichi Romani per la ferocia e valore de' suoi popoli

(1) C. Theod. tit. de Usuris.
(2) L. 27. C. Theod. de Indulg. debit.

e per la felicità delle lor armi, che spesso ebbero il vanto d'abbatter quelle de' Romani stessi, non fu però decorata ne' tempi più bassi d'altri magistrati, che de' presidi, inferiori in dignità a tutti gli altri moderatori di provincie. Sortì per tanto la condizione di provincia presidiale; e perchè rade volte solevan gli imperadori indirizzar le loro costituzioni a' presidi, perciò di essi e de' loro nomi è a noi affatto incerta ed oscura la memoria. Varii furono i suoi confini, secondo il variar de' tempi. Paolo Diacono la ripone fra la Campagna, il mare Adriatico e la Puglia; e fuvvi tempo nel quale abbracciava molto più di ciò ch' ora comprendon l'Abbruzzi, il contado di Molise e la Valle Beneventana. Le sue più rinomate città furon Isernia, Sepino, Theate (oggi Chieti), Venafro, Telesia, Boiano, Alfidena e Sannio, che diede il nome all' intera provincia.

Era questa provincia, oltre del preside da cui immediatamente reggevasi, sotto la disposizione e governo del prefetto pretorio d'Italia e del vicario di Roma. Nè fu trascurata da Valentiniano il vecchio, il quale, essendo pervenuto a sua notizia che veniva infestata da' ladroni, pensò tosto al riparo, mandando per quest'effetto al prefetto suddetto d'Italia quella costituzione (*) che oggi ancor si legge nel Codice Teodosiano.

Non fu eziandio trascurata da Onorio, il quale nell'anno 413 concedè a questa provincia, non mediocremente aggravata, alcun rilascio di tri-

(*) L. 1. C. Theod. Quib. equ. usus.

buti, come dalla costituzione (*) di quest'imperadore che dirizzata al prefetto suddetto d'Italia leggiamo nel Codice di Teodosio. Nè mancan altre leggi, per le quali diedesi dagli altri imperadori providenza a gli affari di questa provincia, dirette a' prefetti d'Italia, a' quali era sottoposta.

CAPO IV.

Prima invasione de' Westregoti a' tempi d' Onorio.

Non sentirono queste provincie nel regno di Costantino, nè degli altri suoi successori infin ad Onorio, que' mali e quelle calamità che avevan già cominciato a portare i Goti nell'altre provincie dell'imperio. Questi popoli, usciti dalla Scandinavia ne' tempi di Costantino M. e prima ancora, vissero in comune fortuna, quantunque sotto un sol capo militassero, fino a Ermanarico, che si fece loro re. Ma morto costui, fra di loro si divisero, e ne' tempi di Valente imperadore, quelli che chiamavansi Westrogoti s'elessero per lor capitano Fridigerno, e poi per loro re Atanarico. Teodosio il Grande amator della pace seppe sì ben contenergli ne' loro limiti, che con essi non pur ebbe continua pace, ma gli ridusse in tale stato, che morto Atanarico loro re, senza prendersi essi cura di eleggerne un altro, tutti si sottoposero

(*) L. 7. C. Th. de Indulg. debil.

al romano imperio, e fecero della milizia un sol corpo, militando sotto l'insegne di Teodosio, che gli ebbe per suoi confederati ed ausiliarii. Ma estinto questo principe nell'anno 395, e succeduto all'imperio d'Oriente Arcadio suo figliuol maggiore, e reggendosi l'Occidente dall'altro suo figliuolo Onorio, cominciaron questi principi, lussuriosamente vivendo, a turbar la repubblica, ed a togliere a' Westrogoti lor ausiliarii que' doni e quelli stipendii che Teodosio lor padre, per contenergli sotto l'imperio romano e sotto le sue insegne, largamente avea loro assegnati. Del che malcontenti i Westrogoti, e dubitando che per sì lunga pace potesse nell'ozio snervarsi il lor valore e fortezza, deliberarono far di presente ciò che avean trascurato ne' tempi di Teodosio, creandosi un re, che fu Alarico, uomo che per la sua bizzarria aveasi appo i suoi acquistato soprannome d'*Audace;* e come quegli che traeva sua origine dall'illustre stirpe de' Balti, lo riputaron abilissimo a poter con decoro e magnificenza sostenere la regal dignità. Questi considerando che di sua maggior gloria e della sua nazione sarebbe stato acquistar con proprii sudori i regni, che vivere oziosi e lenti in quelli degli altri, persuase a' suoi di cercar nuovi paesi per conquistargli; onde raccolto, come potè il meglio, un competente esercito, avendo superata la Pannonia, il Norico e la Rezia, entrò in Italia, che trovatala vôta di truppe ed in lungo ozio, con molta celerità cominciò ad invaderla, e presso a Ravenna fermossi, sede allora dell' imperio d'Occidente (*).

(*) Prudent. l. 2. adv. Simmac. Claud. de Bello Getico.

Avea già Onorio, lasciato Milano, in quest'anno 402 trasferita la sua residenza in Ravenna, da lui destinata sede dell'imperio, acciocchè potesse con più facilità opporsi all'irruzione che per questa parte solevan tentare le straniere nazioni. Ma gli venne cotanto improvviso ed inaspettato quest'insulto degli Westrogoti, che trovandosi sorpreso, nè potendo con quella celerità che sarebbe stata necessaria, ragunar eserciti per reprimergli, fu obbligato a prestar subitamente orecchio a' trattati di pace da Alarico offertagli; il quale se bene proccurasse co' suoi fermarsi in Italia, nulladimeno fu accordato che dovessero i Goti abbandonarla, dandosi loro in iscambio l'Aquitania e le Spagne, provincie quasi che perdute da Onorio, poichè da' Gizerico re de' Vandali erano state in gran parte occupate. Consentirono i Goti; e lasciata l'Italia, alla conquista di quelle regioni erano tutti i loro animi rivolti; nè per questo lor primo passaggio patì l'Italia cos'alcuna di male. Ma furon irritati da poi per gl'ingannevoli tratti di Stilicone, il quale presso a Polenzia, città della Liguria, mentr'essi a tutto altro pensavano, gli attaccò improvvisamente; e quantunque dissipati e vinti (*), nulladimeno ripreso da poi tantosto animo, e raccolti insieme, dall'inganno e dall'ingiuria stimolati, furiosamente si rivolsero, e lasciando la destinata impresa, posero in fuga Stilicone col suo esercito, e nella Liguria ritornati, proseguirono a devastar con quella l'Emilia, la Flaminia, la

(*) Claud. lib. de Bello Getico.

Toscana, e tutto ciò che altro lor veniva tra' piedi, fin a Roma trascorrendo, ove tutto il circostante paese similmente depredarono e saccheggiarono. Alla fine entrati in Roma, la spogliarono solamente, non permettendo Alarico che s'incendiasse, nè ch'alcuna ingiuria a' tempii si facesse.

Non pur Roma più volte e le provincie sopraddette patirono questi travagli e questi mali, ma non molto da poi l'istesse calamità sostennero l'altre ancora ch' oggi compongon il nostro regno. La Campagna, la Puglia e la Calabria, la Lucania ed i Bruzi ed il Sannio soffersero lo stesso destino. Scorrevano i Goti portando in ogni parte flagelli e ruine; nè si fermarono, se non arrivati nell' ultima punta d'Italia, ove trattenuti dallo Stretto siciliano, ne' Bruzi posero la lor sede; e quivi mentre a nuove imprese della Sicilia e dell'Africa si dispone Alarico, essendosi in quello stretto naufragate le navi che per ciò aveva disposte, dall'avversità di sì funesto accidente toccato amaramente nell' animo, finì suoi giorni con morte immatura presso a Cosenza, e non mai abbastanza pianto da' suoi, fu nel fondo del fiume Busento, con molte ricchezze depredate in Roma, seppellito (1).

La morte d' Alarico fu cagione che le cose d' Italia e di queste nostre provincie, ripigliando sotto l' imperio dello stesso Onorio qualche tranquillità, assai pacifiche ritornassero. Poichè se bene Ataulfo (2), che ad Alarico suo parente succedè, ritornato in Roma,

(1) Jornand. cap. 30.
(2) Paul. Æmil. de Reb. Franc. lib. 1.

avesse a guisa delle locuste raso ciò che in quella città dopo le tante prede e saccheggiamenti era restato, ed avesse da capo miseramente spogliata l' Italia, ed Onorio esausto di forze non potesse contrastargli; nientedimeno, essendosi da poi Ataulfo congiunto in matrimonio con Galla Placidia sorella d' Onorio, potè tanto l' amor che portava a questa principessa, ed il vincolo del nuovo parentado appresso lui, che racchetatosi con Onorio, tutta libera lasciogli l' Italia, ed egli co' suoi nelle Gallie fece ritorno, contro a' Franchi ed a' Borgognoni, che quelle infestavano, portando le sue armi; donde si gittarono in quelle regioni i primi semi del loro reame. Imperocchè dopo la morte d' Ataulfo, ed indi a poco di Sigerico, essendo succeduto Vallia, gli fu da Onorio stabilmente assegnata l' Aquitania con molt' altre città della provincia di Narbona, ove fermata la residenza in Tolosa, si dissero re de' Westrogoti, cioè de' Goti occidentali, a differenza degli Ostrogoti che le parti orientali e l' Italia da poi signoreggiarono, come più innanzi diremo.

Onorio adunque, morto Alarico, e purgata di Goti l' Italia per la pace indi fatta con Ataulfo, volendo ristorar de' passati danni queste provincie, nell' anno 413 promulgò quella costituzione (*) ch' oggi ancor leggiamo nel Codice di Teodosio. Erano la Campagna, la Toscana, il Piceno, il Sannio, la Puglia e la Calabria, la Lucania e' Bruzi in istato pur

(*) L. 7. C. Th. de indul. debit.

troppo lagrimevole ridotte; e perciò, risedendo egli in Ravenna, sede allora dell' imperio d' Occidente, dirizzò a Giovanni prefetto pretorio d' Italia quella legge, nella quale a tutte queste provincie concedè indulgenza di non potere i suoi provinciali esser astretti a pagare interamente i tributi, ma contentossi che pagando solamente la quinta parte di ciò ch'essi solevano, tutto il resto lor si rimettesse.

Nè minore ne' seguenti anni fu la cura che prese Onorio di queste provincie; poichè, risedendo, come si disse, in Ravenna, molte leggi per la buona amministrazione di esse promulgò. Sua parimente fu quella data in Ravenna (1), per cui passato il decennio si tolse a' testamenti ogni vigore, la qual oggi pur abbiamo nel Codice di Giustiniano. E nell'anno 418 nuovo indulto di tributi concedè alla Campagna, al Piceno ed alla Toscana; e finchè visse, al riparo delle cose d' Italia fu tutto inteso e pronto.

Ma essendo egli in Ravenna, nell' anno 423 finì i giorni suoi; onde Teodosio il giovane, che nell' imperio d' Oriente era succeduto ad Arcadio suo padre (2), quantunque per breve tempo avesse e' solo governato l' imperio, fece tantosto dichiarar Augusto ed imperador d' Occidente Valentiniano III figliuolo di Costanzo e di Placidia, la quale dopo la morte d' Ataulfo, restituita ad Onorio, a Costanzo fu sposata. Valentiniano portatosi in Ravenna, ed

(1) L. 6. C. Th. de testam.
(2) Pagi Dissert. de Consulib. pag. 282.

indi a poco in Roma, rassettò molte cose di quella città, e a dar riparo alla giurisprudenza, ne' suoi tempi già caduta dall'antico splendore, pose ogni cura; mentre nello stesso tempo Teodosio pensava in Oriente a ristabilirla nell' Accademia di Costantinopoli; ed alla fabbrica del nuovo Codice, che dal di lui nome fu detto Teodosiano, avea rivolti i suoi pensieri.

Questo fu dunque lo stato delle provincie ch' oggi forman il nostro regno, da' tempi di Costantino fino a Valentiniano III, ne' quali tempi furon dominate da quelli Cesari a' quali, secondo le varie divisioni dell' imperio, l' Italia appartenne. Questi sono Costantino M., Costante e Costanzo suoi figliuoli, Giuliano, Gioviniano, Valentiniano I, Valentiniano II, Onorio e Valentiniano III. Furono parimente sotto la disposizione e governo de' prefetti d' Italia e de' vicarii di Roma. Ed ebbero in oltre altri più immediati moderatori; un consolare, due correttori ed un preside, da' quali, risedendo nelle provincie a loro commesse, eran più da presso rette e governate.

Secondo le leggi romane e le costituzioni di questi principi venivan amministrate; nè il nome d' altre leggi s' udiva. Toltone alcune città, nelle quali essendo ancor rimaso qualche vestigio dell' antiche ragioni di municipio e di città confederata, conforme a' loro particolari istituti si vivea; in ogni provincia non si riconobbero altre leggi, che quelle de' Romani, alle quali solevan quest' istesse città, in mancanza delle loro municipali, aver ricorso, siccome a' fonti d' ogni umana e divina ragione.

Nè quel primo turbamento che sotto Alarico portarono i Westrogoti a queste nostre provincie, recò verun oltraggio alla polizia ed alle leggi de' Romani; poichè questo principe in mezzo all' armi non potè pensare alle leggi; non fece che scorrere queste regioni; e quantunque per qualche tempo si fosse fermato ne' Bruzi, nuove leggi da lui non furon introdotte: nè tampoco, dopo lui, dal suo successore Ataulfo, il quale pacificatosi finalmente con Onorio, tutta libera lasciò a costui l' Italia, la quale egli poscia e Valentiniano III resse ed amministrò, come avean fatto gli altri imperadori d' Occidente loro predecessori.

§ I.

Non furono queste provincie ad altri cedute o donate.

Nella considerazione delle quali cose se si fossero pur un poco fermati gli scrittori di questo regno, e massimamente i nostri giureconsulti, non sarebbon certamente incorsi in quelli così gravi e sconci errori de' quali han riempiuti i lor volumi; nè cotanto leggiermente sarebbonsi lasciati persuadere a creder quella favolosa donazione di tutt' Italia, che voglion supponere fatta da Costantino nell' anno 324 a Silvestro romano pontefice, quattro giorni da poi che fu da costui in Roma battezzato. Errore che sparso negli scrittori italiani, e più ne' libri de' nostri professori, toltone un solo Bartolo, fu cagione d' infiniti altri abbagliamenti, anche in cose di più perniziose

conseguenze. Imperciocchè alcuni di essi si son avanzati fino a porre in istampa che dopo questa donazione gli altr' imperadori succeduti a Costantino non ebbero ragione o diritto alcuno sopra queste nostre provincie, come quelle che s' appartenevano a' pontefici romani, ed erano del patrimonio di San Pietro: e quindi esser nata la ragione dell' investiture date poi da essi ad altri diversi principi; aggiugnendo che fin da tali tempi il nostro regno fosse stato distaccato dall' imperio, e perciò non mai più sottoposto a gl' imperatori d' Occidente, e molto meno a quelli d' Oriente. Il nostro consigliero Matteo degli Afflitti (1) arrivò a tal estremità, che non si sgomentò di dire che dopo questa donazione tutte l' altre costituzioni promulgate dagli altr' imperadori succeduti a Costantino, per difetto di potestà, non ebbero in queste nostre provincie forza nè vigor alcuno di legge scritta. I reggenti (2) stessi del nostro Consiglio Collaterale non arrossiron eziandio di scrivere che dopo questa donazione i successori di Costantino non ebbero giurisdizione alcuna di far leggi sopra queste provincie, e che perciò dovea ricorrersi alla ragion canonica, e non alla civile. Merita pertanto che qui non si defraudi della meritata lode Marino Freccia (3) nostro giureconsulto. Egli fra' nostri fu il primo che per

(1) Afflict. in Constit. in praelud. q. 2. num. 2. et qu. 20. num. 1.
(2) Tappia de jur. Regni lib. 1. de Legib. l. 2. num. 5. Ponte de potest. Proreg. tit. 11. n. 25.
(3) Frec. de Subfeud. lib. 1. pag. 53.

avere avuto buon gusto dell' istoria, rimproverò a' nostri scrittori error sì grave; nè 'l perdonò tampoco al consigliero Afflitto, di cui professava esser congiunto per affinità; nè con altra difesa seppe di tal errore scusarlo, se non col dire, *affinis meus historicus non est.*

Ma se questi scrittori, per l' ignoranza de' tempi ne' quali vissero, meritan qualche scusa, e a loro non già, ma al vizio del secolo si volessero questi difetti imputare; non meritano però compatimento veruno i nostri moderni, i quali dopo tante riprove dilettansi per impegno tener chiusi gli occhi, acciocchè non ricevan un poco di lume che tanto basterebbe per isgombrare le lor tenebre, nelle quali si compiacion di vivere. È oggi mai stato dimostrato abbastanza per tanti chiari e valentuomini (1) che quel finto istromento di donazione fu opera che non forse prima dell' ottavo o nono secolo, come che da poi siasi proccurato di farlo anche inserire ne' Decreti di Graziano (2), quando negli antichi, secondo attestano S. Antonino (3) ed il cardinal Cusano (4), non si leggeva: nè prima di quel tempo s' ebbe di lui notizia alcuna. Ora disputasi solamente fra gli scrittori, qual abbia potuto essere l' autore che da prima diede corpo e moto a questa larva. Alcuni contendono che fosse stata opera di qualche Greco scismatico, il

(1) Marca lib. 3. c. 12. et l. 6. c. 6. § 6. Schelstrat. antiq. illust. part. 2. diss. 3. c. 8.
(2) Grat. distint. 96. c. Constantinus 14.
(3) D. Antonin. Archiep. Florent. 1. part. hist. 8. cap. 1.
(4) Nicol. de Cusa, Concord. Cathol. lib. 3.

quale o per rifondere tutta la grandezza della Chiesa in Roma agl' imperadori d' Oriente, ovvero per aver campo da declamare e burlarsi della Chiesa latina e de' romani pontefici, secondo il costume della nazione a quelli avversissima, avesse proccurato, coll' iscovrimento poi di cotal falsa invenzione, di discreditargli e rendergli odiosi al mondo; siccome imputavan ad essi parimente molt' altri fatti strani e portentosi eccedenti la lor potestà. E conforme nel progresso di quest' Istoria vedremo, i Greci di Gregorio II scrissero, ch' avesse scomunicato l'imperador Lione, depostolo dall' imperio, ordinato a' sudditi di non pagargli tributi, e perciò assolutigli dal giuramento; e mille altri eccessi narrati nelle loro storie, non per altro, che per rendergli esosi, e per mostrargli al mondo usurpatori dell' altrui ragioni; ancorchè poi i più impegnati per la corte di Roma, di ciò che i Greci scrissero per un fine, se ne valessero per un altro.

Altri, fra i quali è Pietro di Marca (1), scrissero che quell' istrumento fosse stato finto, e supposto non già da alcun Greco o Scismatico, ma da Latino e Fedele. Tutti però concordano esser favoloso; e tanto più se ne persuasero, quanto che molti esemplari veggonsene tutti infra loro varii e difformi. D'una maniera si legge questa donazione nel Decreto di Graziano (2); di un' altra è quella trasferita dal greco in latino, rapportata da Teodoro

(1) Marca l. 3. c. 12. n. 3. de Concor. Sacer. et Imp.
(2) Gratian. dist. 96. c. Constantinus 14.

Balsamone (1), e trovata nella libreria Vaticana: di diverso tenore la riferiscono l' istessi romani pontefici Nicolò III e Lione IX (2); d' altro modo Pier Damiano (3), Matteo Blastare, Ivone di Chartres e Francesco Bursatto (4); ed altrimente la rapporta Alberico (5): in brieve, sin a dodici e più esemplari se ne leggon tutti infra loro varii e differenti.

Ma se a cotali rapportatori furon ignoti i fatti di Costantino, e niente curaron d' Eusebio e degli altri scrittori contemporanei, appo i quali d' un fatto sì strepitoso e grande evvi un profondissimo silenzio; almeno avrebbon dovuto disingannarsi dal solo Codice Teodosiano, e dalle costituzioni dello stesso Costantino che in quello si leggono. Voglion comunemente costoro che Costantino, mentr' era in Roma nella primavera di quest' anno 324, avesse usata questa cotanta prodigalità con Silvestro, quattro giorni dopo il suo battesimo. Ma certa ed indubitata cosa è che Costantino in questi stessi supposti mesi del 324 mai in Roma non fu, siccome colui che di quel tempo trovavasi in Oriente tutto occupato nella guerra contra Licinio; la quale terminata, con averlo sconfitto, e riportatane piena vittoria, è noto altresì che passato in Tessalonica, quivi si fermasse, ed in questi stessi mesi appunto di

(1) Balsam. in Photii Nomocan. tit. 9. c. 1.
(2) Can. futuram 12. qu. 1, c. fundamenta, de elect. in 6. Leo IX. Epist. 1. ad Michaël. Const. c. 13.
(3) P. Damian. discep. Synod. Blastar. Synop. Jur. Can. C. de Bulgar. Cypr. et Iber.
(4) Bursat. in fin. 1. volum. Cons.
(5) Alberic. in l. 1. C. de off. Praefect. urb.

quest' istess' anno 324 non partissi da quella città (1). Il che manifestamente si prova per due sue costituzioni che nel suddetto Codice Teodosiano ancor si leggono: ciò sono per la l. 4. sotto il tit. *de Navicularii*, la quale fu promulgata da Costantino in quest' istesso tempo, mentre era in Tessalonica, e dirizzata ad Elpidio, sotto il consolato di Costantino III e Crispo III, che porta questa data: *Dat. VIII. Id. Mart. Thessalonicae. Crispo III et Constantino III Coss.*; e per quell' altra sua famosa costituzione (2) ove si prescrive la norma delle dispense dell' età così a maschi come a femmine, che alquanto guasta e tronca fu inserita anche da Triboniano nel Codice di Giustiniano (3). Questa legge Costantino la fece quando in quest' istesso anno 324 era in Tessalonica, come narra Zosimo (4), e porta la sua data: *Dat. VI. Id. Aprilis Thessalonicae, Crispo III et Constantino III Coss.*, come emenda Gotofredo: e fu indirizzata a Lucrio Verino, il quale in quest' anno era prefetto della città di Roma, com' è manifesto dalle parole della *Notizia* de' Prefetti di Roma, ove si legge *Crispo III et Constantino III Coss. Lucr. Verinus Praefectus Urbi:* ond' è che scorrettamente si legga l' iscrizione di questa legge nel Codice di Giustiniano: *ad Verinum P. Praetorio.*

Queste leggi convincono per favolosa non

(1) V. Zosimum l. 2. et Anonymum Sirmondi.
(2) L. un. C. Th. de his qui veniam aetat.
(3) L. 2. C. eod. tit.
(4) Zosim. l. 2.

meno questa donazione, che il battesimo di Costantino per mano del pontefice Silvestro (1). Nè dovean altri moversi per gli Atti di questo pontefice, i quali dallo stesso Baronio non sono ricevuti, ma riputati per favolosi: e favola certamente è ciò che in essi si narra, che in quest' anno 324 fosse stato prefetto di Roma Calfurnio, quando dalle date delle riferite leggi è manifesto che fu prefetto di quella città Lucrio Verino. Dovea più tosto movergli l' Istoria d' Eusebio di Cesarea (2), uom grave ed ingenuo, che fiorì ne' medesimi tempi, e che i gesti di questo principe minutamente descrisse, e dove fatti sì grandi e memorabili se fossero veramente accaduti, egli non è credibile che dalla diligenza ed accuratezza di sì fatt' uomo si fossero potuti tralasciare, e trascurargli in un' istoria che pochi anni dopo la morte di Costantino fu pubblicata alla luce del mondo, e girava fra le mani di tutti, i quali con molto scorno e biasimo d' Eusebio avrebbon allora potuto rinfacciargli tant' ignoranza, e smentirlo ancora di ciò ch' avea narrato, d' essersi Costantino battezzato in Nicomedia negli ultimi giorni di sua vita, non già in Roma.

Ma di ciò ch' ora alcuni dubitano, non ne dubitaron certamente gli antichi scrittori così greci, come latini. Teodoreto, Sozomeno, Socrate, Fozio ed altri greci autori scrissero (3),

(1) Got. in Chronol. C. Th. A. 324.
(2) Euseb. lib. 4. de vita Constant. c. 61. et 62.
(3) Teodoret. lib. 1. Hist. cap. 32. Sozom. lib. 2. cap. 34. Socrat. lib. 1. cap. 39. Fozio cod. 127. pag. 210.

Costantino aver ricevuto il battesimo non già per le mani di papa Silvestro in Roma, ma in Nicomedia, essendo per morire: e fra' Latini, S. Ambrogio, S. Girolamo, il concilio d'Arimini pur tennero la medesima credenza (1). Quindi è che i nostri più gravi e dotti teologi ed i più diligenti scrittori ecclesiastici, quali furon il cardinal di Perrone, Spondano, Petavio, Morino e l'incomparabile Arnaldo (2), contra il sentimento del Baronio, come favoloso riputarono ciò che volgarmente si crede del battesimo di Costantino finto in Roma per mano di Silvestro romano pontefice in quest'anno 324, quattro giorni prima della favolosa donazione. Ciò che dovea bastare ad Emanuello Schelstrate (3), e non ricorrere, come fece, a quella strana ed infelice difesa che Costantino battezzato già in Roma, fu da Eusebio fatto ribattezzare in Nicomedia; poichè anche se si volesse concedere che Costantino nell'ultimo dì sua vita inchinasse alla dottrina d'Arrio e de' suoi seguaci, non avevano però gli Arriani in questi primi tempi del lor errore usato mai di ribattezzare i Cattolici che passavano nella loro credenza, come ben pruova Cristiano Lupo; nè se non molto da poi S. Agostino (4) intese tal novità che alcuni Arriani pretendevan di fare, di che egli, come di cosa assai stravagante e nuova, cotanto si maravigliava e biasimava.

(1) Ambros. Serm. de obitu Theodos. Hieron. in Chronic. Conc. Arimin. apud Sozom. lib. 4. cap. 18.
(2) Arnald. Ars cogitand. part. 4. c. 13.
(3) Emanuel Schelstrat. Antiq. illustr. part. 2. dissert. 3. c. 6.
(4) August. lib. de haeresib. c. 49.

Nè dovrà sembrar cosa strana (quantunque questo sia uscire alquanto dal nostro cammino) che Costantino, cotanto zelante della cristiana religione, e che nell'anno seguente 325 volle esser presente al gran concilio di Nicea, ove diede l'ultime prove della sua pietà, operasse, essendo ancor catecumeno, tanti pietosi e generosi atti verso questa sua novella religione. Niuna stranezza apparirà, se si distingueranno i tempi ne' quali Costantino abbracciò questa religione, da quelli del suo battesimo; e se si considererà il costume che correva allora tra' Grandi di differire il battesimo fin al tempo della lor morte.

Costantino non molto dopo la sconfitta di Mazenzio, assai prima dell'anno 324 in cui si narra il suo battesimo in Roma, avea abbracciata la religion nostra, dando segni manifestissimi di sè, e del suo amore e beneficenza inverso di quella. Prima di quest'anno 324 molte costituzioni aveva promulgate attinenti o all'immunità de' cherici da' pesi civili, o alla costruttura de' suoi tempii, o alla destruzione ed abbattimento di quelli de' Gentili; ed eziandio quella cotanto rinomata sua costituzione (*) per la quale fu conceduta licenza alle chiese di potere acquistare robe stabili, ed a tutti data libertà di poter lasciare a quelle ne' loro testamenti ciò che volevano (onde nacque il principio delle loro ricchezze, e massimamente della chiesa di Roma sopra ogni altra) non fu altrimente promulgata da poi, ma tre anni innanzi

(*) L. 4. C. Th. de Episc.

che seguisse in Roma questo favoloso battesimo. Non dee adunque sembrar cosa strana, se negli anni seguenti ancor catecumeno proseguisse con tenor costante a favorirla, e di tante prerogative e pregi adornarla.

Era ancor in questi tempi costume, come s' è accennato, che i maggiori e più illustri personaggi dell' imperio, ancorchè abbracciassero questa religione, solevan però per pessima usanza differire il battesimo fino a' maggiori loro pericoli di vita, e quando s'esponevan a qualche dubbia e perigliosa impresa. Nè tal costume si spense ne' tempi di Costantino, o de' suoi figliuoli, ma durò molto da poi anche nel regno degli altri suoi successori, quantunque vi fossero de' principi per altro religiosissimi. Così leggiamo di Teodosio il Grande, il qual ancorchè abbracciasse la religione cristiana, e chiari segni della sua pietà mostrasse, visse però sempre catecumeno; e non prima volle battezzarsi, se non quando gravemente infermato in Tessalonica l'anno 380, vedendosi in pericolo, fece chiamare a sè il santo vescovo Acolio, da cui fu battezzato, e non meno la salute dell'anima, che quella del corpo recuperò (*).

Valentiniano II, principe di cui soleva dirsi, che siccome tutto il male nel suo regno a Giustina sua madre dovea attribuirsi, così a lui tutto il bene, come ben si conobbe dopo la costei morte; essendo ancor catecumeno, non prima, che quando fu nel procinto d'andare a

(*) Socrat. l. 5. c. 6. Sozom. l. 7. c. 4.

combatter co' Barbari, sollecitò S. Ambrogio a venire prestamente a battezzarlo. Ma mentre quel santo vescovo traversava l'Alpi per rendersi a Vienna, ove questo principe dimorava, intese la sua funesta morte; poichè Arbogasto mal contento d'essergli da lui stato tolto il comando dell'esercito, guadagnatosi alcuni suoi ufficiali e gli eunuchi del palazzo, lo fece strangolar nel proprio letto, mentre dormiva, la notte del sabato a' 15 maggio dell'anno 392, vigilia di Pentecoste. Il qual funesto accidente meritò esser compianto per una dotta e molto elegante orazion funebre di quel vescovo (*), che recitò nelle di lui magnifiche e pompose esequie; nella quale mostrò che il battesimo desiderato da questo principe, e domandato con tant'ardore, avealo purificato di tutte le macchie de' suoi peccati, e portatolo al godimento delle delizie d'una vita eterna.

È nota parimente l'istoria di S. Ambrogio stesso, a cui non prima che fosse promosso al vescovato di Milano, fu dato battesimo. E narrasi ancora di quel famoso e celebre Benevolo primo cancelliere dell'imperadrice Giustina, che per non istromentar quell' editto per cui davasi licenza agli Arriani di professar liberamente il lor errore, fece quel sì generoso e nobil rifiuto, e ritiratosi dalla corte, volle allora ricevere il battesimo, ch'avea, secondo il costume de' Grandi, agli ultimi tempi differito; e molti altri esempi potrebbon qui recarsi, tratti dalle profane e sacre storie. E di questo

(*) Ambr. in Orat. fun. Valent.

costume è da credersi che intendesse il nostro Torquato (*), e che fosse ancor in Etiopia nel regno di Senapo, allorchè favoleggiando di Clorinda e del suo differito battesimo, cantò:

A me, che le fui servo, e con sincera
Mente l'amai, ti diè non battezzata;
Nè già poteva allor battesmo darti,
Che l'uso nol sostien di quelle parti.

Credevasi che differendosi il battesimo fin agli ultimi momenti di vita, venivan perciò a sfuggirsi i cotanti rigori delle pubbliche penitenze che di que' tempi usava la Chiesa co' Cristiani penitenti; e che fosse di maggior accertamento per la lor salute eterna prolungarlo. Poichè potendo ciascuno esser ministro di questo sacramento, eziandio l'Infedele, il neofito ed ogni vil femminetta, ed essendo la sua materia sempre presta, qual è l'acqua, e la sua forma molto spedita e facile, consistendo in poche e semplici parole; rado o non mai al più disgraziato e sfortunato uomo del mondo potrebbe accader morte così improvvisa, che non vi fosse un poco di tempo da poter esser tocco da sì salutifere acque, le quali in un istante, per gl'infiniti meriti di Cristo, rendendolo mondo di tutte le sozzure in questa mortal vita contratte, lo sbalzavan con certezza nella felicità d'un'altra immortale ed eterna.

Ma avvedutisi da poi che per un sì reo costume si dava occasione a gli uomini di menare una vita licenziosa e prona ad ogni enormità e scelleratezza; e fatti ancora dall'esperienza

(*) Torq. Tasso canto 12. ott. 75. G. L.

accorti che molti così ne morivano, come vissero; e che sovente il caso potea esser così improvviso che mancassero questi aiuti, nel che terribile dovette sembrar loro il funesto accidente di Valentiniano; cominciaron per tanto i Padri della Chiesa a declamare contro a questa perniziosa usanza: onde Basilio e 'l suo fratello Gregorio (1) di Nissa fecero tutti i loro sforzi in questo medesimo secolo per abolire cotal pericoloso costume; e S. Ambrogio, che l'avea seguito, dopo aver compianto il suo infortunio, si diede a combatterlo, e fece quanto potè per isradicarlo, declamando spesse volte e fortissimamente contra questo abuso (2); tanto che alla fine fu dalla Chiesa affatto discacciato, nè giammai più tollerato, onde oggi il suo contrario lodevolmente si pratica.

Ma ritornando là onde siam partiti, queste nostre provincie, nel regno di Costantino, ad altri non furon sottoposte nè donate. Da questo medesimo principe dopo l'anno 324, come prima, e finchè visse, furon dominate e rette: egli n'ebbe la cura ed il pensiero, commettendo a' prefetti d'Italia, a' consolari, a' correttori ed a' presidi il governo ed amministrazione di quelle; e moltissime leggi a costoro dirette stabilì, per le quali furon molti provedimenti dati intorno alla retta lor amministrazione. Così spedito che fu Costantino dal concilio niceno e dagli affari d'Oriente, tornò nell'anno seguente 326 per la Pannonia in Italia, ed in

(1) Gregor. Nyss. in Orat. adver. eos qui bapt.
(2) Ambros. in Serm. de Sanct. et alibi.

Aquileia fermossi, ove nel mese d'aprile di quest'anno promulgò alcune costituzioni (1); indi passato in Milano, ne promulgò dell'altre (2) nel mese di luglio; e finalmente nello stesso mese venuto per l'ultima volta a Roma, lungo tempo vi si trattenne con Elena sua madre, la quale in questo medesimo anno 326 del mese d'agosto tra gli abbracciamenti del figliuolo e de' nipoti quivi trapassò e fu sèpolta (3). In questo anno stesso molte leggi (4) in Roma furon da Costantino promulgate intorno all'annona della medesima città; e per altre bisogne di queste provincie d'Italia molte cose furon da questo principe stabilite, infino che tornato in Oriente, al ristabilimento del nuovo imperio e di Costantinopoli volse ogni suo pensiero.

Ma non per questo si trascurarono le cose d'Occidente e di queste nostre provincie, le quali commesse a' prefetti d'Italia, e più immediatamente a' consolari, correttori e presidi, furon così da Costantino, come dagli altri principi suoi successori fino a Valetiniano III, come si è veduto, rette e dominate: tanto è lontano che altri avessero avuto sopra di quelle diritto o superiorità alcuna.

Favola dunque dee riputarsi ciò che di Napoli a questo proposito si narra, ch'essendo in questi tempi dentro a' confini della Campagna ed al consolare d'essa provincia sottoposta,

(1) L. unic. C. Th. si quis eam cujus tut.
(2) L. 3. C. Th. de falsa moneta.
(3) Euseb. in vita Constant. l. 3. cap. 46. e 47.
(4) L. 5. C. Th. de Navicul. L. 3. et 4. de infirm. his quae sub Tyran.

fosse stata da tal donazione solamente eccettuata, essendo piaciuto a Costantino per sè ritenerla, per quella graziosa cagione che dovendo fare frequenti e spessi viaggi da Roma alle parti orientali oltramarine, volesse serbarsi una città nella quale potesse tra via fermarsi un poco, e dagli incomodi e strapazzi del viaggio ristorarsi. Più favolosi ancora sono e più inetti gli altri racconti de' viaggi fatti da questo principe con papa Silvestro in Napoli; e quel che più degno si fa di riso, è ch' entrambi si fossero imbarcati nel porto di questa città, ed andati insieme in Nicea metropoli della Bitinia, e quivi fossero intervenuti a quel gran concilio: e ritornando poscia Costantino in Italia nell' anno 326, si fosse fermato in Napoli, ove fu di nuovo accolto dalla repubblica napoletana con grandissimi segni di stima e di giubilo; e che avesse quivi tante chiese edificate, e cento altre seccaggini, delle quali hanno sin al vomito ripieni i lor volumi. Tanto che coloro che considerano sì favolosi racconti, e che questo principe nel passare in Italia, non per altra strada vi si conducea, che per la Pannonia; e che se pur voleva di Roma portarsi nelle parti orientali per viaggi marittimi, avea pronta e spedita la via Appia, che fu continuata fin a Brindisi, ove potea con più agio imbarcarsi; tantochè il P. Caracciolo (*), il quale ci vuol render verisimile lo sbarco di S. Pietro a Brindisi, non per altra cagione si mosse a crederlo, se non perchè questa era la strada più battuta da

(*) P. Carac. de Sacr. Neap. Eccl. mon. cap. 3. sect. 4.

coloro i quali per viaggi marittimi volean o da Roma portarsi in Oriente, o quindi a Roma: per queste cagioni ragionevolmente dubitano se mai Costantino avesse veduta Napoli, tanto è lontano che quivi fosse dimorato, e tante chiese avessevi edificate, come se non per altra cagione che per fondarvi tempii sacri egli vi si conducesse (1); quando al contrario qualche vestigio di greca struttura, che vediamo ancor rimaso in alcune chiese di questa città, non all'età di Costantino M. dee riportarsi, ma a' tempi più bassi degli altri Costantini imperadori d'Oriente verso gli ultimi tempi de' Greci, quando il ducato napoletano era a gl'imperadori greci sottoposto: di che ci tornerà occasione a più opportuno luogo di ragionare. Ed il P. Caracciolo (2) stesso non potè negare che molte chiese le quali s'attribuiscono a Costantino M., fossero state erette in Napoli da altri in tempi posteriori; ancorchè persuaso egli che questo imperadore fosse stato con Elena sua madre in Napoli, abbia creduto che quella di S. Restituta e l'altra de' SS. Apostoli fossero state da lui edificate: ciò che non potendo provare colla testimonianza d'autori contemporanei, ricorre alla tradizione, e ad Anastasio, ed a gli altri scrittori de' tempi più bassi (3).

(1) Tutin. dell'Orig. de' Seggi, c. 2.
(2) P. Carac. de Sacr. Neapl. Eccl. monum. c. 21. sect. 5. et 6.
(3) Idem Aut. l. c. sect. 2. et 3.

CAPO V.

Delle nuove leggi e nuova giurisprudenza sotto Costantino e suoi successori.

La nuova disposizione dell'imperio di Costantino siccome portò tante mutazioni nello stato civile delle sue provincie, così ancora all'antica giurisprudenza de' Romani fu cagione di varii cambiamenti. Cominciò quella a prender nuova forma e nuovi aspetti dappoichè cominciaron da lui le nuove leggi, ponendo tutto il suo studio a cancellar l'antiche, ed introdurre nuovi costumi nell'imperio. Quindi è che Giuliano soleva chiamarlo *Novatore*, e perturbatore dell'antiche leggi e costumi (1). Ecco per lui mutati i giudizi, ed abolite l'antiche formole, e nuovi modi d'instruirgli introdotti. I magistrati prendon altro nome; e se talora si ritiene l'antico, diversa però è la loro giurisdizione e vario l'impiego. S'introducono nuove dignità, e differenti veggonsi non pur gli ufficiali del palazzo, ma della milizia ancora: varie fra essi e nuove sono le precedenze; onde avvenne che nuovi nomi e nuovi titoli attenenti alla loro giurisdizione ed autorità si leggano nel Codice di Teodosio (2).

Ma per niun'altra più potente cagione si recò alla giurisprudenza antica de' Romani tanto

(1) Am. Marcel. l. 21. c. 10.
(2) Gol. in Prolegom. C. Th. c. 1.

cambiamento, quanto che per la veneranda religione cristiana, che abbracciata con tanto ardore da Costantino, lo rendè tutto inchinato e disideroso di stabilir nuove leggi, le quali, secondo le massime di questa nuova religione, dovettero essere alquanto contrarie e difformi da quelle de' Gentili. Fu egli imprima tutto inteso a mutare i costumi de' Romani, e la lor antica religione. A questo fine promulgò molti editti al popolo romano indirizzati ed a' prefetti di quella città, ed in tutti que' quattr'anni che dimorò in Roma, cioè dall'anno 319 fin all'anno 322, non ad altro attese. Proibì in Roma, che fu la città più attaccata alle superstizioni dell'antica religione, che gli aruspici potessero privatamente presagire de' futuri avvenimenti, ancorchè in pubblico il permettesse: che i padroni non potessero valersi della potestà ch'avevano sopra i servi, se non moderatamente e con sommo ritegno (1); e ciò secondo le massime della nuova religione, e per quel ch'esageravano i Padri della Chiesa, fra i quali era Lattanzio, che non inculcava altro, se non che i servi come fratelli dovessero trattarsi da' loro signori. Nuovi modi di manumissioni introdusse nelle chiese, perchè a costoro fosse più agevole e pronto l'acquisto della libertà (2). Diede nuovo sistema a' repudii, agli sponsali ed a' matrimonii (3); represse la leggerezza de' divorzi, e stabilì con più tenace nodo la santità degli sponsali e delle nozze.

(1) L. 1. C. Th. de emendat. serv.
(2) L. un. C. Th. de his qui a non Domino.
(3) L. 7. C. Th. de Sponsalib.

Abolì le pene del celibato (1), e scosse altri pesanti gioghi che l'antica legge romana su la cervice degli uomini avea imposto (2).

Seguendo i dettami di questa nuova religione, fu terribile co' rapitori delle vergini, e con coloro che disprezzando la santità delle nozze si dilettavano di venere vaga (3): pose freno al concubinato, contro al quale già prima avea cotanto declamato e scritto Lattanzio. (4) Vietò qualsivoglia opera nel dì di domenica, e secondo il nuovo rito della Chiesa, rendè feriati altri giorni che prima non erano (5). Volle che per qualunque formole o parole che nelle chiese si facessero le manumissioni, s'acquistasse a' manumessi piena libertà (6). Concedè a tutti licenza che liberamente potessero lasciare alle chiese per testamento ciò ch'essi volessero (7): ed oltre di prender lodevolmente la cura e la protezione della Chiesa e de' suoi canoni, volle anche intrigarsi, più di quel che forse comportava la dignità sua imperiale, nelle quistioni sorte fra i Padri d'essa. Onde rendè perciò le contese più strepitose, e si diede maggior fomento alle discordie e contenzioni, che non si sarebbe fatto se quelle dispute a coloro si fossero interamente lasciate, a' quali bene stavano: nè si sarebbe veduta la Chiesa, poco dappoi ardere fra l'accese faci degli Arriani,

(1) L. un. C. Th. de infir. pœn. cœlib.
(2) L. 3. ad. S. C. Claudian. L. un. de commis. resein.
(3) L. 1. C. Th. de rapt. virg.
(4) Nazar. in Panegir. Porfir. carm. 6.
(5) L. 1. C. Th. de Feriis.
(6) L. un. C. Th. de manum. in Eccles.
(7) L. 4. C. Th. de Episc.

che così la malmenarono; ma forse si sarebbe mantenuta con quella schiettezza e semplicità colla quale si mantenne in que' tre primi secoli, e nella quale Cristo Redentor nostro l'avea lasciata.

Reputò a lui doversi appartenere il governo e la polizia esteriore della Chiesa: perciò molte leggi attinenti a questo furon da lui promulgate, vietando a' benestanti, ed a coloro ch'erano idonei per l'amministrazione de' pubblici uffici, di potere assumere il chericato, permettendolo solamente ad uomini di tenue fortuna e di bassa condizione (1); e diede inoltre altri provvedimenti intorno alle persone e beni delle chiese. Quindi avvenne che gli altr' imperadori a lui succeduti nell'imperio e nella medesima religione; seguitando le stesse pedate, varie altre costituzioni aggiugnessero appartenenti alla polizia esteriore della Chiesa, ed alle persone de' vescovi e de' cherici, ed all'amministrazione e governo de' loro beni. E quantunque di Valentiniano I scriva Sozomeno (2) che poco s'impacciò di queste cose, niente imponendo a' sacerdoti, nè fu studioso di mutar nulla di meglio o di peggio nell'osservanze della Chiesa; contuttociò pur si leggono nel Codice di Teodosio alcune sue costituzioni riguardanti alla sua polizia, e particolarmente intorno all'elezion de' cherici e degli altri ministri della Chiesa. Ma moltissime altre costituzioni aggiunsero da poi tutti gli altri suoi successori Valentiniano II, Teodosio, Graziano, Arcadio, Onorio

(1) L. 3. C. de Episc. et Cler.
(2) Sozomen. l. 6. c. 7. et 21.

e gli altri; tantocchè ne' tempi di Teodosio il giovane di queste leggi ne fu compilato un intero libro, ch'è l'ultimo di quel suo Codice: e si vide perciò la giurisprudenza romana, per quella parte che s'apparteneva alla ragion divina e pontificia, tutta diversa da quel di prima, ed affatto nuova e da quella difforme. Il qual istituto essendosi da poi continuato dagli altri imperadori, e particolarmente dal nostro Giustiniano, cadde finalmente negli ultimi imperadori d'Oriente, i quali abusando la loro potestà, ridussero negli ultimi secoli dell'imperio la cosa in tale stato, che all'arbitrio del principe sottomisero interamente la religione. Per la qual cosa fu da valentuomini (*) saviamente avvertito, esser error grave di coloro che dalle costituzioni novelle di quest'ultimi imperadori vogliono prendere una sicura norma per porre i giusti confini fra il sacerdozio e l'imperio, e fra l'una e l'altra potestà. Ma di ciò più diffusamente ci toccherà ragionare quando della polizia ecclesiastica di questi tempi tratteremo.

Il zelo adunque della nostra religione, direttamente opposta a quell'antica de' Gentili, impresso nel cuore d'un principe a cui ubbidiva l'uno e l'altro imperio, potè variare i costumi, le leggi e gl'istituti degli uomini. Questo non solamente gli fece pensare alla costruttura di nuovi tempii, ed all'abbattimento degli antichi; ma ciò che fra le leggi loro sembravagli o troppo

(*) Tomasin. dissert. in Conc. praefat. 1. num. 5. Gio. Filesaco Tract. de sacr. epis. auth. c. 7. § 7. et Tract. de idolatr. politic. c. 9.

superstizioso, o soverchio sottile, mutava egli e cancellava: di che chiarissima testimonianza ne danno le molte sue costituzioni che a questo fine furon da lui promulgate, e che si leggono nel Codice di Teodosio (1). E Costanzo suo figliuolo, che all'imperio gli succedè, tenne pure il medesimo ordine, e volle ancor egli in molte cose allontanarsi dagli antichi istituti, ed in cose di religione massimamente, com'è chiaro da molte sue costituzioni che si leggon in quel Codice (2).

Dal che ne nacque che Costantino lasciò di sè varia e diversa fama appo i Cristiani e presso a' Gentili. I nostri per questi fatti il cumularon d'eccelse lodi; e quindi prese argomento Nazario (3) nell'Orazion panegirica che nell'anno 321 gli fece, d'innalzar le sue lodi, con dire: *Novae leges, regendis moribus et frangendis vitiis constitutae, veterum calumniosae ambages recisae, haeque captandae simplicitatis laqueos perdiderunt.* Isidoro (4) nel libro dell'Origini pur disse che da Costantino cominciarono le *nuove leggi;* e Prospero Aquitanico (5) chiamò principi legittimi gli autori di tali leggi, perchè da' principi cristiani furono promulgate.

Ma presso a' Gentili, i quali mal volentieri soffrivano queste mutazioni, così lui come Costanzo suo figliuolo furon acerbamente biasimati

(1) L. un. C. Th. de domin. rei quae poscit. L. 3. C. Th. de contr. empt. Toto tit. C. Th. ad S. C. Claudian. et de longa consuet.

(2) L. 10. C. Th. de operib. publ. L. 5. C. Th. de sepulch. viol.

(3) Nazar. in Orat. paneg.

(4) Isidor. lib. Origin. 5. cap. 1.

(5) Prosp. Aquit. l. prior. Chron.

e mal voluti. Perciò Gregorio ed Ermogeniano giureconsulti ambedue gentili, che fiorirono sotto Costantino e suoi figliuoli, dubitando che per queste nuove costituzioni di principi cristiani la giurisprudenza de' Gentili non venisse affatto a mancare, si diedero a compilare i loro Codici, ne' quali le leggi degl' imperadori gentili, cominciando da Adriano infino a Diocleziano, unirono insieme, perchè quanto più fosse possibile, si ritenesse l'antica. E quindi avvenne, che assunto all'imperio Giuliano nipote del G. Costantino, come quelli che nacque da Costanzo suo fratello, avendo pubblicamente rinunziata la religione cristiana, ed abbracciato il paganesimo, ingegnossi a tutto potere (ancorchè non gli paresse usare l'armi della crudeltà, come avean fatti gli altri imperadori gentili suoi predecessori) di ristabilire il culto dell'antica religione e l'antiche leggi, per abbattere il cristianesimo: onde fu tutto rivolto a cancellare ciò che Costantino avea fatto, chiamandolo perciò, come narra Ammiano Marcellino (*), *Novatore*, e perturbatore delle antiche leggi e degli antichi costumi: *Iulianum memoriam Constantini, ut novatoris, turbatorisque priscarum legum, et moris antiquitus recepti, vexasse.* Molte sue leggi perciò ancor ora nel Codice di Teodosio si leggono, per le quali è manifesto non avere avuto ad altro l'animo rivolto, che ad abolir le leggi di Costantino e restituir l'antiche. Ecco quali fossero le sue frequenti formole sopra di ciò: *Amputata constitutione Costantini patrui*

(*) Am. Marcell. l. 16. c. 2.

mei, ec. *antiquum jus cum omni firmitate servetur* (1); ed altrove: (2) *Patrui mei Constantini constitutionem jubemus aboleri*, ec. *Vetus igitur jus revocamus*. Ed avendo questo principe secondo l'antica disciplina di molte costituzioni accresciuta la ragion civile, e sopra tutto invigilato alla spedizione delle liti, avendo anche in gran parte recise l'imposizioni che tiravan i suoi predecessori, e dati chiari documenti della sua vigilanza, valor militare e di molte altre virtù, fu che non pure presso a' Gentili acquistasse fama d'un principe saggio e prudente, come Libanio (3) per questo stesso l'innalza e lo magnifica nell'Orazion funebre che gli fece; ma che ancor da Zonarà riportasse questi encomii; e ciò che sembrerà strano, eziandio dagli scrittori di questi ultimi nostri tempi, fra' quali tiene il primo luogo Michele di Montagna (4), il quale oltre a prender la di lui difesa dell'apostasia e d'altri misfatti che comunemente se gl'imputano, di eccessive lodi lo cumula, e fin al cielo l'estolle.

Ma perchè l'imperio di questo principe non durò più che due anni, essendo stato nel fiore della sua età ucciso da' Parti, non avendo che 31 anni; succeduto Valentiniano il vecchio nell'Occidente, e Valente suo fratello nell'Oriente, principi a' quali non era men a cuore la religione cristiana di quello che fu a Costantino; riuscì perciò vano ogni sforzo di Giuliano

(1) L. un. C. Th. de dominio rei quae.
(2) L. 3. C. Thed. de contr. empt.
(3) Liban. orat. 10. p. 297. in fun. Jul.
(4) Michel. di Mont. ne' suoi Saggi, l. 2. c. 19.

contro di lei, la quale fu parimente dagli altri principi successori ritenuta, avvegnachè mal concia e depravata per la pestilente eresia d'Arrio, che attaccatasi ne' capi dell'imperio, si diffuse per tutto l'orbe cristiano, e penetrò ancora ne' petti delle nazioni straniere. Ed essendo da questi principi state calcate le medesime orme di Costantino, ed allo costui leggi altre lor proprie aggiunte, si venne a dare alla giurisprudenza quell'aspetto e quella forma che nel Codice di Teodosio ora ravvisiamo.

CAPO VI.

De' giureconsulti e loro libri, e dell'Accademia di Roma.

Quantunque la giurisprudenza de' Romani per la nuova divisione dell'imperio, per la nuova disposizione degli ufficiali, e per la nuova polizia e religione in esso introdotta, prendesse altri aspetti e nuove forme; non può nulladimeno dubitarsi che la cagione del suo cambiamento e della sua declinazione non in gran parte fosse anche stata la perduta antica disciplina, e la mancanza d'una buona educazione ne' giovani. Mancata dunque la disciplina e l'educazione, si videro i giovani dati in braccio a' lussi, a' frequenti conviti, alle delicatezze, a' giuochi ed alle meretrici, siccome di questo secolo appunto si doleva Ammiano Marcellino (*); onde non potè certamente produrre

(*) Amm. Marcell. l. 30.

quegl' incorrotti e gravi magistrati, que' saggi e prudenti giureconsulti, gli Africani, i Marcelli, i Papiniani, i Paoli, ed i tant' altri insigni e rinomati che ne' preceduti secoli fiorirono. L'opera de' giureconsulti che ne' tempi di Costantino e de' suoi figliuoli a que' primi lumi succederono, (essendovi tra essi stato un certo Innocenzio cotanto da Eunapio celebrato, Anatolio ed alcuni altri d' oscuro nome) non si raggirava in altro, se non ad insegnare ed esporre nell' accademie ciò che da que' preclari ed incomparabili spiriti trovavasi scritto, e di raccogliere, comentare e a miglior lezione ridurre i loro libri. Ed essendo mancato l'uso dell' interpetrazione e de' responsi, è ridotto l'esercizio de' giureconsulti a due cose solamente, cioè all' insegnare nell' accademie, e all' arringare o scrivere per le liti nel foro, che tratto tratto cominciò a farsi per danaio contra l' antica legge Cincia; si ridusse il mestiere in questi tempi a tal vilipendio, che alla fine divenne arte di liberti. Perciò Mamertino (1) soleva compiangere questa perduta dignità della giurisprudenza, anche prima di Giuliano, ed amaramente dolersi e dire: *Juriscivilis scientia, quae Manlios, Scaevolas, Servios in amplissimum gradum dignitatis exexerat, libertorum artificium dicebatur.* Presso a Fozio (2) si legge che Asterio vescovo di Amasea, che visse intorno l' anno 400, raccontava esser egli stato discepolo d' un certo Scita, servo comprato da un cittadino

(1) Mamertin. in grat. act. pro Consulatu.
(2) Asterius Amasianus Homil 7. apud Phot.

d'Antiochia, che pubblicamente professava giurisprudenza; quando presso agli antichi Romani l'esercizio degli oratori o padroni delle cause, che erano gli avvocati parlanti, era sì onorevole, che i senatori romani e gli altri personaggi grandi vi menavan la lor giovanezza. Parimenti era il principal modo nello stato popolare di giungere alle cariche grandi, poichè difendendo le cause gratuitamente, siccom' essi facevano, obbligavano strettamente molte persone, ed acquistavano per conseguenza un gran numero di clienti, e quindi un grandissimo rispetto ed autorità fra il popolo, che lor importava molto per conseguire i grandi uffici. S'aggiungea, che coloro che sapevan ben arringare, avean un gran vantaggio nell' assemblee del popolo, il quale si mena volentieri per l'orecchie: onde avviene che nello stato popolare gli avvocati sono ordinariamente quegli che hanno più potenza ed autorità. Ma sotto gl' imperadori l'autorità degli avvocati fu assai diminuita, come dice l'autore del Dialogo *de Oratoribus*, attribuito a Tacito, perciocchè il favor popolare non serviva più a niente per ottener le grandi cariche; ed allora fu che non potendo più esser ricompensati se non con danari, divennero per tanto mercenarii. Gli imperadori però non volendogli affatto abbassare, gli ridussero in milizia, attribuendo loro in conseguenza tutti que' belli privilegi che avevan i soldati, ed ancora altri particolari, spezialmente questo, che dopo aver esercitata la loro carica per lo spazio di 29 anni, divenissero conti (*). Ma se tanto

(*) L. 1. C. Advocat. diver. judic.

abbassamento si fosse solamente veduto ne' giureconsulti, sarebbe stato più comportabile: penetrò egli nell' accademie ancora e ne' tribunali.

L' Accademia di Roma erasi per l' ignoranza e viltà de' professori, e per le dissolutezze degli scolari, ridotta a tal lagrimevole stato, che Valentiniano il vecchio, perchè non fosse affatto estinta, fu necessitato nell' anno 370, essendo in Treveri, promulgare una ben lunga costituzione, che dirizzò ad Olibrio prefetto della città di Roma, nella quale undici leggi accademiche stabilì, dando riparo a molti abusi in quella introdotti. Volle primieramente che gli scolari, i quali dalle provincie dell' imperio andavan a Roma per istudiare, portassero lettere dimissoriali spedite da' rettori, ovvero da' consolari, correttori o presidi di quelle provincie donde partivano; nelle quali lettere si esprimesse la loro patria, i loro natali, ed i meriti e la dignità de' loro progenitori e della loro razza.

Per II ordinò che giunti in Roma, dovessero presentar queste lettere al maestro del censo ed a' censuali. III. Che questi ufficiali avesser il pensiero, subito che gli scolari eran entrati in Roma, di domandar loro a quale professione intendevan applicare, se all' eloquenza romana o greca, ovvero se volessero attendere a' più profondi studi, come della filosofia o giurisprudenza. IV. Che fosse cura e pensiero de' medesimi ufficiali assegnare agli studenti gli ospizi in luoghi lontani e remoti da ogni disonestà. V. Che dovessero invigilare a' lor andamenti, e star tutt' accorti per allontanargli dalle prave conversazioni, molto per la gioventù

pericolose. VI. Proibì Valentiniano a' medesimi scolari la troppa frequenza de' pubblici spettacoli, dando riparo con ciò a quegli abusi che Ammiano Marcellino si doleva d' essers' introdotti per questi giovani che consumavan il tempo in continui lussi, in amoreggiamenti ed in frequenti spettacoli, come corruttela di costumi, e cagione d' allontanarsi dagli studi. VII. Proibì loro parimente gl' intempestivi e frequenti conviti, ne' quali solevan per gran parte del giorno e della notte menar l' ore in crapule e tra mille licenziosi ragionamenti. VIII. Che quegli scolari che contro queste leggi menassero vita licenziosa, e indegnamente si portassero, dovessero severamente punirsi, con battergli pubblicamente, indi scacciargli dalla città, e fargli imbarcare, per mandargli donde eran venuti. IX. Stabilì il tempo de' loro studi; che il ventesimo anno della loro età sia il fine di quelli, quando prima ne' tempi di Diocleziano era nell' età di 25 anni; e che cinque anni dovessero impiegare agli studi più gravi; siccome della giurisprudenza particolarmente stabilì ancora il nostro Giustiniano. X. Ordinò che si dovessero in un libro notare i nomi degli studiosi in ciascun mese, quali essi fossero, e donde venissero, per sapersi quanto tempo eran dimorati in Roma, ed il tempo ancora de' loro studi; ciò che ancora oggi noi diciamo *matricolarsi* e descriversi nella matricola. XI. Valentiniano stabilì che dovesse ogni anno mandarsi a lui la matricola, per conoscere quali fossero gli studiosi in quella descritti, acciocchè secondo il merito ed istituzione di ciascuno potesse egli premiargli, e servirsene nel governo della repubblica.

Cotanto questo provido principe ebbe a cuore l'educazione de' giovani e la riforma di questa Accademia; tanto che ristorata per queste leggi, potè ne' seguenti anni richiamare a sè, e dall'Africa e dalla Francia e dall' altre provincie occidentali, in gran numero i giovani ad apprender le buone lettere e la legge civile in Roma, che fu perciò poi detta il domicilio delle leggi.

Si riparò da Valentiniano nel miglior modo che si potè la ruina della giurisprudenza nell'accademie; ma nel foro e ne' tribunali era pur troppo miserabile lo scempio e l'aspro governo che di quella facevasi da' giudici e dagli avvocati. La dappocaggine de' magistrati, e sovente la loro rapacità ed ambizione, l'ignoranza ancora degli avvocati, e più la malizia ed i lor inganni avevan posto in confusione tutte le costituzioni de' principi ed i libri de' giureconsulti.

Da' soli Codici Gregoriano ed Ermogeniano poteva aversi certezza, quando s'allegava qualche costituzione imperiale per la decisione d'alcun litigio, e a quelli si dava tutto il peso e autorità: del resto, tutto era disordine e confusione. Perocchè da Costantino e da' suoi successori molte costituzioni erano state promulgate di condizioni varie, appartenenti a' diverse regioni de' due imperi, ed a varii magistrati secondo il bisogno indirizzate, e spesse volte fra loro opposte; delle quali prima che da Teodosio il giovane si fossero in un certo volume raccolte e partite, non s'aveva distinta notizia, e moltissime ne stavan sepolte; onde ciascun allegava e cacciava fuori quella costituzione che

pareagli condurre alla decision favorevole della sua causa (*).

De' libri di tanti famosi e celebri giureconsulti non minor era la confusione ed il disordine. La notizia che se n'aveva, era assai confusa ed incerta: quale sentenza avesse per la disputazione del foro acquistata forza di legge, e dovessero i giudici seguire, era uscito dalla lor memoria: s'allegava indifferentemente e sovente si recitava un responso all'altro contrario; delle contrarietà de' quali era allora il numero grandissimo; tanto che Giustiniano con tutti i suoi sforzi non potè nella sua compilazione toglierli affatto. A questa confusione sen' aggiungeva un' altra considerabilissima, che que' Codici, i quali giravano attorno fra le mani degli uomini, non essendo ancor in Europa introdotto l'uso delle stampe, eran, per l'incuria de' librari e degli antiquari, scorrettissimi e pieni di mille errori.

A riparar tanti danni che per lungo tempo avevan ne' tribunali a questo lagrimevole stato ridotta la giurisprudenza, surse alla fine Valentiniano III nell' Occidente, e Teodosio il giovane nell' Oriente. Questi principi furono che, cospirando ad un medesimo fine, unirono insieme la lor opera ed il loro studio, prendendosi ciascuno a riparar per la sua parte mali così gravi: Valentiniano a dar compenso a' disordini che per la dubbia autorità delle costituzioni de' principi, e varietà de' libri di giureconsulti antichi ne seguivano; e Teodosio, ad

(*) Ammian. Marcell. lib. 30.

impresa più nobile e generosa accingendosi, alla fabbrica d'un nuovo Codice, ed allo ristabilimento dell'Accademia di Costantinopoli volse tutti i suoi pensieri.

Valentiniano adunque nell'anno 426, risedendo in Ravenna, dove aveva trasferita la sede dell'imperio, mandò al senato di Roma una ben lunga e prolissa orazione, per la quale, fra le molte cose, a tutti questi disordini spezialmente diede riparo. Parte di questa orazione si legge nel Codice di Teodosio, sotto il tit. *de Responsis prudentum*, e parte, ancorchè in questo Codice oggi non sia, fu da Giustiniano (1) però inserita nel suo sotto il tit. *de Legibus*. In questa parte registrata da Giustiniano dassi la norma quali costituzioni imperiali, quali rescritti potessero ne' giudicii leggersi ed allegarsi per le decisioni delle cause, e quali fra quelle dovessero appresso i giudici aver forza e vigore: quali leggi, come generali, dovessero da tutti ugualmente osservarsi, con eccettuarne que' rescritti che a relazione e particolar richiesta furono in qualche particolar negozio emanati: che non tutti i rescritti de' principi, che dalle parti si producevano ne' giudicii, avessero vigore; non quelli che contro alle disposizioni delle leggi da' litiganti erano stati estorti; non quegli altri nè meno che contenevan surrezioni ed orrezioni: i quali tutti volle che da' giudici si rifiutassero e non s'eseguissero (2).

In quell'altra parte della sua orazione da

(1) L. 2. et 3. C. de Legib.
(2) L. 7. C. de precib. Imp. offerend. L. pen. C. si contra jus.

Teodosio approvata, e nel suo Codice inserita, dassi particolar providenza intorno a' libri degli antichi giureconsulti, che senz' ordine sparsi in questa età erano di non poca confusione.

Volle primieramente che agli scritti di questi cinque giureconsulti, cioè di Papiniano, Paolo, Caio, Ulpiano e Modestino, si prestasse intera fede, ed allegati e ne' giudicii letti, avessero appo i giudici tutta la forza e tutta l' autorità per la decisione delle cause. II. Che quest' istessa forza avessero le sentenze ed i trattati di Scevola, di Sabino, di Giuliano, di Marcello, e degli altri giureconsulti, che da que' cinque nelle lor opere fossero stati inseriti, o che da essi si celebrassero. Gli scritti di questi antichi giureconsulti eran in Oriente allora ancor in essere, se bene nel regno di Tolosa appo i Goti ne' tempi posteriori fossero dispersi, come testifica l'interpetre su questa costituzione di Valentiniano. In Oriente però si conservarono sino a' tempi di Giustiniano, il quale di questi scritti si valse nella sua compilazione delle Pandette. III. Diede le cautele e la norma in qual maniera i giudici potessero sicuramente degli scritti di questi giureconsulti valersi nella decisione delle cause; e come i causidici dovessero allegargli, cioè che quelli che per lo più si portavan attorno inemendati e scorretti, si riscontrassero co' Codici emendati. Per le quali correzioni solevan in quest' età, non solamente per li libri di giurisprudenza, ma di tutt' altre professioni scegliersi uomini i più dotti ed i più esatti gramatici di questi tempi; de' quali non altro era la loro cura e studio, se non di

ridurre ad una perfetta lezione, col confronto de' più esatti ed emendati testi, gli scritti che correvano per le mani de' professori. Siccome altresì all'emendazione degli esemplari di Livio, e de' libri della Scrittura Sacra spezialmente, ove le scorrezioni erano più perniziose, furon impiegati uomini avvedutissimi. Di Luciano testimone dignissimo ne è Suida; ed Ireneo scongiurava il suo libraro *per dominum nostrum Jesum Christum, et gloriosum ejus adventum, quo judicaturus est vivos et mortuos, ut conferat postquam transcripserit, et emendet ad exemplar unde descripsit.* L'istessa sollecitudine ebbero Aponio, Girolamo ed Agostino, i quali non molto si curavano de' ricchi e vistosi Codici, ma tutto il loro studio era d'avergli esatti ed emendati (*). Cotanto in questi tempi s'invigilava a tal opera, come quella che riputavasi di somma importanza; poichè da ciò sovente dipendeva la decisione di molte controversie nella Chiesa, e d'infinite cause nel foro.

Diffinì in oltre Valentiniano, siccome abbiamo anche altrove ricordato, che quando ne' giudicii venivan allegate diverse ed opposte sentenze di questi antichi e famosi giureconsulti, dovesse il maggior numero degli autori prevalere, cioè che le loro sentenze si numerassero, non si pesassero, ed a quello dovesse il giudice appigliarsi; di che ebbe poi contrario sentimento Giustiniano. Ma se il caso portasse che il numero dell'una parte e dell'altra fosse uguale, volle che fra tutti soprastasse Papiniano, in

(*) Euseb. Hist. Eccl. lib. 5. Hieron. init. Chron.

guisa che prevalesse quella parte che dal suo canto trovavasi avere sì illustre giureconsulto: la qual prerogativa non dovrà sembrare strana per Papiniano, riputato in ogni età il più insigne di tutti gli altri, quando ne' tempi de' nostri avoli si narra che simile prerogativa per decreto regio fosse stata ancora conceduta a Bartolo per la Spagna e per la Lusitania, se dobbiamo prestar fede a Gio. Battista de Gazalupis, che lo rapporta (*). Maggiore fu quella di S. Gio. Crisostomo nell'interpetrazione delle Scritture Sacre; giacchè nella Chiesa orientale fu per invecchiata consuetudine introdotto che la di lui interpetrazione dovesse preporsi a quanto mai dagli altri Padri della Chiesa si fosse variamente esposto: siccome nell' occidentale di gran peso furon anche le sue interpetrazioni; di che ben chiari testimoni posson essere a noi Girolamo ed Agostino. Di vantaggio stabilì Valentiniano, che se in tutto, e d'autorità e di numero, fossero pari le sentenze allegate, in questo caso al prudente arbitrio del giudice il tutto si rimettesse, il quale fra se medesimo con giusta bilancia pesando l'opinioni, a quelle dovesse attenersi che più giuste e all'equità conformi reputasse.

Per ultimo le note di Paolo e d'Ulpiano fatte al Corpo di Papiniano lor maestro rifiutò, e volle che niuna autorità avessero ne' giudicii. Ed in questo altresì fu poi differente il sentimento di Giustiniano, il quale non affatto le rifiutò, ma molte, e particolarmente

(*) Jo. Batt. de Gazalup. de S. Severino in Tract. de modo stud. in utroque jure, qui subjectus est Vocabolario juris, p. 254.

quelle di Paolo, nella compilazione de' Digesti mescolò e ritenne. Le sentenze di Paolo però ordinò Valentiniano che sempre valessero, ed avessero ogni autorità e vigore. E di questa costituzione di Valentiniano, e dell' altre simili in questi tempi promulgate, intese Giustiniano, quando disse ch' era stato ordinato che le sentenze de' giureconsulti avessero tanta autorità, sicchè non fosse lecito a' giudici allontanarsi da' loro responsi, siccome fu anche da noi avvertito nel primo libro di questa Istoria.

Tale fu la providenza di Valentiniano III, acciocchè nel foro si togliessero que' perpetui disordini e quelle confusioni che recava la poca notizia delle costituzioni de' principi, e de' libri de' giureconsulti: onde fu in Occidente restituita la giurisprudenza, nel miglior modo che fu possibile, a qualche dignità e splendore.

§ I.

Dell' Accademia di Costantinopoli.

Ma maggiori furon gli sforzi di Teodosio il giovane per ristorare la giurisprudenza in Oriente. Egli cominciò dodeci anni prima della fabbrica del suo nuovo Codice a ripararla nell' accademie. Costantino il Grande fin dall' anno 333 per fornir la città di Costantinopoli di tutto ciò che mai fosse di rado ed eccellente, e per renderla in tutto emula di Roma, aveva posta ogni sua cura e diligenza ad invitare in quella molti professori di lettere: Costanzo suo

per la giurisprudenza due, i quali in essa insegnassero le leggi civili (1). A' tempi dello stesso Teodosio vi spiegò le leggi Leonzio famoso giureconsulto, che tra' legisti fu il primo ad aver l' onore e 'l grado di conte Palatino: nè mancaron da poi altri celebri professori che la renderon chiara ed illustre. A' tempi di Giustiniano professaron quivi giurisprudenza Teofilo e Cratino, que' medesimi che chiamati da lui intervennero alla fabbrica de' Digesti (2).

Nè fu minore in quest' Accademia il concorso de' giovani per apprender legge civile, di quello che nell' Occidente teneva Roma e Berito nell' Oriente. E maggiore eziandio si vide, quando da Giustiniano fu vietato all' altre accademie, come a quella d' Alessandria e di Cesarea, d' esplicar le leggi, non concedendo licenza ad altre, fuorchè nell' Oriente a quella di Berito ed a questa di Costantinopoli, e nell' Occidente a quella di Roma.

CAPO VII.

Delle costituzioni de' principi, onde formossi il Codice Teodosiano.

Non bastò a Teodosio d' avere in cotal guisa dato riparo alla cadente giurisprudenza, e d' averla in cotal modo restituita nell' accademie: erano ancora pochi coloro, come dice

(1) L. unic. C. Theod. de Profess. qui in urbe Constant.
(2) L. 2. § quae omnia, C. de vet. jur. enucl.

l'istesso Teodosio (1), *qui juris civilis scientia ditarentur, et soliditatem verae doctrinae receperint.* L'immensa copia de' libri (2), la gran mole delle tante costituzioni imperiali fra sè discordanti tenevagli ancor in una profonda oscurità e densa caligine. A toglier queste tenebre volse finalmente Teodosio l'animo suo; onde alla fabbrica d'un nuovo Codice tutto inteso, rifiutate le tante efimere costituzioni de' principi dettate secondo l'occasion de' tempi, e le molte inutili e fra di lor contrarie, raccolse in un volume solamente quelle che credè bastare a quanto mai potesse occorrere ne' tribunali per la decisione delle cause.

Adunque nell'anno 438, come ben pruova l'avvedutissimo Gotofredo (non già nell'anno 435, come stimò Cironio e credettero altri, ingannati dalla erronea soscrizione della Novella di Teodosio (3)), fu tal Codice da questo principe compilato e pubblicato: alla fabbrica del quale elesse otto insigni e nobili giureconsulti, e, come e' ci testifica, di conosciuta fede, di famosa dottrina, e tali in somma da potersi paragonare agli antichi. Il primo che vi ebbe la maggior parte, fu Antioco, già prefetto pretorio ed ex-console, di cui s'incontrano sovente presso a Marcellino, Suida e Teodoreto onorate memorie. Fuvvi Massimino, *vir illustris*, come lo chiama Teodosio istesso (4), *exquaestor nostri palatii*,

(1) Novell. 1. Teod.
(2) Eunap. in vita Ædisii, pag. 72.
(3) Cit. Novella 1.
(4) Cit. Novella 1.

eminens omni genere literarum. Fuvvi Martirio, *vir illustris, comes et quaestor, nostrae clementiae fidus interpres.* Furonvi Speranzio, Apollodoro e Teodoro, *viri spectabiles, comites sacri nostri consistorii.* Fuvvi Epigenio, *vir spectabilis, comes et magister memoriae;* e per ultimo Procopio, *vir spectabilis, comes ex magistro libellorum, jure omnibus veteribus comparandi:* tutti delle più sublimi dignità fregiati, e della dottrina legale espertissimi.

L' impiego a lor dato in quest' opera fu di raccoglier le costituzioni di molti principi che stavano nascose ed in tenebre sepolte, ed in un corpo unirle: quelle poi raccolte, emendarle, e dalle molte brutture ed errori purgarle; per ultimo colla maggior brevità in compendio raccorciarle.

Era senza alcun dubbio assai grande la selva delle costituzioni degl' imperadori cristiani che da Costantino M. infino a questi tempi s' erano nell' uno e nell' altro imperio diffuse e sparse; onde non bisognò meno a questi compilatori che il numero di sedici libri, ne' quali, ancorchè accorciate, potessero accorle ed unirle. Imperciocchè se si riguarda il tempo che si framezza, non è meno di cento ventisei anni, cioè dagli anni di Costantino 312 infino a questo anno 438; se gl' imperadori, le cui costituzioni in questo Codice si raccolsero, il lor numero non è minore di sedici: Costantino M., tre suoi figliuoli Costantino, Costanzo e Costante; Giuliano, Gioviano, Valentiniano, Valente, Graziano, Valentiniano il giovane, Teodosio M. Arcadio, Onorio, Teodosio il giovane,

Costanzo e Valentiniano III; se le varie sorte delle costituzioni, in esso s' incontrano non pur gli editti, ma eziandio i vari rescritti, le molt' epistole a' magistrati dirette, l' orazioni al senato, le prammatiche, gli atti ed i decreti fatti nel concistoro de' principi, e finalmente i molti lor mandati a' rettori delle provincie ed a gli altri ufficiali indirizzati.

Non fu certamente tralasciata niuna parte della pubblica e privata ragione, chè in questo Codice non si fosse trasferita, come è pur troppo manifesto dall' argomento de' suoi libri e dal novero de' titoli. Delle costituzioni de' principi appartenenti alla ragion privata, a' contratti, a' testamenti, alle stipulazioni, a' patti, all' eredità e ad ogni altro a questa attenente, se ne compilarono ben cinque libri. Per quel che s' attiene alla ragion pubblica, niente evvi che desiderare; qui si descrivono le funzioni di tutti i magistrati; dassi la notizia delle dignità, dassi la norma per le cose militari; dispongonsi gl' impieghi degli ufficiali; si stabiliscono l' accusazioni criminali; si dichiarano le ragioni del fisco; si dispongono le cose appartenenti all' annona ed a' tributi; si dà providenza al comune delle città, a' professori, agli spettacoli, alle pubbliche opere, agli ornamenti, ed in somma si prende cura e pensiero di tutto ciò che alla pubblica pace e tranquillità possa mai conferire. Nè si tralasciò la ragion pontificia; anzi un intero libro si compilò di varie costituzioni a questa appartenenti, nelle quali varii negozi ecclesiastici ed alla religione attinenti si diffiniscono: in guisa che non v' è parte della ragion

privata, pubblica, o divina, che in questo Codice non si racchiuda.

I nomi de' principi che le proferirono, il luogo, il tempo, le persone a cui furon indirizzate, perchè non s'invidiasse a' lor autori la gloria, e s'evitasse ogni confusione e disordine, non furon soppressi, ma con ogni diligenza lasciati intatti.

Nondimeno l'opera non riuscì così esatta e compiuta, che in essa non s'osservino molti difetti ed errori. Lungo di lor catalogo ne tessè il diligentissimo Gotofredo (*) che non fa uopo qui rammemorargli. Ma non dee passarsi sotto silenzio quello gravissimo, e non da condonarsi a Teodosio principe cristiano, d'avervi anche in esso molte leggi empie, e alla sua religione in tutto opposte, inserite. Il proponimento suo fu delle costituzioni de' principi cristiani solamente far raccolta, incominciando da quelle del G. Costantino: perciò Prospero Aquitanio chiamò questo Codice, libro nel quale le leggi de' principi legittimi furon raccolte; principi legittimi appellando egli i principi cristiani, delle cui sole costituzioni era composto. In oltre il suo disegno ed il fine in compilarlo fu, affinchè potesse servir nel foro, e nelle cotidiane controversie allegarsi, e secondo le sue leggi, quelle terminarsi, in tempo che la religion cristiana erasi già fermamente nel suo soglio stabilita. Come dunque potrà condonarglisi d'avere ancor quivi mescolate molte costituzioni di Giuliano Apostata, affatto contrarie a molte altre

(*) Gotofr. in Prolegom. c. 2.

di principi cristiani, ed oltre ciò, del titolo di *Divo* decorarlo? come inserirvi quelle costituzioni che a' suoi tempi avevan acquistata nota pur troppo chiara d'empietà e di superstizione, come la l. 1. *de Paganis* di Costantino Magno, nella quale si permette l'uso pubblico dell'aruspicina? e l'altra di Valentiniano il vecchio, per la quale vien permessa la libertà di qualunque religione, ed approvato anche l'uso dell'aruspicina (*)? leggi ancorchè tollerabili, quando da quelli principi per dura necessità si proferirono, da non riferirsi però in un Codice che all'uso di un'altra età dovea servire, ed in tempi ne' quali la religion cristiana avea già poste profonde radici ne' petti umani. Chi potrà soffrire in esso la l. 4 e 6 di Giuliano *de Sepulchris violatis*, le quali sono piene di superstizione e di gentilesimo; chi la l. ult. di Valentiniano il giovane collocata sotto il titolo *de Fide catholica*, per la quale confermandosi il conciliabolo d'Arimini, diedesi alla pestilente eresia d'Arrio maggior vigore e forza, che non le poteron dare gli autori medesimi ed i suoi maggiori fautori e partegiani? Dovrebbe certamente l'animo suo essere stato rimosso da questo misfatto, per quello generoso insieme e pietoso rifiuto di Benevolo, che ritrovandosi primo cancelliere dell'imperadrice Giustina, l'unica promotrice di quella legge, non volle in alcun modo segnarla, e contentossi anzi vivere privatamente nelle sue paterne case, che rimanersi pieno di stima in corte, partecipe di opera sì indegna. Chi per

(*) L. 2. 3. et 9. C. Th. de Malefic. et Mathem.

ultimo le leggi da Arcadio promulgate apertamente contra i Cattolici, e contra Crisostomo e' suoi Joanniti (*)?

Non così certamente si portaron i compilatori del Codice di Giustiniano, i quali tutte queste costituzioni rifiutarono, come si dirà, quando dovrem favellare della compilazione di quello, seguita nel sesto secolo dell'umana Redenzione.

§ I.

Dell'uso e autorità di questo Codice nell'Occidente ed in queste nostre provincie.

Compilato adunque che fu in questo anno 438 il Codice di Teodosio, e per pubblica autorità promulgato, fu subito ricevuto non meno per l'Oriente, che per l'Occidente. Nell'Oriente acquistò immantenente tutto il vigore, perchè Teodosio suo autore, appena pubblicato, cacciò fuori una sua Novella diretta a Florenzio prefetto pretorio dell'Oriente, che porta il titolo *de Theodosiani Codicis auctoritate*, per la quale vietò che d'allora in poi a niuno fosse lecito nel foro valersi delle costituzioni d'altri principi, se non di coloro che in questo Codice fossero inserite; incaricandogli ancora che per mezzo di pubblici editti a tutti i popoli ed a tutte le provincie facesse noto questo suo divieto, ed alla lor notizia portasse la promulgazione ed autorità ch'egli dava a questo volume.

(*) L. 4. 5. 6. C. Th. de his qui sup. relig.

Nell' Occidente non fu minore la sua fortuna. Ancorchè Teodosio, come quegli a cui ubbidiva solamente l'Oriente, non potesse in queste parti occidentali dargli quell' autorità che gli diede nel suo imperio; nulladimeno, perchè prima con Valentiniano suo collega n' aveva egli comunicato il consiglio, anzi di concerto avevan ogni lor opera a questo stesso fine indirizzata, non tantosto fu quello ricevuto nell' Oriente, che Valentiniano gli diede tutta l'autorità e forza nell'Occidente. Ancora avea prima questo principe mandato a Teodosio, ed a coloro che furon eletti alla fabbrica di questo Codice, suoi scrigni delle costituzioni promulgate in Occidente da' principi suoi predecessori che 'l dominarono (*), ed insieme con esse aveva raccolte ancora le costituzioni sue, che per tutto l'anno 425 aveva (risedendo ora in Aquileia, ora in Roma, e finalmente in Ravenna, ove trasferì la sua sede) promulgate; e fra queste ancor quella sua famosa orazione, che molto all' intento di Teodosio conferiva, per la quale a' disordini delle tante costituzioni e de' libri de' giureconsulti si dava riparo: la qual orazione da Teodosio fu inserita in questo Codice, cioè quella parte solamente in cui trattavasi de' libri de' giureconsulti, riputando superflua l' altra per le costituzioni de' principi, imperocchè egli sopra di ciò dava più esatta e minuta providenza in questo stesso suo Codice.

Per questa cagione Valentiniano gli diede nell'Occidente il medesimo vigore che gli avea dato

(*) Rittershus. in jure Justinian. in prooem. c. 3. n. 12. Got. in prolegom.

Teodosio nell'Oriente; e sebbene non si legge sopra ciò alcuna speziale sua costituzione, non può nondimeno cadervi dubbio veruno; poichè anche dopo scorsi diece altri anni, ne' quali da Teodosio s'erano promulgate molt'altre sue Novelle, e che in un altro volume separato furon pubblicate, Valentiniano con espressa sua Novella (1), la qual è fra le Teodosiane, quelle parimente confermò, aggiungendovi questa ragione, *ut sicut uterque Orbis individuis ordinationibus regitur, iisdem quoque legibus temperetur.* Oltre che, il rispetto e l'obbligazioni che Valentiniano teneva con Teodosio, eran pur troppo grandi, essendo da lui stato creato Augusto, e da poi fatto suo genero; ond'è che Valentiniano il soleva chiamar padre, e Teodosio a lui, suo figliuolo. Quindi è che nell'istessa Novella, facendo menzione di questo Codice, come di già ricevuto nel suo imperio, con questi segni di stima ne favelli: *Gloriosissimus principum dominus Theodosius clementiae meae pater, leges a se post Codicem numinis sui latas, nuper ad nos, sicut repetitis constitutionibus caverat, prosequente sacra praeceptione direxit.* Anzi fu tanta la venerazione in cui Valentiniano ebbe questo Codice, che nelle sue Novelle, le quali da tempo in tempo infino all'anno 452 poco prima della sua morte promulgò, sovente in confermazione de' suoi editti, e per dar loro maggior autorità, valevasi delle leggi che nel Codice di Teodosio eran inserite. Così nella Novella (2) 10 dell'anno 451,

(1) Novel. 13.
(2) Nov. 10. de confirmand. his quæ administr.

e nella Novella 12 *de episcopali judicio* del 452, e nell'altra sotto il tit. *de honoratis*, ec. 48, si vede essersi servito delle leggi d'Onorio, d'Arcadio e di Graziano, che in questo Codice furono da Teodosio inserite.

Ma quel che parrà strano, assai più fortunati successi ebbe questo Codice nell'Occidente, che nell'Oriente; poichè nelle parti orientali la sua durata non s'estese più che a novant'anni, cioè fin a' tempi di Giustiniano, il quale facendosi autore d'un nuovo Codice, quello estinse e cancellò. Ma nell'Occidente ebbe eziandio presso a' quelle nazioni che barbare si dicevano, assai miglior fortuna; poichè presso agli Ostrogoti in Italia, a' Westrogoti nelle Gallie e nelle Spagne, o presso a' Borgognoni, Franzesi e Longobardi fu in tanta stima ed onore avuto, che conforme alle leggi che in quello si contenevano, a lor piacque di reggere non pure i popoli che soggiogavano, ma loro medesimi ancora, siccome nel progresso di quest'Istoria ne' seguenti libri più partitamente dirassi. E per ultimo ne' nostri tempi e de' nostri avoli meritò questo Codice che per la sua sposizione e rischiaramento s'impiegassero le fatiche de' più valorosi e sublimi ingegni che fiorissero ne' due ultimi secoli, quando risorto dalle lunghe tenebre nelle quali era giaciuto, per opera di Giovanni Sicardo, che al sentir di Doujat (1) fu il primo che lo cavò fuori alla luce del mondo in Basilea, ancorchè assai tronco e mutilato; ridotto poi in miglior forma nell'anno 1540 in Parigi da Giovanni Tillio, (2)

(1) Doujat hist. jur. civ.
(2) Gherard. Von Mastrich. hist. jur. pontif. num. 46.

(quegli che da protonotario della corte del Parlamento di Parigi, e ch' ebbe parte nella fabbrica del processo della cotanto famosa causa del principe di Condé, fu da poi creato vescovo di Meaux) meritò che intorno a tant' opera impiegasse la sua dottrina e diligenza eziandio l' incomparabile Cuiacio, ed alla fine che con perpetui e non mai abbastanza lodati commentarii, ricolmi della più fina ed elevata erudizione, ponesse tutto se stesso e tutto il suo sapere ed accuratezza il diligentissimo Giacopo Gotofredo, il quale morto al piacere dell' immortal suo nome, dopo le sue cotanto lunghe ed ostinate fatiche, non potè aver la fortuna di sopravvivere a questa sua impareggiabil opera, e degna d' immortale ed eterna memoria.

Ecco quali furono le vicende della giurisprudenza romana da' tempi di Costantino M. insino all' imperio di Teodosio il giovane e di Valentiniano III suo collega: ecco con quali leggi essi governarono l' uno e l' altro imperio. I volumi che giravan intorno, onde dovean prendersi ed allegarsi le leggi per le controversie del foro, ed insegnarsi nell' accademie, furono: de' giureconsulti, i libri di Papiniano, Paolo, Caio, Ulpiano e Modestino tenevano il primo luogo: i trattati di Scevola, Sabino, Giuliano, Marcello, e degli altri giureconsulti celebrati da' sopraddetti cinque ne' loro scritti, avevan parimenti tutta l' autorità e forza: le note di Paolo e di Ulpiano fatte al Corpo di Papiniano furon in questi tempi da Valentiniano rifiutate, ancorchè da poi da Giustiniano ricevute ed ammesse; ma le sentenze di Paolo

sopra ogni altro furono stimate, e di somma autorità e vigore riputate.

Delle costituzioni de' principi: i due Codici, Gregoriano ed Ermogeniano, ne' quali le leggi de' principi gentili da Adriano sin a Diocleziano furon raccolte, facevan in questi tempi piena autorità, ancorchè per privato studio, senza commission pubblica, da que' due giureconsulti fossero stati compilati: le costituzioni de' principi quivi raccolte, s' allegavano con piena fiducia nel foro e nelle consultazioni: d' esse si servì, come s' è veduto nel primo libro, S. Agostino (*), allegando una costituzione d'Antonino registrata nel Codice Gregoriano: se ne valse l' autor della Collazione delle Leggi mosaiche colle romane, che secondo Gotofredo fiorì nel decorso del sesto secolo ne' tempi di Cassiodoro: l' adoperò ancora l' autor di quell' antica consultazione ch' oggi fra quelle di Cuiacio leggiamo; e ne' seguenti tempi anche Triboniano, e nel suo Compendio Aniano ed altri scrittori de' tempi più bassi. E per ultimo era tenuto nel maggior vigore ed autorità il Codice di Teodosio, colle Novelle recentemente da questo principe e da Valentiniano suo collega promulgate.

Questi adunque furon i libri ne' quali in questa età contenevasi tutta la ragion civile de' Romani; da' quali ne' tribunali e nelle accademie, presso a' professori e causidici, e presso a' magistrati e giudici si prendevan le norme del giudicare, dello scrivere e dell' insegnare.

(*) Aug. l. 2. ad Pollem.

Insino a tali tempi non s' udiron leggi straniere in queste provincie che oggi formano il nostro regno. Il venerando nome solamente della legge romana era inteso e riverito, e conforme a' suoi dettami furon quelle rette ed amministrate, fin che non furon nuovamente infestate da quelle medesime nazioni che già in questi tempi stessi aveanle cominciate a perturbare, le quali ancorchè non osassero di fare alle romane leggi alcun oltraggio, anzi dassero a quelle fra loro onorato luogo, non poteron però fra tanti ravvolgimenti di cose rimaner così intere e salde, che non restassero contaminate, ed in maggior declinazione appresso non si vedessero, come si mostrerà ne' seguenti libri di quest' Istoria.

CAPO VIII.

Dell' esterior polizia ecclesiastica da' tempi dell' imperador Costantino M. infino a Valentiniano III.

Dopo aver Costantino M. abbracciata la religione cristiana, e posta in riposo la Chiesa, si vide quella in un maggiore esterior splendore, ed in una più ampia e nobile gerarchia. I vescovi che in que' tre primi secoli, in mezzo alle persecuzioni, nelle città dell' impèrio governavano le chiese, ora che pubblicamente da tutti poteva professarsi questa religione, e che cominciavan ad ergersi tempii ed altari per mantenere il culto di quella, si videro, secondo

la maggioranza delle città nelle quali reggevan le chiese, in varii e diversi gradi disposti, ed in maggior eminenza costituiti. Cominciarono perciò a sentirsi i nomi di metropolitani, di primati, d'esarchi, ovvero patriarchi, corrispondenti a quelli de' magistrati secolari, secondo la maggiore o minor estensione delle provincie ch' essi governavano.

Pietro di Marca arcivescovo di Parigi (1), Cristiano Lupo dottor di Lovanio, Emanuello Schelstrate teologo d'Anversa, Lione Allacci ed altri con ben grandi apparati sforzaronsi di sostenere che così la dignità di metropolitano, come la patriarcale dagli Apostoli riconoscessero il lor principio, e che da essi fossero state instituite. Ma Lodovico Ellies Dupin (2), insigne teologo di Parigi, ben a lungo riprova il loro errore, e confutando gli argomenti recati dall' arcivescovo di Parigi, dimostra con assai forti e chiare pruove che nè da Cristo nè da gli Apostoli tali dignità fossero state instituite; ma che in questi tempi, data che fu la pace da Costantino alla Chiesa, cominciaron ad instituirsi, e che secondando la disposizione delle provincie dell' imperio, e le condizioni delle città metropoli di ciascheduna di quelle, fosse stata introdotta nella Chiesa questa polizia e questa nuova gerarchia.

E la maniera colla quale ciò si facesse, fu cotanto naturale e propria, che sarebbe stata

(1) Marca l. 6. de Conc. c. 1. Lupo can. 6. Nic. part. 1. Scheltrat. antiq. illustr. part. 1. diss. 2. c. 3. art. 1. Leo Allat. de Eccl. Occid. et Orient. consen. lib. 1. c. 8.

(2) Dupin. de antiq. Eccl. discipl. diss. 1. § 6.

maraviglia se altrimenti fosse avvenuto. Già dalla descrizione delle provincie dell'imperio fatta sotto Costantino, s'è ravvisato che le diocesi, componendosi di più provincie, avean alcune città primarie ovvero metropoli, dalle quali l'altre della medesima provincia dipendevano: a queste si riportavan tutti i giudicii dell'altre città minori: a queste per li negozi civili e per gli altri affari, come suole avvenire, tutti i provinciali ricorrevano. La Chiesa, essendo stata fondata nell'imperio, come dice Ottato Milevitano, non già l'imperio nella Chiesa, prese per ciò, data che le fu pace, nelle cose ecclesiastiche l'istessa polizia, adattandosi a quella medesima disposizione delle provincie ed alle condizioni delle città che ritrovò. Così quando dovea ordinarsi o deporsi qualche vescovo, quando nelle chiese occorreva qualche divisione o disordine, quando dovea deliberarsi sopra qualche affare ch'era comune a tutte l'altre chiese della provincia, non essendovi gli Apostoli a' quali prima per queste cose solea aversi ricorso, era mestiere che si ricorresse al vescovo della città metropoli e capo della provincia. Ed in cotal guisa cominciò prima per consuetudine tratto tratto ad introdursi questa polizia; onde la distribuzione delle chiese si fece secondo la forma dell'imperio, e le città metropoli dell'imperio divennero anche metropoli della chiesa, ed i vescovi che vi presedevano, acquistarono sopra l'intere provincie la potestà così d'ordinare o deporre i vescovi delle città soggette, e di comporre le loro discordie, come anche di raunare i sinodi, e sopra altre bisogne. Ma

questa potestà non era assoluta, poichè senza il consiglio de' vescovi della stessa provincia niente potevan fare. Questa consuetudine fu nel quarto secolo, e ne' seguenti ancora per molti canoni in alcuni concilii stabiliti, confermata; onde tutta la Chiesa al modo della civil polizia fu disposta e distribuita.

Questa distribuzione e gerarchia della Chiesa, conforme alla polizia dell'imperio, apparirà più chiara e distinta, se avremo innanzi agli occhi quella disposizione delle diocesi e delle provincie che in questo libro abbiam descritta sotto l'imperio di Costantino. Quivi si vide l'imperio diviso in quattro parti, al governo delle quali altrettanti moderatori destinati: l'Oriente, l'Illirico, le Gallie e l'Italia.

(Questa istessa disposizione delle diocesi e provincie dell'imperio, alla quale si conformò la divisione delle provincie della Chiesa, viene parimente descritta da Binghamo (*)).

ORIENTE

Fu l'Oriente diviso in cinque diocesi, ciascuna delle quali abbracciava più provincie, Oriente, Egitto, Asia, Ponto e Tracia.

La diocesi d'Oriente ebbe per sua città primaria, capo di tutte l'altre, Antiochia nella Siria; ond'era ben proprio che questa città anche nella polizia ecclesiastica innalzasse il capo sopra tutte l'altre, e che il vescovo che reggeva quella cattedra, s'innalzasse parimente

(*) Orig. Eccles. lib. 9. cap. 1. § 5. e 6.

sopra tutti gli altri vescovi delle chiese di tutte quelle provincie delle quali questa diocesi si componeva. Si aggiugneva ancora l'altra prerogativa d'avere in Antiochia il capo degli Apostoli S. Pietro fondata la Chiesa, e predicatovi il primo l'Evangelo; ancorchè poi gli fosse piaciuto di trasferir la sua cattedra in Roma.

Le provincie che componevano la diocesi d'Oriente, prima non eran più che dieci, la Palestina, la Siria, la Fenicia, l'Arabia, la Cilicia, l'Isauria, la Mesopotamia, Osdroena, Eufratense e Cipro: ma da poi crebbe il lor numero infin a' quindici, imperocchè la Palestina fu partita in tre provincie, la Siria in due, la Cilicia in due, e la Fenicia parimente in due. Ecco come ora ravviseremo in ciascuna di queste provincie i loro metropolitani, secondo la polizia dell'imperio.

La Palestina, prima che fosse divisa, non riconosceva altra città sua metropoli, che Cesarea; onde il suo vescovo acquistò le ragioni di metropolitano sopra i vescovi dell'altre città minori: ed essendo poi stata divisa in più provincie, ebbe in una per metropoli la città di Scitopoli, e nell'altra quella di Gierusalemme. Ma non perchè d'una provincia ne fossero fatte tre, venne, per questa nuova divisione ed accrescimento di due altre metropoli, a derogarsi le ragioni di metropolitano al vescovo di Cesarea, ma rimasero, come già erano, i vescovi di Scitopoli e di Gierusalemme suffraganei al metropolitano di Cesarea; e quando celebrossi il gran concilio di Nicea, ancorchè a Gierusalemme città santa molti onori e prerogative

fossero state concedute, in niente però vollero que' Padri che si recasse pregiudizio al metropolitano di Cesarea. *Metropoli propria dignitate servata*, dice il settimo canone di quel concilio; e non per altra ragione, se non perchè essendo una la provincia della Palestina, e Cesarea antica sua metropoli, trovandosi acquistate già tutte le ragioni di metropolitano da quel vescovo, non era di dovere che per quella nuova divisione venisse a perderle o a scemarsele. Nè se non molto tempo da poi la chiesa di Gierusalemme fu decorata della dignità patriarcale, come più innanzi vedremo.

L'altra provincia di questa diocesi fu la Siria, ch'ebbe per metropoli Antiochia, capo ancora di tutta la diocesi; ma poi divisa in due, oltre ad Antiochia, riconobbe l'altra, che fu Apamea.

La Cilicia, che parimente fu in due provincie divisa, riconobbe ancora due metropoli, Tarso ed Anazarbo.

La Fenicia, divisa che fu in due provincie, riconobbe anche due metropoli, Tiro e Damasco. Eravi ancora nella Fenicia la città di Berito, celebre al mondo, come s'è veduto nel primo libro, per la famosa Accademia ivi eretta. Ne' tempi di Teodosio il giovane, Eustazio vescovo di questa città ottenne da quel principe rescritto col quale Berito fu innalzata a metropoli: per la qual cosa Eustazio in un concilio che di que' tempi si tenne in Costantinopoli, domandò, ch'essendo la sua città stata fatta metropoli, si dovesse in conseguenza far nuova divisione delle chiese di quella provincia, ed

alcune di esse che prima s'appartenevan al metropolitano di Tiro, dovessero alla sua nuova metropoli sottoporsi. Fozio, che si trovava allora vescovo di Tiro, scorgendo l'inclinazion di Teodosio, bisognò per dura necessità che approvasse la divisione. Ma morto l'imperador Teodosio, e succeduto nell'imperio d'Oriente Marciano, portò il vescovo Fozio le sue doglianze al nuovo imperadore del torto fattogli, chiedendo che alla sua città antica metropoli si restituissero quelle chiese che l'erano state tolte. Fece Marciano nel concilio di Calcedonia riveder la causa, e parve a que' Padri che tal affare non secondo la nuova disposizione di Teodosio e secondo le novelle costituzioni de' principi dovesse regolarsi, ma a tenor de' canoni antichi: e lettosi nell'assemblea il canone del concilio niceno, col quale si stabiliva che in ciascheduna provincia un solo fosse il metropolitano, fu determinato a favor del vescovo di Tiro, e restituite alla sua cattedra tutte le chiese di questa provincia; poichè secondo l'antica disposizione delle provincie della diocesi d'Oriente, la Fenicia era una provincia, ed un solo metropolitano riconobbe.

Così quando i vescovi volevan intraprendere sopra le ragioni del loro metropolitano, solevan ricorrere agl'imperadori, ed ottener divisione della provincia, e che la lor città s'innalzasse a metropoli, affinchè potessero appropriarsi le ragioni di metropolitano sopra quelle chiese che toglievansi al più antico. In fatti l'imperador Valente in odio di Basilio divise la Cappadocia

in due parti, e così facendosi nell'altre provincie, seguì ancora la divisione delle provincie della Chiesa, come testimonia Nazario; perocchè ne' tempi che seguirono, non fu ritenuto il rigore del concilio niceno, il quale, possiam dire nella sola causa di Fozio vescovo di Tiro essere stat'osservato, giacchè da poi secondo eran le città dagl'imperadori innalzate a metropoli, e divise le provincie, si mutava per ordinario anche la polizia ecclesiastica; anzi dallo stesso concilio calcedonense fu anche ciò permesso, per quelle parole del can. 17: *Sin autem etiam aliqua civitas ab imperatoria auctoritate innovata fuerit, civiles et publicas formas, ecclesiasticarum quoque parochiarum ordo consequatur.* Quindi poi nacque che mutandosi la disposizione e polizia dell'imperio, si videro anche tante mutazioni nello stato ecclesiastico, siccome si vedrà chiaro nel corso di questa istoria.

In cotal guisa l'altre provincie ancora di questa diocesi d'Oriente, come l'Arabia, l'Isauria, la Mesopotamia, Osdroena, Eufratense e Cipro, secondo la disposizione e polizia dell'imperio riconobbero i loro metropolitani, i quali furon così chiamati perchè presedevan nelle chiese delle città principali delle provincie, e per conseguenza godevan d'alcune ragioni e prerogative che non aveano gli altri vescovi preposti all'altre chiese delle città minori della provincia. Così essi ordinavan i vescovi eletti dalle chiese della provincia; convocavan i concilii provinciali, ed aveano la soprantendenza e la

cura perchè nella provincia la fede e la disciplina si serbasse; ch'erano le ragioni e' privilegi de' metropolitani, per li quali si distingueano sopra i vescovi: ed in cotal maniera, dopo il concilio niceno, intesero il nome di metropolitano tutti gli altri concilii che da poi seguirono, e gli altri scrittori ecclesiastici del quarto e quinto secolo.

Egli è ancor vero che vi furon alcuni vescovi ch' ebbero solamente il nome di metropolitano, e per sol onore furono così chiamati, non già perchè ritenessero alcuna di quelle ragioni e prerogative. Così il vescovo di Nicea solamente per onore ottenne il nome di metropolitano, con essere anteposto a tutti gli altri vescovi di quella provincia; ma non già restò esente dal metropolitano di Nicomedia, di cui era suffraganeo. Così anche furon i vescovi di Calcedonia e di Berito. E secondo questo instituto, negli ultimi nostri tempi pur veggiamo nel nostro regno molti vescovi, come quelli di Nazaret, di Lanciano e di Rossano, ed in Sardeva il vescovo Arborense o sia d'Oristagni, i quali per onore godono il titolo di metropolitano, ancorchè non avessero provincia, o vescovo alcuno per suffraganeo.

Il nome d'arcivescovo non è di potestà, come il metropolitano, ma solo di dignità; e prima non soleva darsi se non a' primi e più insigni vescovi, ed anche molto di rado. Ne' tre primi secoli non s'intese, nè si legge mai tal nome. Cominciò nel quarto secolo a sentirsi, prima presso ad Atanasio, e da poi in alcuni altri scrittori, ma di rado. Nel quinto secolo fu più

usitato, e cominciò a darsi a' vescovi di Roma, a quelli d'Antiochia, d'Alessandria, di Costantinopoli, di Gierusalemme, d'Efeso e di Tessalonica. Nel sesto diedesi anche a quel di Tiro, d'Apamea, e ad alcuni altri. San Gregorio Magno diede da poi questo nome a' vescovi di Corinto, di Cagliari e di Ravenna. E ne' seguenti tempi del secolo ottavo fu dato a questi, e ad altri insigni metropolitani, come di Nicopoli, di Salona, d'Aquileia, di Cartagine e d'altre città. Ma negli ultimi tempi e ne' secoli men a noi lontani questo nome promiscuamente se l'attribuirono tutti i metropolitani; anzi sovente fu dato a' semplici vescovi che non erano metropolitani; donde avvenne che presso a' Greci degli ultimi tempi fossero più gli arcivescovi che i metropolitani, perchè fu facile a' semplici vescovi d'attribuirsi questo spezioso nome, ma non così facile di sottoporsi le chiese altrui. E per questa cagione si veggon ancora nel nostro regno molti arcivescovi senza suffraganei: di che più ampiamente tratterassi quando della polizia ecclesiastica di questi ultimi tempi ci toccherà ragionare.

Ecco come nelle provincie della diocesi d'Oriente ravvisiamo i metropolitani secondo la disposizione delle città metropoli dell'imperio. Ecco ancora come in questa diocesi ravviseremo il suo esarca ovvero patriarca, che fu il vescovo d'Antiochia, come quegli che presedendo in questa città capo dell'intera diocesi, presedeva ancora sopra tutti i metropolitani di quelle provincie, delle quali questa diocesi era composta, e di cui erano le ragioni

e privilegi patriarcali, cioè d'ordinare i metropolitani, convocare i sinodi diocesani, ed aver la soprantendenza e la cura che la fede e la disciplina si serbasse nell'intera diocesi. Prima questi erano propriamente detti esarchi, perchè alle principali città delle diocesi erano preposti, e più provincie sotto di essi avevano; onde ne' canoni del concilio di Calcedonia in cotal guisa e per questa divisione di provincie e di diocesi si distinguevano gli esarchi da' metropolitani. Così Filalete vescovo di Cesarea e Teodoro vescovo d'Efeso furon chiamati esarchi, perchè il primo avea sotto di sè la diocesi di Ponto, ed il secondo quella dell'Asia. Egli è però vero che alcune volte questo nome fu dato anche a' semplici metropolitani: ed i Greci negli ultimi tempi lo diedero profusamente a più metropolitani, come a quel d'Ancira, di Sardica, di Nicomedia, di Nicea, di Calcedonia, di Larissa, ed altri. Nulladimeno la propria significazion di questa voce *esarca* non denotava altro che un vescovo il quale a tutta la diocesi presedeva, siccome il metropolitano alla provincia. Alcuni di questi esarchi furon detti anche patriarchi, il qual nome in Oriente, in decorso di tempo, a soli cinque si restrinse; fra i quali fu l'Antiocheno.

I confini dell'esarcato d'Antiochia non s'estesero oltre a' confini della diocesi d'Oriente; poichè l'altre provincie convicine essendo dentro i confini dell'altre diocesi, appartenevano a gli altri esarchi. Così la diocesi d'Egitto, come quinci a poco vedrassi, era all'esarca d'Alessandria sottoposta, e l'altre tre diocesi

d'Oriente, come l'Asiana, la Pontica e la Tracia, erano fuori del suo esarcato; anzi nel concilio costantinopolitano espressamente la cura di queste tre diocesi a' proprii vescovi si commette. Nè quando il vescovo di Costantinopoli invase queste tre diocesi, ed al suo patriarcato le sottopose, come diremo più innanzi, si legge che il vescovo d'Antiochia glie l'avesse contrastato, come a lui appartenenti.

La seconda diocesi ch'era sotto la disposizione del prefetto pretorio d'Oriente, fu l'Egitto. La città principale di questa diocesi fu la cotanto famosa e rinomata Alessandria: quindi il suo vescovo sopra tutti gli altri alzò il capo, e la sua chiesa dopo quella di Roma tenne il primo luogo. S'aggiungea ancora un'altra prerogativa, che in questa cattedra vi sedè S. Marco Evangelista, primo suo vescovo.

Fu questa diocesi prima divisa in tre sole provincie, l'Egitto strettamente preso, la Libia e Pentapoli; e quindi è che nel sesto canone del concilio niceno si legga: *Antiqua consuetudo servetur per Ægyptum, Lybiam et Pentapolim, ita ut Alexandrinus Episcopus horum omnium habeat potestatem.* La Libia fu da poi divisa in due provincie, la superiore e l'inferiore: s'aggiunse l'Arcadia, la Tebaide e l'Augustamnica; e finalmente la diocesi d'Egitto si vide divisa in dieci provincie, ed altrettante città metropoli sursero, onde dieci metropolitani furon a proporzion del numero delle provincie indi accresciuti. Questi al vescovo d'Alessandria, come loro esarca, e capo della diocesi, erano sottoposti, sopra i quali esercitò tutte

le ragioni e privilegi esarcali. I confini del suo esarcato non si distendevano oltre alla diocesi d'Egitto, che abbracciava queste dieci provincie. Nè s'impacciò mai dell'Africa occidentale, come ben pruova l'accuratissimo Dupino (*); onde furon in gravissimo errore coloro che stimarono tutta l'Africa, come terza parte del mondo, al patriarcato d'Alessandria essere stata sottoposta. Anche questo esarca, come quello d'Antiochia, acquistò da poi il nome di patriarca, e fu uno de' cinque più rinomati nel quinto e sesto secolo, come diremo più innanzi.

La terza diocesi disposta sotto il prefetto pretorio d'Oriente fu l'Asia, nella quale una provincia, detta ristrettamente Asia, fu proconsolare; e metropoli di questa provincia ed insieme capo dell'intera diocesi fu la città d'Efeso. L'altre provincie, come Panfilia, Ellesponto, Lidia, Pisidia, Licaonia, Licia, Caria e la Frigia, che in due fu divisa, Pacaziata e Salutare, erano al vicario dell'Asia sottoposte, e ciascuna ebbe il suo metropolitano. Oltre ciò, era un metropolitano nell'isola di Rodi, ed un altro in quella di Lesbo.

La diocesi Asiana divenne una delle autocefale, come quella che nè al patriarca d'Alessandria, nè a quello d'Antiochia fu giammai sottoposta. Riconosceva solamente il vescovo d'Efeso per suo primate, come colui che nella città principale di tutta la diocesi era preposto. Per questa ragione Teodoro vescovo d'Efeso

(*) Dupin de Antiq. Eccles. discipl. diss. 1.

fu detto esarca, siccome furon appellati tutti gli altri che ressero quella chiesa; poichè la loro potestà si distendeva non pure in una sola provincia, ma in tutta la diocesi Asiana. Ma non poterono questi esarchi conseguire il nome di patriarca, perchè tratto tratto quello di Costantinopoli non pur restrinse la loro potestà, ma da poi sottopose al suo patriarcato tutta intera questa diocesi.

La quarta fu la diocesi di Ponto, la cui città principale era Cesarea in Cappadocia. Prima questa diocesi si componeva di sei sole provincie, che furono Cappadocia, Galazia, Armenia, Ponto, Paflagonia e Bitinia. Tutte queste da poi, toltone Bitinia, furon divise in due; onde di sei, che prima erano, si vide il lor numero multiplicato in undici, che altrettanti metropolitani conobbero. In questa diocesi era la città di Nicea, che nel civile e nell'ecclesiastico ebbe la prerogativa d'essere dagl'imperadori Valentiniano e Valente innalzata in metropoli. S'oppose a tal innalzamento il vescovo di Nicomedia, ch'era la città metropoli di quella provincia, pretendendo che ciò non dovesse cagionar detrimento alcuno alle ragioni e privilegi della sua chiesa metropolitana. Ma perchè Valentiniano e Valente aveyan bensì conceduta a Nicea quella prerogativa, ma non già che perciò intendessero togliere le ragioni altrui; per ciò furon al metropolitano di Nicomedia conservati i privilegi della sua chiesa, e che quella di Nicea potesse ritener solamente l'onore ed il nome, ma non già le ragioni e privilegi di metropolitano. Sopra tutti questi metropolitani presedeva il vescovo di Cesarea, ch'era

la città principale di questa diocesi. Per questa ragione fu anch'egli appellato esarca, come quelli d'Antiochia, d'Alessandria e d'Efeso; ma non già come que' due primi potè acquistar l'onor di patriarca, poichè la sua diocesi fu da poi, non altrimenti che l'Asiana, sottoposta al patriarcato di Costantinopoli.

La quinta ed ultima diocesi che ubbidiva al prefetto pretorio d'Oriente, fu la Tracia, capo della quale era Eraclea. Si componeva di sei provincie, Europa, Tracia, Rodope, Emimonto, Mesia e Scizia; e ciascuna riconobbe il suo metropolitano. Ma da poi in questa diocesi si videro delle molte e strane mutazioni così nello stato civile, che ecclesiastico. Prima per suo esarca riconosceva il vescovo d'Eraclea, come capo della diocesi, il qual avea per suffraganeo il vescovo di Bizanzio. Ma in appresso che a Costantino piacque ingrandir cotanto questa città, che fattala capo d'un altro imperio, volle anche dal suo nome chiamarla, non più Bizanzio, ma Costantinopoli, il vescovo di questa città innalzossi, secondando la polizia dell'imperio, sopra tutti gli altri: e non solamente non fu contento delle ragioni di metropolitano ovvero d'esarca, con sopprimer quello d'Eraclea; ma decorato anche dell'onore di patriarca, pretese poscia stender la sua autorità oltre a' confini del suo patriarcato, ed invadere ancora le provincie del patriarcato di Roma, come più innanzi dirassi.

Ecco in breve qual fosse in questi tempi, che a Costantino seguirono, la polizia dello stato ecclesiastico nella prefettura d'Oriente, tutta conforme e adattata a quella dell'imperio.

ILLIRICO

Non disuguale potrà ravvisarsi l'ecclesiastica polizia in quelle diocesi che al prefetto pretorio dell'Illirico ubbidirono, cioè nella Macedonia e nella Dacia. La diocesi di Macedonia, che abbracciava sei provincie, cioè Acaia, Macedonia, Creta, Tessaglia, Epiro vecchio ed Epiro nuovo, ebbe ancora la città sua principale, che fu Tessalonica, dalla quale il suo vescovo, come capo della diocesi, reggeva l'altre provincie, e sopra i metropolitani di quella esercitava le ragioni esarcali. La diocesi della Dacia di cinque provincie era composta, della Dacia Mediterranea e Ripense, Mesia prima, Dardania e parte della Macedonia Salutare. Ci tornerà occasione della polizia di queste diocesi più opportunamente favellare, quando del patriarcato di Roma tratteremo. E potendo fin qui bastare ciò che della polizia dello stato ecclesiastico d'Oriente fin ora s'è narrato, per la conformità ch'ebbe con quella dell'imperio, passeremo in Occidente, per potere fermarci in Italia, e più da presso in queste nostre provincie ravvisarla, per conoscere ciò che di nuovo ne recasse, e qual mutazione portasse al loro stato politico e temporale.

GALLIE

Ma prima bisogna notare ciò che da' valenti investigatori delle cose ecclesiastiche fu osservato, che più esattamente corrispose la polizia

della Chiesa a quella dell' imperio in Oriente e nell' Illirico, che in Occidente ed in queste nostre provincie. Nell' Oriente appena potrà notarsi qualche diversità di piccol momento; ma nell' Occidente se n'osservano molte. Nelle Gallie se ne veggon delle considerabili: nell' Italia pur alcune se ne ravvisano; ma molto più nell'Africa occidentale, ove le metropoli ecclesiastiche non corrispondono per niente alle civili.

Le Gallie, secondo la descrizione di sopra recata, che a quel prefetto ubbidivano, eran divise in tre diocesi: la Gallia, che abbracciavà dicisette provincie; la Spagna, che si componeva di sette, e la Brettagna di cinque.

La Gallia non v' è alcun dubbio che prima tenesse disposte le sue chiese secondo la disposizione delle provincie che componevano la sua diocesi, in maniera che ciascuna metropoli ecclesiastica avea corrispondenza colla civile: ed in questi primi tempi non riconobbe la Gallia niun primate ovvero esarca, siccome le diocesi d' Oriente, ma i vescovi co' loro metropolitani reggevano in comune la chiesa gallicana. E la cagion era, perchè nella Gallia non vi fu una città cotanto principale ed eminente sopra tutte altre, sì che da quella dovessero tutte dipendere, siccome nell' altre parti del mondo. Ma da poi si videro molte di quelle città in contesa per le ragioni di primate. Nella provincia di Narbona fuvvi gran contrasto fra i vescovi di Vienna e l'Arelatense (*), di cui ben

(*) Di Arles.

a lungo tratta Dupino (1). Nell'Aquitania ne' tempi posteriori altra contesa s'accese fra i vescovi Bituricense (2) e Burdegalense (3), che potrà vedersi appresso Alteserra (4). In quest'ultimi tempi nell'Occidente que' vescovi i quali di qualche principalissima città erano metropolitani, s'arrogaron molte altre prerogative sopra gli altri metropolitani, e si dissero primati, ancorchè prima questo titolo s'attribuiva indifferentemente a tutti i metropolitani. Così nella Francia il metropolitano di Lione appellasi primate, e ritiene assai più prerogative che non gli altri metropolitani.

La Spagna riconobbe in questi primi tempi qualche polizia ecclesiastica, conforme a quella dell'imperio: ma da poi mutandosi il suo governo politico, fu tutta mutata; e secondo che una città o per la residenza de' principi o per altra cagione s'innalzava sopra l'altre di più provincie, così il vescovo di quella chiesa, non contento delle ragioni di metropolitano, s'arrogava molte prerogative sopra gli altri, e primate diceasi. Così oggi la Spagna ha per suo primate l'arcivescovo di Toledo, come la Francia quello di Lione.

La Brettagna ancorchè prima riconoscesse qualche polizia ecclesiastica, conforme alla civile dell'imperio; nulladimeno occupata che fu poi da' Sassoni, perdè affatto ogni disposizione, nè in essa si ritenne alcun vestigio dell' antica

(1) Dupin l. c.
(2) Di Bourges.
(3) Di Bourdeaux.
(4) Alteser. Rer. Aquitan. l. 4. c. 4.

polizia così nello stato civile, come nell' ecclesiastico.

ITALIA

Abbiam riserbato in questo ultimo luogo la prefettura d'Italia, poichè in quella secondo il nostro istituto dovremo fermarci per conoscere più minutamente la polizia ecclesiastica delle nostre provincie in questi tempi.

Sotto il prefetto d' Italia, come s' è veduto, erano tre diocesi, l' Illirico, l' Africa e l' Italia. Delle due prime non accade qui favellare: ma dell' Italia, nella quale veggiamo instituito il più celebre patriarcato del mondo, è di mestieri che un poco più diffusamente si ragioni. Ciò che anche dovrà riputarsi uno de' maggiori pregi di questa diocesi, che quando gli altri patriarcati e quell' istesso di Costantinopoli, che attentò di usurpar eziandio le costui ragioni, sono già tutti a terra, il solo patriarca di Roma sia in piedi; ed unendosi anche nella sua persona le prerogative di primo e di capo sopra tutte le chiese del mondo cattolico, e sopra quanti patriarchi vi furon giammai, meritamente può vantarsi la nostra Italia e Roma esser ella la principal sede della religione, siccome un tempo fu dell' imperio.

Al prefetto d' Italia, come s' è detto, due vicariati erano sottoposti, il vicariato di Roma e quello d' Italia. Nel vicariato di Roma erano poste dieci provincie. Tutte le quattro nostre provincie onde ora si compone il regno, cioè

la Campagna, la Puglia e Calabria, la Lucania e' Bruzi ed il Sannio, appartenevano al vicariato di quella città. Vi andavan ancora comprese l' Etruria e l' Umbria, il Piceno Suburbicario, la Sicilia, la Sardegna, la Corsica e la Valeria.

Sotto il vicariato d'Italia, il cui capo fu la città di Milano, erano sette provincie: la Liguria, l' Emilia, la Flaminia ovvero il Piceno Annonario, Venezia, a cui da poi fu aggiunta l' Istria, l' Alpi Cozzie, e l' una e l'altra Rezia.

Questa divisione d' Italia in due vicariati portò in conseguenza che la polizia ecclesiastica d' Italia non corrispondesse a quella d' Oriente. Poichè non ogni provincia d' Italia, siccome avea la città metropoli, ebbe il suo metropolitano, come in Oriente; ma le città, come prima, ritennero i semplici vescovi; e questi non ad alcun metropolitano, ma o al vescovo di Roma, o a quello di Milano erano suffraganei: quegli del vicariato di Roma al vescovo di quella città, gli altri del vicariato d' Italia al vescovo di Milano (1).

Le provincie che al vicariato della città di Roma s' appartenevano, come ben pruova il Sirmondo (2), per questo stesso s' appellarono suburbicarie: onde le chiese suburbicarie eran quelle che nel vicariato di Roma eran comprese. G. Gotofredo e Claudio Salmasio sono d'altro sentimento. Essi restringono in troppo

(1) P. de Marca, de Conc. lib. 1. c. 3. n. 12.
(2) Sirmond. de Suburb. Region. l. 1.

angusti confini le provincie e le chiese suburbicarie, e pretendono che fossero state quelle che per cento miglia intorno a Roma, e non oltre, si distendevano, e che al prefetto della città di Roma ubbidivano. Altri diedero in un' altra estremità, e sotto nome di provincie suburbicarie intesero chi l'universo imperio di Roma, e chi almeno tutto l' Occidente, come con grandi apparati studiaronsi provare Emanuello Schelstrate e Lione Allacci (1).

Ma Lodovico Ellies Dupin (2) non può non commendare per vera l'opinione di Sirmondo, e riprovando così l' una come l' altra delle opposte sentenze, sopra ben forti e validi fondamenti stabilisce, le provincie e le chiese suburbicarie essere state quelle che al vicario di Roma ubbidivano, e che da quel vicariato eran comprese.

Per questa cagione avvenne, che secondando la polizia della Chiesa quella dell'imperio, il vescovo di Roma sopra tutte queste provincie esercitasse le ragioni di metropolitano. Non potea chiamarsi propriamente esarca, perchè non l' intera diocesi d' Italia fu a lui commessa, siccome eran nomati gli esarchi d' Oriente, i quali dell' intere diocesi avean il pensiero; ma la diocesi d' Italia essendosi divisa in due vicariati, questo fece che non si stendesse più oltre la sua autorità, nè fuori nè dentro l' istessa Italia; poichè fuori di queste provincie

(1) Schel. Antiq. illust. par. 1. dis. 2. c. 3. Leo Allat. de Occid. et Orient. Eccl. cons. l. 1. c. 9.
(2) Dupin. loc. cit.

suburbicarie, i metropolitani di ciascuna provincia ordinavano tutti i vescovi, ed essi da' vescovi della provincia eran ordinati (1). E se si legge avere i romani pontefici in questi medesimi tempi raunato talora da tutte le provincie d' Occidente numerosi sinodi, cotesto avvenne non per ragion dell' autorità sua di metropolitano; ma per ragion del primato che tiene sopra tutte le chiese del mondo cattolico. La qual cosa in progresso di tempo (confondendosi queste due autorità) portò quell' estensione del patriarcato romano che si vide da poi, quando non contento delle provincie suburbicarie, si sottopose l' Illirico, dove mandava suoi vicarii; ed indi non solamente si dilatò per tutte le provincie d' Italia, ma per le Gallie e per le Spagne ancora; tanto che acquistò il nome di patriarca di tutto l' Occidente, come si vedrà più innanzi.

Ma in questi tempi, ne' quali siamo, di Costantino infino all' imperio di Valentiniano III l' autorità sua, che per ordinario diritto esercitava, non s' estendeva più che nelle sole provincie suburbicarie (2). E perciò avvenne ancora che il romano pontefice esercitasse in queste provincie la sua autorità con maggiore e più pieno potere, che non facevan gli esarchi d' Oriente nelle provincie delle loro diocesi; imperciocchè a lui come metropolitano s' appartenevano l' ordinazioni non solamente de' vescovi delle città metropoli, ma anche di

(1) Gotofr. Topog. pag. 420. Cod. Th. tom. 6.
(2) Dupin. l. c. § 11.

tutti gli altri vescovi di quelle provincie: quando in Oriente gli esarchi l'ordinazione di questi vescovi la lasciavano a' loro metropolitani.

Nè il nome di patriarca dato al pontefice romano fu cotanto antico, come agli esarchi d'Oriente. Se voglia riguardarsi l'antichità della Chiesa, fu prima questo nome di patriarca dato in Oriente per encomio anche a' semplici vescovi (1): poi si ristrinse agli esarchi, che avean cura dell'intere diocesi; per la qual cosa presso a' Greci tutti gli esarchi con questo nome di patriarca eran chiamati. Ma in Occidente infra i Latini, il primo che si fosse nomato, fu il pontefice romano; ed i Greci medesimi furono i primi a dargli questo encomio, ma non prima de' tempi di Valentiniano III. In questi tempi Lione romano pontefice fu da' Greci e da Marciano stesso imperador di Oriente chiamato patriarca; nè prima, come notò l'accuratissimo Dupino, da' Latini stessi o da' Greci se gli diede tal nome: ed il Sirmondo (2) non potè contra Claudio Salmasio allegar sopra ciò esempi più antichi che degl'imperadori Anastasio e Giustino, i quali aveano chiamato patriarca Ormisda vescovo di Roma.

Per questa cagione nelle nostre provincie non leggiamo noi metropolitano alcuno: ed ancorchè dopo Costantino si fosse veduta in maggior splendore la gerarchia ecclesiastica, le città delle nostre provincie però non ebbero

(1) Dupin. de Antiq. Eccl. disc. diss. 1. § 5.
(2) Sirmond. de Eccl. suburb. l. 2. c. 7.

che i soli vescovi, come prima, non riconoscenti altri che il vescovo di Roma per loro metropolitano. Ciò che non accadde nelle provincie d'Oriente, nelle quali, come s'è veduto, ciascuna provincia ebbe il suo metropolitano, il quale sopra i vescovi di quella provincia esercitava le ragioni sue di metropolitano. Presso di noi fu diversa la polizia; poichè ancorchè la provincia della Campagna avesse la sua città metropoli, la quale fu Capua, non per questo il suo vescovo sopra gli altri vescovi della medesima provincia alzò il capo, con rendersegli suffraganei: nè se non ne' tempi a noi più vicini, e propriamente nell' anno 968 la chiesa di Capua fu renduta metropoli, ed il suo vescovo acquistò le ragioni di metropolitano sopra molti vescovi di quella provincia suoi suffraganei. La Puglia parimente e la Calabria non riconobbe se non molto da poi i suoi metropolitani; e se non voglia tenersi conto di ciò che dal patriarca di Costantinopoli si disponeva intorno alle chiese di questa provincia, Bari, Canosa, Brindisi, Otranto, Taranto, S. Severina e l' altre città della medesima non gli riconobbero se non ne' secoli seguenti; e Siponto più tardi da Benedetto IX fu nell' anno 1034 costituita metropoli. Lo stesso s' osserva nella provincia della Lucania e de' Bruzi, dove Reggio e Salerno, che secondo la polizia dell' imperio erano in questi tempi le città metropoli della medesima provincia, non ebbero che i soli vescovi; e Reggio conobbe da poi i metropolitani, mercè del patriarca di Costantinopoli, siccome Salerno da Benedetto V nell' anno 984, e così

gli altri che veggiam ora in questa provincia. Il Sannio ancora gli conobbe molto tardi. Benevento fu innalzato a questo onore da Giovanni XIII nell' anno 969, un anno dopo Capua. E tutti gli altri metropolitani che ora scorgonsi moltiplicati in tanto numero in tutte queste nostre provincie, hanno men antica origine, come si vedrà chiaro più innanzi nel corso di questa Istoria.

Ne' tempi adunque, ne' quali siamo, di Costantino fino a Valentiniano III le chiese di queste nostre provincie, come suburbicarie, ebbero per loro metropolitano il solo pontefice romano. A lui solo s'apparteneva l'ordinazione de' vescovi (1): e quando mancava ad una città il vescovo, il clero ed il popolo eleggevan il successore: poi si mandava al romano pontefice perchè l'ordinasse (2), il quale sovente o faceva venir l'eletto a Roma, ovvero delegava ad altri la sua ordinazione; e da poi s'introdusse, che quando accadevan contese intorno all'elezione, egli le decideva, o per compromesso si terminavano. Il qual costume vedesi continuato ne' tempi di S. Gregorio M., del quale ci rimangono ancora nel Registro delle sue epistole molti provvedimenti che diede per l'elezione de' vescovi di Capua, di Napoli, di Cuma e di Miseno, nella Campagna; e nel Sannio, de' vescovi di Apruzzi (3) (a).

(1) Dupin. l. cit. § 11.
(2) P. Caracc. de Sacr. Neap. Eccl. monum. de Severo Ep.
(3) Di Capua Epist. 13. lib. 4. et Ep. 26. l. 8. Di Napoli Epist. 40. l. 8. et. Epist. 15. lib. 2. Di Cuma Epist. 9. l. 2. Di Miseno Epist. 25. lib. 7. Di Apruzzi Epist. 13. lib. 10.
(a) *Apruzzi, del cui Vescovo parla S. Gregorio M. in questa*

Ed in Sicilia, come provincia suburbicaria, pur osserviamo la medesima autorità esercitata da' romani pontefici intorno all'elezion de' vescovi, come è manifesto dall'epistole di Lione e da quelle di Gregorio M. (1).

Ecco in brieve qual fu del quarto e quinto secolo la polizia ecclesiastica in queste nostre provincie. Ebbero, come prima, i soli vescovi, nè riconobbero sopra le loro città alcun metropolitano. Solo il pontefice romano esercitava le ragioni di metropolitano sopra quelle, e vi teneva spezial cura e pensiero. Per questa cagione nè l'eresia d'Arrio, nè la Pelagiana poteron giammai in queste provincie por piede (2). Nè i patriarchi di Costantinopoli eran ancora entrati nella pretensione di volere al loro patriarcato sottoporre queste provincie, siccome tentarono da poi a tempo di Lione Isaurico e del pontefice Gregorio II, e posero in effetto ne' tempi seguenti; di che altrove avrem opportunità di favellare. Nè in queste nostre provincie si conobbe fin a questo tempo altra gerarchia, che di diaconi, preti, vescovi e di metropolitano, qual era il vescovo di Roma, capo insieme e primo sopra tutte le chiese del mondo cattolico. Alcuni anche a questo tempo mettono

Epist. 13. *lib.* 10., *è lo stesso che Teramo*, *da' Latini chiamato* Interamnia. *Luca Olstenio nelle note alla Geografia di Carlo da S. Paolo*, in Piceno Suburbicario, § Interamnia, *dice così*: Interamnia, Aprutium jam olim dicta, cui Opportunum Episcopum constituendum scribit Gregorius M. lib. 10. ep. 13. In veteri MS. Arnobii apud. Card. Barbarinum Abruptiensis Ecclesia vocatur; sed nomen illud a Praegutiis detortum existimo.

(1) Leo. Ep. 16. ad Ep. Sicil. Greg. Ep. 13. l. 5.

(2) Carac. de Sacr. Eccl. Neap. monum. c. 4. sect. 4.

l'instituzione de' sottodiaconi, degli acoliti, esorcisti, lettori ed ostiarii, ed eziandio d'alcuni altri ministri, che non s'appartengono punto all'ordine gerarchico, ma alla custodia ed alla cura delle temporalità della Chiesa: di che altrove ci tornerà l'occasione di ragionare.

§ I.

De' Monaci.

In Oriente però s'erano già cominciati a sentire i Solitarii, appellati in lor favella *monaci*: ma questi non eran che uomini del secolo, senza carattere e senza grado, i quali nelle solitudini e ne' deserti dell'Egitto per lo più menavano la lor vita. Data che fu pace alla Chiesa dall'imperador Costantino, cominciò a rilasciarsi nella comunità de' Cristiani quella virtù che ne' tre primi precedenti secoli in mezzo alle persecuzioni era esercitata: e siccome non era più di pericolo l'esser cristiano, molti ne facevan professione, senz'essere ben convertiti, nè ben persuasi del disprezzo de' piaceri, delle ricchezze e della speranza del cielo. Così coloro che vollero praticare la vita cristiana in una maggior purità, trovarono più sicuro il separarsi dal mondo ed il vivere nella solitudine (*).

I primi monaci che ci comparvero, furon in fra di lor divisi e distinti in due ordini; ciò sono, Solitarii e Cenobiti. I primi si chiamaron

(*) V. Fleury Costum. de' Cris. par. 3. c. 15. par. 4. c. 1.

anche Eremiti, Monaci, Monazonti ed Anacoreti. Alcuni han voluto tirar l'origine del monachismo da' Terapeuti, che credettero essere una particolar società di Cristiani stabilita da S. Marco ne' contorni d'Alessandria; de' quali Filone descrive la vita. Ma sebbene Eusebio avesse creduto che i Terapeuti fossero cristiani, ed avesse loro attribuito il nome di Asceti; nulladimanco è cosa affatto inverisimile riputar quelli cristiani e discepoli di S. Marco. Poichè quantunque la vita che di lor ci descrive Filone, fosse molto conforme a quella de' Cristiani, le molte cose però che e' soggiunse de' loro riti e costumi, come l'osservanza del sabato, la mensa sopra la quale offerivano pani, sale ed issopo, in onor della sacra mensa ch'era dentro al vestibolo del tempio, e mille altre usanze che non s'accordano co' costumi degli antichi Cristiani, convincono e fan vedere che coloro fossero ebrei, non cristiani. Il nome di Asceti, che Eusebio loro attribuisce, non deve fargli passar per monaci; poichè siccome il termine d'Asceti è un termine generale che significa coloro che menano una vita di quella degli altri più austera e più religiosa, così non si può conchiudere aver egli creduto che gli Asceti fosser monaci (a).

Comunque ciò siasi, egli è cosa certa che erano nel quarto secolo questi monaci moltiplicati in guisa, che non vi fu provincia dell'Oriente che non ne abbondasse. La diocesi d'Oriente, il cui capo era Antiochia, ne fu piena.

(a) Della differenza fra gli Asceti e Monaci, son da vedersi Valesio. Not. in Eusch. l. 2. c. 17. Binghamo, l. 7. c. 1. § 2. e 3.

In Egitto il numero era infinito. Nell'Africa e nella Siria parimente abbondavano. Ed in Occidente eran ancora in questi tempi penetrati fin dentro a' confini del vescovato romano, nella nostra Campagna e nelle circonvicine provincie, siccome è chiaro da una costituzione di Valentiniano il vecchio dirizzata nell'anno 370 a Damaso vescovo di Roma (1). Palladio (2) ancor rapporta, in queste nostre provincie, come nella Campagna e luoghi vicini, verso la fine del quarto secolo, molti aver menata vita eremitica e solitaria: ed il P. Caracciolo (3) non pur nella Campagna, ma anche nel Sannio e nella Lucania ne va molti ravvisando.

Questi viveano nelle solitudini e ne' deserti, ed ivi menavano una vità tutta divota, sciolti da ogni cura mondana, e lontani dalle città e dal commercio degli uomini. Si fabbricavano per abitare povere cellette, e passavano il giorno lavorando, facendo stuoie, panieri ed altre opere facili; e questo lor lavorio bastava non solo per alimentargli, ma ancora per far grandi elemosine. I Gentili reputavano questa lor vita oziosa ed infingarda, onde ne furono acerbamente calunniati da' loro scrittori (4), accagionandogli che in queste solitudini si contaminassero d'ogni sozza libidine e di nefandi vizi. Non avevan certa regola, nè si legavan a voto alcuno.

(1) L. 20. C. Th. de Episc. et Cler. Got. in Parat. in C. Th. l. 1. de Monach.

(2) Pallad. Hist. Laus. Et Romae, et in Campania, et in iis quae sunt circa eas partibus.

(3) P. Carac. de Sacr. Eccl. Neap. monum. c. 2. sect. 5.

(4) Eunap. ed altri che possono vedersi, fra gli altri, presso Amaia l. 26. C. de Decurion. l. 10.

La lor vita quieta tirava della molta gente al bosco; tanto che ne venner tosto a nascere degli abusi; perchè molti per isfuggire i pesi della curia e gli altri carichi della repubblica, e per menare una vita affatto oziosa, e sottrarsi da ogni altra obbligazione, sotto finto pretesto di religione lasciavano le città, e andavansi ad unire con questi Solitarii; tanto che fu di mestieri a Valente di proibire questi loro recessi, e ordinare che si richiamassero da que' luoghi nelle città, a portare i carichi lor dovuti (1).

Ma i Solitarii, non guari da poi, degenerando dal lor instituto, troppo spesso frequentavano le città, e s' intrigavano negli affari del secolo; nè vi occorreva lite ne' tribunali, nè faccenda, o qual altro si fosse negozio nelle piazze, ch' essi non ne volessero la lor parte: e crescendo vie più la lor audacia, furon sovente cagione nelle città di molti disordini e tumulti. Di che se ne leggono molti esempi appresso Eunapio (2), Crisostomo, Teodoreto, Zosimo, Libanio, Ambrosio, Basilio, Isidoro Pelusiota, Geronimo ed altri: tanto che bisognò che i giudici e gli altri magistrati ricorressero all' imperador Teodosio M. perchè rimediasse a disordini sì gravi ed alla repubblica perniziosi; e da quel principe fu proferita legge, colla quale fu comandato che non partissero dalle loro solitudini, nè capitassero mai più nelle città: ma non passaron venti mesi,

(1) L. 26. C. de Decurion. l. 10.
(2) Eunap. Ædes. p. 78. Chrysost. Or. 17. ad Pop. Teodor. l. 5. c. 19. Zosim. l. 5. c. 23. Liban. Orat. Ambr. Epist. 29.

che Teodosio in grazia de' medesimi Solitarii rivocò la legge (1).

Ebbero costoro per loro gonfaloniere nella Tebaide Paolo, detto perciò primo Eremita: nella Palestina, Ilarione, e ne' deserti d'Egitto, Geronimo, i quali con intento d'imitare, così vivendo, Elia e Giovanni precursor di Cristo, si renderono per la loro austerità assai rinomati e celebri.

Gli altri s' appellaron Cenobiti, ovvero Religiosi, perchè essi avevansi prescritte certe regole di vita, ed in comunità vivevano. Traggon questi la lor origine dagli Esseni, ch'era una setta di Giudei distinta da' Terapeuti; e la maniera del loro vivere era molto diversa da coloro, siccome quelli che menavan una vita tutta contemplativa e molto divota, della quale Filone (2) appresso Eusebio fa lungo racconto, descrivendola tutta simile a quella de' nostri religiosi.

Il primo lor duce nella Tebaide fu Antonio; in Grecia, Basilio, il quale gli obbligò a tre voti, che diciamo ora esser essenziali alla religione; cioè d'ubbidienza per combattere l'alterigia del nostro spirito, di castità riguardante i moti nel nostro corpo, e di povertà per una totale abbominazione a' beni di fortuna.

(Altri vogliono che Basilio non fosse stato institutore di alcun nuovo ordine, ma solo il direttore di que' che si erano già resi monaci, siccome infra gli altri credette Binghamo (3)).

(1) L. 12. C. Th. de Monac. Got. ibid.
(2) Filon. in Euseb. de Praepar. Evan. Loyseau des Ordres.
(3) Lib. 7. c. 2. § 12.

S. Benedetto gl' introdusse in Italia, e propriamente nella nostra Campagna: ma ciò avvenne nel principio del sesto secolo sotto il regno di Totila. Di che ne' libri che seguono, ci verrà a proposito di ragionarne più a lungo, come d'una pianta pur troppo in questo nostro terreno avventurosa, che distese i suoi rami e dilatò i germogli in più remote regioni.

S. Pacomio diede anche perfezione all'ordin monastico, ed unì molti monasteri in congregazione: loro diede una regola, e fondò monasteri di donzelle. Erano state già prima introdotte alcune comunità di donzelle le quali facevano voto di virginità, e dopo un certo tempo ricevevano con solennità il velo. Così essendo la vita monastica dell' uno e dell' altro sesso divenuta più comune, furono stabiliti monasteri non solo vicino alle città grandi, ma eziandio dentro le stesse città; ed in quelli i monaci viveano in solitudine in mezzo al mondo, praticando la loro regola sotto un abate, ovvero archimandrita. Ed il monachismo da Oriente passò in Occidente verso il fine del quarto secolo.

Di questi Cenobiti ne' secoli seguenti ne germogliaron infiniti altri ordini di regole diverse, che potranno vedersi presso a Polidoro Virgilio (*), de' quali nel corso di questa Istoria, secondo l'opportunità, se ne farà menzione.

S. Agostino pur volle nell'Affrica introdurre un'altro ordine di regolarità: egli fu l'autore de' Canonici regolari, avendo posti in vita religiosa i suoi preti della chiesa d'Ippona. Non

(*) Pol. Virg. l. 6.

gli chiamò nè Monaci, nè Religiosi, ma Canonici; cioè astretti a regole ch' eran mescolate di chericheria e della pura vita monastica: e fu chiamata vita apostolica per l'intento che s' avea di rinnovare la vita comune degli Apostoli. Eran essi astretti agli accennati tre voti, ed avean clausura (1).

(S. Agostino vien anche da Duareno (2) riputato autore de' Canonici regolari. Ciò che lo stima molto probabile anche Binghamo (3), sebbene Onofrio Panvinio (4) ed Ospiniano (5) credano che ne fosse stato autore papa Gelasio I intorno l'anno 495. È certo però che S. Agostino non fu institutore degli Eremiti Agostiniani, siccome costoro vantano, poichè nè quel dottore fu mai romito, nè si legge aver dettate regole per loro uso, siccome saviamente ponderò Binghamo (6). Delle origini ed istituzioni di tanti nuovi ordini de' monaci venuti da poi nel mondo, oltre Polidoro Virgilio, son da vedersi Ospiniano (7) e Creccelio (8)).

Sorsero da poi i Mendicanti, i quali agli tre descritti voti aggiunsero il quarto della mendicità, cioè di vivere di elemosina. Indi seguiron i Fratelli Cavalieri, come furon quelli di S. Giovanni in Gierusalemme, i Teutonici, i Templari, che furono sterminati per Clemente V, i

(1) Loyseau des Ord.
(2) Duar. de Ministr. et Benefic. l. 1. c. 21.
(3) Bingh. l. 7. c. 2. § 9.
(4) Onofr. Panvin. Adnot. in Platin. vit. Gelasii.
(5) Ospinian. de Orig. Monac. l. 3. cap. 26.
(6) Loc. cit. § 9.
(7) Ospin. de Orig. Monac.
(8) Crescell. Collectanea de Orig. et fundat. Ord. Monast.

Commendatori di S. Antonio, i Cavalieri di portaspada, di Cristo, di S. Lazaro, ed altri annoverati da Polidoro Virgilio, i quali erano chiamati Fratelli Cavalieri, ovvero Cavalieri religiosi, a differenza de' Cavalieri laici di nobiltà, de' quali tratteremo ne' seguenti libri di questa Istoria.

Di questi nuovi ordini di religiosi, ne' tempi ne' quali si manifestarono, faremo qualche racconto: donde non senza stupore scorgerassi come in queste nostre provincie, col correr degli anni, abbian potuto germogliar tanti e sì varii ordini, fondandovi sì numerosi e magnifici monasteri, che ormai occupano la maggior parte della repubblica e de' nostri averi, formando un corpo tanto considerabile, che ha potuto mutar lo stato civile e temporale di questo nostro reame.

In questi secoli, ne' quali siamo, di Costanstino M. fino a Valentiniano III, niuna alterazione recaron allo stato politico; perocchè quantunque molti Solitarii fossero già nel vescovato di Roma allignati, per quello che si ricava dalla riferita costituzione di Valentiniano il vecchio, ed in queste nostre provincie fossero ancor penetrati, dove ristretti in qualche solitudine menavano la lor vita; niente però portaron di male, o di turbamento allo Stato, nè furon osservati nè avuti in alcuna considerazione, e niente perciò s' accrebbe all' ecclesiastica gerarchia.

(È manifesto che a questi tempi i monaci non si appartenevano alla gerarchia ecclesiastica, rigettandosi nell'ordine de' laici, da quel

che ne scrisse Isacco Haberto (1), dicendo: *Monachi, quales primo erant aevo extra ordinem constituti, ad hierarchiam imperantem non pertinent.* Lindano (2) pur de' monaci parlando, disse: *Qui omnes sicuti erant ordinis laici, ita una cum reliquis templi choro, quem dicimus, erant exclusi.* In fine Graziano confessò che fino a' tempi di Siricio e di Zosimo, *monachos simpliciter et non clericos fuisse, ecclesiastica testatur historia*, come sono le sue parole (3).

I Cenobiti è manifesto che prima di S. Benedetto eran radissimi, ed i lor monasteri assai più radi e di niun conto. Poichè ciò che si narra del monastero eretto in Napoli da Severo vescovo di questa città, che fiorì nell'anno 375 sotto il nome di S. Martino, quando questo Santo era ancor vivo (4); dell'altro di S. Gaudioso, che si pretende fondato da S. Gaudioso stesso vescovo di Bitinia, nell'anno 438, il qual fuggendo la persecuzione di Gizerico re dell'Affrica si ricoverò in Napoli (5); quando quello ebbe i suoi principii circa l'anno 770 da Stefano II vescovo di questa città (6): e di alcuni altri fondati in altre città di queste nostre provincie (7), e rapportati a questi tempi; sono tutte favole mal tessute, e da non perderci inutilmente l'opera ed il tempo in confutarle.

(1) Habert. Archieraticon, p. 601.
(2) Lindan. Panopl. lib. c. 4. 75.
(3) Gratian. caus. 16. qu. 1. post. can. 39.
(4) Chioccar. de Epis. Neap. in Sancto Severo.
(5) Ughell. de Epis. Neap. tom. 6. pag. 49.
(6) P. Carac. de Sacr. Eccl. Neap. monum. de S. Gaudioso.
(7) Ugh. l. c. p. 61. e 93.

§ II.

Prime collezioni di canoni.

I regolamenti che tratto tratto, da poi che Costantino diede pace alla Chiesa, cominciaron a stabilirsi dallo Stato ecclesiastico, sebbene tuttavia per lo corso d'un secolo e mezzo fino a Teodosio il giovane e Valentiniano III moltiplicassero; nulladimeno non davan in questi tempi alcun sospetto o gelosia a gl'imperadori. Imperciocchè allora non si poneva in dubbio, ed era cosa ben mille volte confessata; anzi non mai negata dagli stessi ecclesiastici, che i principi, per la loro autorità e protezione che tenevan della Chiesa, potevano lodevolmente della stessa canonica disciplina prender cura e pensiero, ed emendar ciò che allo Stato avrebbe potuto esser di nocumento e di disordine: di che ne rende ben ampia e manifesta testimonianza l'intero libro decimosesto del Codice di Teodosio, compilato unicamente per dar provvedimento a ciò che concerneva le persone e le robe ecclesiastiche.

All'incontro appartenendo, come s'è detto nel primo libro, alla Chiesa la potestà di far de' canoni attenenti alla di lei disciplina, avendo già per la pietà di Costantino acquistato maggior splendore, e posta in una più ampia e numerosa gerarchia, ebbe in conseguenza maggior bisogno di far nuovi regolamenti per lo buon governo della medesima, e per accorrere a' disordini che sempre cagiona la moltitudine

Perciò oltre a' libri del Testamento vecchio e nuovo, e ad alcuni canoni stabiliti in varii sinodi tenuti in quelli tre primi secoli, se ne formaron poi degli altri in maggior numero ne' concilii più universali che si tennero a questo fine; poichè data che fu pace da Costantino alla Chiesa, fu più facile che molte chiese unite insieme comunicassero e trattassero sopra ciò che riguardava la disciplina; poichè intorno a tutti gli altri affari esteriori gli ecclesiastici ubbidivano a' magistrati ed osservavan le leggi civili.

Da questo tempo, e non da più antica origine, cominciarono i canoni, de' quali si formaron da poi più collezioni. Poichè quantunque alcuni abbian creduto che fin dal principio del nascente cristianesimo vi fossero stati alcuni regolamenti fatti dagli Apostoli, che anche a' nostri dì si veggono raccolti al numero di 85 sotto il titolo di *Canones Apostolorum*; nulla di meno nè l'opinione del Turriano (1), che stimò tutti essere stat'opera degli Apostoli, nè quella del Baronio e del Bellarmino, i quali credettero che cinquanta solamente di que' canoni fossero apostolici, sono state da savii critici abbracciate, i quali comunemente giudicano esser quella una raccolta d'antichi canoni, e propriamente de' canoni fatti ne' concilii congregati prima del Niceno, come, per non entrare in dispute, potrà vedersi appresso Guglielmo Beveregio (2), Gabriel d'Aubespine,

(1) Franc. Turrian. lib. singular. adver. Magdebur. Centur.
(2) Guilielm. Bevereg. Cod. Can. Eccles. primit. vindicatus.

Lodovico Dupino ed altri; e quel ch'è più notabile, Gelasio papa gli dichiara apocrifi nel can. *Sancta Romana*, dist. 15.

Lo stesso si dice del libro delle Costituzioni Apostoliche falsamente attribuito a S. Clemente, per la grande autorità di quel santo pontefice. O che da prima sia stato supposto sotto il nome di Clemente, o che da poi fosse stato dagli eretici corrotto, egli è certo che non tiene alcuna autorità nelle materie di religione, essendovi state aggiunte varie cose in diversi tempi; onde sebbene in esso si rappresenti l'intera disciplina, almeno della Chiesa orientale, conchiudono tuttavia gli uomini più sensati che non possa esser più antico del terzo secolo (1). Ed ancorchè prima di questo tempo dobbiam credere che varii concilii si fossero dagli ecclesiastici raunati secondo le varie occorrenze della purità della dottrina cristiana, o dell'integrità della disciplina, quanto la persecuzione quasi continua de' Pagani e l'infelicità de' tempi loro permetteva; nondimeno i veri canoni di quelli si son perduti, e son tutti apocrifi gli altri che si millantano; ed in ispezie gli Atti del concilio di Sinuessa per l'apostasia di Marcellino papa, e 'l decreto che la prima Sede da niuno possa venir giudicata, essere certamente cose tutte apocrife, ben lo dimostra Baronio (2) per autorità di S. Agostino, come

(1) Baron. ad A. 32. § 17. Bellarm. de script. Eccles. in Clemen. Perron. in Replic. ad Reg. Brittan. c. 24.
(2) Baron. ad An. 302. Pagi ad An. 302. S. Aug. contra Petilian. c. 16.

inventato da' Donatisti; anzi Cironio (1) prova che l'accusa di Marcellino non fu mai vera, che che ne dica fra' nostri il P. Caracciolo (2).

Finalmente in quanto all'epistole de' sommi pontefici, benchè di queste se ne trovin antichissime del primo e secondo secolo; pure, toltone due lettere di S. Clemente a' Corintii, che sono ascetiche più tosto che decretali, oggi è costantissima sentenza de' più diligenti ed accurati critici, non dico fra' Protestanti, come Blondello e Salmasio, ma tra' piissimi Cattolici, come i cardinali Cusano e Baronio, Marca, Petavio, Sirmondo, Labbeo, Tomasino, Pagi ed altri, che tutte le decretali che si leggono scritte da' pontefici romani prima di Siricio papa che morì nell'anno 398, e che si trovano nella raccolta d'Isidoro Mercatore, il quale comparve al mondo verso la fine dell'imperio di Carlo Magno, sieno in verità spurie e supposte, e da quell'impostore a suo talento formate. *De hac Isidori impostura*, dice Tomasino (3), *inter doctos jam convenit.*

I primi canoni adunque donde cominciarono le tante collezioni, sono quelli che si trovano ne' concilii del quarto secolo. I primi concilii fra gli ecumenici furono quel di Nicea in Bitinia, congregato per ordine di Costantino nell'anno 325, e quello di Costantinopoli per comandamento di Teodosio M. nell'anno 381. I più antichi de' concilii provinciali (benchè variamente se ne fissi l'epoca da' cronologisti, nè

(1) Ciron. 4. obs. 5.
(2) P. Carac. de Sacr. Eccles. Neapol. mon. cap. 2. sect. 3.
(3) Thomas. de vet. Eccles. disc. part. 2. l. 1. c. 9 num. 10.

possa additarsene certamente l'anno) furono quel di Gangra nella Paflagonia, di Neocesarea in Ponto, d'Ancira in Galazia, d'Antiochia in Siria e di Laodicea in Frigia; fuor di molti altri fatti in Affrica, in Ispagna ed altrove meno rinomati.

Dopo questo tempo, cioè verso la fine del quarto secolo, intorno l'anno 385 si pubblicò la prima collezione di canoni per opera d'un certo vescovo d'Efeso chiamato Stefano, come su la fede di Cristofano Justello attesta Pietro di Marca (1). In essa si veggono cento sessantacinque canoni presi da que' sette concilii, due generali e cinque provinciali, della chiesa d'Oriente poco fa mentovati; cioè 20 dal concilio di Nicea, 24 da quello d'Ancira, 14 da quello di Neocesarea, 20 da quello di Gangra, 25 dal concilio d'Antiochia, 59 da quello di Laodicea e 3 da quello di Costantinopoli (2). Ed è da notare che i primi canoni appartenenti alla polizia e disciplina ecclesiastica furono stabiliti nel concilio d'Ancira celebrato l'anno 314, poichè negli altri più antichi concilii solo si trattò di cose appartenenti a' dogmi ed alla dottrina della Chiesa. Questa collezione, o sia stata fatta da Stefano per proprio studio, o per autorità d'alcun concilio d'Oriente, non può di certo stabilirsi. Vero è però che in tal maniera fu applaudita e così universalmente ricevuta, che il concilio di Calcedonia a quella si rapportò, e volle che da essa i canoni si leggessero,

(1) Marca l. 3. de Concord. c. 3.
(2) Doujat hist. du Droit Canon. par. 1. c. 6.

approvandola con quelle parole: *Regulas a Sanctis Patribus in unaquaque synodo usque nunc prolatas teneri statuimus* (1). E perchè questi canoni erano tutti scritti in greco, per comodità delle chiese occidentali se ne fece una traduzion latina, il cui autore è incerto. Nè la chiesa romana e le chiese di queste nostre provincie si servirono d'altra raccolta, se non di questa così tradotta, fino al sesto secolo, quando comparve la Compilazione di Dionisio il Piccolo; e la chiesa gallicana e germanica continuarono a servirsene fin al secolo nono. Ella, secondo Justello, ebbe per titolo: *Codex Canonum Ecclesiae universae*; e secondo Florente, quest'altro: *Collectio Canonum Orientalium.*

In processo però di tempo, per una seconda collezione o sia giunta, autor della quale crede Doujat (2) essere stato l'istesso vescovo Stefano, fatta dopo l'anno 451, vi si aggiunsero tutti i sette canoni del primo concilio di Costantinopoli, de' quali tre solamente erano nella prima, otto canoni del concilio d'Efeso, e ventinove di quello di Calcedonia, tutti generali; dimodochè tutta questa collezione era composta di 206 canoni. Alcun tempo da poi furon aggiunti li canoni del concilio di Sardica, e cinquanta degli 85 canoni che chiamansi Apostolici, e 68 canoni di S. Basilio; e l'autore di questa nuova giunta o sia collezione crede Doujat (3) essere stato Teodoreto vescovo di

(1) Conc. Chalced. can. 1.
(2) Doujat loc. cit. cap. 7.
(3) Doujat loc. cit. c. 8.

Cirro. È manifesto dunque che fin a' tempi di Valentiniano III l'una e l'altra chiesa non conobbe altri regolamenti, che quelli che furon in questo Codice raunati.

Ed è da notare che non avendo in fin a questi tempi la Chiesa niente di giustizia perfetta e di giurisdizione, questi regolamenti obbligavano per la forza della religione, non per temporale costringimento; nè gli trasgressori eran puniti con pene temporali, ma con censure, ed altri spirituali gastighi che poteva imporre la Chiesa. Ond' è che i Padri della Chiesa, quando avean finito il concilio, dove molti canoni s' erano stabiliti perchè fossero da tutti osservati, dubitando che non lo fossero per la condizione di que' tempi torbidi e sediziosi e pieni di fazioni (particolarmente fra gli ecclesiastici stessi, i quali sovente non ostante le decisioni del concilio volevan ostinarsi ne' loro errori); solevano ricorrere agl' imperadori, per la cui autorità erano i concilii convocati, e dimandar loro che avessero per rato ciò che nel concilio erasi stabilito, e comandassero che inviolabilmente da tutti fossero osservati. Così narra Eusebio (1) che fecero i Padri del concilio di Nicea, i quali da Costantino M. ottennero la conferma de' loro decreti. Ed i Padri del concilio costantinopolitano. I ricorsero all' imperador Teodosio M. per la conferma de' canoni di quello (2). E Marziano imperadore promulgò un editto, col quale confermò tutto

(1) Euseb. in vita Constant. lib. 3. c. 17.
(2) Conc. Constant. I. Epist. synodica. Socrat. l. 5. hist. Eccl. c. 8.

ciò che dal concilio di Calcedonia erasi stabilito con i di lui canoni (*). E generalmente tutti gli altri imperadori, quando volevano che con effetto si osservassero, solevano per mezzo delle loro costituzioni comandare che fossero osservati, e lor davan forza di legge con inserirgli nelle loro costituzioni, pubblicandogli colle leggi loro; come è chiaro dal Codice di Teodosio, dalla Raccolta di Giovanni Scolastico, dal Nomocanone di Fozio, e da ciò che poi gli altri principi d'Occidente e Giustiniano imperadore ordinò per essi, come si conoscerà meglio quando de' fatti di questo principe ci toccherà favellare.

§ III.

Della conoscenza nelle cause.

Lo Stato adunque ecclesiastico ancorchè, da Costantino posto in tanto splendore, avesse acquistata una più nobile esterior polizia, e fosse accresciuto di suoi regolamenti, non però in questi tempi e fino all'età di Giustiniano imperadore, per quel che s'attiene alla conoscenza delle cause, trapassò i confini del suo potere spirituale. Egli era ancor ristretto nella conoscenza degli affari della religione e della fede, dove giudicava per forma di polizia; nella correzion de' costumi, dove conosceva per via di censure; e sopra le differenze tra' Cristiani, le

(*) Justell. in Præfat. ad Cod. Can. Eccl. Africanæ.

quali decideva per forma d'arbitrio e di caritatevole composizione.

Non ancora avea la Chiesa acquistata giustizia contenziosa nè giurisdizione, nè avea foro o territorio nella forma e potere ch'ella tien oggi in tutta la cristianità; poichè quella non dipende dalle chiavi, nè è propriamente di diritto divino, ma più tosto di diritto umano e positivo, procedente principalmente dalla concessione o permissione de' principi temporali, come si vedrà chiaro nel progresso di questa Istoria.

Vi è gran differenza tra la spada e le chiavi, ed ancor tra le chiavi del cielo ed i litigi de' magistrati. Ed i teologi sono d'accordo che la tradizione delle chiavi, e la potenza di legare e di sciogliere data da Cristo Signor nostro a' suoi Apostoli, importò solamente la collazione de' Sacramenti, ed in oltre l'effetto importantissimo della scomunica, ch'è la sola pena che ancor oggi possono gli ecclesiastici imponere a loro ed a' laici, oltre all'ingiugnere della penitenza. Ma tutto ciò dipende dalla giustizia, per dir così, penitenziale, non già dalla pura contenziosa (*); o più tosto dalla censura e correzione, che dalla perfetta giurisdizione. Questa porta un costringimento preciso, e formale, che dipende propriamente dalla potenza temporale de' principi della terra, i quali, come dice S. Paolo, portano la spada per vendetta de' cattivi e per sicurtà de' buoni. E di fatto le nostre anime, sopra le quali propriamente

(*) Cap. cum non ab homine 10. Extr. de judic.

si stende la potenza ecclesiastica, non sono capaci di preciso costringimento, ma solamente dell' eccitativo, che si chiama dirittamente *persuasione*. Quindi è che i Padri tutti della Chiesa, Crisostomo (1), Lattanzio, Cassiodoro, Bernardo ed altri altamente si protestano che a loro non era stata data potestà d'impedire gli uomini da' delitti coll' autorità delle sentenze: *non est nobis data talis potestas, ut auctoritate sententiæ cohibeamus homines a delictis*, dice Crisostomo (2); ma tutta la loro forza era collocata nell' esortare, piangere, persuadere, orare, non già d'imperare. Per la qual cosa fu reputato necessario che anche nella Chiesa i principi del mondo esercitassero la lor potenza, affinchè dove i sacerdoti non potessero arrivare co' loro sermoni ed esortazioni, vi giugnesse la potestà secolare col terrore e colla forza (3).

A' principi della terra egli è dunque che Dio ha data in mano la giustizia: *Deus judicium suum regi dedit*, dice il Salmista. Ed il popolo d'Israello domandando a Dio un re, disse: *Constitue nobis regem, qui judicet nos, sicut cæteræ nationes habent*. E quando Iddio diede al re Salomone la scelta di ciò che volesse, questi dimandò: *Cor intelligens, ut populum suum judicare posset*: domanda che fu grata a Dio; laonde S. Girolamo disse che *regum proprium*

(1) Chrisost. 1. Timot. 33. tit. 17. Lactant. l. 5. c. 13. Cassiod. l. 2. epist. 17. Bernar. ser. 66. in Cantic.
(2) Chrisost. de Consid. l. 1.
(3) Can. Principes 23. qu. 5. Can. inter 33. qu. 2.

officium est facere judicium et justitiam (1). In brieve, in tutta la Sacra Scrittura la giustizia è sempre attribuita e comandata a' re, e non mai a' preti, almeno in qualità di prete; perchè nostro Signore istesso essendo stato pregato da certo uomo perchè imponesse la divisione fra lui e suo fratello, rispose: *Homo, quis me constituit judicem aut divisorem super vos* (2)? Ed in quanto agli Apostoli, ecco ciò che ne dice S. Bernardo ad Eugenio: *Stetisse Apostolos lego judicandos, judicantes sedisse non lego.* Nè in quelli tre primi secoli, siccome s' è veduto nel primo libro, toltone quelle tre accennate conoscenze, ebbero i preti quest' ampia giustizia contenziosa che hanno al presente.

Nè tampoco l'ebbero nel quarto e quinto secolo: imperocchè quantunque l' imperio fosse governato da imperadori cristiani, toltone la conoscenza delle sole cause ecclesiastiche, essi venivan da' magistrati secolari (3), così ne' giudicii civili come criminali, giudicati, e riguardati essi ancora come membri della società civile; e non essendo stata loro conceduta, nè per diritto divino, nè fin allora per legge d'alcun principe, immunità o esenzione alcuna, dovevan in conseguenza da' magistrati secolari nelle cause del secolo esser giudicati. E di fatto nel concilio niceno accusandosi i vescovi l' un l' altro, portaron i libelli dell' accuse a

(1) Can. Regum. 23. qu. 5.
(2) Lucæ 12. Apost. ad Roman. 13. Irenæus l. 5. c. 24. Origen. epist. ad Rom.
(3) Chrisost. Homil. 23. in epist. ad Rom. Ambros. in Luc. l. 4. c. 5. Augustin. in Joan. tract. 6. Gelas. epist. 8.

Costantino, perchè gli giudicasse; ancorchè a questo principe fosse piaciuto, per troncar le contese, di buttargli tutti al fuoco. Costantino stesso giudicò la causa di Ceciliano; ed Attanasio accusato di delitto di maestà lesa, con sua sentenza fu condennato in esilio. Costanzo suo figliuolo ordinò che la causa di Stefano vescovo d'Antiochia si trattasse nel suo palazzo (1); ed essendo stato convinto, fu con suo ordine deposto da' vescovi. Valentiniano condannò alla multa il vescovo Cronopio, e mandò in esilio Ursicino e' suoi compagni, come perturbatori della pubblica tranquillità (2). Prisciliano ed Istanzio furono condennati per loro delitti ed oscenità da' giudici secolari, come testifica Sulpizio Severo. Della causa di Felice Aptungitano, di Ceciliano e de' Donatisti conobbero ancora i magistrati secolari (3). Ed i vescovi d'Italia ricorsero a Graziano e a Valentiniano, pregandogli che prendesser a giudicare Damaso calunniato dai fautori di Ursicino.

Nè si fece nelle cause civili di questi secoli mutazione alcuna, essendo noto che non volendo i litiganti acquetarsi al giudicio de' vescovi, che come arbitri solevano spesso esser ricercati per comporle, e volendo in tutte le maniere piatire e venire al positivo costringimento, dovevan ricorrere a' rettori delle provincie, ed agli altri magistrati secolari, ed instituire avanti a' medesimi i giudicii, e proponere le loro azioni ovvero eccezioni, come

(1) Theodoret. lib. 2. c. 9.
(2) L. 2. C. Th. Quorum appel.
(3) Dupin. diss. ult. § ult.

i due Codici Teodosiano e Giustinianeo ne fanno piena testimonianza (1): e quando venivan citati in alcuno di questi tribunali, dovevan dar malleyadoria *judicio sisti* (2).

Nell' estravagante ed apocrifo titolo *de Episcopali Judicio* che fu collocato in luogo sospetto, cioè nell' ultimo fine del Codice di Teodosio, si legge una costituzione (3) di Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, colla quale pare che si dia a' vescovi la cognizione delle cause fra ecclesiastici, e parimente che non siano tirati a piatire altrove, che avanti di loro stessi. Ma quantunque tal legge sia supposta, come ben a lungo dimostra Gotofredo, e tengono per certo tutti i dotti, niente però da quella poteron cavarne i preti; poichè con espresse e precise parole ivi si tratta delle sole cause ecclesiastiche, la conoscenza delle quali l' ebbe sempre la Chiesa per forma di polizia. Ecco le sue parole: *Quantum ad causas tamen ecclesiasticas pertinet.* Graziano (4), al quale ciò dispiacque, glie le tolse affatto, e nel suo Decreto smembrò la legge e variò la sua sentenza: ciò che non fu nuovo di questo compilatore, siccome altrove ce ne saranno somministrati altri riscontri. Anselmo (5) su questa legge pur fece simili scempi, e maggiori in cose più rilevanti se ne sentiranno appresso.

(1) L. 33 et 37. C. Th. de. Ep. et Cler. L. si quis, C. de Epis. audient. Novel. Valent. III. tit. 12. de Episc. judic.
(2) L. omnes 33. C. de Episc. et Cler.
(3) L. 3. Extrav. de Episc. judic.
(4) Can. continua 5. 11. qu. 1.
(5) Anselm. l. 3. c. 109. et Pol. 1. tit. 19.

Oppongono gli ecclesiastici alcune altre costituzioni di simil tempra, e molti canoni contro a verità sì conosciuta. Ma risponde loro ben a lungo ed a proposito Dupino (1) gran teologo di Parigi, il quale meglio d'ogni altro ci dimostrò che i cherici, così nelle cose civili e politiche, come nelle cause criminali, non furono per diritto divino esenti dalla potestà secolare, siccome nè da' tributi, nè dalle pene; ma che in decorso di tempo per beneficio degl' imperadori e de' principi in alcuni casi l' immunità acquistarono; ciò che si vedrà chiaro nel corso di questa Istoria.

Così è, che la Chiesa fin a questi tempi non aveva acquistata quella giustizia perfetta, che il diritto chiama giurisdizione, sopra i suoi preti, e molto meno sopra gli altri del secolo; nè allora avea territorio, cioè *jus terrendi*, come dice il giureconsulto (2), nè per conseguenza perfetta giurisdizione che inerisce al territorio, nè preciso costringimento; nè i giudici di essa erano magistrati che potessero pronunciare quelle tre parole essenziali, *do*, *dico*, *abdico*. Per la qual cosa essi non potevano di lor autorità fare imprigionar le persone ecclesiastiche; siccome oggi il giorno ancora s' osserva in Francia, che non possono farlo senza implorare l' aiuto del braccio secolare (3). E perchè per consuetudine s'era prima tollerato e poi introdotto, che il giudice ecclesiastico potesse fare imprigionar coloro che si

(1) Dupin. dis. ult. § ult.
(2) L. pupillus, § territorium, D. de verbor. signifi.
(3) Gio. Galli qu. 103. 245. et 276. Le Maître tract. de Appel. c. 5. Loyseau des Sign. c. 15.

trovavano nel suo auditorio, tosto Bonifacio VIII alzò l' ingegno e cavò fuori una sua decretale (1) con cui stabilì che i vescovi potessero da per tutto, e dove essi volessero, ponere il lor auditorio, per farvi in conseguenza da per tutto le catture: la qual opera, perchè non poteva nascondersi, fece che quella decretale in molti luoghi non fosse osservata; ed in Francia, come testifica mons. Le Maître (2), si pratica il contrario. In fine gli ecclesiastici non ebbero carcere fin al tempo d' Eugenio I, come c' insegna il Volaterrano (3).

Egli è altresì ben certo che in questi secoli la Chiesa non avea potere d' imponer pene afflittive di corpo, d' esilio, e molto meno di mutilazion di membra o di morte; e ne' delitti più gravi d' eresia toccava a' principi di punire con temporali pene i delinquenti. I quali principi per tenere in pace e tranquilli i loro Stati, e purgargli di questi sediziosi che turbavan la quiete della repubblica, stabilirono perciò molti editti dove prescrissero le pene ed i gastighi a color dovuti. Di queste leggi ne sono pieni i libri del Codice di Teodosio, e di Giustiniano ancora. Nè in questi tempi i giudici della Chiesa potevano condennare all' emende pecuniarie (4); e la ragion era, perch' essi non avevan territorio (5); e secondo il diritto de' Romani, i soli magistrati ch' hanno

(1) Cap. Episcopus de offic. ord. in 6.
(2) Le Maître de Appel. c. 5.
(3) Volater. l. 22.
(4) Cap. 1. de dolo et contum. Cap. licet, de poenis. Cap. irrefragab. § ult. de offic. ordin.
(5) Loyseau loc. cit.

il pieno territorio, potevano condennare all'emenda (1). Ma poi, ancorchè la Chiesa non tenesse nè territorio nè fisco, intraprese di poterlo fare, con applicare a qualche pietoso uso, come a monaci, a prigioni, a fabbriche di chiese, o altro, la multa; di che altrove avremo nuovo motivo di ragionare.

Non potendosi adunque dubitare che tutto ciò che oggi tiene la Chiesa di giustizia perfetta e di giurisdizione, dipenda da beneficio e concessione de' principi, alcuni han creduto che queste concessioni cominciassero da Costantino il Grande, quegli che le diede pace ed incremento. Credettero che questo principe per una sua costituzione estravagante, che si vede inserita nel fine del Codice di Teodosio (2), avesse stabilito che il reo o l'attore in tutte le materie ed in tutte le parti della causa possa domandare che fosse quella al vescovo rimessa: che non gli possa esser denegato, avvegnachè l'altra parte l'impedisse e contraddicesse: e per ultimo, che ciò che il vescovo proferirà, sia come una sentenza inappellabile, e che tosto senza contraddizione, e non ostante qualunque impedimento, debbano i magistrati ordinarii eseguirla; cosa che se fosse vera, la giurisdizione temporale sarebbe perduta affatto, o almeno non servirebbe che per eseguire i comandamenti degli ecclesiastici.

Fu in alcun tempo questa veramente stravagante costituzione reputata per vera, vedendosi

(1) L. aliud est fraus 131. § 1. de verb. signif. L. 1. si qu. jus dicenti non obtem.

(2) L. 1. C. Th. de Episcop. judic.

parte di quella inserita ne' Capitolari di Carlo M. (1), ed ancora ne' Breviarii del Codice Teodosiano; e Giovanni Seldeno (2), perchè la trovò in un codice antico manuscritto di Guglielmo monaco Malmesburiense, credette che veramente fosse di Costantino.

Altri l'attribuiscono non già a Costantino, ma a Teodosio il giovane, come fecero Innocenzio (3), Graziano (4), Ivone, Anselmo, Palermitano, e gli altri compilatori di Decreti, mossi perchè in alcuni codici manuscritti portava in fronte questa inscrizione: ARCAD. HONOR. ET THEODOS.

Ma oggi mai s'è renduto manifesto per valenti e gravi scrittori esser quella finta e supposta, non altramente che la donazione del medesimo Costantino (5). Giacomo Gotofredo (6) a minuto per cento pruove dimostra la sua falsità, tanto che bisogna non aver occhi per poterne dubitare. Si vede ella manifestamente aggiunta al Codice di Teodosio in luogo sospetto, cioè nell'ultimo fine di quello, intitolata con queste parole: *Hic titulus deerrabat a Codice Theodosiano*: si porta ancora senza console e senza data dell'anno, e tutta opposta a molt'altre costituzioni inserite in quel Codice stesso: non si vede posta nel Codice di Giustiniano, nè di lei presso agli scrittori dell'istoria ecclesiastica hassi memoria alcuna.

(1) Capitul. Caroli M. l. 6. c. 281.
(2) Selden. in uxor. hebraea l. 3. cap. 18. p. 564. et de Syned. l. 1. c. 10. p. 318.
(3) Inn. c. novit. 13. de Judic.
(4) Grat. 11. qu. 1. can. 35. 36. 37.
(5) Loyseau des Sign. c. 15.
(6) Got. l. 6. in fin. C. Th. l. 1. de Episc. Judic.

Coloro che l'attribuiscono a Teodosio, di cui la vera legge (1) si vede dopo questa supposta costituzione, vanno di gran lunga errati; imperciocchè questa vera legge di Teodosio è tutta contraria a quella, determinandosi per essa che i vescovi non possano aver cognizione se non delle materie di religione, e che gli altri processi degli ecclesiastici sieno determinati e sentenziati da' giudici ordinarii. E non è credibile che Teodosio avesse voluto inserire nel suo Codice una legge tutta contraria alla sua. Di vantaggio le leggi degli altri imperadori rapportate in quel Codice, benchè fatte in favor della Chiesa, non l'attribuiscon però tal giustizia; e spezialmente la Novella (2) di Valentiniano III è direttamente contraria, dicendo che secondo le leggi degl'imperadori la Chiesa non ha giurisdizione, e che seguendo il Codice Teodosiano, ella non può conoscere che delle materie di religione.

Ma oltre alla vera legge di Teodosio di sopra rapportata, si vede che in tempo d'Arcadio e d'Onorio la Chiesa non aveva se non la sua primitiva ragione di conoscere per forma d'arbitrio, ancorchè ciò eziandio le venisse contrastato; laonde promulgaron essi una legge per mantenergliela, di cui ecco le parole: *Si qui ex consensu apud sacrae legis antistitem litigare voluerint, non vetentur, sed experientur illius, in civili dumtaxat negotio, more arbitri sponte reddentis judicium* (3). E questa fu

(1) L. 3. de Epis. Judic.
(2) Nov. Valent. de Episc. Judic.
(3) L. 7. C. de Epis. audient.

la pratica della Chiesa in questi secoli, che i vescovi s' impiegavano per forma d' arbitrio in comporre le liti che loro per consenso delle parti erano riportate, come ne fanno testimonianza Basilio (1), e, con addurne gli esempli, Gregorio Neocesariense, Ambrogio, Agostino, e gli scrittori dell' istoria ecclesiastica Socrate e Niceforo (2). Ciò che durò lungamente fino a' tempi di Giustiniano, il quale fu il primo che cominciò ad augumentare la conoscenza de' vescovi per le sue Novelle, come vedremo nel sesto secolo: poichè negli ultimi tempi ne' quali siamo, di Valentiniano III, egli è costante che i vescovi non avevano nè foro nè territorio, nè potevan impacciarsi d' altre cause che di religione, così tra' cherici, come tra' laici, siccome Valentiniano stesso n' accerta per una sua molto notabile Novella (3), di cui eccone le principali parole: *Quoniam constat episcopos forum legibus non habere, nec de aliis causis, quam de religione posse cognoscere, ut Theodosianum Corpus ostendit; aliter eos judices esse non patimur, nisi voluntas jurgantium sub vinculo compromissi procedat. Quod si alteruter nolit, sive laicus, sive clericus sit, agent publicis legibus et jure communi*; aggiungendo che i cherici possano esser citati innanzi al giudice secolare: ciò che senza dubbio era il diritto e la pratica innanzi Giustiniano, come

(1) Basil. c. 247.
(2) Gregor. Niss. in vita Greg. Neocaesar. Ambros. Ep. 24. et l. 2. offic. c. 24. August. in Psal. 128. et l. de Oper. Monac. c. 20. et homil. de poenit. 50. c. 12. et Ep. ad Procul. Donatistam Ep. 147. Socrat. lib. 7. c. 36. Nicef. l. 14. c. 39.
(3) Nov. 12. Valent.

si vede in molte leggi del suo Codice (1). E questo solo privilegio era dato agli ecclesiastici, di non poter esser tirati a piatire fuori del lor domicilio e dimora; e nelle provincie non potevan essere convenuti innanzi altro giudice, che avanti il rettore della provincia, siccome a Costantinopoli innanzi al prefetto pretorio (2).

Così è, che intorno la conoscenza della Chiesa nelle cause, non si mutò niente in questi tempi di quel che praticavasi negli tre primi secoli. Nè in queste nostre provincie ebbero i nostri vescovi giustizia perfetta, nè foro, nè territorio; nè, per quel che s'attiene a questa parte, lo Stato ecclesiastico portò fino a questo tempo alcuna mutazione nel politico e temporale, restringendosi la sua conoscenza alle cause di religione, che giudicava per via di polizia, ed a quell'altre due occorrenze dette di sopra: e tutta la giurisdizione ed imperio era de' magistrati secolari, innanzi a' quali, sia prete, sia laico, si ricorreva per le cause così civili, come criminali, senza eccezione veruna.

Ma quantunque per questa parte non s'apportasse allo stato civile alterazione alcuna, non fu però che in questi medesimi tempi non si cagionasse qualche disordine per ciò che concerne l'acquisto de' beni temporali, che tratto tratto agli ecclesiastici ed alle chiese per la pietà de' Fedeli si donavano, ovvero per la troppo avarizia de' cherici si proccuravano.

(1) L. cum Clericis 25. l. omnes 33. C. de Epis. et Cler.
(2) Loyseau des Sign. c. 15.

§ IV.

Beni temporali.

Chi dice religione, dice ricchezze, scrisse il nostro Scipione Ammirato (1) che fu canonico in Firenze: e la ragione è in pronto, e' soggiunge; perchè essendo la religione un conto che si tiene a parte con M. Domenedio, ed avendo i mortali in molte cose bisogno di Dio, o ringraziandolo de' beni ricevuti o de' mali scampati, o pregandolo che questi non avvengano, e che quelli felicemente succedano, necessariamente segue che de' nostri beni, o come grati o come solleciti, facciamo parte, non a lui, il quale signor dell' universo non ha bisogno di noi, ma a' suoi tempii e a' suoi sacerdoti. Data che fu dunque da Costantino pace alla Chiesa, potendosi professar da tutti con piena libertà la nostra religione, cominciò in conseguenza a crescer quella di beni temporali. Prima di Costantino le nostre chiese, come una certa spezie d' unione ed assembramento reputato illecito, non potevan certamente per testamento acquistar cosa alcuna, non meno che le comunità de' Giudei e gli altri collegii che non aveano in ciò alcun privilegio (2).

Questi corpi erano ancora riputati come persone incerte, e per conseguenza i legati a loro

(1) Ammir. ne' suoi Opusc. disc. 7.
(2) L. 2. D. de Colleg. L. 1. C. de Judaeis. L. 8. C. de haered. instit.

fatti non aveano alcun vigore. Ne' tempi poi dell' imperador M. Aurelio (1) fu fatto un senatusconsulto, col quale si diede licenza di poter lasciare a' collegii o ad altre comunità ciò che si volesse (2). Fu perciò rilasciato il rigore che prima vi era; e quantunque le nostre chiese, come collegii illeciti, non potevan esser comprese sotto la disposizione del senatusconsulto, con tutto ciò s' osserva che nel terzo secolo, sia per tolleranza, sia per connivenza, cominciavano ad avere delle possessioni. Ma subito che Costantino nell' anno 312 abbracciò la religione cristiana, rendendo con ciò non pur leciti, ma venerandi e commendabili i nostri collegii, si videro le chiese abbondar di beni temporali. E perchè non vi potesse sopra di ciò nascer dubbio, e maggiormente si stimolasse la liberalità de' Fedeli a lasciargli, promulgò nell' anno 321 un editto, che dirizzò al popolo romano, col quale si diede a tutti licenza di poter lasciare ne' loro testamenti ciò che volessero alle chiese, ed a quella di Roma spezialmente (3). Così Costantino, cotanto della cristiana religione benemerito, arricchì le nostre chiese, e non solamente per questa via, ma anche per avere ordinato che si restituissero a quelle tutte le possessioni che ad esse appartenevano, e che ne' tempi di Diocleziano e di Massimiano eran loro state tolte; sopra di che promulgò anche un altro editto rapportato da Eusebio (4). In oltre stabilì che i beni

(1) V. Rittershus. Com. in l. 12. tab. de Colleg. jur. c. 8.
(2) L. 20. D. de reb. dub.
(3) L. 4. C. Th. de Episc. et Cler. 1. C. Just. de SS. Eccl.
(4) Eusch. lib. 10. c. 5. Socrates l. 1. Sozomenus, Eutrop. et alii.

de' martiri, se non aveano lasciati eredi, si dessero alle chiese, come afferma l'autor della sua Vita (1).

Ma siccome questo principe, per la nuova disposizione che diede all'imperio, fu riputato più tosto distruggitore dell'antico, che facitore d'un nuovo; così anche fu da molti accagionato che più tosto recasse danno alla Chiesa per averla cotanto arricchita, che l'apportasse utile; poichè in decorso di tempo gli ecclesiastici per l'avidità delle ricchezze ridussero la faccenda a tale, che oltre a dimenticarsi del loro propriò ufficio, ad altro non badando che a tirare e rapire l'eredità de' defunti, furon cagione di molti abusi e gravi disordini che perciò nella repubblica si introdussero; tanto che obbligaron i principi successori di Costantino a por freno a tanta licenza.

Ne' suoi tempi S. Giovan Crisostomo (2) deplorava questi abusi, e si doleva che dalle ricchezze delle chiese n'erano nati due mali; l'uno che i laici cessavano d'esercitarsi nelle limosine; l'altro che gli ecclesiastici, trascurando l'ufficio loro, ch'è la cura dell'anime, diventavano proccuratori, economi e dazieri, esercitando cose indegne del loro ministerio.

Non erano ancora cinquant'anni passati da che Costantino promulgò quelle leggi, che per l'avarizia degli ecclesiastici sempre accorti in profittarsi della simplicità, massimamente delle donne, fu costretto Valentiniano il vecchio nell'anno 370, a richiesta forse, come suspicano

(1) Euseb. Vit. Constant. lib. 2. cap. 20.
(2) Chrisost. in Matth. hom. 26.

alcuni, di Damaso vescovo di Roma, di promulgare altra legge (1), con cui severamente proibì a' preti ed a' monaci di poter ricevere, sia per testamento, sia per atto tra' vivi, qualunque eredità o roba da vedove, da vergini, o da qualsivoglia altra donna, proibendo loro che non dovessero con quelle conversare, siccome pur troppo licenziosamente facevano; contro alla quale cattiva usanza declamarono ancora Ambrogio e Girolamo. E questa legge, oltre ad essere stata dirizzata a Damaso, fu ancora fatta pubblicare in tutte le chiese di Roma, perchè inviolabilmente s'osservasse. Estese in oltre Valentiniano questa sua costituzione a' vescovi ed alle vergini a Dio sacrate, a' quali insieme con gli altri cherici e monaci proibì simili acquisti (2).

Venti anni appresso per le medesime cagioni fu astretto Teodosio il Grande a promulgarne un'altra consimile (3), per la quale fu vietato alle diaconesse, per la soverchia conversazione che tenevan con gli ecclesiastici, di poter lasciare a' monaci o cherici le loro robe, in qualunque modo che tentassero di farlo. Anzi questo principe vietò ancora alle medesime diaconesse di poter lasciare eredi le chiese, e nemmeno i poveri stessi; ciò che Valentiniano non osò di fare: sebbene Teodosio dopo due mesi rivocò in parte questa sua legge, permettendo (4) alle diaconesse di poter lasciare a chi volessero

(1) L. 20. C. Th. de Episc. et Cl.
(2) L. 21. C. eod. tit.
(3) L. 27. C. Th. de Episc. et Cl. Sozom. l. 7. cap. 16.
(4) L. 28. C. Th. eod. tit.

i mobili; ancorchè l'imperador Marciano nella sua Novella (1) reputasse in tutto aver rivocata Teodosio la sua legge, siccome infine volle far egli; di che è da vedersi Giacomo Gotofredo ne' suoi lodatissimi comentarii (2).

I Padri della Chiesa di questi tempi non si dolevano di tali leggi, nè che i principi non potessero stabilirle, nè lor passò mai per pensiero che perciò si fosse offesa l'immunità o libertà della Chiesa. Erano in questi tempi cotali voci inaudite, nè si sapeano: ma solamente dolevansi delle cagioni che producevano tali effetti, e che mossero quegl'imperadori a stabilirle, cioè di loro medesimi, e della pur troppa avarizia degli ecclesiastici che se l'aveano meritate. Ecco come ne parla S. Ambrogio (3): *Nobis etiam privatae successionis emolumenta recentibus legibus denegantur, et nemo conqueritur. Non enim putamus injuriam, quia dispendium non dolemus*, ec. Più chiaramente lo disse S. Girolamo (4), scrivendo a Nepoziano: *Pudet dicere, sacerdotes idolorum, mimi et aurigae et scorta haereditates capiunt, solis clericis ac monachis hac lege prohibetur: et non prohibetur a persecutoribus, sed a principibus christianis. Nec de lege conqueror, sed doleo cur meruerimus hanc legem. Cauterium bonum est; sed quo mihi vulnus, ut indigeam cauterio? Provida securaque legis cautio; et tamen nec sic refraenatur avaritia, per fideicommissa legibus illudimus*, ec. Così è, che in questi tempi

(1) Marcian. Novell. de testam. Cl. ult.
(2) Got. ad l. 28. C. Th. eod. tit.
(3) Ambros. Ep. 31. ad Valent. al. 1.
(4) Hier. Ep. 2. ad. Nepot. de vit. Cler.

s'apparteneva alla giurisdizione e potestà del principe il rimediare a questi abusi, e dar quella licenza o porre quel freno intorno agli acquisti de' beni temporali delle chiese, ch' e' reputava più conveniente al bene del suo Stato. Ciò che ne' secoli men a noi remoti in tutti i dominii d'Europa fu dagli altri principi lodevolmente e senza taccia di temerità imitato. Così Carlo M. di gloriosa memoria praticò nella Sassonia, e nell'Inghilterra Odoardo II e III ed Errico V (1). Nella Francia lo stesso fu osservato da S. Lodovico (2), ch'è cosa molto notabile; e poi successivamente confermato da Filippo III, da Filippo il Bello, da Carlo il Bello, da Carlo V, da Francesco I, da Errico II, da Carlo IX e da Errico III. Ed abbiamo un arresto presso a Paponio (3), per cui il senato di Parigi proibì i nuovi acquisti a' Cartusiani e Celestini. Nella Spagna Giacomo re d'Aragona (4) statuì simili leggi ne' regni soggetti a quella corona; siccome nella Castiglia, in Portogallo, ed in tutti gli altri regni di Spagna osservarsi il medesimo ci attestano Narbona e Lodovico Molina (5). Ed in varii luoghi di Germania e della Fiandra si osservano consimili statuti (6). Nell'Olanda Guglielmo III conte con suo editto dell'anno 1328 lo

(1) Pet. Greg. de Repub. lib. 13. cap. 16. Polid. Virg. lib. 13. Hist. Anglic.
(2) Jo. Fab. ad l. quoties, C. de rei vind.
(3) Pap. l. 1. Rapsod. ar. 7. art. 3.
(4) Petr. Belluga in Speeul. Princ. tit. 14.
(5) Narbon. l. 35. Gl. 5. num. 30. tit. 3. l. 1. nov. recompil. Molina de contr. tit. 2. d. 140. lib. 2. t. 8.
(6) Gaill. lib. 2. observ. 32. num. 5. Chopin. de doman. Franc. l. 2. tit. 14. Christin. t. 1. decis. 201.

proibì severamente (1). E nell'Italia in Venezia ed in Milano si pratica il medesimo (2). Nè vi è provincia in Europa nella quale i principi non riconoscano appartenere ad essi ed alla loro potestà fornire i loro Stati di simili provedimenti.

Nelle provincie ch'ora compongon il nostro reame di Napoli, se si riguardano i tempi che corsero da Costantino fino a Valentiniano III, le nostre chiese, che già tuttavia in Napoli e nelle altre città s'andavan da' vescovi ergendo, non fecero considerabili acquisti: e si conosce chiaro dal vedersi che non possono recar in mezzo altri titoli, se non procedenti da concessioni fatte loro da' principi longobardi o da normanni, che furon più profusi degli altri, o finalmente dagli Svevi e dagli Angioini. I monasteri cominciarono nel principio del regno de' Longobardi a rendersi per gli acquisti, considerabili; ed ancorchè S. Benedetto nel tempo di Totila fosse stato il primo ad introdurgli in Italia, non si vide però quello di monte Casino nella Campagna cotanto arricchito, se non nell'età de' re longobardi. Ma col correr degli anni moltiplicossi in guisa il numero delle chiese e de' monasteri in queste nostre provincie, e gli acquisti furono così eccessivi, che non vi fu città o castello, piccolo o grande, che non ne rimanesse assorbito. Fu tal eccesso ne' tempi dell'imperador Federico II represso per una sua

(1) Brant. t. Hist. des Reform. 1. p. 25. Ant. Matth. manud. ad Jus Can. l. 2. tit. 1. Bodin. de Rep. l. 5. c. 2.

(2) Bossius de poenis num. 43. Signerol. de Homedeis cons. 21. Statut Civit. Mediol. nov. compil. tit. de poen. collig.

legge che oggi giorno ancor si vede nelle nostre costituzioni (1), per la quale, imitando, come e' dice, i vestigi de' suoi predecessori (forse intendendo di questi imperadori, o, com'è più verisimile, de' re normanni suoi predecessori, la costituzione de' quali ciò riguardante si trova ora essersi dispersa), proibì ogni acquisto di stabili alle chiese.

(La costituzione di Federico II riguardante la proibizione degli acquisti de' beni stabili alle chiese, monasteri, Templari ed altri luoghi religiosi, è una rinovazione della costituzione antica che era nel regno di Sicilia di qua e di là dal Faro; non già che l'imperadore riguardasse alle costituzioni del Codice di Teodosio o di Giustiniano. Nelle risposte che diedero i vescovi di Erbipoli, di Worms, di Vercelli e di Parma a papa Gregorio IX sopra l'accuse fatte a questo imperadore, che avesse spogliati i Templari e gli Ospitalieri degli stabili che possedevano, dicono che Federico non fece altro che rivocare alcune compre che essi aveano fatte in Sicilia di beni *burgensatici* contro il prescritto di questa antica costituzione, che avea avuto nel regno di Sicilia sempre vigore ed osservanza. Le parole dell'accusa e della difesa sono le seguenti, le quali si leggono non meno presso Goldasto (2) che presso Lunig (3). Propositio Ecclesiæ: *Templarii et Hospitalarii bonis mobilibus et immobilibus spoliati, juxta*

(1) Constit. Regn. de Reb. stab. Eccl. non alienand.
(2) Goldasto Collect. Const. Imp. t. 2. Edit. Francf. an. 1713. p. 79.
(3) Lunig. tom. 2. del Codice Diplomatico d'Italia, p. 882.

tenorem pacis non sunt integre restituti. Responsio Imperialis: *De Templariis et Hospitalariis verum est, quod per judicium et per antiquam constitutionem regni Siciliæ revocata sunt feudalia et* burgasatica *quæ habuerunt per concessionem invasorum regni, quibus equos, arma, victualia et vinum, et omnia necessaria ministrabant abunde, quando infestabant imperatorem, et imperatori, tunc regi, pupillo et destituto, omne omnino subsidium denegabant. Alia tamen feudalia et* burgasatica *dimissa sunt eis, qualitercumque ea acquisierunt et tenuerunt ante mortem regis Willielmi II, seu de quibus haberent concessionem alicujus antecessorum suorum. Nonnulla vero* burgasatica *quæ emerunt, revocata sunt ab eis secundum formam antiquæ constitutionis regni Siciliæ, quod nihil potest eis sine consensu principis de* burgasaticis *inter vivos concedi, vel in ultima voluntate legari, quin post annum, mensem, septimanam et diem, aliis burgensibus secularibus vendere et concedere teneantur. Et hoc propterea fuit ab antiquo statutum, quia si libere eis et perpetuo* burgasatica *liceret emere sive accipere, modico tempore totum regnum Siciliæ (quod inter regiones mundi sibi habilius reputarent) emerent et adquirerent; et hæc eadem constitutio obtinet ultra mare).*

Ma essendosi nel tempo degli Angioini introdotte presso di noi altre massime che persuasero non potere il principe rimediare a questi abusi, e riputata per ciò la costituzione di Federico empia ed ingiuriosa all'immunità delle chiese, si ritornò a' disordini di prima. E se

la cosa fosse stata ristretta a que' termini, sarebbe stata comportabile: ma da poi si videro le chiese e' monasteri abbondare di tanti Stati e ricchezze, ed in tanto numero, che piccola fatica resta loro d' assorbire quel poco ch' è rimaso in potere de' secolari. Ma di ciò più opportunamente si favellerà ne' libri seguenti, potendo bastare quel che finora s' è detto della polizia ecclesiastica di queste nostre provincie del quarto e metà del quinto secolo.

FINE DEL VOLUME I.

Digitized by Google

TAVOLA
DEI CAPITOLI

LIBRO PRIMO

Cap. I. *Delle condizioni delle città d' Italia* . . . . . pag. 227
Cap. II. *Delle condizioni delle provincie dell' imperio* . . . . . » 235
Cap. III. *Della disposizione dell' imperio sotto Augusto* . . . . . » 240
Cap. IV. *Della disposizione e polizia di queste regioni che oggi compongono il regno di Napoli; e della condizione delle loro città* . . . . . » 244
I. *Di Napoli, oggi capo e metropoli del regno* . . . . . » 248
II. *Napoli non fu repubblica affatto libera ed independente da' Romani* » 258
III. *Delle altre città illustri poste in queste regioni* . . . . . » 268
IV. *Scrittori illustri* . . . . . » 271
Cap. V. *Della disposizione d' Italia e di queste nostre provincie sotto Adriano in fin a' tempi di Costantino il Grande* . . . . . » 272
Cap. VI. *Delle leggi* . . . . . » 275
Cap. VII. *De' giureconsulti, e loro libri* . . . » 278
Cap. VIII. *Delle costituzioni de' principi* . . . . » 293
Cap. IX. *De' Codici Papiriano, Gregoriano ed Ermogeniano* . . . . . » 300

Cap. X. *Delle Accademie* . . . . . pag. 304
I. *Dell' Accademia di Roma in Occidente* . . . . . » ivi
II. *Dell' Accademia di Berito in Oriente* » 311
Cap. XI. *Della polizia ecclesiastica de' tre primi secoli* . . . . . » 320
§ 1. *Polizia ecclesiastica de' tre primi secoli in Oriente* . . . . . » 331
§ 2. *Polizia ecclesiastica in Occidente ed in queste nostre regioni* . . . . . » 340
§ 3. *Napoli, siccome tutte l' altre città di questo regno erano universalmente gentili* . . . . . » 350
§ 4. *Gerarchia ecclesiastica e sinodi* . . » 356
§ 5. *De' regolamenti ecclesiastici* . . . . . » 357
§ 6. *Della conoscenza nelle cause* . . . . » 359
§ 7. *Elezione de' ministri* . . . . . » 362
§ 8. *Beni temporali* . . . . . » 364

LIBRO II.

Cap. I. *Disposizione dell' imperio sotto Costantino Magno* . . . . . » 373
Cap. II. *Degli ufficiali dell' imperio* . . . . . » 379
Cap. III. *Degli ufficiali a' quali era commesso il governo delle nostre provincie* . » 384
§ 1. *Della Campagna, e suoi consolari* » 385
§ 2. *Della Puglia e Calabria, e suoi correttori* . . . . . » 401
§ 3. *Della Lucania e Bruzi, e suoi correttori* . . . . . » 406
§ 4. *Del Sannio, e suoi presidi* . . . . . » 413
Cap. IV. *Prima invasione de' Westrogoti a' tempi d' Onorio* . . . . . » 415
§ 1. *Non furono queste provincie ad altri cedute o donate* . . . . . » 422
Cap. V. *Delle nuove leggi e nuova giurisprudenza sotto Costantino e suoi successori* . . . . . » 438
Cap. VI. *De' giureconsulti e loro libri, e dell' Accademia di Roma* . . . . . » 446
§ 1. *Dell' Accademia di Costantinopoli* . » 457

Cap. VII. *Delle costituzioni de' principi, onde formossi il Codice Teodosiano* pag. 459
§ 1. *Dell' uso e autorità di questo Codice nell' Occidente ed in queste nostre provincie* . . . . . » 465
Cap. VIII. *Dell' esterior polizia ecclesiastica da' tempi dell' imperador Costantino M. infino a Valentiniano III.* . . . . » 471
§ 1. *De' Monaci.* . . . . . » 497
§ 2. *Prime collezioni di canoni* . . . . . » 506
§ 3. *Della conoscenza nelle cause* . . . » 513
§ 4. *Beni temporali* 526

			ERRORI	CORREZIONI
Pag. 57	lin.	6	dalla	della
67	»	10	ecclesiatica	ecclesiastici
81	»	22	vani	vano
150	»	31	da	ed
159	»	19	*ce-ste*	*cele-ste*
167	»	2	Bellio	Bello
272	»	7	giuriconsulto	giurisconsulto
276	»	1	com-dosta	com-posta
412	»	19	amenedue	amendue
415	»	9	*Westregott*	*Westrogott*
467	»	1	legge	legga
479	»	22	Sar-deva	Sarde-gna
502	»	7	terranno	terreno

050939
Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google